

**Traccia cod. 1371**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 13/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, in data 30 giugno 2018, stipulava con Caio un contratto preliminare x acquisto immobile di proprietà di quest'ultimo per il prezzo di euro 100.000, versando contestualmente la somma di euro 10.000 a titolo di caparra confirmatoria. Trascorsi più di due anni dalla stipula del preliminare senza riuscire a concludere il definitivo e nonostante i ripetuti solleciti in tal senso, in data 30 settembre 2020 tizio - per mezzo del proprio legale - inviava a caio diffida ad adempiere ex art 1454 cc, invitandolo a comparire innanzi al notaio per il 31 ottobre 2020 e dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si sarebbe risolto. La diffida rimaneva senza riscontro. Tizio chiede quindi al proprio legale di agire in giudizio nei confronti di caio per far accertare l'avvenuta risoluzione del contratto e far condannare caio alla restituzione del doppio della caparra ricevuta. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio inquadri il caso analizzi le problematiche attinenti e prospetti il contenuto della domande e le possibili eccezioni di caio

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1372**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 13/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio, in data 20 ottobre 2000, concedeva in comodato gratuito al figlio Caio e alla compagna, convivente more uxorio Mevia, un appartamento di sua proprietà sito nel comune X per soddisfare esigenze abitative della coppia di fatto. Dopo circa 16 anni dall'inizio della loro convivenza, la relazione tra Caio e Mevia terminava per avere Mevia stretto un'altra relazione. Caio lasciava l'abitazione concessa in comodato trasferendo la propria residenza altrove mentre Mevia continuava ad utilizzare l'immobile ma solo per il pernottamento. Nel luglio del 2017 Mevia, unitamente al nuovo compagno, acquistava un appartamento continuando, tuttavia, ad utilizzare la casa concessa in comodato unicamente per dormire. Date le circostanze Tizio si rivolge al proprio legale per intraprendere una azione tesa al rilascio dell'immobile. Assunte le vesti del legale di Tizio e premessi brevi cenni al contratto di comodato, il candidato rediga opportuno parere in merito alla fondatezza dell'azione che Tizio intenderebbe intraprendere

### **SOLUZIONE**

Sono partito dalla definizione di comodato, dalle sue caratteristiche e dalla distinzione rispetto al contratto di locazione. Poi mi sono soffermato sulla distinzione tra comodato "ordinario" e comodato "precario" in riferimento all'articolo del codice. Infine sono passato alle forme familiari e agli aspetti della convivenza more uxorio. Ho risolto per la fondatezza della richiesta di rilascio dell'immobile dato che erano venute meno le esigenze del nucleo familiare, anche se di fatto c'è una sentenza della Cassazione del 2019 ed una sull'assegnazione della casa familiare

**Traccia cod. 1374**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 17/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Il condominio SanMartino ottiene un decreto ingiuntivo contro il condomino Tizio per il pagamento di spese relative a lavori di manutenzione straordinaria eseguite sul lastrico solare. Tizio si oppone contestando l'invalidità della delibera condominiale relativa alla ripartizione delle spese perchè adottata in violazione degli articoli 1123-1126 c.c. L'opposizione viene rigettata sull'assunto che la delibera non è stata tempestivamente impugnata ai sensi dell'art. 1137 c.c., e che l'asserita invalidità della stessa non è deducibile in sede di giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo. Tizio ripropone la domanda in via ordinaria. Il candidato assume le vesti di legale del condominio evidenzi le tematiche giuridiche e la strategia difensiva più opportuna

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1375**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 17/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, conclude con Caio un contratto con il quale quest'ultimo s'impegna a rendergli un determinato appartamento per la somma di euro 100.000. A causa del rifiuto di Caio di sottoscrivere il contratto definitivo, Tizio agisce in giudizio nei confronti dello stesso per l'esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre, senza però trascrivere la domanda giudiziale.

Accade quindi che, nelle more di tale giudizio, Caio venda l'immobile in questione al prezzo di euro 100.000 a Mevio, il quale, trascrive l'atto di acquisto e dopo soli 15 giorni vende a sua volta il medesimo bene a Sempronio per il prezzo di euro 200.000, con atto regolarmente e tempestivamente trascritto. Tizio, ritenendosi danneggiato, si rivolge allora ad un avvocato incaricandolo di agire in giudizio. Il candidato, assunte le vesti dell'avvocato interpellato da Tizio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le iniziative che possono essere intraprese, soffermandosi in particolare sulle responsabilità derivanti dalla doppia alienazione immobiliare.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1376**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 16/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio e Caia sono proprietari di un fabbricato unifamiliare per civile abitazione che necessita di urgenti lavori di manutenzione straordinaria al tetto. Il tecnico da loro incaricato ha predisposto una relazione descrittiva delle opere da realizzare, dalla quale emerge la necessità del preventivo montaggio, di tutti e quattro i lati del fabbricato, di un ponteggio terra-tetto per poter eseguire i lavori alla copertura. Il fabbricato di Tizio e Caia per tre lati dello stesso si affaccia su di un resede di loro proprietà, mentre il quarto lato dell'edificio è posto esattamente sul confine con il giardino del vicino Mevio. I coniugi contattano Mevio per avere la sua autorizzazione all'accesso alla proprietà per installare il ponteggio e mantenerlo in loco fino alla fine dei lavori. Mevio rifiuta il consenso. Anche il tecnico di Tizio e Caia formula analoga richiesta amichevole a Mevio, da lui conosciuto, ricevendo un ulteriore diniego. Tizio e Caia, perdurando le infiltrazioni di acqua pluviale dal tetto, decidono di rivolgersi al proprio avvocato. Assunte le vesti del legale, cui Tizio e Caia si sono rivolti, il candidato illustri gli istituti civilistici sottesi alla controversia e le soluzioni da prospettare ai clienti.

### **SOLUZIONE**

Applicazione art. 843 c.c., dunque Mevio deve acconsentire al montaggio del ponteggio mentre i coniugi devono favorire per tutto il periodo una adeguata indennità. La candidata ha fatto un brevissimo excursus sul diritto di proprietà e i suoi limiti, collegandosi quindi con l'843 c.c. e prospettando in via generale, come rimedio processuale, un procedimento cautelare. Il presidente è intervenuto in maniera molto tranquilla per portare la collega al ragionamento ed alla giusta soluzione processuale, che nel caso di specie veniva ravvisata in un procedimento ex art. 700 in quanto misura d'urgenza.

**Traccia cod. 1377**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 16/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio ha commissionato all'impresa edile Delta i lavori di ristrutturazione del proprio appartamento al mare. Le opere sono state ultimate e consegnate il 31 marzo 2021, apparentemente eseguite a regola d'arte. Tizio con la propria famiglia si trasferisce presso la villetta ristrutturata nel successivo mese di agosto, e dopo pochi giorni si rende conto che l'impianto idrico oggetto delle opere di ristrutturazione ha delle perdite che stanno producendo vistose macchie di umidità sui soffitti di tre camere. Nel successivo mese di settembre invia subito una raccomandata A/R contestando i vizi dell'opera all'impresa appaltatrice e chiedendo la loro eliminazione. Inizia lo scambio di missive e contatti tra Tizio e Caio, titolare dell'impresa Delta, ma dopo diversi approcci e proposte non accettate, con Tizio che non utilizza la casa al mare nell'estate 2022 proprio in ragione delle perdite idriche non riparate, si giunge a febbraio 2023 quando Sempronia, moglie di Tizio, furiosa per l'inerzia del marito, lo spinge a rivolgersi all'avvocato affinché chieda all'impresa addetta oltre che l'eliminazione dei vizi anche il risarcimento del danno. Tizio, temendo di non essere più in tempo, si rivolge al proprio avvocato per sapere se quanto richiesto dalla moglie sia ottenibile. Assunte le vesti del legale di Tizio, il candidato illustri gli istituti civilistici sottesi e le possibili iniziative da prospettare al cliente.

### **SOLUZIONE**

La fattispecie è stata (correttamente) inquadrata nell'ambito della garanzia per vizi e difformità dell'opera ex art. 1667 e, nello specifico, la soluzione ricadeva nel successivo 1668 c.c.. Il candidato ha parlato quindi di garanzia 1667 c.c., dei termini previsti per la denuncia e per l'azione, ha citato Cass. 1748/2018 per dire che il dies a quo per la denuncia dei vizi viene individuato non nella consegna dell'opera ma nel momento in cui il vizio è stato rinvenuto, e ha parlato di vizi occulti e del fatto che l'azione di garanzia, in questo caso, si prescrive in due anni dal giorno in cui tali vizi sono stati scoperti. Il candidato non ha proprio parlato del 1668, prospettando una generica azione di risarcimento del danno rinvenuto in seguito alla consegna dell'opera, ma si è giunti a parlarne solo una volta intervenuta la commissione a portarlo a fare questa precisazione, quindi in definitiva Tizio, essendo ancora nei termini, potrebbe richiedere l'eliminazione dei vizi e delle difformità a spese dell'appaltatore, o in alternativa la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore.

**Traccia cod. 1378**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 16/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio concede in comodato al proprio figlio Caio un immobile adibito a civile abitazione di sua esclusiva proprietà, affinché lo abiti, senza termine, assieme alla futura moglie Mevia. Caio e Mevia si sposano pochi mesi dopo, e fissano la loro casa familiare nell'immobile di proprietà di Tizio. Dopo un anno la coppia ha una bambina, Mevietta, ed iniziano i primi dissidi tra i coniugi, fino a che Mevia manifesta la volontà di separarsi da Caio ed introduce ricorso per separazione giudiziale, chiedendo l'affidamento condiviso ed il collocamento prevalente di Mevietta presso di sé, nonché l'assegnazione della casa familiare. Il suocero Tizio, preoccupato per gli esiti del giudizio di separazione relativamente all'immobile di sua proprietà, si rivolge al proprio legale di fiducia, rappresentandogli che il figlio Caio è intenzionato a lasciare la casa familiare e a non chiedere il collocamento prevalente della figlia presso di sé. Assunte le vesti dell'avvocato cui Tizio si è rivolto, illustri il candidato gli istituti civilistici sottesi alla questione e le possibili iniziative da prospettare al cliente.

### **SOLUZIONE**

La candidata ha fatto brevi cenni al contratto di comodato ex art. 1803 c.c., facendo rientrare la fattispecie nel comodato senza termine (precario) e, dunque, concludendo per la restituzione dell'immobile da parte dell'ex nuora, seguendo un orientamento del 2010 (Cass. n. 15986) secondo il quale appunto non ha rilevanza il fatto che la casa sia stata assegnata all'ex nuora, il comodato si intende senza termine e dunque il comodatario ha la facoltà di ottenere la restituzione sempre. Infine, ha concluso per un atto di citazione per la restituzione dell'immobile. Il presidente di commissione, sempre con modi molto gentili e garbati, è intervenuto innanzitutto chiedendole se fosse sicura del rimedio processuale, e cioè se la domanda andasse proposta con citazione o ricorso, perché in realtà in questi casi si applica il rito locatizio. Inoltre, le hanno fatto notare che le SS.UU. del 2014 (n. 20448) invece hanno sancito che il comodato di immobile che sia stato pattuito per la destinazione di esso a casa familiare rientra nell'ipotesi del comodato a termine ex art. 1809 c.c. in quanto sorto per un uso determinato e, in quanto tale, il termine inespresso viene riconosciuto nella durata pari alle esigenze della famiglia del comodatario, a prescindere dalla separazione tra i coniugi. Pertanto, siccome il 1809 c.c. prevede che il comodante possa chiedere la restituzione della cosa solo nel caso in cui sopraggiungano bisogni urgenti ed imprevisti, in questo caso avremmo dovuto consigliare a Tizio di portare pazienza sino a quando l'ex nuora avesse finito di servirsi della cosa per l'uso determinato dal contratto

**Traccia cod. 1379**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 16/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, proprietario di un cane pastore tedesco, incarica Mevia di portare il cane alla toelettatura per suo conto perché impegnato nel proprio lavoro. Il negozio di toelettatura è di proprietà di Sempronio. Durante il servizio di toelette il cane azzanna il braccio di Sempronio, procurandogli una vasta ferita con lacerazioni al braccio destro. Sempronio si reca dal suo legale per sapere se potrà chiedere un risarcimento e, in caso positivo, di che genere. Il candidato, assunto le vesti del legale di Sempronio, esprima le sue considerazioni sul caso proposto illustrando gli istituti civilistici sottesi e le possibili iniziative da prospettare al cliente.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1380**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizia ha indirizzato una raccomandata, con allegata documentazione fotografica e medico-legale, all'ospedale Alfa, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni riportate dalla stessa, la quale, camminando sul marciapiede antistante il pronto soccorso dell'ospedale, era inciampata in una mattonella sconnessa ed era rovinata a terra. L'ufficio legale della struttura ha respinto la richiesta, ritenendo insussistente la responsabilità di Alfa, in quanto la ricostruzione dei fatti e la documentazione allegata "non sono idonee a dimostrare la non visibilità del pericolo e la non prevedibilità dell'evento dannoso, richiedendosi al pedone non un comportamento normale, ma un comportamento diligente." Assunte le vesti del legale di Tizia, valuti la fondatezza della pretesa risarcitoria, illustrando le questioni sostanziali e processuali sottese al caso di specie.

### **SOLUZIONE**

La risoluzione è stata nel senso di ritenere fondata la pretesa risarcitoria, per danno ex art. 2051 comprovato da Cass. 15761/2016 che ritiene che la condotta della vittima assuma efficacia causale esclusiva con comportamento abnorme. Va anche aggiunto che eventualmente ci potrebbe essere una diminuzione del risarcimento in virtù di Cass 1002/2010 sub art. 2053. La commissione ha fatto domande principalmente in ordine all'onere della prova e le prove da addurre alla domanda risarcitoria.

**Traccia cod. 1384**

**CDA: TRIESTE**

**DATA: 10/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio è genitore di Sempronio e quest'ultimo, terminati gli studi in architettura e pur avendo inoltrato ad un numero consistente di studi professionali ed aziende il suo curriculum non è riuscito a trovare, nonostante siano trascorsi diversi anni dalla laurea, un'occupazione nel campo lavorativo pertinente ai suoi studi, Caio, amareggiato dai continui litigi con il figlio ed intenzionato a spronarlo affinché accetti dei lavori, anche se nulla hanno a che vedere con i suoi studi universitari, ma che gli sono stati comunque offerti, decide di non corrispondergli più alcuna somma limitandosi a garantire al figlio con lui convivente il vitto e l'alloggio. Sempronio si rivolge ad un legale al fine di comprendere se egli abbia o meno ancora diritto al mantenimento. Assunte le vesti del legale di Sempronio, e descritti gli istituti sottesi alla soluzione del caso di specie, il candidato fornisca a Sempronio il parere richiesto.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1386**

**CDA: LECCE**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La società Apha esegue opere di manutenzione straordinaria nell'immobile di proprietà di Caia, adibita a casa coniugale dei coniugi Tizio e Caia. I lavori risultano appaltati da Tizio ma eseguiti alla presenza anche di Caia. L'importo pattuito non viene corrisposto e la società Alpha cita in giudizio entrambi i coniugi perché siano condannati in solido al pagamento. Il candidato, assunto le vesti di difensore di Caia, si soffermi sugli istituti applicabili al caso di specie ed indichi i rimedi processuali opponibili all'azione intrapresa dalla società Alpha.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1394**

**CDA: LECCE**

**DATA: 14/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è proprietario di due fondi limitrofi: il fondo Corneliano e il fondo Tusculano. Per accedere più agevolmente al primo è solito passare attraverso il secondo, percorrendo un sentiero, appositamente costruito, ben delineato e delimitato su uno dei due lati, da un muretto basso. In data 17 maggio 2020, con atto del notaio Filano vende il fondo Corneliano a Mevio, senza nulla precisare in ordine alla possibilità di raggiungere il fondo Tusculano ancora in sua proprietà, percorrendo il fondo Corneliano, così come da lui sempre fatto, quando era titolare di entrambi. In data 30 luglio 202 Tizio muore e lascia in eredità il fondo Tusculano al figlio Tizietto il quale pretende di passare sul fondo limitrofo in ragione del diritto di servitù ereditato dal padre. Mevio, che nelle more ha intrapreso dei lavori sul fondo di sua proprietà, tuttavia, si oppone, contestando l'esistenza di una servitù di passaggio in favore del fondo Tusculano. Tizietto pertanto lo cita in giudizio per vedere riconosciuto il suo diritto. Il candidato dopo aver trattato degli istituti coinvolti, assuma la difesa dell'attore e risolva la fattispecie.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1395**

**CDA: LECCE**

**DATA: 14/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Il proprietario di un fondo rustico (sito su una collina, con forte pendenza) fornito di un pozzo nella parte inferiore dello stesso per poter irrogare meglio la parte superiore dello stesso, installa un impianto idraulico ben visibile. Diviso dopo qualche tempo il fondo in 2 parti: quella dove è posto il pozzo viene venduta a Caio; mentre l'altra servita dall'impianto idraulico è alienata a Tizio, che contando di servirsi del terreno acquistato per scopi edificativi trascura per qualche tempo di servirsi dell'impianto di irrigazione, al punto che Caio opera il distacco dallo stesso, onde servirsi in modo esclusivo del pozzo. Successivamente, Tizio realizza il proprio scopo edificativo e chiede a Caio di ripristinare la conduttura disattivata, onde fornire l'acqua al costruito edificio. Caio, però, rifiuta sostenendo che nulla fu stabilito al momento della vendita da parte dell'originario proprietario; che Tizio aveva omissis l'uso per oltre 2 anni, nulla osservando sul distacco e che, in ogni caso, il fondo acquistato da Tizio era stato trasformato da agricolo in urbano. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, individuati brevemente gli istituti riconducibili alla predetta fattispecie, indichi quale tutela può essere posta in essere a favore del proprio cliente.

**SOLUZIONE**

Azione ex art.1079 c.c. -Azione reintegrazione del possesso

**Traccia cod. 1396**

**CDA: LECCE**

**DATA: 15/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio commissionava alla società di costruzioni Alpha srl la costruzione di una piscina di una sua villa al mare. Dopo la consegna dell'opera, avvenuta nel marzo del 2021, e solo a seguito dell'utilizzo della piscina, Tizio scopriva che la pavimentazione a bordo della piscina presentava delle imperfezioni e dei vizi consistenti in avvallamenti per una errata pendenza, i quali causavano ristagni di acqua. Tizio denuncia i vizi immediatamente alla ditta appaltatrice, la quale riconosceva i difetti dell'opera e si impegna ad eliminarli. Vengono effettuati dei sopralluoghi sul posto per definire le imperfezioni in questione ed i rimedi da apprestare. a tali incontri, però, non segue alcun intervento da parte della società Alpha srl. Nel mese di maggio 2022, dopo la consegna dell'opera e dopo i tentativi di risoluzione bonaria, Tizio si rivolge ad un avvocato per sapere quali siano le possibili attività nei confronti della società Alpha srl. Il candidato, assunto le vesti di avvocato di Tizio, illustri gli istituti giuridici sostanziali e processuali che emergono dal caso concreto e le problematiche sottese. Illustri la strategia difensiva che ritiene più utile ed opportuna per la difesa del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

art. 1667 e 1668 c.c.: garanzia per difformità e vizi APPALTO. Cassazione n. 62/2018

**Traccia cod. 1397**

**CDA: LECCE**

**DATA: 15/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Caia sono sposati da dieci anni ed hanno un figlio in comune, Mevio. Tuttavia, a causa della crisi del rapporto coniugale, da circa un anno, vivono separati in casa. Nonostante il venir meno dell' affectio coniugalis, decidono, comunque, di coabitare condividendo gli obblighi di rispetto e dell'assistenza morale e materiale del figlio Mevio. A causa di un incidente stradale, per responsabilità esclusiva di Sempronio, Tizio perde la vita. Caia, coniuge superstite, separata di fatto, si rivolge all'avvocato per sapere in cosa possa consistere la sua pretesa risarcitoria nei confronti di Sempronio e se ricomprenda anche il suo dolore. Il candidato, assunto le vesti del legale di Caia, illustri gli istituti giuridici, sostanziali e processuali, che emergono dal caso concreto e le problematiche sottese, illustri la strategia difensiva che ritiene più utile ed opportuna per la difesa del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

Danno da perdita parentale e sua risarcibilità e quantificazione in base all'intensità del legame affettivo. Artt. 2043 e 2059 c.c.

**Traccia cod. 1398**

**CDA: LECCE**

**DATA: 16/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Rosaria, donna anziana con una importante menomazione fisica in quanto affetta da una patologia che le impedisce di deambulare, è il titolare di più trattamenti pensionistici, di alcuni depositi bancari e diverse proprietà immobiliari. Nella gestione della vita quotidiana Rosaria viene assistita da una sorella, familiare che ha scelto liberamente per riceverne l'aiuto necessario. Il figlio Roberto ritiene invece in considerazione della condizione fisica della madre che la stessa abbia bisogno di un aiuto per la gestione patrimoniale e pertanto ricorrere al Giudice Tutelare per essere nominato suo amministratore di sostegno. Il tribunale accoglie il ricorso e dispone con decreto la nomina di Roberto come amministratore di sostegno. Rosaria, contraria alla intromissione di altre persone nella sua vita giornaliera e mortificata dal provvedimento, si reca dal proprio legale di fiducia per verificare la possibilità di opporsi a tale nomina e per ottenere la revoca del decreto di nomina di amministratore di sostegno, essendo di fatto pienamente lucida e capace di gestirsi in autonomia. Il candidato assume le vesti del legale di Rosaria verifichi se la sua pretesa sia fondata e, in caso affermativo, con quale atto processuale possa essere fatto valere.

**SOLUZIONE**

Impugnazione decreto di nomina ADS. Artt. 404,408 e 413 c.c.

**Traccia cod. 1399**

**CDA: LECCE**

**DATA: 16/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La società Alpha è creditrice di Tizio per euro 150.000,00 per avere realizzato lavori di ristrutturazione dell'unico immobile di quest'ultimo, lavori iniziati a maggio 2019 e terminati a gennaio 2020. A fronte dei lavori eseguiti la società Alpha ha ricevuto, durante l'esecuzione delle opere, un acconto di euro 50.000,00. Una volta completate le opere e verificata unitamente al committente la regolarità delle stesse, l'impresa esecutrice chiede il pagamento del saldo di euro 100.000,00. Dopo una serie di inutili solleciti di pagamento, scopre che Tizio, il 29 dicembre 2019, ha venduto a un prezzo inferiore al valore di mercato ai figli l'immobile di cui era proprietario non risultando più titolare di alcun bene mobile o immobile. Il candidato, assunte le vesti del legale della società Alpha, inquadri il caso e individui le iniziative che quest'ultima dovrà intraprendere per tutelare le proprie ragioni di credito

**SOLUZIONE**

AZIONE REVOCATORIA - art 2901 - AZIONE DI SIMULAZIONE art 1414 la complementarietà fa sì che l'azione di simulazione sia esperibile in chiave strumentale e funzionale rispetto a quella revocatoria.

**Traccia cod. 1400**

**CDA: LECCE**

**DATA: 17/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La banca Alfa è creditrice di tizio, esercente attività di imprenditore in Bari e gravato da numerosi protesti, di una ingente somma e consegue, all'uopo, dal tribunale decreto ingiuntivo non opposto da tizio. In seguito l'ufficio legale dell'istituto bancario accerta che, successivamente al decreto monitorio, tizio ha venduto alle sorelle caia e sempronia, pure residenti a Bari, la propria quota pari ad 1/3, su un immobile ereditario comune. Di conseguenza il legale dell'istituto, ritenendo che con tale cessione onerosa sia stata pregiudicata la possibilità dell'istituto di recuperare coattivamente il proprio credito, predispone le iniziative giudiziarie idonee ad assicurare la tutela della banca. Il candidato, assunto le vesti del legale della banca, individui la disciplina applicabile al caso e le iniziative che la creditrice potrebbe assumere, enunciando, per il caso in esame, i presupposti per l'esercizio dell'azione esperibile

**SOLUZIONE**

AZIONE REVOCATORIA - art. 2901, 2902, 2905 cc

**Traccia cod. 1404**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Il signor Tizio nella mattina del 15 febbraio 2021, si recava presso il parcheggio recintato a pagamento gestito dalla società Park per lasciare la propria autovettura alfa. Recatosi l'indomani per riprenderla, effettuato il pagamento alla cassa, verificava che dalla stessa era stato asportato l'impianto satellitare, nonché il paraurti anteriore. Immediatamente contestava l'accaduto al responsabile, il quale, con l'ausilio delle registrazioni di sicurezza verificava che effettivamente ignoti durante la notte si erano introdotti nel parcheggio ed avevano perpetrato il furto, ma precisava che in virtù delle condizioni generali apposte dietro il tagliando di parcheggio alcuna responsabilità poteva essere imputata alla Park, la quale si era limitata a concedere l'utilizzo dietro corrispettivo dell'area. Si reca presso il proprio difensore Tizio per conoscere se i propri diritti possono essere tutelati, in che termini e nei confronti di chi.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1405**

**CDA: ROMA**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è proprietario della casa ove abita con la sua famiglia con annessa area esterna. Caio su detta area esterna gode di servitù di passaggio pedonale in favore del proprio fondo agricolo, altrimenti intercluso alla pubblica via. Per esigenze agricole, caio ha sempre esercitato da oltre un ventennio il passaggio anche con un piccolo trattore tollerata da tizio in virtù degli ottimi rapporti intercorsi tra di loro. Tizio decide di vendere la sua proprietà a Sempronio. La vendita viene fatta con il riconoscimento della servitù passiva di passaggio pedonale in favore del fondo agricolo di caio. Qualche giorno dopo l'acquisto, Sempronio si trasferisce nella casa ed accorge che caio esercita la servitù di passaggio sull'area esterna di casa anche con il trattore per accedere al suo fondo. Sempronio per evitare tale abuso da parte di caio decide di apporre una catena con lucchetto all'ingresso della predetta area consentendo solo un passaggio pedonale. Il candidato, analizzi la fattispecie e, assunte le difese di Sempronio, individui le azioni da poter sostenere in eventuale giudizio con un'urgenza.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1408**

**CDA: MILANO**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La società Alfa srl ha stipulato con la compagnia di assicurazione Beta spa un contratto di assicurazione contro il rischio del furto del veicolo modello Mercedes 500 di proprietà della suddetta Alfa srl. In occasione di un viaggio a Roma, il suddetto veicolo viene consegnato da un funzionario della società Alfa srl al personale dell'albergo gestito dalla società Gamma spa, che lo porta in custodia presso l'autorimessa convenzionata gestita da Tizio. Tuttavia, il veicolo viene trafugato da ignoti. La compagnia di assicurazioni Beta spa, dopo aver indennizzato la società Alfa srl, chiama in giudizio la società Gamma spa che gestisce l'albergo. Il candidato, assume le vesti del legale della società Gamma spa, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che la società gamma spa potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1409**

**CDA: LECCE**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Un orologio di significativo valore viene trafugato nell'abitazione dei genitori di Sempronio che insieme ai fratelli sporge denuncia per furto. Dopo lunghi anni i germani vengono a conoscenza che l'orologio si trova in possesso di caio. Il candidato assume le vesti del legale di Sempronio e dei fratelli, inquadri il caso e le fattispecie sottese, individuando la disciplina e le iniziative che i clienti e, a sua volta Caio, potrebbero assumere per rientrare nel possesso/proprietà del bene ovvero per conservarlo.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1410**

**CDA: LECCE**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, medico di professione ed appassionato di ciclismo, era sposato con Sempronia da diversi anni. Il medesimo, mentre si recava a lavoro con la propria bicicletta, veniva investito violentemente da Mevio che guidava la propria autovettura a velocità sostenuta. In tempi successivi, si recava sul posto l'ambulanza che portava immediatamente Tizio al pronto soccorso. Il medesimo, rispondeva in maniera lucida alle domande dei sanitari e spiegava in maniera precisa la dinamica del sinistro. Tuttavia, trascorse due ore dal verificarsi dell'incidente, tizio decedeva. Sempronia, quindi, chiedeva un risarcimento del danno sia a Mevio, che all'assicurazione di quest'ultimo la società Alfa. Dunque, l'assicurazione Alfa corrispondeva a Sempronia una somma comprensiva del danno non patrimoniale, non considerando tuttavia il cosiddetto danno tanatologico. Orbene, sempronia si recava dal proprio avvocato di fiducia al fine di essere resa edotta in ordine alla possibilità di richiedere a Mevio ed all'assicurazione alfa il risarcimento per il cd danno tanatologico. La medesima precisava inoltre al legale che la responsabilità del sinistro era addebitabile alla guida imprudente di Mevio. Assunte le vesti del legale di Sempronia, il candidato rediga parere motivato, analizzando la questione sottesa al caso in esame.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1411**

**CDA: ROMA**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Le figlie di Caia, deceduta, promuovono azione legale nei confronti della banca Alfa presso la quale era acceso un conto corrente cointestato tra la madre defunta e il convivente Sempronio convenuto. Le attrici, figlie di Caia sostengono che dopo la morte della propria madre, il convivente Sempronio avrebbe prelevato l'intera somma giacente su suddetto conto corrente cointestato, senza che la banca si opponesse a tale comportamento. Il candidato assunto le vesti di legale della banca Alfa, fatti brevi cenni sugli istituti giuridici sottesi, illustri possibili soluzioni per la tutela dei diritti della propria assistita.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1417**

**CDA: ROMA**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La società commerciale Alfa, svolgendo attività nel settore delle costruzioni, riceve, in persona del legale rappresentante Tizio, richiesta da Caio del pagamento delle forniture di cemento ed altro materiale edilizio dallo stesso Caio, effettuate negli ultimi 2/3 mesi. Caio ignora, però, che la detta società, debitrice nei suoi confronti, è stata dichiarata fallita dopo l'ultima fornitura regolarmente pagata. Il conto corrente bancario intestato alla predetta società è stato estinto per totale esaurimento dei fondi, che è stato ovviamente causa della mancanza progressiva di liquidità ed infine della dichiarazione di fallimento. Tizio, titolare della società Alfa, ancora in possesso di un libretto di assegni bancari, emette e consegna a Caio un assegno dell'importo di 5.000 euro, a copertura - secondo quanto dichiarato da Tizio - delle ultime forniture. Caio ovviamente si rende conto ben presto che l'assegno è tratto su un conto corrente inesistente e perciò denuncia Tizio alla locale Procura della Repubblica. Pochi giorni prima del fatto sopraesposto, Tizio trovandosi già in fase di dissesto finanziario, ed essendo titolare presso altra banca di un conto corrente ancora esistente ma privo di fondi, aveva emesso e consegnato a Sempronio, suo creditore, un assegno per euro 2.000, tratto sul conto suddetto. Anche Sempronio sporge denuncia contro Tizio. Dica il candidato, nelle vesti di difensore di Tizio, se e quali reati sono ravvisabili nelle due diverse condotte di Tizio.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1421**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

A tre anni dalla morte di Tizio, la figlia Caia entra in possesso di un estratto conto dal quale risulta che suo padre, 2 anni prima di morire, aveva effettuato due bonifici dell'importo di euro 1 milione (cadauno) in favore di Sempronio e Mevio germani di Caia. La stessa Caia in quel periodo aveva ricevuto un bonifico di euro 700 mila dal padre, il quale però gli aveva assicurato che avrebbe trasferita l'identica somma di denaro ai fratelli. Posto che Tizio, non ha lasciato testamento e al momento dell'apertura della successione non risulta proprietario di alcun bene mobile e immobile, il candidato assume le vesti del legale di Caia, illustri gli istituti rilevanti e le iniziative da intraprendere per la tutela degli interessi della sua assistita

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1422**

**CDA: MILANO**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

In data 13 aprile 2022 Tizio sottoscrive un contratto preliminare di acquisto di un immobile da destinare a propria abitazione con Caio, proprietario del bene, ed entrambi fissano al 30 giugno 2022 il termine entro cui procedere al contratto definitivo innanzi al notaio.

Dopo aver versato la caparra confirmatoria, Tizio si avvede di alcune difformità dell'immobile non in regola con le norme edilizie ed urbanistiche ed il definitivo viene differito ad altra data affinché il promittente venditore provveda alla regolarizzazione del bene.

Durante tale periodo, Tizio, promissario acquirente acquista un nuovo immobile da terzi e Caio, promittente venditore, venuto a sapere la circostanza, vende a sua volta a terzi il bene compromesso a Tizio, restituendo a quest'ultimo la capata dal medesimo versata.

Tizio decide di rivolgersi ad un legale per informarsi del suo diritto ad ottenere il doppio della caparra e il risarcimento del danno. Il candidato assume le vesti del legale di Tizio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che Tizio potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1423**

**CDA: POTENZA**

**DATA: 13/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia muore lasciando quali unici eredi due nipoti, Caio e Sempronio. Diversi anni prima del decesso Tizia stipulava presso un notaio un atto di donazione modale in favore del nipote Caio, che l'accettava, avente ad oggetto l'unico bene immobile di sua proprietà, relativamente al quale si riservava l'usufrutto. Il prefetto atto di donazione modale prevedeva l'assistenza morale e materiale da parte di Caio per tutta la durata della vita della donante. Poco tempo dopo la donazione, a causa dell'aggravamento delle condizioni si Tizia, quest'ultima era stata collocata presso una casa di riposo, i cui oneri erano pagati con la pensione di Tizia. Alla morte di Tizia, il nipote Sempronio si reca da un legale al fine di valutare la possibilità di impugnare l'atto di donazione modale stipulato da Tizia in favore del nipote Caio. Il candidato assume le vesti del legale di Sempronio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le iniziative che Sempronio potrebbe assumere

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1427**

**CDA: POTENZA**

**DATA: 16/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Mevia effettuava alcune donazioni indirette mobiliari ed immobiliari in favore del marito Sempronio del valore complessivo di 60mila euro . Tre anni dopo le predette donazioni Mevia appurava che Sempronio avesse intrattenuto ed intrattenesse una lunga relazione extraconiugale con la cognata della stessa mevia (la moglie del fratello) sviluppatasi all interno dell azienda di famiglia di mevia in cui lavoravano anche i rispettivi coniugi. Mevia decide di rivolgersi ad un legale per informarsi circa la possibilità di sottrarre a Sempronio i beni oggetto di donazione . Il candidato assume le vesti del legale di Mevia, inquadra il caso individuando gli istituti giuridici afferenti allo stesso, la disciplina applicabile e tutte le possibili iniziative che mevia potrebbe assumere , indicando l'eventuale iter processuale da seguire.

**SOLUZIONE**

Azione di revocazione della donazione per ingratitudine ai sensi dell'articolo 801 cc, da esercitarsi entro l'anno dalla scoperta della relazione ex Art. 802cc

**Traccia cod. 1430**

**CDA: POTENZA**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Il condominio alfa sottoscrive un contratto di appalto con l'impresa beta per la ristrutturazione dei locali comunò ad uso garage, secondo un progetto ed un capitolato realizzato per conto del condominio dall'ingegnere Rossi. Il contratto prevede il pagamento in 10 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio e la redazione da parte del direttore lavori nominato dal committente di SAL. Il direttore dei lavori elabora i primi 3 SAL per importi sostanzialmente corrispondenti con le prime 3 rate di pagamento ed il condominio paga regolarmente. Nel mese di luglio il direttore dei lavori non elabora il SAL ma l'impresa fattura comunque la 4<sup>a</sup> rata; analogamente avviene per i mesi di agosto e settembre sebbene l'impresa abbia sospeso i lavori per la pausa estiva. Il condominio non paga le fatture ed intima all'impresa la ripresa dei lavori. L'impresa contesta il mancato pagamento delle tre fatture, dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto e notifica un decreto ingiuntivo per l'importo fatturato. Nel contempo il condominio fa effettuare una perizia sui lavori da cui risulta che alcuni interventi non sono corrispondenti al capitolato, altri sono stati eseguiti senza le necessarie autorizzazioni e comunque l'importo complessivo è inferiore all'importo pagato. L'amministratore del condominio si rivolge all'avvocato per avere un supporto legale. Il candidato assume le vesti del legale del condominio inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le iniziative che potrebbe adottare per il proprio assistito.

### **SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1431**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Il ragioniere tizio è amministratore del condominio di via selve smarrite n. 69. Firenze. Nel settembre dell'anno 2022, il ragioniere tizio ha provveduto a convocare un'assemblea condominiale ordinaria presso il suo studio in Firenze via colle del vento n. 13. I punti all'ordine del giorno erano i seguenti: 1. Approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno condominiale 2021/2022, 2. Nomina amministratore 3. approvazione bilancio preventivo relativo all'anno condominiale 2022/2023 4. Deliberazione in merito alla vendita ad un condominio dell'appartamento già occupato dal portiere del palazzo ed ora libero, stante il pensionamento del predetto portiere. Le deliberazioni con relativa approvazione sono state tutte prese a maggioranza dei costituenti 1/3 del valore dell'edificio. Il signor Caio, condmino del palazzo, non è stato notiziato della convocazione assembleare ed è venuto a conoscenza della stessa soltanto a seguito della comunicazione a mezzo a/r, ricevuta in data 10/11/22 contenerne il verbale di assemblea. Il sig Caio se fosse stato presente avrebbe mosso contestazioni circa i punti all'ordine del giorno dell'assemblea condominiale, per cui si è visto costretto a rivolgersi ad un legale. Il candidato assume le vesti del legale di Caio individui ed esponga le tematiche giuridiche relative alla fattispecie de qua ed evidenzi le azioni idonee alla tutela dei diritti di Caio.

### **SOLUZIONE**

Ho parlato della comunione e del condominio in generale, poi nello specifico mi sono soffermata sull'impugnazione della delibera, in primis perché il condmino non era stato informato quindi è venuto meno il suo diritto a partecipare in assemblea e di potersi opporre, poi perché per la vendita di un immobile è necessario il consenso di tutti i condomini e non soltanto la maggioranza di 1/3, infine è errata la data della seconda convocazione perché deve essere fissata massimo dieci giorni dopo. In ogni caso, le norme 1136, 1137, 1108

**Traccia cod. 1434**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 22/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia, di 8 anni, stava partendo con i genitori e i nonni per una vacanza in camper. Rientrando in casa di corsa per recuperare un giocattolo che aveva dimenticato, è passata dietro il camper che, nel giardino privato della casa, il nonno Caio stava manovrando per prepararsi alla partenza. Caio, impegnato ad evitare un albero durante la retromarcia, non si è avveduto del passaggio della bambina e l'ha investita procurandole la frattura di un piede. Mevia e Sempronio, genitori di Tizia, hanno quindi indirizzato una richiesta di risarcimento ad Alfa assicurazioni con la quale Caio, proprietario del mezzo, aveva stipulato la polizza RCA obbligatoria. La compagnia ha respinto la richiesta di risarcimento "in ragione della mancata copertura dell'assicurazione della RCA per essersi il sinistro verificatosi in luogo privato, difettando pertanto il requisito della circolazione ex art. 2054 c.c.". La coppia si rivolge, quindi, a Lei (avvocato) che illustrerà la questione sottesa al caso di specie.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1437**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 22/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, titolare dell'agenzia immobiliare X, si rivolge al proprio avvocato di fiducia dopo aver ricevuto un atto di citazione in giudizio dal sig. Caio con il quale si domandava all'autorità giudiziaria la condanna di Tizio alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione prestata. A sostegno di quanto richiesto Caio riferiva di avere formulato una proposta di acquisto attraverso l'agenzia immobiliare X e che alla stessa era seguita l'accettazione da parte del proprietario dell'immobile in vendita. Successivamente l'affare non veniva concluso per cause non dipendenti da Caio e, quindi, le parti, a seguito della trattativa, non stipulavano alcun contratto né preliminare né tantomeno definitivo di compravendita. In ragione delle circostanze esposte, Caio domandava la restituzione dell'importo di € 3.000,00 corrisposto a Tizio quale provvigione all'atto della sottoscrizione della proposta di acquisto. Tizio si rivolge al proprio legale di fiducia producendo copia del contratto con le parti della trattativa negoziale con cui ciascuna si obbligava, all'esito dell'accettazione della proposta, alla corresponsione in suo favore per l'attività professionale prestata della provvigione pari ad € 3.000,00. Domanda, dunque, se la richiesta di restituzione avanzata da Caio possa ritenersi legittima. Premessi brevi cenni in ordine al contratto di mediazione, assumi le vesti del legale di Tizio e rendi motivato parere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1438**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 22/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tra la banca X e il cliente Y esiste un rapporto di conto corrente bancario. Il cliente Y ha più volte sconfinato dal fido concessogli, senza che la banca muovesse rilievi. Peraltro nel contratto di conto corrente è specificato che eventuale tolleranza della banca rispetto a sconfinamenti non comporta un aumento del fido accordato. Ad un ennesimo sconfinamento, la banca invita per iscritto il cliente a rientrare. Successivamente, non essendo avvenuto il rientro, la banca comunica sempre per iscritto ad Y la chiusura del conto e, nel contempo, ottiene decreto ingiuntivo per la somma pari allo scoperto. Il cliente propone opposizione al decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, chiede il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale causatogli dal recesso della banca, la quale non avrebbe agito secondo buona fede. La banca si rivolge a Lei (avvocato) per essere difesa in giudizio, e quindi predisponga la difesa.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1443**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La società commerciale Alfa, svolgendo attività nel settore delle costruzioni, riceve, in persona del legale rappresentante Tizio, richiesta da Caio del pagamento delle forniture di cemento ed altro materiale edilizio dallo stesso Caio, effettuate negli ultimi 2/3 mesi. Caio ignora, però, che la detta società, debitrice nei suoi confronti, è stata dichiarata fallita dopo l'ultima fornitura regolarmente pagata. Il conto corrente bancario intestato alla predetta società è stato estinto per totale esaurimento dei fondi, che è stato ovviamente causa della mancanza progressiva di liquidità ed infine della dichiarazione di fallimento. Tizio, titolare della società Alfa, ancora in possesso di un libretto di assegni bancari, emette e consegna a Caio un assegno dell'importo di 5.000 euro, a copertura - secondo quanto dichiarato da Tizio - delle ultime forniture. Caio ovviamente si rende conto ben presto che l'assegno è tratto su un conto corrente inesistente e perciò denuncia Tizio alla locale Procura della Repubblica. Pochi giorni prima del fatto sopraesposto, Tizio trovandosi già in fase di dissesto finanziario, ed essendo titolare presso altra banca di un conto corrente ancora esistente ma privo di fondi, aveva emesso e consegnato a Sempronio, suo creditore, un assegno per euro 2.000, tratto sul conto suddetto. Anche Sempronio sporge denuncia contro Tizio. Dica il candidato, nelle vesti di difensore di Tizio, se e quali reati sono ravvisabili nelle due diverse condotte di Tizio.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1446**

**CDA: ROMA**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La società commerciale Alfa, svolgendo attività nel settore delle costruzioni, riceve, in persona del legale rappresentante Tizio, richiesta da Caio del pagamento delle forniture di cemento ed altro materiale edilizio dallo stesso Caio, effettuate negli ultimi 2/3 mesi. Caio ignora, però, che la detta società, debitrice nei suoi confronti, è stata dichiarata fallita dopo l'ultima fornitura regolarmente pagata. Il conto corrente bancario intestato alla predetta società è stato estinto per totale esaurimento dei fondi, che è stato ovviamente causa della mancanza progressiva di liquidità ed infine della dichiarazione di fallimento. Tizio, titolare della società Alfa, ancora in possesso di un libretto di assegni bancari, emette e consegna a Caio un assegno dell'importo di 5.000 euro, a copertura - secondo quanto dichiarato da Tizio - delle ultime forniture. Caio ovviamente si rende conto ben presto che l'assegno è tratto su un conto corrente inesistente e perciò denuncia Tizio alla locale Procura della Repubblica. Pochi giorni prima del fatto sopraesposto, Tizio trovandosi già in fase di dissesto finanziario, ed essendo titolare presso altra banca di un conto corrente ancora esistente ma privo di fondi, aveva emesso e consegnato a Sempronio, suo creditore, un assegno per euro 2.000, tratto sul conto suddetto. Anche Sempronio sporge denuncia contro Tizio. Dica il candidato, nelle vesti di difensore di Tizio, se e quali reati sono ravvisabili nelle due diverse condotte di Tizio.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1447**

**CDA: ROMA**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La società commerciale Alfa, svolgendo attività nel settore delle costruzioni, riceve, in persona del legale rappresentante Tizio, richiesta da Caio del pagamento delle forniture di cemento ed altro materiale edilizio dallo stesso Caio, effettuate negli ultimi 2/3 mesi. Caio ignora, però, che la detta società, debitrice nei suoi confronti, è stata dichiarata fallita dopo l'ultima fornitura regolarmente pagata. Il conto corrente bancario intestato alla predetta società è stato estinto per totale esaurimento dei fondi, che è stato ovviamente causa della mancanza progressiva di liquidità ed infine della dichiarazione di fallimento. Tizio, titolare della società Alfa, ancora in possesso di un libretto di assegni bancari, emette e consegna a Caio un assegno dell'importo di 5.000 euro, a copertura - secondo quanto dichiarato da Tizio - delle ultime forniture. Caio ovviamente si rende conto ben presto che l'assegno è tratto su un conto corrente inesistente e perciò denuncia Tizio alla locale Procura della Repubblica. Pochi giorni prima del fatto sopraesposto, Tizio trovandosi già in fase di dissesto finanziario, ed essendo titolare presso altra banca di un conto corrente ancora esistente ma privo di fondi, aveva emesso e consegnato a Sempronio, suo creditore, un assegno per euro 2.000, tratto sul conto suddetto. Anche Sempronio sporge denuncia contro Tizio. Dica il candidato, nelle vesti di difensore di Tizio, se e quali reati sono ravvisabili nelle due diverse condotte di Tizio.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1449**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio titolare di un maneggio concede a Caio cavaliere inesperto un cavallo a noleggio per una passeggiata nella campagna circostante la struttura. Nel corso della passeggiata il cavallo compie un movimento repentino che Caio non riesce a dominare ed in conseguenza di ciò viene disarcionato; nell'impatto con il suolo Caio riporta una frattura di una spalla. Caio si reca dal legale di fiducia per conoscere le sue opzioni in ordine al possibile risarcimento del danno. Il candidato assume le vesti del legale di Caio inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che Caio potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1450**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è proprietario di un fondo gravato da una servitù di passaggio in favore del condominio Alpha che, in assenza di tale servitù, sarebbe intercluso. Tizio nota che si è instaurata la prassi in base alla quale i condomini del condominio Alpha non si limitano a transitare sulla strada oggetto della servitù ma sono soliti parcheggiare le autovetture lungo detta via, così riducendone sensibilmente il tratto praticabile. Tizio stanco della situazione si reca dal legale di fiducia per informarsi sulle proprie opzioni. Il candidato assume le vesti del legale di Tizio inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che tizio potrebbe assumere

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1451**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Il condominio San Martino ottiene un decreto ingiuntivo contro il condomino tizio per il pagamento di spese relative a lavori di manutenzione straordinaria eseguite sul lastrico solare. Tizio si oppone contestando l'invalidità della delibera condominiale relativa alla ripartizione delle spese perché adottata in violazione degli articoli 1123 e 1126 c.c. L'opposizione viene rigettata sull'assunto che la delibera non è stata tempestivamente impugnata ai sensi dell'articolo 1137 c.c. e che l'asserita invalidità della stessa non è deducibile in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Tizio ripropone la domanda in via ordinaria. Il candidato assume le vesti del legale del condominio evidenzia le tematiche giuridiche e la strategia difensiva più opportuna.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1452**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, in data 30 giugno 2018, stipulava con Caio un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile di proprietà di quest'ultimo per il prezzo di euro 100.000, versando contestualmente la somma di euro 10.000 a titolo di caparra confirmatoria. Trascorsi più di due anni dalla stipula del preliminare senza riuscire a concludere il definitivo e nonostante i ripetuti solleciti in tal senso, in data 30 settembre 2020, Tizio - per mezzo del proprio legale - inviava a Caio diffida ad adempiere ex art 1454 cc, invitandolo a comparire innanzi al notaio per il 31 ottobre 2020 e dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si sarebbe risolto. La diffida rimaneva senza riscontro. Tizio chiede quindi al proprio legale di agire in giudizio nei confronti di Caio per far accertare l'avvenuta risoluzione del contratto e far condannare Caio alla restituzione del doppio della caparra ricevuta. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio inquadri il caso analizzi le problematiche attinenti e prospetti il contenuto delle domande e le possibili eccezioni di Caio.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1453**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Con testamento olografo, Tizio disponeva delle proprie sostanze in favore dei due figli, Caio e Sempronia. In particolare, con suddetto testamento olografo, il de cuius manifestava la volontà di attribuire a titolo di pre-legato al figlio caio un appartamento in roma in via delle rose ed alla figlia sempronia un appartamento in roma via dei garofani, nominandoli, per il resto, eredi universali. Nell'atto testamentario, tuttavia, era altresì aggiunta la seguente condizione: 'qualora al momento dell'apertura della mia successione mio figlio caio non si sarà risposato ad esso lascio in sostituzione della legittima a lui spettante per legge l'usufrutto generale vitalizio della suddetta casa di via delle rose, nonché di tutti gli altri i miei beni ad eccezione della casa di via dei garofani, come sopra attribuita a mia figlia sempronia, cui sarà devoluta anche la nuda proprietà degli altri beni, tenuto conto del fatto che la stessa è madre di due figli'. Caio si rivolge allora ad un legale per valutare se sussistano i presupposti per contestare la validità della suddetta clausola testamentaria, ritenendo che, sebbene lo stesso aveva in corso il procedimento di separazione giudiziale con il proprio coniuge al tempo della redazione del testamento, la clausola testamentaria di cui sopra costituisca una coercizione alla sua libertà di contrarre un nuovo matrimonio. Il candidato, assunte le vesti di difensore di caio, illustri gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie facendo brevi cenni sulla libertà testamentaria, sui limiti di apponibilità di una condizione nell'atto testamentario, sulla validità della clausola in oggetto e gli effetti sul testamento, e le iniziative processuali che potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1454**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Mevia abita nel condominio alfa ove è proprietaria di un appartamento e un garage, in cui solitamente custodisce la propria automobile. Una sera, rientrando a casa, parcheggia l'auto nel cortile condominiale, privo di recinzione. Durante la notte, ignoti danno fuoco al veicolo (non assicurato contro l'ipotesi di incendio) e le fiamme, propagandosi dalla vettura, danneggiano anche l'edificio condominiale adiacente. L'amministratore del condominio Tizio, dopo aver avuto contezza dell'entità dei danni dell'immobile (pari ad euro 4.500€) decide di rivolgersi ad un legale al fine di ottenere un parere, da esporre in assemblea, in ordine alla possibilità di essere risarciti da Mevia per il danno subito dell'edificio. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, inquadri il caso, individuando la fattispecie applicabile alla vicenda, ed esponendo al proprio cliente parere circa la richiesta ad egli sottoposta nonché prospettando l'eventuale azione giudiziaria da porre in essere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1455**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio, in sella alla propria moto, percorreva una strada posta nel Comune di Alfa. Durante il tragitto, dopo una curva, si imbatteva improvvisamente in una grossa buca non segnalata sul manto stradale. L'impatto con la buca determinava la caduta del motociclista che risultava fortunatamente illeso. La motocicletta di proprietà di Caio, subiva danni per 3500€. Stante l'impossibilità di ottenere un risarcimento da parte del Comune di Alfa, Caio si reca dal proprio legale di fiducia narrandogli il fatto accaduto e facendogli presente che il comune di Alfa aveva negato il risarcimento in quanto la strada su cui viaggiava Caio era in evidente stato di manutenzione quindi egli avrebbe ben potuto vedere la buca ed evitare la caduta. Il candidato, assunto le vesti del legale di Caio, esamini gli istituti giuridici di riferimento, emetta un motivato parere a tutela dei diritti del proprio assistito, indicando gli atti più idonei a tal fine

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1456**

**CDA: TORINO**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Il 7 febbraio 2022 Tizio si rivolge all'agenzia immobiliare Intermediare Srl per vendere il proprio appartamento al centro di Milano. Fin da subito Tizio faceva notare alla Intermediare Srl che presso la competente conservatoria dei registri immobiliari in data 20 ottobre 2021 Caio promissario acquirente dello stesso immobile in forza del contratto preliminare a rogito del notaio Sempronio avvenuto in data 27 gennaio 2021, aveva trascritto una domanda giudiziale ex art. 2932 cc. Tizio riferiva però che erano in corso delle trattative con Caio e i due a breve avrebbero concluso una risoluzione consensuale del contratto preliminare con contestuale abbandono del giudizio e cancellazione della domanda giudiziale. L'agenzia Intermediare Srl assumeva quindi l'incarico di intermediazione immobiliare in relazione all'immobile in oggetto, facendo firmare a Tizio un modulo standard in cui tra l'altro era previsto che la provvigione pari al 3% del prezzo di vendita sarebbe spettata al momento della sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita tra Tizio e un soggetto individuato dalla Intermediare Srl. Il successivo 10 marzo 2022 la stessa Intermediare Srl riceveva l'interesse di Sempronio che il successivo 24 marzo 2022 sottoscriveva con Tizio contratto preliminare di compravendita a rogito del notaio Sveva al prezzo di 650.000 euro. Tra le varie clausole le parti pattuivano altresì che il contratto fosse sospensivamente condizionato fino alla avvenuta cancellazione della domanda giudiziale avanzata da Caio e, in caso di mancata verifica di tale condizione entro un anno dalla stipula del preliminare, le parti sarebbero state libere da qualunque vincolo. Il 20 aprile 2022 Intermediare Srl inviava una lettera a Tizio in cui lo invitava a corrispondere la provvigione di euro 23.790 comprensivo di iva come a fattura 4/2022 emessa in attuazione dell'incarico di intermediazione del 7 febbraio 2022.

Perdurando l'inadempimento di Tizio Intermediare Srl si rivolgeva ad un legale che in data 6 febbraio 2023 notificava a Tizio un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento della fattura 4/2022. Il candidato assume le vesti del legale di Tizio premesso un breve inquadramento della questione illustri quale possa essere la migliore tutela delle situazioni giuridiche del proprio cliente.

### **SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1457**

**CDA: TORINO**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

I fratelli Tizio e Caio vivono con le rispettive famiglie dal 2010 in due distinti appartamenti di proprietà del loro padre Sempronio. Sin dal 2010 Tizio ha apportato all'appartamento in cui vive significative migliorie mentre Caio non ha mai fatto interventi manutentivi alla sua abitazione, tant'è che attualmente l'abitazione di Caio vale la metà di quella di Tizio. Nel 2020, a seguito della morte di Sempronio, si apriva la successione legale con i due figli unici chiamati all'eredità che accettavano per fatti concludenti. Il 15 dicembre 2022 Tizio riceveva una lettera da parte di un avvocato incaricato da Caio il quale lo invitava a nominare un proprio legale per procedere alla divisione volontaria della comunione ereditaria con assegnazione a ciascun fratello della rispettiva abitazione e con un conguaglio a favore di Caio pari a 1/4 del valore dell'appartamento di Tizio. Ricevuta tale richiesta del tutto inaspettata Tizio si recava da un avvocato per ottenere chiarimenti in merito al corretto trattamento legale della comunione ereditaria. Il candidato assume le vesti dell'avvocato di Tizio, inquadri il caso di specie e chiarisca al proprio cliente quale sia nella specie la migliore soluzione possibile.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1458**

**CDA: TORINO**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, in data 10 gennaio 2008, conclude un contratto preliminare di vendita con Caio - con previsione della stipula del contratto definitivo in data 10 marzo 2009 - avente ad oggetto un terreno che Caio, ingenuamente ritiene sia di proprietà di Tizio per avere osservato quest'ultimo da una dozzina d'anni, esercitare di fatto su di esso, pacificamente i diritti del proprietario. Nell'occasione Caio corrisponde a Tizio la somma di danaro stabilita a titolo di acconto. Nel novembre 2008 Caio scopre che il diritto di proprietà sull'immobile spetta a Sempronio, fratello di Tizio. Il terreno, in effetti, si trova tra due fondi, l'uno di proprietà di Tizio e l'altro di proprietà di Sempronio, e quest'ultimo non aveva contrastato Tizio allorquando questi aveva allargato la sfera del proprio possesso, ricomprendendo in esso il terreno intermedio di Sempronio. Caio decide di agire prontamente in giudizio, chiedendo, in via principale, l'annullamento del contratto per vizio del consenso costituito da errore e, in via subordinata, la risoluzione del contratto stesso per inadempimento, e chiedendo, altresì, la restituzione della somma versata ed il risarcimento del danno subito, avendo egli rinunciato ad acquistare un altro terreno di valore equivalente, sito nella stessa zona, di proprietà di Mevio, che frattanto lo ha venduto ad altri. Tizio si reca dal proprio avvocato, il candidato - assume le vesti del legale - rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1459**

**CDA: TORINO**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Dal 1.01.1999 giorno del decesso di Tizio i suoi figli, unici eredi, Caio e Sempronia lasciavano indivisa la comunione ereditaria. Il giorno dopo la morte del genitore Caio si trasferiva di un immobile incluso nell'asse ereditario e, negli anni seguenti, vi apportava consistenti opere di migliorie sempre curandone a sue spese il mantenimento. Il 24.01.2023, morta Sempronia, il di lei figlio ed erede Mevio invitava Caio a liberare l'immobile per procedere allo scioglimento della comunione ereditaria. Registrata l'opposizione di Caio il quale, sul presupposto di aver mantenuto e migliorato il manufatto a sue spese e di averlo, comunque, posseduto da oltre un ventennio affermava di esserne diventato il solo proprietario, Mevio decide di rivolgersi ad un legale. Il candidato, assunte le vesti del difensore di Mevio, premessi brevi cenni sugli istituti sottesi nella fattispecie in esame, individui la strategia più utile per il suo assistito

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1462**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 22/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio genitore del minore caio accompagna come ogni giorno il figlio a scuola. Dopo alcune ore viene chiamato dalla scuola ed avvertito che il giovane caio è caduto dalle scale all'interno del plesso scolastico riportando la frattura del braccio sinistro e si trova in ospedale. Tizio dopo la guarigione di caio chiede all'istituto scolastico il risarcimento dei danni per le lesioni subite dal minore ma la scuola rifiuta il risarcimento assumendo che non è provata la dinamica con cui il sinistro è avvenuto e che non vi erano testimoni dell'occorso. Tizio Quindi decide di rivolgersi ad un avvocato al fine di verificare se la richiesta di risarcimento risulti fondata e legittima. Il candidato assume le vesti del difensore cui tizio si è rivolto premessi brevi cenni in ordine alle norme che disciplinano la fattispecie esponga motivato parere

**SOLUZIONE**

Contrattuale della scuola per l'iscrizione e contrattuale dell'insegnante per contatto sociale ;Sono inadempienti all'obbligo di vigilare sull'incolumità degli allievi

**Traccia cod. 1463**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 22/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio edifica ed è proprietario di un intero fabbricato sito in Napoli, dopo alcuni anni decide di alienare il terreno, locale commerciale, del fabbricato a caio e successivamente anche alcuni appartamenti del fabbricato vengono alienati a Sempronio e Mevio. I tre acquirenti conseguentemente diventano proprietari delle parti comuni del fabbricato ai sensi dell'art. 1117 cc. Tuttavia, Tizio pur non avendo esplicitato i singoli rogiti alcuna riserva di proprietà relativa al terrazzo conserva per se stesso il diritto di sopraelevazione sul terrazzo stesso di cui mantiene l'unico accesso dall'interno dell'appartamento di sua proprietà posta all'attico e continua ad utilizzare il terrazzo iure proprio concedendo al proprietario del terrazzo la facoltà di accedere al terrazzo previa sua autorizzazione per la sola manutenzione delle canne fumarie ed agli altri comproprietari del fabbricato di accedere al terrazzo solo per l'allocatione e la manutenzione delle antenne televisive. Sempronio e Mevio proprietari di singole unità abitative, ritenendo che il terrazzo rientri tra le parti comuni alienate, in un'assemblea alle abitazioni, decidono di rivolgersi ad un avvocato per sentire accertare in giudizio la proprietà comune del terrazzo tra tutti i condomini/comunisti. Il candidato assunto le vesti di difensore a cui Tizio si è rivolto per difendere la propria esclusiva proprietà premette brevi cenni in ordine alle norme che disciplinano la materia disponga motivato parere.

### **SOLUZIONE**

In linea generale all'inquilino dell'ultimo piano spetta il diritto di sopraelevazione ex art. 1127 salvo se sussistono limiti come contrarietà al decoro, staticità e diminuzione di aria e luce, quindi in linea generale può. Se qualora si parla di terrazzo da intendere come parte comune, in questo caso se dalla vendita non risulti nel titolo l'uso esclusivo non può.

**Traccia cod. 1464**

**CDA: MILANO**

**DATA: 22/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Il condominio alfa promuoveva ricorso per D.I. nei confronti del condomino Tizio al quale veniva richiesto il pagamento delle spese sostenute per lavori di rifacimento e impermeabilizzazione del lastrico solare dell'edifici in condominio, posti a carico in base a precedenti deliberazioni assembleari alle quali Tizio non aveva mai partecipato. Tizio non aveva impugnato dette delibere assembleari in cui veniva stabilito l'impegno di spesa e ripartiti gli oneri straordinari in capo ai singoli condomini, ritenendo fondatamente la nullità delle medesime e la violazione dei criteri legali di riparto delle spese condominiali. Quale difensore di Tizio, esprima il candidato il suo parere sulla questione in particolare con riguardo agli istituti della nullità e della annullabilità della delibera assembleare condominiale a maggior ragione quando attenga a questioni di riparto di spese e della possibilità di contestazione anche in sede di opposizione al D.I. delle dette deliberazioni.

**SOLUZIONE**

Art 1134 cc; Cass 14326/17

**Traccia cod. 1465**

**CDA: MILANO**

**DATA: 22/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Nel parco pubblico della città di alfa giocano a basket insieme agli altri Tizietto e Caietto di anni 9 entrambi. Il papà di Tizietto, Tizio e il papà di Caietto, Caio, che li hanno accompagnati, sono seduti su una panchina poco distante. Durante il Giogo Tizietto spinge Caietto con una certa violenza e Caietto cade, rompendosi un braccio con frattura scomposta che richiede intervento chirurgico con esiti cicatriziali importanti e lunga terapia riabilitativa. La famiglia di Caietto richiede, a mezzo diffida, alla famiglia di Tizietto il risarcimento dei danni fisici e morali e delle cure mediche del bambino. Assunte le vesti del difensore della famiglia di Tizietto, il candidato renda motivato parere sugli istituti sottesi alla fattispecie e sulle argomentazioni difensive per la tutela dei suoi clienti.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1467**

**CDA: LECCE**

**DATA: 22/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

In data 09/02/2016 Tizio, marito di Caia, al settimo mese di gravidanza, viene travolto e ucciso, mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali da un'auto condotta da Sempronio. In data 15/04/2016 nasce Caietta, figlia di Caia e del defunto Tizio. Caia si rivolge al proprio legale di fiducia, dolendosi del fatto che Caietta, a causa del fatto illecito di Sempronio, sia nata senza il padre, accusando così un danno permanente e significativo che la segnerà per tutta la vita. In tale occasione Caia, riferisce di aver già sottoposto la questione alla società assicuratrice dell'autovettura di Sempronio che sta curando la pratica di ristoro del danno in suo favore, sentendosi tuttavia opporre l'insussistenza di un danno risarcibile in favore di Caietta in quanto questa al momento del decesso del padre non era ancora nata. Il candidato, assunto le vesti del difensore di Caia, dopo aver illustrato brevemente le questioni di diritto sostanziale e processuale che emergono dall'esame della fattispecie concreta, illustri la strategia difensiva che ritiene più utile ed opportuna per la difesa del proprio assistito e l'onere probatorio a carico.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1468**

**CDA: ROMA**

**DATA: 22/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Dal 2011 intercorreva tra tizia e caio una relazione sentimentale sfociata, tra il 2016 e il 2022, in una convivenza di fatto, nel corso della quale entrambi i partner contribuivano alla costituzione del patrimonio comune mediante apporti lavorativi e di denaro, versando i rispettivi stipendi su un conto cointestato. In particolare tizia e caio, prima della instaurazione della convivenza, avevano contribuito, anche con il proprio lavoro, alla costruzione di una casa per abitazione edificata tra il 2015 e il 2017 su un terreno di esclusiva proprietà di caio, che, pertanto, era divenuta proprietà esclusiva di questi. Inoltre, con uguale apporto di denaro, tizia e caio avevano provveduto ad arredare la suddetta abitazione dove poi hanno convissuto. In seguito alla rottura della convivenza avvenuta ad ottobre 2022, tizia richiedeva a caio la metà del controvalore in denaro dell'intero patrimonio comune, consistente negli apporti sia in denaro che in lavoro di entrambi i conviventi. Al rifiuto di caio, che si riteneva unico proprietario dell'abitazione, tizia si rivolge ad un legale. Il candidato assume le vesti del legale di tizia inquadrando il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative e/o difese che la sua cliente potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1469**

**CDA: ROMA**

**DATA: 22/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Il 10 febbraio 2000 due amici Tizio e Caio si accordavano per acquistare eroina da assumere insieme. Tizio, raccolto il denaro, si recava nel vicino comune di Beta rivolgendosi ad uno spacciatore dal quale si era già fornito in passato. Acquistate due dosi, ritornava dall'amico Caio ed insieme assumevano la droga. Caio assumeva anche alcool. Subito dopo, Caio accusava un malore al quale seguiva il suo decesso. Il medico legale attribuiva la morte al narcotismo esaltato nei suoi effetti dalla contemporanea assunzione di alcool etilico, anch'esso depressivo del sistema nervoso centrale. Sulla base delle indicazioni fornite da Tizio ai carabinieri, lo spacciatore veniva identificato in Sempronio. Veniva anche perquisita la sua abitazione, ove venivano rinvenuti e sequestrati 800 mg di eroina, suddivisa in due distinti involucri e frammista a sostanza da taglio, nonchè un bilancio di precisione. Sempronio decideva di rivolgersi ad un legale. Il candidato, assunte le vesti del legale, analizzato il fatto, esami ed illustri profili di possibile rilevanza penale che emergono nel caso concreto e prospetti una linea difensiva, comprensiva delle iniziative che possono essere assunte.

**SOLUZIONE**

Art. 73 DPR 309/90 come reato presupposto, inoltre indegnità 463 c.c e Sempronio subentra per rappresentazione art. 468 c.c

**Traccia cod. 1470**

**CDA: ROMA**

**DATA: 22/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, figlio unico, uccide il padre ed è sottoposto a procedimento penale. Il padre di Tizio non ha lasciato testamento. Caia, mamma di Tizio, e moglie del de cuius, accetta l'eredità e chiede che le sia corrisposta interamente la stessa. Tizio si oppone deducendo di avere diritto alla quota di un mezzo. Sempronia, sorella del de cuius, pretende una quota dell'eredità del fratello. Il candidato assume le vesti del legale di Sempronia, fornisca una descrizione degli istituti giuridici relativi alla fattispecie narrata e descriva le eventuali azioni che possano essere esperite.

**SOLUZIONE**

In mancanza di un testamento l'eredità spetta normalmente al coniuge e ai figli del defunto. Se il defunto ha un solo figlio, l'eredità viene divisa a metà tra questo e il coniuge. Solo se il defunto non aveva figli, oltre al coniuge hanno diritto a una quota di eredità anche i fratelli e i genitori (se questi sono ancora in vita).

**Traccia cod. 1471**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 16/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio si trova nei giardini pubblici del Comune di beta col proprio cane di piccola taglia tenuto al guinzaglio. All'improvviso un cane di grossa taglia con comportamento aggressivo si lancia contro il cane di Tizio e cerca di azzannarlo. Tizio munitosi di un grosso bastone trovato nelle vicinanze colpisce violentemente il cane di grossa taglia uccidendolo. Di lì a breve arriva Caio proprietario del cane ucciso che stravolto per l'accaduto denuncia Tizio. Il candidato assume le vesti del legale di tizio rappresenti la tutela più idonea alla difesa del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1478**

**CDA: TORINO**

**DATA: 13/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, percorrendo la strada comunale alla guida del suo ciclomotore, cade a causa della presenza sul selciato di alcune pietre in ragione del crollo - avvenuto poco prima - di un muretto a secco delimitante un agrumeto. In considerazione delle lesioni riportate, a seguito della predetta caduta, Tizio chiama in giudizio il comune Beta per sentirlo condannare al risarcimento dei danni per le lesioni subite. Con sentenza depositata il 19 dicembre 2022, notificata il 2 febbraio 2023, al precedente difensore del Comune Beta, il tribunale ha accolto la domanda ex art. 2051 c.c. proposta da Tizio, condannando l'ente locale al risarcimento dei danni dallo stesso subiti oltre le spese legali. Il Comune, ritenendo ingiusta la decisione, si rivolge ad un legale diverso dal difensore in primo grado. Il candidato, assunte le vesti di difensore del Comune Beta, illustra le problematiche giuridiche sottese, individua la disciplina applicabile alla fattispecie, espone la soluzione prospettata, nonché i termini, la forma e il contenuto dell'iniziativa esperibile per la tutela giurisdizionale delle ragioni del proprio cliente

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1479**

**CDA: TORINO**

**DATA: 13/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio acquista con rogito notarile l'appartamento di Mevio, agendo esclusivamente per conto della sorella Tizia, impiegando denaro della stessa, così come da apposita pattuizione verbale, secondo cui il fratello Caio avrebbe intestato a sè l'immobile solo fiduciariamente con l'impegno di trasferire l'appartamento alla sorella o ad altra persona da lei designata a richiesta di Tizia. Dopo un anno, Tizia chiede al fratello di procedere al trasferimento dell'appartamento a proprio nome, sentendosi tuttavia opporre un netto rifiuto da parte del medesimo. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizia, individuata la disciplina applicabile alla fattispecie, esponga la soluzione prospettata, nonché i termini, la forma ed il contenuto dell'azione esperibile per la tutela giurisdizionale della propria cliente.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1480**

**CDA: TRIESTE**

**DATA: 13/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio prenota presso l'hotel Alfa di una nota località balneare, un soggiorno turistico per sé e per la moglie Caia della durata di 15 giorni. Versa all'hotel Alfa un acconto pari ad euro 1000. La sera antecedente la partenza, Tizio muore colpito da infarto. Caia comunica all'hotel Alfa la propria impossibilità di fruire del soggiorno turistico, e chiede la restituzione dell'acconto ricevuto. Il titolare rifiuta la restituzione e chiede il pagamento dell'intero corrispettivo pattuito. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caia, premessi brevi cenni sugli istituti coinvolti, delinea la strategia difensiva più idonea a tutelare le ragioni di Caia.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1481**

**CDA: FIRENZE**

**DATA: 14/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, creditore di caio di 30mila in virtù di sentenza passata in giudicato nel 2020, sapendo che caio ha beni mobili sufficienti a soddisfare il credito, immediatamente tenta il pignoramento dei beni stessi. Il pignoramento dà esito negativo per due volte consecutive. Nel 2022 tizio apprende del recente improvviso decesso di entrambi i genitori di caio e della intervenuta rinuncia del medesimo all'eredità. Certo che i genitori di caio fossero proprietari dell'appartamento ove risiedevano e si un attiguo box auto, tizio si rivolge ad avvocato. Il candidato assume le vesti del legale di tizio inquadrando il caso individuando la disciplina applicabile

**SOLUZIONE**

24 codice civile e 525 codice civile insieme al 2910 cc

**Traccia cod. 1482**

**CDA: TRIESTE**

**DATA: 13/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Da oltre 20 anni Tizio, per raggiungere il proprio podere Alfa, attraversa un'area di proprietà del confinante Caio. Nel punto dove il passaggio avviene, non si rinviene invero alcun tangibile segno di un'attività di calpestio protratta nel tempo, né opere indicative di una qualsivoglia trasformazione o destinazione del suolo. Tizio invita Caio a stipulare presso un notaio un atto nel quale Caio riconosca l'avvenuto acquisto per usucapione del passaggio. Caio rifiuta la stipula, sostenendo l'insussistenza di un tale diritto. Il candidato assume le vesti del legale di Caio esamini e illustri i profili civilistici sottesi alla vicenda in esame, indicando le possibili iniziative da intraprendere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1483**

**CDA: TRIESTE**

**DATA: 13/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Nel 1998 Tizio, titolare di un ingentissimo patrimonio, sposava Caia, che pochi mesi più tardi tentava di ucciderlo, venendo per questo condannata a 12 anni di reclusione. Nel 2010 Tizio, pur non riconciliandosi con la moglie, le inviava una lettera scritta di suo pugno e da lui sottoscritta, in cui le confessava il suo imperituro amore e la decisione di perdonare il suo folle gesto. In data 20.9.2019, Tizio moriva, lasciando superstiti la moglie Caia e il cugino Sempronio. Lasciava inoltre un testamento pubblico, datato 26.7.2010, con il seguente contenuto: "lascio a Caia 100.000 Euro, tutto il resto a mio cugino Sempronio". Caia, nella convinzione che la lettera scritta dal marito comporti la sua riabilitazione, ritenendo di aver subito dal testamento una lesione della sua quota di legittima, si rivolge a un legale. Il candidato, assunto le vesti di Caia, individui gli istituti giuridici coinvolti ed esponga la soluzione del caso.

### **SOLUZIONE**

La traccia richiedeva di soffermarsi sulle successioni mortis causa (chiamata, successione testamentaria, legittima, necessaria, ecc...) ed in particolare sulla capacità a succedere e sull'indegnità. La soluzione in breve: 1) invalidità della riabilitazione effettuata tramite lettera raccomandata; 2) Caia è indegna e quindi perde i propri diritti alla successione; 3) Caia ha diritto a conseguire unicamente il legato di 100.000 Euro contenuto nel testamento di Tizio, mentre non potrà vedere accolta una eventuale azione di riduzione. Norme del Codice Civile: da art. 462 ad art. 466. Giurisprudenza: non presente con riferimento al caso specifico nei codici utilizzati.

**Traccia cod. 1484**

**CDA: POTENZA**

**DATA: 13/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Mevio portava all'attenzione dell'assemblea condominiale la sua intenzione di realizzare un gazebo sul marciapiede condominiale innestandolo sul muro perimetrale dell'edificio. Con delibera condominiale approvata a maggioranza degli aventi diritto (senza il voto favorevole di Mevio), l'assemblea negava a Mevio (presente in assemblea) la possibilità di provvedere alla costruzione del gazebo. Mevio decide di rivolgersi ad un legale per informarsi circa la possibilità di realizzare l'opera. Il candidato, assunto le vesti del legale di Mevio, inquadra il caso individuando gli istituti giuridici afferenti allo stesso, la disciplina applicabile e tutte le possibili iniziative che Mevio potrebbe assumere indicando l'eventuale successivo iter processuale da seguire.

**SOLUZIONE**

Impugnazione delibera assembleare, differenza annullamento e nullità delibera, 1102c.c. modifiche e miglioramenti e differenza con 1120 c.c. sulle innovazioni . Maggioranze per adozione delibere assembleari di innovazione. Mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.5 comma 1bis cpc Art 23 cpc competenza territoriale cause relative al condominio

**Traccia cod. 1485**

**CDA: FIRENZE**

**DATA: 13/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, nel 2016, acquista dalla Soc. Alfa Arte, 5 libri ed un quadro, apparentemente antichi, garantiti dalla venditrice, come autentici ed esclusivi. (In data 14/2/ un quotidiano, apprende che è stata intrapresa una class action nei confronti della Soc. Alfa Arte, per aver venduto libri non rivendibili perchè ritenuti privi di valore da esperti e galleristi. Nei giorni successivi Tizio conferisce mandato ad un perito per la valutazione degli oggetti acquistati, il quale conferma che trattasi di beni privi di qualsivoglia valore artistico ed economico, rinvenibili presso numerosi punti vendita di le vesti del legale di Tizio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che Tizio potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1486**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 13/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, in data 20 maggio 2015, riceve dal suo amico Caio le chiavi dell'appartamento di cui questo è proprietario, con il permesso verbale di abitarvi per tutta la sua vita. In data 20 giugno 2015 Caio muore ed i suoi eredi Sempronio e Mevio chiedono a Tizio, in via stragiudiziale, la riconsegna dell'appartamento. Tizio a fronte di detta richiesta, cita in giudizio Mevio e Sempronio chiedendo che il tribunale riconosca e dichiari l'esistenza di comodato a suo favore per la durata della sua vita. Il tribunale, con sentenza del 30 aprile 2018, accoglie la domanda. In data 31 ottobre 2018 Tizio muore e Sempronio e Mevio si rivolgono al loro legale di fiducia incaricandolo di chiamare in giudizio gli eredi di Tizio al fine di chiedere che il tribunale ordini questi il rilascio del bene nonchè li condanni al risarcimento dei danni per l'occupazione senza titolo dalla morte di Tizio fino all'effettivo rilascio del bene. Gli eredi di Caio fanno altresì presente di non essere in grado di fornire prova del danno subito. Il candidato, assunta la veste del legale degli eredi di Caio inquadri il caso e la disciplina applicabile anche con riferimento all'onere della prova in punto di danno risarcibile nel caso di specie.

**SOLUZIONE**

La sentenza risolutiva è la cassazione Sezioni Unite 33645/2022.

**Traccia cod. 1492**

**CDA: ROMA**

**DATA: 22/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio edifica ed è proprietario di un intero fabbricato sito in Napoli, dopo alcuni anni decide di alienare il terraneo, locale commerciale, del fabbricato a caio e successivamente anche alcuni appartamenti del fabbricato vengono alienati a Sempronio e Mevio. I tre acquirenti conseguentemente diventano proprietari delle parti comuni del fabbricato ai sensi dell'art. 1117 cc. Tuttavia, Tizio pur non avendo esplicitato i singoli rogiti alcuna riserva di proprietà relativa al terrazzo conserva per se stesso il diritto di sopraelevazione sul terrazzo stesso di cui mantiene l'unico accesso dall'interno dell'appartamento di sua proprietà posta all'attico e continua ad utilizzare il terrazzo iure proprio concedendo al proprietario del terraneo la facoltà di accedere al terrazzo previa sua autorizzazione per la sola manutenzione delle canne fumarie ed agli altri comproprietari del fabbricato di accedere al terrazzo solo per l'allocatione e la manutenzione delle antenne televisive. Sempronio e Mevio proprietari di singole unità abitative, ritenendo che il terrazzo rientri tra le parti comuni alienate, in un'assemblea di condominio, decidono di rivolgersi ad un avvocato per sentire accertare in giudizio la proprietà comune del terrazzo tra tutti i condomini/comunisti. Il candidato assunto le vesti di difensore a cui Tizio si è rivolto per difendere la propria esclusiva proprietà premessi brevi cenni in ordine alle norme che disciplinano la materia disponga motivato parere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1494**

**CDA: LECCE**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La fondazione Alfa Onlus è condomina di uno stabile, in qualità di proprietaria di un'unità immobiliare per acquisto effettuato con atto pubblico notarile del 30/07/2020. Successivamente la fondazione Alfa onlus ha interesse all'utilizzo del cespite per attività di assistenza socio-sanitaria a favore di cittadini extracomunitari e stranieri Rom. I condomini, contrari all'uso dell'unità immobiliare richiesto dalla fondazione, con delibera assembleare le negano l'autorizzazione, in applicazione dell'art. 3 del regolamento del condominio, che vieta un utilizzo delle proprietà esclusive incompatibile con la tranquillità degli altri condomini e con il decoro e la sicurezza degli edifici. La fondazione ritiene inopponibile nei suoi confronti il regolamento condominiale, mentre il condominio assume che il contratto di acquisto della fondazione Alfa Onlus richiami ampiamente l'atto originario, laddove l'acquirente aveva dichiarato di ben conoscere ed accettare l'atto regolamentare, tra l'altro indicato in tutti i suoi estremi formali. Il candidato, in qualità di legale della fondazione Alfa Onlus, dopo aver esaminato gli istituti giuridici che assumono rilievo, esponga la possibile linea difensiva della sua assistita circa l'intervento delibera assembleare.

**SOLUZIONE**

Condominio in generale, regolamento condominiale contrattuale/convenzionale e assembleare, opponibilità a terzi acquirenti, trascrizione delle clausole limitative. Dal punto di vista processuale: mediazione obbligatoria e impugnazione delibera assembleare. Sent. Cass. n.6357/2022

**Traccia cod. 1496**

**CDA: ROMA**

**DATA: 22/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio notifica al condominio alfa atto di citazione chiedendo la condanna di quest'ultimo di ogni molestia e turbativa nell'esercizio di un possesso di un cortile che assume essere di sua proprietà adiacente al condominio utilizzato dai condòmini quale area di parcheggio. L'amministratore del condominio si rivolge al legale di sua fiducia per sapere come deliberare riferendo che l'area in questione era stata utilizzata dai condomini da quando il fabbricato è stato edificato ossia dall'anno 2008, in ragione del trasferimento dell'area in questione in favore del condominio da Dante causa di Tizio. Riferisce ancora che l'area in questione è sempre stata accessibile in quanto prova di sbarre e cancelli ed utilizzata da soggetti terzi ed estranei al condominio. Chiede pertanto se l'azione esperita da tizio nei confronti del condominio siano meno fondata. Il candidato assume le vesti del condominio, illustri le questioni al caso in esame e indichi la difesa utile

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1497**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 14/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio, iscritto alla scuola media inferiore, nell'ambito dell'ora di educazione fisica, durante una partita a pallone, senza contrasto, inciampa sul pallone e cade provocandosi delle lesioni. Successivamente Tizio e Sempronia, genitori di Caio, citano in giudizio la scuola media inferiore al fine di ottenere il risarcimento del danno patito da Caio. Il candidato, assunto le vesti del legale della scuola media inferiore, previo inquadramento delle fattispecie sostanziali, esponga le iniziative giudiziarie.

**SOLUZIONE**

Il candidato ha escluso art 2048 e l'ha inquadrato nella responsabilità ex art 1218

**Traccia cod. 1529**

**CDA: POTENZA**

**DATA: 13/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

La società beta di Catania, stipula presso la propria sede legale un contratto con la ditta di trasporti gamma di Palermo, per il trasferimento di una collezione di diamanti, del valore di euro 150.000, destinata alla gioielleria zeta di Venezia. Partita la spedizione con l'autocarro della ditta gamma, il conducente Sempronio sopraggiunta la notte si ferma in una piazzola incustodita dell'autostrada, per riposarsi e si addormenta dopo aver attivato la chiusura delle portiere ed il sistema di allarme satellitare. Durante la sosta dell'autocarro, sopraggiunge un'auto con dei rapinatori a bordo, che approfittando del sonno del conducente, forzano il portellone dell'autocarro, bloccano il conducente, minacciandolo con pistola e fucile e si impossessano dei gioielli. La società beta, venuta subito a conoscenza del fatto, richiede immediatamente alla ditta gamma, a mezzo pec il risarcimento della somma di euro 150.000, per la perdita dei gioielli. La ditta gamma, riscontra la richiesta di risarcimento e risponde sempre a mezzo pec, negando il risarcimento richiesto con la giustificazione che la perdita dei beni è dipeso da un caso fortuito. Il titolare della società beta si rivolge pertanto al proprio legale per appurare le effettive possibilità di ricevere il risarcimento da parte della ditta Gamma. Il candidato, assunte le vesti del legale della società beta, inquadri il caso, la disciplina applicabile e le iniziative che la società beta potrebbe assumere

### **SOLUZIONE**

Prima di procedere all'analisi del contratto di trasporto, ho trattato della responsabilità civile facendo le opportune differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, soffermandomi sulla prescrizione e l'onere della prova. Relativamente al contratto di trasporto ho analizzato, in particolare, la responsabilità del vettore e la prova liberatoria del caso fortuito ex art. 1693. Massima risolutiva: Cass. Civ. N. 28612/2013. Per quel che concerne i rimedi esperibili ho trattato dell'art. 1453, facendo riferimento all'azione di esatto adempimento e alla risoluzione del contratto, potendo in ogni caso domandare il risarcimento del danno. Ai fini del risarcimento ho rilevato, altresì, che nel caso di specie il vettore potrebbe avvalersi del comma secondo di cui all'art. 1696.

**Traccia cod. 1530**

**CDA: POTENZA**

**DATA: 13/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia muore lasciando quali unici eredi due nipoti, Caio e Sempronio. Diversi anni prima del decesso Tizia stipulava presso un notaio un atto di donazione modale in favore del nipote Caio, che l'accettava, avente ad oggetto l'unico bene immobile di sua proprietà, relativamente al quale si riservava l'usufrutto. Il prefetto atto di donazione modale prevedeva l'assistenza morale e materiale da parte di Caio per tutta la durata della vita della donante. Poco tempo dopo la donazione, a causa dell'aggravamento delle condizioni si Tizia, quest'ultima era stata collocata presso una casa di riposo, i cui oneri erano pagati con la pensione di Tizia. Alla morte di Tizia, il nipote Sempronio si reca da un legale al fine di valutare la possibilità di impugnare l'atto di donazione modale stipulato da Tizia in favore del nipote Caio. Il candidato assume le vesti del legale di Sempronio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le iniziative che Sempronio potrebbe assumere

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1531**

**CDA: LECCE**

**DATA: 15/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio commissionava alla società di costruzioni Alpha srl la costruzione di una piscina di una sua villa al mare. Dopo la consegna dell'opera, avvenuta nel marzo del 2021, e solo a seguito dell'utilizzo della piscina, Tizio scopriva che la pavimentazione a bordo della piscina presentava delle imperfezioni e dei vizi consistenti in avvallamenti per una errata pendenza, i quali causavano ristagni di acqua. Tizio denuncia i vizi immediatamente alla ditta appaltatrice, la quale riconosceva i difetti dell'opera e si impegna ad eliminarli. Vengono effettuati dei sopralluoghi sul posto per definire le imperfezioni in questione ed i rimedi da apprestare. a tali incontri, però, non segue alcun intervento da parte della società Alpha srl. Nel mese di maggio 2022, dopo la consegna dell'opera e dopo i tentativi di risoluzione bonaria, Tizio si rivolge ad un avvocato per sapere quali siano le possibili attività nei confronti della società Alpha srl. Il candidato, assunto le vesti di avvocato di Tizio, illustri gli istituti giuridici sostanziali e processuali che emergono dal caso concreto e le problematiche sottese. Illustri la strategia difensiva che ritiene più utile ed opportuna per la difesa del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

art. 1667 e 1668 c.c.: garanzia per difformità e vizi appalto. Cassazione n. 62/2018. Valenza del riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore.

**Traccia cod. 1532**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 14/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Mevia abita nel condominio Alpha ove è proprietaria di un immobile e di un garage in cui solitamente custodisce la propria automobile, una sera, rientrando a casa, parcheggia l'auto nel cortile condominiale, privo di recinzione. Durante la notte, ignoti danno fuoco al veicolo (non assicurato contro l'ipotesi d'incendio) e le fiamme, propagandosi dalla vettura, danneggiano anche l'edificio condominiale adiacente. L'amministratore del condominio Tizio, dopo aver avuto contezza dell'entità dei danni (pari ad euro 4.500) decide di rivolgersi ad un legale al fine di ottenere un parere, da esporre in assemblea, in ordine alla possibilità di essere risarciti da Mevia per il danno subito all'edificio. Il candidato, assume le vesti del legale di Tizio, inquadri il caso, individuando la fattispecie applicabile alla vicenda, ed esponendo al proprio cliente parere circa la richiesta ad egli sottoposta, nonché prospettando eventuale azione giudiziaria da porre in essere.

### **SOLUZIONE**

Ho parlato, anzitutto, della responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., concentandomi sull'onere probatorio. Poi, ho esteso la trattazione alle ipotesi di responsabilità oggettiva e di presunzione di colpa previste da legislatore, escludendo l'applicabilità al caso dell'articolo 2054, in quanto il veicolo di Mevia non era in sosta su un'area pubblica ma nel cortile condominiale, supportando la mia tesi con la sentenza 00/5032. Dunque, ho inquadrato la fattispecie riconducendola alla disciplina dell'articolo 2051. Dopo aver parlato del caso fortuito, quale prova liberatoria di controparte, ho sottolineato la possibilità di un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 (rinvio art. 2056). Infine, evidenziando la necessità di esperire un tentativo di negoziazione assistita, quale condizione di improcedibilità, ho affermato, in caso di esito negativo dello stesso, fosse necessario redigere un atto di citazione chiedendo la condanna al risarcimento dei danni (foro competente ex art.23 c.p.c.).

**Traccia cod. 1533**

**CDA: FIRENZE**

**DATA: 15/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Caia decidono di sposarsi. Il padre di Caia, meglio, mette a loro disposizione in comodato un immobile di sua proprietà affinché la adibiscano a casa coniugale. Tizio e Caia al fine di adeguare l'immobile alle proprie esigenze eseguono opere di ristrutturazione sostenendo ogni onere e spese. 4 anni dopo tizio e Caia acquistano un immobile dove decidono di trasferirsi, avendo utilizzato tutte le loro risorse economiche per acquistare il nuovo immobile si determinano a richiedere a meglio la restituzione di 30mila€ per le spese di adattamento e ristrutturazione dell'appartamento da loro sostenute nonché 15mila€ per le spese di manutenzione ordinaria. Mevio amareggiato per quanto accaduto si reca dal proprio legale al fine di valutare la fondatezza della richiesta. Il candidato assume le vesti del legale di me io premissi brevi cenni sulle questioni giuridiche sottese esponga motivato parere

**SOLUZIONE**

Inquadramento generale comodato e nozione di casa coniugale. La candidata ha risolto con 1808 per la esclusione del diritto al rimborso.

**Traccia cod. 1534**

**CDA: FIRENZE**

**DATA: 15/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio stipula con Caio contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto una villetta con terreno pertinenziale, versando una somma di denaro a titolo di caparra. Tizio e caio giungono alla stipula del preliminare per effetto della mediazione di Sempronio al quale corrispondono il relativo compenso pattuito. Nel preliminare si dava atto della esistenza di una ipoteca a garanzia di un mutuo concesso dalla banca alfa e veniva precisato che al momento del rogito definitivo il bene immobile avrebbe dovuto essere libero da pesi e vincoli. Tizio successivamente al versamento degli acconti previsti al promissario venditore, scopre che l'immobile risulta gravato da ulteriori iscrizioni ipotecarie per debiti contratti da Caio e non estinti. Conseguentemente non si addivene alla stipula del definitivo. Tizio ritenendo sussistere resp del mediatore per omessa informazioni di dati essenziali ai fini della fattibilità dell'affare intende ottenere la condanna del medesimo al risarcimento del danno da lui subito. Il candidato assume le vesti del legale del mediatore Sempronio premessi brevi cenni sugli istituti giuridici sottesi al caso in esame esponga motivato parere

**SOLUZIONE**

Analisi figura del mediatore e 1759. La candidata ha riportato una Cassazione del 2017 che esclude che rientri nelle competenze del mediatore la ricerca delle visite ipotecarie se non ha ricevuto un incarico specifico in tal senso.

**Traccia cod. 1535**

**CDA: POTENZA**

**DATA: 23/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Caia, per il loro viaggio di nozza, decidevano di acquistare presso un noto tour operator un pacchetto avente ad oggetto il soggiorno "tutto compreso" su di un'isola dei Caraibi. Arrivati a destinazione, però, i giovani coniugi vedevano compromessa la loro agognata vacanza a causa delle condizioni di impraticabilità del mare, protrattesi per tutta la durata del loro soggiorno, causate dallo scarico abusivo in acqua compiuto da una petroliera. A rendere ancora più disagiata la permanenza sull'isola dei due coniugi contribuiva, altresì, la mancata adozione, da parte del tour operator, di misure idonee a fornire loro servizi alternativi durante il soggiorno. Tornati in Italia, Tizio e Caia decidevano di rivolgersi ad un avvocato per ottenere il ristoro dei danni asseritamente subiti. La candidata, assunta le vesti del legale dei due coniugi, dopo aver descritto, nei loro tratti essenziali i principi generali di tutela del consumatore e quelli più particolari che disciplinano il contratto di viaggio "tutto compreso" (noto anche come travel package), illustri alla commissione se e in che misura esista un danno risarcibile e la possibile incidenza se fatto del terzo sulla causazione del pregiudizio medesimo.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1537**

**CDA: LECCE**

**DATA: 15/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio quale titolare del camping Mare Azzurro si reca da un legale al quale espone quanto segue. Nel giugno del 2014 era stato stipulato con Caio, assessore al Comune di Zeta, un contratto in virtù del quale egli si impegnavo a dare, per il tempo di due mesi, presso un bungalow facente parte della struttura turistica del camping, un alloggio a Sempronio e alla sua famiglia, sfrattati, il cui canone di locazione sarebbe gravato a carico del comune. Decorso il termine stabilito, Sempronio e la sua famiglia continuavano a detenere il bungalow, senza corrispondere alcunché a Tizio. A nulla essendo approdate le reiterate richieste di rilascio del bene e di pagamento del prezzo come pattuito col comune. Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi sommari cenni sul contratto a favore di terzo e sul contratto atipico o misto, formuli motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla questione e le possibili intentande azioni da parte di Tizio.

### **SOLUZIONE**

Analisi contratto a favore di terzo, elementi costitutivi e disciplina ex 1411 ss. Analisi del contratto misto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1321 e 1322 con focus su teoria della prevalenza. Cass. Sez.I., 22 ottobre 2008, n.25584 "Nel caso di contratto di locazione a favore di un terzo, colui che ha stipulato il contratto è il soggetto obbligato nei confronti del locatore alla restituzione della cosa locata e alla corresponsione della somma dovuta come corrispettivo fino alla data della consegna, salvo il maggior danno, in caso di ritardo, a norma dell'art.1591 c.c." Procedimento ex art.447 bis cpc con richiesta di pagamento dei corrispettivi maturati non solo fino alla scadenza ma anche sino alla scadenza effettiva del bene da parte dei terzi, salvo il maggior danno

**Traccia cod. 1538**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 16/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio titolare di un maneggio concede a Caio cavaliere inesperto un cavallo a noleggio per una passeggiata nella campagna circostante la struttura. Nel corso della passeggiata il cavallo compie un movimento repentino che Caio non riesce a dominare ed in conseguenza di ciò viene disarcionato; nell'impatto con il suolo Caio riporta una frattura di una spalla. Caio si reca dal legale di fiducia per conoscere le sue opzioni in ordine al possibile risarcimento del danno. Il candidato assume le vesti del legale di Caio inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che Caio potrebbe assumere

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1539**

**CDA: TRIESTE**

**DATA: 13/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Da oltre 20 anni Tizio, per raggiungere il proprio podere Alfa, attraversa un'area di proprietà del confinante Caio. Nel punto dove il passaggio avviene, non si rinviene invero alcun tangibile segno di un'attività di calpestio protratta nel tempo, né opere indicative di una qualsivoglia trasformazione o destinazione del suolo. Tizio invita Caio a stipulare presso un notaio un atto nel quale Caio riconosca l'avvenuto acquisto per usucapione del passaggio. Caio rifiuta la stipula, sostenendo l'insussistenza di un tale diritto. Il candidato assume le vesti del legale di Caio esamini e illustri i profili civilistici sottesi alla vicenda in esame, indicando le possibili iniziative da intraprendere.

**SOLUZIONE**

Ho messo fin dal subito in evidenza la questione centrale attinente alla facoltà di acquistare per usucapione solo servitù apparenti e ho riassunto brevemente gli elementi di fatto utili ai fini della soluzione (mancanza di opere visibili e assenza dell'esperiennto di alcuna azione giudiziaria da parte di Tizio) Esposizione: 1. Servitù (in generale e focus sui modi di costituzione) 2. Usucapione in generale 3. Art. 1061 e requisito dell'apparenza. Ho citato Cass. 26636/2011, 5733/2011, 15477/2007. Soluzione: La pretesa di Tizio non è fondata. Qualora i comportamenti di Tizio si concretizassero in turbative o molestie o qualora Caio potesse temere un pregiudizio dai diritti vantati da Tizio, consiglierei a Caio, previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, di agire con atto di citazione ex art. 949 c.c.

**Traccia cod. 1540**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 16/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è proprietario di un fondo gravato da una servitù di passaggio in favore del condominio Alpha che, in assenza di tale servitù, sarebbe intercluso. Tizio nota che si è instaurata la prassi in base alla quale i condomini del condominio Alpha non si limitano a transitare sulla strada oggetto della servitù ma sono soliti parcheggiare le autovetture lungo detta via, così riducendone sensibilmente il tratto praticabile. Tizio stanco della situazione si reca dal legale di fiducia per informarsi sulle proprie opzioni. Il candidato assume le vesti del legale di Tizio inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che tizio potrebbe assumere

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1541**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 16/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Il sig. Tizio, marito di Caia, sposati da oltre 10 anni in regime di comunione legale dei beni, costruisce una villetta su un terreno di esclusiva proprietà. La sig. Caia, in virtù della comunione legale dei beni, afferma di essere la comproprietaria del suddetto bene, avendo tra l'altro contribuito alle spese di costruzione grazie al proprio stipendio, senza il cui apporto il coniuge non avrebbe avuto le risorse sufficienti. Tizio si oppone alle richieste della moglie, la quale si rivolge quindi all'avv. Cicero per comprendere la fondatezza delle proprie ragioni. Il candidato assume le vesti dell'avv. Cicero, premessi i cenni sugli istituti applicabili ipotizzando quali azioni potrà intraprendere la propria cliente.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1542**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 15/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Sempronio, di 17 anni, sportivo di arti marziali giapponesi, tesserato a livello agonistico a Carrara presso la palestra club kick-boxing di Tizio, mentre si allenava presso la detta palestra veniva colpito da un "calcio circolare medio" dal suo compagno di combattimento Caio, anch'esso sportivo a livello agonistico. Tale mossa è chiamata così perché punta alla sezione mediana dell'avversario. Nella fattispecie Sempronio lamentava di essere stato colpito da Caio con la gamba destra al proprio fianco sinistro e, visto il forte dolore accusato, chiedeva di essere accompagnato al PS. Presso il nosocomio veniva diagnosticata, a causa del trauma violento, la rottura della milza per cui veniva immediatamente effettuato un intervento chirurgico d'urgenza all'esito del quale, con le dimissioni dall'ospedale, veniva certificata una prognosi di 30 giorni. Sempronio, appena ripresosi dall'intervento, viene accompagnato dai genitori dall'avv, Cicero di fiducia della famiglia con l'intenzione di procedere con una domanda risarcitoria. Il candidato, assunto le vesti dell'avv Cicero e premessi brevi cenni sugli istituti giuridici rilevanti, esprima un parere sulla vicenda proposta e sulla linea difensiva da adottare più utile al proprio assistito

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1543**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 15/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia è proprietaria di un fondo, sito nel comune di Lucca, ricevuto in donazione dal padre Mevio, ed è coniugata con Caio, in regime di comunione dei beni. I coniugi, in costanza di matrimonio, edificavano sul detto fondo un immobile ad uso abitativo, utilizzando a tal fine, i guadagni delle rispettive attività lavorative. Dopo 5 anni, il matrimonio di Caio e tizia volgeva al termine. Caio cita in giudizio tizia, al fine di vedersi riconosciuta la quota della metà del diritto di proprietà sul citato immobile. Tizia si rivolge così al suo legale di fiducia, AVV cicero, per valutare l'eventuale costituzione in giudizio e difendersi dalle pretese di Caio. Il candidato assume le vesti dell' avv. Cicero, premessi i cenni sugli istituti applicabili e inquadrare le problematiche sottese al caso, illustri la migliore strategia difensiva.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1544**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 16/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e caia sono proprietari di un fabbricato unifamiliare per civile abitazione che necessita di urgenti lavori di manutenzione straordinaria al tetto. Il tecnico da loro incaricato ha predisposto una relazione descrittiva delle opere da realizzzare dalla quale emerge la necessità del preventivo montaggio su tutti 4 lati dell'edificio un ponteggio terra tetto per poter eseguire i lavori. Il fabbricato di tizio e caia per 3 lati dello stesso edificio si affaccia su di un resede di loro proprietà mentre il 4 lati è posto esattamente sul confine con il giardino del vicino mevio. I coniugi contattano mevio per aver la sua autorizzazione all'accesso alla proprietà per installare un ponteggio e mantenerlo in loco fino alla fine dei lavori. Mevio rifiuta il consenso. Anche il tecnico fa analoga richiesta amichevole a mevio da lui conosciuto ricevendo un diniego. Tizio e caia perdurando le infiltrazioni di acqua fluviale dal tetto decidono di andare dall'avvocato.

**SOLUZIONE**

Art 843 e art 700 cpc

**Traccia cod. 1545**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 16/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Il condominio San Martino ottiene un decreto ingiuntivo contro il condominio tizio per il pagamento di spese relative a lavori di manutenzione straordinaria eseguite sul lastrico solare. Tizio si oppone contestando l'invalidità della delibera condominiale relativa alla ripartizione delle spese perché adottata in violazione degli artt. 1123 e 1126 c.c. L'opposizione viene rigettata sull'assunto che la delibera non è stata tempestivamente impugnata ai sensi dell'art. 1137 c.c e che l'asserita invalidità della stessa non è deducibile in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Tizio ripropone la domanda in via ordinaria. Il candidato assume le vesti del legale del condominio evidenziando le tematiche giuridiche e la strategia difensiva più opportuna.

**SOLUZIONE**

Delibera annullabile termine di 30g serve farla con domanda riconvenzionale in opposizione

**Traccia cod. 1546**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 16/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio promissario acquirente di un immobile sottoscrive la proposta irrevocabile di acquisto tramite un agente immobiliare. Dopo aver versato la caparra, viene a conoscenza che l'immobile che vuole acquistare è pervenuto al promittente alla vendita per donazione. Tizio si reca in banca per accendere un mutuo necessario per saldare il prezzo e la banca rifiuta il finanziamento. Tizio agisce nei confronti di Caio, promittente venditore, per la risoluzione del preliminare e nei confronti dell'agenzia immobiliare per la restituzione della provvigione pagata. Il tribunale rigetta la domanda di Tizio con l'assunto che la vendita non è sottoposta alla condizione dell'ottenimento del mutuo e che tra i documenti consegnati da Caio, quale promittente venditore, c'è anche l'atto di donazione e il rischio della donazione e della riduzione era molto remota perché il beneficiario della donazione era l'unico figlio. Tizio propone appello. Il candidato, assume le vesti di difensore di Caio evidenziando le tematiche giuridiche e la strategia difensiva.

### **SOLUZIONE**

Si sono concentrati sul fatto che ci fosse un unico figlio per escludere a maggior ragione la pericolosità di una possibile azione di riduzione. Il pericolo non è concreto e attuale e inoltre lui ne era a conoscenza (avendo ricevuto l'atto di donazione).

**Traccia cod. 1547**

**CDA: TORINO**

**DATA: 16/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Le signore Tizia e Sempronia sono figlie della signora beta, deceduta nel 2015 presso una struttura dove era ospite a causa di alcune patologie riconducibili all'anzianità della stessa. Nell'anno 1999 la signora Beta aveva alienato un immobile al figlio Mevio e alla di lui coniuge, in comunione dei beni, alle seguenti condizioni: "In pagamento del prezzo, i coniugi - in solido - assumono l'obbligo verso l'alienante, che accetta, di mantenerla vita natural durante nella loro famiglia e di fornirle alloggio, vestiario, vitto e quanto altro necessario ad una decorosa esistenza, nonché ogni amorevole assistenza in caso di malattia o di bisogno". Valutata la natura simulatoria o meno dell'atto di vendita, vorrà il candidato redigere adeguato parere con riferimento soprattutto all'eventuale prescrizione o meno dell'azione di riduzione con indicazione del dies a quo".

### **SOLUZIONE**

Ho esaminato gli istituti della donazione, compravendita immobiliare, della successione necessaria e della riduzione di donazioni lesive della legittima. Ho poi qualificato il contratto tra Beta e il figlio come contratto atipico di vitalizio alimentare, distinguendolo dalla rendita vitalizia per la natura spirituale delle prestazioni rese a favore del vitaliziato (cass. 1080/2020). Ho poi analizzato la simulazione, sia in generale, sia rispetto al vitalizio alimentare. La simulazione si presume se vi sia sproporzione tra le prestazioni sinallagmatiche, e ciò va valutato in base all'altra del contratto, che va valutato in base al momento della stipula del contratto. Ho poi precisato che la riduzione delle donazioni non si può proporre prima della morte del donante, e che la prescrizione decennale per l'azione di riduzione si prescrive dal momento dell'accettazione dell'eredità (ma su questo ultimo punto non ho trovato sentenze specifiche). La sentenza risolutiva per me è stata la n 7479/2013 sulla simulazione del vitalizio alimentare. Non ho fatto in tempo a discutere dei profili processuali, mi hanno fatto domande ulteriori sul merito (in particolare di precisare la valutazione dell' aleatorietà e se il contratto sarebbe stato risolvibile per inadempimento)

**Traccia cod. 1548**

**CDA: TRIESTE**

**DATA: 17/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

tizio, agricoltore, e caio, funzionario di banca a Catania, sono proprietari dal 1980 di 2 fondi contigui siti alle pendici dell'Etna. Tizio giornalmente si reca in loco per dedicarsi alla coltivazione dei mandarini, mentre caio si disinteressa del proprio fondo limitandosi a pagare le imposte. Nel 2022 caio va in pensione e progetta di utilizzare il fondo per impiantare un frutteto con alberi di arance e limoni, ma si avvede che tizio non solo lo ha coltivato per l'intera sua estensione ivi piantando alberi di mandarini ma lo ha anche recintato ed altresì apposto cancello e lucchetto. Caio perciò intima a tizio di rimuovere la recinzione e di sradicare la piantagione. Tizio si rivolge al legale di fiducia per sapere come comportarsi. Il candidato, inquadri gli istituti coinvolti e rappresenti la soluzione nell'interesse dell'assistito.

**SOLUZIONE**

La ragazza ha esposto parlando delle servitù prediali e dell'usucapione sostenendo che Tizio sia titolare di servitù e voleva fare accertamento ex art 1079 cc esistenza del diritto di servitù.

**Traccia cod. 1550**

**CDA: TRIESTE**

**DATA: 17/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

I coniugi Tizio e Caia convivono ed abitano per tutta la vita matrimoniale in un piccolo appartamento in comproprietà tra Tizio ed il cugino Sempronio. Quando Tizio muore Caia è chiamata alla di lui eredità e prosegue, altresì, a vivere indisturbata per i successivi 3 anni nell'appartamento in questione, fino a quando gli giunge una raccomandata con la quale Sempronio gli comunica di essere contrario che ella continui ad utilizzare in via esclusiva l'immobile, volendo anche lui destinarlo a propria abitazione. Contestualmente Sempronio le intima di indennizzarlo per l'utilizzo esclusivo a far data dall'apertura della successione. Caia, però, gli oppone la propria qualità di coniuge del defunto Tizio. Il candidato, assunto le vesti del legale di Sempronio illustri gli istituti coinvolti e dica come intende tutelare la posizione del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

Art 540 cc riserva a favore del coniuge Cass. N.29162/2021

**Traccia cod. 1551**

**CDA: LECCE**

**DATA: 14/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio alienante stipula con Caio acquirente un preliminare di compravendita avente ad oggetto un fondo rustico. A tale preliminare, segue, poi l'atto definitivo, successivamente alla stipula del definitivo Tizio viene a conoscenza che il fondo per effetto di diversa sopravvenuta disciplina urbanistica, ha assunto una destinazione edilizia. Tizio, pertanto, cita in giudizio Caio, sostenendo che il contratto tra loro intercorso è inficiato da errore essenziale e chiede di conseguenza l'annullamento del contratto. Caio contestando quanto sostenuto da Tizio, afferma che la destinazione urbanistica è mutata prima della stipula del definitivo, ma dopo il contratto preliminare per cui assume rilevanza il momento in cui è intervenuto il preliminare del quale il definitivo di compravendita è il necessario posterius. Il candidato assunto le vesti di difensore di Tizio esprime motivato parere nel quale illustrata la problematica sottesa alla fattispecie in esame si prospetta la più adeguata linea difensiva.

**SOLUZIONE**

Ho analizzato l'istituto della compravendita e dell'annullamento soffermandomi sui vizi del consenso, parlando di errore e nello specifico di errore essenziale. Ho poi parlato del rapporto tra contratto preliminare e contratto definitivo. Essendo un contratto di compravendita, quest'ultimo si perfeziona nel momento in cui tra le parti si raggiunge l'accordo ovvero l'espressione del consenso. Tale accordo è stato perfezionato con la conclusione del contratto preliminare. Conseguentemente, non è corretto per Tizio esperire azione di annullamento.

**Traccia cod. 1552**

**CDA: FIRENZE**

**DATA: 14/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, creditore di Caio per euro 30.000 in virtù di sentenza passata in giudicato nel 2020, sapendo che Caio ha beni mobili sufficienti a soddisfare il credito, immediatamente tenta il pignoramento dei beni stessi. Il pignoramento però da esito negativo per due volte consecutive. Nel 2022, Tizio apprende del recente, improvviso decesso di entrambi i genitori di Caio e dell'intervenuta rinuncia del medesimo all'eredità. Certo che i genitori di Caio fossero proprietari dell'appartamento dove risiedevano e di un attiguo box auto, Tizio si rivolge ad un avvocato. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, inquadri il caso individuando la disciplina o le discipline applicabili e le eventuali possibili iniziative che il proprio assistito potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

Successioni: distinzione fra successione a titolo universale e successione a titolo particolare; fasi della successione (in particolare, accettazione/rinuncia); rinuncia e focus su art. 524.

**Traccia cod. 1553**

**CDA: FIRENZE**

**DATA: 15/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Caia decidono di sposarsi. Il padre di Caia, Mevio, mette a loro disposizione in comodato un immobile di sua proprietà, affinché lo adibiscano a casa coniugale. Tizio e Caia, al fine di adeguare l'immobile alle proprie esigenze, eseguono opere di ristrutturazione sostenendo ogni onere e spesa. Quattro anni dopo, Tizio e Caia acquistano un immobile dove decidono di trasferirsi. Avendo utilizzato tutte le loro risorse economiche per acquistare il nuovo immobile, si determinano a richiedere a Mevio la restituzione di 30.000 euro per le spese di adattamento e ristrutturazione dell'appartamento da loro sostenute, nonché 15.000 euro per le spese di manutenzione ordinaria. Mevio, amareggiato per quanto accaduto, si reca dal proprio legale al fine di valutare la fondatezza della richiesta. Il candidato assume le vesti del legale di Mevio, premessi brevi cenni sugli istituti giuridici sottesi, esponga un parere motivato sulla vicenda.

**SOLUZIONE**

Contratto di comodato e focus su art. 1808 (spese)

**Traccia cod. 1554**

**CDA: TORINO**

**DATA: 14/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è proprietario di un fondo agricolo in Lecce, confinante con altro fondo agricolo di proprietà di Caia. Da quasi 90 anni, al fondo di Tizio si accede esclusivamente attraverso uno stradone largo 1 metro e 50 centimetri di proprietà di Caia su cui insiste una servitù di passaggio costituita con atto pubblico per Notaio Mevio del 29 novembre 1935 in favore del fondo di Tizio. Nel mese di ottobre 2022, Caia ha chiuso l'accesso allo stradone con un cancello automatico, con ciò impedendo di fatto l'accesso al fondo di Tizio. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, previa breve disamina degli istituti sottesi alla traccia, individui la linea difensiva più opportuna per il cliente.

**SOLUZIONE**

- esame della disciplina delle servitù di cui agli artt. 1027 ss cc.
- modi di costituzione delle servitù e analisi della servitù oggetto della traccia costituita volontariamente dalle parti.
- esame dell'art. 1067 cc e approfondimento con giurisprudenza del comma 2 per la risoluzione del quesito.
- esame dell'art. 1079 cc per l'ipotesi difensiva a favore del cliente: azione volta a far cessare la turbativa/impedimento all'utilità della servitù e/o del fondo dominante, richiesta di remissione in pristino dello status quo ante, richiesta di risarcimento del danno incluso il titolo di responsabilità, la verifica del giudice di legittimità e gli oneri probatori di Tizio (C. 4585/93; C. 10604/16).

**Traccia cod. 1555**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 17/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, tramite uno dei maggiori cataloghi del settore, apprende che Caio è proprietario di un dipinto di suo interesse. Contatta Caio e concorda un riscontro. In tale occasione viene a sapere che anche il fratello di Caio, Sempronio, è proprietario di un quadro dello stesso autore, quadro che Sempronio, pur tenendolo appeso ad una parete del proprio salotto, non ha inserito in alcun catalogo temendo di poter attrarre qualche malintenzionato. Trattasi infatti di quadri di notevole valore. Tizio, a maggio del 2017 acquista entrambi i dipinti e dopo due anni li affida per la vendita alla nota casa d'asta Y la quale pubblicizza le due tele sui propri cataloghi. A seguito di tale pubblicità Mevio riconosce i due quadri come quelli rubati cinque anni prima e si attiva per la restituzione. Fornisce a Tizio prove inconfutabili che trattasi dei quadri che gli erano stati rubati e li invita a restituirglieli. Tizio si reca dal proprio legale per sapere come comportarsi. Il candidato, assume le vesti del legale di Tizio, inquadri il caso, individuando la disciplina civilistica applicabile, e illustri al cliente come comportarsi.

**SOLUZIONE**

Ho incentrato la risoluzione della traccia con l'applicazione della regola del "possessione vale titolo" ex art. 1153 c.c. facendo valere l'acquisto l'acquisto di Tizio del maggio 2017 quale titolo astrattamente idoneo. La sottocommissione è stata tranquilla e lasciavano parlare.

**Traccia cod. 1556**

**CDA: TORINO**

**DATA: 16/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

L'azienda Omega stipulava con l'azienda Gamma contratto di subappalto per l'installazione della segnaletica orizzontale su un cantiere di proprietà della provincia Zeta, nella quale venivano effettuati lavori di creazione di una rotatoria. Accadeva che, durante la posa in opera di una serie di pali a mezzo attrezzatura abbatti pali, gli operai dell'azienda Omega danneggiassero una serie di sottoservizi quali la linea telefonica e la fibra ottica posata dall'azienda telefonica Epsilon, priva però di adeguata segnalazione. Intervenuti gli operai della predetta azienda Epsilon, provvedevano al ripristino del danno e alla conseguente azione risarcitoria nei confronti dell'azienda Omega comunicando dapprima nota di costituzione in mora e, successivamente, atto di citazione in giudizio. Assunte le vesti del legale della società Omega, spieghi il candidato la sussistenza o meno di profili di responsabilità della cliente per l'esecuzione di attività pericolose nonché il ruolo del caso fortuito laddove riconducibile alla condotta del danneggiato.

### **SOLUZIONE**

è stato trattato il tema della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c. La giurisprudenza considera l'esercizio di lavori su pubblica via come un'attività pericolosa ex art. 2050 c.c. (Cass. n. 13579/2019); si è parlato di questo e del caso fortuito, la giurisprudenza afferma che se sussiste una causa sopravvenuta che ha le caratteristiche del caso fortuito ed è idonea a causare da sola l'evento e quindi ad interrompere il nesso di causalità, allora il danneggiante può essere esente da responsabilità (Cass. n. 5839/2007). Non aver apposto la segnaletica può essere considerato caso fortuito idoneo da solo a causare l'evento. Inoltre, se anche il caso fortuito non è idoneo a interrompere il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, in ogni caso la responsabilità del danneggiante deve essere ridotta ex art. 1227 c.c. in quanto il danno si è verificato per concorso colposo del danneggiato, dal momento che Epsilon non aveva apposto la dovuta segnaletica. Atto: comparsa di costituzione e risposta ex art. 166 e 167 c.p.c. La traccia si poteva anche risolvere parlando della responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia ex art. 2051, dal momento che la provincia Zeta in quanto ente pubblico è tenuto alla custodia e manutenzione delle strade ed è responsabile per i danni che vengono cagionati a causa della segnaletica mancante. Secondo questa diversa soluzione Epsilon avrebbe dovuto citare in giudizio la provincia Zeta e non la società Omega.

**Traccia cod. 1557**

**CDA: FIRENZE**

**DATA: 15/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, ha l'attività di lavanderia che gestisce all'interno dei locali presi in locazione da qualche anno dalla Soc. Caia immobiliare srl. Fin dai primi tempi della locazione si erano manifestate all'interno dei locali locati tracce di umidità, consistenti e Tizio aveva più volte sollecitato l'intervento della Soc. locatrice. Ora, a causa dei sempre più consistenti problemi di umidità si sono verificati il crollo di una parte del tetto del seminterrato con il discato di alcune pignatte dei tralicci di cemento armato. Non potendo tenere aperti i locali Tizio si rivolge ad un legae per tutelare i propri interessi comunicandogli:di aver saputo che i precedenti conduttori avevano lasciato l'immobile perchè troppo umido;di aver precisato nel contratto di locazione la necessità di esercitare nell'immobile l'attività artigianale di lavanderia;di non aver mai ricevuto dalla Soc. Caia Immobiliare srl il certificato di agibilità dell'immobile. Assunte le vesti dell'avv. di Tizio, disciplina applicabile e istituti rilevanti ed iniziative

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1558**

**CDA: TRIESTE**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia, intendendo vendere l'immobile di sua proprietà, conferisce incarico all'agenzia immobiliare Alfa. Tizia, come da specifica richiesta di Alfa, consegna ad Alfa l'atto di provenienza, la mappa catastale e una recente visura dalla quale risulta una iscrizione ipotecaria per un importo corrispondente alla metà del valore dell'immobile. Alfa, reperito il compratore, consegna allo stesso l'atto di provenienza e la mappa catastale, ma omette di consegnare la visura e di riferire in merito all'esistenza dell'iscrizione ipotecaria; redige il contratto preliminare di vendita ne'interesse di entrambe le parti. Al momento della stipula del contratto preliminare, il compratore Beta consegna a Tizia, a titolo di caparra confirmatoria, la somma di Euro 20.000. il giorno stabilito per la stipula definitiva, il notaio informa Beta dell'esistenza dell'ipoteca; Beta comunica in tale sede il recesso dal preliminare, rifiuta la stipula definitiva e chiede a Tizia la restituzione del doppio della caparra versata. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizia, illustri la migliore soluzione

**SOLUZIONE**

Contratto preliminare, mediazione, caparra confirmatoria

**Traccia cod. 1559**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 13/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La società beta, nella sua qualità di venditrice e costruttrice, vende alla società alfa, due appartamenti di civile abitazione, ciascuno con cantina e garage, siti in un edificio costruito dalla società beta e posto in Salerno, con contratto notarile stipulato in data 20/05/2020, in adempimento del contratto preliminare di vendita di immobili da realizzare su pianta, a sua volta stipulato in data 30/03/2020; precisa quindi di aver scoperto solo dopo l'acquisto definitivo e l'immissione in possesso l'esistenza di alcuni problemi degli immobili, rappresentati da difetti di funzionamento degli impianti di riscaldamento e di raffreddamento e della fuoriuscita dell'acqua dai sanitari, nonché l'esistenza di un solo bagno, anziché due, come in pianta e la mancanza della cantina al piano interrato. L'amministratore della società alfa, si reca dal proprio legale di fiducia. Assunte le vesti del legale dell'amministratore della società alfa, indicati gli istituti giuridici sottesi con brevi cenni le possibili iniziative e in base ad essi istituti, potrebbe assumere e la soluzione che gli prospettate.

**SOLUZIONE**

Il candidato si era soffermato sulla mancanza dei requisiti nell'ipotesi di vendita e i relativi vizi. La commissione gli ha fatto notare che era invece riconducibile all'istituto dell'appalto. Come atto il candidato ha prospettato un a.t.p., essendo diritti reali

**Traccia cod. 1560**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Mevia, marito e moglie, vivono separati di fatto dal 2015. Durante questi anni Tizio ha intrattenuto pubblicamente una relazione extraconiugale con Sempronia, ex collega di lavoro, nonché amica di vecchia data di entrambi. Esasperata da questa situazione, con atto di notifica nel febbraio 2022, Mevia cita in giudizio Tizio per ottenere la revoca di una donazione indiretta avente ad oggetto un immobile, in ragione dell' ingratitude del marito. Assunte le vesti del legale di Tizio e premesso brevi cenni sulla fattispecie in oggetto, esponga il candidato motivato parere sulle possibili iniziative a tutela del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

Comparsa di costituzione e risposta eccependo la tardività della pretesa di Mevia (termine di un anno ex art 802 cc) e l'infondatezza della stessa (il caso non rientra tra le ipotesi tassative di revoca per ingratitude ex art 801 cc). Premessa generale sui doveri nascenti dal matrimonio, approfondimento su separazione (in particolare separazione di fatto) e astratta irrilevanza del comportamento di Tizio anche ai fini dell'addebito della separazione.

**Traccia cod. 1561**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è comproprietario, in quote uguali insieme a Caio e Sempronio, di due beni immobili, uno in comune di Roma ed uno in comune di Milano. Si rivolge al proprio legale di fiducia al fine di chiedere la divisione giudiziale dei due suddetti beni. Prima che il legale avvii il giudizio, Tizio lo informa che Caio gli ha comunicato di aver venduto, in data 20 ottobre 2020, la propria quota del bene di Roma a Mevio e che gli ha fornito la scrittura privata con cui è stata conclusa la vendita. Detta scrittura, portata da Tizio all'esame del proprio avvocato prevede che Mevio ha pagato a Caio l'intero prezzo pari ad euro 50000 e che Caio ha la facoltà di restituire a Mevio detta somma entro il 20 ottobre 2021. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, inquadri il caso, la disciplina applicabile e gli istituti interessati ed illustri le possibili domande giudiziali, anche con riferimento alla individuazione dei soggetti passivi legittimati

**SOLUZIONE**

Scioglimento giudiziale 1111 c.c. tutti i membri sono litisconsorti necessari 784 c.p.c.  
Vendita con patto di riscatto non esercitato 1500 cc dunque il presunto riscattatore non è litisconsorte necessario

**Traccia cod. 1562**

**CDA: POTENZA**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio , già vedovo, muore x cause naturali il 10/10/2010 e lascia come eredi i figli caio e mevia i quali accettano l'eredità ed entrano nel possesso dei beni ereditari costituiti da due cespiti immobiliari, una casa di abitazione in Roma ed una villetta al mare sita a fregene. Gli eredi vendono i beni immobili e dividono in parti uguali il ricavato della compravendita. Mevia nei primi giorni del settembre del 2020, sfogliando un vecchio diario del padre, rinviene all'interno dello stesso un foglio di quaderno chiuso a metà, scritto a mano con la sottoscrizione del padre in calce. Tale foglio recita testualmente:"per l'amore e le cure ricevute lascio a mia figlia Mevia la villetta al mare di fregene, dispensandola dalla collazione". Mevia, sorpresa dal tenore del manoscritto, si reca da un legale per avere informazioni sulla tipologia e sulla valenza dello scritto rinvenuto. Il candidato assumte le vesti del legale di mevia, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le iniziative che mevia potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

Ho parlato in generale dei tipi di successione, per poi passare alle forme di testamento ed in particolare al testamento olografo. In questo caso il foglio rinvenuto era privo di data, elemento che, ai sensi del 606, è causa di annullamento. Mi hanno fatto domande sulla prescrizione decennale del diritto di accettazione dell'eredità e sulla collazione, che venivano citati nella traccia. ----- La candidata si è soffermato sulla successione Mortis causa, nello specifico sulla successione testamentaria, Testamento olografo, concludendo che il testamento in oggetto fosse nullo in quanto privo di data.

**Traccia cod. 1563**

**CDA: MILANO**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Con contratto del 10.05.2020 Tizio concedeva in locazione un garage con giardino pertinenziale a Caio per la durata di due anni affinché quest'ultimo potesse ricoverare le proprie due autovetture, una all'interno del manufatto e l'altra nel giardino. Dopo pochi giorni dall'inizio del rapporto di locazione il muro di cinta del giardino pertinenziale al garage crollava. Con comunicazione del 10 luglio 2020 Caio invitava il locatore Tizio a far ripristinare il muro di cinta il prima possibile e a concordare una riduzione del canone a fronte dell'inutilizzabilità del giardino a far data dall'evento e fino alla data di ultimazione delle opere di ricostruzione. Tizio rifiutava di accordare la riduzione del canone e Caio sospendeva integralmente il pagamento contrattualmente convenuto. Solo nel mese di aprile 2021 iniziavano i lavori di ricostruzione del muro e venivano completati a luglio 2021. Il candidato assume le vesti del legale di Caio inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative da assumere.

### **SOLUZIONE**

Contratto di locazione (artt. 1571 ss) e garanzia per i vizi della cosa locata. Diritto alla riduzione del canone proporzionale alla riduzione dell'utilità ma non all'autoriduzione per giurisprudenza costante. Diritto al risarcimento del danno per obbligo di manutenzione della cosa locata gravante in capo al locatore. Caio potrà agire con atto di citazione per ottenere risoluzione del contratto per inadempimento di Tizio e ottenere il risarcimento del danno subito

**Traccia cod. 1564**

**CDA: MILANO**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio acquista una porzione del fondo di Sempronio, detta porzione a seguito della divisione resta priva della possibilità di procurarsi l'accesso alla via pubblica se non con eccessivo disagio. Tizio decide quindi di agire nei confronti del proprietario di un fondo confinante, di proprietà di Caio, per ottenere il riconoscimento di una servitù di passaggio. Caio decide di resistere in giudizio asserendo che l'obbligo di costituzione coattiva della servitù di passaggio incombe esclusivamente sulla residua proprietà dell'alienante Sempronio. Il candidato assume le vesti del legale di Caio inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative da assumere

**SOLUZIONE**

Brevi cenni sulla servitù di passaggio e sua costituzione coattiva. Sul caso concreto Caio può resistere in giudizio mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta eccependo in via preliminare il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, il diritto dell'attore di ottenere tale servitù dal dante causa ove il fondo risulti intercluso per effetto di alienazione a titolo oneroso, la chiamata del litisconsorte necessario

**Traccia cod. 1565**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Il matrimonio tra Tizio e caia viveva un periodo di crisi. All'insaputa della moglie, Tizio alienava l'immobile nel quale viveva sin dai primi anni di matrimonio con moglie e figli a suo padre che, contestualmente, glielo concedeva in comodato per un periodo di 6 mesi. Solo in seguito emergeva l'esistenza di questa duplice pattuizione. Il tribunale nel sancire il divorzio assegnava l'immobile a Caia quale casa familiare. Trascorsi 2 anni il comodato chiedeva la restituzione dell'immobile e la somma mensile di €300 fino al momento del rilascio. Caia replicava che l'immobile le era starò assegnato per soddisfare i bisogni della famiglia e decideva di rivolgersi al suo legale di fiducia per avere chiarimenti. Il candidato analizzi gli istituti giuridici ed individui la migliore soluzione per caia

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1566**

**CDA: VENEZIA**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Lucilla agisce in giudizio nei confronti dell'avvocato Tiberio, sostenendo di avere incaricato questi di intraprendere un giudizio per indennizzo da irragionevole durata di un procedimento conclusosi davanti al Tar dopo 9 anni dal suo inizio; di avere appreso però che il suddetto avvocato Tiberio, pur incaricato del procedimento, non aveva mai dato corso all'incarico, facendo così perdere la possibilità di avere l'indennizzo previsto dalla legge. La ricorrente prospetta una responsabilità professionale del difensore per non avere eseguito l'incarico. L'avvocato Tiberio eccepisce la mancanza di prova di procura alle liti volta ad instaurare il procedimento per l'indennizzo da irragionevole durata del processo. Illustrata la differenza tra contratto di patrocinio e procura alle liti, assunte le vesti del legale di Lucilla, determini il candidato la difesa rispetto alle eccezioni proposte dall'avvocato Tiberio ed i mezzi di prova di cui intende avvalersi.

### **SOLUZIONE**

Contratto di patrocinio: contratto misto tra mandato (art.1703 cc e ss.) e prestazione d'opera intellettuale (art. 2222 e 2229 cc), con cui l'avvocato viene incaricato di svolgere attività difensiva per conto del cliente. La diligenza dell'avvocato si valuta in base all'art 1176, comma 2, cc. Procura alle liti: atto unilaterale con cui l'assistito conferisce all'avvocato il potere di rappresentarlo in giudizio. L'istituto rilevante è la rappresentanza (art.1387 cc). Giurisprudenza: Cass. Civ. Sez. 3, 7410/2017: il cliente che invochi la responsabilità professionale dell'avvocato deve provare di aver concluso il contratto di patrocinio. La circostanza che non sia stata conferita la procura alle liti non esclude la responsabilità del professionista per mancata proposizione tempestiva del ricorso, gravando sull'avvocato l'onere di provare di aver sollecitato il cliente. Mezzi di prova: da parte di Lucilla, prova scritta del contratto di patrocinio, in mancanza prova testimoniale o per presunzioni, nei limiti di ammissibilità previsti dagli artt.2721 e ss e 2729 cc.

**Traccia cod. 1567**

**CDA: ROMA**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, titolare di un'agenzia di mediazione immobiliare, riceve incarico da mevio di procurargli un appartamento da acquistare per le proprie esigenze familiari, pattuendo una provvigione pari al 2% del prezzo di acquisto. Tizio adempie al suo incarico individuando il venditore nella persona di Sempronio, proprietario di un immobile che incontra il primo gradimento di Mevio. Le trattative vanno a buon fine e si procede all'atto di compravendita dinnanzi al notaio ..., onde tizio richiede a mevio il versamento della provvigione pattuita, ottenendone però un netto rifiuto, sul presupposto della mancata comunicazione da parte sua dell'esistenza di un'ipoteca sull'immobile acquistato. Tizio replica che l'ipoteca ben poteva essere estinta prima della compravendita e si rivolge pertanto ad un legale per un consulto. Il candidato, assunte le vesti del legale di tizio, illustri le questioni sottese al caso in esame, individuando la disciplina applicabile e le possibili azioni che potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

Differenza contratti tipici e anticipi, previ cenni su ipoteca, contratto di mediazione art. 1754 ss., Cass. 11843/2022, risarcimento del danno ex art. 1218 cc.

**Traccia cod. 1568**

**CDA: MILANO**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Sempronio concede in locazione un appartamento a Mevio. Alla fine della locazione Sempronio avvia un procedimento di convalida di sfratto per finita locazione citando Mevio innanzi al Tribunale di XX, che convalida lo sfratto per finita locazione. Successivamente alla convalida, ma prima dell'esecuzione del provvedimento, Sempronio in assenza di Mevio si introduce nell'appartamento in oggetto cambiandone la serratura e depositando i beni mobili di Mevio in un box di sua disponibilità. Mevio, non riuscendo ad entrare nell'appartamento, si rivolge ad un legale. Il candidato, assunte le vesti del legale di Mevio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative da assumere

**SOLUZIONE**

Contratto di locazione e obbligo del locatore di lasciar godere il bene al conduttore.  
Esperibilità dell'azione di manutenzione ex art. 1170 c.c. oltre al risarcimento del danno.

**Traccia cod. 1569**

**CDA: TRENTO**

**DATA: 13/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio lamenta danni alla propria autovettura pari a euro 15.000 per le riparazioni determinate dall'allagamento della strada comunale per una abbondante precipitazione piovosa. Lo stesso ritiene responsabile del danno il comune di Roccasecca per la cattiva manutenzione delle fogne. Il comune, a fronte di una richiesta di risarcimento danni da parte di Tizio, la disattende, rilevando tra l'altro che il danno subito dall'autovettura di tizio è pari a euro 3000, commisurato cioè al valore al suo valore commerciale. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che Tizio potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

Art. 2051 cc e criteri di quantificazione del danno ex art 2056 cc; sentenze utili sotto il 2051 cc con riferimento alla rete fognaria e all'esclusione dell'alluvione quale caso fortuito.

**Traccia cod. 1570**

**CDA: MILANO**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio stipula un contratto di assicurazione sulla vita con la compagnia Alfa s.p.a., con individuazione dei beneficiari, "degli eredi testamentari dell'assicurato" oppure in mancanza di testamento degli "eredi legittimi". A seguito della morte di Tizio intestatario del contratto di assicurazione, la moglie Caia ottiene dalla compagnia assicurativa Alfa la liquidazione della somma prevista dalla polizza nella misura di 1/3 quale quota dell'indennizzo dovuta a seguito della divisione in parti uguali tra i 3 eredi legittimi del medesimo e cioè: tra la moglie Caia e i genitori del de cuius. Caia contesta tale liquidazione affermando che, secondo la successione legittima le sarebbe spettata la quota di 2/3 della somma poiché in base alla polizza gli eredi legittimi si sarebbero dovuti identificare nella medesima moglie e nei due genitori del de cuius. La società Alfa replica però sostenendo quote uguali essendo questi ultimi titolari del diritto derivante dal contratto di assicurazione e che la previsione contrattuale "eredi legittimi" costituisce una mera indicazione del criterio per l'individuazione dei beneficiari, senza che però debbano trovare applicazione le regole codicistiche in materia di successione con le relative quote. La moglie Caia si rivolge all'avvocato per avere un parere. Il candidato assume le vesti del legale di Caia, inquadri il caso e le possibili iniziative da assumere.

### **SOLUZIONE**

Inquadramento Assicurazione sulla vita art. 1919 c.c., assicurazione a favore di un terzo art. 1920 c.c., diritto personale all'indennizzo che non cade in successione, riferimenti alla successione legittima e sua inapplicabilità al caso di specie. S.U. n. 11421/2021 che dirime il contrasto giurisprudenziale

**Traccia cod. 1571**

**CDA: ROMA**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, condomino del fabbricato Alfa, mentre scende le scale condominiali, non avvedendosi che i gradini sono bagnati, cade procurandosi molteplici fratture, per cui si rivolge al detto condominio per ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni personali subite. Il condominio contesta a Tizio che nel caso di specie ci si trovava innanzi ad un caso fortuito, costituito dalla presenza insolita di acqua sui gradini, evidentemente lasciata cadere da passanti che hanno preceduto Tizio lungo le scale o, comunque, che il danno è conseguenza della scarsa diligenza di Tizio, che ha omesso un'adeguata accortezza tenendo conto delle scale bagnate. Tizio, pertanto, si rivolge ad un legale al fine di valutare la fondatezza delle proprie ragioni ed eventualmente promuovere azione giudiziaria. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, inquadri il caso, individuando la disciplina applicabile, gli orientamenti giurisprudenziali inerenti alla fattispecie, i rimedi esperibili a tutela del suo assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1572**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia si rivolgeva alla Beta srl per l'acquisto di un posto auto da rendere pertinenziale rispetto all'appartamento di proprietà sito nel medesimo stabile. La parte venditrice proponeva a Tizia uno dei posti auto disponibili alla cifra di 9.000€, importo regolarmente corrisposto all'acquirente al momento del rogito. Qualche giorno dopo la compravendita, Tizia apprendeva che il posto auto acquistato era destinato, in base ad una convenzione edilizia stipulata da Beta srl con il Comune in un momento antecedente alle trattative per l'acquisto del posto auto da parte di Tizia, agli utenti di un supermercato ubicato nel complesso immobiliare. Esperiti infruttuosamente tentativi di avere chiarimenti da Beta srl, Tizia si rivolgeva al legale di fiducia. Assunte le vesti del legale di Tizia, il candidato illustri gli istituti giuridici sottesi al caso e individui la soluzione più adatte alla tutela degli interessi dell'assistita.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1573**

**CDA: MILANO**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio concludeva un contratto con l'allora compagna Caia, in forza del quale quest'ultima si era impegnata ad acquistare alcuni beni immobili, prestandosi a comparire come acquirente ed acquistare a proprio nome la proprietà dei beni però pagati da Tizio, obbligandosi a ritrasferirli a quest'ultimo a semplice sua richiesta. Caia confermava successivamente il ridetto contratto con una dichiarazione di ricognizione scritta. Tuttavia, a seguito della rottura del rapporto sentimentale, Caia si è opposta alla richiesta di trasferimento dei beni, sostenendo che il contratto iniziale con Tizio fosse nullo, non essendo stato stipulato per iscritto. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, individui gli istituti coinvolti ed indichi quali siano le eventuali azioni da assumere ed i relativi presupposti ai fini della difesa degli interessi del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1574**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Durante una gara scolastica organizzata dal proprio istituto di scuola superiore, Caia, che frequenta il secondo anno di liceo, precipita dalla terrazza dell'albergo dove la scolaresca alloggia insieme al professore accompagnatore. In particolare l'alunna, dopo aver fatto uso di stupefacenti, perde l'equilibrio mentre tenta di scavalcare il balcone della propria stanza, protetto da un basso e facilmente accessibile parapetto, per fare una passeggiata notturna sulla terrazza, scarsamente illuminata, all'insaputa del proprio insegnante, intento a fare spese personali. Dopo il nefasto evento, Caia riporta gravi lesioni che le provocano la paralisi degli arti inferiori, che costringerà la ragazza a sottoporsi ad un delicato e dispendioso intervento chirurgico. Caia, insieme ai suoi genitori, si rivolge ad un legale al fine di vedere tutelate le proprie ragioni. La candidata, assunte le vesti del legale dei genitori di acqua, illustri i possibili motivi di doglianza eventualmente opponibili, soffermandosi in particolare sui profili di responsabilità dell'albergatore, dell'insegnante che accompagna la scolaresca in gita, indicandone altresì la possibile iniziativa giudiziaria, e dell'istituto.

**SOLUZIONE**

artt. 1218-1228 cc artt. 2047-1173 cc art. 2051 cc art. 1227 cc

**Traccia cod. 1575**

**CDA: MILANO**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizia, compagna di Caio, alla morte di quest'ultimo si reca da un notaio al fine di far pubblicare il testamento che la istituisce erede universale dei propri beni tra cui un conto corrente bancario, dei titoli di Stato custoditi presso un istituto di credito e un bene immobile. Successivamente, dopo avere esplicitato tutte le incombenze amministrative, tra cui la denuncia di successione, Tizia si reca presso detto istituto al fine di farsi trasferire i titoli suindicati a proprio nome. Tuttavia, la banca la informa che Sempronio ha depositato un testamento redatto da Caio in suo favore con data successiva a quello di Tizia, dove lo nomina erede limitatamente ai titoli di Stato: pertanto, non può procedere a quanto richiesto dalla medesima. Tizia, ritenendo che detto testamento sia falso, si reca da un legale al fine di farsi consigliare le azioni più appropriate nei confronti di Sempronio per vedersi riconoscere in toto i propri diritti. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizia, dica qual è la strategia più appropriata, dal punto di vista sia sostanziale che processuale, e quali istituti andranno applicati al caso di specie per la risoluzione della controversia.

### **SOLUZIONE**

Testamento e varie forme del testamento Accettazione testamento e acquisizione qualità di erede (in particolare, se la mera denuncia di successione fosse sufficiente ai fini dell'accettazione tacita - ai sensi di cass. 4783/2007 no) Quale sia l'azione esperibile in caso di asserita falsità di un testamento: no nullità, no azione di riduzione, no petizione ereditaria ma richiesta di accertamento negativo della provenienza della scrittura (come indicato anche da S.U. 12307/2015), quindi atto di citazione con questi contenuti

**Traccia cod. 1576**

**CDA: ROMA**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio proprietario di una piccola casa al mare riceve per raccomandata dall'amministratore di condominio la copia del verbale afferente un'assemblea condominiale alla quale questi non risultava presente. Oggetto della delibera era l'approvazione dell'ultimo bilancio e la conferma dell'amministratore in carica. L'assemblea risultava validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di un numero di condomini che rappresentavano 400 millesimi i quali approvavano all'unanimità i punti posti in discussione. Ritenendo di non aver ricevuto alcuna convocazione e non essendo d'accordo su quanto statuito dall'assemblea tizio si rivolge all'avvocato di fiducia per vedere tutelati i propri diritti. Il candidato, effettuata una rapida analisi degli istituti coinvolti, illustri le azioni che Tizio può proporre nei confronti del condominio e le relative sottostanti ragioni.

**SOLUZIONE**

Inquadramento normativo del condominio in particolare concentrandosi sugli articoli 1136 e 1137. Mancata convocazione del condomino all'assemblea ed esperimento dell'azione di annullamento della delibera nei 30 giorni successivi. Richiesta autonoma di sospensione della delibera.

**Traccia cod. 1577**

**CDA: ROMA**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, titolare di una pasticceria, riceve un decreto ingiuntivo afferente il saldo di una fattura relativa utenza elettrica risalenti a otto anni prima quando ebbe a disdire il contratto passando ad altro gestore. Tizio, assumendo di essere venuto a conoscenza della suddetta fattura esclusivamente con la notifica del decreto ingiuntivo si rivolge all'avvocato di fiducia per contestare le richieste del gestore elettrico. Il candidato, assunto le vesti dell'avvocato di tizio, effettuata una rapida analisi degli istituti coinvolti, illustri le azioni che puoi intentare in difesa delle ragioni di tizio.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1578**

**CDA: ROMA**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio riceve in eredità due dipinti del noto artista medio e li conserva nella sua proprietà. Tuttavia a causa di un furto nella propria abitazione i dipinti vengono sottratti e tizio procede prontamente a sporgere denuncia presso la procura della Repubblica. Qualche giorno dopo tizio viene a sapere che dipinti sottratti sono stati messi in vendita nella galleria di Caio che afferma di averli acquistati al prezzo di 100.000 € da Sempronio. Quest'ultimo aveva riferito a Caio di essersi lì a giudicati in un'asta fallimentare. Dunque, Caio, dopo aver accertato l'autenticità dei dipinti, li aveva acquistati non avendo avuto il dubbio della provenienza illecita data l'adeguatezza del prezzo. Tizio si reca da un legale per avere un parere in merito sulla possibilità di ottenere la restituzione dei dipinti da Caio, il quale afferma di aver agito in buona fede.

**SOLUZIONE**

La candidata ha analizzato l'articolo 1153 richiamando anche l'articolo 1147. Nel caso di specie non rileva la regola del possesso vale titolo in quanto Caio avrebbe dovuto, attraverso un comportamento diligente e prudente avrebbe dovuto richiedere a Sempronio, trattandosi di particolari beni di interesse artistico, anche il documento attestante l'aggiudicazione dell'asta fallimentare (citando una pronuncia della cassazione). È da esperire azione di rivendicazione della proprietà dei beni.

**Traccia cod. 1579**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia come ogni mattina si recava alle terme Alfa per sottoporsi a cure e trattamenti termali. Dopo il trattamento, per rilassarsi, decide di spostarsi al solarium, camminando urta contro delle lamiere in acciaio lasciate da dipendenti della Terme Alfa che avevano eseguito lavori sul luogo riportando una grave ferita da taglio, quindi viene trasportata immediatamente all'ospedale. Tizia, intenzionata ad ottenere risarcimento per danni fisici ed estetici agisce in giudizio contro le terme Alfa. Il candidato, assunto le vesti del legale delle terme, esamina gli istituti in rilievo redigendo una possibile strategia difensiva.

**SOLUZIONE**

Introduzione su responsabilità extracontrattuale e danni risarcibili: - Art 2043 (responsabilità soggettiva). - Differenza con resp. oggettiva (particolare attenzione all'art 2051, oggetto dell'astratta responsabilità delle Terme). - Danno non patrimoniale e sua evoluzione ( art 2059). Soluzione: - Caso fortuito determinato dalla condotta imprudente della signora e conseguente interruzione/affievolimento del nesso di causalità (principio del art 1227 secondo consolidata Giurisprudenza applicabile al 2051). - Comparsa di costituzione e risposta eccependo esenzione o ridotta responsabilità per quanto sopra.

**Traccia cod. 1580**

**CDA: VENEZIA**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio acquista una porzione di terreno edificabile da Caio con l'intento di costruirci una residenza per la propria famiglia composta dalla moglie e dal figlio minore disabile. Il medesimo lotto è composto da altre 2 porzioni di terreno (confinanti con quella di Tizio) che Caio vende a Mevio e a Sempronio. Mentre per i terreni di Mevio e Sempronio esiste un accesso diretto sulla strada comunale, il terreno di Tizio non ha accesso, essendo la sua una porzione di terreno più interna situata su una collina. La porzione di terreno di Tizio ha comunque un accesso sul lato opposto concessogli a titolo di mera cortesia dal confinante Filano. Questo accesso è tuttavia poco agevole. Si tratta infatti di una stradina scoscesa di terreno che segue un tragitto molto più lungo fino ad arrivare sulla stessa strada comunale molto più a valle. Tizio si rivolge a Sempronio e a Mevio chiedendo di costituire una servitù di passaggio volontaria. Sempronio e Mevio oppongono netto rifiuto, posto che il terreno di Tizio ha già un accesso e il suo fondo non sarebbe quindi intercluso. Il candidato assume le vesti del legale di Tizio indichi le questioni sottese al caso nonché la soluzione.

**SOLUZIONE**

1052 - tutela dei disabili

**Traccia cod. 1581**

**CDA: VENEZIA**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Caia, recatasi ad acquistare un attrezzo da lavoro per la sua attività di giardiniera in un grande magazzino vicino alla sua abitazione, dopo aver pagato alla cassa e mentre si incamminava verso la propria auto, spingendo il carrello, è stata violentemente urtata da un battente della porta automatica di accesso e di uscita del supermercato medesimo, la quale si era richiusa prima che la donna avesse completato l'attraversamento. Caia, prontamente soccorsa dal personale addetto alla sicurezza e ricoverata presso il locale pronto soccorso, aveva riportato lesioni lievi, ma non aveva rivolto alcuna contestazione o pretesa nei confronti della società Alfa che gestiva il grande magazzino. Otto anni dopo, il figlio Mevio, recentemente superato l'esame di avvocato, ha deciso di interessarsi dell'incidente e ha inviato ad Alfa una raccomandata di richiesta risarcimento danni patiti, contestando alla società che "dal contratto di vendita stipulato dalla sig.ra Caia all'interno dell'esercizio commerciale sono discese a carico della venditrice obbligazioni ulteriori (cosiddetti obblighi di protezione) rispetto a quelle previste dall'art. 1476 c.c., aventi ad oggetto la salvaguardia dell'incolumità personale del compratore e che trovano titolo anche nel contatto sociale instauratosi fra la cliente e la società". Il legale rappresentante di Alfa decide di rivolgersi al proprio legale. Il candidato illustri le questioni sottese al caso di specie.

### **SOLUZIONE**

Responsabilità contrattuale / Responsabilità extracontrattuale. Focus sul contatto sociale qualificato (art. 1173 c.c.) e sulle varie fattispecie in cui la giurisprudenza ne ha configurato il rilievo (responsabilità precontrattuale, rapporto fra insegnante e studente, rapporto fra istituto penitenziario e detenuto. La Cassazione risolutiva è la n. 16224/2022

**Traccia cod. 1582**

**CDA: GENOVA**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio si reca da un legale esponendo quanto segue. In data 20 luglio 2021 egli si trovava sulla seggiovia denominata Alfa, in località Beta, quando è giunto a destinazione dopo la fine della corsa, sganciava la barra di protezione, non essendosi avvicinato alcun addetto all'impianto che lo aiutasse a scendere, perdeva l'equilibrio cadeva in terra e riportava gravissime lesioni personali. Precisava che, nello scendere, non aveva richiamato, a differenza di quanto avevano fatto altri trasportati, l'attenzione dell'addetto alla stazione. Il candidato, assunte le vesti del legale - premessi sommari cenni sul contratto di trasporto di persone - rediga motivato parere illustrando le problematiche sottese alla fattispecie

**SOLUZIONE**

Esclusione responsabilità contrattuale del vettore in quanto il contratto di utenza di seggiovia o sciovia non è compreso nel contratto tipico di trasporto, Cass. n. 3980/2003 (+ inapplicabile in ogni caso in quanto l'azione risulta prescritta ex art. 2951 cc). Applicazione invece del regime di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc e proposta di azione di risarcimento danni contro la società titolare della seggiovia.

**Traccia cod. 1583**

**CDA: TORINO**

**DATA: 13/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Con atto di donazione Tizia trasferisce ai coniugi Caia e Mevio, estranei a rapporti di parentela con la stessa, la nuda proprietà di alcuni beni immobili, riservandosene l'usufrutto, con l'onere a carico dei donatari di prestare assistenza e con la previsione espressa che il contratto si sarebbe risolto di diritto nel caso in cui i donatari non avessero ottemperato all'obbligo di assistenza. Deceduta Tizia, i suoi eredi notificano atto di citazione a mezzo del loro legale evocando in giudizio innanzi al Tribunale, Caia e Mevio, indicando l'udienza del 30.03.2023. Gli eredi chiedono che venga dichiarata la risoluzione di diritto della donazione sul presupposto che i donatari non avessero adempiuto all'onere imposto asserendo che, dopo un anno dalla sottoscrizione dell'atto pubblico, Tizia era stata ricoverata in una casa di cura e non aveva quindi più ricevuto alcuna assistenza da parte dei convenuti. Caia e Mevio si rivolgono al legale per resistere alla domanda proposta dagli eredi di Tizio. Il candidato prospetti la soluzione della questione a tutela della posizione dei convenuti individuando la disciplina applicabile alla fattispecie e la iniziativa legale da porre in essere, indicando l'atto da redigere e illustrandone termini, forma e contenuto.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1584**

**CDA: TORINO**

**DATA: 13/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Con delibera condominiale del 4.2.2016, approvata con il voto di maggioranza di tutti i condomini, ad eccezione di Tizio, il condominio Alfa concede alla società Beta Telecomunicazioni S.p.A., dietro il pagamento di un corrispettivo, il diritto di installare un ripetitore di telefonia cellulare sul lastrico condominiale. Il contratto attribuisce alla società di telecomunicazioni la facoltà di installare e mantenere la disponibilità dell'impianto per la durata di 20 anni e di asportare il medesimo alla fine del rapporto. Tizio, proprietario di una unità immobiliare posta al piano attico, usa abitualmente il lastrico solare per le sue esigenze e di quelle dei suoi familiari. Egli si rivolge perciò ad un legale lamentando che la delibera assembleare di approvazione dell'installazione è stata adottata senza il suo consenso e in violazione della disposizione che vieta le innovazioni che rendono inservibili le parti comuni al godimento anche di un solo condomino. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, inquadra la fattispecie e illustra le problematiche giuridiche sottese, indichi la disciplina applicabile e le iniziative giudiziarie a tutela del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1585**

**CDA: TORINO**

**DATA: 13/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio promittente acquirente e Caio promittente venditore sottoscrivono un contratto preliminare di compravendita di un immobile destinato ad abitazione. Le parti concordano il prezzo di vendita in €90.000,00. Tizio versa €20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria al momento della sottoscrizione del preliminare, il residuo prezzo avrebbe dovuto essere corrisposto quanto ad €40.000,00 mediante accollo di un mutuo contratto dal promittente alienante e quanto a €30.000,00 con assegno circolare al momento della stipula del contratto definitivo previsto a gennaio 2023. Caio, atteso lo scadere del termine per la sottoscrizione del contratto definitivo, sollecita con una diffida scritta Tizio a comparire dinnanzi al notaio XY per concludere il rogito per il giorno 13.02.2023 ore 10.00. Tizio che pure ha intenzione di concludere l'acquisto non si presenta per sottoscrivere l'atto definitivo e giustifica il suo rifiuto denunciando la presenza di alcuni vizi e difformità al fabbricato e, soprattutto, la mancata consegna da parte di Caio del certificato di abitabilità dell'immobile promesso in vendita. Il candidato assume le vesti del legale di Tizio, illustra le problematiche sottese al caso in esame ed individua la disciplina applicabile risolvendo la questione indicando le iniziative stragiudiziali e giudiziarie più opportune per il proprio cliente.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1586**

**CDA: VENEZIA**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, con atto di citazione notificato in data 12.12.2022, conviene in giudizio Caio per il risarcimento del danno patrimoniale da sinistro stradale del 10.11.2014 da questo causatogli in concorso ex art. 2055 c.c. con Mevio al quale Tizio ha chiesto il risarcimento dei danni in via stragiudiziale con diffida del 20.12.2017. Caio, nel costituirsi in giudizio, non contesta la sua responsabilità nel sinistro in concorso con Mevio, tuttavia eccepisce il mancato rispetto del litisconsorzio necessario, per mancata evocazione in giudizio di Mevio, e la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Assunte le vesti del legale di Tizio, illustrati gli istituti di diritto sostanziale sottesi alla questione, determini il candidato la difesa rispetto alle eccezioni di Caio.

**SOLUZIONE**

Responsabilità per fatto illecito art. 2043 c.c., responsabilità solidale art. 2055 c.c., prescrizione in generale ed ex art. 2947 co. 2 c.c., disciplina delle obbligazioni solidali. C'è obbligazione solidale di fonte extracontrattuale no litisconsorzio. Prescrizione: Cass. n. 14662/2016.

**Traccia cod. 1587**

**CDA: VENEZIA**

**DATA: 22/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia apprende che suo padre circa 1 mese prima della morte aveva trasferito strumenti finanziari di cospicuo valore (euro 240.000) alla badante Mevia a cui era legato sentimentalmente e che lo aveva assistito durante una lunga malattia. I titoli depositati su conto deposito intestato al padre venivano trasferiti per ordine impartito dalla banca del medesimo ad altro conto intestato alla badante. Ritenendo la donazione lesiva dei propri diritti Tizia si rivolge ad un avvocato per avere un parere in merito alla possibilità di contestare la validità della donazione. Il candidato assume le vesti del legale di Tizia esponga parere motivato.

**SOLUZIONE**

Donazione nulla per difetto di forma

**Traccia cod. 1588**

**CDA: GENOVA**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizia, vedova da molti anni, è mamma di Mevia, Sempronio e Filano, tutti maggiorenni. Mevia e Sempronio sono economicamente indipendenti e vivono con le loro famiglie in due differenti città diverse da quella ove risiede la madre. Filano, invece, pur essendo maggiorenne, vive con la mamma: egli è colpito da una grave disabilità psicofisica esistente dalla nascita che gli preclude l'accesso ad ogni forma di lavoro. Nel marzo 2022 Tizia - a causa di un grave ed improvviso malore - viene a mancare, senza lasciare testamento, in assenza di beni immobili. Mevia, cercando tra i documenti della madre il carteggio bancario per il compimento delle operazioni successorie, scopre che Tizia, qualche anno prima, aveva donato con atto pubblico del notaio Erculiano ingente somma a Sempronio ed aveva investito il residuo importo in polizze di assicurazione sulla vita, indicando quale unico beneficiario per il caso morte il figlio Filano. Mevia, preso atto di essere stata integralmente esclusa dalla distribuzione delle risorse economiche materne, si reca dall'avvocato di sua fiducia al fine di verificare la legittimità o meno della condotta assunta dalla madre in vita. Il candidato, assunte le vesti dell'avvocato di Mevia, inquadra i fatti ed individua la disciplina applicabile, esponga motivato parere, indicando quale sia la migliore tutela anche giudiziaria di Mevia.

### **SOLUZIONE**

Successione necessaria, azione di riduzione della donazione a favore di Sempronio. Nessun diritto rilevabile con riferimento all'assicurazione sulla vita.

**Traccia cod. 1589**

**CDA: FIRENZE**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio, in data 2/3/20, non si presenta sul luogo di lavoro. I colleghi, preoccupati per l'inusuale assenza, chiamano i carabinieri che si recano presso l'abitazione di Tizio e dopo aver sfondato la Porta lo rinvennero cadavere. I carabinieri, dopo brevi indagini, rintracciano il fratello di Tizio, Sempronio, apparentemente unico parente del De cuius. Sempronio, pur senza formalizzare alcunché, prende possesso dei beni di Tizio: vende un'autovettura, chiede di aver accesso ai conti correnti bancari, procede di alcuni debiti e sgombera di tutti gli arredi l'immobile in cui abitava il fratello. Nel mese di Giugno 2020 Sempronio viene contattato da un notaio, il quale gli comunica che Tizio aveva nominato erede Testamentaria Caia e che esiste un'altra erede, Mevia, figlia di Tizio in virtù di quanto statuito da una Sent del Tribunale per i minorenni di Torino nel 2005. Sempronio si rivolge ad un legale per chiedere quali siano i suoi diritti. Il candidato, assume le vesti del Legale di Sempronio, inquadri il caso, individuando la disciplina e le possibili iniziative che lo stesso potrebbe assumere

### **SOLUZIONE**

Il candidato ha parlato in generale della disciplina della successione, distinzione tra legittima, testamentaria, necessaria. Chiamata e vocazione, accettazione dell'eredità espressa o tacita. Disciplina della validità del testamento, si presume che quello di Tizio fosse un testamento olografo, requisiti di validità: nullità e annullabilità del testamento. Passando al caso concreto, Sempronio in buona fede si impossessò dei beni del de cuius in quanto credeva di essere unico erede e quindi ha disposto di essi. Si potrebbe considerare un'accettazione tacita e applicare l'istituto dell'accettazione pura e semplice. Sempronio non essendo legittimario non ha diritto ad alcuna quota dell'eredità quindi la figlia potrebbe agire contro di lui per rivendicare tutti i beni di cui si è impossessato. Lo stesso potrebbe fare Caia che è unica erede testamentaria. Sempronio non è legittimario e quindi non può agire in riduzione; potrebbe agire impugnando il testamento ma cmq unica erede diverrebbe la figlia di Tizio. Si può puntare solo sulla buona fede di Sempronio di cui all'art. 535 c.c. che è obbligato a restituire i beni di cui si è impossessato. Quindi, salvo trovare un accordo transattivo, qualora fosse destinatario di un'azione da parte di una delle due donne, potrebbe far valere la sua buona fede e restituire la cosa ma con diritto alla restituzione dei frutti, delle spese, dei miglioramenti ecc e nel caso di alienazione in buona fede deve restituire solamente il corrispettivo.

**Traccia cod. 1590**

**CDA: FIRENZE**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia e Caio contraggono matrimonio concordatario in data 10 giugno 2010. Dall'unione coniugale nascono tre figli. Dopo la nascita del secondo figlio, Tizia abbandona il proprio lavoro per dedicarsi esclusivamente ai minori. Nel corso degli anni, il rapporto tra i coniugi si deteriora, e nel settembre 2022 Tizia scopre che il marito intrattiene da tempo una relazione con un'altra donna. Tizia cade in un forte stato di depressione che la costringe ad un ricovero in una clinica per due mesi. Terminato il periodo di ricovero, Tizia torna a casa e ha un violento diverbio con il marito, il quale dichiara di volersi separare e la minaccia di non farle più vedere i figli nel caso in cui la medesima non aderisse alle condizioni di separazione imposte dal coniuge. Tizia, terrorizzata dalla prospettiva di non vedere più i figli, si rivolge ad un legale. Il candidato, assunto le vesti del difensore di Tizia, inquadri il caso, individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che possono essere assunte.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1591**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

L'associazione no profit alpha presenta al comune di beta un progetto per la realizzazione di una manifestazione, con la presenza di famosi personaggi dello spettacolo, che celebri il centenario della morte dell'artista Mevio. Con apposita delibera la giunta comunale autorizza il responsabile del settore cultura, Tizio, ad adottare tutti gli atti necessari per lo svolgimento della manifestazione. Con la medesima delibera la giunta destina la copertura della spesa necessaria (concordata con l'associazione in euro 20k) una parte dei fondi già ottenuti per tale finalità per conto della regione. Non viene però stipulato un contratto tra le parti. La manifestazione si svolge regolarmente con grande successo. Tuttavia le richieste di pagamento avanzate dall'associazione (dirette a compensare la presenza degli ospiti) non vengono riscontrate ed a nulla valgono i ripetuti solleciti diretti all'ente. Il candidato assume le vesti del legale dell'associazione alpha, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le tutele da esperire per recuperare il credito

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1592**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia si separa consensualmente da Caio a patti e condizioni omologate dal competente Tribunale, tra i quali la cessazione della convivenza. I figli, tutti minori, vengono affidati congiuntamente ai 2 coniugi con permanenza presso la madre. Sta di fatto che Caio, anche dopo la separazione si è spesso trattenuto presso l'abitazione della moglie anche per periodi superiori ai 2 mesi per volta, in un caso anche per prestarle assistenza in quanto convalescente da un'intervento chirurgico. Caio, decorsi 3 anni dall'omologata separazione, si rivolge al Tribunale chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato, a suo tempo, con rito concordatario. Tizia, costituitasi in giudizio, si oppone all'accoglimento della domanda deducendo che la ripresa della convivenza, ancorchè per brevi periodi, avrebbe comportato il venir meno degli effetti della separazione. Il candidato assuma le vesti di difensore di Caio.

**SOLUZIONE**

art 157 c.c. - Cass. n. 19535/2017 ; Cass. n. 20323/2019.

**Traccia cod. 1593**

**CDA: VENEZIA**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Pompeo e Priscilla, nel corso di una relazione sentimentale culminata nella scelta di convivere more uxorio, nel marzo 2021 hanno acquistato un immobile al prezzo di euro 400mila. cointestato nella misura di un mezzo ciascuno, pur avendo Pompeo sostenuto l'esborso di euro 260mila e Priscilla quello inferiore di euro 140mila. Poiché la relazione tra i due termina nel dicembre 2022, Pompeo pretende da Priscilla, nel corso del giudizio di divisione dell'immobile, la restituzione di quanto versato in più rispetto a Priscilla. Priscilla sostiene che nulla deve in quanto la scelta di versare una quota maggiore di prezzo da parte di Pompeo è stata da egli espressamente voluta, in quanto è stato quest'ultimo ad accelerare la scelta di andare a convivere e, in ogni caso, il medesimo svolge un lavoro maggiormente retribuito. Assunte le vesti di legale di Priscilla, illustrati gli istituti di diritto sostanziale, sottesi alla questione prospettata, determini il candidato la difesa che intende sviluppare nel giudizio instaurato da Pompeo e dei mezzi di prova che intende promuovere.

### **SOLUZIONE**

Concetto di convivenza more uxoria e doveri di partecipazione ai bisogni in base alle proprie sostanze; comunione ordinaria ex artt. 1100 ss c.c.; scioglimento della comunione ex art. 1111 c.c. e procedimento ex art. 784 c.p.c.. Il denaro versato da Pompeo in eccedenza rispetto a Priscilla (60k €) è donazione indiretta (concetto di donazione indiretta e differenze rispetto a quella prevista dall'art. 769 c.c.). Atto: comparsa di costituzione e risposta; mezzi di prova donazione: presunzioni e prova per testi. Idoneo

**Traccia cod. 1594**

**CDA: MILANO**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Con contratto del 19 maggio 2020, Tizio concedeva in locazione a Caio un garage con giardino pertinenziale affinché quest'ultimo potesse ricoverare le proprie due autovetture, una all'interno del manufatto e una nel giardino. Dopo pochi giorni dall'inizio del rapporto di locazione, il muro di cinta del giardino pertinenziale crollava. Con comunicazione del 10 luglio 2020 Caio invitava Tizio a far ripristinare il muro di cinta il prima possibile e a concordare una riduzione del canone a fronte dell'inutilizzabilità del giardino a far data dall'evento e sino alla data di ultimazione dei lavori di riparazione. Tizio rifiutava di accordare la riduzione del canone e Caio sospendeva integralmente il pagamento contrattualmente convenuto. Solo nel mese di aprile 2021 iniziavano i lavori di riparazione, che venivano ultimati nel mese di luglio 2021. Il candidato assume le vesti del legale di Caio individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative opportune.

**SOLUZIONE**

Soluzione del candidato: delinea obblighi locatore, disciplina vizi e disciplina riparazione (1575 - 1584 c.c.) e propone atto di citazione per ottenere risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale del locatore, esperendo previamente mediazione obbligatoria. Candidato precisa che c'è giurisprudenza che dice che non è possibile sospendere unilateralmente e arbitrariamente il pagamento del canone e ciò potrebbe essere opposto dal locatore

**Traccia cod. 1595**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio ha ereditato insieme al fratello Tizio l'immobile paterno. Trasferendosi Caio in altra città, Tizio si sposa con Mevia e dal matrimonio nascono 2 figli, e rimane all'interno dell'immobile che adibisce a residenza familiare. Deceduto dopo oltre 30 anni Tizio, il fratello Caio pur dispiaciuto chiede alla cognata Mevia di liberare l'immobile, volendolo porre in vendita, Mevia oppone un netto rifiuto alla liberazione deducendo di avere pieno titolo quale coniuge superstite di continuare ad abitare all'interno dell'immobile. si reca dal difensore Caio per comprendere se l'opposizione di Mevia sia fondata o meno, ovvero per conoscere se i propri diritti possono essere tutelati ed in che termini.

**SOLUZIONE**

la candidata ha parlato della successione in generale, della rappresentazione delle cause di prelazione nella successione, ed ipotizza che Caio non potesse opporsi perchè Mevia avrebbe usucapito il bene. la commissione gli ha posto diverse domande soprattutto rispetto all'art. 540 che disciplina il legato ex lege di Mevia.

**Traccia cod. 1596**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 22/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio redige testamento olografo del seguente tenore "Anno 2021. Io sottoscritto Tizio nato ad Alfa il 01.01.1930 nel possesso delle mie facoltà di intendere e di volere, dispongo che il mio patrimonio, costituito dall'appartamento dove vivo, vada in eredità a mio nipote Caio", segue firma in calce. Tizio muore il 25.08.22 ed i suoi unici parenti in vita sono due nipoti di pari grado: Caio e Sempronio. Sempronio apprende del testamento pubblicato dal Notaio Mevio il 10.09.22 e si rivolge ad un legale. Assunte le vesti del legale di Sempronio, il candidato inquadri il caso, la disciplina applicabile e le iniziative che potranno essere assunte nell'interesse di Sempronio.

**SOLUZIONE**

La soluzione prospettata dal candidato si fonda sulla disciplina prevista dagli artt. 601-602-606, co. 2, cc, nonché Cassazione n. 9364/2020.

**Traccia cod. 1597**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Il sig. Tizio nella mattina del 15.02.2021 si recava presso il parcheggio recintato a pagamento gestito dalla società Park, per lasciare la propria autovettura Alfa. Recatosi l'indomani per riprenderà ed effettuato il pagamento alla cassa, verificava che dalla stessa era stato asportato l'impianto satellitare ed il paraurti anteriore. immediatamente contestava l'accaduto al responsabile, il quale, con l'ausilio della telecamere di sicurezza verificava che effettivamente ignoti durante la notte si erano introdotti nel parcheggio ed avevano perpetrato il furto, ma precisa che che in virtù delle condizioni generali apposto dietro il tagliando di parcheggio, alcuna responsabilità poteva essere imputata alla park, la quale si era limitata a concedere in utilizzo dietro corrispettivo l'area. si reca presso il proprio difensore ,Tizio per conoscere se i propri diritti possono essere tutelati, in che termini e nei confronti di chi.

**SOLUZIONE**

art. 1766 deposito, art. 1322 autonomia contrattuale, clausola vessatoria Cass. 9885/2021

**Traccia cod. 1598**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 20/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Nell'aprile del 2020 tizia viene azzannata, davant la propria abitazione, da un cane sfuggito alla custodia di Caio. a seguito dell'agresione veniva trascrinata per terra, battendo la testa. trasportata in ospedale, veniva diagnosticato oltre le lacerazioni un trauma cranico e numerose contusioni visibili in più parti del corpo. in coseguenza del trauma, tizia lamenta persistenti e fastidiose cefalee e vertigini oltre ad irritabilità ed insonnia. tizia ritendendo che quanto occorsole sia imputabile a Caio si reca dal legale di fiducia per la tutela dei propri diritti lesi. il candidatoassunte le vesti del legale di Tizia, esprima parere motivato soffermandosi brevemente sugli istituti sottesi alla fattispecie in esame, indicando la possibile iniziativa giudiziaria

**SOLUZIONE**

artt. 2043-2052-2059 sentenza risolutiva cass. 9661/2020

**Traccia cod. 1599**

**CDA: ROMA**

**DATA: 23/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Nel mese di gennaio 2021 tizio in vista di un suo prossimo trasferimento a Roma concludeva con Caio un contratto di compravendita per l'acquisto di un appartamento; nel contratto le parti prevedevano una caparra confirmatoria di 60.000 € con l'intesa che la metà venisse versata al momento della stipula e la restante metà entro tre mesi e comunque non oltre il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto definitivo da concludersi entro e non oltre il 30 dicembre 2021. A causa del mancato trasferimento, tizio comunicava a Caio di non aver più intenzione di procedere all'acquisto dell'immobile e chiedeva la restituzione dell'importo corrispondente a titolo di caparra. Caio, di tutta risposta, ad Iva l'autorità giudiziaria per sentir dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento con il conseguente riconoscimento del proprio diritto a trattenere la somma ricevuta e ad ottenere la restante metà non ancora con risposta, secondo quanto convenuto nel contratto. Tizio si reca da un legale. Il candidato assume le vesti del legale di tizio inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e possibili iniziative e/o difese che Tizio potrebbe assumere.

### **SOLUZIONE**

Articoli sulla vendita, caparra confirmatoria, risoluzione del contratto, recesso. Il promissario venditore può trattenere la metà della caparra e l'altra metà non la può richiedere perché natura reale.

**Traccia cod. 1600**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

tizio proprietario di appartamento sito in Roma nello stabile condominiale di Corso Italia, partecipa all'assemblea del 15.02.2019, nel corso del quale il condomiio pur non incidendo sui criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, modifica a maggioranza i criteri di ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni. Tizio ritenendo nulla la delibera, la impugna innanzi al tribunale competente, con citazione notificata il 20.01.2020. il candidato assume le vesti del legale del condominio esprima parere motivato illustrando brevemente le problematiche sottese alla nullita/annullabilità delle delibere assembleari e indichi la possibile linea difensiva del condominio.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1601**

**CDA: FIRENZE**

**DATA: 22/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Caia di anni 86 e sua nipote mevia di anni 43 con l'assistenza di un notaio stipulano un contratto che prevedeva quanto segue: caia trasferisce la nuda proprietà dell'appartamento in cui abita sito in centro città e di oltre 140mq dal valore di 500mila€ riservando a sè l'usufrutto. In cambio mevia si impegna ad offrire quotidiana assistenza alla zia caia sola ed ammalata provvedendo a proprie spese alle sue esigenze alimentari alla cura della persona alla pulizia della casa alla somministraZione di farmaci nonché al sostegno per i necessari spostamenti. Dopo circa un anno caia contatta il proprio legale di fiducia lamentando che mevia dopo sei mesi dalla stipula del contratto aveva cessato ogni tipo di assistenza. Precisava anche che poco prima della stipula del contratto era stata a lei diagnosticata una patologia oncologica non curabile con aspettativa di vita non superiore a due Anni e che era stata proprio la nipote, portata a conoscenza della triste notizia a convincerla a sottoscrivere il contratto. Il candidato assume le vesti del legale di caia rediga motivato parere illustrando le questioni sottese al caso con individuazione della tipologia del contratto in essere e conseguentemente le possibili azioni a tutela della propria assistita.

### **SOLUZIONE**

Differenze tra rendita vitalizia e vitalizio alimentare. Inquadramento del contratto come vitalizio alimentare e analisi dei requisiti del contratto atipico (1322). Analisi disciplina del contratto: inadempimento contrattuale della nipote e nullità del contratto per mancanza di alea (caia molto anziana e malattia incurabile con morte certa) - cassazione 23895/2016 risolutiva + cass 2017 conforme. Giudice competente tribunale e foro generale o facoltativo delle obbligazioni

**Traccia cod. 1603**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 23/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La società beta dopo aver acquistato uno stabile sito in Roma ha realizzato un intervento di recupero edilizio dello stesso. I lavori iniziati nel 2010 sono stati completati 5 anni dopo. Effettuato il collaudo, con esito positivo, l'immobile ha ottenuto la certificazione di abitabilità, sul riconoscimento del Comune di Roma nel 2016. In seguito, si sono resi necessari ulteriori lavori di manutenzione edilizia. Al termine dei lavori effettuati negli anni 2017 e 2018, gli appartamenti realizzati nello stabile così ristrutturato sono stati venduti ai singoli proprietari e si è di conseguenza costituito il condominio. Nell'anno 2020 il condominio nonché alcuni condomini riscontravano nelle parti comuni dell'edificio la sussistenza di gravi difetti, in particolare relativi alla risalita di umida e infiltrazioni di acqua piovana, mentre nelle parti private fenomeni di umidità e condensa così come rilevati da un loro tecnico di fiducia. Pertanto si rivolgevano da un legale di fiducia al fine di ottenere la rimozione delle cause dei lamentati vizi, nonché il conseguente risarcimento del danno. Il candidato, assunto le vesti di legale sia del condominio che dei condomini, illustri con parere motivato l'istituto giuridico sotteso al caso di specie, le problematiche connesse e l'eventuale atto giudiziario necessario.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1604**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 23/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Sempronio, in data 28 giugno 2020 alle ore 23:30 circa nel percorrere in sella alla sua bicicletta la via Appia nei sobborghi di Roma, tenendo la destra anche per agevolare il transito della vettura che lo seguiva cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca presente sull'asfalto non segnalata e non visibile data l'ora serale. Immediatamente soccorso dalla vettura che lo seguiva, veniva accompagnato presso la sua abitazione. Alcune ore dopo, persistendo il dolore alla gamba destra nonché alla testa, Sempronio chiamava l'ambulanza, per essere poi trasporto al pronto soccorso del locale ospedale, ove i sanitari di turno diagnosticavano un trauma cranico con ferita al sopracciglio destro, trauma spalla destra e gamba destra, con prognosi di giorni 30. Accertata l'avvenuta guarigione con postumi invalidanti, Sempronio si rivolgeva ad un legale di fiducia, il quale notificava un atto di citazione nei confronti dell'Ente comunale, quale proprietario o gestore della strada. Il candidato, assunte le vesti del legale del Comune, illustri con parere motivato l'istituto giuridico sotteso al caso di specie, le problematiche connesse, l'eventuale atto giudiziario necessario alla tutela del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

Il candidato ha inquadrato la fattispecie con il 2051 e citato il concorso del fatto colposo del danneggiato,

**Traccia cod. 1605**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 23/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, coniugato in regime di comunione legale con Caia, decide di intraprendere la propria attività d'impresa individuale, avente ad oggetto il commercio di bene antichi. A tal fine, Tizio acquista la proprietà di alcuni beni immobili destinati all'esercizio della sua attività d'impresa. Il rapporto con Caia, alcuni mesi dopo, si deteriora in maniera irreversibile e i coniugi addivengono in breve ad una pronuncia di separazione giudiziale. Tizio però rispetto ai beni immobili acquistati in costanza di matrimonio non intende riconoscere alcun diritto in favore di Caia, asserendo trattasi di beni utili all'esercizio della sua professione. Il candidato assente le vesti del legale di Caia, si soffermi sugli istituti sottesi alla fattispecie e chiarisca le possibili iniziative giudiziarie da assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1608**

**CDA: ROMA**

**DATA: 23/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio porta la sua autovettura all'autolavaggio lava srl all'ingresso dello stesso è esposto un cartello dove viene comunicato che la lava srl declina ogni responsabilità per fatti occorsi alle autovetture. Tizio, dopo qualche ora, ritorna all'autolavaggio per prelevare l'autovettura e in quel momento apprende che la sua auto è stata rubata. In particolare, il furto è avvenuto a causa del prelievo delle chiavi dell'autovettura che Sempronio, dipendente dell'autolavaggio, aveva riposto in una cassetta all'ingresso dello stabile dell'autolavaggio senza alcuna sorveglianza. Tizio si reca allora dal proprio legale. Il candidato, assunto le vesti del legale di tizio, illustri le questioni sottese e l'azione giudiziaria opportuna

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1610**

**CDA: ROMA**

**DATA: 23/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Nel mese di marzo dell'anno 2021 la società finanziaria gamma cede tutti i suoi crediti alla società alfa, ivi compreso il credito vantato nei confronti di mevio, da costui estinto verso la società gamma nel mese di aprile dell'anno 2021. A luglio del 2021 mevio si vede recapitare una diffida di pagamento da parte della società alfa, alla quale rappresenta che, ignaro della intervenuta cessione del credito, ha effettuato il pagamento di quanto dovuto in favore della società gamma. La società alfa, per parte sua, contesta tale pagamento, assumendo la piena validità della cessione del credito, che la rende l'unica legittimata ad ottenere il pagamento da mevio. Premessi brevi cenni sulla cessione del credito il candidato, assunte le vesti del legale di mevio, renda parere in difesa del suo assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1615**

**CDA: LECCE**

**DATA: 22/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è debitore di Caio in virtù di una scrittura privata di riconoscimento del debito. Caio propone ricorso per decreto ingiuntivo. Tizio si oppone eccependo l'inesistenza del debito per nullità della scrittura privata di riconoscimento. Nelle more del procedimento di opposizione Tizio, non avente alcun reddito, dona a Sempronio l'unico immobile di sua proprietà. Il candidato, assunto le vesti del creditore Caio, elabori la strategia difensiva.

**SOLUZIONE**

Azione revocatoria ex art. 2901. Dopo aver definito i caratteri degli istituti giuridici emergenti dal caso di specie (riconoscimento di debito, decreto ingiuntivo, donazione), ho argomentato sulla azione revocatoria. Nello specifico, essendo l'oggetto dell'atto dispositivo un atto a titolo gratuito, non è necessaria la consapevolezza del terzo beneficiario di ledere le ragioni creditorie di un altro. Mi hanno fatto due domande: è possibile esperire azione revocatoria in assenza di un titolo esecutivo? (Come nel caso di specie in cui è ancora in corso il procedimento) Risposta sì perché l'azione è volta a tutelare la garanzia patrimoniale e non il credito. Come si concilia il fatto che non si è ancora in possesso di un titolo esecutivo con l'eventuale accoglimento dell'azione revocatoria? Si concilia perché l'azione revocatoria non è volta ad invalidare l'atto di disposizione, ma a renderlo inefficace per il creditore che agisce. Quindi nessuna incompatibilità in caso di revoca del decreto ingiuntivo

**Traccia cod. 1616**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, proprietario di un terreno, ne vende una porzione a Caio, restando proprietario di una residua porzione alla quale si accede attraverso una strada che attraversa il terreno venduto. Divenuto proprietario del terreno, Caio, adducendo che nell'atto di compravendita non vi è alcun cenno alla costituzione di una servitù di passaggio gravante sul terreno oggetto della compravendita per accedere al terreno di Tizio, colloca una sbarra sulla strada, impedendo a Tizio di accedere al terreno di sua residua proprietà. Il candidato assume le vesti del legale di Tizio inquadri il caso individuando gli istituti giuridici connessi alla fattispecie, la disciplina applicabile e la linea difensiva che potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1617**

**CDA: MESSINA**

**DATA: 22/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La minorenne Tizia, insieme ai suoi compagni di classe, si trovava a cena presso la pizzeria gestita da Caio. La comitiva di ragazzi si mostra particolarmente allegra e agitata sin dall'inizio della serata. Mentre stava servendo una pizza ancora fumante uno dei camerieri venne urtato da uno dei commensali di Tizia, il quale, in particolare, in quel frangente, dopo che in precedenza si era alzato per andare a cantare, avendo visto l'arrivo delle pizze, stava tornando al suo posto correndo. In conseguenza dell'urto, il cameriere fece cadere la pizza sull'arto superiore di Tizia, che ne restò ustionata. I genitori di Tizia, pertanto, convengono in giudizio Caio per ottenere la condanna al risarcimento dei danni patiti dalla figlia. Il candidato, assunto le vesti del legale di Caio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative difensive che Caio potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

Partendo dal 2043, la soluzione è il 2049 cc (il committente o padrone risponde del fatto illecito del preposto). Tuttavia, essendo mancante l'elemento soggettivo in capo al preposto (cameriere), il padrone o committente (gestore del locale) non essere chiamato a rispondere in via oggettiva (Cass. 10757/2016).

**Traccia cod. 1618**

**CDA: FIRENZE**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia e Caio contraggono matrimonio in data 10/6/2010. Dall'Unione nascono 3 figli. Dopo la nascita del secondo figlio Tizia smette di lavorare per occuparsi dei minori. Nel corso degli anni il rapporto tra i due coniugi si deteriora e nel Settembre del 2022 Tizia scopre che il marito intrattiene da tempo una relazione con un'altra donna. Tizia cade in depressione che la costringe a ricoverarsi in una clinica per 2 mesi. Terminato il periodo di ricovero, Tizia torna a casa e ha un violento diverbio con il marito il quale dichiara di volersi separare e la minaccia di non fargli più vedere i figli se non accetta le condizioni di separazione imposte dal coniuge (Caio). Tizia terrorizzata da non vedere più i figli si rivolge ad un legale. Legale di Tizia: istituti ed eventuali azioni

**SOLUZIONE**

- matrimonio concordatario - annullabilità del matrimonio - separazione giudiziale vs consensuale
- separazione con addebito - affidamento dei figli Azione proposta: separazione giudiziale

**Traccia cod. 1619**

**CDA: FIRENZE**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, in data 2/3/2020 non si presenta sul luogo di lavoro. I colleghi, preoccupati, chiamano i carabinieri che si recano presso l'abitazione di Tizio e lo trovano morto. I carabinieri dopo brevi indagini rintracciano Sempronio, fratello di Tizio, apparentemente unico erede di Tizio. Sempronio, pur senza formalizzare alcunchè, prende possesso dei beni di Tizio e: - vende la macchina - chiede di aver access ai conti bancari - paga alcuni debiti - libera la casa dagli arredi - provvede al pagamento dei debiti Nel mese di giugno 2020 Sempronio viene contattato da un notaio, il quale gli comunica che Tizio aveva nominato erede testamentaria Caia e che esiste un'altra erede, Mevia, figlia di Tizio in virtù di una sentenza del Tribunale Torino del 2005. Legale di Sempronio, individuando gli istituti e la disciplina applicabile e le possibili iniziative che Sempronio potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

- successione in generale - legittima e testamentaria - legittimari - accettazione espressa e tacita - possesso beni ex art 485 - cass Sul pagamento dei debiti con soldi dell'eredità - azione di petizione ( x Caia) - azione di riduzione ( x Mevia) - 535 possesso in buona fede

**Traccia cod. 1620**

**CDA: FIRENZE**

**DATA: 15/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, avendo saputo che la casa di Caio è in vendita, si rivolge al notaio Sempronio per farsi assistere nell'acquisto dell'immobile. Il giorno 1°marzo 2015 Tizio e Caio si recano dal notaio Sempronio per la stipula del preliminare di vendita dell'immobile al prezzo di euro 80.000 e successivamente, in data 30 luglio 2015, per il rogito definitivo. In data 1°febbraio 2022 Tizio riceve la notifica di un atto di pignoramento avente ad oggetto l'immobile acquistato da Caio, atto con cui veniva promossa azione esecutiva a seguito del mancato pagamento di un mutuo fuorviario stipulato da Caio in data 20 maggio 2015 garantito da ipoteca iscritta in pari data per 40,000.00. L'indomani Tizio si rivolge al notaio Sempronio per avere spiegazioni e questi risponde che aveva fatto tutte le opportune verifiche prima della redazione del preliminare e che dalle stesse non risultava alcuna iscrizione pregiudizievole e che, comunque, Caio in sede di contratto definitivo non aveva fatto presente di aver concesso il bene in garanzia. Tizio decide di rivolgersi ad un legale. Il candidato, assunto le vesti di Tizio, illustri le problematiche sottese al caso e tutte le possibili iniziative o azioni giudiziarie esperibili a favore del suo cliente, anche con riferimento alla quantificazione dell'eventuale danno risarcibile.

**SOLUZIONE**

- preliminare in generale - buona fede - trascrizione - 2465 bis risolutivo + azione di risarcimento nei confronti del Notaio

**Traccia cod. 1621**

**CDA: FIRENZE**

**DATA: 15/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, avendo saputo che la casa di Caio è in vendita, si rivolge al notaio Sempronio per farsi assistere nell'acquisto dell'immobile. Il giorno 1°marzo 2015 Tizio e Caio si recano dal notaio Sempronio per la stipula del preliminare di vendita dell'immobile al prezzo di euro 80.000 e successivamente, in data 30 luglio 2015, per il rogito definitivo. In data 1°febbraio 2022 Tizio riceve la notifica di un atto di pignoramento avente ad oggetto l'immobile acquistato da Caio, atto con cui veniva promossa azione esecutiva a seguito del mancato pagamento di un mutuo fuorviario stipulato da Caio in data 20 maggio 2015 garantito da ipoteca iscritta in pari data per 40,000.00. L'indomani Tizio si rivolge al notaio Sempronio per avere spiegazioni e questi risponde che aveva fatto tutte le opportune verifiche prima della redazione del preliminare e che dalle stesse non risultava alcuna iscrizione pregiudizievole e che, comunque, Caio in sede di contratto definitivo non aveva fatto presente di aver concesso il bene in garanzia. Tizio decide di rivolgersi ad un legale. Il candidato, assunto le vesti di Tizio, illustri le problematiche sottese al caso e tutte le possibili iniziative o azioni giudiziarie esperibili a favore del suo cliente, anche con riferimento alla quantificazione dell'eventuale danno risarcibile.

**SOLUZIONE**

- preliminare in generale - buona fede - trascrizione - 2465 bis risolutivo + azione di risarcimento nei confronti del Notaio

**Traccia cod. 1622**

**CDA: FIRENZE**

**DATA: 15/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, proprietario di un appartamento per civile abitazione nel centro di Roma, in una zona frequentata da turisti ed avventori dei locali, lo cede a Caio, studente, affinché lo abiti a titolo gratuito per la durata degli studi. Disturbato dal rumore esterno, Caio fa installare delle finestre da migliorare l'insonorizzazione acustica dell'appartamento, sostituendole con quelle esistenti fatte di vetro molto sottile. Trattandosi di un esborso ingente chiede il rimborso di quanto speso. Tizio si oppone perché nulla deve. Legale di Tizio: istituti, problemi e soluzioni proc.

**SOLUZIONE**

- Comodato d'uso 1808 risolutivo

**Traccia cod. 1623**

**CDA: FIRENZE**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio Caio e Sempronio hanno ereditato nel 2021 un ingente patrimonio dal padre costituito da azienda di cui era titolare, fondi di investimento ingenti ed immobili. I tre fratelli hanno provveduto a dividere l'eredità, nella sola eccezione della Villa di Punta Ala le cui caratteristiche costruttive permettono di ricavare diversi appartamenti. All'inizio del 2023, preoccupato della situazione economica della propria attività commerciale, senza nulla dire ai fratelli, Tizio decide di vendere per una somma notevolmente inferiore al valore di mercato, la sua quota di un terzo della villa alla moglie Mevia, da sempre in combutta con i fratelli di Lui, i quali non volendo intrattenere i rapporti con Mevia si rivolgono al proprio legale. Legale di Caio e Sempronio, strategia anche procedurale

**SOLUZIONE**

- successioni in generale - comunione ereditaria - comunione in generale - dr di prelazione ex art. 732 risolutiva

**Traccia cod. 1624**

**CDA: MILANO**

**DATA: 22/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizia e Caio il 20 dicembre 2022 alle ore 22 di sera percorrono con il loro scooter una strada provinciale fuori del Comune di Morlupo. Improvvisamente dal lato destro della strada, sbuca un grosso cinghiale che travolge lo scooter facendoli rovinare a terra. Sempronio, che con la propria autovettura si trovava dietro a Tizia e Caio, assiste al sinistro, presta primo soccorso e chiama immediatamente il 112. L'ambulanza porta Tizia e Caio al pronto soccorso dell'ospedale più vicino. Sul luogo intervengono inoltre i carabinieri che fanno i rilievi e constatano che non vi sono segnalazioni stradali in merito all'attraversamento di animali né alcun tipo di recinzione della strada e che la strada risulta non particolarmente illuminata essendo fuori dal centro abitato. Avendo Tizia e Caio riportato danni fisici quali fratture multiple agli arti, si rivolgono a un legale. Il candidato assume le vesti del legale di Tizia e Caio inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative da intraprendere.

### **SOLUZIONE**

Responsabilità extracontrattuale ex art. 2052 cc Legittimato passivo è la Regione in quanto animale selvatico fa parte del patrimonio indisponibile. Negoziazione assistita se danno inferiore a 50k (da verificare con eventuale perizia). Prove per provare il nesso causale quali presunzioni, verbale carabinieri, testimonianza Sempronio. Atto di citazione contenuto ex art 163 cpc e costituzione entro 10 giorni dalla notifica della citazione.

**Traccia cod. 1625**

**CDA: MILANO**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizia, persona molto facoltosa, consegna a Caia che svolge da anni attività di sarta, un proprio capo di abbigliamento di ingente valore per la realizzazione di alcune modifiche. Per la realizzazione delle modifiche, Caia non chiede alcun acconto, posto che soltanto al termine della lavorazione sarà possibile la quantificazione del prezzo. Anche per l'acquisto dei materiali utili alle modifiche, Caia si dichiara disponibile ad anticipare ogni spesa. Dopo quasi un anno dalla consegna, Tizia si rende conto di non avere ricevuto alcuna notizia da parte della sarta e, recatasi presso il suo laboratorio, apprende che Caia, due settimane dopo che le era stato affidato il capo di vestiario, era stata vittima di un furto con effrazione, a seguito del quale sono stati sottratti decine di capi di ingente valore, tra i quali anche quello affidatole da Tizia. Apprende altresì da Caia che il proprio laboratorio era dotato di un sistema di antifurto all'avanguardia; tuttavia, era stato disattivato dai ladri ed il giorno dopo il furto era stata immediatamente sporta denuncia contro ignoti alle competenti autorità giudiziarie ma, trascorsi sei mesi, il procedimento era stato archiviato. Appreso questo, Tizia chiedeva a Caia se intendesse risarcirla del costo del capo di abbigliamento consegnatole a suo tempo. Quest'ultima le rispondeva di non avere colpa nell'accaduto e che, anzi, avendo già acquistato a proprie spese i materiali per le modifiche, era lei a dover essere tenute indenne di quella spesa. Preoccupata dell'accaduto, Tizia si rivolge al suo legale di fiducia per chiedere se e quali pretese possa avanzare nei confronti della sarta Caia.

### **SOLUZIONE**

Contratto d'opera con accessorio contratto di deposito (ex recepto): obbligo di custodia con diligenza del buon padre di famiglia. Art. 1780 cc: depositario liberato se perde detenzione della cosa per causa a lui non imputabile ma deve denunciare immediatamente il fatto al depositante, altrimenti deve risarcire il danno: Cass. 1246/2018.

**Traccia cod. 1626**

**CDA: MILANO**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Nell'autunno 2020, Caietto, alunno di quinta della Scuola Elementare Alfa, usciva dall'edificio scolastico per raggiungere, insieme ai compagni, l'adiacente palestra. In una gara con l'amichetto per accaparrarsi l'armadetto migliore, lo stesso iniziava a correre, scivolando rovinosamente sul pavimento dello spogliatoio, reso scivoloso dall'acqua, che era entrata per la pioggia. Nei giorni precedenti, c'erano stati, infatti, nubifragi e l'acqua era entrata da una finestra rimasta aperta. Veniva così avvertito l'insegnante dai compagni, che in quel momento era intento ad intrattenere conversazione con un collega; egli, solo dopo diversi minuti, arrivava sul luogo della caduta constatando che il bambino perdeva molto sangue e aveva perso tutti gli otto incisivi. Il candidato, su interessi della famiglia, rediga motivato parere su istituti sotesi e pretese azionabili.

**SOLUZIONE**

Responsabilità dell'istituto scolastico per giurisprudenza consolidata è di tipo contrattuale ex art. 1218 cc in forza di iscrizione. Responsabilità del docente (SU 2002): responsabilità da contatto sociale; in via subordinata, insegnante risponde ex art. 2048 cc perché alunno è sotto la custodia dell'insegnante stesso.

**Traccia cod. 1627**

**CDA: MILANO**

**DATA: 22/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Il signor Tizio è proprietario di un immobile sito in Roma, nonché delle parti comuni del condominio di cui il detto immobile fa parte, nella misura di tre millesimi. In data 23.6.2022 si è tenuta nel condominio un'assemblea straordinaria chiamata a deliberare tra le altre cose sul "rifacimento del campo da tennis in esame ed approvazione dei preventivi", in merito al quale non si procedeva alla votazione ed approvazione dei preventivi trasmessi dalla Alfa SRL e dalla Beta SRL per il medesimo importo. A seguito di rituale convocazione datata 3.7.2022, in data 10.7.2022 si teneva un'ulteriore assemblea straordinaria che, in merito al rifacimento del campo, deliberava di rinviare l'argomento ad una successiva assemblea. Tuttavia pur in assenza di alcuna autorizzazione e di alcuna approvazione assembleare, senza che alcun tipo di contratto fosse stato regolarmente sottoscritto dall'amministratore, in data 24.7.22 la ditta alfa SRL accedeva al condominio e provvedeva allo spargimento di sostanze chimiche nelle aree comuni utili per i lavori, provvedendo poi alla illegittima recinzione di tali aree. Ad oggi (ndr 22.2.2023) le lavorazioni continuano. Le lavorazioni e le recinzioni integrano una palese molestia al possesso delle aree comuni in capo a Tizio, che ha invitato inutilmente la ditta Alfa Srl ad interrompere immediatamente ogni turbativa ed a ripristinare lo stato dei luoghi. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, valuti i rimedi giudiziali esperibili per la tutela del proprio assistito.

### **SOLUZIONE**

- 1100, comunione - 1102, uso della cosa comune - 1117, parti comuni nel condominio - 1117 quater, attività che incidono negativamente sull'uso della cosa comune - 1170 azione di manutenzione (+ Cass. 107/2016 su componente oggettiva e soggettiva della condotta) (qui nel codice ho trovato rinvio al 703 cpc, utile) - Cass. 29711/17, sul litisconsorzio non necessario per gli altri condomini - 703 c.p.c., ricorso al giudice per azioni a tutela del possesso + competenza. Partendo dagli articoli, il focus centrale del mio discorso è stato su condominio e azioni a tutela del possesso, aggiungendo in generale un discorso sulla proprietà.

**Traccia cod. 1628**

**CDA: MILANO**

**DATA: 22/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio residente in una palazzina bifamiliare vende a Caio uno dei suoi due appartamenti. Poiché Tizio aveva sempre trascurato di effettuare lavori di manutenzione del tetto del fabbricato e aveva manifestato disinteresse nonostante le sollecitazioni di Caio, quest'ultimo approfitta di un periodo di assenza del venditore per provvedere ai lavori di risistemazione chiedendo a Tizio la metà delle spese sostenute. Tizio nega il rimborso sostenendo che nessuna somma era dovuta in mancanza del suo previo assenso. Caio minaccia un'azione per il recupero della somma e richiesta dei danni per essere stato costretto alle spese dall'incuria di Tizio. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, redita motivato parere illustrando gli istituti e le problematiche sottese.

**SOLUZIONE**

1123cc,1134cc + mediazione obbligatoria

**Traccia cod. 1629**

**CDA: MILANO**

**DATA: 22/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio cita in giudizio Caio, suo figlio, e la di lui moglie Sempronia per ottenere il rilascio dell'immobile concesso in comodato al figlio Caio diversi anni prima, in occasione del matrimonio con Sempronia. Sempronia si rivolge al proprio legale e gli riferisce che, in sede di separazione giudiziale, ella - quale affidataria del figlio Plinio, tuttora minorenne - aveva ottenuto l'assegnazione della casa familiare. Il candidato, assunto le vesti del legale di Sempronia, esaminati gli istituti sottesi alla fattispecie e valutati gli orientamenti giurisprudenziali, esprima motivato parere riguardo la strategia difensiva della sua assistita

### **SOLUZIONE**

La candidata: ho parlato di comodato ex 1803, comodato precario e a termine ex 1809-1810; separazione ex 149 e ss.; assegnazione della casa familiare ex 337 sexies e valutazione prioritaria dell'interesse dei figli + ipotesi in cui viene meno il diritto di godimento del coniuge assegnatario sul bene immobile; giurisprudenza sul comodato di immobile assegnato a casa familiare (sotto il 1809-1810 e 337 sexies): giurisprudenza più risalente lo qualificava come comodato precario (quindi comodatario avrebbe dovuto restituire bene non appena il comodante l'avesse richiesto), mentre di recente (Cass.2019-2020), per tutelare la prole e creare ad essa il minor nocumento possibile, si ravvisa un termine implicito nella crescita dei figli, con la conseguenza che la fattispecie rientra sotto il 1809 e, pertanto, il comodante può riottenere il bene prima della scadenza del termine (cioè indipendenza dei figli) solo se prova il sopraggiungere di un bisogno urgente e imprevisto. Onere della prova: Sempronia deve provare titolo per il godimento del bene; Tizio deve provare bisogno imprevisto e urgente (che nel caso di specie non emerge dalla traccia). Atto: comparsa di costituzione e risposta ex 167 cpc, allegando per prova il provvedimento di assegnazione della casa familiare. Eccepire mancato esperimento mediazione obbligatoria ex art.5 d.lgs.28/2010. Se il giudizio è incardinato dopo il 1 marzo 2023, la comparsa va depositata entro 70 gg prima della prima udienza, posta l'entrata in vigore del d.lgs.149/2022.

**Traccia cod. 1630**

**CDA: MILANO**

**DATA: 23/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Mevia, rimasta vedova di Tizio, scopre che quest'ultimo ha ceduto alla nipote Sempronia la nuda proprietà del suo unico immobile, riversando esclusivamente per sé l'usufrutto vita natural durante, dietro l'obbligo di prestargli assistenza morale e materiale fino alla morte. Mevia però scopre che detta cessione è avvenuta quando il marito si trovava già in condizioni di gravissima salute, per cui decide di chiedere la nullità di tale trasferimento. Il candidato, assunto le vesti del legale di Mevia, illustrati brevemente gli istituti sottesi alla vicenda, esponga un parere per la tutela delle ragioni della propria parte assistita.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1631**

**CDA: GENOVA**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio conferisce verbalmente a Caio mandato senza rappresentanza per acquistare da Sempronio un bene immobile. Caio, a seguito dell'acquisto dell'immobile da Sempronio, che, peraltro, deve ancora ricevere dallo stesso Caio parte del prezzo concordato, consegna a Tizio, suo mandante una dichiarazione scritta con cui si impegna a trasferirgli la proprietà dell'immobile acquistata. Individuata la normativa sostanziale di riferimento, dica il candidato: 1. se nel caso in esame possa ritenersi valido il mandato soltanto verbale conferito da Tizio a Caio per l'acquisto del bene immobile di proprietà di Sempronio; 2. quale domanda giudiziale Tizio potrebbe esperire nei confronti di Caio, se questi è inadempiente all'obbligo di trasferirgli la proprietà dell'immobile; 3. se Sempronio ha azione diretta nei confronti di Tizio per ottenere il pagamento del prezzo residuo di vendita dell'immobile che Caio non ha corrisposto a Sempronio.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1634**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 23/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Sempronio, padre di Tizio e Caio, nell'anno 2010 vende un bene immobile di sua proprietà e, con il ricavato, acquista un appartamento che intesta a suo figlio Tizio. Nell'anno 2015 a seguito del decesso di Sempronio si apre la relativa successione testamentaria. Caio, ritenendo che l'acquisto dell'appartamento intestato al fratello Tizio andasse a ledere la sua quota di legittima adiva il locale tribunale al fine di chiedere la dissimulazione della vendita. Il tribunale, con sentenza non definitiva n.100/21, accoglie la domanda di Caio ordinando la prosecuzione dell'istruttoria per il compimento delle operazioni di divisione. Tizio impugna la sentenza ritenendo che l'atto di acquisto dell'appartamento non fosse stato dissimulato al fine di ledere la quota di legittima del fratello Caio. Il candidato, assunto le vesti del legale di Caio, esponga quale sia l'atto giudiziario più opportuno illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla soluzione del caso.

**SOLUZIONE**

Costituzione in giudizio d'appello eccependo mancato esperimento ex parte attrice del tentativo di mediazione ai sensi dell'art 5, co1 e 1 bis, d.lgs. 28/2010

**Traccia cod. 1638**

**CDA: LECCE**

**DATA: 23/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio ottiene in comodato da Caio e Sempronio un immobile commerciale con il quale viene pattuito che il comodatario vi possa svolgere la propria attività di orefice. Caio, trascorsi alcuni anni dalla stipula del contratto, ed essendo divenuto proprietario esclusivo dell'immobile, rivuole immediatamente indietro il locale commerciale, e dunque invia a Tizio una diffida al fine di ottenere la restituzione del bene, e ciò sulla base del ritenuto carattere precario del rapporto. Tizio, per contro, ritiene che l'utilizzazione dell'immobile concesso in comodato per le finalità commerciali della propria attività era valsa a dotare detto comodato di un implicito termine di durata, corrispondente alla soddisfazione delle finalità proprie per le quali l'immobile era stato destinato. Essendo risultato vano ogni tentativo di riottenere bonariamente la restituzione del locale, a nulla essendo valso anche il procedimento di mediazione, comunque esperito con esito negativo, Caio si reca dal proprio legale di fiducia al fine di verificare se effettivamente la sua pretesa possa ritenersi fondata e, in caso affermativo, con quale atto processuale possa essere fatta valere. Il candidato, assunto le vesti del legale di Caio, esaminato il quesito, verifichi se la sua pretesa sia fondata e, in caso affermativo, con quale atto processuale possa essere fatta valere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1639**

**CDA: LECCE**

**DATA: 23/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

La società Gamma srl esercita la sua attività di b&b all'interno del condominio "Primavera" sito al centro di una rinomata città turistica. Atteso l'approssimarsi della stagione estiva, per ovviare alla trascuratezza degli altri condomini e per la difficoltà di procurarsi tempestivamente il consenso dell'assemblea, la società Gamma srl decide di eseguire dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su alcune parti comuni dello stabile condominiale. Concluso il rifacimento delle parti comuni, Sempronio, legale rappresentante della società Gamma srl, invia una diffida a Mevio, amministratore del condominio, e lo invita a provvedere al rimborso delle spese sostenute dalla società nell'interesse del condominio, attesa la trascuranza dei condomini. Successivamente, la società Gamma srl, in mancanza di un accordo bonario sul rimborso delle spese sostenute, cita il condominio Primavera innanzi al tribunale per chiedere la condanna di quest'ultimo al rimborso delle spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni e, in subordine, la condanna del condominio per l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc. Mevio, amministratore del condominio, dopo essere stato autorizzato dall'assemblea a conferire mandato per la difesa del condominio, si reca dal legale per esporre la vicenda e conferire mandato. Il candidato, assunto le vesti del legale del condominio, esaminata la vicenda sostanziale, e la fondatezza o meno della domanda giudiziale formulata dalla società Gamma srl, esponga la strategia processuale da adottare per la difesa del condominio.

### **SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1643**

**CDA: ROMA**

**DATA: 23/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio, padre di Nevio, provvede ad adempiere ad un precetto di pagamento su sentenza di primo grado emessa nei confronti del figlio maggiorenne e in favore di Tizio. Successivamente dà incarico al legale di proporre appello avverso la stessa per una serie di fondati motivi.

In secondo grado, la sentenza viene completamente riformata e quindi annullata la condanna di pagamento nei confronti di Mevio, ma nulla viene disposto in merito alla restituzione delle somme pagate in favore di Tizio vittorioso in primo grado, poiché non richieste dall'appellante. Mevio, volendo recuperare la somma pagata a Tizio incarica un legale per essere così tutelato. Il candidato, assunte le vesti del legale di Mevio, delinea gli elementi fondamentali della fattispecie e predisponga un motivato parere per sostenere le ragioni del cliente.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1644**

**CDA: ROMA**

**DATA: 23/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Caia, proprietari di un fondo rustico, convenivano in giudizio Sempronio per chiedere l'abbattimento delle opere da quest'ultimi abusivamente realizzate in violazione delle distanze legali tra costruzioni, nonché per sentire dichiarare la linea di confine tra fondi limitrofi non individuabile allo stato dei luoghi. A sostegno della domanda gli attori deducevano che i convenuti avevano eseguito opere edili in totale assenza di permesso di costruire, occupando il fondo di loro proprietà. La candidata, assunte le vesti del legale di Tizio e Caia, illustri le questioni giuridiche sollecitate dal caso ed indichi le caratteristiche dell'azione di tutela da proporre.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1647**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 23/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Alla morte di Caio , i suoi figli tizio e tizia si rivolgono al notaio Romolo , presso il quale è depositato il testamento del loro padre. Dalla lettura delle disposizioni di ultima volontà di Caio emerge che Tizio e tizia sono stati istituiti eredi nella misura di un mezzo ciascuno. Nella massa ereditaria, però, residuano solamente 100.000 € avendo Caio, alcuni mesi prima, effettuato due donazioni e precisamente: Donazione diritto di proprietà di un appartamento sito a Roma del valore di 250.000 € in favore di Sempronio, suo caro amico d'infanzia; Donazione del diritto di proprietà di ampio immobile sito a Milano, del valore di 550.000 € in favore di tizia . I beni donati presentano un medesimo valore anche al momento dell'apertura della successione di Caio. Tizio, reso sì conto di essere stato leso nei propri diritti successori di aver ricevuto un trattamento deteriore dal punto di vista economico rispetto a tizia si rivolge ad un legale . Il candidato, assunte le vesti del legale di tizio, si soffermi sugli istituti sottesi alla fattispecie e chiarisca le possibili iniziative giudiziali da assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1648**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 23/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizietta, da poco maggiorenne, è alla ricerca di un'automobile. La madre tizia entra in trattative con la concessionaria di auto Alfa S.p.A. e dopo qualche giorno stipula con quest'ultima la compravendita di un'auto usata per il corrispettivo di 15.000 €, convenendo:

-L'auto da intestare alla figlia Tizietta a titolo di liberalità -10.000 € da pagare immediatamente -5000 € da corrispondere un mese dopo la compravendita. L'auto viene consegnata a Tizietta ; decorso il citato mese non viene effettuato il pagamento dei residui 5000 €. La concessionaria alfa spa quindi si rivolge ad un legale. Il candidato assume le difese di alfa spa ,si soffermi sugli istituti sottesi alla fattispecie ed indichi le possibili iniziative giudiziarie da assumere, con particolare riguardo al soggetto nei cui confronti rivolgersi.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1650**

**CDA: LECCE**

**DATA: 24/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio ottiene in comodato da Caio e Sempronio un immobile commerciale con il quale viene pattuito che il comodatario vi possa svolgere la propria attività di orefice. Caio, trascorsi alcuni anni dalla stipula del contratto, ed essendo divenuto proprietario esclusivo dell'immobile, rivuole immediatamente indietro il locale commerciale, e dunque invia a Tizio una diffida al fine di ottenere la restituzione del bene, e ciò sulla base del ritenuto carattere precario del rapporto. Tizio, per contro, ritiene che l'utilizzazione dell'immobile concesso in comodato per le finalità commerciali della propria attività era valsa a dotare detto comodato di un implicito termine di durata, corrispondente alla soddisfazione delle finalità proprie per le quali l'immobile era stato destinato. Essendo risultato vano ogni tentativo di riottenere bonariamente la restituzione del locale, a nulla essendo valso anche il procedimento di mediazione, comunque esperito con esito negativo, Caio si reca dal proprio legale di fiducia al fine di verificare se effettivamente la sua pretesa possa ritenersi fondata e, in caso affermativo, con quale atto processuale possa essere fatta valere. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, esaminato il quesito, verifichi se la sua pretesa sia fondata e, in caso affermativo, con quale atto processuale possa essere fatta valere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1651**

**CDA: LECCE**

**DATA: 23/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La società Gamma srl esercita la sua attività di b&b all'interno del condominio "Primavera" sito al centro di una rinomata città turistica. Atteso l'approssimarsi della stagione estiva, per ovviare alla trascuratezza degli altri condomini e per la difficoltà di procurarsi tempestivamente il consenso dell'assemblea, la società Gamma srl decide di eseguire dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su alcune parti comuni dello stabile condominiale. Concluso il rifacimento delle parti comuni, Sempronio, legale rappresentante della società Gamma srl, invia una diffida a Mevio, amministratore del condominio, e lo invita a provvedere al rimborso delle spese sostenute dalla società nell'interesse del condominio, attesa la trascuranza dei condomini. Successivamente, la società Gamma srl, in mancanza di un accordo bonario sul rimborso delle spese sostenute, cita il condominio Primavera innanzi al tribunale per chiedere la condanna di quest'ultimo al rimborso delle spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni e, in subordine, la condanna del condominio per l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc. Mevio, amministratore del condominio, dopo essere stato autorizzato dall'assemblea a conferire mandato per la difesa del condominio, si reca dal legale per esporre la vicenda e conferire mandato. Il candidato, assunte le vesti del legale del condominio, esaminata la vicenda sostanziale, e la fondatezza o meno della domanda giudiziale formulata dalla società Gamma srl, esponga la strategia processuale da adottare per la difesa del condominio.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1654**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 23/02/0223**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizia si separa consensualmente da Caio a patti e condizioni omologate con decreto dal Tribunale tra le quali la cessazione della convivenza. I figli, tutti minorenni, vengono affidati ad entrambi i coniugi con permanenza presso la madre. Caio tuttavia, dopo la separazione, spesso si trattiene presso la residenza della moglie anche per periodi superiori a due mesi per volta, in considerazione del fatto che Tizia necessita di cure in quanto convalescente a causa di un intervento chirurgico. Caio, decorsi tre anni dalla mora della separazione, si rivolge al Tribunale chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti del matrimonio celebrato suo tempo con rito concordatario. Tizia, si costituisce in giudizio e si oppone deducendo che la ripresa della convivenza ancorché per brevi periodi avrebbe comportato il venir meno degli effetti della separazione. Il candidato assume le vesti del difensore di Caio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che il proprio assistito potrebbe intraprendere.

### **SOLUZIONE**

Sono partito dai tipi di separazione per poi dire quella consensuale necessità del decreto di omologazione da parte del tribunale. Poi ho parlato degli obblighi dei coniugi dopo la celebrazione del matrimonio e dei doveri di questi anche dopo la separazione in relazione soprattutto al fatto dei figli minorenni (sotto la norma si parlava anche dei figli maggiorenni non autosufficienti economicamente). Poi ho parlato dell'art 157 e sotto norma c'è una sentenza che tratta un caso uguale che dà torto alla moglie e che specifica la rilevanza dell'onere probatorio per comprovare il mutamento della condizione. Rimandava anche al 154 e 155. Poi infine ho concluso parlando del 710 cpc che rimandava al 706 cpc.

**Traccia cod. 1655**

**CDA: ROMA**

**DATA: 23/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio edifica ed è proprietario di un intero fabbricato sito in Napoli, dopo alcuni anni decide di alienare il terraneo, locale commerciale, del fabbricato a caio e successivamente anche alcuni appartamenti del fabbricato vengono alienati a Sempronio e Mevio. I tre acquirenti conseguentemente diventano proprietari delle parti comuni del fabbricato ai sensi dell'art. 1117 cc. Tuttavia, Tizio pur non avendo esplicitato i singoli rogiti alcuna riserva di proprietà relativa al terrazzo conserva per se stesso il diritto di sopraelevazione sul terrazzo stesso di cui mantiene l'unico accesso dall'interno dell'appartamento di sua proprietà posta all'attico e continua ad utilizzare il terrazzo iure proprio concedendo al proprietario del terraneo la facoltà di accedere al terrazzo previa sua autorizzazione per la sola manutenzione delle canne fumarie ed agli altri comproprietari del fabbricato di accedere al terrazzo solo per l'allocatione e la manutenzione delle antenne televisive. Sempronio e Mevio proprietari di singole unità abitative, ritenendo che il terrazzo rientri tra le parti comuni alienate, in un'assemblea alle abitazioni, decidono di rivolgersi ad un avvocato per sentire accertare in giudizio la proprietà comune del terrazzo tra tutti i condomini/comunisti. Il candidato assunto le vesti di difensore a cui Tizio si è rivolto per difendere la propria esclusiva proprietà premette brevi cenni in ordine alle norme che disciplinano la materia disponga motivato parere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1658**

**CDA: TRIESTE**

**DATA: 24/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Francesca e Vincenzo dopo tanti anni di fidanzamento finalmente decidono di sposarsi nell'ottobre del 2014, diventano dopo pochi mesi genitori di Giovanni. Purtroppo, nonostante gli sforzi profusi le cose tra i due coniugi non vanno bene: Francesca infatti non solo tradisce Vincenzo, che inizialmente tollera tale tradimento, ma viola ripetutamente il dovere di fedeltà, sicchè gli stessi optano per la separazione. Il candidato assume le vesti del legale di Vincenzo, illustri gli istituti sottesi al caso di specie ed esprima motivato parere sulle sue possibili opzioni.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1661**

**CDA: ROMA**

**DATA: 24/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, affetto da una grave malattia mentale, si affaccia continuamente dalla finestra dell'abitazione dove abita e canta a voce alta, anche nelle ore notturne. Caio, proprietario dell'immobile sottostante contatta i fratelli di tizio che vivono altrove al fine di poter trovare una soluzione bonaria all'incresciosa vicenda. I fratelli di tizio ignorano le richieste di caio. Il candidato assume le vesti del legale di caio descriva quali istituti giuridici sono attinenti al caso di specie ed indichi la strategia difensiva più utile in difesa del suo assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1665**

**CDA: ROMA**

**DATA: 24/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

In data 17.11.2020 caio, abitante nel comune zeta e titolare di contratto di somministrazione di energia elettrica con la società y energia, a causa di un blackout improvviso per la fornitura di energia elettrica dalle ore 20:45 alle ore 22:35, subiva ingenti danni. In detto arco temporale infatti si verificavano a più riprese veloci e continui sbalzi di fornitura elettrica, con danneggiamenti agli elettrodomestici ed al termocamino. Va specificato che la società che distribuisce e trasporta energia elettrica nella zona dove insiste l'abitazione di caio è omega energia . A seguito del blackout caio riportava danni, quantificati in una perizia di parte ammontanti nel loro importo complessivo ad euro 4200. Va specificato che il giorno 17.11.2020 il comune zeta era interessato da condizioni meteo assolutamente avverse con forti temporali. Il candidato, assunte le vesti del legale di caio, inquadri il caso, individuando la disciplina normativa applicabile e le possibili iniziative da esperire al fine della tutela legale di caio.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1670**

**CDA: ROMA**

**DATA: 24/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

I coniugi Tizio e Caio adottano due fratellini e 4 e 6 anni sottratti alle loro famiglie di origine a seguito di abbandono dei genitori. dopo cinque anni Tizio si trasferisce per lavoro a Milano, dove viveva il nucleo familiare, a Messina dove instaura un rapporto sentimentale con un'altra donna dalla quale ha un figlio. dopo il trasferimento, tizio non solo non in via alcuna somma per il mantenimento della famiglia, ma non si reca mai a Milano, limitandosi solo di tanto in tanto ad avere colloqui telefonici con i figli. Inoltre, dopo il trasferimento del padre, i minori vengono seguiti da uno psicologo in quanto l'allontanamento del padre dalla casa familiare ha riacutizzato in loro il trauma dell'abbandono determinando una profonda sofferenza fisica e ponendo a grave rischio l'equilibrio futuro. Il candidato, fatta una breve premessa sugli istituti applicabili al caso di specie, assume le vesti del legale di Caia, esprima un parere sulle tutele azionabili da quest'ultima nei confronti di tizio

**SOLUZIONE**

Artt. 29 e 30 cost - tutela della famiglia e dei figli Artt 315 bis/316/316 bis: responsabilità genitoriale e diritto al mantenimento dei figli, dovere all'assistenza morale e all'educazione di questi 2059 - risarcibilità danno morale / esistenziale Prima negoziazione assistita per materia di famiglia 316 bis cc - assegnazione diretta di parte dei redditi a Caia;equiparazione dello status di figlio con quello dell'adottato

**Traccia cod. 1671**

**CDA: ROMA**

**DATA: 24/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio sposa Tizia e non stabiliscono nulla in ordine al loro regime patrimoniale in costanza di matrimonio. Tizio acquista l'appartamento alpha stipulando insieme a Tizia, per motivi fiscali, la destinazione ad uso professionale veterinario in cui svolge la sua attività, ma in realtà nei fatti lo destinano al luogo di privata abitazione. Qualche anno dopo Tizia e Tizio si separano e Tizio di sua iniziativa aliena l'appartamento alpha. Tizia allora si rivolge ad un legale per recuperare l'appartamento alpha alla comunione legale. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizia, premessi brevi cenni sugli istituti giuridici sottesi, dia un parere circa gli strumenti più idonei alla tutela della cliente, con indicazione del relativo atto giudiziario.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1676**

**CDA: ROMA**

**DATA: 24/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

In data dicembre 2019 la società beta, parte venditrice, e il sign. Sempronio, acquirente, stipulavano un contratto preliminare con il quale si obbligavano a sottoscrivere un contratto di compravendita di un immobile in costruzione di 300mq pattuendo un corrispettivo finale fissato in euro 900.000. In fase di firma del preliminare il sign Sempronio versava in acconto di importo di euro 300.000 impegnandosi alla corresponsione di rate mensili di euro 50.000 ed al versamento della somma residua in seguito alla stipula del contratto definitivo fissata alla data del 30.07.2020. Non riuscendo ad ottenere il rilascio del certificato di agibilità a causa di irregolarità amministrative la società beta si trovava nella impossibilità di stipulare il contratto definitivo. Per questo motivo Sempronio si recava dal legale per avere risarcimento.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1677**

**CDA: ROMA**

**DATA: 24/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Il tribunale di palermo a seguito dell'opposizione di tizio e Caio, annullava la delibera del condominio di via Bagheria per irregolarità nella convocazione, condannando l'ultimo al pagamento delle spese di lite poiché nell'errore nell'invio della convocazione, come accertato dal tribunale, era evidente e da addebitarsi esclusivamente all'ex amministratore Sempronio. il condominio notifica a quest'ultimo un atto di citazione richiedendo il risarcimento dei danni, consistenti in particolare nel pagamento delle spese legali affrontate resistere al giudizio. Il candidato, assunto le vesti il difensore di Sempronio, dopo una breve premessa sugli istituti applicabili al caso di specie, indichi la migliore strategia difensiva per resistere alla richiesta di risarcimento avanzata dal condominio

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1685**

**CDA: ROMA**

**DATA: 24/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio intrattiene una relazione sentimentale con Caia, divorziata, a cui sono stati affidati in via esclusiva i figli minori nati da una precedente rapporto coniugale. Caia vive una situazione economica disagiata, poichè l'ex marito non versa l'assegno di mantenimento statuito nella sentenza di divorzio. Per queste ragioni Tizio pattuisce con Caia un prestito orale dell'importo di 400 euro mensile, somme che Caia si impegna a restituire quando riesce a regolarizzare il rapporto di lavoro di cameriera, instaurato presso un ristorante. La relazione sentimentale tra Tizio e Caia finisce dopo un anno dal prestito erogato. Il motivo del litigio è stato generato dalla circostanza che Caia, nonostante sia stata assunta a tempo indeterminato, non ha intenzione di restituire gli importi ricevuti in prestito da Tizio. Tizio si rivolge ad un legale il quale propone ingiunzione di pagamento fondata sulla documentazione attestante i versamenti mensili in favore di Caia, il ricorso viene rigettato. Tizio si rivolge ad un secondo legale per verificare la possibilità di poter ottenere la restituzione delle somme versate. Il candidato assume le vesti del legale di Tizio, descriva gli istituti giuridici attinenti al caso e verifichi se sussiste o meno la possibilità di esperire l'eventuale azione giudiziaria.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1687**

**CDA: ROMA**

**DATA: 24/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio viene ricoverato per problemi respiratori nell'ospedale in cui più volte è già stato curato per le gravi patologie psichiatriche (schizofrenia paranoide) che lo affliggono da lungo tempo. Durante il ricovero si getta dalla finestra e muore. I figli convengono la struttura sanitaria invocandone la responsabilità contrattuale per i danni patiti iure proprio, in conseguenza della perdita del rapporto parentale. Essendo tale precedente quadro clinico ben noto alla struttura ospedaliera, la stessa avrebbe dovuto adottare misure idonee a scongiurare l'evento suicidario. Il candidato nella veste di difensore dell'ospedale individui gli aspetti problematici, le disposizioni applicabili e gli orientamenti giurisprudenziali pertinenti.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1688**

**CDA: ROMA**

**DATA: 24/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Durante una gita fuori porta Tizio a bordo della sua vettura impatta violentemente con un cinghiale di grossa taglia sulla strada pubblica. A seguito della collisione Tizio decide di agire in giudizio nei confronti della regione per ottenere un congruo risarcimento relativo ai danni riportati alla propria automobile. Il Tribunale competente respinge la domanda presentata per carenza di legittimazione della Regione, poiché per i danni riportati dalla autovettura avrebbe dovuto rispondere unicamente il soggetto pubblico titolare delle funzioni di controllo e gestione della fauna selvatica nell'area in cui è avvenuto l'incidente. Il candidato assume le vesti del difensore di Tizio individui la fattispecie applicabili al caso in esame, gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti e la soluzione applicabile al fine della risoluzione della fattispecie in esame

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1692**

**CDA: MILANO**

**DATA: 23/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e caia fanno il 2/1/23 la promessa di matrimonio ed effettuano le relative pubblicazioni. La data del matrimonio viene concordata x il 5/6/23 nel frattempo comprano casa x un valore di euro 200k dividendone le spese in misura uguale, mentre la casa viene intestata a tizio come prima casa, poiché caia è già proprietaria di altro appartamento e comprano anche i mobili per un valore di euro 20k. Il papà di caia in occasione della promessa di matrimonio regala a tizio che è avvocato un orologio del valore di euro 10k anche per ringraziarlo per una causa in cui lo aveva difeso senza ricevere compensi. Mentre tizio regala a caia un anello di diamanti del valore di euro 5k. Il 4/6/23 alla vigilia della data del matrimonio tizio comunica a caia che non vuole più sposarsi, quando già era tutto pronto e i genitori di caia avevano sostenuto spese per euro 40k per preparativi e ristorante, perché un suo conoscente gli riferisce che caia lo avrebbe tradito qualche giorno prima con Sempronio amico di tizio. Caia si rivolge ad un avvocato per tutelare i suoi diritti e per ottenere la restituzione delle somme versate e dei doni fatti oltre al risarcimento dei danni. Quindi caia cita tizio davanti al tribunale di Roma per chiedere la restituzione delle somme versate e dell'orologio regalatogli dai suoi genitori oltre che delle spese per il matrimonio sostenute dai genitori. Assunte le vesti del legale di tizio analizzati gli istituti sottesi rediga il candidato motivato parere e suggerisca al proprio assistito la strategia difensiva esponendo le t

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1693**

**CDA: MILANO**

**DATA: 23/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio cede a caio credito di euro 300k garantito da 3 ipoteche. La cessione avviene pro soluto. Caio si accorge, ancora prima di portare in esecuzione il credito nei confronti del debitore ceduto, che due delle tre ipoteche che garantivano il credito ceduto sono state estinte perché escusso il credito. Caio che intendeva a sua volta cedere il credito così come garantito a un terzo, in mancanza delle garanzie promesse si rivolge ad un avvocato per sapere se può agire direttamente nei confronti del debitore cedente e chiedere il risarcimento senza chiedere la risoluzione della cessione e senza avere prima tentato di recuperare il credito nei confronti del debitore ceduto. Assunte le vesti del legale di caio previa disamina degli istituti sottesi il candidato suggerisca al proprio assistito strategia difensiva

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1694**

**CDA: MILANO**

**DATA: 23/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio muore in data 15/1/20. Il figlio caio che non è unico erede, in data 13/2/20 provvede al pagamento di 2 contravvenzioni per la violazione del CDS relative all'anno 2019 intestate al de cuius. In data 15/7/21 il comune di Roma, ritenendo che il pagamento delle multe fatto da caio integri accettazione tacita di eredità, notifica a caio 75 multe relative ad infrazioni connesse all'auto intestata al defunto nel periodo compreso tra 15/1/20 e 26/10/20 data in cui caio rinuncia formalmente all'eredità. Assunte le vesti del legale di caio, previa disamina degli istituti sottesi, esponga il candidato motivato parere suggerendo al proprio assistito la strategia adeguata

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1695**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 23/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio, Caio, Mevio e Sempronio sono fratelli, tutti figli di Filano. Deceduto Filano, emergeva un testamento olografo che così disponeva "Questo è il mio testamento. revoco ogni precedente testamento. Lascio ai miei figli Mevio e Sempronio in legato a tacitazione del mio debito nei loro confronti di € 50.000 l'unico appartamento di mia proprietà. Il resto del mio patrimonio sarà diviso tra tutti i miei eredi in parti uguali." L'eredità di Filano era rappresentata solamente dall'appartamento indicato nel testamento e dalla somma di €50.000 presente nel conto corrente che veniva ripartita. Tuttavia, l'appartamento al momento della morte aveva un valore commerciale di €300.000. Il candidato, assume le vesti dell'avvocato di Tizio e Caio, inquadri il caso illustrando gli istituti sottesi alla traccia e prospetti le possibili iniziative giudiziarie

### **SOLUZIONE**

Sono partita dalla successione in generale, dall'apertura, dall'accettazione, ho parlato del testamento olografo fino ad arrivare alla successione dei legittimari. Ho parlato della quota di riserva e ho spiegato che nella traccia c'era un evidente squilibrio tra la posizione dei primi due fratelli rispetto agli altri, arrivando quindi a trattare dell'esperimento dell'azione di riduzione che avrei proposto con mediazione obbligatoria e in caso di esito negativo della stessa, con atto di citazione.

**Traccia cod. 1696**

**CDA: GENOVA**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Nel 2012 Caio, quale comproprietario di un fondo indiviso stipula con Tizio un contratto preliminare di vendita esplicitando all'interno di esso, che la porzione oggetto della promessa di vendita, sarebbe stata a lui assegnata in sede di successiva divisione. In realtà, l'anno successivo l'immobile viene assegnato a Sempronio, fratello di Caio. Successivamente e sempre nel 2013, il promittente venditore Caio, intima al promissario acquirente Tizio di adempiere, sollecitando il pagamento del saldo del prezzo. Tizio, non avendo la disponibilità della somma, si accorda con Caio e Sempronio (assegnatario del bene promesso in vendita) per un'ulteriore dilazione del prezzo del residuo debito da pagare in rate mensili, mediante rilascio di cambiali. Le cambiali restano tutte insolute: Il promissario acquirente Tizio, dopo aver avuto notizia che il fondo è stato venduto a Terzi, invia nel 2022, a sua volta, diffida ad adempiere al promissario venditore. Tizio conviene in giudizio Caio chiedendo di accertarsi la risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente venditore. Caio si reca dall'avvocato per avere un parere legale.

### **SOLUZIONE**

Menzione degli istituti giuridici che vengono maggiormente in rilievo: comproprietà, contratto preliminare; vendita, in particolare di bene altrui. -Breve introduzione sul concetto di comproprietà, comunione in generale, quota, uso della cosa comune e divisione. (Artt. 1100-1102 e ss) - breve analisi del contratto di vendita art 1470 ss e validità del contratto di vendita di bene altrui con inapplicabilità del 1376 e conseguenti effetti meramente obbligatori. - breve analisi contratto preliminare e inadempimento da parte del promittente venditore, in caso di vendita a terzi del bene promesso. - cenni risoluzione 1453 - inadempimento dello stesso promissario Acquirente con possibilità di costituirsi in giudizio mediante redazione di comparsa di costituzione e risposta nella quale rilevare l'eccezione di inadempimento di controparte. domande: oltre al l'eccezione di inadempimento cosa si può chiedere? Condanna ad adempiere se permane interesse/in caso contrario risoluzione per inadempimento

**Traccia cod. 1697**

**CDA: MILANO**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, proprietario terriero del centro Italia, nell'anno 1990, quando il suo quarto figlio, Caio, si è sposato gli ha messo a disposizione per vivere con la famiglia uno dei palazzi di cui era proprietario, sito nel Borgo di Castelvecchio alla via Roma 1, senza tuttavia procedere a stipulare alcun contratto di locazione o comodato a favore del figlio. Successivamente, nell'anno 2005 Tizio dona al figlio Caio il palazzo sito in Via Roma 1. Caio ha proceduto a interventi di restauro nel palazzo sia prima che dopo averlo ricevuto in donazione. Tizio muore nell'anno 2008 ab intestato, lasciando a sè eredi la moglie Mevia ed altri 3 figli oltre Caio. I beni reditti dallo stesso constano di 4 fabbricato ad uso abitativo e di circa 100 ettari di terreno. Nel 2014 viene a mancare ab intestato anche Mevia, madre di Caio e vedova di Tizio. I fratelli di Caio intendono sciogliersi del vincolo della comunione ereditaria ed inviano a Caio una missiva con cui lo convocano avanti a un notaio di loro fiducia per procedere alla stipula di un atto di divisione che prevede a tacitazione di tutti i diritti di Caio l'assegnazione in suo favore della sola proprietà del palazzo in Via Roma 1. Il candidato, assunto le vesti del legale di Caio, inquadri il caso, individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che Caio potrebbe assumere

**SOLUZIONE**

Artt 737 ss

**Traccia cod. 1698**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 16/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio incarica Caio, architetto, di sviluppare un progetto per la costruzione della sua nuova abitazione, vincolando il pagamento degli onorari di Caio al verificarsi dell'erogazione, da parte di un istituto di credito, del finanziamento della costruzione dell'immobile. Tizio, tuttavia, non si adopera in alcun modo per ottenere il finanziamento in questione ed eccepisce quindi a Caio il mancato avverarsi della condizione. Caio si reca quindi dal legale di fiducia per informarsi sulle proprie opzioni. Il candidato, assunto le vesti del legale di Caio, inquadri il caso, individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che potrebbero essere assunte.

### **SOLUZIONE**

Tizio e Caio concludono un contratto di prestazione d'opera professionale ex art. 2230 c.c., apponendo però al patto una condizione sospensiva (1353). 1) Prima questione: se effettivamente si possa dedurre in condizione l'adempimento di una delle obbligazioni. C'è una giurisprudenza, risalente, che lo nega per i contratti a prestazioni corrispettive, posto che la bilateralità dell'accordo attiene al rapporto causale, dunque le reciproche prestazioni integrerebbero un elemento essenziale del contratto. Tuttavia, questo non ci basta perché la giurisprudenza maggioritaria e più recente lo ammette (Cass. 2021). 2) Seconda questione: applicabilità dell'art. 1358 c.c. e 1359 c.c. alla condizione mista, quale è in questo caso (azione volontaria di Tizio + erogazione del finanziamento rimessa alla banca). Cass. 2014 lo ammette, dunque il comportamento di controparte è contrario a buona fede ex 1358 c.c., e, non essendosi mai attivato si può ritenere avverata la condizione poiché l'evento dedotto è mancato per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario.

**Traccia cod. 1699**

**CDA: VENEZIA**

**DATA: 24/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio, premesso che con sentenza emessa dal Gup del Tribunale di x in esito a giudizio abbreviato confermata in appello e divenuta irrevocabile a seguito di declaratoria di non ammissibilità del ricorso per Cassazione, Caio è stato ritenuto responsabile della morte del fratello Medio Tizi, con cui trascorrevano tutte le domeniche e le festività pur non abitando più insieme si reca dal proprio avvocato per sapere se esiste la possibilità di ottenere il risarcimento del danno subito. Il candidato assume le vesti del legale di Tizio inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative da assumere.

### **SOLUZIONE**

Per risolvere il caso ho analizzato la responsabilità extra contrattuale e il risarcimento del danno non patrimoniale 2059, il rapporto tra giudicato penale e processo civile, con particolare riferimento alla sentenza 3371/20 in cui gli Ermellini dichiarano che la risarcibilità del danno non patrimoniale non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di accertamento del giudice penale non costituisce impedimento ad opera del giudice civile. Infine ho parlato della differenza tra risarcimento del danno da perdita di congiunto e risarcimento del danno da perdita della vita nelle due specie, danno biologico terminale, danno morale terminale.

**Traccia cod. 1700**

**CDA: ROMA**

**DATA: 24/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Alla morte di tizio, la vedova caia faceva pubblicare il testamento olografo con il quale le veniva attribuito l'intero patrimonio. Gli altri eredi, Sempronio e mevio, figli di tizio e caia, inviavano a Caia un'istanza di mediazione nella quale, premesso che il defunto era stato colpito da ictus ed era caduto in uno stato di totale incoscienza sino al decesso, impugnavano il testamento, a loro dire falso per difetto di autenticità e rivendicavano il proprio diritto al riconoscimento dei beni del de cuius e alla declaratoria di indegnità della vedova, con conseguente condanna alla restituzione dei frutti percepiti. Caia in sede di mediazione eccepeva la validità del testamento e comunque il disconoscimento dagli stessi effettuato fosse tam quan non esset: il testamento olografo secondo Caia era impugnabile solo con querela di falso. Il candidato assume le vesti di legale di Sempronio e mevio, premessi brevi cenni sugli istituti giuridici sottesi alla questione, delinei le possibili ipotesi di soluzione per la miglior difesa di Tizio e mevio

**SOLUZIONE**

Successione testamentaria e legittima Casi di nullità del testamento Accenno all'indegnità giudizio di falsità

**Traccia cod. 1744**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 23/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Mevio e Sempronia, prima di contrarre matrimonio, decidono di sottoscrivere una scrittura privata a firma autenticata, con la quale Mevio, in caso di divorzio, si impegna a versare a Sempronia la somma di € 500.000. Dopo alcuni anni, il matrimonio entra in una crisi irreversibile, che porta Mevio e Sempronia a divorziare. Conseguentemente, Sempronia, in forza della scrittura privata autentica, siglata prima di contrarre matrimonio, agisce in giudizio per chiedere la condanna di Mevio al pagamento della somma di € 500.000 pattuita nel citato accordo. Ad esito del giudizio, il Tribunale accoglie la domanda. Il candidato, assume le vesti del legale di Mevio, evidenzia le tematiche giuridiche e la strategia difensiva più opportuna.

### **SOLUZIONE**

Matrimonio e diritti e doveri dei coniugi (art. 143 c.c.). Brevi cenni su regimi patrimoniali della famiglia. Brevi cenni su separazione consensuale e giudiziale. Art. 160 c.c. ed inderogabilità dei diritti e doveri dei coniugi. Contrasto giurisprudenziale tra le pronunce che ritenevano validi tali accordi (Cass. 23713/2013) e quelle più recenti (Cass. 11012/2021) che li ritengono nulli per illiceità della causa. Atto di appello fondato proprio sulle pronunce favorevoli al nostro assistito.

**Traccia cod. 1745**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

In data 11/04/2021, alle 23.30, mentre percorreva Corso Vittorio Emanuele del Comune di Alfa, alla guida del proprio motociclo, Tizio, cadeva rovinosamente sul manto stradale reso scivoloso dalla presenza di cera. Gli agenti verbalizzanti, intervenuti immediatamente sul posto, accertavano come causa del sinistro una cospicua quantità di cera dispersa a seguito di una processione religiosa, svoltasi alcune ore prima dell'incidente. Tizio adisce in giudizio il Comune di Alfa per sentirlo condannare al risarcimento dei danni fisici e materiali occorsi a seguito della caduta del 11.04.2021 in quanto, a suo dire, l'amministrazione comunale avrebbe dovuto vietare l'uso di candele votive durante la processione o, in alternativa, predisporre un'immediato servizio di pulizia della sede stradale dopo il passaggio del corteo religioso per evitare simili eventi. Il tribunale rigettava la domanda del motociclista ritenendo che "la situazione di pericolo che ha causato l'evento dannoso può essere qualificata come caso fortuito", escludendo così la responsabilità del comune convenuto. Assunte le vesti del legale di Tizio esponga il candidato le ulteriori iniziative processuali da intraprendere nell'interesse dell'assistito soffermandosi sugli aspetti giuridici salienti della fattispecie.

**SOLUZIONE**

-Responsabilità oggettiva -2051 Danno cagionato da cosa in custodia -escluso il caso fortuito perché l'evento era prevedibile

**Traccia cod. 1746**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 22/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Mevio stipula 3 polizze vita designando genericamente come beneficiari "gli eredi legittimi". Alla sua morte, la compagnia assicurativa Alfa suddivide l'indennizzo in parti uguali fra gli eredi legittimi del de cuius, ossia un fratello Tizio ed ai due nipoti figli del fratello Caio, morto anni prima la stipula della polizza. Il fratello del de cuius Tizio, non condividendo la ripartizione compiuta, propone domanda giudiziale contro Alfa ritenendo che gli spetti la metà dell'indennizzo e che l'altra metà spetti ai nipoti secondo le regole delle successioni mortis causa. Il candidato assume le vesti del legale di Alfa individuando la disciplina applicabile e prospettando la tesi difensiva che potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

ho analizzato l'art. 1920 c.c. (assicurazione a favore di un terzo) ed in particolare il comma II. La soluzione della traccia è rinvenibile nelle note a commento del suindicato articolo con la pronuncia della Cass. SS. UU. 30.04.2021, N. 11421. Nel caso in esame il premio viene ripartito secondo la disciplina generale dei contratti, in parti uguali tra i beneficiari designati ai sensi dell'art. 1920, comma II, e non in ragione della disciplina delle successioni legittime. Un tempo vi era un contrasto in giurisprudenza sul punto che è stato superato dalla citata pronuncia a sezioni unite

**Traccia cod. 1747**

**CDA: ROMA**

**DATA: 23/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Caia, anche nella qualità di genitori sull'allora figlio minore, lamentano che durante la festa patronale, il comune di Alfa avesse permesso al comitato per i festeggiamenti di posizionare il palco a meno di un metro dalla propria abitazione, ostacolando l'accesso e determinandone immissioni sonore a turbativa della vita domestica e finiti i festeggiamenti per aver ommesso di farlo smontare, rendendolo base per giochi e schiamazzi della gioventù locale. Per tale motivo essi si rivolgono ad un avvocato per ottenere risarcimento dei danni non patrimoniali. Il candidato assume le vesti di legale, indichi cosa si intende per danno non patrimoniale conseguente ad immissioni e se possa effettivamente configurarsi nel caso di specie, indicando, altresì, le possibili azioni giudiziarie esperibili

**SOLUZIONE**

Art. 844 c.c. (immissioni) Art. 2059 S.U. 2611/2017 Cass. 18195/2014 Cass. 19434/1029

**Traccia cod. 1748**

**CDA: BARI**

**DATA: 24/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

In data 5 gennaio 2004, i coniugi Tizia e Caio sottoscrivono un contratto di finanziamento con la società Delta s.p.a., per l'importo di 30.000€ da restituire mediante rimborso in 48 rate mensili dall'1 febbraio 2004 all'1 febbraio 2008. Dopo il pagamento delle prime dieci rate, a causa delle mutate condizioni economiche, i contraenti coniugi non sono più in grado di pagare alcunché. In data 20 marzo 2020 la società Delta s.p.a. invia ai coniugi una lettera raccomandata a/r diffidandoli al pagamento dell'intero importo residuo, maggiorato degli interessi e delle spese. La società Delta s.p.a., allegava alla predetta raccomandata a/r, una precedente missiva, recapitata ai coniugi in data 1 dicembre 2017 ad indirizzo in Bari via Roma 230, diverso da quello risultante dei coniugi residenti in Bari da oltre 20 anni in via Roma 330. I coniugi Tizia e Caio, verificati gli errori di recapito della prima raccomandata, si recano dal proprio legale di fiducia. Assunte le vesti dell'avvocato dei coniugi, illustri la strategia più efficace alla difesa dei propri assistiti.

**SOLUZIONE**

Introduzione contratto finanziamento, intervenuta prescrizione. Domande commissione: eventuali azioni processuali della Società Delta (ricorso per d.i.) e difesa dei coniugi (opposizione a d.i per sollevare eccezione preliminare intervenuta prescrizione).

**Traccia cod. 1749**

**CDA: BARI**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

In un condominio ad uso abitativo il proprietario di un magazzino, estraneo al condominio ma avvantaggiato da servitù di passo carraio e di sosta per il carico e lo scarico delle merci così costituita: "servitù di passaggio pedonale e carraio attraverso l'androne di ingresso di via ... e sul cortile ... con diritto di sosta per carico e scarico delle merci", ha collocato fioriere nel cortile comune ed in appoggio al muro esterno del cortile alcuni pallets che utilizza di volta in volta per lo scarico ed il carico delle merci. Recentemente, ritenendo che ciò rientrasse nel diritto di servitù, utilizza il cortile comune anche per il parcheggio degli automezzi, nonostante il regolamento di condominio dell'edificio stabilisca il divieto di "occupare anche temporaneamente le parti comuni". L'amministratore del condominio, giusta delibera assembleare che ne sollecita l'intervento, decide di rivolgersi a un legale per informarsi circa la possibilità di impedire questa utilizzazione del cortile condominiale in misura eccedente l'esercizio della servitù di passo carraio. Il candidato, assunte le vesti del legale del condominio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative da assumere.

**SOLUZIONE**

Art. 949: azione negatoria. La commissione chiede se chi ha il diritto di servitù deve soggiacere al regolamento condominiale

**Traccia cod. 1750**

**CDA: BARI**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Con contratto preliminare del 3 agosto 2022 Tizio promise in vendita a Caio per il prezzo di 250.000€ una unità immobiliare. Decorso infruttuosamente il termine fissato nel contratto preliminare per la stipula del contratto definitivo, Caio si vedeva costretto a chiamare in giudizio Tizio chiedendo al tribunale l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ai sensi dell'art. 2932 cc, ma ometteva di trascrivere la domanda giudiziale. Accadeva successivamente che Tizio compravendeva l'unità immobiliare in questione a Sempronio per il prezzo di 100.000€. Per Caio, questa compravendita, in violazione degli obblighi assunti con il contratto preliminare, era stata fatta in frode alle sue ragioni anche in considerazione della circostanza che Sempronio era a conoscenza del precedente contratto preliminare stipulato tra Tizio e Caio ed aveva operato di concerto con Tizio e con dolosa preordinazione al fine di sottrarre all'eventuale future azioni di Caio la garanzia patrimoniale per la soddisfazione del futuro credito dal risarcimento del danno da inadempimento. Il candidato, assunte le vesti di legale di Caio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le iniziative da assumere.

**SOLUZIONE**

Il candidato ha parlato del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Secondo me la risposta corretta sarebbe stata: art. 2091 comma II c.c. (azione revocatoria). Candidato: bocciato.

**Traccia cod. 1751**

**CDA: BARI**

**DATA: 24/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, sposato con Caia da alcuni anni, è improvvisamente colpito da una patologia che menoma gravemente la sua capacità di intendere e di volere. In uno slancio di folle generosità, il poveretto vende a Sempronio, consapevole dello stato di minorata capacità del proprio dante causa, la casa di abitazione coniugale, a lui intestata, per la somma irrisoria di 2.500€, compiendo tutti i necessari adempimenti. Caia si reca allora da Sempronio per chiedergli bonariamente lo scioglimento del contratto di vendita, ma si sente rispondere che nessuna pretesa può avanzare a riguardo, perché non esiste alcun provvedimento che attesti formalmente lo stato di incapacità del marito. Caia, preoccupata, si reca dal suo avvocato per chiedergli un consiglio sul da farsi. Il candidato assume le vesti del legale rediga parere motivato.

**SOLUZIONE**

Risoluzione: differenza tra capacità di agire e capacità giuridica, atto di compravendita, malafede del contraente, domanda di annullamento ex. 1425, incapacità di una delle parti ex art. 428.

**Traccia cod. 1752**

**CDA: BARI**

**DATA: 24/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio, proprietario dell'autovettura BMW320I percorreva in compagnia della fidanzata Caia, la strada provinciale (sp) 121 Ostia-Roma in direzione Roma, a velocità moderata, giunto al km 78+300, improvvisamente venivano travolti da un grosso cinghiale che attraversava la strada, proveniente dal lato destro della carreggiata. A seguito dell'impatto con la parte posteriore destra del veicolo, la stessa riportava ingenti danni materiali, tali da non poter proseguire la marcia. Tizio e Caia, invece, riportano lesioni tali da richiedere l'intervento dei sanitari e del 118. Sul posto intervenivano gli agenti della polizia stradale, che redigevano verbale di intervento e sopralluogo. Nel contempo gli stessi (agenti), richiedevano l'intervento del carroattrezzi per il recupero della vettura incidentata e la competente ASP (azienda sanitaria provinciale), servizio veterinario, per rimuovere la carcassa dell'animale selvatico, morto in conseguenza dell'impatto con la vettura. In totale Tizio riportava danni complessivi per 10.000€ di cui 7.000€ per danni materiale e 3.000€ per danni non patrimoniali. Caia, invece, riportava danni non patrimoniali per 3.000€. Il candidato assume le vesti del legale rappresentante di Tizio e Caia rediga parere motivato.

### **SOLUZIONE**

Risoluzione: proprietario conducente e terzo trasportato, prima 2043 ed ora 2052, 2051, danno patrimoniale e non.

**Traccia cod. 1753**

**CDA: BARI**

**DATA: 24/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

I coniugi Tizio e Caia intendono agire contro Sempronio, medico della struttura ospedaliera nella quale Caia si era recata in previsione della nascita del loro bambino Tizietto. Essi deducono che, in base alle circostanze le quali il parto è stato eseguito dalla equipe medica, Tizietto si è venuto a trovare in condizioni di permanente e totale invalidità. Tizio e Caia si recano pertanto da un avvocato chiedendo per questi motivi il risarcimento del danno biologico e del danno morale. Il candidato, assunto le vesti del legale, esprima parere motivato in ordine al titolo di risarcibilità dell'evento.

### **SOLUZIONE**

Risoluzione del candidato: responsabilità ex 1223 della struttura sanitaria e parla di obblighi di protezione; nesso eziologico materiale e giuridico (solo accenni), teoria della causalità adeguata: "criterio del più probabile che non", art. 40 e 42 c.p.; NON ha detto che l'equipe medica risponde ex art. 2043 ed ha detto invece che tutt'oggi risponde per via del contatto sociale, quindi di responsabilità contrattuale. Non ha parlato della legge Gelli-Bianco. Ha detto che l'azione di risarcimento danni ex art. 1223 si prescrive in 5 anni e non in 10. Io dico: 32 cost, 2059, 1223 e 2043, teoria del contatto sociale pre e post Gelli-Bianco, nesso eziologico materiale e giuridico. Mediazione e poi ricorso per abbreviare i tempi, in alternativa all'atto di citazione. Domande della commissione: - interessi patrimoniali del nascituro? Non esiste in Italia il diritto a non nascere se non domanda il candidato non ha saputo rispondere - se la mediazione va a buon fine ma l'azienda non paga? Il verbale di mediazione diventa titolo esecutivo per il decreto ingiuntivo di pagamento Candidato bocciato

**Traccia cod. 1754**

**CDA: ROMA**

**DATA: 24/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio promittente venditore e Caio promittente acquirente in data 21.06.2022 concludono un contratto preliminare di compravendita di un bene immobile con contestuale immissione in possesso di Caio a fronte del pagamento anticipato di €60.000 pari ad 1/5 del prezzo pattuito. Le parti si accordano inoltre che la stipula del definitivo debba avvenire entro e non oltre il 21.11.2022. Tre giorni dopo la stipula del preliminare Caio si avvede del mal funzionamento degli impianti di riscaldamento nonchè dell'otturazione dei tubi di scarico della cucina oltre a quelli dei 2 bagni con conseguente impossibilità dell'utilizzo degli stessi. Tuttavia solo dopo 3 mesi dalla scoperta dei suddetti vizi Caio informa Tizio delle problematiche invitandolo all'eliminazione degli stessi. Tizio gli comunica la denuncia dei vizi è avvenuta OLTRE il termine di decadenza previsto per legge e lo invita alla stipula del definitivo. A fronte del netto rifiuto di Caio e decorso il termine per la stipula del definitivo Tizio lo cita ex 2932cc. A seguito di siffatto comportamento, Caio spiazzato, si reca da un legale.

### **SOLUZIONE**

Preliminare di vendita ad effetti anticipati (ho parlato in generale di questa figura contrattuale) poi Risoluzione sotto l'art 1351 ho trovato una sentenza che diceva che in caso di vizi scoperti dopo il preliminare non si possono far valere i termini di prescrizione o di decadenza della denuncia di vizi (ex 1495 cc) perché ancora non si è verificato l'effetto traslativo della proprietà dal momento che è ancora ci troviamo dinanzi ad un preliminare e non ad un definitivo. Comparsa di cost e risposta Rigitto domanda attrice infondata in fatto e in diritto e chiederemo la risoluzione o adempimento (con spese per eliminazione del vizio a carico di Tizio). Risarcimento danno Condanna spese di lite

**Traccia cod. 1755**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 24/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Due fratelli, Tizio e Caio, acquistano un fondo pagandolo 200.000€ e dividendo equamente il prezzo. Vi costruiscono una palazzina a 2 piani con un appartamento per piano, uno ciascuno, con pertinenzialità area parcheggio antistante, per accogliere un'autovettura ciascuno. Alla detta aria si accedeva da un cancelletto posto al piano terra, nell'atrio della palazzina, ovvero dal cancello carrabile. Sta di fatto che, sussistendone la possibilità e previo ottenimento di ogni provvedimento amministrativo necessario, il fratello Caio, proprietario dell'appartamento posto al secondo piano, per propria comodità decideva di realizzare una scala dal suo balcone per accedere direttamente all'aria del parcheggio. In particolare, la scala non incideva sulla visuale del balcone dell'appartamento di Tizio e terminava al pianoterra in una zona angolare dell'aria a parcheggio, fuori sia dall'area riservata alle autovetture sia dei relativi spazi di manovra. Immediatamente il fratello Tizio contestava a Caio quanto realizzato. Assunte le vesti di Caio il candidato illustri, dopo brevi cenni all'uso della cosa comune, la migliore difesa a favore dello stesso.

**SOLUZIONE**

Art. 1102, Cassazione 11870/2021, Cassazione 18191/2020, comparsa di costituzione e risposta con perizia

**Traccia cod. 1756**

**CDA: GENOVA**

**DATA: 24/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio, padre di Sempronia, soffre di una patologia terminale. Qualche giorno prima di morire, Tizio dà disposizione alla propria banca di eseguire un bonifico della somma di € 100.000,00 in favore del suo migliore amico Caio. Successivamente al decesso del padre, avvenuto senza testamento, qualche giorno dopo la disposizione del bonifico di cui sopra, Sempronia, figlia e unica erede di Tizio, viene a conoscenza del suddetto bancogiro effettuato dal padre. Sempronia, ritenendosi lesa dei suoi diritti ereditari, si rivolge a un legale. Il candidato, assume le vesti del legale al quale si rivolge Sempronia, inquadri la fattispecie ed esponga parere motivato circa la validità della disposizione bancaria effettuata dal padre e le eventuali azioni esperibili dalla erede legittima.

### **SOLUZIONE**

Ho strutturato la risoluzione del caso come segue: 1) breve excursus preliminare sulle successioni: apertura successione (456), meccanismi della delazione ereditaria (457), differenze tra successione testamentaria e legittima, breve spiegazione sul funzionamento e i fondamenti della successione legittima; 2) disciplina delle donazioni (769-809), riepilogando natura del negozio, caratteristiche, differenze tra donazioni tipiche e negozi misti con donazione e donazioni indirette; 3) disciplina della nullità e annullabilità delle donazioni; 4) per venire al punto, citare SSUU 2017 n. 1872 sugli ordini di bancogiro come particolare ipotesi di donazione non indiretta, ma donazione tipica ad esecuzione indiretta e come tale soggetta alla forma dell'atto pubblico alla presenza di due testimoni ai sensi dell'art. 782; 5) concludere ipotizzando atto di citazione ex 163 c.p.c. da parte di Sempronia, chiedendo al Tribunale di dichiarare la nullità della donazione in esame per i motivi sopraesposti.

**Traccia cod. 1757**

**CDA: ROMA**

**DATA: 24/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio stipula con Caio un contratto di appalto per ristrutturare un appartamento di sua proprietà. Nel corso dell'esecuzione dei lavori, Tizio chiede a Caio significative variazioni delle opere rispetto al progetto originariamente concordato; Caio esegue quanto richiesto terminando i lavori e consegnando l'opera con un ritardo di alcuni mesi rispetto al termine in origine previsto nel contratto. Alla richiesta di saldo da parte di Caio per i lavori effettivamente svolti ed al netto dei pagamenti già eseguiti, Tizio contesta il ritardo nell'ultimazione dei lavori con conseguente applicazione della penale prevista per il ritardo ed il cui ammontare supera il residuo credito di caio. A fronte di tali contestazioni, Caio si rivolge ad un avvocato per avere un parere sulla fondatezza delle contestazioni di Tizio.

**SOLUZIONE**

Ho parlato del contratto d'appalto in generale, della disciplina sulle variazioni ordinate dal committente e della clausola penale. Sentenza risolutiva: Cass. N. 9152/201

**Traccia cod. 1758**

**CDA: ROMA**

**DATA: 24/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La signora Caia si trova all'ottavo mese di gravidanza quando il marito Tizio viene investito da un'auto che invade il marciapiede e muore. Nel mese successivo nasce il figlio Sempronio, e da allora la Signora Caia si rivolge al suo legale di fiducia, poiché Sempronio è nato senza padre a causa del fatto illecito dell'autista dell'autovettura e quindi, sopporta un danno significativo che lo segnerà per tutta la vita. La questione era già stata posta all'assicurazione dell'autovettura, la quale si era rifiutata di risanare il danno a Sempronio, poiché al momento dell'incidente, questo non era ancora nato. Il candidato illustri ed esamini, assumete le vesti del legale di Caia e premissi i cenni sullo stato giuridico del concepito, le questioni sottese al caso in esame, valutando l'opportunità di un'azione legale a sostegno delle doglianze di Caia.

**SOLUZIONE**

Art. 1c.c. + art. 2059 c.c.

**Traccia cod. 1765**

**CDA: TRIESTE**

**DATA: 27/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, proprietario di un appartamento sottostante quello di Caia, lamenta danni da infiltrazioni d'acqua al proprio appartamento a seguito di lavori che la ditta alfa ha effettuato sulle tubature dell'immobile di Caio. Esaurita la perdita e riparato il danno, tizio chiede quindi a caio il risarcimento del danno subito. Caio rifiuta di effettuare qualsiasi pagamento, sostenendo di non poter essere chiamato a rispondere de facto dell'appaltatore. Il candidato assume le vesti del legale di tizio, rediga immediato parere motivato, illustrando gli istituti giuridici sottesi alla vicenda e dettagliando le possibili strategie difensive.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1766**

**CDA: TRIESTE**

**DATA: 27/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, dopo una serata con amici, nel corso della quale ha assunto considerevoli quantità di alcool, mentre rientra a casa cade a terra in corrispondenza di una lieve sconnessione della pavimentazione del condominio ove risiede, peraltro al momento ben illuminata da luce artificiale. Viene soccorso da un condomino, il quale constatato il grave stato di alterazione percettiva di tizio, lo accompagna personalmente sino al suo domicilio. Il giorno seguente tizio si reca presso il locale nosocomio, ove gli viene diagnosticata una frattura e lesioni guaribili in giorni 60. Si reca presso un legale intendendo chiedere un risarcimento. Il candidato assume le vesti del legale di tizio, esamini ed illustri i profili civilistici sottesi alla vicenda in esame, dettagliando le possibili iniziative da intraprendere.

**SOLUZIONE**

Ho parlato della responsabilità da cosa in custodia ex 2051. Ho sostenuto che lo stato di alterazione di Tizio non sia idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno, e che potrà al più rilevare come concorso colposo del danneggiato ex 1227 ai fini della quantificazione del risarcimento. Ho parlato del danno risarcibile ( danno patrimoniale - danno emergente e lucro cessante - e non patrimoniale) e dell'onere della prova agevolato gravante sul danneggiato. Atto di citazione con domanda di condanna al risarcimento del danno. Mi hanno chiesto se il fatto che Tizio sia un condomino e dovesse dunque conoscere l'insidia possa rilevare - ho risposto di no essendo la cosa pericolosa di per se a prescindere dalla conoscenza dell'insidia

**Traccia cod. 1768**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 23/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio, studente sedicenne, è solito prendere in giro il compagno di classe Mevio rendendolo destinatario di soprusi e pesanti scherzi. Un pomeriggio Mevio incontra Tizio nelle vicinanze della scuola e, stanco dei suoi continui atti di bullismo, gli sferra un pugno in faccia facendogli cadere un dente. I genitori di Tizio, venuti a conoscenza del fatto, contattano i genitori di Mevio lamentandosi dell'accaduto. I genitori di Mevio giustificano il comportamento antiggiuridico adducendo che lo stesso si sarebbe solo difeso fisicamente dai continui soprusi di Tizio. I genitori di Tizio ritengono responsabili i genitori di Mevio poiché non avrebbero educato il figlio in maniera adeguata e minacciano di citarli in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito da Tizio. I genitori di Mevio, pur ritenendo immotivate le accuse dei genitori di Tizio in quanto il fatto di sarebbe svolto al di fuori della loro sfera di diligenza, si recano dal loro avvocato per sapere se le richieste dei genitori di Tizio siano fondate. Il candidato assume le vesti dell'avvocato dei genitori di Mevio esprima le sue valutazioni sul caso illustrando gli istituti civilistici sottesi e le possibili iniziative da prospettare ai clienti.

### **SOLUZIONE**

Ho parlato della resp extracontrattuale in generale (2043). Poi sono passata alla disamina della differenza tra il 2047 e 2048. Ho configurato quella dei genitori di Mevio come una resp ex art. 2048, ho trovato cassazioni sotto il codice per spiegarla. E poi ho parlato della prova liberatoria. Ho proposto di fare un accordo stragiudiziale, e qualora vengano citati in giudizio e volessero i genitori di Mevio affrontare il processo costituirsi con comparsa ex art. 166/167 ( ho menzionato anche la riforma CARTABIA - molto apprezzato!). Il presidente mi ha chiesto eventualmente per i danni subiti da Mevio cosa potessero fare i genitori, e genericamente ho risposto chiedere il risarcimento del danno parlando anche dell'ipotesi del giovane adulto (progetto di riforma di abbassare l'età imputabile)

**Traccia cod. 1769**

**CDA: BARI**

**DATA: 24/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio, prima del matrimonio con Caia, ha comprato un terreno agricolo di 2.000 m<sup>2</sup>. L'anno dopo Tizio sposa Caia. Anni dopo, essendo il terreno divenuto edificabile a seguito della modifica del piano regolatore cittadino, tizio e Caia decidono, insieme, di edificare sul predetto terreno la loro nuova abitazione. Chiedono congiuntamente una concessione edilizia e, attingendo al conto corrente comune, nel quale entrambi versano i rispettivi stipendi, riescono ad edificare la casa desiderata. 12 anni dopo Caia, senza il consenso di Tizio, intende concedere l'immobile in garanzia a Sempronio, suo creditore, accendendo su di esso un'ipoteca. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile le possibili iniziative da assumere.

### **SOLUZIONE**

Anzitutto, non avendo i coniugi optato per la separazione legale dei beni, ho provveduto a qualificare il terreno agricolo come bene personale ex 179 cc. Successivamente, mi sono chiesto se, visto che i soldi necessari per edificare erano di entrambi i coniugi, la costruzione realizzata fosse o meno di proprietà comune, soprattutto alla luce del principio dell'accessione di cui all'art. 934 cc. Al commento del suddetto articolo è riportata la sentenza n. 28258/2019 (conforme: 27412/18, 16670/13, 20508/10), la quale ha stabilito che l'accessione non trova deroga nella disciplina della comunione legale dei beni, sicché la tutela del coniuge non proprietario poggia non già sul piano reale ma obbligatorio, avendo quest'ultimo diritto ad un indennizzo. Poi, ho parlato dell'art. 2822 cc ("ipoteca su bene altrui). Inoltre, parlando dell'impostazione dell'atto, ho anche individuato la domanda da esperire nella denegata ipotesi in cui il Giudice avesse qualificato il bene come rientrante nella comunione, pertanto, ho individuato nell'articolo 184 cc la disciplina da applicare.

**Traccia cod. 1770**

**CDA: FIRENZE**

**DATA: 24/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio è proprietario di un cane di razza Bulldog affetto da grave patologia che gli impedisce la deambulazione e che lo costringe a mantenere un bendaggio alla zampa anteriore; per tale motivo l'animale viene trasportato dal proprietario in apposita carrozzina, regolarmente omologata, quando si reca all'esterno della sua abitazione. Tizio, durante una passeggiata con il cane, decide di prendere un caffè in un bar; dopo aver consumato la bevanda al tavolo, si avvicina alla cassa per pagare, portando con sé il cane ricoverato nella sua carrozzina. Alle sue spalle è presente Caio, altro avventore in attesa di pagare la sua consumazione, che introduce repentinamente nella carrozzina la mano per accarezzare il cane; quest'ultimo, liberatosi dalla museruola evidentemente non correttamente indossata, lo azzanna di scatto procurandogli una ferita lacero-contusa. Immediatamente soccorso da Tizio, viene trasportato in ospedale dove i sanitari, dopo aver praticato le cure del caso e suturata la ferita, diagnosticano una malattia guaribile in giorni 15. Stabilizzatisi i postumi invalidanti della malattia, Caio chiede a Tizio il risarcimento del danno subito che quantifica in € 15.000. Tizio si oppone a tale richiesta ritenendo di nulla dovere. Assunte le vesti del difensore di Tizio inquadri giuridicamente il candidato la problematica esposta e, illustrati brevemente gli istituti giuridici sottesi, dica e motivi il candidato se Tizio è tenuto o meno al risarcimento del danno.

### **SOLUZIONE**

1173: fonti di obbligazioni; 2043: responsabilità extracontrattuale; 2052: danno cagionato da animali; 1227 (richiamato da 2056): concorso colposo del creditore. Nello specifico, dopo un'introduzione sulle fonti di obbligazione e sulla responsabilità da fatto illecito, ho parlato dei casi di responsabilità oggettiva e del danno cagionato da animali. Non ho trovato giurisprudenza risolutiva, ma ho sostenuto che il comportamento di Caio non fosse idoneo a rompere il nesso di causalità e quindi a escludere la responsabilità di Tizio per caso fortuito (Cass 6454/2017). Ho quindi sostenuto che il comportamento di Caio potesse costituire una forma di concorso colposo ex art 1227 (richiamato dall'art. 2056) e che quindi Tizio in un eventuale giudizio avrebbe potuto richiedere la diminuzione equitativa della somma risarcitoria.

**Traccia cod. 1771**

**CDA: BARI**

**DATA: 24/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio affida a Caio la realizzazione di un progetto e conclude un contratto di appalto per la creazione di un impianto di climatizzazione. In base alla scrittura privata conclusa tra le parti, l'appaltatore si impegna a seguire il computo metrico e le tavole degli impianti. Le parti pattuiscono un corrispettivo per l'esecuzione dell'opera. Ritenendo che l'opera sia difforme dalle prescrizioni di legge, Tizio non provvede a versare a Caio il saldo per l'appalto relativo alla costruzione del detto impianto. A questo punto, Caio ottiene un decreto ingiuntivo per le somme dovute in relazione al contratto. Tizio si reca da un legale al fine di valutare l'opportunità di opporre il decreto ingiuntivo e chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, a causa delle difformità delle opere dalle prescrizioni di legge. Il candidato, assunto le vesti del legale, premesso un inquadramento sulla disciplina dell'appalto, esprima un parere sulla responsabilità dell'appaltatore e indichi le eventuali azioni da intraprendere.

**SOLUZIONE**

Opposizione a decreto ingiuntivo Eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc Non applicabilità degli artt. 1667-1668 poiché l'opera non è ancora compiuta. Sentenza risolutiva Cass. n. 6931/2007: possibile la risoluzione del contratto per inadempimento anche senza il procedimento previsto ex art. 1662 cc per "verifiche in corso d'opera" (congruo termine per uniformarsi o risoluzione ipso iure) Risarcimento del danno ex art. 1218 cc

**Traccia cod. 1772**

**CDA: MILANO**

**DATA: 22/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio commissiona ad Alfa Spa il rifacimento della pavimentazione della propria abitazione. Alla consegna dell'opera, Tizio si avvede, tuttavia, che il pavimento presenta delle imperfezioni che denuncia tempestivamente alla società appaltatrice, la quale riconosce l'esistenza dei difetti e prospetta un incontro in cantiere per definire quali siano le imperfezioni in discussione e quali i rimedi da assumere. Sennonché, a tale comunicazione non segue alcun intervento della Alfa Spa. Tizio provvede, allora, ad incaricare un tecnico che valuta il danno in euro 35.00 e, tre anni dopo la scoperta dei vizi, invia alla società Alfa una richiesta di pagamento della predetta somma. Alfa Spa, tuttavia, risponde tramite il proprio avvocato, contestando la richiesta di pagamento e affermando che ogni diritto di Tizio è ormai prescritto. Tizio si rivolge, allora, a un avvocato per sapere se può agire nei confronti di Alfa Spa per ottenere il risarcimento dei danni.

### **SOLUZIONE**

Introduzione sul contratto di appalto in generale, focus su artt. 1667 e 1668 per quel che riguarda la garanzia per difformità e vizi e menzione dell'art. 2944 sull'interruzione della prescrizione per riconoscimento del debito. Ci sono numerose sentenze di Cassazione (2012, 2013, 2018) che affermano che l'assunzione dell'obbligo di rimuovere i vizi da parte della Società appaltatrice costituisca una forma di riconoscimento del debito idonea a sottrarre il diritto alla garanzia del committente ai termini ridotti di decadenza e prescrizione previsti in materia di appalto, con conseguente applicabilità del termine prescrizione decennale per la richiesta di risarcimento del danno di natura contrattuale. Conclusione: Tizio può citare in giudizio Alfa Spa per vedere accertato il proprio diritto e per chiedere la condanna della stessa al pagamento della somma di 35.000 €, previo esperimento del tentativo di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità ex l. 162/14.

**Traccia cod. 1776**

**CDA: TORINO**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizia è coniugata con Caio da circa 20 anni. Recentemente i rapporti tra i coniugi si sono deteriorati e, nel mese di dicembre 2022, Tizia veniva picchiata dal marito subendo fratture, escoriazioni, contusioni su varie parti del corpo. Tizia si rivolge al legale per agire nei confronti di Caio volendo chiedere il risarcimento dei danni subiti e la separazione. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizia, previa breve disamina degli istuti sottesi alla traccia, individui la linea difensiva più opportuna per la cliente.

### **SOLUZIONE**

Ho parlato di: - Matrimonio, doveri coniugali. - Separazione giudiziale (presupposti, ricorso, competenza tribunale). Brevi cenni separazione consensuale. - Pronuncia di addebito. Conseguenze giuridiche (assegno mantenimento, diritti successori). Questioni giuridiche: - richiesta addebito sulla base della Cass. 7388/2017 ai sensi della quale `` Le violenze morali e fisiche inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sè solo, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore, esonerando il giudice dal dovere di comparare le relative pronunce ed il comportamento della vittima della violenza trattandosi di atti estremamente gravi``. Cassazione precedente e, in particolare Cass. 11142/2016 aveva, altresì, confermato essere sufficiente per l'addebito anche ``un solo episodio di percosse``. - Richiesta risarcimento danni e cumulabilità con richiesta separazione addebito. Risposta affermativa. Si può presentare autonoma domanda di risarcimento danni così come confermato da Cass. 8862/2012. Più recente Cass. 4470/2018 la quale ha affermato che: `` I doveri matrimoniali hanno natura giuridica e la relativa violazione, ove cagioni la lesione di interessi costituzionalmente protetti tali da integrare gli estremi di un illecito può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 cc``. Si richiama danni patrimoniali (es. eventuali spese mediche) e non patrimoniali (sebbene il danno non patrimoniale sia unitario, ho sottolineato che avrei comunque fatto leva, per fondare e rafforzare la richiesta di risarcimento, sulle voci del danno biologico e su un possibile danno esistenziale per le conseguenze sulla quotidianità e su eventuali rapporti sociali) da proporre con atto citazione. Se risarcimento inferiore a 50.000 Euro ho evidenziato la necessità, a pena di improcedibilità, di tentare negoziazione assistita.

**Traccia cod. 1777**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 27/02/0023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

La compagnia assicuratrice Alfa spedisce a Tizio, a mezzo posta ordinaria, un assegno circolare non trasferibile di euro 20000 quale risarcimento dei danni che Tizio ha subito a seguito di un incidente stradale. Il plico postale viene trafugato ed il titolo portato all'incasso da Caio, che si presenta presso la banca trattaria con un documento di identità di Tizio abilmente falsificato. Avuta cognizione di quanto accaduto la società Alfa decide di agire in danno della banca negoziatrice. Il candidato, assume le vesti del legale della Banca, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le tesi difensive da sostenere in favore della propria cliente.

### **SOLUZIONE**

La giurisprudenza è concorde sull'identificare come non diligente il comportamento di un soggetto professionale (come la società assicurativa) che spedisce un assegno non trasferibile per posta ordinaria (giurisprudenza sotto 1176). In ogni caso, dovendo io difendere la banca ho utilizzato una giurisprudenza tale che considerava come idonea la verifica del documento di identità dove non presenti segni di falsificazione in quanto la normativa antiriciclaggio (art. 19) prevede che la banca non ricorra a metodi straordinari per la verifica del soggetto che richiede l'incasso. E quindi ho assunto che la banca avesse adempiuto diligentemente per cui si doveva rispondere con comparsa di risposta per rigettare la richiesta di risarcimento. D'altro canto non si può ignorare la giurisprudenza che sostiene che la banca deve fare controlli accurati (non bastando solo la verifica della carta d'identità) ecc., (verificandosi così un concorso di colpa ex 1227, II comma) quindi in subordine ho chiesto una riduzione del risarcimento dovuto al concorso.

**Traccia cod. 1781**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 27/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio ha stipulato un contratto in forma scritta con Caio in base al quale ha concesso a quest'ultimo il diritto di essere preferito, a parità di condizioni, nel caso in cui lo stesso Tizio decida di vendere a terzi l'immobile Alfa di sua proprietà, contraddistinto da quattro unità immobiliari distinte. In particolare il patto prevedeva testualmente che il diritto spettasse a Caio "nell'ipotesi di vendita dell'immobile in blocco". Alcuni mesi dopo Tizio stipula quattro distinti contratti preliminari a favore di Sempronio senza darne notizia a Caio. Conclusi i contratti definitivi tra Tizio e Sempronio, Caio, venuto a sapere della vendita, chiede a Lei avvocato un parere in ordine ai rimedi esperibili a tutela del diritto a suo tempo concessogli da Tizio.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1782**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 27/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Nel gennaio 1986 Tizio acquistava da Caio un terreno agricolo ed iniziava a coltivarlo a seminativo. Nel giugno 2000 Tizio alienava, unitamente ad altri beni, anche il predetto fondo a Sempronio, il quale, tuttavia, risiedendo all'estero, si disinteressava del fondo in questione. Tizio, venuto a conoscenza della circostanza, già nell'immediatezza dell'alienazione continuava a coltivarlo. Nel giugno 2018, dopo aver fatto rientro in Italia, Sempronio invia un'e-mail a Tizio intimandogli di cessare qualsiasi attività. Tizio si rivolge a Lei per sapere se possa vantare qualche diritto sul terreno in questione.

### **SOLUZIONE**

Soluzione: il candidato dapprima non aveva configurato il possesso utile ad usucapionem perché secondo lui l'alienazione del bene a Sempronio interrompe il possesso ad usucapionem, bensì una gestione di affari altrui ex artt. 2028 ss. c.c. Dal punto di vista processuale, invece, configurava l'esperimento del tentativo di mediazione trattandosi di diritti reali e, nel caso in cui fosse andato a buon fine, un atto di citazione. Domanda commissario: Tizio potrebbe vantare qualche diritto reale sul fondo? il periodo precedente alla vendita si somma a quello successivo, potrebbe aver rilevanza? Da queste domande lo hanno portato alla reale soluzione, e cioè che in capo a Tizio si configura una fattispecie di usucapione, non abbreviata ma ventennale perché è vero che la vendita è avvenuta nel 2000 e alla contestazione di Sempronio sono trascorsi 18 anni e non 20, ma esiste il fenomeno dell'accessione del possesso per cui si vanno a sommare i vari periodi di possesso in capo a Tizio (quindi, quello dal 1986 al 2000, e quello dal 2000 al 2018). Altra domanda: che rilievo ha l'e-mail? Nessuno, perché c'è bisogno di un atto formale. E quindi Lei che consiglio darebbe a Tizio? Di non fare nulla.

**Traccia cod. 1784**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 27/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è proprietario di un fondo servente su cui Caio, proprietario del fondo dominante, ha un diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile. Tizio installa a delimitazione del proprio fondo un cancello automatico e Caio, recatosi sul posto, è costretto a citofonare al fine di potersi fare aprire per consentire il suo passaggio attraverso il detto fondo per poter accedere alla sua proprietà. Il candidato, assunto le vesti del legale di Caio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e la strategia difensiva più idonea per la tutela del proprio cliente.

**SOLUZIONE**

1067 e azione di manutenzione

**Traccia cod. 1786**

**CDA: ROMA**

**DATA: 27/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La società Gamma promette di vendere a Caio un immobile in corso di costruzione. Caio all'atto della stipula paga alla controparte una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, ottenendo la consegna anticipata dello stabile. Se non che, maturato il termine per l'adempimento, il promissario compratore non sottoscrive il definitivo, lamentando vizi materiali del bene oggetto della promessa vendita. Tale doglianza è stata comunicata alla controparte, oltre il termine di decadenza di cui all'art. 1495 c.c. Assunte le difese di Caio, il quale è interessato al conseguimento dell'effetto reale, il candidato rediga parere motivato.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1788**

**CDA: MILANO**

**DATA: 27/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio agisce esecutivamente nei confronti del condominio alfa in base ad un credito vantato nei suoi confronti già accertato come liquido ed esigibile, procedendo al pignoramento di crediti vantati dal medesimo condominio nei confronti del condomino caio. Il condominio alfa, in persona dell'amministratore legale Sempronio, ed il condomino caio decidono di rivolgersi ad un legale per ottenere un parere in merito. Il candidato assume le vesti del legale del condominio alfa e del condomino caio individuati gli istituti giuridici interessati illustri le eventuali e più opportune iniziative da intraprendere

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1792**

**CDA: ROMA**

**DATA: 27/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Dopo la morte del padre, Mevia contatta il germano Tizio unico parente prossimo sopravvissuto e presunto coerede, per procedere alla verifica dell'asse ereditario e in seguito allo scioglimento della comunione discesa dalla successione del genitore e alla divisione dei beni mobili e immobili relitti. Tizio le comunica di aver proceduto alla pubblicazione del testamento olografo, rinvenuto nell'ultimo domicilio del defunto, con il quale il de cuius ha istituito unico erede il nipote Aurelio, figlio minore di Tizio, al quale ha lasciato la proprietà dell'appartamento sito in Napoli alla via Casale n. 50 e dell'edificio di 4 piani per civile abitazione situato in Casoria alla Piazza Madonna nonché la provvista del libretto di deposito bancario giacente alla sua morte. Il testatore ha motivato la disposizione, precisando di aver elargito in vita somme di denaro per l'acquisto di due appartamenti in favore di entrambi i figli, i quali potevano, quindi, ritenersi soddisfatti. Mevia lamenta la disparità di trattamento, a suo dire, subita, poiché il valore dell'appartamento da lei acquistato con il denaro donatole in vita dal padre è notevolmente inferiore al valore degli immobili pervenuti all'erede universale. Il candidato, assume le vesti del legale al quale si rivolge Mevia, esponga le fattispecie sostanziali applicabili, individuando le iniziative giudiziali da assumere e illustrando al cliente le dinamiche processuali delle azioni da intraprendere

### **SOLUZIONE**

Introduzione sulle successioni in generale, sul testamento, sulla divisione (volontaria o giudiziale o testamentaria). Collazione: conferire in asse ereditario quanto ricevuto in donazione dal de cuius se non dispensati dallo stesso. Se vi è lesione della quota di legittima, azione di riduzione entro 10 anni dall'apertura della successione dai legittimari. Le donazioni potrebbero essere oggetto di collazione e vanno conferite nell'asse ereditario. Il de cuius avrebbe potuto disporre di 1/3 del suo patrimonio avendo due figli (a loro 2/3). Molto probabile che vi sia stata lesione della legittima. Quindi agire chiedendo RIDUZIONE delle disposizioni testamentarie così da reintegrare asse ereditario. Inoltre nel giudizio di riduzione si potrà esperire anche divisione ereditaria se parti non sono d'accordo. Mediazione obbligatoria. Domanda nel luogo di apertura successione ex art 22 cpc

**Traccia cod. 1793**

**CDA: ROMA**

**DATA: 27/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Lucrezia, proprietaria del fabbricato situato in località Guarana del Comune di Gradoli, con contratto di appalto stipulato il 15 marzo 2019, ne commissionava a Edilsigma la ristrutturazione a regola d'arte, affidando la direzione dei lavori all'architetto Gallinari. Il termine per la consegna - stabilito in 90 giorni lavorativi dall'inizio, con obbligo a carico della ditta di corrispondere alla committente a titolo di penale la somma di € 100 per ogni giorno di ritardo - non veniva rispettato. Le parti e il DL effettuavano un sopralluogo presso il cantiere, all'esito del quale accertavano il mancato completamento dei lavori e la non esecuzione a regola d'arte degli stessi. La ditta dichiarava che entro 30 giorni avrebbe provveduto alla perfetta esecuzione e al completamento dei lavori; ciononostante, allo spirare del termine, non provvedeva, lasciando abbandonato il cantiere. Lucrezia diffidava la ditta all'adempimento e al pagamento della penale per il ritardo, avvertendola che avrebbe agito per la risoluzione del contratto e per il risarcimento dei danni. Vista l'inertzia della ditta e del DL, Lucrezia si rivolge al proprio legale, assunte le vesti del quale il candidato esponga le fattispecie sostanziali applicabili, individuando l'iniziativa giudiziale da assumere e illustrando la dinamica processuale dell'azione da intraprendere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1794**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 27/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Alla data del 20.08.2022, Tizio sottoscrive una proposta di preliminare di acquisto di una villa di proprietà di Caio. In data 5.09.2022 Caio invia la sua accettazione scritta che perviene a Tizio in data 10.09.2022, 2 giorni dopo che lo stesso Tizio, a sua volta, aveva inviato con raccomandata a Caio la dichiarazione scritta di revoca. Caio, tuttavia, riceve tale revoca soltanto il successivo 15.09.2022 e, ritenendo che il contratto debba intendersi concluso si rivolge a Tizio per la stipulazione del contratto definitivo di compravendita. In seguito al rifiuto di Tizio, Caio gli notifica domanda di esecuzione in forma specifica. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, illustri gli argomenti difensivi da versare nel relativo atto giudiziale

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1795**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 27/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Caio sono comproprietari, in forza di comunione ordinaria, del fondo sito nel Comune di Alfa. Durante un viaggio all'estero di Caio, Tizio costruisce sopra il fondo in comproprietà con Caio un immobile da adibire a sua personale abitazione. Caio, al ritorno dal viaggio si avvede della nuova costruzione, edificata senza il proprio consenso e si reca dal proprio legale. Assunte le vesti del legale di Caio, individuati gli istituti rilevanti nel caso di specie illustri il candidato le iniziative più idonee a fare valere i propri diritti in relazione al bene costruito sul fondo comune.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1796**

**CDA: POTENZA**

**DATA: 27/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caia, proprietaria di un appartamento nel condominio alfa, tornata dalle ferie trova delle macchie sul soffitto della cucina. contattato un perito viene rilevato che tali macchie sono da ricondursi a delle infiltrazioni di acqua derivanti dal terrazzo sovrastante che funge anche da copertura di quella parte dell'edificio condominiale. avendo maturato da tempo l'intenzione di vendere l'immobile Gaia decide però di non intraprendere nessuna azione volta alla sistemazione e della problematica ed al connesso risarcimento limitandosi a far ritinteggiare gli interni del proprio appartamento a causa del crollo del mercato immobiliare Gaia decide però dopo un anno di infruttuosi anni di vendita di tenere l'appartamento e si risolve a chiedere il risarcimento di tutti i danni subito a causa delle infiltrazioni nei confronti di tizio quale proprietario del terrazzo dell'immobile sovrastante. Sempronio, divenuto proprietario dell'immobile venuto a conoscenza di risarcimento danni si reca dal proprio legale al fine di avere delucidazioni sulle proprie eventuali responsabilità. il candidato assume le vesti di Sempronio inquadra il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che Sempronio potrebbe assumere .

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1799**

**CDA: MILANO**

**DATA: 27/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, in data 31.1.2020, riceveva l'invito alla mediazione dell'organismo Alfa sulla base dell'istanza presentata da Caio, a mezzo della quale intendeva pervenire ad un accordo con Tizio finalizzato alla stipula del contratto definitivo di compravendita di un immobile sito nel comune di X. Nell'istanza, Caio specificava di aver formulato una proposta di acquisto di un immobile di proprietà di Tizio; proposta che era stata formalmente accettata da Tizio in quanto conforme alla sua richiesta, il tutto tramite sottoscrizione per accettazione della proposta stessa. Decorsi diversi mesi dalla sottoscrizione della proposta di acquisto, Caio, secondo quanto ancora riportato nell'istanza di mediazione, invitava inutilmente Tizio alla conclusione del contratto di compravendita e ciò lo induceva, da ultimo, ad avviare il procedimento di mediazione in parola. Tizio si rivolge al suo legale di fiducia per avere dei chiarimenti in ordine a quanto domandato da Caio e, in particolare, se la proposta di acquisto stipulata in fase di trattative negoziali possa determinare l'effetto su di lui vincolante di vendere l'immobile oggetto della proposta. Il candidato, premessi brevi cenni sul contratto preliminare, rediga motivato parere

**SOLUZIONE**

La traccia andava risolta spiegando la differenza tra responsabilità precontrattuale e contratto preliminare, sottolineando che non si ha contratto preliminare se manca l'accordo su tutti gli elementi essenziali (es. non era individuato l'immobile o il prezzo)

**Traccia cod. 1800**

**CDA: MILANO**

**DATA: 27/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, celibe, proprietario di un appartamento, convive in esso more uxorio con la vedova Caia. Tra i due viene sottoscritta una scrittura privata, con la quale l'uomo concede in comodato gratuito l'appartamento alla donna fino a quando questa non porrà eventualmente, di propria iniziativa, termine alla convivenza. Qualche tempo dopo, Tizio, invaghitosi di un'altra donna, va ad abitare con questa, chiedendo subito dopo alla convivente abbandonata la restituzione dell'appartamento. Tizio sostiene, a tal fine, che il contratto di comodato, afferendo ad una convivenza fuori dal matrimonio, era contrario all'ordine pubblico e quindi nullo. Sostiene inoltre che il negozio era da ritenersi sciolto con la cessazione della precedente convivenza, in quanto funzionale al mantenimento di un rapporto familiare di fatto. Caia, intendendo opporsi alla richiesta di rilascio dell'appartamento, si rivolge ad un legale per un parere. Il candidato, assumta la veste del legale, rediga motivato parere, evidenziando le problematiche sottintese alla fattispecie in esame

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1801**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 27/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Con contratto del 15.05.2000 Tizio concedeva in comodato al figlio Caio un immobile di proprietà sito sulla via Merulana. Caio in data 16.06.2022, si sposava con Mevia e dal matrimonio nasceva in data 23.02.2004 il piccolo Caietto. Tizio, entusiasta per l'arrivo del primo nipote, acconsentiva al figlio di continuare ad abitare l'immobile con la propria famiglia. Con il passare degli anni i rapporti di Tizio con Caio e Mevia si deterioravano progressivamente, finché Tizio, ritrovandosi in una situazione di difficoltà economica, con atto di citazione notificato in data 17.02.2021 agiva nei confronti del figlio Caio e della nuora Mevia: per ottenere il rilascio dell'immobile. Mevia si costituiva in giudizio, opponendo che in sede di separazione coniugale, pronunciata in data 23.12.2020, Ella aveva ottenuto, quale affidataria del figlio Caietto, l'assegnazione della casa familiare e, pertanto, aveva titolo per proseguire il godimento dell'immobile. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, premessi cenni sugli istituti di cui alla traccia come regolati dal codice civile, illustri le problematiche sottese al quesito, esprimendo parere, illustrando la linea difensiva più opportuna, indicando quale sia l'atto processuale necessario per la difesa ed il possibile esito del Giudizio.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1805**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 27/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Caia si scambiano promessa di patrimonio. Tizio, in vista del matrimonio, acquista da Sempronio con il proprio patrimonio un appartamento da destinare alla nuova famiglia intestandolo solo a Caia. Malgrado la fissazione della data delle nozze la promessa non va a buon fine. A seguito della promessa di Caia di celebrare il matrimonio Tizio decide quindi di rivolgersi ad un legale chiedendo un parere sulla possibilità di revoca dell'atto di compravendita fatto a causa della promessa di matrimonio. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, fornisca motivato parere illustrando le condizioni giuridiche e la linea difensiva indicata a sostenere le ragioni del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1806**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 27/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

A seguito di un incidente stradale avvenuto a Firenze in data 12 maggio 2018, la polizia locale notificava a Tizio il verbale di contravvenzione. Tizio infatti risulta essere titolare del modello XXX targato 000 sprovvisto di assicurazione e coinvolto nell' incidente del 12 maggio 2018 che ha provocato il ferimento di Sempronio con una prognosi di 25 giorni.

Tizio respinge la titolarità del mezzo e dopo aver effettuato una ricerca presso la motorizzazione competente rileva che nel 2015 la società di sbrigo pratica di Prato è stata da lui incaricata di procedere alla immatricolazione del motoveicolo sopra indicato. Tizio disconosce la firma posta sulla delega data all'agenzia di sbrigo pratiche e si rivolge ad un legale per le valutazioni del caso. Assunte le vesti del legale di Tizio, illustri il candidato le fattispecie rilevanti nel caso in esame e le attività che Tizio è opportuno ponga in essere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1808**

**CDA: PERUGIA**

**DATA: 28/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio stipula un contratto preliminare d'acquisto di un piccolo immobile con la Ditta edile Benfatto. Il contratto preliminare prevede che la ditta consegni l'immobile promesso in vendita, compresa l'esecuzione di tutte le opere descritte in capitolato allegato al contratto preliminare entro un certo termine. I lavori si protraggono oltre il termine di circa 3 mesi e inoltre Caio viene a sapere che l'immobile non potrà essere dotato ne del caminetto ne del portico da realizzare all'entrata, entrambi previsti nel capitolato, a cagione di problematiche catastali ed edilizie non comunicate dalla Ditta. Caio, un po' scoraggiato e disamorato, contesta alla Ditta il ritardo e la mancata informazione sulla irrealizzabilità dei manufatti, ma viene invitato dalla Ditta a comparire dinanzi a un Notaio per la stipula del contratto definitivo di compravendita. Caio non sa che fare e si rivolge al proprio legale. Il candidato assuma le vesti del legale di Caio, individuando i rimedi percorribili per la miglior realizzazione degli interessi di caio, valutando quali domandi giudiziali abbiano maggiore probabilità di essere accolte alla luce della normativa di riferimento e della giurisprudenza in merito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1809**

**CDA: PERUGIA**

**DATA: 28/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Mevia conviventi more uxorio, dopo la nascita del loro figlio si stabiliscono presso l'abitazione di proprietà di Mevia. Tizio decide di rimodernare l'immobile dove adesso vive con la compagnia ed il figlio e fa eseguire una serie di opere di ristrutturazione. Tizio partecipa attivamente ai lavori e sceglie in modo del tutto autonomo gli impianti e gli arredi da utilizzare nella casa di Mevia, destinata adesso a residenza familiare, sebbene Mevia avesse reputato alcune scelte eccessivamente costose. In dette occasioni Tizio aveva rappresentato a Mevia che essendo quella la dimora familiare avrebbe dovuto essere il più confortevole possibile sia per loro che per il figlio. Dopo quattro anni di convivenza Tizio e Mevia interrompono la loro relazione. Tizio lascia l'abitazione della compagna e successivamente avanza nei confronti di lei una richiesta di pagamento di euro 80 mila, pari all'importo delle spese sostenute per la ristrutturazione della casa di Mevia. Quest'ultima assume un legale per tutelarsi in sede giudiziaria. Assunte le vesti del legale di Mevia, la candidata descriva i profili processuali e di merito sottesi alla questione, indicando alla sua assistita la migliore strategia da seguire.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1810**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 23/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Il 5.8.19 Caia si trovava insieme alla nonna paterna in un giardino pubblico della sua città quando veniva assalita, morsa e graffiata da un doberman condotto da Sempronia. Il cane circolava libero all'interno del giardino, privo di guinzaglio e museruola. Caia si reca al p.s. dove le viene diagnosticata una ferita lacero contusa nel cuoio capelluto guaribile in 20 gg. Caia si sottoponeva a successivi controlli medici anche di carattere psicologico all'esito dei quali residuavano postumi permanenti. Caia si rivolgeva quindi ad un legale per la tutela dei propri diritti. Il legale accertava che il cane risultava assicurato per la responsabilità civile con la compagnia di assicurazioni Beta, polizza sottoscritta da Mevia ed era registrato presso l'anagrafe canina dell'asl della città a nome di Sempronia che era pertanto la proprietaria effettiva o di fatto dell'animale, anche in considerazione delle dichiarazioni rilasciate dalla stessa nel luglio 2017 nella quale si legge che: "s'impegna altresì a manlevare e a tenere indenne Mevia da quanto fosse tenuta a pagare a terzi a titolo di risarcimento dei danni causati dal doberman di nome Argo registrato al numero 1234 già di proprietà di Mevia sono a gennaio 2017 ma custodito e tenuto in uso da Sempronia fin dall'aprile 2015". Il candidato assume le vesti del legale inquadri la situazione individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative da intraprendere anche con riguardo al soggetto legittimato passivo da convenire eventualmente in un giudizio risarcitorio intentato da Caia.

### **SOLUZIONE**

Ho analizzato la disciplina dell'art. 2052, mettendo in evidenza gli elementi costitutivi della fattispecie, con specifico riguardo all'onere probatorio e alla prova liberatoria. Ho altresì aggiunto un confronto con l'art. 2051, atenzionando la nozione di "custodia", e con l'art. 2043, ed con riferimento al concetto di "colpa", assente nell'ambito del 2052 (il che avrebbe reso più agevole l'onere probatorio a carico dell'attore). Pertanto, ho sostenuto che la domanda di Caia fosse fondata, che comprendesse sia danni patrimoniali (per le spese mediche sostenute) che non patrimoniali (di carattere esistenziale), e che il convenuto in giudizio dovesse essere unicamente Sempronia, quale proprietario di fatto del cane e titolare del rapporto di custodia sull'animale. Per quel che concerne la polizza assicurativa, non essendo sicura di molti aspetti, non trovando particolari riscontri sul codice, e soprattutto non avendo tempo a sufficienza per approfondire, non mi sono dilungata. Ho semplicemente detto che il patto di manleva costituiva un ulteriore elemento per ritenere Sempronia la sola responsabile.

**Traccia cod. 1811**

**CDA: GENOVA**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio è proprietario del fondo aquiliano e, da 16 anni, ossia da quanto egli ne è divenuto proprietario, per raggiungerlo (con i trattori, le mietitrebbie ed ogni altro attrezzo agricolo necessario alla coltivazione) transita per la esistente capezzagna, lunga quasi 2 km, insistente sul fondo erturiano, e di proprietà a Sempronio. Nel novembre 2022 Sempronio installa - ad insaputa di Tizio - una sbarra chiusa da lucchetto, posizionandola a pochi metri dall'imbocco della capezzagna rispetto alla via pubblica. Nella prima decade del mese di febbraio 2023, Tizio - intenzionato a preparare il terreno del fondo aquiliano per la coltivazione dell'imminente annata agraria - raggiunge la capezzagna dalla via pubblica, a bordo del proprio motorino, avvedendosi della sbarra che gli preclude la prosecuzione sulla capezzagna e quindi l'accesso al fondo. Impossibilitato al transito, Tizio si rivolge all'Avv. di sua fiducia per rappresentargli i fatti, chiedendogli di tutelare le proprie ragioni, avendo anche saputo dal precedente proprietario idoneamente interpellato, che anch'egli aveva transitato abitualmente e senza opposizione, per 18 anni (decorsi dall'acquisto del fondo aquiliano alla vendita a Tizio). Il candidato, assunte le vesti dell'avvocato interpellato inquadrato il caso ed individuata la disciplina applicabile, visto anche che il rogito notarile precisa che il fondo aquiliano è compravenduto con le servitù attive e passive esistente esponga motivato parere ed indichi le iniziative giudiziarie di maggior opportunità per la tutela delle ragioni di Tizio.

### **SOLUZIONE**

Introduzione sulle servitù prediali (artt. 1027 e ss. c.c.), metodi di acquisto e costituzione servitù (art. 1031 c.c.). Usucapione delle servitù (art. 1061 c.c.) ---> sul requisito dell'apparenza ho citato una Cassazione (n. 15869/2006) relativa alla sussistenza del requisito dell'apparenza nei casi in cui la strada campestre su cui insiste il passaggio si sia formata proprio in conseguenza di un non sporadico passaggio sulla stessa. Usucapione in generale (art. 1058 c.c.) --> sul requisito del possesso ultraventennale ho richiamato l'istituto dell'accessione del possesso del dante causa (art. 1146 c.c.). Pertanto la servitù poteva considerarsi usucapita. Tutela possessoria (art. 1168 c.c.) proposta con ricorso ex art. 703 c.p.c., competenza ex art. 21 c.p.c. Mediazione obbligatoria Atto di citazione per far dichiarare l'intervenuta usucapione della servitù. Qualche domanda sul giudizio possessorio e su quale sia la richiesta che viene fatta in quel giudizio ( reintegrare l'esercizio del possesso e porre fine alla situazione di spoglio, eliminando la sbarra che limita il passaggio od anche solo il lucchetto che la blocca).

**Traccia cod. 1812**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 27/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è proprietario di alcune unità immobiliari facenti parte del condominio Alfa e di un altro complesso immobiliare esterno al condominio, ma adiacente ad esso. Volendo dotare tale complesso di un ulteriore accesso, Tizio realizza un collegamento tra il già menzionato immobile e una delle unità immobiliari di cui è proprietario esclusivo collocate nel condominio, mediante l'apertura di un varco nel muro perimetrale di quest'ultimo. Venuto a conoscenza di tale attività, l'amministratore del condominio Alfa contesta formalmente l'operato di Tizio, il quale, tuttavia, replica affermando di aver agito senza violare in nessuna norma perchè ha semplicemente messo in comunicazione due beni di sua esclusiva proprietà. Preso atto di tale replica, l'amministratore si rivolge ad un legale per avere un parere in merito ed eventualmente agire in giudizio immediatamente per la tutela del condominio. Il candidato, assunto le vesti del legale suddetto, risponda al quesito prospettando la opportuna ed efficace linea difensiva.

**SOLUZIONE**

cass. 1619/2022, art. 1117 cc

**Traccia cod. 1813**

**CDA: MILANO**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Sempronio si rivolge ad un legale per ottenere il risarcimento dei danni alla persona subito a seguito di una caduta mentre percorreva, in bicicletta, la pista ciclabile, dove la pista stessa incontra un tratto con lastre di marmo. Sempronio cadeva a terra a causa dell'improvviso ondeggiamento/sbilanciamento di una delle lastre non ancorate a terra. All'incidente assistevano due testimoni e Sempronio veniva trasportato in ambulanza presso il più vicino ospedale dove subiva un intervento di ricostruzione della mano destra. Il candidato, assume le vesti del legale di Sempronio, inquadri il caso individuando la disciplina individuabile e le possibili iniziative che Sempronio potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

1173 cc, 1217 cc, 1218 cc, 2043 cc, danno contrattuale e extracontrattuale, prescrizione 10 anni e 5 anni, nesso causale e causalità adeguata certezza probabilistica, danno non patrimoniale, danno emergente e lucro cessante, danno biologico e diritto alla salute lesi, tabelle e risarcimento in via equitativa, azione con citazione in giudizio nei confronti del Comune x mancata manutenzione, escussione testi, negoziazione assistita, non ha citato il 2051 cc. e 2957 cc.

**Traccia cod. 1814**

**CDA: REGGIO CALABRIA**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caietto, in occasione di una gita scolastica, durante una sosta in un'area di servizio, cadeva accidentalmente mentre si accingeva a scendere dall'autobus, subendo una serie di danni in conseguenza del trauma subito nella caduta. I genitori di Caietto citavano in giudizio il MIUR per i danni subiti dal figlio che ritenevano riconducibili alla responsabilità del personale docente dell'istituto scolastico per colpa in vigilando ai sensi del 2048 comma 2 cc. Il candidato, assunto le vesti dell'avv del MIUR, inquadri il caso individuando la disciplina attuabile e le possibili iniziative che la parte potrebbe assumere

**SOLUZIONE**

2048 resp. civile ed extracontrattuale, orientamenti divergenti su applicabilità, resp. contrattuale 1218cc da contatto sociale qualificato, 1375cc 1174 cc., onere prova genitoriale e convenuto deve provare che al docente non è imputabile il danno. Mancata individuazione causa petendi, non applicabilità e presunzione ex art. 2048 cc. nessuna nota procedurale.

**Traccia cod. 1815**

**CDA: MILANO**

**DATA: 27/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio e Caio sono proprietari della quota di 1/3 ciascuno della piena proprietà di un appartamento sito in Roma. Con atto notarile del 10 luglio 2001, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Roma in data 12 luglio 2001, si qualificano comproprietari per la quota di 1/2 ciascuno e vendono l'intera proprietà del cespite a Mevio. In data 15/07/2021, il legale di Tullio, proprietario della quota di 1/3 dell'immobile venduto, notifica a Mevio un atto di citazione con il quale lo stesso chiede l'annullamento del contratto di compravendita. Il candidato, quale legale di Mevio, esponga la difesa che possa tutelare gli interessi del suo cliente.

### **SOLUZIONE**

Ho iniziato parlando della compravendita in generale ex. art. 1470 c.c., per poi spiegare come nel caso in questione Tizio e Caio NON abbiano venduto un bene immobile altrui (art. 1478 c.c.), bensì solo PARZIALMENTE altrui (art. 1480 c.c.). Mevio, pertanto, potrà chiamare in causa come litisconsorti Tizio e Caio, chiedendo la risoluzione del contratto oltre al risarcimento del danno, qualora il convenuto dimostri che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario. La strategia in questione, tuttavia, non è quella preferibile, poiché ancor maggior tutela potrà esser garantita a Mevio eccependo l'intervenuta usucapione. Ho spiegato come - nel caso di specie - non fosse possibile avvalersi del termine breve di 10 anni ex. art. 1159 c.c., perché, pur sussistendo la (presunta) buona fede del compratore, un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà, e la trascrizione di detto titolo, Mevio non ha acquistato a non domino, poiché Tizio e Caio erano comproprietari di detto bene. Mevio, pertanto, potrà eccepire l'intervenuta prescrizione ventennale, provando di aver mantenuto il suo possesso in maniera continuata e non clandestina. Il possesso continuato si presume, e la non clandestinità dello stesso è attestata dalla trascrizione dell'atto notarile di compravendita nei pubblici registri immobiliari.

**Traccia cod. 1816**

**CDA: ANCONA**

**DATA: 24/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Con contratto sottoscritto in data 02.01.2021 l'ing. Tizio era incaricato dal Comune di Reggio Calabria di redigere i progetti di adeguamento alla normativa sismica vigente di diversi edifici scolastici pubblici. In data 22.09.2021, in seguito al completamento dell'attività di progettazione, il professionista chiedeva al Comune il pagamento del corrispettivo pattuito per l'esecuzione della sua opera professionale. Il Comune non provvedeva, però, al pagamento richiesta in via spontanea, spingendo il professionista a chiedere ed ottenere l'emissione di un D.I. per il pagamento integrale e coattivo del corrispettivo pattuito con l'ente pubblico. Il Comune proponeva tempestiva opposizione avverso il D.I. emesso dal Tribunale, osservando che il progetto redatto dall'ing. Tizio fosse affetto da molteplici vizi. Nel giudizio di opposizione, il Comune chiedeva sia che il corrispettivo pattuito con l'ing. Tizio fosse ridotto (in considerazione dei vizi cui era affetto il prodotto della sua attività professionale) sia - in via riconvenzionale - che il professionista fosse condannato al pagamento di tutte le spese sostenute dal Comune per la sanatoria delle difformità in questione. Dinanzi alla domanda riconvenzionale formulata dal Comune, il professionista chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile ALFA, il quale costituendosi negava la responsabilità del proprio assicurato e, comunque, chiedendo che le spese di resistenza dell'ing. Tizio fossero poste a suo esclusivo carico, in ragione del fatto che il contenuto assicurativo da costui stipulato prevedeva testualmente l'esclusione di tali spese ove l'assicurato si fosse, come nel caso in questione, avvalso di avvocati o periti non designati dall'assicuratore. Il tribunale accoglieva l'opposizione del Comune e riduceva il compenso dovuto al professionista, oltre a condannarlo al pagamento di tutte le spese sostenute dal Comune in ragione dei vizi cui erano affetti i suoi elaborati progettuali e condannando l'assicurazione a tenere indenne l'ing. Tizio dalle pretese del Comune, limitatamente alla condanna di risarcimento del danno. Le spese di lite, erano, invece, poste ad esclusivo carico dell'ing. Tizio in ragione della loro esclusione convenzionale dal rischio assicurato. L'ing. Tizio, volendo richiedere la riforma del detto capo della decisione che pone a suo esclusivo carico le spese del giudizio di opposizione, senza manleva da parte dell'assicurazione, si rivolge, dunque ad un avvocato. Il candidato, assunto le vesti di legale dell'ing. Tizio, individui gli aspetti problematici, le disposizioni applicabili e gli orientamenti giurisprudenziali pertinenti.

### **SOLUZIONE**

Analisi del contratto di assicurazione e del contratto d'opera intellettuale. Probabili sentenze risolutive sotto l'art. 1917: Cassazione n. 8896 del 13-5-2020 e n. 4786 del 23-2-2021 sul rimborso delle spese legali da parte dell'assicuratore. Il candidato non ha trovato nulla in merito alla clausola che escludeva la responsabilità dell'assicurazione.

**Traccia cod. 1817**

**CDA: MILANO**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Per il lavaggio della propria autovettura Tizio si reca presso la stazione di autolavaggio Alfa e, come da accordi con il titolare dell'autolavaggio, lascia l'autovettura con le relative chiavi inserite e torna dopo due ore. Nel frattempo, eseguite le operazioni di autolavaggio, gli addetti dell'autolavaggio avevano parcheggiato l'auto chiusa a chiave nel piazzale della stazione e avevano riposto le chiavi dell'auto in una cassettera posizionata all'esterno dell'ufficio dove si effettuava il pagamento del servizio. Al suo ritorno all'autolavaggio, Tizio appurava che la sua auto era stata rubata unitamente alle chiavi di apertura e di accensione di essa; pertanto, si reca dal proprio avv. di fiducia per sapere se è suo diritto essere risarcito dall'autolavaggio alfa, dato che l'autovettura non era assicurata per il furto. Il candidato, assunte le vesti dell'avv. di Tizio, inquadri il caso, individuando la disciplina attuabile e le possibili iniziative che potrebbe assumere

**SOLUZIONE**

contrasto misto 1322 cc. custodia e prestazione d'opera, contratto reale di deposito 1666 cc, 1768 cc, 1774 cc restituzione della cosa (luogo), 2222 cc, 1177 cc obbligo di riconsegna e custodia, resp. contrattuale, 1218 cc. per risarcimento danno, azione previa verifica condizioni di procedibilità (negoziante assistita), atto di citazione per richiesta danni patrimoniali. Cass. 23845/2018.

**Traccia cod. 1818**

**CDA: MILANO**

**DATA: 27/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Con scrittura privata del 14.02.2020, Tizio stipula con Caio un preliminare di compravendita di un immobile di proprietà di quest'ultimo. Dopo alcuni giorni, i due, incontratisi in casa di amici, decidevano di risolvere il contratto preliminare ed in tal senso si accordavano verbalmente. In prossimità del termine per l'esecuzione del preliminare, Tizio invita Caio a presentarsi davanti al notaio per la stipula del contratto definitivo ma Caio non aderisce all'invito, assumendo l'avvenuta risoluzione dell'originario contratto preliminare. Il candidato, assunte le ragioni di Tizio, rediga un parere soffermandosi sugli istituti che possono trovare applicazione nella fattispecie in esame e delineando la più opportuna linea difensionale.

**SOLUZIONE**

Istituti: forma del contratto, contratto preliminare, sentenza costitutiva ex 2932 cc, mutuo consenso (o dissenso) art. 1372 cc. Soluzione: può la risoluzione per mutuo consenso di un contratto preliminare di compravendita immobiliare avvenire in forma verbale? No, perché se la legge prescrive per il contratto ( e quindi anche per il preliminare) forma scritta ad substantiam anche la risoluzione per mutuo consenso dovrà avvenire in forma scritta (Cass. n. 25126/2006 sotto al 1372). Pertanto il contratto preliminare è ancora valido ed efficace e quindi Tizio potrà ottenere sentenza costitutiva ex 2932 cc.

**Traccia cod. 1819**

**CDA: ROMA**

**DATA: 27/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia comproprietaria insieme alle sorelle Mevia e Sempronia dell'abitazione in cui vive e che ha ereditato in successione al padre, senza che si sia mai proceduto alla divisione del bene e asse ereditario, decide di donare l'immobile a Sempronio. Venute a conoscenza della circostanza Sempronia e Mevia impugnano la validità dell'atto. Assunte le vesti del legale il candidato esponga quali sono le azioni che Sempronia e Mevia hanno a disposizione a tutela dei propri diritti.

**SOLUZIONE**

Ho parlato della donazione, sent. Risolutiva sotto l'art 771 cc n. 5068/2016. Brevi cenni sulla divisione. Le due assistite avrebbero dovuto proporre azione di nullità per difetto di causa ex art 1418.

**Traccia cod. 1820**

**CDA: MESSINA**

**DATA: 22/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio, nella veste di promissario venditore, e Caio, nella veste di promissario acquirente, stipulano un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un bene immobile. Al momento della stipula, Caio, a titolo di caparra confirmatoria pattuita nello stesso contratto preliminare, versa a Tizio la somma di Euro 10.000,00, come risultante dalla quietanza ivi contenuta. Decorso inutilmente il termine per la stipula del definitivo, Tizio intima per iscritto a Caio di adempiere nel termine di 30 giorni, dichiarando al contempo che decorso inutilmente anche detto termine, il contratto si sarebbe senz'altro risolto. Decorso inutilmente anche detto termine di 30 giorni, Caio chiede la restituzione della somma conferita a titolo di caparra confirmatoria ma si vede opposto il rifiuto da parte di Tizio, il quale dichiara di aver diritto di ritenere la caparra a fronte dell'inadempimento di Caio. Il candidato, assunto le vesti del legale di Caio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative difensive che Caio potrebbe assumere.

### **SOLUZIONE**

Parte teorica: contratto preliminare (inquadramento generale + 1351, 2932, 2645-bis, 2775-bis); caparra confirmatoria; diffida ad adempiere; termine essenziale; gravità dell'inadempimento; negoziazione assistita (valore <50K). Prima ricostruzione a favore del cliente: sul presupposto che entrambe le parti fossero inadempienti, stante la mancata convocazione innanzi al Notaio per la stipula del definitivo, ho sostenuto che la diffida non potesse produrre effetti, consigliando pertanto al mio cliente (Caio) di rendersi adempiente convocando controparte per la stipula del definitivo ed eventualmente agendo ex 2932 o recedendo dal contratto ritenendo altresì il doppio della caparra. Seconda ricostruzione: anche ammettendo la validità della diffida, il decorso del termine contenuto nella diffida medesima produce la risoluzione del contratto di diritto. Il 1385 invece consente di recedere dal contratto e ritenere la caparra. Tuttavia, operando il 1454 difetta il presupposto per la ritenzione, ossia il recesso (difatti nessuno può recedere da un contratto già risolto). Tizio, dunque, ritenendo la caparra si ritrova in una condizione di indebito oggettivo, legittimando il mio assistito ad agire ex 2033 previo esperimento di un tentativo di negoziazione assistita.

**Traccia cod. 1821**

**CDA: MILANO**

**DATA: 27/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Sempronio, titolare dell'Agenzia Bella Casa SRL, riceve un incarico di vendere un immobile sito in Roma in via del Corso 1 da parte di Caio. Nel contratto viene inserita la seguente clausola "in caso di vendita effettuata direttamente dopo la scadenza a clienti da noi presentati nel periodo dell'incarico e per revoca del presente, vi sarà corrisposta una somma a titolo di penale pari al 75% del compenso pattuito". Sempronio mette in contatto Caio e Tizia ma la compravendita non si perfeziona ed il contratto tra la Bella Casa SRL e Caio giunge a scadenza naturale e non viene rinnovato. Caio, deciso a vendere la sua casa incarica un'altra agenzia, la Buona Casa SRL con la quale sottoscrive un altro contratto. Mevia (madre di Tizia e che al tempo aveva accompagnato la figlia a vedere lo stesso immobile già pubblicizzato dalla Bella Casa SRL) acquista l'immobile. Sempronio si rivolge ad un legale assumendo di avere diritto al compenso pattuito per aver messo in relazione le parti ai fini della conclusione del contratto di compravendita. Il candidato, assume le vesti del legale della Bella Casa SRL inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che Sempronio, titolare della Bella Casa SRL, potrebbe assumere

**SOLUZIONE**

Contratto di mediazione atipica.

**Traccia cod. 1822**

**CDA: VENEZIA**

**DATA: 27/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio sposato con caia versava nel 2002 la somma 200.000 euro in favore della moglie mediante due bonifici bancari. Successivamente caia, nel corso del rapporto di coniugio effettuava a sua volta una decina di versamenti di piccole cifre in favore del marito. Nel 2014 il rapporto si deteriorava ed i coniugi si separavano. 3 anni dopo divorziano. Nel 2023 tizio conveniva in giudizio caia per sentire dichiarare nulli i pagamenti effettuati ed ottenere la restituzione delle somme versate. Caia si costituiva in giudizio chiedendo la prescrizione del diritto, il rigetto della domanda ed in via subordinata la compensazione degli importi a sua volta versati. Assunte le vesti del legale di Tizio breve esposizione degli istituti sottesi, il candidato illustri i motivi che potrebbero porsi a fondamento della azione spedita ed eventuali ragioni della convenuta.

**SOLUZIONE**

donazione di tizio per difetto di forma soggetta a restituzione in quanto nulla, diverso da Caia che avendo effettuato versamenti di modico valore non poteva presentare alla sue donazioni il difetto della forma. Inoltre l'eccezione di prescrizione è infondata in quanto la nullità del contratto è imprescrittibile. La compensazione non può essere sollevata da Caia in quanto alla base c'è uno spirito di liberalità e non può chiedere la restituzione all'ex marito perchè non rientra nei casi tassativi di revoca della donazione

**Traccia cod. 1833**

**CDA: PERUGIA**

**DATA: 27/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

In data 15.07.2020, verso le ore 12, Tizia si metteva alla guida del proprio motociclo per recarsi alla spiaggia di forte dei marmi. Mentre percorreva una strada extraurbana, intersecante un'area boschiva, per evitare la collisione con un cinghiale che attraversava la strada da sinistra verso destra, Tizia perdeva il controllo del motociclo, che terminava la propria corsa a ridosso del guardrail di dx. Nel cadere rovinosamente a terra, Tizia riportava gravi lesioni. Il sinistro è avvenuto in un punto privo di segnaletica che indicasse l'attraversamento di fauna selvatica o che imponesse un limite di velocità. Non sono inoltre stati rinvenuti segni di frenata. Intenzionata ad essere risarcita dei danni subiti, Tizia si rivolge ad un legale. Il candidato assume le vesti del legale di tizia, inquadri il caso e individui la disciplina applicabile e le possibili iniziative processuali che tizia potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1838**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 28/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Nel corso della seconda lezione di equitazione all'interno del maneggio della società Alfa, il piccolo Tizio, figlio dei signori Beta, viene disarcionato dal cavallo e cade rovinosamente a terra. Condotta al pronto soccorso e sottoposto a controllo radiografico, al piccolo viene diagnosticata una frattura che richiede un intervento chirurgico, da effettuarsi quanto prima. Nonostante l'intervento chirurgico venga eseguito a regola d'arte, con conseguente immobilizzazione dell'arto per i successivi 45 giorni, anche dopo le sedute di riabilitazione (protrattesi per i successivi 60 giorni) il piccolo riporta una invalidità permanente del 6%. I signori Beta si recano quindi da un legale e, dopo aver esposto i fatti sopradetti, aggiungono che il cavallo montato dal piccolo Tizio aveva già mostrato, sin dall'inizio della lezione, evidenti segni di nervosismo, tanto che l'istruttore era già intervenuto due volte per calmarlo e che al momento dell'iscrizione del proprio figlio al corso la società Alfa aveva fatto loro sottoscrivere una dichiarazione di esonero da ogni responsabilità per i danni eventualmente derivanti dallo svolgimento della pratica sportiva. Il candidato, assunto le vesti del difensore dei signori Beta, illustri le questioni sottese al caso in esame e prospetti le azioni più idonee a tutelare le ragioni dei propri assistiti.

### **SOLUZIONE**

Il candidato la ha risolta indicando la giurisprudenza che sussume la citata fattispecie all'interno di quella prevista dal 2050, dal momento che il bambino era un principiante. Tuttavia, come specificato nella stessa traccia, i genitori avevano stipulato una iscrizione alla società beta all'interno della quale era presente una clausola di esonero. Per tale ragione, al posto del collega, io avrei parlato di una responsabilità di Alfa ex art. 1218 e 1228 c.c. e per quanto riguarda il maestro sempre di una responsabilità contrattuale da contatto sociale presumendo che sia applicabile a questo caso il medesimo ragionamento che la giurisprudenza fa per il professore che lavora in una scuola. In ogni caso, avrei detto che la clausola di esonero dalla responsabilità è nulla ex art. 1229 anche perchè sussiste colpa grave del maestro e che, a prescindere dal 1229, per me sarebbe vessatoria ex art. 1341 c.c. Infine, credo che la precisazione circa l'intervento chirurgico serva solo a far argomentare il candidato in merito ad una totale assenza di apporto causale da parte del medico.

**Traccia cod. 1839**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 28/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Alla morte di Mevia in Roma si apre la successione tra i coeredi Tizio, Caio e Sempronio, figli della stessa. Tizio e Caio ritengono che l'eredità della madre debba dividersi secondo legge stante l'assenza di volontà testamentaria. Sempronio, per contro, rivela l'esistenza di un testamento olografo in suo possesso redatto dalla madre, con il quale la stessa destina alcuni beni indivisamente ai tre figli, assegnandone altri ai singoli coeredi prevedendo altresì un prelegato a favore di Sempronio avente ad oggetto l'acquisto di un appartamento nella zona di Roma che Sempronio preferisce e l'acquisto di un servizio di posate in argento. Gli altri figli di Mevia avanzano dubbi sulla autenticità del testamento. Assunte le vesti del difensore di Tizio e Caio il candidati illustri gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie, soffermandosi in particolare sulla validità del prelegato per come previsto dalla testatrice e sulle relazioni fra l'istituto del prelegato e l'eventuale azione di riduzione per lesione, esponendo al proprio cliente il proprio motivato parere sulla vicenda.

### **SOLUZIONE**

Ho parlato: successione legittima, successione testamentaria, pre legato con art 661 e giurisprudenza di riferimento al caso, azione di riduzione art 554. Ho spiegato che il legato debba rientrare nell'universalità dell'eredità e di conseguenza, nel caso di specie, in caso si dimostrasse che tramite questo legato si sia lesa la quota di legittima, gli eredi legittimari potranno agire sperando azione di riduzione ex art 554 con mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità preliminarmente. La commissione ha ritenuto non sufficiente la mia prova perché non mi sono soffermato adeguatamente sulla validità o meno del pre legato.

**Traccia cod. 1841**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 28/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Il condominio di via Garibaldi, con delibera assembleare del 20/02/2023, ha ordinato al condomino Tito quinzio flaminino di rimuovere le due porte carrabili aperte nel muro perimetrale dell'edificio condominiale, per mettere in comunicazione il garage di sua proprietà esclusiva con il cortile comune e con la pubblica via. Ad avviso del condominio, si era verificato un illecito utilizzo delle parti comuni, ex art 1102 cc, poiché le aperture in questione, per le loro dimensioni, si connotavano come rilevanti alterazioni della destinazione del muro perimetrale, che veniva privato anche della sua funzione di contenimento. Sarebbe risultata ridotta, inoltre, la possibilità di uso del cortile comune a scopo di parcheggio, stante la necessità di lasciare uno spazio di manovra alle autovetture che dovessero accedere al garage privato tramite una delle aperture realizzate. In tale circostanza, avrebbe anche cagionato un asservimento del bene comune alla proprietà individuale. Il candidato, assunto vesti del legale di Tito, inquadri il caso, individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che Tito potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1842**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 28/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio proprietario di un'antica masseria e di ampi appezzamenti di terreno circostante decide di farne una struttura ricettiva. Decenni prima aveva concesso al suo vicino sempronio una servitù per il passaggio di mezzi agricoli attraverso lo spiazzo antistante la casa patronale, ove ora vuole installare tavoli all'aperto per servire la prima colazione. Tizio pertanto si rivolge ad un legale per verificare se può evitare che i mezzi agricoli del vicino sempronio seguitino a transitare attraverso un suo spiazzo. Il candidato assume le vesti di detto legale e premette brevi cenni sul diritto reale di servitù illustri in che modo Tizio potrebbe raggiungere lo scopo

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1843**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 28/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio saliva sull'autobus di linea di proprietà della società Alfa s.r.l. che gestisce il trasporto pubblico del Comune di Beta, per raggiungere la sua abitazione. Egli aveva regolarmente acquistato il biglietto e proceduto alla obliterazione. Giunto alla fermata di destinazione, nel mentre si accingeva a scendere, il conducente del bus repentinamente riprendeva la marcia senza accertarsi che Tizio completasse la discesa. Di talché, Tizio scivolava sui gradini cadendo rovinosamente sul marciapiede della pubblica via; il conducente, non avvedendosi del malcapitato, riprendeva improvvisamente la marcia senza consentirgli di ultimare la propria discesa. A causa delle lesioni subite in conseguenza della caduta, Tizio veniva trasportato al pronto soccorso dell'ospedale e, trasferito presso la clinica ortopedica dove gli veniva diagnostica la frattura dell'anca sinistra, veniva sottoposto a intervento chirurgico; veniva dimesso con prognosi di 30 giorni. Con raccomandata con ricevuta di ritorno, ritenendo sussistere l'esclusiva responsabilità dell'evento del conducente del bus, inoltrava richiesta di risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) conseguenza della caduta, la Società Alfa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale respingeva la richiesta formulata, sul presupposto dell'insussistenza del nesso causale tra l'esecuzione del trasporto e l'infortunio accorso, in quanto verificato in fase di discesa dal mezzo. Il candidato, premessi brevi cenni sugli istituti giuridici della fattispecie, assunte le vesti del legale di Tizio, indichi le più opportune iniziative difensive nell'interesse dello stesso.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1849**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 28/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio, con stipulazione a favore della figlia Caietta, per interesse liberale e ai sensi dell'art.1411 c.c., ha venduto a Tizio la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in p.zza Della Signoria a Firenze, prevedendo che il prezzo fosse suddiviso in 5 rate di € 200.000,00. Non avendo ricevuto sul conto l'importo corrispondente alla 5 rata alla scadenza prevista, la figlia Caietta ha prontamente agito per la risoluzione del contratto avanti al Tribunale, senza consultare il padre. Delinea, il candidato, quale potrebbe essere la strategia difensiva di Tizio; illustri inoltre gli istituti coinvolti nella fattispecie in esame.

**SOLUZIONE**

Il terzo non è parte del rapporto contrattuale ma solo del diritto di credito; pertanto può agire contro il promettente solo per l'adempimento della prestazione e non anche per la risoluzione del contratto che attiene al rapporto tra promettente e stipulanti A sostegno Cassazione n 8766/2021 Dunque: improcedibilità domanda per difetto di negoziazione assistita ; Difetto di legittimazione attiva.

**Traccia cod. 1852**

**CDA: ROMA**

**DATA: 01/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Il condominio del quartiere Quadraro, a Roma, nell'atto costitutivo ha indicato come incluso nelle sue parti comuni il terreno circostante il fabbricato, salvi gli usi esclusivi delle porzioni di terreno antistante gli immobili del piano terra. Il condomino Lucio Norbano successivamente, ha realizzato una cantina nel cortile comune ed antistante agli appartamenti del piano terra, utilizzandola in via esclusiva. Il condomino Marco Pisone ritenendo che la realizzazione e l'utilizzazione esclusiva della cantina creassero un diritto reale di uso esclusivo vietato dall'articolo 1102 del codice civile, decide di sollevare la questione, per chiedere la demolizione della cantina. Il candidato, assunte le vesti del legale di Marco Pisone, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative giurisdizionale innanzi al giudice competente, che il suo assistito potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

La candidata ha parlato delle norme sul condominio e sulla comunione soffermandosi in particolare sul 1102. Azione imprescrittibile che può azionare qualsiasi condomino a difesa della comproprietà. Mediazione obbligatoria ed art. 5 del dl 28/2010.

**Traccia cod. 1854**

**CDA: MILANO**

**DATA: 01/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia incarica l'agenzia immobiliare alfa Srl di ricercare potenziali venditori di un appartamento nella città di Gamma. Dopo alcune visite che Tizia svolge unitamente a Mevia, quale incaricata della stessa Alfa, quest'ultima trasmette alla prima una proposta irrevocabile di acquisto, sottoscritta da Sempronio, contenente, tra l'altro, il prezzo complessivamente offerto da versare con modalità da concordare, il termine di validità della proposta, nonché il termine entro il quale procedere alla stipulazione del contratto preliminare e quello entro il quale procedere alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita. Entro il termine di validità, la proposta viene sottoscritta per accettazione da Caio, marito di Tizia che la trasmette alla Società Alfa, la quale immediatamente invia a Tizia la richiesta di pagamento della somma pattuita a titolo di provvigione. Sorpresa da tale richiesta, che ritiene allo stato quantomeno prematura, Tizia si rivolge ad un avvocato al quale chiede un parere in merito, esponendo di non ritenere dovuto alcunché poiché la proposta non è stata accettata da lei, ma da suo marito Caio e in ogni caso non è stato ancora concluso alcun affare.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1855**

**CDA: MILANO**

**DATA: 01/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio consegna al gioielliere Caio un suo prezioso orologio che necessita di una riparazione. Per 18 mesi tizio non riceve da Caio alcuna comunicazione circa lo stato della riparazione, ne alcun invito alla verifica della stessa o al ritiro del bene. Tizio si reca quindi da Caio e in quell'occasione apprende che mesi prima la gioielleria aveva subito una rapina, durante la quale era stato sottratto, unitamente a diversi altri preziosi, anche l'orologio di tizio. Caio informa tizio di aver sporto tempestiva denuncia che, tuttavia, non aveva prodotto alcun risultato per impossibilità di identificare i responsabili del reato, con conseguente già avvenuta archiviazione della notizia criminis. Tizio si reca da un avv al quale chiede un parere in merito all'eventuale responsabilità di Caio per la mancata restituzione dell'orologio e all'eventuale obbligo risarcitorio dello stesso in suo favore. Il candidato assunto le vesti dell'avv di tizio rediga un parere motivato.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1856**

**CDA: MILANO**

**DATA: 01/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, modesto impiegato abita in un piccolo appartamento del quale è proprietario. Inaspettatamente eredita un'ingente somma che, non volendo egli abbandonare l'attuale abitazione perchè vi è affezionato, utilizza per l'acquisto di un'auto di grossa cilindrata, e per l'acquisto di un ampio locale al pianterreno che si trova a circa 50m di distanza dal proprio appartamento e che adibisce ad autorimessa per la propria auto. I molteplici ed incauti acquisti, però, ben presto riducono Tizio ad una condizione economica peggiore della precedente, per cui decide di vendere sia l'appartamento che l'autorimessa, per trasferirsi in un monolocale. Tizio, pertanto, vende a Caio l'appartamento ricevendone in corrispettivo la somma di euro 50 mila. Successivamente aliena a Sempronio l'autorimessa per euro 60 mila. Caio, dopo la stipula dell'atto di compravendita viene a sapere dell'esistenza dell'autorimessa e pertanto si rivolge ad un legale chiedendo che venga riconosciuto il suo diritto anche su quest'ultima.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1857**

**CDA: MILANO**

**DATA: 01/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Caio decidono di effettuare un furto in un appartamento nel quale hanno verificato che in quel momento è assente il proprietario Sempronio; mentre Caio resta in strada a fare "da palo", Tizio si introduce nell'appartamento previa forzatura della porta di ingresso ed inizia a svaligiarlo; sopraggiunge improvvisamente Sempronio ed affronta Tizio: nasce una colluttazione nel quale corso della quale Tizio, afferrata una statuetta, colpisce alla testa Sempronio, uccidendolo. Tizio e Caio cercano di darsi alla fuga, ma i carabinieri, allertati dai vicini, riescono ad arrestarli. Il candidato, assunte le vesti del difensore sia di Tizio che di Caio, data una qualificazione giuridica ai fatti su-esposti, indichi le strategie difensive più opportune, ed eventualmente differenziate, per entrambi gli arrestati.

**SOLUZIONE**

C'è violenza su persona quindi integra 584. Direi quindi che Tizio è reo per 584 e per 624bis/628, mentre Caio 116/584 e 624bis/110; inoltre sul codice trovo sotto il 584, sul rapporto col 116, una sola sentenza del 96 che dice che il 116 non si applica all'omicidio preterintenzionale perché in tal caso l'evento morte non è voluto da nessuno dei concorrenti, mentre tutti vogliono le lesioni (o se le prefigurano come possibili). Pertanto tutti devono rispondere della morte che eventualmente consegua alla aggressione voluta.

**Traccia cod. 1863**

**CDA: ROMA**

**DATA: 01/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio coniugato con caia e padre di due figli maggiorenni, megio e sempronio, viene investito da un'auto in transito e purtroppo muore sul colpo. I congiunti, unici eredi, vengono risarciti del danno subito ma la compagnia assicurativa del veicolo si rifiuta di risarcire il danno patito dal defunto iure proprio che in tale ipotesi conseguentemente alla morte si sarebbe trasmesso agli eredi. Il candidato assume le vesti del difensore cui caia mevo e sempronio si sono rivolti premessi brevi cenni in ordine alle norme che disciplinano la fattispecie esponga motivato parere

**SOLUZIONE**

Questione giuridica sottesa: è risarcibile iure hereditatis il danno da perdita della vita?  
Argomenti che ho trattato: - Fonti della obbligazione 1173 cc (accenno); - Responsabilità extracontrattuale 2043 cc, presupposti applicativi e onere della prova; - Responsabilità contrattuale 1218 cc (ne ho trattato pochissimo e solo per differenziare le due responsabilità); - Danno da circolazione 2054 cc (soltanto nominata); - Distinzione danno patrimoniale (2056 cc) e non patrimoniale (2059 cc); - Danno da perdita della vita (c.d tanatologico): contrasto giurisprudenziale Cass. 1361/2014 che ne ammetteva la risarcibilità e Cass. S.U. 15350/2015 confermata da diverse sentenze successive tra cui una del 2019 che non ammette la risarcibilità del danno danno tanatologico iure hereditatis. Soluzione: non è ammessa la risarcibilità iure hereditatis del danno tanatologico. Non ho fatto cenno al contratto di assicurazione mentre avrei potuto trattare meglio l'art 2054 cc.

**Traccia cod. 1864**

**CDA: PERUGIA**

**DATA: 01/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

La famiglia di Tizia è proprietaria di una ricca collezione di quadri, tra cui uno splendido dipinto "presente futuro" del famoso pittore Caio; nel 1982 la famiglia subisce un furto in villa e vengono sottratti numerosi preziosi dipinti, tra cui quello di Caio. Per mesi i giornali pubblicano notizie sul furto e le ricerche, ma dei quadri non si sa più nulla.

Nel 1989 Sempronio, proprietario di una rinomata galleria d'arte di Roma, appassionato studioso di Caio e autore di alcuni saggi sulla sua figura acquista il dipinto "presente futuro" ad un'asta da Christie's a Londra. Avvisata da conoscenti che la galleria di Sempronio sta proponendo in via riservata alcuni dipinti di Caio, Tizia, desiderosa di colmare la lacuna procurata dal furto alla propria collezione, invita il proprio maggiordomo a chiedere informazioni e questi, tra le foto dei dipinti in vendita, riconosce quello che era stato rubato. Quindi Tizia si reca da Caio per chiederle la restituzione. Caio afferma di esserne il legittimo proprietario, esibisce la ricevuta di acquisto all'asta per Euro 430 mila e si dichiara disposto a venderlo, pure a malincuore, per un prezzo superiore. Tizia non accetta la proposta e decide di recarsi dal proprio avvocato. Il candidato assuma le vesti del legale di Tizia, inquadri il caso individuando la normativa civilistica di riferimento e le possibili iniziative da assumere.

### **SOLUZIONE**

1147 cc 1153 cc Azione di rivendicazione

**Traccia cod. 1867**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 01/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio acquista un'auto usata dalla concessionaria Alfa. nell'ambito della compravendita le parti sottoscrivono un patto limitativo della garanzia ex art. 1490 comma 2 cc. Dopo qualche tempo tizio si accorge che il contachilometri dell'auto era stato "ritoccato" (con un valore più basso di quello reale) e, quindi, agisce in giudizio con azione redibitoria. le tesi di Tizio sono: il patto limitativo della garanzia era nullo perchè la più generale norma ex art 1229 cc prevede che è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore del dolo o colpa grave; in ogni caso il venditore era in mala fede e, quindi, l'applicabilità dell'esclusione della garanzia per vizi (espressamente pattuita era da rigettare). la concessionaria alfa si reca dal proprio legale sostenendo di aver agito indubbiamente con "leggerezza" (avendo omesso i controlli dovuti) ma che aveva acquistato l'auto pochi giorni prima di rivenderla e quindi non sapeva del "ritocco". il candidato illustri le questioni problematiche sottese al caso di in esame e l'atto più opportuno a tutela di Alfa.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1876**

**CDA: PALERMO**

**DATA: 01/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio convive in un appartamento popolare con l'anziana nonna Caia cui presta assistenza. Caia, grata per l'assistenza ricevuta, stipula un atto pubblico di donazione, regolarmente trascritto assegnando a Tizio la nuda proprietà dell'appartamento, e mantenendo per se il diritto di usufrutto vitalizio. Dopo oltre undici anni dall'atto di donazione, Caia muore. A pochi mesi dalla morte di Caia, Tizio riceve una citazione dall'istituto autonomo case popolari (IACP) che lo invita al rilascio dell'immobile in quanto occupato senza titolo. L'IACP afferma di essere proprietaria dell'immobile e che lo stesso era occupato da Caia a titolo di assegnazione in comodato, da considerarsi risolto con la morte di Caia. Assunte le vesti del legale di Tizio, indichi il candidato gli istituti di diritto sostanziale e gli strumenti di diritto procedurale che vengono in considerazione nel caso concreto.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1878**

**CDA: MILANO**

**DATA: 01/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, proprietario dell'appartamento sottostante al terrazzo di proprietà esclusiva di Caio, chiede a questi l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua provenienti dal terrazzo e il risarcimento del danno. Caio contesta la domanda proposta nei suoi confronti sostenendo che sia alle spese di riparazione sia al risarcimento dei danni devono concorrere anche gli altri condomini, benchè il terrazzo appartenga a lui. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga motivato parere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1883**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 01/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Il Comune di Gravina di Puglia dona un suolo di considerevole estensione all'ente economico Fibre Tessili con l'onere per quest'ultimo di destinare l'area ceduta esclusivamente alla costruzione di un linificio allo scopo di poter impiegare forze lavorative e ridurre conseguente la disoccupazione locale. L'atto prevede la risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere e, non avendolo il donatario adempiuto nel termine convenuto, il Comune chiede al giudice la risoluzione del contratto a norma dell'articolo 793, ultimo comma c.c. Instaurata la causa, il Tribunale adito rileva la nullità del contratto di donazione per vizio di forma, per essere stato rogato non da un notaio, ma dal segretario comunale al di fuori dei poteri conferiti dalla Legge. Il candidato, quale legale del Comune, enunci parere in ordine alla possibilità del giudice avanti il quale è stata proposta la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto, di dichiarare d'ufficio la nullità di questo per vizio di forma, senza che in giudizio sia stata sollevata questione di circa la validità del contratto.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1884**

**CDA: ROMA**

**DATA: 01/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La società Beta, con sede legale in Roma, il 20 gennaio 2020, vende a Tizio, al prezzo di euro 30 mila, un'automobile nuova. Dal 1 febbraio 2020 Tizio comincia una nuova attività lavorativa alle dipendenze della società Alfa come rappresentante commerciale per la zona dell'Italia centrale, attività che gli impone di percorrere circa 3000 km al mese. Il 15 aprile 2021 l'automobile presenta dei vizi che la rendono inadatta all'uso così come accertato all'esito di un'accertamento tecnico preventivo richiesto da Tizio il quale, con atto di citazione notificato il 7 giugno 2021 richiedeva alla società Beta la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno. Il legale rappresentante della società Beta si rivolge ad un legale per ricevere un parere. Il candidato, assunto le vesti del legale, fornisca parere illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1885**

**CDA: ROMA**

**DATA: 01/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia, titolare dell'impresa Alfa, riceve da Caia lettera con cui quest'ultima dichiara di recedere dal contratto di appalto stipulato in data 18.3.20, giustificando tale recesso anche dalla sfiducia maturata verso l'impresa appaltatrice Alfa per fatti rappresentanti inadempimento contrattuale. Caia lamenta infatti difformità dell'opera in fase di realizzazione rispetto al progetto ed uso di materiali scadenti da parte di tale impresa, ragioni queste che hanno indotto Caia a non avere più fiducia nell'operato dell'impresa Alfa determinandosi al recesso dal contratto e chiedendo il risarcimento dei danni per i fatti contestati. La candidata, assunte le vesti del legale di Tizia, titolare dell'impresa Alfa, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative difensive da assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1886**

**CDA: ROMA**

**DATA: 01/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Con atto di citazione, Tizia conviene in giudizio Caio, esponendo che, con testamento olografo del 5.9.15, lo zio Sempronio, aveva disposto delle sue sostanze come segue: "nomino mia unica erede, mia nipote Tizia", revocando quindi implicitamente il precedente testamento in data 11.03.2008 con cui aveva disposto delle sue sostanze nominando quale unico erede il nipote Caio. Tizia conclude richiedendo la condanna di Caio alla restituzione di tutte le somme di denaro e dei beni che, medio tempore, Caio si era intestato. Caio, dopo aver fatto eseguire una perizia calligrafa sui due testamenti, si rivolge ad un legale evidenziando come la relazione grafologica confermi una sostanziale difformità del tratto grafico tra i due testamenti, ipotizzandosi che il testatore, all'età di 85anni, dopo aver redatto il testamento del 2008, abbia recuperato le forze con notevole miglioramento del tratto grafico o, che la redazione del testamento del 5.9.2015 sia avvenuta in epoca antecedente al 2008 quando le condizioni di salute del testatore erano certamente migliori. In particolare, la relazione sottolinea anche una distonia del tratto grafico che contraddistingue la data del 5.09.2015 rispetto a quello delle altre componenti numeriche presenti nella stessa scheda testamentaria, queste ultime sicuramente riconducibili al de cuius. Il candidato, assume le vesti del legale di Caio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che Caio potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1889**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 01/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Il 5 Aprile 2020 il notaio Ulbio riceve il testamento segreto di tizio che, a causa di malattia muore il successivo 15 agosto. Venuto a conoscenza della morte di tizio il notaio Ulbio pubblica il testamento alla presenza di Caio Sempronio i quali risultano essere stati nominati rispettivamente legatario di tutti beni immobili e legatario di tutti beni mobili del de cuius. il successivo 30 ottobre dello stesso anno, a Sempronio, che nelle more aveva espressamente accettato il lascito con dichiarazioni verbalizzate dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, vengono notificate richieste di pagamento da parte di creditori del de cuius che, vantando crediti scaduti, gli ingiungono di adempiere per un l'importo notevolmente superiore al valore di quanto egli ha ricevuto dal de cuius stesso. Sempronio, sorpreso dall'elevato ammontare dei debiti del defunto, si oppone alla richiesta in quanto ritenendosi legatario e non erede, come a suo avviso risulta dalla scheda testamentaria, intende cedere ai creditori sono i beni ricevuti, non ritenendo di dover far fronte a dei debiti con il suo patrimonio personale. il candidato assume le vesti del legale di Sempronio inquadri caso individuando la disciplina applicabile è possibile iniziative che Sempronio potrebbe assumere

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1890**

**CDA: ROMA**

**DATA: 01/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio si recava presso la struttura alfa, che offre servizi di parcheggio a pagamento. Tizio inseriva le banconote nell'apposita macchina per accedere al parcheggio e depositare la propria auto per 2 ore. Dopo le 2 ore Tizio tornava ad Alfa per riprendersi la propria autovettura, ma scopriva che era stata rubata. Tizio si reca da un legale per avere informazioni circa l'eventuale esperibilità di un'azione risarcitoria. Il candidato assume le vesti del legale, rediga parere motivato sulla questione giuridica, specificando gli istituti sottesi alla fattispecie nonché la possibile soluzione.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1891**

**CDA: ROMA**

**DATA: 01/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Con atto di diffida del 10/06/2020, tizio, proprietario di un appartamento sito al primo piano del fabbricato ove è costituito il condominio gamma, invitata l'amministratore a procedere, per conto del condominio, al pagamento in suo favore della somma di euro 10.000, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il rifacimento della pavimentazione del cortile interno condominiale, da lungo tempo dissestato. Rappresentava, in particolare, che gli altri condomini, a cui era stata da lui manifestata verbalmente la necessità di provvedere alle opere di riparazione già da 2 anni, erano sino ad allora rimasti inerti e che, pertanto, egli si era trovato costretto a procedere, a proprie spese, all'esecuzione degli interventi di ripristino della pavimentazione condominiale, con diritto al rimborso, ai sensi di quanto previsto dall'art 1110 cc. Ricevuta la missiva, caio, amministratore del condominio si rivolgeva al proprio avvocato per avere raggugli in merito alla fondatezza della richiesta di tizio.

Il candidato fornisca un parere al riguardo illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1896**

**CDA: MILANO**

**DATA: 01/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia, vedova e anziana, decideva di donare la nuda proprietà del suo immobile e nipoti, Caio e Sempronio, ponendo a loro carico l'onere di pagare le imposte, le spese correnti e quelle di ordinaria amministrazione annuali finché avesse continuato a vivere nell'immobile.

Inoltre, nell'atto di donazione veniva inserita anche una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di inadempimento dell'onere da parte dei donatari. Ad un certo punto, Tizia inizia a pagare da sé alcune bollette di luce e gas. I nipoti, informati dell'accaduto, si offrono di rimborsare le spese. Di tutto punto Tizia notificava atto di citazione ai nipoti avente ad oggetto la risoluzione della donazione. Il candidato, assunto le vesti del legale di Caio e Sempronio, inquadra la fattispecie individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative a difesa che i clienti potrebbero assumere in giudizio.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1898**

**CDA: MILANO**

**DATA: 27/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Con contratto preliminare di compravendita del 14 giugno 2022 i fratelli Tizio, Caio e Sempronio promettevano di vendere a Mevio propri diritti di comproprietà indivisa di un appartamento sito in Roma. Contestualmente alla firma del contratto preliminare Mevio versava ai promittenti venditori l'importo di 30 mila euro a titolo di caparra confirmatoria a mezzo di 3 assegni ciascuno di importo di 10 mila euro. L'atto definitivo di compravendita avrebbe dovuto essere stipulato entro il giorno 30 settembre 2022. Il giorno della stipula, innanzi al notaio incaricato, Sempronio comunicava di non aver intenzione di sottoscrivere l'atto di vendita in ragione di dissidi con i fratelli e abbandonava lo studio notarile. Tizio e Caio si offrirono di restituire a Mevio l'intero importo della caparra ricevuta per complessivi euro 30mila, oltre 5 mila a titolo transattivo e di risolvere così il contratto preliminare, non ritenendosi comunque obbligati a corrispondere anche la quota del fratello Sempronio, resosi solo lui inadempiente. Mevio rifiuta l'offerta richiedendo, invece, il pagamento del doppio della caparra versata per il complessivo importo di euro 60mila. Il candidato, assunte le vesti del legale di Mevio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative da assumere.

### **SOLUZIONE**

Inquadramento giuridico di contratto preliminare e caparra confirmatoria; questione problematica: effetti dell'inadempimento del contratto preliminare; conclusioni: Mevio potrà altresì agire per ottenere l'esecuzione del contratto in forma specifica (art. 2932 cc) ovvero la risoluzione ex art. 1453 ss cc, salvo il risarcimento del danno.

**Traccia cod. 1899**

**CDA: BARI**

**DATA: 28/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Con atto di transazione del 20 giugno 2022 Caio e Sempronio hanno posto fine a varie liti tra loro pendenti aventi ad oggetto rapporti di vicinato e questioni di proprietà fondiaria, con reciproche concessioni. La transazione poneva a carico di Caio anche l'obbligo di stipulare una permuta di un proprio fondo con Sempronio, con obbligo di questi di concedere a Caio la servitù di passaggio. Nonostante tutti gli altri patti della transazione fossero stati regolarmente adempiuti, Caio si rendeva inadempiente in odierna quest'ultimo obbligo di permuta. Per Sempronio l'adempimento di questa obbligazione ha tale rilevanza nel complessivo assetto dei rapporti tra le parti che, in sua mancanza, intende risolvere intera transazione con richiesta di risarcimento dei danni. Il candidato, assunte le vesti di legale di Caio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le iniziative da assumere.

### **SOLUZIONE**

Il candidato introduce il discorso parlando genericamente di: atto di transazione art. 1965; permuta di Caio a Sempronio (servitù di passaggio art. 1051-1055); impossibilità di coesistenza del contratto di permuta art. 1552 con la servitù volontaria (andando fuori traccia).

Su cosa ci si deve concentrare per la risoluzione: Inadempimento contrattuale art. 1453.

Come si difende il cliente inadempiente? Inadempiente non della obbligazione del contratto, ma di un elemento dell'accordo transattivo. Da quanto tempo è inadempiente? Importanza e gravità dell'inadempimento art. 1455, art. 1175 comportamento secondo correttezza ed abuso del diritto. In sintesi: sostenere l'importanza primaria dell'insieme della transazione, rispetto al singolo inadempimento poco importante, a maggior ragione essendo il diritto stato vantato dopo molto tempo, tanto da poterlo configurare quasi quanto un abuso del diritto da parte di Sempronio. Domanda della commissione: - si potrebbe impugnare la sentenza in Cassazione se il giudice dicesse che quella inadempienza è grave?

**Traccia cod. 1900**

**CDA: CATANZARO**

**DATA: 27/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La piccola Tizia mentre si trovava per attività ricreativa nel cortile della scuola materna, regolarmente iscritta, trovandosi nei pressi di un cestino porta rifiuti, per gettarvi un oggetto, viene avvicinata da un compagno che le sbatte violentemente in faccia il coperchio di metallo del cestino, procurandole gravi danni fisici all'occhio destro. Esprima il candidato tutte le considerazioni del caso e, nelle vesti del legale dei genitori di Tizia, suggerisca quali azioni porre in essere per il risarcimento dei danni subito dalla minore.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1901**

**CDA: BARI**

**DATA: 28/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

A seguito della morte di Caio, succedono nell'eredità i due figli Sempronia e Tizia. Sempronia al momento del decesso conviveva con il padre mentre Tizia aveva costituito un proprio nucleo familiare andando ad abitare in altra città. Passano gli anni, Sempronia abita in modo esclusivo nell'immobile ereditato dal padre in comproprietà con la sorella; è la sola in possesso delle chiavi ed utilizza l'immobile in completa autonomia ed indipendenza rispetto alla sorella. A costei, dopo oltre 11 anni notifica l'atto di citazione avanti il Tribunale contenente la domanda di usucapione del bene immobile in questione. Il candidato, assunto le vesti di legale di Tizia, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le iniziative da assumere.

**SOLUZIONE**

Modi di acquisto della proprietà a titolo originario (il titolo va provato) e derivativo (importanza del titolo). Definizione di usucapione. La domanda di Sempronia non può essere accolta in quanto non si può avvalere della usucapione decennale e deve aspettare che siano trascorsi 20 anni. Art. 1158 usucapione di beni immobili e dei diritti reali, uti dominus " uti condominus; differenza con l'usucapione decennale dell'art. 1164; l'usucapione comincerebbe a decorrere dall'atto di citazione, non prima. Manca la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità.

**Traccia cod. 1902**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 28/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio, dovendosi trasferire a Roma per lavoro, si rivolge all'agenzia immobiliare Roma House Srl, esperta nel settore al fine di reperire un immobile da acquistare. L'agente immobiliare propone a Tizio un appartamento vicino al suo nuovo ufficio, così tizio formula un offerta che viene accettata dal proprietario. Tizio quindi sottoscrive contratto preliminare predisposto dall'agente immobiliare su modulo usualmente utilizzato dalla sua agenzia e nel quale il venditore dichiara che il bene è libero da pesi e/o vincoli; versa la somma di €15.000 a titolo di caparra confirmatoria e €5.000 all'agente immobiliare per la mediazione. Pochi giorni prima della data fissata per il rogito, Tizio scopre, per caso, che l'immobile è pignorata e si rivolge al suo legale. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, premesso brevi cenni sugli istituti sottesi, esprima parere motivato circa le azioni da intraprendere.

### **SOLUZIONE**

**MEDIAZIONE** ex art 1754cc: ho predisposto una disamina generale dell'istituto, concentrandomi poi sul "contatto sociale" che si instaura tra mediatore e parti, dal quale si estrinsecano le normative contrattuali e della sua responsabilità d'adempimento secondo i parametri di correttezza e informazione ai sensi dell'art 1176cc. **RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE** ex art 1759cc: esposizione generale per poi soffermarmi su alcune sentenze, le quali sanciscono un principio secondo il quale non si impone un vero e proprio obbligo in capo al mediatore di svolgere particolare indagini circa l'immobile ma è in ogni caso tenuto a comunicare alle parti qualsiasi circostanza a lui nota o conoscibile. **CONTRATTO PRELIMINARE** ex art. 1351cc: disciplina generale per poi riportare una sentenza del 2013 che pone legittimazione al compratore di esporre azione di risoluzione nel caso in cui venditore avesse celato vincoli sul bene. Ho concluso tutto il discorso teorico con la **DILIGENZA DELL'ADEMPIMENTO** ex art 1175 e 1176cc, **ESECUZIONE IN BUONA FEDE** ex art 1375cc per poi parlare della **RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE** 1218cc, quindi agire in giudizio con atto di citazione ai sensi degli artt. 1453, 1218 e richiesta risarcimento danni patiti all'agenzia immobiliare con restituzione della caparra e somme versate per l'agente immobiliare.

**Traccia cod. 1903**

**CDA: BARI**

**DATA: 28/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caia, proprietaria di un appartamento, lo concede in comodato per uso abitativo al figlio che vi convive con Tizia, dapprima l'unione di fatto e successivamente nel vincolo del matrimonio. Dalla coppia nasce un figlio. La coppia successivamente entra in crisi; il figlio della comodante si trasferisce in un nuovo alloggio, mentre la moglie Tizia con il figlio minore restano nell'appartamento di Caia. Passati alcuni anni dalla separazione, Caia intende far cessare il comodato e riprendere la disponibilità dell'appartamento. Il candidato, assunto le vesti di legale di Caia, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le iniziative da assumere

**SOLUZIONE**

Obbligazioni, contratti tipici ed atipici; comodato (art. 1803) per uso abitativo; il comodato è gratuito e comporta la restituzione art. 1809; art. 1804 comma III; art. 1810; il figlio e la compagna detenevano il bene e non lo possedevano; Cass. 21755/2019. L'assistita non ha chiesto l'immediato rilascio, ma ha lasciato trascorrere alcuni anni, per tutelare il minore. Il comodato è stato dato per la convivenza, che si è trasformata in seguito in matrimonio. Quindi la nostra assistita avrebbe dovuto riformulare il comodato. Tribunale ordinario con atto di citazione, previa mediazione.

**Traccia cod. 1904**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 28/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

In data 12.12.2018 Tizia e Mevio stipulano un contratto preliminare di compravendita immobiliare in forza del quale Tizia si obbliga ad acquistare un immobile di proprietà di Mevio e della di lui moglie Caia, in regime di comunione legale dei beni, al prezzo di 300.000€; Tizia corrisponde un acconto di 40.000€, qualificato come caparra confirmatoria e viene fissato per la stipula del contratto definitivo il termine del 30.06.2019. Alla scadenza del termine, nonostante i numerosi solleciti di Tizia, Mevio rifiuta di stipulare il contratto definitivo. Il candidato, nelle vesti del difensore di Tizia, previo inquadramento delle fattispecie sostanziali, esponga le iniziative da assumere giudizialmente a tutela della posizione della proprio assistita.

**SOLUZIONE**

- Contratto preliminare in generale - Art. 1470 compravendita - Art. 1385 caparra confirmatoria
- Art. 177 comunione legale dei beni - Art. 2932 esecuzione specifica Soluzioni prospettate: esecuzione specifica ex art. 2932 o rescissione perché presente caparra confirmatoria ex art.1385 Sentenza della Cassazione su comunione legale ed esecuzione specifica del preliminare

**Traccia cod. 1905**

**CDA: BARI**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Annarita, ormai da diversi anni, in modo continuativo, lavora nella pizzeria dello zio Mariano, il quale conduce la attività in società con un amico. Annarita, pur osservando i medesimi orari degli altri collaboratori dello zio, si è resa conto di essere l'unica all'interno della pizzeria a non aver adeguata tutela lavorativa, essendo tutti gli altri collaboratori inquadrati con regolare contratto di lavoro. Stanca di tale situazione, Annarita si rivolge ad un legale, per sapere se possa intraprendere legittime iniziative per ottenere il giusto riconoscimento del proprio lavoro nell'ambito dell'attività di ristorazione del familiare. Il candidato, assunte le vesti del legale di Annarita, individui la disciplina applicabile e le iniziative che la cliente potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

- 230 bis - impresa familiare -> tutela nell'ambito dell'attività di famiglia e diritti previsti - giurisprudenza sulla compatibilità dell'istituto dell'impresa familiare con la costituzione in società e la presenza del terzo in impresa familiare - aspetti procedurali - competenza del giudice ordinario ed esclusione del rito del lavoro e dell'applicabilità dell'eventuale ricorso ex. 414 c.p.c. e 409 c.p.c.

**Traccia cod. 1906**

**CDA: TORINO**

**DATA: 24/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio per accedere al fondo agricolo di cui è proprietario, utilizza con regolarità, sia a piedi che con mezzi meccanici, da oltre 20 anni, una stradina interpoderale che da una via pubblica giunge al fondo di proprietà. Prima di lui, per più di 40 anni, i suoi genitori utilizzavano la stessa stradina per raggiungere il predetto terreno, senza che alcuno si fosse mai opposto al passaggio. Tuttavia un giorno egli trova il cancello presente all'ingresso della stradina chiuso da una catena ed un lucchetto. Da una breve indagine apprende che l'accesso è stato chiuso da Caio, proprietario del terreno sul quale si dirama la stradina e che la decisione di chiudere l'accesso è stata determinata dalla necessità di preservare l'ingresso al fondo da parte di malintenzionati. Tuttavia Caio si rifiuta di consegnare a Tizio una copia delle chiavi del cancello. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che Tizio potrebbe assumere.

### **SOLUZIONE**

Ho parlato delle servitù in generale: definizione e modi di costituzione. Mi sono poi concentrata su servitù coattiva di passaggio e servitù acquistata per usucapione, accennando anche ad accessione e successione nel possesso. Ho parlato della differenza tra servitù apparenti e non apparenti cercando qualche sentenza di supporto per identificare quelle apparenti, requisito necessario per acquisire la servitù per usucapione. Supponendo non fosse passato un anno dallo spoglio si poteva agire con azione possessoria. Materia di diritti reali, quindi mediazione obbligatoria. Quanto alle esigenze di sicurezza e alla volontà di Caio di chiudere il fondo per preservarne l'ingresso da parte di malintenzionati ho detto che non rilevavano perché avrebbe dovuto consegnare copia delle chiavi a Tizio

**Traccia cod. 1907**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 28/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, abile sciatore, si reca in un impianto sciistico per le vacanze. Un giorno, si trovava su una pista particolarmente difficile, con una lunga discesa. Acquistava sempre più velocità e, dopo un rettilineo, ormai a velocità sostenuta, a causa della presenza di sciatori che affollavano la valle per accedere agli impianti di risalita, non riusciva a frenare e andava a collidere su un casotto di legno utilizzato come deposito attrezzi dalla società beta, società che gestiva l'impianto sciistico. A seguito di ciò Tizio riportava gravissime lesioni. Il candidato fornisca parere motivato in merito agli istituti giuridici sottesi e alla strategia processuale che consiglierebbe all'assistito.

**SOLUZIONE**

Ho parlato delle differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, delle ipotesi di responsabilità oggettiva esistenti nel nostro ordinamento, soffermandomi in particolare modo sugli art. 2050 (danno cagionato da attività pericolose) e 2051 (danno da cose in custodia). La giurisprudenza non è unanime nel qualificare l'attività sciistica e quindi la responsabilità dell'impianto sciistico come responsabilità ex art 2050 c.c. e 2051 c.c. quindi nel dubbio ho citato entrambe le giurisprudenza e ho dato in ogni caso risposta di tutelare l'assistito con atto di citazione per risarcimento danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. per le lesioni gravissime, ho accennato alle lesioni macropermanenti e alle tabelle milanesi.

**Traccia cod. 1908**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 28/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio e Maia con atto di compravendita dal 3/6/1990 acquistavano appartamento in Roma censito al foglio 25 particella 4 sub 14 Comune di Roma ma, al momento di consegna dell'immobile veniva erroneamente consegnato l'appartamento di cui al foglio 25 particella 4 sub 15 posto sullo stesso pianerottolo e speculare rispetto a quello acquistato. A Sempronio, acquirente del sub 15 veniva consegnato invece l'appartamento sub 14. Caio e Maia godevano per oltre un ventennio in maniera continuata e pacifica dell'appartamento sub 15 ma nel 2020 la Banca Z, per situazione debitoria di Sempronio provvedeva a notificare e trascrivere pignoramento immobiliare sull'immobile sub 15. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio e Maia, previa disamina degli istituti giuridici interessati, esprima parere motivato circa le problematiche sottese alla fattispecie in esame e indichi le possibili iniziative giudiziarie.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1918**

**CDA: MILANO**

**DATA: 01/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Caio, che ha avuto 3 figli, 3 dalla moglie tizia da cui è separato da 8 anni, e una figlia, Sempronia, riconosciuta da una relazione extraconiugale, muore in data 12/06/22. Al momento dell'intervenuto decesso, caio era proprietario di un immobile del valore di 300k € e titolare di un cc sul quale vi erano depositati 250k €. Caio, morendo lascia un testamento olografo redatto in data 01/05/12 con il quale aveva nominato la moglie usufruttuaria del bene immobile ed eredi universali i figli, ed un altro testamento datato 1/11/21 con il quale nomina propri eredi universali i 3 figli avuti nel matrimonio e lascia un legato a sempronia di 50k euro. I figli pubblicano i testamenti. Tizia e sempronia, ritenendo di essere state lese quali eredi si rivolgono a un legale al fine di sapere quali siano i propri diritti. Il candidato assente le vesti del legale di tizia e sempronia inquadri il caso individuando la disciplina e le possibili iniziative da intraprendere.

### **SOLUZIONE**

- introduzione successioni ereditarie - testamento e disposizioni a titolo universale e particolare (art. 587 e 588) - libertà del testatore e revoca tacita del testamento - forma testamenti e testamento olografo (art. 602) - limite della libertà testatore nei diritti dei legittimari (anche coniuge separato senza addebito è legittimario) - calcolo quote di legittima - legato in sostituzione di legittima per sempronia e facoltà di scegliere tra legato e legittima (art. 551) - azione di riduzione per tizia che essendo coniuge e legittimario è stata pretermessa dal secondo testamento.

**Traccia cod. 1919**

**CDA: TRIESTE**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La Petz SPA è proprietaria di una clinica veterinaria la cui direzione è affidata al dottor Tizio. Accadde un giorno che Mevio all'interno dei locali della clinica ove si è recato per ritirare i risultati di esami fatti al proprio animale domestico venga azzannato a una gamba da un cane di razza pastore tedesco circolante liberamente nella clinica stessa.

Emerge in seguito che il cane non è di proprietà della Petz SPA né del dottor Tizio e nemmeno da questo utilizzato ovvero a loro affidato da un cliente; si riscontra invece che il cane è di proprietà di Caia, amica del veterinario Tizio e che l'animale usciva ed entrava liberamente dalla clinica. Dopo qualche tempo la Petz SPA e Tizio ricevono la lettera di un avvocato che in nome e per conto di Mevio intima loro il risarcimento dei danni subiti ritenendolo responsabile ai sensi dell'art 2052. La Petz e Tizio decidono quindi di rivolgersi ad un avvocato di loro fiducia per ricevere assistenza. Il candidato individui la condotta già opportuna prospettando le possibili linee di difesa della società.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1923**

**CDA: POTENZA**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio è creditore nei confronti di Tizio della somma di 10.000 euro, giusta scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti. A seguito del decesso di Tizio, caio richiede in Via stragiudiziale agli eredi di tizio L, la corresponsione della somma di cui risulta creditore. Ma questi ultimi si oppongono, negando la propria qualità di eredi di Tizio. Caio recatosi presso gli uffici competenti, ottiene copia della denuncia di successione e della voltura catastale e decide di rivolgersi ad un legale per informarsi circa la possibilità di proporre azioni giudiziaria nei confronti degli eredi di tizio. Il candidato assume le vesti del legale di caio, inquadri il caso individuando gli istituti giuridici afferenti allo stesso, la disciplina applicabile e tutte le possibili iniziative che caio potrebbe assumere, indicando l'eventuale iter processuale da seguire.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1924**

**CDA: POTENZA**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio mentre camminava a piedi sul marciapiede lato sinistro della via X del comune di Z giunto all'altezza del civico n.Y si vedeva costretto ad attraversare la strada per impegnare il marciapiede opposto; Nell eseguire tale attraversamento l'attore poneva il piede in una profonda buca posta al centro della carreggiata non segnalata nè individuabile in quanto coperta da carte e foglie di giornale a causa della quale cadeva rovinosamente a terra nonostante avesse tentato di alleggerire la caduta appoggiando la mano sinistra al suolo, riportando varie lesioni. Tizio decide di rivolgersi ad un legale per informarsi circa la possibilità di conseguire il risarcimento del danno subito in ragione della caduta quantificabile in euro 5000. Il candidato assume le vesti del legale di Tizio inquadrando il caso individuando gli istituti giuridici afferenti allo stesso, la disciplina applicabile e tutte le possibili iniziative che Tizio potrebbe assumere indicando l'eventuale iter processuale successivo da seguire.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1927**

**CDA: MILANO**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

nel maggio 2018 realizzava un corpo di fabbrica sulla terrazza del proprio appartamento posto all'ultimo piano di un fabbricato sito nella città di alfa. Il condominio alfa

a fronte di lavori posti in essere da tizio, intimava e diffidava qu

A/R del 13 giugno 2018 a demolire il corpo di fabbrica realizzato. Detta opera, attese le sue dimensioni, finiva con l'occupare gran parte della terrazza e alterava le linee originali dell'intero stabile. Tizio, riscontrando la raccomandata del condominio, manifestava l'intenzione di mantenere la struttura realizzata sul terrazzo, ritenendo che essa non costituiva una stonatura rispetto all'aspetto unitario del fabbricato. Con successiva deliberazione dell'assemblea condominiale, il condominio decideva di conferire incarico al legale di fiducia al fine di ottenere chiarimenti in ordine alla legittimità della condotta posta in essere da Tizio e alla conseguente opportunità di promuovere azione giudiziaria per ottenere la rimozione del manufatto. Il candidato, assunte le vesti del legale del condominio, premessi beni cenni sugli istituti giuridici più rilevanti, inquadri caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che potrebbe assumere il condominio.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1928**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

In seguito all'apertura della successione di Tizio, facoltoso possidente, si rinviene un testamento olografo con cui il de cuius dichiarava di voler nominare suo erede universale l'amico Sempronio, in segno di riconoscenza per l'assistenza prestatagli negli ultimi anni di vita, durante i quali aveva sofferto di gravi patologie, ed in cui stigmatizzava, anche con espressioni piuttosto pesanti, il comportamento dei parenti che si erano di lui radicalmente disinteressati. Caietta, nipote di Tizio in quanto figlia di Caio, a sua volta figlio unico premorto del de cuius, si rivolge ad un avvocato di fiducia per sapere se le spettino diritti sull'eredità, quali rimedi siano eventualmente attivabili ed anche se vi sia un modo per impedire la conoscibilità di certe frasi del testamento del nonno, che sente come particolarmente lesive della memoria del defunto padre. Assunte le vesti del legale cui Caietta si è rivolta, il candidato illustri gli istituti civilistici sotesi e le possibili iniziative da prospettare alla cliente.

### **SOLUZIONE**

il candidato sostiene vi siano gli estremi per poter agire in giudizio e tutelare la propria posizione in quanto Caietta è un'erede legittimario per l'istituto della rappresentazione. Quindi, il candidato parla dell'istituto della rappresentazione, soffermandosi poi anche sul testamento olografo e le sue caratteristiche, art. 602 c.c. Ancora sostiene che l'art. 620 c.c. è in grado di rispondere al secondo quesito (se vi sia un modo per impedire la conoscibilità delle frasi lesive) in quanto l'ultimo comma dà la possibilità, al momento dell'apertura del testamento, di chiedere con istanza specifica al tribunale di poter eliminare le disposizioni di carattere non patrimoniale all'interno del testamento. Questo perché ritiene che Caietta avesse rinvenuto il testamento e dovesse provvedere lei a presentarlo al notaio ai sensi del co. 1 art. 620 c.c. Rispetto all'azione da mettere in atto, il candidato consiglierebbe, poi, di esperire l'azione di riduzione. Interviene il presidente alla fine dell'esposizione: chi sarebbe il beneficiario di questo testamento? Sempronio. Quindi sarà egli che si rivolgerà al notaio per far pubblicare il testamento. Bisognerà poi consigliare a Caietta, di chiedere di avere copia del testamento. Poi chiede: in questo caso, concorrendo un legittimario (nipote Caietta) e il beneficiario dal testamento per la quota disponibile, a Caietta di quota di legittima quanto verrebbe del patrimonio del nonno? La metà del patrimonio (anche perché non pare dalla traccia vi siano coniugi). Ammesso con 24/30. La commissione motiva dicendo che il candidato è stato puntuale nella ricerca e nella soluzione dell'istituto giuridico, è mancato il presupposto logico del ragionamento, cioè l'acquisizione del testamento prima di tutto per verificarne la validità. Quindi bisogna ragionare prima sulle gravi patologie indicate nella traccia – anche laddove non indicate – perché potrebbero portare al beneficio massimo per il cliente.

**Traccia cod. 1930**

**CDA: LECCE**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia, coniugata in regime di comunione legale con Caio, ha costruito con proprie risorse finanziarie, sul fondo di proprietà esclusiva del coniuge Caio una villetta destinata ad abitazione familiare. A seguito di alcuni dissapori con il coniuge, e con la di lui famiglia di origine, Tizia decide di rivolgersi ad un legale al fine di rivendicare la proprietà dell'immobile o, in ogni caso, esercitare i suoi diritti. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizia, inquadri il caso, individuando la disciplina applicabile, con particolare riguardo ai principi relativi alla accessione e alla comunione legale, nonché le possibili iniziative che Tizia potrebbe intraprendere a sua tutela.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1931**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è proprietario di un'unità immobiliare posta nel condominio Alpha. Con delibera assembleare, vengono poste a carico di tutti i condomini le spese concernenti progettazione ed esecuzione di lavori di adeguamento alla normativa antincendio in autorimesse interrato di proprietà esclusiva di Caio e del relativo spazio di manovra. Tizio, che aveva partecipato all'assemblea ed espresso voto contrario, non condivide le modalità di ripartizione delle spese e si rivolge ad un legale. Il candidato assume le vesti del legale di Tizio inquadri il caso la disciplina applicabile e le iniziative che potranno essere assunte nell'interesse di Tizio

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1932**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è proprietario di un dipinto del noto pittore Mevio che necessita però di restauro. Si rivolge allora al facoltoso Caio con cui stipula un contratto nel quale Tizio trasferisce a quest'ultimo la proprietà dell'opera, a fronte dell'impegno dello stesso Caio di finanziarne il restauro, di concordare con Tizio il coordinamento delle operazioni di restauro nonché di rendere disponibile, successivamente, il quadro per la vendita a musei, gallerie o privati.

Quale prezzo della cessione viene pattuito che le parti si sarebbero equamente divise il ricavato della futura vendita, per il quale avrebbero concordato un prezzo congruo. Accade, tuttavia, che successivamente i rapporti tra Tizio e Caio si guastino ed il primo pretenda la restituzione del dipinto da Caio, prima che l'opera venga restaurata. Tizio contesta, infatti, la validità dell'accordo, non essendo nemmeno stato convenuto un prezzo di cessione. Caio, però, nega la restituzione, affermando che il contratto è valido, dovendosi fare riferimento al criterio legale del giusto prezzo. Tizio si rivolge allora ad un avvocato per avere un parere in merito. Il candidato, assunto le vesti dell'avvocato cui si rivolge Tizio, illustri gli istituti sottesi alla fattispecie posta al suo esame soffermandosi in particolare sul tema della vendita e della determinazione del prezzo.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1933**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio acquistava un'abitazione da Mevio. Circa un anno dopo dall'acquisto Tizio vedeva costruire dal vicino di casa Caio un ampliamento della corte comune sia a Caio sia a Tizio; ampliamento che si era sviluppato sullo spazio sovrastante la scala comune di accesso alle proprietà esclusive. Caio asseriva di aver costruito tale tettoia in forza di un'autorizzazione concessa allo stesso da Mevio, suo precedente vicino di casa, dante causa di Tizio. Tizio a questo punto conveniva in giudizio Caio. Tizio con la domanda introduttiva chiedeva accertarsi che l'autorizzazione concessa da Mevio personalmente a Caio con atto di divisione dell'8 maggio 2009, debitamente trascritto, non costituiva un diritto reale di superficie, né un onere o un peso reale tale da poter essere opponibile all'attore Tizio e, per l'effetto, chiedeva condannarsi Caio a demolire l'opera edilizia costruita sulla scala di accesso in comproprietà con Tizio senza la sua necessaria autorizzazione, oltre al risarcimento del danno. Il candidato, assunte le vesti dell'avvocato di Caio, inquadri il caso illustrando gli istituti sottesi alla fattispecie posta al suo esame e prospettando altresì le possibili difese giudiziali.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1936**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

In seguito all'apertura della successione di Tizio, facoltoso possidente, si rinviene un testamento olografo con cui il de cuius dichiarava di voler nominare suo erede universale l'amico Sempronio, in segno di riconoscenza per l'assistenza prestatagli negli ultimi anni di vita, durante i quali aveva sofferto di gravi patologie, ed in cui stigmatizzava, anche con espressioni piuttosto pesanti il comportamento dei parenti che si erano di lui radicalmente disinteressati. Caietta, nipote di Tizio, in quanto figlia di Caio, a sua volta figlio unico premorto del de cuius, si rivolge ad un avvocato di fiducia per sapere se le spettino diritti sull'eredità, quali rimedi siano eventualmente attivabili ed anche se vi sia un modo per impedire la conoscibilità di certe frasi del testamento del nonno che sente come particolarmente lesive della memoria del defunto padre. Assunte le vesti del legale cui Caietta si è rivolta, il candidato illustri gli istituti civilistici sottesi e le possibili iniziative da prospettare alla cliente

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1937**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, proprietario di due appartamenti siti nel comune di Massa, dei quali uno è adibito a casa familiare e l'altro locato ad un canone di 2000€ mensili, muore improvvisamente lasciando come unico erede il figlio Caio. Al momento del decesso di tizio però caio viene a conoscenza della esposizione debitoria di Tizio con la banca Beta oltre a diversi debiti con l'erario. Caio si rivolge pertanto al proprio legale di fiducia , Avv Cicero, per capire come tutelarsi. Il candidato assume le vesti dell'avv Cicero premessi i cenni sugli istituti applicabili e sulle problematiche sottese al caso, illustri la migliore strategia difensiva per il proprio assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1938**

**CDA: LECCE**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Il 21 maggio 2022, Tizio ventiseienne da 1 anno divenuto ingegnere e trasferitosi a vivere da solo decideva di citare in giudizio il padre Caio per chiedere in giudizio il risarcimento dei danni patrimoniali ed esistenziali da deprivazioni genitoriale: egli lamentava infatti profonde sofferenze dovute a un totale disinteresse del padre nei suoi confronti, protrattosi per circa 15 anni a partire dai suoi 2 anni di età a seguito della separazione dei genitori. Tizio era stato infatti affidato alla madre e Caio, risposatosi, lo aveva totalmente trascurato non incontrando mai il figlio né, come sostenuto dalla madre, versandogli il mantenimento previsto nonostante una retribuzione nonostante la retribuzione derivante da lavoro dipendente e un canone locativo di un immobile di proprietà. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, formuli un parere motivato sulla vicenda soffermandosi in particolare sul danno esistenziale e sui profili inerenti alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno da illecito endofamiliare.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1939**

**CDA: LECCE**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Con diversi contratti tra il 1° agosto 2012 e il 20 settembre 2017 Caio vendeva a Tizio 7 libri e 1 quadro promettendo e garantendo l'autenticità e l'esclusività di ogni singola opera acquistata. Il 10 settembre 2022 Tizio denunciava la mancanza delle qualità promesse e in data 15 dicembre 2022 notificata atto di citazione convenendo Caio in giudizio per l'udienza del 7 aprile 2023 chiedendo la risoluzione dei contratti di compravendita stipulati e il risarcimento del danno ivi dichiarando di avere di recente verificato a mezzo esperti di arte e studiosi della materia che i beni acquistati non contenevano alcun valore artistico trattandosi di opere normalmente rivendute presso qualsivoglia rivenditore e prive di valore. Il candidato assume le vesti del legale di Caio inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e l'attività difensiva da assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1940**

**CDA: MILANO**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Nel 2019 il Sig. Caio che ha intenzione di ristrutturare l'appartamento in cui abita e desidera usufruire del bonus ristrutturazione per la stessa viene contattato dalla società ALFA SRL che si offre di provvedere alla esecuzione dei lavori e alla predisposizione della documentazione necessaria. Il sig. CAIO accetta la proposta e firma un contratto predisposto a mezzo modulo versando un anticipo di € 2.500 con assegno bancario intestato alla società. La società ALFA SRL, incassata la somma, tuttavia non inizia alcun lavoro e non consegna alcun progetto di esecuzione dei lavori, nonostante le ripetute richieste da parte di Caio. A seguito di un email di sollecito la ALFA risponde sempre a mezzo email di non poter più eseguire alcun lavoro a causa della modificazione della normativa di settore. Il sig. CAIO richiede dunque la restituzione di quanto versato ma la società ALFA non risponde alla richiesta. Il candidato, assunto le vesti del legale di Caio fornisca un parere motivato, illustrando le questioni sottese al caso in esame indicando la tutela più utile per tutelare la posizione del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1946**

**CDA: ROMA**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Melania, proprietaria un appartamento sito al terzo piano di un edificio, viene invitata dall'amministratore di condominio a pagare, per la sua parte, le spese straordinarie relative a lavori di ripristino che hanno interessando le fioriere degli appartamenti del primo e secondo piano. Attraverso una missiva Melania rappresenta di non voler partecipare alla spesa, ritenendo che le fioriere sono di proprietà dei singoli condomini e quindi la relativa spesa deve essere solo a carico di questi ultimi. Dopo tale risposta l'amministratore del condominio si reca dall'avvocato di sua fiducia per sapere se e quali rimedi legali vi siano per ottenere il pagamento da Melania. Il candidato assume le vesti del legale dell'amministratore e, dopo aver individuati ed esaminati gli istituti giuridici connessi al caso esprime un parere sulle richieste del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1949**

**CDA: ROMA**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Domizia si recava da un legale, al quale esponeva quanto segue. In sede di giudizio di separazione personale tra i coniugi, con provvedimento presidenziale, le era stato assegnato l'appartamento di proprietà di Sabino e da questi concesso in comodato al figlio Ottavio, marito di Domizia. Quest'ultima, nel rappresentare al legale il proprio timore che il suocero potesse agire per ottenere la restituzione dell'immobile, precisava che al comodato non era stata imposta una scadenza e che l'appartamento destinato a casa familiare era stato concesso per soddisfare, appunto, le esigenze abitative della famiglia, composta oltre che dai coniugi, anche da due figli minori, affidati entrambi, in sede di separazione, alla madre. Il candidato, assunte le vesti del legale premessi sommari cenni sul comodato rediga motivato parere illustrando le problematiche sottese alla fattispecie sottoposta al suo esame.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1952**

**CDA: MILANO**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caia, madre di Mevia, alunna di un liceo statale, nel corso di un colloquio con la docente di latino Tizia, all'interno di un'aula scolastica e in presenza di altri genitori ed insegnanti, la apostrofava definendola "incapace" ed "incompetente" per non essere riuscita a far comprendere le spiegazioni alla figlia Mevia. Turbata per l'accaduto, Tizia si rivolge ad uno studio legale. Assunte le vesti del legale di Tizia, il candidato configuri giuridicamente il fatto e prospetti le possibili vie legali di tutela

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1953**

**CDA: MILANO**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio decede lasciando come unica erede (no figli) la moglie Caia, cui destina tutti i suoi beni. Il testamento olografo viene pubblicato da Caia, la quale, tuttavia, poco tempo dopo riceve la notificazione di un atto di citazione da parte di Mevia, sorella del defunto Tizio. Nell'atto in questione, Mevia chiede l'annullamento del testamento olografo che aveva istituito Caia unica erede con declaratoria di indennità di Caia e conseguente apertura della successione senza testamento. L'attrice sostiene che la moglie Caia aveva allontanato Tizio dalla famiglia di origine, oltre che dalle attività sociali svolte da scapolo, e lo aveva costretto ad allontanarsi da parenti e da amici onde influenzarne il carattere fino al punto di captarne la volontà testamentaria facendogli redigere un testamento olografo contrario alla reale intenzione del de cuius che era quella di lasciare parte del patrimonio alle nipoti, figlie della stessa Mevia. A fondamento della propria domanda, l'attrice allega alcune dichiarazioni di vecchi amici di Tizio che riferiscono di un quadro di soggezione e timore del testatore nei confronti della moglie da cui, secondo quanto riportato in tali dichiarazioni, "si sentiva perseguitato"; parimenti viene allegata una dichiarazione di un amico di famiglia, il quale riferisce che Tizio gli aveva confidato di voler lasciare alcuni suoi cespiti alle figlie della sorella. Intentando contestare le affermazioni di Mevia, Caia si reca da un avvocato per avere un parere in merito all'opportunità di costituirsi in giudizio. Il candidato, assunto le vesti del legale di Caia, inquadri il caso individuando le questioni ad esso sottese, la disciplina applicabile e le difese in giudizio a tutela degli interessi della propria assistita per contrastare le domande di Mevia

**SOLUZIONE**

cassazione 8525/2018; art 184 cc.

**Traccia cod. 1954**

**CDA: MILANO**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Caio comprano insieme un terreno nell'anno 1975 sul quale i due fratelli volevano costruire due appartamenti, uno per ciascuno. Tizio realizza entrambi gli appartamenti con soldi suoi nel 1980. Caio utilizza di tanto in tanto il terreno circostante i due appartamenti. Nel 2000 Tizio muore ed i suoi figli scoprono che i due appartamenti, realizzati dal padre, risultano per metà anche di proprietà dello zio Caio. Assunte le vesti del legale dei figli di Tizio, esponga il candidato parere motivato e, previa disamina degli istituti giuridici sottesi alla vicenda, indichi ai propri assistiti la strategia processuale più idonea per la tutela dei loro interessi.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1955**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Il rappresentante sindacale dell'azienda Alfa decide di indire uno sciopero a sorpresa nei confronti del proprio datore di lavoro sempronio. Tuttavia, l'uscita dei locali dell'azienda ove tizio presta la propria attività è dotata di dispositivi di apertura a tempo, impossibile da aprire senza codici di accesso. tizio allora decide di far uscire i propri colleghi da una porta di emergenza elettrica. per far ciò, tizio porta due flessibili dalla scatola di derivazione elettrica della porta su indicata e la apre facendo uscire tutti i colleghi all'esterno della struttura. sempronio allerta le forze dell'ordine che traggono in arresto tizio che viene condotto dinnanzi al giudice per comparire all'udienza del giudizio direttissimo. l'autorità giudiziaria contesta tizio è il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose. il candidato assume le vesti di tizio esamini ed illustri profili di possibile rilevanza penale che emergono nel caso concreto e prospetti la linea difensiva.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1957**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

in data 10/06/2021, tizio e cacio sottoscrivono un contratto preliminare avente ad oggetto la compravendita dell'appartamento di Tizio, sito in Roma, piazza Navona n. 3, per il prezzo di euro 600.000,00 e con termine per la stipulazione del contratto definitivo entro il 1/11/2021. in data 28/09/2021, stante alcuen problematiche riscontrate da Tizio in merito alla non conformità delle planimetrie catastali dell'appartamento, con ulteriore scrittura privata, i medesimi soggetti hanno convenuto di prorogare il termine per la stipual del definitivo al 1/1/2022, termine entro cui Tizio è certo di poter regolarizzare le sopradette planimetrie catastali; contestualmente, caio ha versato a Tizio euro 100.000,00 a titolo di caparra confirmatoria. Decorso il termine previsto per la stipulazione del contratto definitivo - e tenuto conto dell'intervenuta regolarizzazione delle planimetrie - il promittente acquirente Caio ha formulato verbalmente a Tizio la proposta di prorogare nuovamente il termine per la conclusione della compravendita al 1/3/2022 e ha offerto di versare subito ulteriori euro 100.000,00 a eguale titolo di caparra confirmatoria. Von lettera di risposta, Tizio ha manifestato la propria disponibilità di incassare la somma, senza però nulla dire in merito alla proposta di proroga. Con comunicazione in data 16/2/2022, Caio ha invitato formalmente Tizio a concludere il contratto definitivo di compravendita ma Tizio ha opposto che il termine per la conclusione del contratto, che era già stato consensualmente prorogato per una volta, è scaduto il giorno 1/1/22, non potendò essere considerato ulteriormente prorogato in difetto di forma scritta. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, premessi brevi cenni sul contratto preliminare, indichi se il termine per la stipulazione del contratto definitivo possa intendersi prorogato a seguito dell'offerta orale effettuata a Tizio dal promittente acquirente Caio e formuli la strategia processuale più consona per la tutela delle ragioni del cliente, in particolare per consentirgli di acquistare la proprietà dell'immobile promesso in vendita.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1958**

**CDA: ROMA**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio con contratto di compravendita sottoscritto in data 20 gennaio 2022 vende a Caio il proprio appartamento facente parte del condominio Alfa nel Comune di beta. Caio in data 10 settembre 2022 riceve da sempronio amministratore del condominio Alfa una Missiva raccomandata AR di 3.000 € a titolo di spese condominiali relative alla gestione 2019 2020 ancora impagate. tizio avendo acquistato l'immobile in data successiva al periodo cui fa riferimento la missiva di costituzione in mora inviatagli da sempronio rifiuta di provvedere al pagamento. Sempronio convocata apposita assemblea gli viene autorizzato a richiedere una consulenza dell'avvocato mevio al fine di conoscere quali sono le possibili azioni esperibili del condominio per il soddisfacimento del suddetto credito. Assunte le vesti dell'avvocato mevio premessi brevi cenni sulla disciplina delle obbligazioni pecuniarie esponga il candidato le problematiche sottese al caso prospettato nonché le azioni giudiziarie esperibili da sempronio per il recupero delle somme spettanti al condominio da lui rappresentato

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1960**

**CDA: ROMA**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Caia, dopo un fidanzamento turbolento, decidono di sposarsi. Lui impiegato presso un ufficio postale distante da casa, lei studentessa di buona famiglia. Partono i preparativi e gli sposi, anzi Tizio e la famiglia di Caia, affrontano le spese per l'organizzazione. Alla vigilia delle nozze, a seguito di un litigio, Caia decide di rinviare la cerimonia di qualche mese. Si contattano parenti ed amici, si sposta la data dell'evento. Dieci giorni prima della nuova data fissata per le nozze, Tizio mostra perplessità, la coppia litiga ancora e, permanendo i tentennamenti, Tizio il giorno delle nozze, dopo averne brevemente discusso con Caia, non si presenta in Chiesa. Caia, inviperita, decide di rivolgersi (insieme con i genitori, assai indispettiti per l'esborso di denaro e per la pessima figura con amici e parenti) ad un avvocato per ottenere il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese sopportate. Tizio, spaventato, decide di difendersi ed altresì spiegare le sue ragioni. Il candidato, rivestite le vesti di Avv. di Tizio, imposti la linea difensiva che ritiene più adeguata a tutelare la posizione del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1961**

**CDA: ROMA**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Mevio, un membro della commissione giudicatrice relativa ad una gara di appalto indetta dal comune alfa per l'ampliamento strutturale del cimitero locale. A seguito della pubblicazione del bando di gara, rispondono varie società proponendo le proprie offerte. Dai primi controlli, la commissione di garanzia ritiene idonee solo due società, avendo le stesse standard tecnico qualitativo più aderenti alle richieste poste dal bando. Prima dell'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, tizio, legale rappresentante di una delle due società, incontra clandestinamente Mevio, al quale consegna una cospicua somma di denaro, dietro la promessa di far risultare la sua offerta economica idonea all'aggiudicazione dell'appalto, sostituendo la busta presentata con un'altra più vantaggiosa rispetto a quella presentata dalla società concorrente. Al termine dell'iter concorsuale, la commissione di gara individua la società di tizio quale aggiudicataria e si provvede all'esecuzione del contratto. La candidata, assunte le vesti del legale di Mevio, illustri le fattispecie di reato eventualmente configurabili a suo carico ed esponga le problematiche sottese al caso di specie.

### **SOLUZIONE**

353 (tentato, perché nella traccia non viene esplicitamente affermato che Mevio procede alla sostituzione delle buste, lo promette soltanto) concorrente con la corruzione (consumato)

**Traccia cod. 1963**

**CDA: ROMA**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio acquista sul portale internet specializzato un televisore ad un prezzo vantaggioso rispetto a quello di mercato e pagato con un bonifico effettuato su un conto corrente indicato nell'annuncio. Immediatamente dopo aver effettuato il pagamento ne riceve conferma dal venditore che dopo poco gli comunica il nominativo dello spedizioniere cui la merce sarebbe stata affidata e il relativo numero di spedizione. Dopo aver atteso inutilmente la data prevista per la consegna, contatta direttamente lo spedizioniere che gli comunica che alcuna consegna è prevista in quanto nulla è stato affidato loro da quel venditore e che il numero di spedizione è inesistente. Caio a questo punto decide di rivolgersi ad un legale per far valere le proprie ragioni. Il candidato, legale di caio, individui l'atto da predisporre in conseguenza della qualificazione giuridica del fatto.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1964**

**CDA: ROMA**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e caia si separano ed il giudice stabiliva un assegno di mantenimento da parte di Tizio in favore del figlio minorenne Caietto. Dopo diversi anni Caia cita in giudizio Tizio chiedendo la restituzione delle somme versate direttamente al figlio divenuto maggiorenne pari alla somma di €50.000. Assunte le vesti del legale di Tizio rediga motivato parere

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1970**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizia ha convenuto Caio in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma. Ha esposto di aver stipulato un contratto preliminare per la vendita di un capannone ad uso artigianale, versando a titolo di caparra la somma di € 50.000,00. Ha denunciato di avere poi appreso che il bene oggetto della promessa era pervenuto alla promittente alienante da donazione dei genitori, il che esponeva il donatario al rischio di riduzione fa parte dei legittimari dei due donanti. Se Tizia avesse saputo di tale provenienza non avrebbe stipulato il contratto, essendosi determinata all'acquisto con finalità speculative. Ha chiesto pertanto di disporre l'annullamento del contratto con la condanna del convenuto a restituire il doppio della caparra. In via subordinata ha chiesto accertarsi che l'acquirente aveva esercitato legittimamente il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1385 del codice civile. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizia, esprima parere motivato illustrando le fattispecie sottese alle problematiche in esame e indicando la possibile linea difensiva.

### **SOLUZIONE**

Ho analizzato i seguenti istituti: - contratto preliminare (forma, oggetto della prestazione [=prestare consenso ai fini della conclusione del definitivo], tutela in forma specifica ex art. 2932 cc in caso di inadempimento); - caparra confirmatoria (natura giuridica [=contratto reale, collegato a quello principale], effetto rafforzativo della serietà del vincolo assunto col contratto); - diritto di recesso (in particolare ex art. 1385); - azione di riduzione, quota di legittima; - rischio di evizione nel caso di specie, per effetto dell'eventuale azione di riduzione dei legittimari; - annullabilità del contratto per dolo omissivo; - risoluzione per inadempimento. Ho suggerito i seguenti tre rimedi, alternativi tra loro: - chiedere al giudice di accertare il legittimo esercizio del diritto di recesso, e condannare la controparte a versare il doppio della caparra ricevuta - in alternativa chiedere la risoluzione per inadempimento, ipotesi fatta salva dall'art. 1385 e in questo caso il risarcimento del danno segue le norme di cui agli artt. 1223 e ss.; - in alternativa, chiedere l'annullamento del contratto per dolo omissivo.

**Traccia cod. 1971**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia ha convenuto Caio in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma. Ha esposto di aver stipulato un contratto preliminare per la vendita di un capannone ad uso artigianale, versando a titolo di caparra la somma di € 50.000,00. Ha denunciato di avere poi appreso che il bene oggetto della promessa era pervenuto alla promittente alienante da donazione dei genitori, il che esponeva il donatario al rischio di riduzione fa parte dei legittimari dei due donanti. Se tizia avesse saputo di tale provenienza non avrebbe stipulato il contratto, essendosi determinata all'acquisto con finalità speculative. Ha chiesto pertanto di disporsi l'annullamento del contratto con la condanna del convenuto a restituire il doppio della caparra. In via subordinata ha chiesto accertarsi che l'acquirente aveva esercitato legittimamente il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1385 del codice civile. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizia, esprima parere motivato illustrando le fattispecie sottese alle problematiche in esame e indicando la possibile linea difensiva.

**SOLUZIONE**

Io ho analizzato invece parlando prima della separazione, poi del rapporto di filiazione, dei diritti e doveri dei genitori e dei figli, obbligo di mantenimento, provvedimenti sul mantenimento in sede di separazione, mantenimento dei figli maggiorenni e poi sentenza sul caso concreto.

**Traccia cod. 1973**

**CDA: TRIESTE**

**DATA: 03/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

caio dal gennaio 2001 possiede, ininterrottamente ed in modo esclusivo l'immobile i cui comproprietari sono mevio e Sempronio, che sono anche suoi creditori solidali di euro 10.000 per un debito contratto a dicembre 2011, la cui prescrizione è decennale. Nel mese di dicembre 2011 mevio, inutilmente, con formale lettera, aveva richiesto il rilascio dell'immobile. Successivamente Sempronio per tutelare i propri diritti, nel novembre 2020, in tempo utile, agisce giudizialmente per impedire a caio l'usucapione imponendogli il pagamento del debito. A novembre 2021, mevio chiede al proprio legale di fiducia se abbia la possibilità di avvantaggiarsi delle iniziative giudiziarie che a tutela del diritto di credito e di quello reale ha intrapreso Sempronio e degli effetti derivanti dalla diffida stragiudiziale inviata a caio nel 2011. Assunte le vesti del legale di mevio, il candidato indichi le norme e gli istituti di diritto sostanziale applicabili al caso concreto e fornisca il relativo motivato parere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1974**

**CDA: TRIESTE**

**DATA: 03/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

In data 9 febbraio 2020 Enrico, marito di Laura, all'ottavo mese di gravidanza, viene travolto e ucciso mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali da un'auto condotta da Fabio. In data 10 aprile 2020 nasce Maria, figlia di Laura e del defunto Enrico. Laura si rivolge al proprio legale di fiducia dolendosi del fatto che Maria, a causa del fatto illecito di Fabio, sia nata senza il padre, accusando così un danno permanente significativo che la segnerà per tutta la vita. In tale occasione Laura riferisce di aver già sottoposto la questione alla società assicuratrice dell'autovettura di Fabio che sta curando la pratica di ristoro del danno in suo favore sentendosi tuttavia opporre l'insussistenza di un danno risarcibile in favore di Maria, in quanto questa al momento del decesso del padre non era ancora nata. Il candidato assume le vesti del legale di Laura rediga motivato parere esaminando le questioni sottese al caso in esame.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1975**

**CDA: TRIESTE**

**DATA: 03/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

In data 2/11/2018 tizio e caia stipulano con la ditta alfa contratto per la costruzione di un immobile su terreno di loro proprietà. Ultimata la costruzione la consegna avviene il 1/05/2020 e Tizio e Caia vi si trasferivano a vivere. Nel mese di maggio 2021 si evidenziano sollevamenti in più parti della pavimentazione in parquet delle camere da letto e con raccomandata del settembre 2021 Tizio e Caia denunciavano il fatto ad Alfa che, pur non riconoscendo alcuna responsabilità interviene con la sostituzione delle parti danneggiate. Nel mese di novembre 2022 nuovamente si ripresenta la problematica che viene nuovamente denunciata ad Alfa che però rifiutava di intervenire allegando la decadenza per tardività della denuncia e la prescrizione della relativa azione. In candidato, assunte le vesti del legale di Tizio e Caia, inquadri gli istituti e dica come intende tutelare gli assistiti.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1981**

**CDA: LECCE**

**DATA: 03/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è titolare di un'attività di rivendita di generi di monopolio e gioco lotto, coadiuvato nella gestione dal figlio Caio e dalla moglie del figlio, Sempronia, i quali si occupavano della gestione, però a turni non prestabiliti ma, secondo le necessità. Un giorno giorno tizio, si vede recapitare dal monopolio di Stato una richiesta di pagamento per euro 80.000,00 € per non aver versato le giocate del lotto, la settimana a cui corrisponde il mancato versamento delle giocate del lotto coincide con quella in cui la stessa non era stata nella rivendita essendo fuori per accertamenti sanitari. Tizio, immediatamente chiede al figlio Caio, il quale afferma di non sapere nulla, e che lo stesso riferisce la nuora Sempronia. Tizio non avendo la disponibilità di tale somma, non paga, e di lì a poco si vede recapitare un avviso di conclusione indagini. Preoccupato si reca dal suo legale a cui racconta il tutto per comprendere cosa rischia e come può difendersi.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1987**

**CDA: ROMA**

**DATA: 03/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Il promittente venditore di un immobile Tizio conviene in giudizio innanzi al Tribunale alpha il promissario acquirente Caio, esponendo che questi, dopo aver sottoscritto un preliminare per l'acquisto di un immobile in corso di edificazione ed aver corrisposto una somma a titolo di caparra ed un'altra a titolo di acconto, non si era poi recato dal notaio per la stipulazione del contratto definitivo, benché l'immobile gli fosse stato già consegnato. Il promittente venditore chiede quindi l'accertamento dell'inadempimento di Caio e la declaratoria del proprio diritto a trattenere la caparra, oltre alla restituzione del bene ed al risarcimento per l'occupazione abusiva dell'immobile. Il promissario acquirente Caio eccepisce l'inadempimento del promittente venditore per una serie di vizi dell'immobile. Il candidato, assunte le vesti di difensore di Caio, premessi brevi cenni sull'istituto sotteso al caso in esame, tracci la migliore strategia difensiva per il suo cliente, anche alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1989**

**CDA: BOLOGNA**

**DATA: 03/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Lucia, coniuge dell'imprenditore Renzo, a causa di divergenze che rendono ormai intollerabile la loro convivenza, intende separarsi dal marito. A tal fine si rivolge ad un legale per sapere se sussistono i presupposti per domandare la separazione personale, nonché per conoscere quali saranno le conseguenze in ordine ai beni della coppia, tenuto conto che i coniugi sono in regime di comunione legale. In particolare, Lucia fa presente al legale la sua intenzione di ottenere una parte dei beni destinati all'esercizio dell'impresa individuale del marito, trattandosi di un patrimonio di ingente entità. La candidata, assunte le vesti del legale di Lucia, premessi brevi cenni sugli istituti coinvolti, renda motivato parere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1996**

**CDA: ROMA**

**DATA: 03/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Le sorelle tizia, caia e Sempronia decisero di sciogliere la comunione immobiliare di un palazzo tramite >`assegnazione a ciascuna di esse della proprietà di stabile oggetto di divisione. In tal modo, le sorelle costituirono tra di loro un rapporto di condominio. In particolare, a Tizia fu attribuito in uso esclusivo il cortile antistante la particella dell'unità immobiliare datale in piena proprietà. Dopo qualche anno, Tizia vendette la propria unità a mevio (il quale realizzò opere nel suddetto cortile) e le sorelle caia e sempronia trasferirono entrambe le proprietà a filano, che decise di chiamare in giudizio mevio: lo scopo era quello di sancire l'illegittimità del titolo negoziale in base al quale mevio sarebbe autorizzato a disporre a suo piacimento del cortile del fabbricato. In primo grado, il tribunale rigetta la pretesa di filano ritenendo che pienamente valido il contratto di divisione. Voglia il candidato nelle vesti del difensore di filano verificare i presupposti per proporre un eventuale appello.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 1998**

**CDA: ROMA**

**DATA: 03/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio acquista dalla concessionaria alfa un'autovettura nuova che gli viene consegnata dopo un mese dall'acquisto. Fin dai primi utilizzi, si manifesta un malfunzionamento della scatola di sterzo che inficia la manovrabilità della vettura. Subito tizio si rivolge ad una autofficina ma, nonostante diversi interventi, il problema non viene risolto. Tale difetto viene rappresentato anche alla concessionaria alfa la quale effettua ulteriori controlli ed interventi sull'auto nei due anni successivi alla vendita ma, sebbene inizialmente il difetto sembra sparito, si ripresenta costantemente. Tizio, stanco di non poter usare l'auto, decide di risolvere il contratto e chiede alla concessionaria alfa di restituirli il denaro versato per l'acquisto del bene. In considerazione del rifiuto espresso dalla concessionaria alfa, tizio decide di rivolgersi ad un legale.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2000**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 03/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Nel dicembre 2020 tizio e Caio incaricarono il notaio sempronia di autenticare una scrittura privata volta alla compravendita di un immobile venduto da tizio. Sempronia nel compiere le attività ad esse conferite non rileva la presenza sull'immobile di un pignoramento iscritto in favore di altro creditore di tizio. Caio, venuto a conoscenza dell'esistenza dell'iscrizione del pignoramento solo un anno dopo l'autenticazione della scrittura privata redatta e sottoscritta unitamente a tizio si rivolge al proprio avvocato per ottenere delucidazioni circa l'eventuale responsabilità del notaio per non essersi avveduto dell'esistenza di tale formalità e per non averla prontamente comunicata alle parti benché tizio e Caio non lo avessero esonerato dei dovuti controlli catastali. Il candidato, assente le vesti del legale di tizio, individui gli istituti sottesi e la strategia da adottare.

### **SOLUZIONE**

Contratto d'opera professionale intellettuale, art 2229 cc e ss. Art 2230 cc. Responsabilità del notaio, responsabilità contrattuale, limitazioni di responsabilità e differenza con la diligenza del buon padre di famiglia e quella richiesta per il professionista. Giurisprudenza allegata del 2022 trovata sotto il 2230 cc affermava la responsabilità contrattuale perché il notaio ha intralciato lo scopo dietro quella prestazione: la compravendita dell'immobile. Risarcimento del danno ( art 1223 quale lucro cessante e danno emergente) richiesto con atto di citazione per inadempimento e violazione dei principi del contratto in generale (accenno al contratto in generale).

**Traccia cod. 2004**

**CDA: ROMA**

**DATA: 03/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

tizio e Caio si recano insieme al casinò di Sanremo. Durante la serata, Caio consegna a tizio delle fiches per l'importo di euro 100.000, di cui quest'ultimo era in possesso, affinché lo stesso potesse continuare a giocare a poker e ad altri giochi d'azzardo . a garanzia di pagamento, tizio consegnava a Caio un assegno di euro 110.000. Al termine della serata, tizio aveva perso tutta la cifra consegnatagli da Caio e rifiutava il pagamento e la somma indicata nel titolo sostenendo che Caio fosse consapevole che non avrebbe mai potuto Onorare il debito avendo perso al gioco. la candidata, fatta una breve premessa sulle norme su Is a caso di specie, qualificando il contratto intervenuto tra le parti individui la migliore strategia difensiva a tutela di Caio per il recupero del suo credito.

### **SOLUZIONE**

- art 1933 ipotesi tipica di obbligazione naturale - il contratto stipulato da tizio e caio è un contratto di mutuo oneroso ( quindi è un'obbligazione civile) - poiché il contratto di mutuo, nel caso in esame, è volto a finanziare il gioco, partecipa della stessa causa dell'obbligazione naturale? In particolare, al mutuo si applica la stessa disciplina dell'art 2034? Con la conseguente impossibilità per caio di azionare in giudizio il suo diritto alla restituzione della somma? - nel nostro caso no. Caio ha diritto alla restituzione perché il mutuo stipulato con tizio rimane obbligazione civile, nonostante sia collegato al debito di gioco. Infatti, secondo la giurisprudenza il contratto di mutuo partecipa della stessa ratio dell'obbligazione naturale solo qualora tale contratto sia intrinsecamente collegato al gioco e, in particolare, qualora il mutuante abbia un interesse diretto a finanziare il gioco del mutuatario e tale interesse dirette deve emergere esplicitamente dal contratto di mutuo. - nel nostro caso, quindi, caio può agire in giudizio è chiedere la restituzione della somma data a mutuo (o l'adempimento dei 110mila, se riteniamo sia un mutuo oneroso), con atto di citazione. Se il contratto è provato per iscritto allora ricorso per chiedere decreto ingiuntivo

**Traccia cod. 2009**

**CDA: MILANO**

**DATA: 03/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

L istituto bancario Beta concedeva alla società Alfa Srl un credito di euro 300.000 di cui il signor Tizio, socio della Alfa srl, rilasciava fideiussione con rinuncia al beneficio della preventiva escussione. Successivamente alla fideiussione e prima dello scadere del termine per la restituzione delle somme, il signor Tizio costituiva un fondo patrimoniale con il coniuge nel quale faceva confluire tutti i beni immobili di sua proprietà, per far fronte ai bisogni della famiglia. Successivamente la società Alfa srl falliva senza saldare il debito con l istituto bancario Beta il quale, per il recupero del saldo, richiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del signor tizio. Il candidato, assume le vesti del legale della banca beta, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che la banca beta potrebbe assumere

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2011**

**CDA: MILANO**

**DATA: 03/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia, in stato interessante perde il marito Sempronio a causa dell'incidente provocato da un'autovettura che, dopo aver investito e travolto il pedone ometteva di prestargli soccorso e fuggiva dal luogo dell'incidente. Al momento del sinistro erano presenti alcuni testimoni che, presa la targa dell'automobile riferivano a Tizia presente sul luogo dell'evento in stato di shock. A distanza di tre mesi dall'evento funesto, nasceva Caietto. Il candidato, assume le vesti del legale di Tizia, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che Tizia potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2014**

**CDA: L`AQUILA**

**DATA: 01/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio promette in vendita a Caio in data 15.01.2018, con scrittura privata non trascritta nei registri immobiliari, un immobile di sua proprietà concordando che il rogito notarile sarebbe stato stipulato entro la data del 15.10.2018. in sede di sottoscrizione del contratto preliminare Tizio consegna l'immobile a Caio. Successivamente Tizio in data 15-06-2018, dona il medesimo immobile a Sempronio, suo nipote, con rogito ritualmente trascritto. Deceduto Tizio in data 15.08.2018, Caio in data 15.11.2018 invia a Sempronio una missiva con cui gli intima di comparire davanti al notaio per procedere al trasferimento dell'immobile come previsto nella scrittura privata. Scaduto il termine per comparire davanti al notaio, Sempronio viene citato in giudizio da Caio per il trasferimento coattivo dell'immobile. Assumi le vesti del legale di Sempronio per consigliare idonea strategia difensiva.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2015**

**CDA: ROMA**

**DATA: 28/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio, proprietario di un capannone situato in una zona residenziale, adibisce lo stesso in laboratorio per la produzione e la vendita di pane e similari. Tuttavia, sin dall'inizio dell'attività Tizio subisce continui reclami e protesti da parte di Caio, proprietario del fondo adiacente, il quale lamenta immissioni di fumo provocate dalla canna fumaria. Il candidato assunto le vesti del legale di Caio fatti brevi cenni sugli istituti giuridici sottesi illustri le possibili soluzioni a tutela dei diritti del proprio assistito.

### **SOLUZIONE**

Analisi istituti della proprietà, e immissioni ex art. 844. Bilanciamento degli interessi contrapposti: da un lato vita familiare, salute e valore del fondo, dall'altro esigenze di produzione. Tollerabilità delle immissioni rimessa al giudice secondo: la liceità delle immissioni (autorizzazioni e regolamenti locali e quantità delle stesse) e delle caratteristiche della zona dove insistono i fondi e delle abitudini degli abitanti. Accertata l'intollerabilità delle immissioni, tutela dell'assistito con azione di natura negatoria per l'eliminazione o la diminuzione delle immissioni e azione di risarcimento dei danni patrimoniali (biologico e da fruibilità e valore del bene) e non patrimoniali (danno da svolgimento della vita familiare Cass. 21649/2021). Accertamento tramite un tecnico di fiducia (CTP) dell'effettiva intollerabilità/illeicità delle immissioni. Mediazione obbligatoria, all'esito negativo della quale azione dinanzi al Giudice di Pace o Tribunale ordinario (espressa indicazione di non operabilità dell'art. 7 cpc in quanto entrambi i fondi non sono ad uso abitativo ma solo quello di Caio, pertanto, ripartizione della competenza in base al valore).

**Traccia cod. 2016**

**CDA: MILANO**

**DATA: 01/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Mevio, dopo che nel corso delle trattative aveva visionato l'immobile di proprietà di Sempronio ed aveva preso visione del relativo atto di provenienza e della mappa catastale, nel settembre 2018 stipulava con quest'ultimo contratto preliminare di compravendita. In detto contratto Sempronio aveva garantito la regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile. Prima della stipula del definitivo, Mevio apprendeva che l'immobile presentava una irregolarità, riguardante la chiusura di un vano di pertinenza condominiale non risultante dalla planimetria originale, e conveniva in giudizio Sempronio per sentire dichiarare ai sensi dell'art. 1439 c.c. l'annullamento per dolo del contratto preliminare di compravendita tra gli stessi stipulato, avendo il promittente venditore omesso di comunicare la predetta circostanza. Sempronio si recava dal proprio legale per affrontare le proprie difese. Il candidato, assunte le difese di Sempronio, previa illustrazione delle questioni sottese al caso in esame, indichi le possibili argomentazioni difensive a tutela del suo cliente.

**SOLUZIONE**

Invalidità del contratto - annullabilità (varie tipologie) - dolo - dolo omissivo - Cass  
11605/202

**Traccia cod. 2017**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 01/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Caia genitori della minore Caietta in data 27/12/2014 si recavano presso una nota località sciistica per trascorrere una settimana di vacanza. Il giorno seguente previa iscrizione presso la scuola di scii SkyAlpen prenotavano sette giorni di lezioni scii collettiva per Caietta di anni sette per iniziarla allo sport. La minore veniva affidata al maestro Sempronio insieme ad altri tre allievi del gruppo. Sta di fatto che in data 29/12/2014 sulla pista già percorsa il giorno prima, Caietta cadeva rovinosamente durante una discesa su una pista il cui sentiero non era stato battuto nonostante l'abbondante nevicata notturna, riportando la frattura del bacino. La minore veniva sottoposta ad intervento chirurgico presso una struttura sanitaria privata in loco cui veniva versata la somma di euro 3.000. Il decorso post operatorio costringeva Caietta ad un riposo forzato di circa due mesi con gravi ripercussioni sul successivo reinserimento scolastico. Il candidato assume le difese dei signori Tizio e Caia premessi cenni sulla natura della responsabilità dei soggetti legittimati passivi e sul riparto dell'onere probatorio nonché sulla risarcibilità dei danni patiti da Caietta renda parere motivato a tutela delle ragioni dei propri assistiti.

**SOLUZIONE**

Art. 1218, responsabilità contrattuale della scuola di sci e del maestro Sempronio.

**Traccia cod. 2018**

**CDA: VENEZIA**

**DATA: 01/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio conferisce incarico all'agenzia immobiliare “La casa dei tuoi sogni” per vendere il suo appartamento sito nel comune di X. In virtù di tale incarico, l'agenzia immobiliare accompagna Caia e Mevio a visionare l'immobile. Questi ultimi, a seguito di una seconda visita, formulano una proposta di acquisto che viene rifiutata da Tizio. A distanza di pochi mesi, però, l'immobile viene venduto autonomamente da Tizio ai medesimi. A fronte di ciò, l'agenzia immobiliare, venendo a conoscenza dell'avventura conclusione dell'affare, decide di rivolgersi a un legale. Assunte le vesti del legale dell'agenzia, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le iniziative da assumere.

**SOLUZIONE**

Ho parlato della mediazione in generale distinguendola dalla mediazione atipica, mi sono concentrata sul diritto alla provvigione (requisiti) e sulla natura parziaria dell'obbligazione, prescrizione 1 anno Ho ritenuto che l'agenzia avesse diritto alla provvigione (visto che il contratto era stato concluso dopo pochi mesi e visti i due accessi all'immobile) e quindi atto di cit. nei confronti di Tizio e dei coniugi

**Traccia cod. 2019**

**CDA: ROMA**

**DATA: 26/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia decide di effettuare dei lavori di rifacimento del bagno della propria abitazione e commissiona i lavori alla società Beta. Alla consegna, Tizia si accorge che le piastrelle non sono messe in posa a regola d'arte e che i sanitari sono diversi dal modello che aveva scelto. La stessa, entro 90 giorni, ne dà notizia alla società Beta, la quale, in seguito a sopralluogo, si dichiara disposta a rimediare sono a eventuali imperfezioni della messa in opera delle piastrelle. Nel frattempo, decorsi 6 mesi senza che di fatto siano stati effettuati lavori da parte della società, Tizia, fatti stimare i danni in €6.500, le inoltra formale richiesta di pagamento di detta somma. La società risponde negativamente, asserendo che il diritto di Tizia si è prescritto. Questa si rivolge ad un Avvocato per sapere se può essere instaurato un giudizio di risarcimento dei danni. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizia, rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le tematiche sottese alla fattispecie posta a suo esame.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2020**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 01/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Mevia e Sempronia sono figlie di Caio, deceduto nel 2021, ed hanno ricevuto, quale dono dal loro padre, la somma di €150.000 per ciascuna di esse per l'acquisto di un mini appartamento. Tizio, fratello di Mevia e Sempronia, non si è sposato e per tanto nulla ha ricevuto in dono dal padre, al momento dell'apertura della successione unico bene immobile del de cuius risulta essere un monovano del valore di circa €70.000 in cui Caio si era trasferito dopo la morte della propria moglie. In banca, Caio ha un conto corrente sul quale veniva accreditata la pensione e il saldo al momento della morte è di €10.000. Mevia e Sempronia ritengono che l'asse ereditario, costituito dalle somme sul conto corrente e dal monovano, vada suddiviso in parti uguali tra i 3 figli. Tizio, ritenendo di essere stato leso nei suoi diritti a causa delle donazioni ricevute dalle sorelle, si reca dal suo avvocato per chiedere quale azione può compiere nei confronti di Mevia e Sempronia. La candidata assume le vesti del legale di Tizio esponga parere suggerendo le eventuali azioni da intraprendere.

### **SOLUZIONE**

Ho parlato in generale della successione e più in particolare della successione legittima. Ho fatto qualche cenno sulla donazione. Mi sono soffermata sull'istituto della collazione. Infine ho suggerito azione di divisione della comunione ereditaria con domanda di collazione per far rintrare nel patrimonio del de cuius le donazioni fatte alle figlie.

**Traccia cod. 2021**

**CDA: BOLOGNA**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio nel 1980 fa costruire una villa posta in cima alla collina, circondata da un giardino pertinenziale di ridotte dimensioni. Nel 2006 Caio proprietario del fondo finitimo posto davanti alla facciata della villa e a valle rispetto alla stessa, piantuma 10 alberi ad alto fusto di una particolare varietà esotica a una distanza di 10 metri dal confine. Nel 2021 le chiome degli alberi, pur mantenendosi all'interno della proprietà di Caio, divengono talmente rigogliose da impedire qualsiasi visuale della pianura circostante dalle finestre e dalla terrazza dell'immobile appartenente a Tizio. Quest'ultimo invita Caio a rimuovere o a potare immediatamente le piante. Osserva, infatti, Tizio di aver usucapito, che il decorso del termine ultraventennale, il diritto di veduta all'infinito dalla propria villa e denuncia di volere potare le cime degli alberi in virtù di tale diritto. Caio, deciso a mantenere gli alberi nello stato in cui si trovano, si reca dal proprio legale per avere un parere in merito alla richiesta avanzata dal proprio vicino. Il candidato assume le vesti dell'avvocato di Caio, inquadri il caso, individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2022**

**CDA: L`AQUILA**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, operaio specializzato, dipendente della ditta Alpha, dopo una agonia durata tre giorni, muore a seguito di incidente sul lavoro verificatosi mentre si trovava sul cantiere intento a eseguire lavori di escavazione. A seguito del decesso, il legale rappresentante della ditta Alpha è iscritto nel registro degli indagati, è sottoposto a procedimento penale in quanto ritenuto responsabile del reato previsto e punito dal 589, comma 2, c.p. per aver violato le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L`anno prima del decesso Tizio aveva contratto matrimonio con Caia la quale, a ministero del proprio legale di fiducia, si era costituita parte civile nel processo penale, concluso poi con sentenza di condanna. Successivamente alla scadenza del termine per la costituzione di parte civile Caia scopre di essere al terzo mese di gravidanza per cui, avuta sentenza definitiva di condanna, vorrebbe agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno anche in favore della figlia minore nel frattempo venuta alla luce. Assumi la veste del legale di Caia.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2023**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Caia sposati da diversi anni intendono separarsi. Dalla loro unione è nato il figlio Mevio studente universitario non ancora autosufficiente e con loro convivente. Il Presidente del Tribunale omologa la loro separazione consensuale nella quale ciascun coniuge provvede al proprio mantenimento e dispone un assegno di mantenimento a favore di Mevio di € 800,00 mensili. Successivamente Mevio si trasferisce a Milano avendo cominciato a lavorare all'Università in forza di una borsa di studio di dottorato triennale di € 850,00 mensili. Mantiene tuttavia la residenza a Roma dove ritorna nei finesettimana per stare con la madre. Tizio pertanto chiede al Tribunale di Roma la revoca o la riduzione dell'assegno mensile in favore del figlio. Caia si oppone alle richieste di Tizio visto che il figlio non è ancora pienamente autosufficiente e vive ancora con lei anche se non continuativamente stante l'impegno del dottorato. Il Tribunale accoglie la richiesta di Tizio riducendo l'assegno ad € 300,00 ed affermando la piena indipendenza economica di Mevio. Il candidato assume le vesti del legale di Mevio illustri il suo parere e le eventuali azioni giudiziarie da intraprendere.

**SOLUZIONE**

Ho parlato prima della separazione, poi del rapporto di filiazione, dei diritti e doveri dei genitori e dei figli, obbligo di mantenimento, provvedimenti relativi al mantenimento in sede di separazione, mantenimento dei figli maggiorenni. Sentenza Cass. 8954/2010

**Traccia cod. 2024**

**CDA: FIRENZE**

**DATA: 17/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio deposita 250.000€ su un conto corrente cointestato con Caio, a firma disgiunta. Dopo qualche tempo, Caio chiede in via giudiziale che venga accertato il proprio diritto a metà della predetta somma in quanto donata da Tizio e offre di provare in giudizio lo spirito di liberalità di Tizio nei propri confronti. Tizio si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto delle pretese, in quanto la donazione sarebbe dovuta avvenire per atto pubblico e il tribunale emette sentenza di accoglimento delle pretese di Tizio. Il candidato, assunto le vesti del legale di Caio, premetta brevi cenni sugli istituti rilevanti, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che Caio potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

Come introduzione, ho preliminarmente parlato della differenza fra contratto di conto corrente (art. 1823) e contratto di conto corrente bancario (art. 1852), e del contratto di donazione (in generale). Mi sono poi concentrata sul 1854 e sul concetto di solidarietà (artt. 1292 ss.). Atto da predisporre: atto di appello

**Traccia cod. 2025**

**CDA: GENOVA**

**DATA: 27/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio e Caia erano due giovani poco più che ventenni, innamorati, fidanzati da tre anni e con il proposito di intraprendere convivenza more uxorio, quando decisero di costruire quella che sarebbe stata la loro abitazione, su terreno edificabile di proprietà alla sola Caia, ricevuto per donazione dal padre. Tizio, in allora, assunto come impiegato presso importante azienda terziaria, oltre a pagare gli artigiani intervenuti (ricorrendo talvolta anche all'aiuto del padre, stante la consistenza degli esborsi, superiori a quanto preventivato, non da ultimo, per la scelta di materiali e finiture superiori a quelle originariamente individuate), compì anche piccoli lavoretti (quali lo spacchettamento dei materiali, la pulizia delle aree, etc) recandosi in cantiere tutti i sabati e tutte le domeniche per tutta la durata dei lavori. Conclusa la costruzione dell'abitazione, Tizio e Caia avviarono la desiderata convivenza more uxorio contribuendo entrambi alle spese di convivenza secondo le proprie differenti capacità e, poco dopo, l'unione fu allietata dalla nascita di due gemelli (Mevia e Filiano). Undici anni dopo l'avvio della convivenza, Caia si innamorò di Sempronio ed allontanò dalla casa di abitazione, ritenendola esclusivamente propria, Tizio. Questi, incassato il colpo, si recò dal proprio legale per sottoporgli la questione, convinto che l'abitazione fosse per la metà anche sua, avendo pagato le opere di costruzione, oltre ad aver messo a disposizione il proprio tempo per tutta la durata dei lavori. Il candidato assume le vesti dell'avvocato interpellato da Tizio, inquadra la fattispecie ed individua la disciplina di riferimento, esponga motivato parere e individui la linea di difesa di Tizio.

### **SOLUZIONE**

Ho parlato delle convivenze more uxorio e della disciplina applicabile, articolo 934 c.c. per la proprietà dell'abitazione. Sentenze Cass.28258/2019; Cass. 4794/2020; Cass. 5086/2020; Cass. 4659/2019. Soluzione per Tizio: proporre azione di arricchimento ingiustificato ex articolo 2041 c.c. per gli esborsi e non per il contributo dato alla convivenza

**Traccia cod. 2026**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 23/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, avendo intenzione di recarsi a giocare al casinò, chiede in prestito a Caio la somma di euro 200.000,00 dichiarando che userà la somma per vincere al casinò. Caio concede a tizio il prestito, senza prevedere la corresponsione di interessi, firmando una scrittura privata nella quale Tizio dichiara di ricevere la somma di euro 200.000,00 e si impegna a restituirla entro 2 mesi. Scaduto il termine stabilito, Caio chiede a Tizio la restituzione della somma, ma Tizio si rifiuta, sostenendo di averla persa al casinò e di non essere tenuto alla restituzione trattandosi di un debito di gioco. Caio, allora si rivolge al proprio avvocato per avere un parere in merito alla questione. Il candidato, assunto le vesti del legale di caio esprima motivato parere illustrando gli istituti di diritto sostanziale coinvolti e la possibile strategia da adottare per tutelare la posizione di Caio

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2027**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 23/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, che ha sottoscritto contratto preliminare con Caio per comprare l'abitazione di quest'ultimo, innanzi al notaio scelto dal venditore, decide di non procedere più all'acquisto comunicandoglielo verbalmente e richiede via mail a Caio la restituzione della caparra versata in occasione della conclusione del preliminare. Caio si rifiuta di restituire la caparra ed inoltra a Tizio una mail a mezzo pec in cui lo invita a presentarsi davanti al notaio, indicando il giorno per la stipula dell'atto di vendita. Tizio, non si presenta davanti al notaio. Caio si rivolge ad un avvocato per sapere come ottenere la tutela dei propri diritti. La candidata, assunta le vesti dell'avvocato di Caio, illustri brevemente gli istituti di diritto sostanziale e processuale interessati e la strategia difensiva consigliata.

**SOLUZIONE**

Contratto preliminare. 2932 c.c.

**Traccia cod. 2028**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

L'architetto tizio reclama in giudizio un credito nei confronti del cliente caio, il quale oppone un controcredito per vizi dell'opera progettata da Tizio eccependo, tra l'altro, la prescrizione triennale di cui all'art. 2956 cc. Il tribunale accoglie la domanda di Tizio rilevando che l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito era incompatibile con le altre eccezioni sollevate dal convenuto, di compensazione con il credito da lui vantato per i vizi dell'opera progettata da tizio. Il candidato assume le vesti di legale di caio evidenziando le tematiche giuridiche e la linea difensiva più opportuna.

### **SOLUZIONE**

Ho parlato del contratto di opera professionale, della prescrizione presuntiva. Articoli 2956 ss. In particolare ho trovato due sentenze che sono state risolutive. N. 2977 del 2019 e n. 1765 del 2022. In virtù di tali sentenze prevale l'eccezione di compensazione. Dunque ho parlato della compensazione. Appello avverso la sentenza di primo grado. La presidente mi ha chiesto che strumento poteva utilizzare Tizio nel giudizio in appello, la risposta era giuramento decisorio.

**Traccia cod. 2029**

**CDA: BARI**

**DATA: 03/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio esperto motociclista, alla guida della propria moto, mentre effettuava delle prove libere presso il circuito Vallenga, si fermava al centro del rettilineo, a causa di alcune anomalie che ne compromettevano la performance. Improvvisamente, da dietro, sorraggiungeva altro motociclista, che travolgeva Tizio intento a riparare la propria moto. A seguito del violentissimo impatto, Tizio riportava fratture tali da richiedere immediatamente il soccorso e il ricovero presso il locale nosocomio dal quale veniva dimesso dopo oltre 40 giorni. Tizio ritenendo di avere diritto al risarcimento del danno, nei confronti della società Alfa che gestiva il circuito di Vallenga, diffidava quest'ultimo al risarcimento del danno patito in occasione del sinistro. La società Alfa rispondeva alla diffida delegando ogni responsabilità, avendo ella stessa posto in essere tutti i presidi di sicurezza. Rilevato altresì la società gestrice che la responsabilità fosse da attribuire esclusivamente al pilota, il quale si era fermato al centro della pista, in totale sfregio del regolamento di sicurezza dal medesimo sottoscritto ed accettato. A questo punto, Tizio, si reca dal proprio avvocato di fiducia per un parere sulla fattispecie in oggetto, avendo in animo di chiedere risarcimento del danno. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, esponga gli istituti giuridici sottesi alla traccia in esame ed i profili di fondatezza delle ragioni esposte dal proprio cliente.

### **SOLUZIONE**

Differenza tra responsabilità contrattuale " extracontrattuale; contratto extracontrattuale: essere imputabile (art. 2046); onere della prova: contrattuale spetta al debitore, extracontrattuale onere più complesso da dimostrare; cosa ricomprende il danno contrattuale: danno prevedibile, extracontrattuale: prevedibile e non prevedibile; art. 32 cost. e 2059 (la sua tripartizione ha una mera natura descrittiva, in quanto è unico il danno). Questo è un caso particolare di responsabilità oggettiva, in cui l'onere probatorio del soggetto danneggiato è alleggerito, invece è aggravato quello del gestore. Vi è una inversione dell'onere della prova in questo caso, in quanto viene rescisso il nesso eziologico. Il gestore si deve liberare anche della prova del caso fortuito, ciò non è avvenuto in questo caso. Art. 2050. Negoziazione assistita e poi atto di citazione. Se Tizio avesse una assicurazione propria sarebbe più agevole ricevere il risarcimento.

**Traccia cod. 2030**

**CDA: MESSINA**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio, commerciante di articoli sportivi, il 30 dicembre 2022 cede alla banca X un credito di euro 2.000 vantato nei confronti del circolo tennistico Y di cui è gestore Caio, per forniture di racchette effettuate nel gennaio dello stesso anno. La banca X notifica detta cessione a Caio e gli chiede il pagamento. Caio risponde di nulla dovere in quanto Tizio, in più riprese tra il febbraio e il marzo del medesimo anno 2022, aveva alloggiato e consumato pasti nel resort annesso al circolo tennistico, e anch'esso da lui gestito, per il corrispondente importo dietro 2.000, come da documentazione firmata dallo stesso Tizio ed esibita alla banca X. Quest'ultima replica che il dedotto controcredito opposto da Caio dovrà presumersi prescritto e procede mediante ingiunzione. La candidata, nella veste di legale di Caio, esponga la normativa civilistica che considera richiamabile ed elabori una linea difensiva indicando gli strumenti processuali di cui ritiene avvalersi per la difesa del cliente.

### **SOLUZIONE**

Si tratta di un'ipotesi di estinzione dell'obbligazione per compensazione. Se entrambi i crediti sono liquidi ed esigibili la compensazione opera ex legge nel momento in cui sorgono i crediti rispettivi e la prescrizione non può essere eccepita dalla controparte se non era già intervenuta quando i due crediti sono sorti (art. 1242). In caso di cessione, il debitore che viene notificato ma non accetta la cessione può eccepire la compensazione se il controcredito è sorto anteriormente alla cessione (art 1248.2). Cass 2096/2007. in questo caso si presumeva la prescrizione perchè i crediti da vitto e alloggi si prescrivono in 6 mesi (art 2954). Opposizione a decreto ingiuntivo con atto di citazione previo invito alla negoziazione assistita.

**Traccia cod. 2031**

**CDA: BARI**

**DATA: 03/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Con contratto preliminare di compravendita, sottoscritto in data 2 febbraio 2022 Tizio prometteva di vendere a Caio, un immobile per civile abitazione, di sua proprietà, sito nel comune di Roma alla via Cracco n. 1 per il prezzo di 200.000€, da corrispondersi entro la data del 30 giugno 2022, mediante il ricavato del mutuo bancario, avanti un notaio a scelta della parte acquirente. Alla sottoscrizione del predetto preliminare, Tizio dichiarava che l'immobile oggetto della compravendita era libero da pesi, oneri, pignoramenti, ipoteche e/o sequestri, obbligandosi a consegnare alla parte promittente acquirente tutta la documentazione necessaria per la concessione di un mutuo bancario. Contestualmente (alla sottoscrizione del preliminare) Caio prestava la somma di 20.000€ a titolo di caparra confirmatoria a mezzo di assegno circolare intestato a Tizio. Consegnata la documentazione a Caio, per l'erogazione del mutuo, Tizio viene informato dal direttore della banca di Roma che sulla casa grava una ipoteca iscritta dalla Agenzia delle Entrate per 50.000€. Il candidato, assume le vesti del difensore di Caio, illustri gli istituti di diritto sostanziale sottesi al caso di specie e prospetti la soluzione del caso proposto.

### **SOLUZIONE**

Diritti reali; risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453; diffida ad adempiere ex art. 1454; chiedere la restituzione della caparra confirmatoria più il doppio ex art. 1385; violazione degli obblighi di protezione del notaio. Mediazione e poi procedimento sommario di cognizione art. 702 bic cpc, no atto di citazione. Domande della commissione: - quando si chiede il doppio della caparra confirmatoria si può richiedere anche il risarcimento del danno? No, a meno che non si dimostri che comunque il danno subito è molto più grave di quello preventivato - Se invece del notaio lo avesse fatto l'avvocato il controllo? Avrebbe dovuto controllare le visure ipocatastali

**Traccia cod. 2032**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 03/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio acquista un immobile sito al primo piano di un condominio. L'immobile sottostante di proprietà di caio, è già adibito ad attività di pizzeria dal conduttore Sempronio. Tale attività provoca, durante numerose ore del giorno particolari immissioni di fumo attraverso da una canna fumaria, proveniente da un piano terra, proveniente da un muro comune ed esala fumi in corrispondenza della cucina di tizio. Tizio si rivolge da un avvocato per chiedere la azioni proponibili per far cessare le esalazioni di fumo, di quali danni poter pretendere il risarcimento e nei confronti di chi agire. Il candidato illustri parere sulla questione

**SOLUZIONE**

La disciplina è quella del 844 c.c. in virtù del fatto che Tizio subiva immissioni dal conduttore Sempronio proprietario di una pizzeria. In primo luogo è quella di esperire l'azione ai sensi del 844 per chiedere una tutela inibitoria per far cessare le esalazioni provenienti dalla pizzeria ed eventualmente un risarcimento del danno in virtù delle condizioni peggiorate di vita a causa del fumo. Ad ogni modo il giudice deve, secondo i criteri previsti dal 844 c.c., verificare se quelle stesse immissioni sono tollerabili o meno e di conseguenza condannare o meno Sempronio.

**Traccia cod. 2033**

**CDA: BARI**

**DATA: 03/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

L'Avv. Mevio agisce in giudizio contro il cliente Tizio al fine di ottenere il pagamento di euro 5000 a titolo di prestazioni professionali maturate sin dall'anno 2015. Tizio, sostenendo che il credito è ormai prescritto, si rivolge a un legale per chiedere tutela delle proprie ragioni e conoscere le azioni esperibili nei confronti dell'Avv. Mevio. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, individui il tipo di prescrizione, le tipologie di prove da assumere e le iniziative da proporre a Tizio

**SOLUZIONE**

Ho parlato delle varie prescrizioni e della natura della prescrizione presuntiva. Artt. 2956, 2957. Ho parlato dell'onere probatorio che spetta al creditore (ho anche detto che strumenti avrebbe potuto utilizzare in sede processuale Mevio). In conclusione Tizio dovrà eccepire con comparsa l'avvenuta prescrizione breve di tre anni. Ho citato qualche cassazione ma non ho trovato nulla di specifico.

**Traccia cod. 2034**

**CDA: BARI**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio é proprietario di un appartamento sito al primo piano di un edificio residenziale e di un box auto sito al piano interrato dell'edificio per averlo acquistato nel 2017 dalla Società di Costruzioni Beta. Nel 2022 a causa di una pioggia torrenziale le acque meteoriche esondarono dai canali di scolo e dalle fogne del comune di Alfa inondando il garage di Tizio ove tra le altre cose erano depositati mobili di pregio e un'autovettura acquistata il mese precedente l'evento. La candidata assunte le vesti del legale di Tizio, analizzate le fattispecie normative rediga parere motivato.

### **SOLUZIONE**

Preliminare ho introdotto l'istituto della proprietà, sino a giungere ai modi di acquisto della proprietà ed in particolare mi sono soffermata sull'acquisto a titolo derivato; atteso che tizio ha acquistato l'appartamento dalla società costruzioni Beta. Immediatamente ho introdotto l'appalto, in particolare i termini della denuncia dei vizi e mi sono soffermata sull'art. 1669 c.c.; ho evidenziato una eventuale responsabilità in capo al comune, ex art. 2051 c.c.. responsabilità extracontrattuale ex art 2043. Negoziazione assistita - atto di citazione. Domande commissione: differenza 1669 e 2043 c.c.; termini costituzione convenuto, termini atto di citazione è confrontato tra i termini pre e post riforma cartabia.

**Traccia cod. 2035**

**CDA: FIRENZE**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, mercante d'arte, in data 3 Novembre 2011 vende la Caio appassionato d'arte, un dipinto attribuito al pittore Carrà, ricevendo il pagamento del prezzo di € 200K. Caio nel 2023, avendo constatato che le quotazioni di mercato sono notevolmente cresciute, decide di rivendere il quadro per realizzare una plusvalenza di circa 300K euro. Lo propone, quindi, a Sempronio, anche esso collezionista, il quale subito rifiuta di acquistarlo in quanto afferma trattarsi di un falso grossolano. Caris, quindi commissiona una perizia e scopre che in effetti il dipinto è falso e che secondo i parametri di valutazione dell'esperto d'arte, il falso deve ritenersi "grossolano". Caio denuncia, quindi, l'inadempimento al venditore il 15 febbraio 2023 e si rivolge al proprio legale di fiducia per le azioni consequenziali. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili strategie difensive a favore del proprio assistito

**SOLUZIONE**

Teoria: compravendita - garanzie - garanzia vizi - vizio riconoscibile Vizio riconoscibile, quindi garanzia non dovuta. In ogni caso garanzia prescritta. Aliud pro alio - anche qui prescrizione

**Traccia cod. 2036**

**CDA: ROMA**

**DATA: 03/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

NEL MESE DI GENNAIO 2023 TIZIO ACQUISTAVA DA CAIO UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI X...  
QUALE CORRISPETTIVO LA SOMMA DI 250.000,00 €. LA COMPRAVENDITA AVVENIVA A MEZZO D...  
PUBBLICO PER ROGITO DEL NOTAIO SEMPRONIO. DOPO 2 SETTIMANE DALLA VENDITA TIZIO SC...  
CHE L IMMOBILE ACQUISTATO ERA GRAVATO DA UN IPOTECA TRASCRITTA DA UN CREDITORE...  
TALE IPOTECA NON ERA MENZIONATA NELL ATTO DI VENDITA E CONSIDERATA LA SPIACEVOL...  
TIZIO SI RIVOLGEVA A CAIO PER AVERE SPIEGAZIONI. QUEST ULTIMO GLI COMUNICAVA CHE A...  
CONTRATTO DEBITI PER UN IMPORTO DI 30.000,00 € PER DELLE FORNITURR NON PAGATE E CH...  
SUO CREDITORW BENEFICIAVA DI UNA SENTENZA DI CONDANNA. LA RATEIZZAZIONE DEL DEB...  
ULTIMA RATA SAREBBE STATA PAGATA DALLO STESSO A MAGGIO 2023. TIZIO PERTANTO, DECI...  
RIVOLGERSI AD UN AVVOCATO PER VALUTARE LA RESPONSABILITÀ DEL NOTAIO PER AVER GAR...  
MODO ERRATO CHE L IMMOBILE ERA LIBERO DA VINCOLI ED ONERI DI QUALSIASI NATURA. IL...  
ASSUNTE LE VESTI DEL LEGALE DI TIZIO REDIGA PARERE MOTIVAT

**SOLUZIONE**

Responsabilità da prestazione intellettuale ex contratto ar. 1218 cc

**Traccia cod. 2037**

**CDA: TRENTO**

**DATA: 03/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Dopo un intenso periodo di piogge nella cittadina X, Tizio decide di portare la propria vettura presso l'autolavaggio di Caio, ivi giunto consegna le chiavi della vettura a Sempronio, dipendente di Caio, concordando il ritiro a mezzogiorno in punto. Così Tizio, all'ora stabilita, fa ritorno all'autolavaggio di Caio, ma apprende che la vettura era stata rubata e in particolare che il furto è avvenuto a causa del prelievo delle chiavi che Sempronio aveva riposto in una bacheca collocata in un angolo non sorvegliato dell'autolavaggio. Caio si reca dal legale per sapere cosa fare. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le iniziative che Caio potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

Contratto di deposito 1766 cc; diligenza nella custodia da parte del depositario (1768 cc), Cassazioni che prevedono espressamente che in casi di furto, il depositario non è esente da responsabilità se si limita a dimostrare di avere usato la diligenza del buon padre di famiglia, ma deve altresì provare ai sensi del 1218 cc che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile. Responsabilità per fatto degli ausiliari ex 1228, con possibilità quindi di agire verso il proprietario dell'autolavaggio per il fatto del suo dipendente. Atto di citazione, con cui chiedere il risarcimento del danno per il furto subito.

**Traccia cod. 2038**

**CDA: ROMA**

**DATA: 03/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, appassionato d'arte, si reca da Caio, gallerista, famoso esperto d'arte di fama nazionale e di notorie competenze, intenzionato ad acquistare un quadro del Tintoretto. Caio garantisce che il quadro esibito a Tizio è del famoso pittore e lo vende all'interessato per un milione di euro nel dicembre 2000. Tizio, giunto in possesso del quadro, lo aggiunge alla propria raccolta privata e, negli anni seguenti, continua a collezionare altre opere d'arte. Nel giugno 2021, tuttavia, partecipando ad un'asta organizzata da una casa d'asta francese, apprende che tra le opere battute vi è un quadro identico dal dipinto acquistato da Caio nel dicembre 2000 e attribuito come originale al Tintoretto. Tizio, dopo aver affidato ad un noto esperto la perizia, sul proprio quadro, apprende trattarsi del prodotto artistico di un allievo della scuola del Tintoretto, il cui valore è pari ad euro 12.000. Tizio contesta immediatamente a Caio il fatto, ma il venditore declina ogni responsabilità ed eccipe l'avvenuta prescrizione di ogni diritto di Tizio. Il candidato assume le vesti del difensore di Tizio, esposti brevemente i tratti principali degli istituti coinvolti esponga quali sono le tutele di cui gode Tizio.

**SOLUZIONE**

Vendita di "aliud pro alio" (giurisprudenza sotto art. 1497).

**Traccia cod. 2039**

**CDA: ROMA**

**DATA: 01/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Mevio acquista 50 animali esotici dall'azienda di Caio, con sede in un paese extra UE per allestire il proprio parco. Dopo circa 2 settimane, 10 animali manifestano sintomi vari, che in poco tempo vengono ricondotti ad una malattia infettiva. Dopo circa 1 mese, 20 animali muoiono, mentre altri iniziano a manifestare i medesimi sintomi. Mevio, che aveva già pagato una prima rata del pagamento, riceve una lettera da Caio nella quale gli viene intimato il pagamento della seconda e ultima rata. Mevio si rivolge ad un legale per conoscere quali siano i suoi diritti. Il candidato, assunto le vesti del legale di Mevio, fornisca richiesto parere illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame

**SOLUZIONE**

Ho fatto un breve riferimento al ruolo delle leggi speciali in materia argomentando con le sentenze che ho trovato sotto al 1496 ( garanzia per vizi in caso di vendita per animali) e poi ho sostanzialmente impostato la discussione sulla qualificazione della fattispecie come vizio/difetto di qualità/aliud pro alio e relative differenze in ambito di rimedi processuali. Ho poi fatto anche qualche riferimento processuale (in particolare termine a comparire di 150 giorni con la nuova riforma Cartabia dato che la traccia specificava che la sede dell'azienda di Caio si trova all'estero).

**Traccia cod. 2062**

**CDA: MILANO**

**DATA: 01/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio, proprietario di un appartamento di 150 mq in un Condominio nel centro di Roma, decide di avviare un'attività ricettiva extra-alberghiera, all'uopo facendo eseguire importanti lavori di ristrutturazione, che prevedono anche l'installazione di ben 4 nuovi servizi. Gli altri condomini, appresa l'intenzione di Tizio, manifestano subito i loro timori, paventando potenziali criticità, sia in relazione all'installazione dei nuovi servizi, sia in relazione al più intenso livello di usura cui andranno incontro le parti comuni del fabbricato (scale e ascensori) per via del continuo afflusso di ospiti. Si rivolgono pertanto ad un legale per verificare se sia possibile arrestare l'iniziativa di Tizio. Il candidato, assunto le vesti del difensore di Tizio, verifichi la fondatezza dell'iniziativa degli altri condomini.

### **SOLUZIONE**

La giurisprudenza relativa all'immobile, facente parte di un condominio e destinato ad attività di B&B, si trovava sotto l'articolo 1138 c.c. (codice Giuffrè). In base alle poche sentenze presenti, occorre dire che la posizione avversaria fosse fondata o meno, a seconda che Tizio avesse aderito, in passato, ad un regolamento condominiale con il quale aveva rinunciato a mutare la destinazione del proprio immobile per il futuro. Ho fatto presente, comunque, che la controversia rientra tra le materie soggette a mediazione obbligatoria e che, allo stato, nessuna iniziativa legale avrebbe potuto essere assunta, sicuramente, dagli altri condomini in base all'art.1171 c.c., non essendo stata iniziata una nuova opera. Ho quindi consigliato a Tizio di procedere con i lavori e, qualora controparte avesse agito con l'art. 1171 c.c. una volta iniziati, ci saremmo costituiti con comparsa di risposta, prima eccependo il mancato tentativo di mediazione (breve cenno di mia iniziativa alla differenza nei termini pre e post Riforma Cartabia, per la comparsa di risposta).

**Traccia cod. 2065**

**CDA: POTENZA**

**DATA: 06/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, agente commerciale, alla guida della propria automobile di lavoro percorre in orario notturno un tratto di strada comunale del comune Alfa quando, a causa di una buca stradale, non avvistabile a distanza nè segnalata da cartellonistica indicante il pericolo, subisce ingenti danni alla propria automobile. La riparazione, laboriosa e costosa, inibisce a tizio l'utilizzazione dell'automobile per alcuni giorni e lo stesso si vede pertanto costretto a noleggiare un altro veicolo per recarsi presso i propri clienti. Riavuta la sua automobile dopo la riparazione, tizio chiede che il comune provveda al pagamento al meccanico della fattura per la riparazione entro 30 giorni; non avendo il comune provveduto, tizio riceve la notifica di un decreto ingiuntivo per il pagamento dell'importo della riparazione. Il candidato assume le vesti del legale di Tizio inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le iniziative che tizio potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2066**

**CDA: POTENZA**

**DATA: 06/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

I coniugi Tizio e Caia vanno in vacanza nella località marittima Beta, giunti all'albergo Mira mare, i coniugi chiedono al proprietario della struttura la custodia di alcuni oggetti preziosi, segnatamente un orologio di valore di Tizio ed alcuni gioielli d'oro di Caia. Mevio, rifiuta di prendere in custodia l'orologio ed i gioielli e li invita a non lasciarli in camera, bensì a portarli sempre dietro, facendo presente che nel contratto è esclusa ogni responsabilità per l'albergatore. Tre giorni dopo Tizio e Caia escono in barca per delle immersioni lasciando i preziosi in camera. Rientrati si avvedono che gli stessi sono spariti e denunciano il fatto a Mevio. Il candidato assume le vesti del legale Tizio e Caia, inquadri il caso, individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che Tizio e Caia potrebbero assumere

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2068**

**CDA: MILANO**

**DATA: 06/06/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio corrispondendo un acconto di euro 5 mila ordinava alla ditta Alfa n. 4 porte marca e modello xy di colore bianco. La ditta Alfa in data 10 maggio 2021 consegnava presso l'abitazione di Tizio n. 4 porte di marca e modello yz di colore bianco. Accortosi il giorno 11 maggio 2021 della difformità del prodotto consegnato rispetto a quello ordinato Tizio contattava la ditta Alfa chiedendo l'immediata sostituzione del prodotto recapitato con quello effettivamente ordinato. La ditta Alfa rappresentava a Tizio che le porte modello yz potevano considerarsi di qualità analoga a quelle ordinate e che per ottenere la sostituzione del prodotto i tempi di consegna sarebbero stati di circa 60 giorni. Tizio non potendo attendere la nuova consegna si rivolgeva al proprio legale per un parere sulla questione. Il candidato assume le vesti del legale di Tizio inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative da assumere.

**SOLUZIONE**

Ho iniziato a parlare della compravendita, delle obbligazioni del compratore e del venditore per arrivare alla questione della garanzia dei vizi della cosa venduta (1490 c.c.). Ho escluso la disciplina del 1497 c.c. perché non ne sussistevano i presupposti e anche quella dell'aliud pro alio. Ho parlato dei rimedi 1492 c.c. con anche i termini 1495 c.c. e ho accennato anche alla disciplina speciale del Codice del consumo (art. 133 e 135 bis). Ho risolto la traccia proponendo le azioni 1492 (risoluzione/riduzione) prezzo; in particolare per il caso in questione l'azione di riduzione del prezzo, tenendo anche conto della giurisprudenza riguardo la scelta irrevocabile o meno sul rimedio da usare

**Traccia cod. 2069**

**CDA: MILANO**

**DATA: 06/06/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Con sentenza n. 100 del 20 gennaio 2020, il Tribunale di Alfa dichiarava la separazione personale dei coniugi Tizio e Caia, coniugati in regime di comunione dei beni. Con lettera raccomandata del 30 aprile 2020, Caia invitava il marito a procedere alla materiale divisione dell'unico bene facente parte della comunione, la villa sita nella via dei Fiori del Comune di Alfa, costruita qualche anno dopo la celebrazione delle nozze; rappresentava inoltre Caia che, poiché l'immobile non risultava comodamente divisibile, Tizio avrebbe dovuto accettare di vendere l'immobile, dividendo con Lei il ricavato, ovvero liquidare in suo favore la quota a Lei spettante, quantificata nella misura di euro 100.000, pari alla metà di valore di mercato dell'immobile. Ricevuta la missiva, Tizio si recava dal proprio avvocato di fiducia, riferendo che la villa di cui Caia rivendicava di essere comproprietaria, sebbene edificata dopo il matrimonio, era stata costruita su un vasto terreno di proprietà esclusiva di Tizio, di valore non inferiore ad euro 300.000, che egli aveva ricevuto in donazione dal padre 5 anni prima della celebrazione delle sue nozze con Caia. Domandava, quindi, se la richiesta di Caia fosse legittima. Assunte le vesti del legale di Tizio, si rediga motivato parere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2070**

**CDA: MILANO**

**DATA: 06/06/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è proprietario di una abitazione, situata in un fondo intercluso, collegata con la strada provinciale da un viale d'accesso carrabile che insiste sul fondo, del quale i soli Caio e Sempronio hanno il compossesso. Questi ultimi, stanchi delle continue ruberie e invasioni del fondo da parte di estranei, recintano l'appezzamento di terreno e sostituiscono il vecchio cancello di ingresso, dotato di un chiavistello manuale ormai scarsamente utilizzato da tutti i compossessori, con un efficiente cancello apribile con telecomando; telecomando che mettono subito a disposizione di Tizio. Questi, però, lo rifiuta e ricorre all'autorità giudiziaria invocando tutela possessoria. Il giudice adito condanna Caio e Sempronio a lasciare aperto il cancello giorno e notte, disponendo che i battenti vengano fermati stabilmente sul terreno e che sia eliminato definitivamente ogni strumento di chiusura. Il candidato, assunte le ragioni di Caio e Sempronio, rediga parere motivato sulla vicenda indicando la via giudiziaria per risolverla

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2081**

**CDA: MILANO**

**DATA: 06/06/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio e Caio sono comproprietari di un immobile sito al centro di Livorno. Tizio per la quota del 60%, e Caio per la quota del 40%. Tizio si trova per lavoro da circa 2 anni nella città di Padova ed in questo frangente di tempo non ha mai occupato l'immobile di cui sopra. Caio mentre Tizio si trovava fuori per impegni lavorativi esegue dei lavori di ristrutturazione dell'immobile e al ritorno di Tizio gli chiede di contribuire alle spese sostenute con il rimborso dell'importo relativo alla sua quota di proprietà. Tizio declina ogni richiesta quindi Caio lo cita in giudizio per il rimborso di dette spese. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, indicando gli istituti di diritto sostanziale e processuale da applicare al caso di specie, indichi la strategia più appropriata per resistere alla domanda di Caio.

### **SOLUZIONE**

Ho fatto prima un breve cappello introduttivo sulla comunione (artt. 1100 ss. c.c.) e poi mi sono soffermata sull'art. 1110 c.c. relativo al rimborso spese. Ho cercato la giurisprudenza sotto l'art. 1110 c.c. e ho iniziato spiegando la differenza tra i costi per la conservazione e i costi per il godimento dell'immobile, precisando come solo i primi danno diritto al rimborso spese (nel caso di specie i lavori di ristrutturazione rientrano tra i costi per la conservazione, quindi darebbero diritto al rimborso), però ho poi citato la sentenza risolutiva del caso [Cass. 2022/5465 (conforme a Cass. 2013/20652)], la quale ha chiarito come il partecipante che ha sostenuto le spese ha diritto al rimborso solo a condizione di aver precedentemente interpellato, o quanto meno avvisato, gli altri partecipanti, pertanto solo in caso di inattività di questi ultimi avrebbe potuto procedere agli esborsi e pretendere il rimborso: su di lui incombe l'onere di provare sia la trascuranza che la necessità dei lavori. Mi sono costituita in giudizio con comparsa di costituzione ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c. eccependo il mancato previo interpello di Caio, sostenendo pertanto che Tizio non fosse tenuto a rimborsare le spese sostenute da Caio.

**Traccia cod. 2082**

**CDA: MILANO**

**DATA: 06/06/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Con sentenza n.100 del 20.01.2020, il tribunale di Alfa dichiarava la separazione personale dei coniugi tizio e caia, coniugati in regime di comunione dei beni con lettera raccomandata del 30 aprile 2020, Caia invitava il marito a procedere alla materiale divisione dell'unico bene facente parte della comunione, la villa sita nella via dei fiori del comune di Alfa, costruita qualche anno dopo la celebrazione delle nozze; rappresentava inoltre Caia che, poiché l'immobile non risultava comodamente divisibile, Tizio avrebbe dovuto accettare di vendere l'immobile, dividendo con lei il ricavato, ovvero di liquidare in suo favore a lei spettante, quantificata nella misura di euro 100k, pari alla metà del valore di mercato dell'immobile. Ricevuta la missiva, Tizio si recava dal proprio avvocato di fiducia, riferendo che la villa di cui Caia dichiarava di essere comproprietaria, sebbene edificata dopo il matrimonio, era stata costruita su un vasto terreno di proprietà esclusiva di Caio, il valore di non inferiore a 300k, aveva ricevuto in donazione dal padre cinque anni prima della celebrazione delle sue nozze con Caia. Domanda, quindi, se la richiesta di Caia fosse legittima. Assunte le vesti del legale di tizio, si rediga motivato parere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2083**

**CDA: MILANO**

**DATA: 06/06/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio nel 1995 contrae matrimonio con Caia. Da tale unione sono nate 2 figlie Tizietta e Caietta. A seguito del divorzio pronunciato nel 2009 dal Tribunale, Tizio nel 2011 contrae nuovo matrimonio con Mevia. Tizio pensionato decede ad aprile del 2020 e nel luglio del 2020 viene rinvenuto da Mevia un testamento olografo datato 16 novembre 2019 con il quale Tizio attribuisce alle figlie Tizietta e Caietta la sola quota di legittima e alla moglie Mevia tutte le residue quote di legittima e di disponibile del proprio patrimonio mobiliare (conto corrente) ed immobiliare (2 appartamenti, 1 dei quali costituente casa coniugale). Tizio all'epoca della redazione del testamento (2019) era già da tempo affetto da una grave patologia cognitiva degenerativa tale da compromettere la sua capacità di intendere e di volere. Caia, Tizietta e Caietta si rivolgono ad un legale su un parere sulla questione. Il candidato assume le vesti del legale di Caia, Tizietta e Caietta inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative da assumere.

**SOLUZIONE**

Traccia risolta parlando delle fasi del procedimento successorio, forme del testamento e disciplina testamento olografo, casi di incapacità a testare ex 591 cc con riferimento a giurisprudenza su onere delle prova ed effetti dell'annullamento del testamento (ricorso a successione ex lege). Principi generali in materia di libertà del testatore e criteri di suddivisione quote ex artt. 565 e 581. Conclusioni: agire in giudizio per chiedere annullamento testamento e ricorso ai criteri di successione legittima (rispettando la quota di riserva di Mevia e diritto di abitazione casa familiare). Mediazione obbligatoria.

**Traccia cod. 2084**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 06/06/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Con contratto preliminare del 21 gennaio 2022, Tizio aveva promesso in vendita a Caio la nuda proprietà del proprio immobile in Torino, via della mole n. 1, riservando per se l'usufrutto, il tutto al prezzo complessivo di euro 200.000, al netto del versamento da parte di Caio di euro 25.000 a titolo di caparra confirmatoria. Sta di fatto che in data 21 febbraio 2022 in Catania, Tizio decedeva, lasciando quali unici eredi i figli alfa, beta e gamma. appresa la notizia del decesso a metà aprile 2022, il promissario acquirente Caio sollecitava gli eredi all'adempimento, invitandoli formalmente a mezzo raccomandata a/r regolarmente ricevuta alla stipula del contratto definitivo di compravendita innanzi il notaio da sé individuato per il 30 giugno 2022. nessuno degli eredi si presentava presso il notaio. a seguito di ciò Caio, senza ulteriori formalità, incardinava innanzi il tribunale di Catania giudizio nei confronti degli eredi, chiedendo di pronunciare sentenza ex Art.2932 c.c. ed in subordine sentir dichiarare risolto il contratto con condanna degli eredi al pagamento del doppio della caparra. si rivolgevano congiuntamente al proprio difensore tutti gli eredi per essere assistiti e difesi in giudizio. Individui il candidato gli istituti di riferimento e illustri la migliore difesa in favore dei propri assistiti.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2085**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 06/06/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

In data 30 novembre 2022 tizio residente in Bari esaminata l'offerta pubblicitaria della struttura e le relative condizioni proposte, prenotava un soggiorno alberghiero per sé, la propria moglie è di tre figli minori presso la struttura di proprietà della società Alfa, denominato te splendore in Cortina, per il periodo 1 febbraio 2023-alto 18 febbraio 2023 la prenotazione veniva immediatamente confermata dalla struttura, con indicazione delle condizioni già note a tizio: il prezzo complessivo era pari a euro 10.800, era richiesto un anticipo di euro 4900 da versare almeno 20 giorni prima dell'arrivo, dall'importo sarebbe stato comunque trattenuto anche nell'ipotesi di eventuale disdetta per politica aziendale. dice versava l'anticipo richiesto.in data 30 dicembre 2022 la moglie di tizio scopriva di essere in attesa di un figlio, che la gravidanza rischio è che doveva rimanere in assoluto riposo per non meno di 90 giorni.in data 31 dicembre 2022 e tizio comunicava la notizia la struttura, allegando la relativa certificazione medica, precisando che né lui né ovviamente la propria moglie avrebbero potuto raggiungere la struttura nella data della prenotazione e chiedendo la restituzione dell'importo ma tenendo fermo diniego dall'albergatore. Si reca dal proprio difensore per conoscere se li nego di alfa è fondato, quale linea difensiva assumere, quale iniziativa e stragiudiziale e giudiziale intraprendere.

### **SOLUZIONE**

Contratto predisposto unilateralmente, clausole vessatorie -negoziiazione -atto di cit (tribunale) richiedendo la risoluzione per impossibilità sopravvenuta totale e ripetizione di indebito

**Traccia cod. 2088**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 06/06/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Durante il matrimonio, Tizio e Caia hanno acquistato la casa nella quale hanno fissato la residenza della famiglia e nella quale è nata la loro unica figlia Mevia. Quest'ultima è oggi maggiorenne e conduce in locazione un appartamento del vicino capoluogo ove frequenta l'università per poi fare ritorno a casa ogni fine settimana. I genitori continuano a farsi carico del mantenimento di Mevia sia quando la ragazza è presso di loro sia quando la stessa si trova nell'appartamento locato di cui Tizio e Caia pagano il canone. Dopo che l'unione tra Tizio e Caia è entrata in crisi, tanto che il marito si è trasferito nell'abitazione della nuova compagna, Mevia si reca da un legale per comprendere se nel prossimo giudizio di separazione la madre (che dopo la separazione continua a farsi carico in via largamente prevalente delle esigenze economiche della figlia, studentessa fuori sede) possa chiedere l'assegnazione della casa coniugale e chi sia legittimato a richiedere a Tizio un contributo per il mantenimento di Mevia stessa che si professa non economicamente autosufficiente. Assunte le vesti del legale interpellato, esponga le questioni sostanziali e processuali sottese al caso di specie.

### **SOLUZIONE**

La candidata parte dal matrimonio, passando ai diritti e doveri dei coniugi, con particolare riferimento al mantenimento. Cita, poi, art. 147 c.c. (doveri verso i figli) e l'obbligo dei genitori ex art. 148 c.c. che non cessa con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura fino a quando il figlio non raggiunga un'autosufficienza economica. Parla poi della crisi coniugale, si rileva dalla traccia una mera separazione di fatto, quindi espone come si può procedere (consensuale o giudiziale). Problemi: mantenimento e assegnazione casa coniugale. Secondo la candidata sicuramente Mevia avrà diritto ad ottenere il mantenimento da parte dei genitori, nonostante abbia raggiunto la maggiore età. Per quanto riguarda l'assegnazione della casa coniugale, cita in primis Cassazione 25640/2018 (e una Cass. del 2002 invece contraria, per sottolineare il contrasto giurisprudenziale), per cui conclude per il primo orientamento più favorevole all'assistita, secondo il quale Mevia avrebbe diritto all'assegnazione della casa coniugale.

**Traccia cod. 2090**

**CDA: ROMA**

**DATA: 06/06/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

In data 27 maggio 2021 claudio e Flaminia sottoscrivevano il contratto preliminare di compravendita dell'immobile sito in trezzo sull'adda alla via cherubini 15, ai sensi del quale Calpurnia, proprietaria, dichiarava e garantiva la regolarità urbanistica ed edilizia del bene. Il prezzo della promessa di vendita veniva dalle parti stabilito in euro 70000 e così regolato: euro 5mila a titolo di caparra confirmatoria, che veniva versata alla sottoscrizione del patto e di cui la promettente venditrice rilasciava quietanza; euro 65mila da corrispondersi al momento della stipula dell'atto definitivo a rogarsi entro in 30 settembre 2021. I promissari acquirenti, per procurarsi la provvista necessaria al pagamento del prezzo, richiedevano un mutuo bancario, ma, all'esito della perizia di stima demandata dalla banca interpellata, emergeva la difformità dell'immobile rispetto allo stato attuale, sicché l'istituto bancario valutava il prezzo di acquisto in misura inferiore rispetto a quanto convenuto dalle parti.

Claudio e Flaminia, per verificare la sussistenza delle difformità, incaricavano un tecnico, dai cui accertamenti emergeva l'irregolarità urbanistica non sanabile dell'immobile, ragion per cui essi lamentavano alla promittente venditrice la violazione dei patti preliminari riservandosi di agire in giudizio. Il candidato assume le vesti del legale al quale Claudio e Flaminia si sono rivolti individuando l'iniziativa giudiziale da assumere e illustrando loro la dinamica processuale dell'azione da intraprendere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2092**

**CDA: BOLOGNA**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio e Caia sono due coniugi appassionati di campering. Tizio, volendo fare un dono alla moglie, si reca presso il concessionario Alfa e tratta l'acquisto di un caravan di seconda mano, concordavano che il pagamento del complessivo prezzo di euro 80.000 avvenga in quattro tranche con cadenza trimestrale. Tizio, sottoscritto il contratto con Alfa e versata la prima rata, si reca con il legale rappresentante della venditrice Alfa presso un'agenzia di pratiche auto e provvede ad intestare l'automezzo alla propria moglie Caia. Pochi mesi dopo, a seguito di una furiosa lite, Tizio e Caia decidono di separarsi e, quindi, Tizio per ripicca nei confronti della moglie, omette il pagamento delle rate successive alla prima, rendendosi irreperibile. Alfa, quindi, al fine di ottenere il pagamento del saldo prezzo, richiede ed ottiene dal tribunale di Lodi un decreto ingiuntivo nei confronti di Caia. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caia, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili difese che quest'ultima potrebbe assumere.

### **SOLUZIONE**

Inquadramento del contratto di vendita (art 1470 e ss cc), con specifico riguardo al caso di specie `contratto a favore di terzi` (art 1411 e ss cc). Pronuncia risolutiva: Cass Civile 8766/2021: Nel contratto a favore del terzo, la titolarità del rapporto fa capo ai contraenti, mentre la titolarità del diritto appartiene al terzo beneficiario, che non diventa mai parte del contratto e la cui adesione, rilevabile anche per "facta concludentia", si configura quale mera "condicio iuris" sospensiva dell'acquisizione del diritto; ne consegue che, conservando ciascuno dei soggetti la propria posizione (di parte contraente o di beneficiario) anche nella fase di attuazione del contratto, non verificandosi successione nel rapporto, le eventuali azioni contrattuali devono essere intentate nei confronti dello stipulante o del promittente ma non contro il terzo il quale, a propria volta, non può proporre le predette azioni nei confronti di questi ultimi, ad eccezione dell'azione di adempimento.

In punto di procedura: opposizione a decreto ingiuntivo (art 645 cpc)

**Traccia cod. 2093**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Il signor Tizio è coniugato con la signora Mevia con la quale ha avuto due figli che attualmente hanno rispettivamente 4 e 7 anni. La coppia è sempre stata unita nei 9 anni di matrimonio finora trascorsi e non ha mai avuto problemi di alcun genere men che meno economici. Il signor Tizio infatti è un affermato professionista, un ingegnere con uno studio ben avviato sicché la moglie, la signora Mevia, pur laureata in lettere moderne ha preferito dedicarsi completamente alla cura della famiglia ed, in particolare, dei due figli ancora in tenerissima età. Tuttavia il signor Tizio da gennaio scorso essendosi innamorato di Tizietta ha deciso a metà aprile 2022 di lasciare la moglie Mevia e di andare a convivere stabilmente fin da subito con la nuova compagna Tizietta. Il candidato assuma la difesa della signora Mevia che intende chiedere la separazione ed il relativo mantenimento per lei e per i figli verificando se sussistano le condizioni per l'addebito.

### **SOLUZIONE**

Ho parlato del matrimonio, dei diritti e doveri reciproci dei coniugi ex art. 143 c.c. e dei doveri verso i figli ex art. 147 c.c.. Poi ho parlato dello scioglimento del matrimonio e della separazione giudiziale ex art. 151 c.c. e degli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali ex art. 156 c.c.. Ho risolto la traccia richiedendo per la signora Mevia l'assegno di mantenimento (Cass. 26890/2022), l'addebito a carico del marito (Cass. 25966/2022) e l'assegnazione della casa coniugale ex art. 155 quater.

**Traccia cod. 2094**

**CDA: VENEZIA**

**DATA: 28/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

In data 30.09.2019 Sempronio, figlio di 8 anni dei coniugi Tizio e Caia, giocando al parco giochi comunale, in XX Settembre, cade da uno scivolo a causa di un difetto della relativa pedana, fratturandosi, purtroppo, entrambe le gambe. Portato nell'immediatezza nel più vicino ospedale cittadini, il minore resta ricoverato per dieci giorni, durante i quali viene operato e, una volta dimesso, viene sottoposto per 6 mesi a fisioterapia riabilitativa. I coniugi si rivolgono al proprio avvocato di fiducia per essere edotti in merito alle eventuali azioni da intraprendere per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio figlio minore. Il candidato assume le vesti del legale dei coniugi, richiamati i principi e gli istituti sottesi al caso in esame, dia risposta ai quesiti formulati indicando adeguata linea difensiva.

**SOLUZIONE**

Extracontrattuale da custodia - responsabile il comune

**Traccia cod. 2095**

**CDA: VENEZIA**

**DATA: 28/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

In data 12.10.2019 Tizio si trovava presso il presidio ospedaliero alfa per eseguire una visita specialistica, senonché, nell'atto di scendere la scala che dal piano primo della struttura conduce al piano terra, scivola riportando una serie di danni fisici immediatamente diagnosticati dai sanitari del medesimo presidio ospedaliero e consistenti in "contusioni escoriato naso. Ferita labbro superiore. Frattura epifisi distale radio sinistro". Trascorsi il periodo di immobilizzazione prescritto, Tizio si reca dal suo legale per sapere se esiste la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'ente proprietario della struttura presso la quale è caduto. Il candidato assume le vesti del legale di Tizio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative da assumere.

**SOLUZIONE**

Responsabilità extracontrattuale da cose in custodia - responsabile l'ospedale - salvo caso fortuito

**Traccia cod. 2096**

**CDA: VENEZIA**

**DATA: 06/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Mevia, in data 21.12.22, agisce in giudizio contro Tizio innanzi al tribunale di alfa chiedendo la condanna al rilascio dell'appartamento occupato da questi atteso che a seguito del giudizio di divisione ereditaria introdotto nel 2007 e conclusosi nel 2014 l'appartamento era stato assegnato in proprietà esclusiva a Mevia. Tizio si rivolge ad un legale e sostiene di utilizzare il bene come proprietario esclusivo dal 2001. Assunte le vesti del legale di Tizio, illustrati gli istituti di diritto sostanziale sottesi, il candidato determini la linea difensiva da sostenere in giudizio e i mezzi di prova a sostegno delle pretese di Tizio.

**SOLUZIONE**

Sentenza 2019 n. 11476, la domanda di divisione è idonea ad interrompere il tempo per l'usucapione se contiene anche domanda di attribuzione della quota di spettanza

**Traccia cod. 2097**

**CDA: FIRENZE**

**DATA: 01/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Ad aprile 2015 la società Alfa concludeva con la Beta un contratto di agenzia a tempo indeterminato. Il contratto conteneva una clausola risolutiva espressa per il mancato raggiungimento del budget annualmente concordato. Nel 2021 l'agente trasmetteva ordini per euro 72.000 mentre il budget per l'anno 2021 era stato concordato per euro 75.000. Il 13 gennaio 2022 Alfa risolve il contratto di agenzia senza preavviso. Beta a febbraio 2023 si rivolge al proprio legale di fiducia per informarsi circa la possibilità di ottenere un risarcimento per il mancato preavviso e il pagamento delle indennità per la risoluzione del rapporto da parte della società Alfa, che a partire dalla comunicazione della risoluzione non aveva più sentito. Il candidato assume le vesti del legale di Beta inquadrando il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili azioni esperibili da Beta.

### **SOLUZIONE**

- 1742 e ss. cc. Ho inquadrato la fattispecie, parlato dei principi di lealtà e buona fede qualificata da entrambe le parti, se c'è o meno il diritto alla provvigione, del diritto di recesso ex 1750 cc e ss, quando c'è preavviso e quando non c'è, dell'indennità del 1751, quando ricorre e della sua prescrizione. Un accenno poi alla clausola risolutiva espressa 1456 cc. - Ho esposto poi dicendo che nel caso di specie vi era mancanza di buona fede di Alfa perché comunque si era giovata degli affari conclusi da Beta fino a quel momento anche se per somma inferiore a quanto concordato, quindi avvalersi della clausola era contrario alla legge e alla buona fede perché inadempimento di scarsa importanza. Essendo sempre fatto salvo il risarcimento del danno ho proposto quello, in quanto l'indennità era prescritta.

**Traccia cod. 2098**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio cita in giudizio il Comune Alfa per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale. In particolare Tizio, mentre era in sella alla sua moto finiva con la ruota anteriore in una buca dell'asfalto cadendo a terra. Il Tribunale rigettava la domanda di Tizio, osservando che, risultando provata l'anomalia dell'asfalto e l'esistenza di una buca di dimensioni 25x25 cm con una profondità di 10/12 cm, tenuto conto delle condizioni di buona visibilità essendo le ore 15:30 del mese di agosto, in condizioni di tempo serene e in un tratto rettilineo, e del fatto che la buca aveva apprezzanti dimensioni e non era occultata, il motociclista avrebbe potuto avvistarla preventivamente ed evitare l'incidente prestando una normale attenzione. Il Tribunale ha escluso la responsabilità del Comune Alfa ex Artt.2043 e 2051 c.c. concludendo che il sinistro sia avvenuto per colpa della vittima interrompendo il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. Il candidato assume le vesti del legale di Tizio evidenzi le tematiche giuridiche e la strategia difensiva più opportuna.

### **SOLUZIONE**

Ho analizzato la disciplina del cd danno da insidia o trabocchetto. Responsabilità oggettiva ex art. 2051 e differenza con responsabilità ex art. 2043. La soluzione prospettata è un atto di citazione in appello, tenendo in considerazione quanto fatto in primo grado sia in ordine alla domanda avanzata che alle eccezioni sollevate (art. 345 c.p.c.). Ho insistito sull'assenza del caso fortuito, anche in considerazione delle dimensioni della buca e dell'assenza di segnaletica su strada.

**Traccia cod. 2099**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio titolare di autosalone, vende a Tizio, al prezzo di euro 10000 un'automobile usata regolarmente revisionata. Al momento del ritiro del veicolo Caio non consegna a Tizio la documentazione riguardante il veicolo (titolo di proprietà e libretto di circolazione) in quanto a suo dire, la stessa era stata da egli trasmessa ai competenti uffici amministrativi per gli adempimenti riguardanti il trasferimento di proprietà. Si obbliga, pertanto, a consegnare la documentazione medesima entro e non oltre un mese dalla data della vendita. Trascorsi oltre due mesi senza aver ricevuto nulla e non potendo utilizzare la vettura, Tizio diffida Caio a consegnare, con immediatezza, la documentazione ed a risarcire il danno derivato dall'impossibilità di usare il veicolo. Permanendo l'inadempimento Tizio, tramite il proprio legale, cita Caio dinanzi al competente tribunale. Caio si costituisce sostenendo che il suo inadempimento non è grave ed offrendo banco iudicis la consegna dei documenti della vettura. Caio non accetta ed insiste nella sua domanda. Il tribunale, facendo proprie le tesi di Tizio pronuncia sentenza di rigetto della domanda. Caio chiede al suo avvocato se sussistono i presupposti per una riforma della decisione. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, inquadri il caso, individuando la disciplina applicabile ed illustrando le possibili censure da muovere alla statuizione.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2100**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio si rivolge al notaio Romani per incaricarlo di stipulare un contratto di mutuo con la banca alfa, che viene concluso regolarmente in data 5/7/2015 e la relativa ipoteca viene iscritta in data 6/7/2015. A fronte del successivo inadempimento di tizio rispetto al pagamento delle rate, la banca inizia l'esecuzione immobiliare sul bene dato in garanzia ipotecaria. Nel corso della procedura esecutiva viene appurato che l'ipoteca era stata iscritta in maniera errata, vale a dire sulla quota di 1/2 del bene anzichè sull'intero e che, successivamente all'iscrizione della suddetta ipoteca volontaria, il bene era stato colpito, in data 31/3/2016, da altra ipoteca giudiziale a favore di altro creditore. La banca alfa cita in giudizio il notaio Romani per chiedere il risarcimento del danno derivante dall'errore professionale relativo all'iscrizione di ipoteca. Nel contratto di mutuo era previsto che la somma sarebbe stata erogata solo dopo che la banca avesse ricevuto dal notaio copia della nota di iscrizione di ipoteca e la certificazione notarile attestante che il bene era libero da altre formalità pregiudizievoli precedenti l'iscrizione dell'ipoteca a garanzia del mutuo. Il notaio Romani aveva consegnato la nota di iscrizione di ipoteca e la detta certificazione in data 18/7/2015 e la banca aveva quindi erogato la somma. Il candidato, assunta la veste di difensore del notaio, inquadri il caso e la disciplina applicabile e la linea difensiva che intende adottare

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2101**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Mevio, erede testamentario di Tizio, apprende dell'esistenza di un altro testamento (olografo) redatto da Tizio con data successiva a quella che lo istituiva erede e che dispone non più in suo favore, bensì istituisce quale erede Caio. Mevio stupito da tale circostanza, chiede di poter esaminare lo scritto testamentario che favorisce Caio e, incentrando la propria attenzione sulla data, ritiene che la stessa possa essere stata alterata. Il candidato, assunte le vesti del legale di Mevio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative da intraprendere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2102**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio stipula con la società alfa srl un contratto per la ristrutturazione edile di un appartamento di sua proprietà. Nel corso della esecuzione dei lavori, Tizio chiede alla alfa notevoli e importanti variazioni delle opere rispetto al capitolato originario e alfa esegue quanto richiesto terminando, però, i lavori e consegnando l'opera con un ritardo di alcuni mesi rispetto al termine previsto in origine dal contratto. Alla richiesta del saldo previsto alla consegna, Tizio replica contestando il ritardo nell'ultimazione dei lavori e chiede anzi l'applicazione della penale giornaliera per il ritardo che tenuto conto del tempo trascorso dal termine originario supera il residuo accredito dell'impresa. A fronte di tale contestazione Alfa si rivolge ad un legale per ottenere tutela. Il candidato assume le vesti del legale di alfa risponda al quesito illustrando la opportuna linea difensiva.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2103**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 03/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e caia hanno una relazione sentimentale. Tizio nomina erede universale caia. Alcuni mesi dopo contraggono matrimonio civile. Decorsi 10 anni si separano con addebito della separazione a carico di caia. Segue richiesta di scioglimento del matrimonio. Prima che la pronuncia del 9 novembre 2022 venga pubblicata il 22 gennaio 2023 e trascritta dell'ufficiale giudiziario del comune di Milano solo in data 29 marzo 2023 tizio decede in data 12 febbraio del medesimo anno. Caia si rivolge ad legale per conoscere la sua posizione in merito all'eredità e l'atto processuale idoneo al caso di specie.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2104**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 03/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La soc. alfa avvia trattative con la società Beta per ottenere un noleggio di ponteggio per lo svolgimento di attività edile. Le trattative procedono per 15 giorni con scambio di mail, offerta e controfferta. In data 15 marzo 2015 alle ore 10 la soc. BETA invia mail alla Alfa con la quale respinge la precedente offerta e propone una nuova controfferta specificando che la medesima deve essere accettata entro le 18 della medesima giornata. Alfa accetta in data 16 marzo. Beta nel frattempo non ricevendo tale accettazione conclude un contratto con la società gamma. Il candidato assume le vesti della società alfa esprima motivato parere ed indichi la linea difensiva più idonea.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2105**

**CDA: MILANO**

**DATA: 06/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, dovendosi recare ad un appuntamento e non sapendo dove parcheggiare la propria auto, decide di lasciarla presso l'autolavaggio ditta individuale di Mevio. All'ingresso dell'autolavaggio vi è un cartello nel quale, espressamente, si specifica che Alfa (ragione commerciale ditta di Mevio) non risponde per eventuali furti occorsi alle autovetture. Tizio, dopo due ore circa, terminato il proprio appuntamento, fa ritorno all'autolavaggio ed apprende che dall'auto è stato asportato l'impianto satellitare. Si scoprirà che il furto era stato possibile prelevando le chiavi da un armadietto non sorvegliato presente nel garage ove è praticata l'attività di lavaggio. Alla sua richiesta di risarcimento, tizio si sente opporre che, al momento della consegna della vettura, vi era stato mostrato il cartello apposto all'entrata e che la chiave era stata riposta nell'armadietto non dal titolare dell'autolavaggio bensì da un dipendente dello stesso. Tizio a questo punto si reca quindi dal proprio legale, il candidato fornisca relativo parere esaminando gli istituti sottesi alla fattispecie.

**SOLUZIONE**

contratto atipico di parcheggio, si applica la disciplina del deposito, la clausola di esonero della resp è vessatoria ed inefficace se non accettata per iscritto, applicazione del 1223, atto di citazione per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, eventuale invito alla stipula

**Traccia cod. 2106**

**CDA: FIRENZE**

**DATA: 06/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

TIZIO è proprietario di una baita in montagna. Per accedere a piedi sulla strada pubblica, tizio i suoi familiari e altre persone che frequentano la sua baita, utilizzano, da quando circa 5 anni fa tizio ha acquistato la baita anche un sentiero scosceso, ben definito, percorribile solamente a piedi, che insiste su di un terreno di proprietà di un vicino, caio. Ne tizio ne gli altri hanno mai chiesto il permesso a caio per transitare a piedi sul sentiero insistente sulla proprietà di quest'ultimo, al fine di accedere dalla baita alla strada pubblica e dalla strada pubblica alla baita. Dagli atti di proprietà dei terreni, rispettivamente di tizio e di caio, non risulta mai essere stato costituito contrattualmente alcun diritto di passaggio sulla proprietà di caio a favore della proprietà di tizio. Caio allora cinto il terreno di sua proprietà così da impedire a tizio e a chi frequenta la sua baita di usufruire di quel sentiero insistente sulla sua proprietà. Non risultando mai essere stata costituita contrattualmente una servitù di passaggio. Caio costruisce la recinzione all'inizio del mese di dicembre dell'anno 2021 quando la baita non è frequentata da tizio, che ha stabile residenza in una città che dista circa 100 km dal paesino di montagna dove si trova la baita. Tizio all'inizio di maggio dell'anno 2022 si reca con la famiglia nella propria baita di montagna ed in questo modo viene a conoscenza del fatto che caio ha ostruito il passaggio. Tizio, allora, prima scrive poi fa scrivere da un avvocato una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a caio intimandogli di modificare la recinzione in modo da consentire il passaggio così come avvenuto in passato. Poiché caio manifesta il proprio intendimento di non consentire il passaggio, negando l'esistenza di alcun diritto in capo a tizio, quest'ultimo, nel mese di maggio 2023, chiede al proprio avvocato se sia possibile far causa a caio al fine di poter transitare sul sentiero insistente sulla proprietà di quest'ultimo. Il candidato assume le vesti del legale di tizio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili azioni che tizio potrebbe assumere nei confronti di caio.

### **SOLUZIONE**

Ho parlato delle servitù, in particolare della servitù di passaggio e dei modi di costituzione. Mi sono soffermata sulla servitù coattiva e sulla necessità di chiedere al giudice sentenza costitutiva. Non idonea perché, dopo averlo chiesto alla commissione, avrei dovuto parlare del possesso e delle azioni possessorie.

**Traccia cod. 2107**

**CDA: FIRENZE**

**DATA: 06/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Filano, a seguito di un anteriore contratto preliminare, ha acquistato nel dicembre 2022 un appartamento congiuntamente a Calcurnia, a seguito di promessa di matrimonio con la stessa scambiata fin dall'anno 2021. L'appartamento è stato acquistato con denaro esclusivo di Filano. Poiché la promessa non è andata a buon fine, malgrado l'avvenuta fissazione della data delle nozze, Filano pretende che l'immobile non risulti formalmente intestato anche in capo a Calcurnia. Assunte le vesti del legale di Filano, illustrati gli istituti di diritto sostanziale sottesi alla questione prospettata, determini il candidato l'azione giudiziale da proporre e i mezzi di prova che intende promuovere.

### **SOLUZIONE**

Ho inizialmente introdotto le fattispecie rispettivamente di promessa di matrimonio 79 cc e comunione legale dei coniugi 159 cc. Ho successivamente escluso la comunione per non essersi configurata poiché il matrimonio non si è celebrato, ho poi trattato il disposto del 80 cc che si esprime in tema di restituzione di doni effettuati con la promessa (nel caso di specie, ho chiarito che eventualmente l'acquisto dell'immobile effettuato congiuntamente dai promittenti ma pagato da Filano con denaro proprio dovrebbe configurarsi come donazione indiretta e ne ho accennato la disciplina) La promessa non va a buon fine e il matrimonio non si conclude, pertanto Filano ex 80 comma 2 cc può chiedere la restituzione del quantum donato ove fosse riconosciuta a Calcurnia la comproprietà dell'immobile. In caso contrario, Filano può con azione di accertamento chiedere al giudice che accerti la sua proprietà esclusiva dell'immobile. Mezzi di prova che Filano potrebbe eventualmente far valere ho detto potrebbero essere l'acquisto con denaro proprio e che il bene immobile non ricade in comunione legale proprio per il mancato configurarsi di quest'ultima. Non ho citato Cassazione seppur la commissione ha ricordato che ci fosse una pronuncia risolutiva del 2021 sul punto.

**Traccia cod. 2117**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio e Caia, genitori di Sempronio, allo stato coniugato con Mevia, versano sul conto corrente cointestato di questi ultimi un importo di € 250000, con i quali Sempronio e Mevia acquistano un immobile destinato a casa familiare. L'immobile tuttavia, viene intestato esclusivamente a Mevia, per motivi di carattere fiscale, con l'accordo verbale che ella, consapevole del proposito dei suoceri di fornire al figlio Sempronio la provvista per compiere l'acquisto, trasferirà il bene al marito a mera richiesta di quest'ultimo. Al momento dell'atto di compravendita, Mevia sottoscrive una dichiarazione nella quale afferma "io sottoscritta riconosco che il denaro versato sul conto corrente intestato ai coniugi, proviene interamente dai miei suoceri". In seguito alla separazione personale dei coniugi, Tizio, Caia e Sempronio si rivolgono a un legale per apprendere la possibilità di agire verso Mevia per ottenere la proprietà dell'immobile o, in subordine una somma di denaro pari all'importo a suo tempo corrisposto. Il candidato, assunte le vesti di avvocato di Tizio, Caia e Sempronio fornisca pareri sulla vicenda, individuando le problematiche sottese, la disciplina applicabile e le possibili azioni esperibili.

### **SOLUZIONE**

La soluzione va data focalizzando l'attenzione sul patto fiduciario incorso tra le parti, considerando che si tratta di un negozio giuridico indiscutibilmente rientrante nell'autonomia privata ex art. 1322 c.c. e che non è soggetto a forme solenni, come accade per la donazione. La conseguenza è che a fronte dell'inadempimento di Mevia, gli attori potranno agire per l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. per ottenere l'adempimento coattivo dell'obbligazione di Mevia

**Traccia cod. 2118**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio e Caio si accordano verbalmente che Tizio acquisti un immobile che dopo un anno dovrà trasferire a Caio. In quell'anno Caio è esposto per vari debiti con le banche e non vuole rischiare che divenuto subito proprietario dell'immobile, esso venga aggredito dalle banche in via esecutiva, contando entro un anno di trovare un accordo transattivo con le stesse. Caio, per maggiore garanzia, si fa rilasciare una dichiarazione scritta da Tizio ove recita che "si riconosce debitore dell'obbligo di trasferimento immobiliare decorso l'anno dall'acquisto e promette che procederà al trasferimento concordato". Acquistato l'immobile e decorso l'anno, Caio inizia a chiedere a Tizio il trasferimento dell'immobile. Tizio, allora decide di citare in giudizio Caio per far accertare che il diritto di proprietà sul bene è solamente suo e che qualsiasi intestazione fiduciaria sarebbe cmq nulla, perché priva della forma scritta ab substantiam, necessaria, trattandosi di un bene immobile. Il candidato, assunte le vesti di legale di Caio fornisca pareri sulla vicenda, individuando le problematiche sottese, la disciplina applicabile e le possibili azioni esperibili nei confronti di Tizio.

### **SOLUZIONE**

L'azione promossa da Tizio è a tutti gli effetti un'azione di mero accertamento circa la sussistenza del proprio diritto dominicale sul bene acquistato. Il patto fiduciario è sicuramente un negozio atipico, per la cui stipula è ammessa anche la forma orale, sebbene secondo la giurisprudenza di legittimità la dichiarazione unilaterale del fiduciario, non costituisce fonte dell'obbligo di ritrasferire il bene, ma esonera semplicemente il fiduciante dell'onere di dimostrare il rapporto sottostante, presunto iuris tantum. Si potrà costituire Caio eccependo l'inadempimento al negozio fiduciario secondo il regime di cui all'art. 1218 c.c. con eventuale annessa richiesta risarcitoria. In via riconvenzionale a mio parere è possibile formulare domanda ex art. 2932 per ottenere il trasferimento coattivo.

**Traccia cod. 2119**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Durante una partita amichevole del Milan calcio, lo spettatore Caio veniva colpito da un moschettone da trekking lanciato da un anello dello stadio superiore rispetto a quello dove si trovava Caio, riportando la frattura dell'arco zigomatico. Il danneggiato si rivolgeva ad un legale al fine di chiedere alla società custode dello stadio il risarcimento dei danni fisici subiti. Il candidato, assunto le vesti del legale della società custode dell'impianto sportivo fornisca pareri sulla vicenda, individuando le problematiche sottese, la disciplina applicabile e le possibili azioni esperibili.

**SOLUZIONE**

art 2043, danno patrimoniale e valutazione economica, differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, danno morale; sent. Cass. 22807/09 e 21664/05 anche più recenti sulla prova che essendo il moschettone un oggetto facilmente occultabile, la società sportiva e la società custode non sono responsabili del danno; comparsa di costituzione e risposta.

**Traccia cod. 2120**

**CDA: BRESCIA**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Il 10 ottobre 2015, Tizio, mentre si trovava all'interno del ristorante gestito da Caio, subì ad un braccio delle ustioni causate da una pizza, ancora "fumante", fatta cadere intento al servizio ai tavoli. Avendo Tizio chiesto a Caio, con lettera raccomandata del 12 dicembre 2020, di essere risarcito dei danni permanenti subiti, Caio replicò, con raccomandata del 5 gennaio 2021, con cui negò ogni propria responsabilità. Al riguardo, Caio sostenne:

1) Che il contratto di ristorazione ha ad oggetto unicamente la fornitura, da parte del ristoratore, delle pietanze e delle bevande, e che pertanto l'infortunio occorso al cliente durante il periodo in cui si trattiene nel ristorante non rientra nel "programma contrattuale" cui si obbliga il ristoratore; 2) Che la condotta del cameriere, integrando gli estremi del caso fortuito, aveva escluso il nesso di causa tra inadempimento e danno; 3) Che, comunque, ogni eventuale pretesa risarcitoria di Tizio doveva considerarsi prescritta. Tizio si rivolge ad un legale, interpellandolo sulla possibilità di essere risarcito dei danni subiti. Il candidato, assunto le vesti del legale, individui la disciplina applicabile alla fattispecie e, premessi brevi cenni sugli istituti giuridici in essa coinvolti, prospetti quali iniziative potrebbero essere intraprese da Tizio al fine di conseguire l'auspicato risarcimento.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2123**

**CDA: BOLOGNA**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio ha due figli, Mevio e Sempronio, nati dal matrimonio con la moglie Caia, che è pre-morta nel 2010 senza lasciare beni. Mevio ha, a sua volta, un figlio di nome Livio. Tizio in data 01.05.2016 dona 90 al figlio Mevio mentre il 10.07.2017 dona 30 al nipote Livio. Entrambe le donazioni sono state formalizzate con atti notarili. Nella donazione al figlio Mevio, il donante dispensa il beneficiario dall'obbligo della collazione e dall'obbligo di imputare quanto ricevuto in donazione alla propria quota di riserva sulla successione del donante. Il 10.05.2019, Tizio muore ab intestato e senza lasciare beni. Sempronio, ritenute violate le sue aspettative ereditarie, decide di rivolgersi ad un avv. Il candidato, assunto le vesti del legale di sempronio, inquadrì il caso individuando la disciplina applicabile e le iniziative che Sempronio potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2124**

**CDA: MILANO**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Mevio e Sempronio concludono con scrittura privata un contratto preliminare di vendita con cui concordano sia il bene promesso, sia il prezzo, sia il termine per la stipulazione del definitivo. Dopo la scadenza del termine, Mevio e Sempronio concludono per iscritto un accordo in forza del quale prorogano il termine e si danno reciprocamente atto del contestuale avvenuto pagamento immediato di una caparra confirmatoria. Dopo la scadenza del termine prorogato, Sempronio formula verbalmente a Mevio una proposta di ulteriore proroga dietro il pagamento di un ulteriore caparra. Con scrittura privata, Mevio manifesta per iscritto esclusivamente la propria volontà di incassare l'ulteriore caparra confirmatoria senza rendere alcuna dichiarazione scritta in ordine alla richiesta di ulteriore proroga del termine. Prima della scadenza di questo ultimo termine, Sempronio invita Mevio a concludere il contratto definitivo. Mevio oppone che il termine per la conclusione del definitivo, già prorogato una volta, è ormai scaduto, non potendo ritenersi che il contratto preliminare potesse essere stato validamente modificato in difetto della forma scritta. Il candidato, assunte le vesti del legale di Sempronio, dopo aver chiarito se il termine è stato ulteriormente prorogato, illustri le strategie processuali per tutelare le sue ragioni e in particolare, per consentirgli di acquisire l'immobile promesso

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2125**

**CDA: MILANO**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio il 13 aprile 2022 acquista un appartamento facente parte del condominio Alfa sito nella città di Roma. Tra le aree comuni a tutti i condomini, vi è anche un ampio giardino con siepi e alberi di alto fusto alla cui cura e manutenzione provvede da anni la società Beta. Quest'ultima, dopo aver eseguito nel mese di aprile 2022 le potature degli alberi di alto fusto non avendo ricevuto neanche l'anticipo richiesto dal condominio, notifica atto di precetto a Tizio chiedendo la somma per intero. Tizio, che non è moroso ed ha ricevuto dichiarazione del precedente proprietario dell'appartamento di non aver alcuna pendenza nei confronti del condominio, si rivolge ad un avvocato per conoscere i suoi diritti. Il candidato, assume le vesti del legale di Tizio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che possono essere assunte.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2127**

**CDA: PERUGIA**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, coniugato con Caia in regime di comunione dei beni, decide di acquistare un immobile in quel di Milano. In sede di rogito, i coniugi convengono di intestare il bene solo a Caia, la quale dichiara espressamente che l'acquisto viene effettuato con denaro personale. Suddetta dichiarazione viene confermata anche dal marito. Dopo qualche anno, i rapporti tra Tizio e Caia entrano in crisi e a quel punto Tizio decide di rivolgersi ad un legale, per capire, in caso di battaglia giudiziaria con la moglie, che fine farà l'immobile di Milano, che in realtà era stato acquistato con denaro proveniente da una donazione paterna. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, dopo aver illustrato per brevi cenni il regime dei beni personali nell'ambito della comunione legale tra coniugi, illustri i problemi sottesi alla fattispecie in esame e individui l'azione esperibile.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2128**

**CDA: PERUGIA**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

tizio acquista un immobile in quel di Roma con denaro interamente fornito dall'amico sempronio il quale, avendo in corso delle battaglie societarie non vuole figurare come intestatario del bene. Sempronio si fa però rilasciare da tizio una dichiarazione unilaterale nella quale tizio si obbliga a trasferire a sempronio l'immobile a semplice richiesta. Passati un pò di anni, sempronio, che nel frattempo ha risolto i suoi problemi, chiede all'amico di restituirgli il bene, ottenendo però un netto rifiuto. Il candidato assume le vesti del legale di tizio, fatte brevi premesse sulla forma che devono avere gli atti, illustri i problemi sottesi alla fattispecie in esame ed individui l'azione esperibile.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2134**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Caio stipulano per iscritto un contratto preliminare di vendita di una villa ( da trasformare in albergo ) per il prezzo convenuto di € 1.000.000. Il contratto preliminare contiene la seguente clausola: "la parte promittente venditrice ( Tizio ) si obbliga a presentare entro una settimana da oggi al comune di Alfa il progetto di ristrutturazione dell'immobile ad uso alberghiero. Resta convenuto tra le parti che, qualora entro 100 giorni dalla presentazione del progetto, esso non sia approvato parte promittente acquirente ( Caio ) avrà diritto di ottenere unilateralmente la risoluzione del presente contratto." Caio, premettendo che non si è verificata la condizione entro i 100 giorni come da contratto, comunica a Tizio che considera risolto il preliminare. Tizio intende contrastare le pretese di Caio e si rivolge ad un avvocato precisando che il termine di 100 giorni ancora non è spirato, essendo intervenuto tra le parti un accordo verbale in base al quale il termine di 100 giorni è stato sospeso per la richiesta di integrazione documentale da parte del comune e ha ripreso a decorrere dal deposito di dette integrazioni. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, indichi la linea difensiva più adeguata soffermandosi sugli istituti di diritto sostanziale e processuale sottesi alla fattispecie in esame.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2137**

**CDA: ROMA**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, nel percorrere a bordo della sua auto la strada statale Nola - Villa Literno, ha innanzi a sè un camion che trasporta materiale edile di risulta. Nonostante il telone di protezione, posto al di sopra di tale materiale, nel procedere, anche a causa degli avvallamenti della strada, dal cassone del camion cadono pietre di varia grandezza. Una di queste, nel sobbalzare, colpisce il parabrezza dell'auto di Tizio determinando la rottura. Tizio chiede il risarcimento del danno a Caio, proprietario del camion, il quale però contesta la sua responsabilità affermando di avere adeguatamente protetto con un telone il materiale di risulta. Tizio, non convinto, si rivolge ad un legale. Il candidato, assunte le vesti dell'avv. in questione, rediga parere motivato illustrando gli istituti e le tematiche sottese alla fattispecie posta al suo esame.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2138**

**CDA: ROMA**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Sempronia, dopo la morte del coniuge, apre un conto corrente per consentire l'accredito della sua pensione ed essendo gravemente malata, lo cointesta con Caio, uno dei tre figli. Nel corso del tempo il conto anzidetto viene alimentato solo dalla pensione di Sempronia pari ad € 1.800 mensili e al momento del suo decesso lo stesso presenta un saldo attivo di € 90.000. Dopo la morte della madre in assenza di testamento, Tizio e Mevio, figli di Sempronia, chiedono al fratello Caio l'estinzione del conto corrente e di dividere le somme giacenti in parti uguali, ma Caio sostiene che il 50% di tale saldo appartiene esclusivamente a lui, quale cointestatario del conto, mentre solo il restante 50% sarebbe caduto in successione. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio e Mevio, premessi brevi cenni sulle donazioni e sulle successioni legittime, dica se la posizione assunta da Caio sia giuridicamente corretta e indichi ai propri assistiti quali strumenti l'ordinamento pone a tutela dei loro diritti ereditari sul saldo attivo del conto.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2139**

**CDA: ROMA**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è proprietario di una villetta, composta al piano inferiore da un negozio di articoli sportivi e, a quello superiore, dalla propria abitazione. Una notte viene svegliato di soprassalto dallo scattare dell'allarme dell'esercizio commerciale sottostante, già fatto oggetto nel passato di alcuni furti. Sportosi dalla finestra dell'abitazione, individuava un uomo intento a forzare con una mazza ferrata la porta di ingresso del negozio e gli intima di desistere dall'azione criminale, ma senza esito. Tizio allora, impugnata un'arma da fuoco legittimamente detenuta, spara 3 colpi in direzione del giardino sottostante che circonda la villetta, con lo scopo di spaventare l'aggressore. Dei colpi esplosi da Tizio, tuttavia, uno raggiunge un complice del soggetto che stava tentando il furto, complice che risultava completamente nascosto dietro un'alta siepe con il compito di fare da palo; costui, ferito mortalmente, dopo poco cessava di vivere. Stante la situazione, Tizio si rivolge ad un legale per un parere in merito all'accaduto. Il candidato, assunte le vesti del legale, individui le ipotesi di reato configurabili a carico del suo assistito, prospettando altresì la linea difensiva più utile alla sua difesa.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2142**

**CDA: MILANO**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La società Y è proprietaria di un immobile, facente parte di un maggior complesso condominiale sito nel comune di alfa, sottostante ad un terrazzo di copertura, anche esso di sua esclusiva proprietà. con diffida notificato all'amministratore in data 20 ottobre 2019, la società Y domandava il risarcimento dei danni subiti nel locale di sua proprietà a causa di infiltrazioni per deterioramento della guaina di copertura. Più in particolare, la società Y denunciava al condominio che la causa delle infiltrazioni era da imputarsi al cattivo stato di manutenzione dei pluviali discendenti posti a servizio del terrazzo che raccoglievano e convogliano le acque direttamente di sua proprietà. Lamentava inoltre che le immissioni erano aggravate dallo scarico di acque meteoriche di tubature abusive provenienti da edifici limitrofi. In ragione delle circostanze lamentate la società Y domandare il risarcimento di danni quantificati in euro 35.000 complessivamente. L'amministratore del condominio Alfa, informato immediatamente l'assemblea dei condomini, ad esecuzione della delibera, si rivolge al legale tizio al fine di essere edotto in merito a eventuale responsabilità del condominio Alfa per i danni lamentati dalla società Y. il candidato assunto le vesti del legale tizio rediga parere motivato

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2143**

**CDA: MILANO**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio si reca da un legale esponendo quanto segue: in data 20 agosto 2001 si trovava sulla seggiovia denominata "alfa" in località "beta", giunto a destinazione, dopo la fine della corsa, sganciava la barra di protezione e, non essendosi avvicinato nessuno addetto dell'impianto che lo aiutasse a scendere, perdeva l'equilibrio, cadere in terra e riportava Precisava che nello scendere, non aveva richiamato, a differenza di quanto avevano fatto gli altri trasportati, l'attenzione dell'addetto alla stazione. Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi sommari cenni sul contratto di trasporto di persone, rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie sottoposta al suo esame.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2144**

**CDA: ROMA**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio percorreva l'autostrada Napoli Bari alla guida della sua audi 5, giunto al km 68, improvvisamente un cane attraversa la carreggiata. Caio, cerca di frenare al fine di evitare l'impatto, ma data l'alta velocità non vi riesce. Nell'impatto il cane decede e l'auto di Caio riporta ingenti danni alla carrozzeria e alla meccanica, al punto che non è più marciante e per tanto è necessario il carroattrezzi per raggiungere la concessionaria più vicina . Nell'attesa, Caio si accorge che quel tratto di autostrada è totalmente sprovvisto di recinzione e che gli animali della campagna circostante, possano facilmente immettersi sulla carreggiata. Caio, allora decide di rivolgersi ad un avvocato, onde sapere se può intentare un'azione di risarcimento del danno nei confronti della società autostradale, dal momento che per percorrere quel tratto di autostrada ha pagato un pedaggio e che la mancanza di ogni tipo di recinzione permette agli animali di invadere la carreggiata. Il candidato, assume le vesti dell'avvocato in questione fornisca un parere motivato illustrando gli istituti e le tematiche sottese alla fattispecie posta al suo esame.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2145**

**CDA: ROMA**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio, anni 72 è vedovo e padre di 4 figli, tutti maggiorenni e coniugati. Lo stesso da un anno è affetto da malattia di Alzheimer ed inizia ad avere problemi cognitivi di grado medio grave. Caio percepisce la pensione di accompagnamento, nonché il canone di locazione di un piccolo negozio di cui è proprietario. Lo stesso ogni mese deve pagare il fitto dell'appartamento in cui vive e provvedere alla gestione ordinaria della casa, alle spese di vitto e a quelle farmacologiche; ha altresì un conto corrente in banca con dei risparmi. I figli, preoccupati delle condizioni del genitore, si rivolgono ad un avvocato onde sapere quali strumenti giuridici hanno a disposizione per poter tutelare il genitore e provvedere ai suoi interessi. La candidata, assunte le vesti dell'avvocato in questione, rediga parere motivato illustrando gli istituti e le tematiche sottese alla fattispecie poste al suo esame

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2146**

**CDA: ROMA**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

caia, nipote di sempronia, una ricca vedova che da tempo avendo perso in un incidente stradale il suo unico figlio, viveva da sola in una grande villa, decide di riallacciare i rapporti con la l'anziana zia e di andare ad abitare, insieme al fidanzato tizio nella villa di sempronia. dopo alcuni mesi di convivenza, caia si accorge che sempronia, la quale da sempre aveva avuto una dipendenza affettiva nei confronti degli uomini che avevano rivestito un ruolo importante e nella sua vita, si era legata molto a tizio. Così caia, dopo aver percepito che la zia, la quale ictu oculi non sembrava affatto un soggetto vulnerabile, aveva in realtà una personalità debole e vulnerabile in ragione della dipendenza affettiva nei confronti di tizio, decide di approfittarsi della fragilità cognitiva di sempronia. Così nel mese di dicembre, tizio e Caio inducono sempronia ad acquistare una nuova autovettura e ad intestarla a tizio. Nel mese di Febbraio i due fidanzati convincono l'anziana sempronia a donargli la sua casa al mare. Tuttavia, ad Aprile, torna dagli Stati Uniti mevio, fratello di caia e nipote di sempronia, il quale, dopo essersi accorto degli atti di disposizione patrimoniali fatti dalla zia, ne discute animatamente con la sorella e con tizio. Qualche giorno dopo tizio, preoccupato per le possibili conseguenze della condotta posta in essere si reca da un legale al fine di comprendere i possibili profili di responsabilità penale. Il candidato, assunte le vesti del legale di tizio, premessi brevi cenni sugli istituti giuridici sottesi, rediga un parere motivato sulla vicenda.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2147**

**CDA: ROMA**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La società Y è proprietaria di un immobile, facente parte di un maggior complesso condominiale sito nel comune di alfa, sottostante ad un terrazzo di copertura, anche esso di sua esclusiva proprietà. con diffida notificato all'amministratore in data 20 ottobre 2019, la società Y domandava il risarcimento dei danni subiti nel locale di sua proprietà a causa di infiltrazioni per deterioramento della guaina di copertura. Più in particolare, la società Y denunciava al condominio che la causa delle infiltrazioni era da imputarsi al cattivo stato di manutenzione dei pluviali discendenti posti a servizio del terrazzo che raccoglievano e convogliano le acque direttamente di sua proprietà. Lamentava inoltre che le immissioni erano aggravate dallo scarico di acque meteoriche di tubature abusive provenienti da edifici limitrofi. In ragione delle circostanze lamentate la società Y domandare il risarcimento di danni quantificati in euro 35.000 complessivamente. L'amministratore del condominio Alfa, informato immediatamente l'assemblea dei condomini, ad esecuzione della delibera, si rivolge al legale tizio al fine di essere edotto in merito a eventuale responsabilità del condominio Alfa per i danni lamentati dalla società Y. il candidato assunto le vesti del legale tizio rediga parere motivato

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2148**

**CDA: ROMA**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio si reca da un legale esponendo quanto segue: in data 20 agosto 2001 si trovava sulla seggiovia denominata "alfa" in località "beta", giunto a destinazione, dopo la fine della corsa, sganciava la barra di protezione e, non essendosi avvicinato nessuno addetto dell'impianto che lo aiutasse a scendere, perdeva l'equilibrio, cadere in terra e riportava Precisava che nello scendere, non aveva richiamato, a differenza di quanto avevano fatto gli altri trasportati, l'attenzione dell'addetto alla stazione. Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi sommari cenni sul contratto di trasporto di persone, rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie sottoposta al suo esame.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2149**

**CDA: ROMA**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia, ferita la mano, si reca al pronto soccorso ove le vengono prestate le cure nel caso e l'applicazione di punti di sutura, con prognosi di giorni 10. La stessa, libera professionista, altresì costretta a non poter lavorare per i suddetti giorni. Decide di rivolgersi ad un legale, onde verificare se vi è la possibilità di chiedere un risarcimento dei danni subiti e nei confronti di quale ente e se le sue pretese sono fondate. Il candidato, assunte le vesti dell'avvocato in questione, rediga parere motivato illustrando gli istituti e le tematiche sottese alla fattispecie posta al suo esame.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2151**

**CDA: BRESCIA**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio, quale datore di lavoro di una donna, Tizia, pretende che la dipendente gli restituisca ogni mese 400€ dello stipendio mensile (pari a circa 1200€), pena il licenziamento della medesima, in ragione di un accordo assunto tra parte datoriale e la dipendente, a cui erano pervenuti preventivamente all'assunzione, per via della crisi del settore commerciale in cui opera la ditta di Caio. Dopo 2 mesi, nei quali la dipendente retrocedeva al datore di lavoro la quota di stipendio concordata, stanca di subire tale decurtazione, sporge querela contro datore di lavoro. Appreso di essere indagato a seguito del ricevimento dell'invito a recarsi alla stazione dei carabinieri per essere identificato e per avvisi di rito, Caio si rivolge al proprio legale per un consulto. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, riferisca motivato parere, illustrando quali possono essere le conseguenze penali della condotta del proprio assistito e quale sia la strategia difensiva da assumere di conseguenza in sede processuale.

**SOLUZIONE**

629 (Cass. 41985/2022) e poi ho prospettato come strategia difensiva, innanzitutto aspettare l'avviso 415 bis e poi chiedere patteggiamento allargato, prevedendo anche restituzione della somma estorta.

**Traccia cod. 2167**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio e Licia, ottenuta la sentenza di divorzio, danno seguito allo scioglimento della comunione legale costituitasi a seguito del loro matrimonio, avente ad oggetto la casa familiare il cui godimento è stato attribuito a Licia, affidataria dei figli con ella ivi residente.

All'esito del giudizio di scioglimento della predetta comunione, la casa familiare viene assegnata in proprietà esclusiva a Licia con conguaglio in denaro a favore di Tizio pari al 50% del valore di mercato del cespite. Licia contesta quest'ultima quantificazione sostenendo che nella determinazione di predetto valore commerciale si sarebbe dovuto considerare la diminuzione dello stesso conseguente alla presenza sul medesimo del vincolo costituito dal diritto di godimento. Il candidato, assunte le vesti di difensore di Tizio, inquadri il caso individuando gli istituti giuridici connessi al caso di specie, la disciplina applicabile e la linea difensiva che potrebbe assumere.

### **SOLUZIONE**

Brevi cenni sulla comunione legale e sul divorzio, con particolare attenzione sui provvedimenti che deve adottare il giudice in sede di separazione e divorzio e in particolare quelli relativi all'assegnazione della casa familiare, evidenziando che quest'ultima, ex art. 337 sexies c.c., è attribuita tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli e dunque funzionale a garantire la conservazione dello stesso habitat domestico in cui i figli sono cresciuti e che ha costituito il centro dei loro affetti familiari. Qualora l'immobile in sede di divisione sia attribuito in proprietà esclusiva al coniuge titolare del diritto di godimento, il diritto di abitazione viene meno, non avendo più ragione di esistere dal momento che tale diritto è previsto nell'esclusivo interesse dei figli. In tal caso, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non incide sul valore di mercato del cespite ed il conguaglio va calcolato sul valore della piena proprietà. (Cass.n 17843 del 2016 - Cass.S.U.n 18641 del 9.9.22). Evidenziando che se l'immobile non fosse stato al contrario attribuito in proprietà esclusiva l'immobile avrebbe risentito del vincolo e solo in tal caso avrebbe tutt'al più comportato un decurtamento del valore della proprietà .

**Traccia cod. 2188**

**CDA: MILANO**

**DATA: 06/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, padre di due figli, A e B, ha un patrimonio costituito da un appartamento di elevato pregio e valore nel centro storico di Firenze, del valore di euro 500k, oltre alla disponibilità della somma di euro 650k depositata nel conto corrente, senza debiti. Alla morte di Tizio, si apre una successione testamentaria avendo egli lasciato una dichiarazione di ultime volontà, scritta e firmata di suo pugno, con la quale istituisce eredi entrambi i figli attribuendo a ciascuno una quota; una attribuita al figlio A, comprende l'appartamento, l'altra quota, attribuita al figlio B, comprende la liquidità del conto corrente, che, però, al momento dell'apertura della successione si è ridotto a euro 100k per le costose cure occorse al de cuius prima della morte. Il figlio B, ritenendo di essere stato leso dalle disposizioni testamentarie si rivolge a un legale. Il candidato, assunte le vesti del legale del figlio B, inquadri il caso con una breve esposizione sul tema della validità del testamento olografo, dei diritti riservati ai legittimari, della determinazione della quota disponibile e lesione della quota di riserva, indicando le possibili iniziative in favore del suo assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2189**

**CDA: TORINO**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La banca Alfa iscrive un'ipoteca sull'immobile di proprietà di Tecla e Sempronio a garanzia di un mutuo concesso per finanziare l'attività professionale in associazione. Con il mancato pagamento delle rate di mutuo, la banca, nell'intraprendere l'attività esecutiva per il recupero del credito, si accorge che l'immobile ipotecato era stato conferito in data antecedente alla iscrizione dell'ipoteca in un fondo patrimoniale con possibilità di concederlo in garanzia. La banca pertanto si rivolge al proprio legale al fine di valutare la possibilità di sottoporre a procedura espropriativa l'immobile in questione e il rischio di eventuali opposizioni a cui potrebbe andare incontro. Il candidato, assunto le vesti di legale della banca, esprima un parere individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che la banca potrebbe intraprendere.

**SOLUZIONE**

Riassunto del fatto partendo dalle richieste. Analisi di ipoteca, contratto di mutuo (in via puramente incidentale) e fondo patrimoniale. Problematica relativa alla successione diacronica intervenuta tra conferimento del bene nel fondo patrimoniale e iscrizione dell'ipoteca. Tutela della posizione creditoria: - azione esecutiva, art. 170 c.c., onere della prova sul debitore opponente e rapporto indiretto coi bisogni della famiglia; - azione revocatoria, maggiormente gravosa dal punto di vista istruttorio per parte creditrice.

**Traccia cod. 2191**

**CDA: BARI**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Caio decidono di ristrutturare un immobile di proprietà di Caio e del di lui padre Sempronio al fine di utilizzarlo come sede di un'attività di ristorazione. Le somme necessarie all'intervento vengono sborsate da Tizio, con l'intesa che questi le recupererà all'avvio dell'attività incassando una somma pari al 50% degli utili mensili in aggiunta alla normale distribuzione degli utili. Tuttavia, dopo alcuni mesi dall'avvio dell'attività, i rapporti tra le parti si incrinano e Tizio si reca da un legale per richiedere a Caio e Sempronio il rimborso delle spese sostenute per gli interventi realizzati sull'immobile. Il legale, assunte le vesti di legale di Caio e Sempronio, premesso brevi cenni sulla disciplina applicabile alla società di fatto e sull'istituto dell'arricchimento senza causa, inquadri il caso individuando le possibili iniziative a loro difesa.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2193**

**CDA: ROMA**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è proprietario di un fabbricato con annesso terreno agricolo sito nel comune di Frosinone.

Nel 2010 il comune appaltava la progettazione e l'esecuzione di alcuni lavori consistenti nella realizzazione di terrazzamenti e muri di contenimento del terreno posto a monte del fondo di tizio. Detti lavori furono conclusi nell'aprile del 2014. Nel gennaio 2015 sia il fabbricato che il fondo agricolo di tizio subivano ingenti danni a causa di un movimento franoso originato dalla difettosa progettazione ed esecuzione di lavori commissionati dal comune. Nell'ottobre 2018, pertanto, tizio conviene in giudizio il comune di Frosinone chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti. Nel gennaio 2019 si costituiva ritualmente in giudizio il comune eccependo preliminarmente l'assenza di una propria responsabilità e, in subordine, chiedendo di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della responsabilità civile, società alfa, che chiedeva ed otteneva di essere autorizzato a chiamare in causa.

Il legale rappresentante di detta società si reca da un legale per richiedere un parere.

Assunte le vesti del legale, la candidata esponga il richiesto parere

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2194**

**CDA: ROMA**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio, dipendente di una società di ingegneria, prossimo alla pensione, e conduttore in locazione di un immobile nel centro storico della propria città, in vista della liquidazione del trattamento di fine rapporto, decide di investire la relativa somma per l'acquisto di un appartamento nella medesima zona. Viene a conoscenza di un annuncio, tramite agenzia immobiliare, avente ad oggetto un appartamento risalente agli anni '30, formula dunque una proposta di acquisto, e ciò concordato dal fatto, rappresentatogli dall'agente immobiliare, che il proprietario ha recentemente effettuato interventi di ristrutturazione dell'appartamento, al fine di risolvere il problema di umidità, appartamento che in occasione di sopralluogo, effettivamente si presenta in ottimo stato. Gli rappresenta altresì, una generale ... dello stabile, il che induce Tizio a chiedere ed ottenere una riduzione del prezzo richiesto da Caio. L'offerta viene accettata e si perviene subito al rogito, non avendo Tizio necessità di ricorrere ad un mutuo bancario. Contiene la Clausola per cui l'immobile viene acquistato "nello stato di fatto e di diritto", in cui si trova al momento della stipula, senza tuttavia far riferimento al tema dell'umidità. Qualche mese dopo l'acquisto, Tizio si rende conto che il problema dell'umidità non è stato affatto risolto dall'intervento manutentivo e che si ripresenta in maniera importante; rivoltosi ad un legale, inoltra a Caio una diffida ad adempiere con la quale lamenta la circostanza di essere stato ingannato nel corso delle trattative, avendo inteso che il problema di umidità fosse stato risolto, chiedendo la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto in caso di permanenza del difetto. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, inquadri il caso, individuando la disciplina applicabile e la possibile richiesta di Caio potrebbe assumere nei confronti di Tizio.

### **SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2195**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 06/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Mevio, nel 1980 fa costruire una maestosa villa posta in cima ad una collina, circondata da un giardino di ... dimensioni. Nel 2006 Sempronio esperto floricoltore, proprietario del fondo limitrofo posto di fronte alla facciata della villa e a valle rispetto alla stessa, piantuma 10 alberi ad alto fusto di una particolare varietà esotica ad una distanza di 10 mt dal confine. Nel 2021, le chiome di alberi pur mantenendosi all'interno della proprietà di Sempronio, divengono talmente rigogliose da impedire qualsiasi visuale della pianura circostante dalle finestre e dalla terrazza dell'immobile appartenente a Mevio. Quest'ultimo invita Sempronio a rimuovere o a potare immediatamente le piante, ipotizzando anche una volontà di nuocere e molestare la sua veduta in ragione di cattivi rapporti intervenuti fra le parti nel corso del tempo. Peraltro, Mevio osserva di aver usucapito per il decorso del tempo ultraventennale il diritto di veduta all'infinito dalla propria villa e rifiuta la ...in merito alla ritorsione dovuta ai cattivi fra le parti. Sempronio, deciso a mantenere gli alberi nello stato in cui si trovano si reca dal proprio legale di fiducia per avere un parere in merito alla richiesta avanzata dal vicino. Il candidato, assunte le vesti del suddetto avvocato, premessi brevi cenni sull'istituto della servitù e degli atti emulativi illustra la questione problematica sottesa alla traccia e individua l'atto giudiziario più opportuno per tutelare il diritto di sempronio nel caso in cui Mevio, sostenendo l'esistenza della servitù, tenti di potare le cime degli alberi.

**SOLUZIONE**

Ho introdotto l'argomento della servitù prediale , caratteristiche , modi di costituzione soffermandomi sull'acquisto per usucapione della servitù medesima . Ho risolto la traccia con sentenza cass n.2973/2012 . Servitù non usucapibile in quanto non apparente . Azione esperibile Actio negatoria servitutis 949 cc

**Traccia cod. 2198**

**CDA: MILANO**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, quale sindaco in una località turistica, allo scopo di favorire l'accesso di villeggianti noti e di indurli a costruire dimore nel luogo, rilascia agli stessi condizioni edilizie nonostante il tassativo ed inequivocabile divieto imposto dalla disciplina legislativa in materia. Tizio viene tratto a giudizio per abuso di ufficio con l'accusa di avere beneficiato i privati di concessioni edilizie contro la legge. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, esamini e illustri i profili i profili di possibili rilievi che emergono nel caso concreto....

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2199**

**CDA: MILANO**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La società Delta conviene al giudizio del Tribunale di Roma l'ANAS precisando di aver stipulato un contratto di appalto per l'esecuzione di una variante stradale e, di avere realizzato l'opera nonostante l'aumento dei costi. La società Delta chiede quindi l'accertamento dell'eccessiva onerosità sopravvenuta e l'equa rettifica delle condizioni del negozio, in subordine chiede la risoluzione del contratto a norma dell'articolo 1467 c.c. Il candidato, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e dica se l'azione è fondata.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2200**

**CDA: MILANO**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è creditore di Caia in virtù di decreto ingiuntivo emesso nel 2007 dal Tribunale di Roma di pagamento della somma di € 200.000 oltre interessi e spese per la procedura monitoria. Caia, il cui unico bene aggredibile è un appartamento in provincia di Roma alla via Caiana n. 7, di cui è piena e unica proprietaria, vende il detto immobile a Sempronio con rogito del 16 aprile 2008, trascritto il 17 aprile 2008, nel quale vengono elencati i numeri di alcuni assegni bancari in pagamento del prezzo, convenuto in € 205.000.

In data 4 luglio 2008 Sempronio rilascia in favore di Mevio n. 3 cambiali ipotecarie da € 50.000 ciascuna, senza dichiarare il rapporto sottostante, e contestualmente concede allo stesso Mevio ipoteca volontaria a garanzia delle predette cambiali, ipoteca che viene iscritta il 7 luglio 2008 sull'appartamento di via Caiana n. 7. Infine, con rogito del 12 maggio 2008, trascritto il 13 maggio 2008, Sempronio, a propria volta, vende a Filano al prezzo di € 210.000 la proprietà dell'immobile di Via Caiana n. 7. Dal certificato anagrafico e da informazioni assunte, risulta che l'immobile di via Caiana n. 7 è sempre stato abitato da Caia, che vi convive con Filano. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, illustri brevemente le questioni sottese individuando la disciplina applicabile e delinei le iniziative che Tizio potrebbe assumere per recuperare il proprio credito nei cfr di Caia.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2201**

**CDA: MILANO**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio si fa prestare da Caio la somma di € 2000, convenendo di restituirla nel termine di 2 mesi. Approssimandosi la scadenza del termine, Tizio incontra casualmente Mevia - coniuge di Caio - la quale gli ricorda, a nome di quest'ultimo, la scadenza convenuta. Tizio, senza attendere la scadenza, consegna immediatamente, in contanti, a Mevia la somma dovuta.

Mevia spende per necessità personali la somma di cui sopra, tacendo a Caio l'accaduto.

Scaduto il termine convenuto per il pagamento, Caio chiede a Tizio di estinguere l'obbligazione, ma quest'ultimo si rifiuta, asserendo di avere già corrisposto il dovuto. Caio si rivolge ad un legale. Il candidato, assunte le vesti del legale - premessi brevi, generali cenni sul principio di buona fede ed evidenziando, in particolare, se e come alla fattispecie in esame trovino applicazione gli articoli 1188 e 1189 del CC - esprima motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame e le iniziative che Caio potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

ha analizzato il regime relativo ai termini di adempimento delle obbligazioni, analizzato il principio di BF nelle obbligazioni, ha parlato di 1188 e 1189, citato giurisprudenza sub 1189, dato soluzione non verso ripetizione indebito verso Mevia bensì azione di adempimento contro Tizio

**Traccia cod. 2202**

**CDA: MILANO**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio acquista prima del matrimonio un terreno. Successivamente alle nozze con Caia, avvenute nel 2012, sul detto terreno viene costruito, con l'apporto economico di entrambi i coniugi, una villetta adibita a casa coniugale. Interviene separazione giudiziale tra i due coniugi e Caia successivamente chiede al giudice l'attribuzione in proprietà di una quota pari a 1/2 della casa coniugale. Il candidato, incaricato della difesa di Caia, illustri le questioni sottese, individui la disciplina applicabile e formuli un parere sulla vicenda.

**SOLUZIONE**

ha trattato della comunione legale, del 177 e 179, del rapporto tra 177..1 lett A e 934, citato giurisprudenza sub 934, art 936, giurispr sub 936, soluzione: Caia ha dir credito pari a 50% del valore dell'immobile eretto o dell'implemento di valore del fondo

**Traccia cod. 2203**

**CDA: ROMA**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La società di distribuzione di energia elettrica X spa ha installato su una porzione di terreno di proprietà di Tizio, due pali posti su un basamento di cemento armato per il sostegno di condutture di energia elettrica oltre ad aver asservito tale fondo con la presenza di cavi elettrici. Tale occupazione è venuta in assenza del decreto di esproprio o di accordo di natura privatistica con tizio. Il candidato assume le vesti del legale di tizio rediga un parere in ordine agli istituti giuridici sottesi alla problematica con riguardo alla fattispecie sostanziale e dica quale azione è possibile intraprendere per la tutela dei diritti del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2205**

**CDA: ROMA**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è intenzionato a chiedere a Caio suo nipote, inabilitato e con curatore Mevio, l'esecuzione in forma specifica degli obblighi nascenti da un contratto preliminare di vendita di un fondo rustico con annesso fabbricato rurale stipulato dal solo Caio nel settembre del 2018. Tizio sostiene che il contratto stipulato con Caio sia vantaggioso anche per il nipote che ne ricaverebbe una discreta somma pari al valore di mercato dell'immobile stesso. Mevio, curatore di Caio, sostiene invece che il contratto è stato concluso dall'inabilitato in condizioni di incapacità di intendere e di volere e ne chiede l'annullamento, precisando che lo stato di incapacità di Caio era ben noto a Tizio. Il candidato, assunto le vesti di legale dell'inabilitato, individui gli istituti sottesi alla fattispecie e indichi le azioni processuali per la tutela dei suoi diritti.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2208**

**CDA: MILANO**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio dopo essersi sottoposto ad un intervento chirurgico presso la casa di cura Caia, accusa una serie di patologie che, sulla base di successivi accertamenti diagnostici, ritiene ascrivibili a errori commessi durante lo svolgimento dell'intervento chirurgico. Tizio chiede pertanto di essere risarcito per tutti i danni subiti dalla casa di cura Caia, la quale tuttavia respinge ogni richiesta adducendo in particolare che il medico chirurgo che effettuò l'intervento non era e non era mai stato un suo dipendente. Il candidato, assunte le difese di Tizio, illustri la strategia difensiva più idonea a sostenere le sue ragioni, con breve esposizione delle norme e istituti giuridici applicabili.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2209**

**CDA: MILANO**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, intenzionato ad acquistare un immobile nel centro di Roma ma desideroso di mantenere l'anonimato, si affida a Caio, amico di lunga data, pattuendo con lui che sarà quest'ultimo a perfezionare l'acquisto, con provvista fornita da Tizio, dell'immobile, che a lui sarà fiduciariamente intestato. Il pactum fiduciae non viene, nell'immediato, formalizzato, ma trascorsi alcuni anni Caio sottoscrive una dichiarazione in forma di scrittura privata, in cui riconosce di essere proprietario dell'immobile fiduciariamente per conto di Tizio. Tuttavia, allorché Tizio ne richiede il trasferimento formale, si rifiuta di ottemperare. Il candidato, assunto le vesti di legale di Tizio, verifichi quali possibilità ha quest'ultimo di ottenere il trasferimento della titolarità dell'immobile

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2210**

**CDA: MILANO**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia, ospite di un albergo nella città X, lascia all'interno di un cassetto della stanza in cui alloggia una preziosa collana di perle ed esce dall'hotel per un tour di tutta la giornata; la sera, rientrata nella sua stanza in albergo, si accorge che la collana non c'è più. Tizia si rivolge quindi al direttore dell'albergo, lamentando la sottrazione del prezioso monile e chiedendo il risarcimento per pari valore della collana, ma il direttore replica di non avere alcuna responsabilità, non essendo a conoscenza del fatto che Tizia conservasse il prezioso oggetto nella sua stanza e precisando che, comunque, la collana in questione non era stata affidata alla direzione dell'albergo, che avrebbe invece potuto prenderla in consegna e custodirla all'interno di apposita cassaforte. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizia, individui gli istituti coinvolti nel caso e consigli a Tizia se intraprendere o meno un'azione giudiziaria.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2211**

**CDA: MILANO**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è proprietario di un'appartamento posto al piano terreno di un condominio in una zona residenziale tranquilla e immersa nel verde del comune di X, lontana dal traffico cittadino. Nel locale condominiale posto nel seminterrato, ed insistente proprio sotto la stanza da letto dell'appartamento di Tizio, viene collocata una nuova caldaia per il riscaldamento centralizzato, i cui rumori e vibrazioni durante il funzionamento sono subito avvertiti come molesti da Tizio, il quale lamenta con il condominio di essere disturbato da tali rumori al punto da non potere neppure dormire la notte. Il condominio risponde di aver ricevuto assicurazioni da parte della ditta che ha fornito e installato la caldaia che i rumori prodotti sarebbero entro i parametri di legge. Tizio si rivolge quindi al vostro studio. Individui il candidato gli istituti coinvolti nel caso e consigli a Tizio se intraprendere o meno un'azione giudiziaria ed eventualmente quale.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2214**

**CDA: POTENZA**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

In data 27/01/2021 i carabinieri di un piccolo paese di montagna, nelle immediate vicinanze di Roccaraso apponevano i sigilli ad un immobile di proprietà di Sempronio notificandi allo stesso verbale di sequestro ed apposizione dei sigilli. Dopo circa una settimana dall'esecuzione del sequestro, nel corso di un'attività di perlustrazione a bordo di una volante in dotazione al corpo, gli stessi carabinieri notavano che Sempronio aveva rimosso i sigilli all'immobile e stava continuando i lavori al manufatto. Per tale motivo, i carabinieri procedevano con una nuova apposizione dei sigilli e denunciavano Sempronio all'autorità giudiziaria. Il candidato, assunte le vesti del legale di Sempronio, esponga motivato parere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2215**

**CDA: TRIESTE**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, coniugato con Caia in regime di comunione dei beni, decide di acquistare un immobile in quel di Milano. In sede di rogito, i coniugi convengono di intestare il bene solo a Caia, la quale dichiara espressamente che l'acquisto viene effettuato con denaro personale. Suddetta dichiarazione viene confermata anche dal marito. Dopo qualche anno, i rapporti tra Tizio e Caia entrano in crisi e a quel punto Tizio decide di rivolgersi ad un legale, per capire, in caso di battaglia giudiziaria con la moglie, che fine farà l'immobile di Milano, che in realtà era stato acquistato con denaro proveniente da una donazione paterna. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, dopo aver illustrato per brevi cenni il regime dei beni personali nell'ambito della comunione legale tra coniugi, illustri i problemi sottesi alla fattispecie in esame e individui l'azione esperibile.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2218**

**CDA: POTENZA**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio si rivolge al suo legale di fiducia riferendo di aver concesso in locazione a caio un immobile (di sua proprietà) ad uso abitativo sito nel Comune di X. Tizio riferisce ancora che a seguito della cessazione del contratto per disdetta ritualmente inoltrata al conduttore con raccomandata a.r. Quest'ultimo smetteva di corrispondere il canone di locazione e non procedeva al rilascio dell'immobile rimanendone ancora oggi in pieno possesso senza versare a tizio alcun corrispettivo. Tizio chiede opportuni chiarimenti in merito all'azione giudiziaria esperibile per entrare nuovamente nel possesso dell'immobile e ottenere il pagamento di quanto dovuto fino all'effettivo rilascio del bene. La candidata assume le vesti di tizio dopo aver individuato i principali istituti civilistici interessati, rappresenti alla commissione in che termini tizio possa difendersi e con quali strumenti di tutela.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2219**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio acquista un appartamento posto all'ultimo piano di un edificio. E' proprietario esclusivo del lastrico solare. Dopo circa due anni dall'acquisto la facciata dell'edificio risulta danneggiata a causa di infiltrazioni che gli altri condomini ritengono provenienti dal lastrico solare e chiedono il risarcimento dei danni a Tizio, il quale respinge la richiesta. Tizio chiede la convocazione dell'assemblea condominiale perché si discuti del caso e, la maggioranza dei partecipanti, gli attribuisce la responsabilità, in quanto proprietario esclusivo, sul presupposto che non ha mantenuto nell'interesse di tutti il lastrico solare obbligando al suo rifacimento. Tizio si rivolge ad un legale in quanto ritiene che, sia pure proprietario, il condominio è chiamato a rispondere dei dnni provenienti dal lastrico solare in ragione della funzione di copertura che svolge e, come tale, ne beneficiano tutti i condomini. Il candidato premessi brevi cenni sugli istituti giuridici della fattispecie assunte le vesti del legale di Tizio, indichi le più opportune iniziative difensive nell'interesse dello stesso

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2220**

**CDA: MILANO**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio ottiene decreto ingiuntivo per somme nei confronti di Caio, Caio propone opposizione a decreto ingiuntivo. In pendenza del giudizio di opposizione, tizio scopre che Caio, dopo meno di un mese dalla notificazione del Decreto Ing. che Caio con atto del 2.08.2021 ha venduto al fratello Gulbio l'unico immobile di proprietà x un prezzo che nell'atto di compravendita è dichiarato essere stato corrisposto in parte 2 anni prima della compravendita e in parte mediante anomala modalità di pagamento quale un accollo da parte dell'acquirente di un debito che l'alienante aveva con altro debitore. Tizio si rivolge ad un legale per sapere se e come tutelare il proprio diritto di credito

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2221**

**CDA: MILANO**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio cita in giudizio il figlio Caio per la restituzione di euro 100.000. A sostegno delle proprie ragioni, allega e prova la dazione della somma a Caio, avvenuta a mezzo bonifico bancario e produce una scrittura privata asseritamente sottoscritta da Caio e contenente la dichiarazione di avere ricevuto tale importo impegnandosi a restituirlo. Caio, che non contesta la dazione di denaro ma ritiene di essere stato beneficiario di una liberalità e di non avere mai sottoscritto la scrittura depositata da Tizio e si rivolge ad un legale. Il candidato, assunta la veste di legale di Caio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative anche processuali che potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2222**

**CDA: MILANO**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Nel 2000 Tizio sottoscrive una scrittura privata con cui Caio, figlio di Sempronio e in veste di suo rappresentante, vende a Tizio un immobile di proprietà del padre. Manca una procura scritta a vendere da parte di Sempronio, ciò nonostante, Tizio confida nei poteri rappresentativi in capo a Caio, anche per il comportamento colposo di Sempronio, tale a indurlo a ritenere effettivamente conferito il potere di rappresentanza. Tizio, dunque, acquista la disponibilità materiale del bene in conseguenza di tale contratto. Tizio dal 2000 vive nell'immobile senza soluzione di continuità, si occupa in via esclusiva della relativa manutenzione e conservazione, paga gli oneri condominiali, le bollette per le utenze, le imposte, provvede all'aggiornamento catastale, alla ristrutturazione del tetto dell'immobile a proprie spese ed è l'unico ad avere le chiavi dell'abitazione. Di essa Sempronio si è sempre disinteressato, fino al 2022, quando propone azione di rivendicazione e risarcimento del danno per occupazione abusiva in danno di Tizio. Il candidato, assume la veste di legale di Tizio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative anche processuali che potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2230**

**CDA: ROMA**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è proprietario di un appartamento confinante con un altro appartamento di proprietà di Caio, è anche comproprietario della scala e del balcone posizionati al primo piano. Caio ha posizionato un cancelletto sul balcone che insiste nell'aria in comproprietà. Il candidato assume le vesti di difensore di Tizio, premessi brevi cenni sugli istituti sostanziali e processuali applicabili al caso in esame, illustri le problematiche sottese e le soluzioni prospettabili

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2231**

**CDA: ROMA**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Sempronia, dopo la morte del coniuge, apre un conto corrente per consentire l'accredito della sua pensione ed essendo gravemente malata, lo cointesta con Caio, uno dei tre figli. Nel corso del tempo il conto anzidetto viene alimentato solo dalla pensione di Sempronia pari ad € 1.800 mensili e al momento del suo decesso lo stesso presenta un saldo attivo di € 90.000. Dopo la morte della madre in assenza di testamento, Tizio e Mevio, figli di Sempronia, chiedono al fratello Caio l'estinzione del conto corrente e di dividere le somme giacenti in parti uguali, ma Caio sostiene che il 50% di tale saldo appartiene esclusivamente a lui, quale cointestatario del conto, mentre solo il restante 50% sarebbe caduto in successione. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio e Mevio, premessi brevi cenni sulle donazioni e sulle successioni legittime, dica se la posizione assunta da Caio sia giuridicamente corretta e indichi ai propri assistiti quali strumenti l'ordinamento pone a tutela dei loro diritti ereditari sul saldo attivo del conto.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2232**

**CDA: MILANO**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, recatosi come ogni fine settimana nel proprio fondo per prendersene cura, si accorgeva che il medesimo era stato invaso dal proprietario del fondo confinante Caio, il quale in sua assenza aveva eretto un muretto di tufo nel campo coltivato ad ulivi di proprietà di Tizio. Alle rimostranze di Tizio, Caio rispondeva di aver costruito il muretto ritenendo di trovarsi all'interno del proprio terreno e di aver inteso in tal modo delimitare il confine con il fondo limitrofo. Veniva eseguita una perizia che confermava lo sconfinamento da parte di Caio. Questi veniva pertanto formalmente invitato ad abbattere il muretto e a ripristinare la corretta linea di confine. Caio vi provvedeva solo dopo alcune settimane, lasciando sul fondo di Tizio una copiosa quantità di laterizi e materiale di scarto, la cui presenza rendeva impossibile a Tizio la necessaria cura dei filari di ulivi. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, individui la disciplina applicabile al caso di specie e le iniziative più opportune per tutelare le ragioni del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2233**

**CDA: MILANO**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, recatosi come ogni fine settimana nel proprio fondo per prendersene cura, si accorgeva che il medesimo era stato invaso dal proprietario del fondo confinante Caio, il quale in sua assenza aveva eretto un muretto di tufo nel campo coltivato ad ulivi di proprietà di Tizio. Alle rimostranze di Tizio, Caio rispondeva di aver costruito il muretto ritenendo di trovarsi all'interno del proprio terreno e di aver inteso in tal modo delimitare il confine con il fondo limitrofo. Veniva eseguita una perizia che confermava lo sconfinamento da parte di Caio. Questi veniva pertanto formalmente invitato ad abbattere il muretto e a ripristinare la corretta linea di confine. Caio vi provvedeva solo dopo alcune settimane, lasciando sul fondo di Tizio una copiosa quantità di laterizi e materiale di scarto, la cui presenza rendeva impossibile a Tizio la necessaria cura dei filari di ulivi. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, individui la disciplina applicabile al caso di specie e le iniziative più opportune per tutelare le ragioni del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2234**

**CDA: MILANO**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio rivenditore grossista di generi alimentari, fornisce a Tizio una partita di beni per un importo di euro 1000. Non vedendosi saldato il credito, rispetto al quale le parti si erano accordate oralmente, Caio tenta l'avvio di un'azione esecutiva nei confronti di Tizio. Quest'ultimo non risulta, però, proprietario di alcun bene aggredibile, fatta eccezione della quota di un immobile pervenutogli dalla successione del padre, come risultante da visita catastale. Caio ottiene l'emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Ricevuta la notifica di detto titolo esecutivo, Tizio si rivolge al proprio legale di fiducia per comprendere a quali rischi sia esposto a livello patrimoniale. Segnatamente, Tizio spiega di non aver mai accettato l'eredità del padre: all'epoca del decesso di quest'ultimo, infatti, gli altri eredi del de cuius -madre e fratello di Tizio- avevano curato le formalità (denuncia di successione e richiesta di voltura catastale dell'immobile caduto in successione, di cui Tizio non aveva il possesso). Il candidato assume le vesti del legale di Tizio, premessi i cenni sugli istituti applicabili e sulle problematiche sottese al caso, illustri la migliore strategia difensiva per il proprio assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2238**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio nell'anno 2018 chiedeva a Mevio un prestito di 100.000€ che Mevio gli concedeva immediatamente consegnandogli un assegno di pari importo, senza che venisse convenuto il termine per la restituzione. Successivamente, il 19 giugno 2019, Tizio con la moglie Caia, sottoscriveva un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile sito in Milano di proprietà di Sempronio al prezzo di 600.000€. Il 20 settembre 2019, davanti al notaio Enea, veniva stipulato il contratto definitivo di compravendita, al quale partecipava Sempronio, quale parte venditrice, e la sola Caia quale acquirente, che diveniva così intestataria dell'intero immobile. La provvista in denaro per l'acquisto del bene proveniva da Tizio, privo di beni immobili, essendo gli assegni circolari impiegati per il pagamento sia della caparra che del saldo del prezzo tratti su un conto corrente intestato solo a quest'ultimo. Nel 2020 Mevio, trovatosi in difficoltà economiche, chiedeva a Tizio la restituzione del prestito. Dopo ripetute sollecitazioni, in mancanza di una risposta positiva da parte di Tizio, Mevio si rivolgeva al proprio legale per la tutela del proprio diritto di credito. Il candidato, assunte le vesti di difensore di Mevio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che Mevio potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2239**

**CDA: ROMA**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è proprietario di un fabbricato con annesso terreno agricolo sito nel comune di Frosinone.

Nel 2010 il comune appaltava la progettazione e l'esecuzione di alcuni lavori consistenti nella realizzazione di terrazzamenti e muri di contenimento del terreno posto a monte del fondo di tizio. Detti lavori furono conclusi nell'aprile del 2014. Nel gennaio 2015 sia il fabbricato che il fondo agricolo di tizio subivano ingenti danni a causa di un movimento franoso originato dalla difettosa progettazione ed esecuzione di lavori commissionati dal comune. Nell'ottobre 2018, pertanto, tizio conviene in giudizio il comune di Frosinone chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti. Nel gennaio 2019 si costituisce ritualmente in giudizio il comune eccependo preliminarmente l'assenza di una propria responsabilità e, in subordine, chiedendo di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della responsabilità civile, società alfa, che chiedeva ed otteneva di essere autorizzato a chiamare in causa.

Il legale rappresentante di detta società si reca da un legale per richiedere un parere.

Assunte le vesti del legale, la candidata esponga il richiesto parere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2242**

**CDA: ROMA**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, proprietario di un appartamento confinante con altro appartamento di proprietà di Caio, è anche comproprietario della scala e del balcone posizionati al primo piano. Caio ha posizionato un cancelletto sul balcone che insiste nell'area in comproprietà. Il candidato, assunto le vesti di difensore di Tizio, premessi brevi cenni sugli istituti sostanziali e processuali applicabili al caso in esame, illustri le problematiche sottese e le soluzioni prospettabili.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2245**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio sottoscrive con l'agenzia immobiliare Alfa una proposta di acquisto di un immobile, versando sia un acconto sul prezzo e la provvigione di mediazione. Nella proposta viene scritto che l'immobile è libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Qualche tempo dopo Tizio scopre che invece sull'immobile grava un pignoramento trascritto prima della propria sottoscrizione della proposta d'acquisto. Tizio chiede all'agenzia Alfa di rimborsargli sia l'acconto e la provvigione, ma l'agenzia rifiuta dicendo che non rientrava tra i propri compiti quello di verificare la pendenza di una procedura esecutiva, nè aveva ricevuto da Tizio un incarico specifico di verificare la sussistenza di trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile. Dica il candidato, nelle vesti del legale di Tizio, quali iniziative intraprendere a tutela degli interessi del proprio assistito e quali norme invocare per ottenere la restituzione delle somme versate.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2250**

**CDA: ROMA**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia stava percorrendo la Via Cassia nel Comune di Ostia in sella al suo motorino quando, a causa del grave degrado del manto stradale, non segnalato da apposita segnaletica, perdeva il controllo del motorino e rovinava a terra riportando danni per circa € 12.000,00. Tizia spedisce una raccomandata al Comune di Ostia chiedendo il risarcimento dei danni. Il Comune di Ostia respinge la richiesta di Tizia ritenendo costei esclusiva responsabile del fatto dannoso, in quanto il mezzo su cui viaggiava non era in grado di affrontare il sedime stradale in questione e, dunque, Tizia avrebbe dovuto adottare particolare cautela o, addirittura, preferire una strada alternativa. Tizia si rivolge al proprio legale per convenire in giudizio il Comune di Ostia. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizia, dopo aver illustrato gli istituti sottesi al caso in questione, delinea la linea difensiva sostanziale e processuale da assumere nell'interesse della propria assistita.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2251**

**CDA: MILANO**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

In forza di un provvedimento adottato dal Tribunale civile di Roma, Caio è tenuto a versare alla ex moglie, da cui ha divorziato, un assegno mensile di 1100€ per il mantenimento dei due figli minori, Tizio e Sempronio. Caio, tuttavia, si rende inadempiente, per cui Lanuvia, per ottenere il pagamento del citato assegno di mantenimento, decide di intraprendere un'azione esecutiva in sede civile. Avuto contezza di ciò, Caio provvede ad effettuare una cessione, mediante un contratto di compravendita simulato, di tutti i propri beni in favore di Teti. Lanuvia, allora, si rivolge ad un legale al fine di verificare quali azioni poter intraprendere al fine di perseguire i fatti penalmente rilevanti ascrivibili al suo ex-marito. Il candidato, assunte le vesti di difensore di Lanuvia, esamini e illustri i profili di rilevanza penale che emergono nel caso concreto e prospetti le iniziative che possono essere assunte.

**SOLUZIONE**

388, c. 2 cp (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) + 570bis cp (violazione degli obblighi di assistenza in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio). Ho suggerito alla cliente di sporgere querela riguardo le due fattispecie prospettate.

**Traccia cod. 2253**

**CDA: MILANO**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio è proprietario di un fondo situato al piano terreno del condominio Gamma, e da lui adibito all'esercizio della propria attività commerciale di vendita al dettaglio di generi alimentari. Da anni i clienti sono soliti accedere al negozio di Tizio passando attraverso un resede di proprietà condominiale non recintato. L'assemblea condominiale del 17.2.2023, alla quale Tizio risulta assente, delibera di apporre per ragioni di sicurezza una recinzione ed un cancello a protezione del resede, fornendo a tutti i condomini un telecomando per l'apertura del cancello stesso. Di lì a pochi giorni l'impresa Alfa, incaricata dall'amministratore del condominio, provvede a montare recinzione e cancello. Tizio, allarmato dalla situazione creatasi e temendo che i suoi clienti risultino impossibilitati ad accedere al suo negozio, si reca dal suo legale di fiducia e gli chiede se i condomini potessero legittimamente prendere una tale decisione in sua assenza e, comunque, con quale strumenti giuridici sia adesso possibile reagire. Assunte le vesti dell'avvocato cui Tizio si è rivolto, illustri il candidato gli istituti civilistici sottesi e le possibili iniziative da prospettare al cliente.

### **SOLUZIONE**

Condominio negli edifici, innovazioni, art. 1120 c.c. La collega suggerisce una impugnativa della delibera assembleare come prima azione utile esperibile (nel caso ci voleva una maggioranza dei 2/3). Poi annullamento entro 30 giorni, perché la delibera potrebbe essere stata viziata in quanto non validamente costituita. Azione di ripristino dello stato dei luoghi, al fine di agevolare nuovamente il passaggio dei clienti per il resede, con una negatoria servitutis. Mediazione obbligatoria prima del giudizio, perché si tratta di materia condominiale. Responsabilità dell'amministratore (?) perché tra le varie competenze attribuite lui dall'art. 1130 c.c. rientra la disciplina dell'utilizzo delle cose comuni. Ha parlato anche della servitù di passaggio (per il passaggio continuo negli anni dei clienti del negozio per il resede) e ha prospettato l'acquisto per usucapione. Infine, prospetta azione di risarcimento del danno patrimoniale. Commissione: è possibile secondo lei esperire una procedura più veloce per avere la rimozione di recinzione e cancello? La risposta sta nell'azione di manutenzione.

**Traccia cod. 2254**

**CDA: MILANO**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

le sorelle Caia e Mevia non si parlano più da anni e non si ricordano nemmeno più le ragioni della furibonda lite che aveva portato alla rottura dei rapporti. Le difficoltà di relazione tra le due sorelle hanno incrinato anche il rapporto tra Caia e l'anziano padre Tizio che, rimasto vedovo, non più autosufficiente era andato a vivere con Mevia che lo assisteva quotidianamente. Tizio muore e poco dopo viene pubblicato il suo testamento olografo con cui nominava Mevia quale sua unica erede. Di lì a poco Caia viene contattata da Sempronio, vecchio amico di Tizio, che le dice di sentirsi moralmente tenuto a farle sapere che, a suo avviso, il testamento è un falso predisposto dalla stessa Mevia e che, se fosse possibile trovare qualche scritto autografo del de cuius da utilizzare per comparazione, sarebbe agevole ottenere la prova della macchinazione ordita da Mevia. Caia, sconvolta dalla rivelazione, decide di rivolgersi al suo legale di fiducia. Assunte le vesti dell'avvocato cui Caia si è rivolta, illustri il candidato gli istituti civilistici sottesi e le possibili iniziative da prospettare alla cliente

### **SOLUZIONE**

la candidata inizia parlando di successioni testamentarie, testamento olografo e requisiti di validità del testamento: autografia, data, sottoscrizione. Dalla traccia emerge la circostanza per la quale da un po' il padre Tizio non era più autosufficiente, ciò vuol dire che egli probabilmente non aveva capacità di intendere e di volere, e questo potrebbe essere un indizio per andare ad indagare sulla data del testamento: la falsità della data può comportare l'invalidità del testamento in ipotesi di incapacità del testatore (art. 606 c.c.). Nomina anche una Cass. 2017, viene meno l'autenticità del testamento quando il testatore viene guidato materialmente (con la mano) nella redazione del testamento olografo. In questo caso, la candidata propone di soffermarsi sull'autografia e sulla data del testamento, quindi verificare se la data coincide con il momento in cui Tizio è andato a vivere con Mevia poiché divenuto non autosufficiente e quindi incapace di provvedere ai propri bisogni, perciò si può far valere la nullità del testamento a causa dell'incapacità di Tizio. Propone però, prima, una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, ove Caia dovrebbe però procurarsi l'originale del testamento per poter svolgere la CTU grafologica. Successivamente, poi, agire per la nullità del testamento. Una volta ottenuta la nullità, si aprirà la successione legittima. Domande della commissione: io sono Caia, non ho capito cosa ci guadagno e cosa ci perdo nell'impugnare questo testamento: lei come avvocato non mi ha detto quale sarebbe la mia quota in un caso e quale in un altro. Qual è l'interesse di Caia a far annullare il testamento e quindi, sostanzialmente, quale sarebbe la differenza tra la successione dei legittimari e la successione legittima? Nel caso in cui emerge che il testamento è falso e quindi se ne ottiene la nullità, a Caia residuerebbe qualche azione (azione per far accertare l'indegnità di Mevia, a quel punto Caia avrebbe il massimo beneficio potendo ereditare tutto)?

**Traccia cod. 2255**

**CDA: MILANO**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio è proprietario di un appartamento in centro che è interessato a vendere per ottenere liquidità con cui avviare un progetto imprenditoriale. Si rivolge quindi all'agenzia di mediazione immobiliare Beta, che lo mette in contatto con Caio che è alla ricerca di un appartamento in una posizione più centrale di quello dove attualmente abita. Tizio e Caio, trovandosi d'accordo, sottoscrivono presso la sede dell'agenzia un modulo con cui si impegnano alla successiva stipula di un contratto preliminare di compravendita. In seguito, il terzo Sempronio manifesta interesse per lo stesso immobile, ma Tizio gli fa presente di essersi già impegnato e di dover, quindi, declinare l'offerta. Caio, però, sollecitato da Tizio a procedere alla stipula del preliminare, gli comunica di non essere più interessato a ciò e di non sentirsi vincolato in quanto il modulo sottoscritto non sarebbe stato un vero e proprio contratto. L'agenzia Beta, nel frattempo, richiede a Tizio e a Caio il pagamento della provvigione spettante per la sua attività di mediazione. Tizio, piuttosto sconcertato per tutta questa serie di vicende, decide di rivolgersi al suo legale di fiducia. Assunte le vesti dell'avvocato di Tizio, illustri il candidato gli istituti civilistici sottesi e le possibili iniziative da prospettare al cliente

### **SOLUZIONE**

il candidato parla prima della mediazione, e per la provvigione sostiene l'orientamento che opta per il fatto che questa spetti al mediatore nel momento in cui il contratto sia concluso, non bastando la messa in contatto delle due parti contrattuali. Per l'altro profilo invece parla di responsabilità precontrattuale che sorge in capo a Caio nei confronti di Tizio, ex art. 1337 c.c. per il mancato rispetto dei principi di buona fede e affidamento nelle trattative, per cui chiederebbe il risarcimento del danno. In realtà qui andava configurato un preliminare di preliminare, con le conseguenze che ne derivano in ordine alla natura giuridica (trattasi di accordo negoziale e, dunque, viene configurata dalla giurisprudenza, in caso di violazione di tale accordo, una responsabilità contrattuale da inadempimento di una obbligazione quella di stipulare il contratto preliminare).

**Traccia cod. 2258**

**CDA: LECCE**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

T, conduttore di un appartamento posto sopra una rosticceria gestita da C, lamenta continue esalazioni di fumi e odori, dalle 10am alle 10pm, che gli impediscono di usufruire del balcone sovrastante il locale, nonché lo costringono a tenere chiuse le 2 finestre poste in sua corrispondenza. T sollecita reiteratamente il locatore S ad intervenire. S, tuttavia, ignora le lamentele di T e rimane inerte. Il candidato assume le vesti di avv. di T, dopo aver illustrato le questioni di diritto sostanziale e processuale che emergono dall'esame della fattispecie concreta ex artt. 844, 1578, 1585, illustri la strategia difensiva che ritiene più utile ed opportuna per la difesa del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2261**

**CDA: LECCE**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è proprietario di un'imbarcazione ammalorata che necessita di numerosi lavori di manutenzione. Decide, pertanto, di trasportarla presso il cantiere della Società Alfa affinché venga riparata. Dopo che i lavori più urgenti sono stati immediatamente eseguiti e pagati dal committente, il proprietario Tizio e la Società Alfa si accordano, tramite preventivo, per l'esecuzione di ulteriori lavorazioni accessorie alla riparazione del natante. Nonostante tale accordo, la società Alfa, che nel frattempo ha assunto altri e più urgenti impegni, si disinteressa degli ulteriori lavori di rifinitura commissionati da Tizio sulla propria imbarcazione; Tizio, dal canto suo, non sollecita l'ultimazione dei lavori né la restituzione dell'imbarcazione che resta presso il cantiere navale della Società Alfa. Trascorso un anno, Tizio riceve dalla Società Alfa un'ingiunzione di pagamento per la somma di € 6000 quale corrispettivo da versare per la permanenza dell'imbarcazione presso il cantiere di Alfa. Tizio, pertanto, si rivolge al suo legale di fiducia. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, esaminato il quesito, verifichi la fondatezza o meno della pretesa della Società Alfa ed indichi la strategia difensiva più idonea per la tutela dei diritti del suo assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2262**

**CDA: LECCE**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Con atto di precetto notificato il 24.3.2014 la società Gamma srl intimava a Tizio il pagamento della somma di € 100.000 oltre accessori. Il precetto era stato intimato con l'allegata sentenza, munita di formula esecutiva e resa dal Tribunale di Salerno, il 10.11.2008, non appellata e passata in giudicato, che aveva accertato il credito dell'impresa Gamma srl nei confronti del Condominio K per lavori di manutenzione straordinaria sulle parti comuni dell'edificio condominiale, deliberati e commissionati nell'anno 1991 e terminati nell'anno 1994. L'intimazione di pagamento era stata indirizzata a Tizio in qualità di condomino, nei limiti della sua quota millesimale di debito, per avere acquistato un appartamento facente parte del Condominio K con atto pubblico di vendita del 3.1.2008. Tizio, preoccupato dell'intimazione notificatagli, si reca dal proprio avvocato al fine di ricevere un parere sulla effettiva debenza della somma intimata dalla società Gamma srl e sulle eventuali iniziative giudiziarie da poter intraprendere per contrastare la pretesa. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, illustri un parere preordinato all'esame giuridico della vicenda sostanziale ed alla predisposizione di un eventuale atto giudiziario volto alla difesa di Tizio.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2263**

**CDA: LECCE**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è alla ricerca di un nuovo autoveicolo da regalare alla moglie Sempronia. Individuato il venditore/concessionario, ossia la società Gamma, Tizio procede con quest'ultima alla conclusione del contratto di vendita dell'automobile al prezzo di € 40.000 che viene regolato come segue: € 10.000 al momento della stipula dell'atto, i restanti € 30.000 da corrispondersi successivamente. All'interno del contratto di compravendita viene convenuto, con specifica pattuizione, che il veicolo sia intestato direttamente alla moglie Sempronia, la quale non è presente alla stipula del contratto, ma il giorno seguente dichiara di voler profittare dell'attribuzione effettuata in suo favore dal marito Tizio. Al sorgere di alcuni problemi economici, Tizio decide di non corrispondere, entro il termine pattuito, il saldo del prezzo alla società Gamma. La società Gamma, al fine di veder soddisfatta la sua pretesa creditoria derivante dalla vendita, pari alla rimanente somma di € 30.000, notifica un decreto ingiuntivo a Sempronia che, il giorno successivo, si reca dal proprio legale di fiducia. Il candidato, assunte le vesti del legale di Sempronia, ricostruisca la disciplina applicabile alla fattispecie e la strategia difensiva per tutelare gli interessi della propria assistita.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2265**

**CDA: BARI**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Mevio, facoltoso proprietario di diversi immobili, decide di disporre a favore del figlio di sua sorella, Sempronio, redigendo testamento olografo, con cui lega allo stesso un immobile. Il testamento viene redatto in due originali di cui uno viene consegnato al nipote e l'altro consegnato ad un legale di fiducia per la conservazione. Qualche tempo dopo Mevio, si reca nuovamente dal legale, facendosi restituire 1 copia del testamento precedente consegnata che distrugge davanti allo stesso, riconsegnandoli, per la conservazione, un nuovo testamento con cui nomina erede universale Tizia rilasciando alla stessa, altresì, anche procura ad alienare tutti i beni ereditari. Al morte di Mevio, il nipote, avendo appreso della disposizione testamentaria a favore di Tizia, rivendica l'immobile oggetto del lascito in suo favore, in virtù di quanto indicato nel primo testamento. Tizia, rifiuta quanto richiesto affermando che il testamento è stato distrutto dallo stesso testatore che successivamente ha poi disposto in suo favore. Il nipote però, insiste sulla sua richiesta sostenendo l'irrilevanza della distruzione, riguardo la stessa solamente uno dei due originali e quindi la sopravvivenza delle disposizioni contenute nel primo testamento in quanto compatibili con l'istituzione ad erede universale di Tizia contenuta nel secondo testamento. La candidata, assunte le vesti dell'avvocato di Tizia riferisca sulle norme ed istituti di riferimento e le possibili iniziative che tizia potrebbe assumere

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2266**

**CDA: BARI**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Il sacerdote Tizio stipula una polizza di assicurazione sulla vita indicando quale beneficiario la sua perpetua Caia. Successivamente Tizio comunica all'assicurazione, mediante lettera raccomandata, di rinunciare alla facoltà di revoca del beneficio; rinuncia e nomina che vengano accettati da Caia terza beneficiaria. In data 20/09/2022 Caia muore, lasciando un testamento olografo nel quale ha nominato suoi eredi i nipoti tizietto e caietto. In data 25/10/2022 Tizio comunica all'assicurazione di revocare l'originaria designazione indicando quale beneficiaria la sorella Filana sua unica erede legittima. In data 20/12/2022 Tizio muore. Nel mese di Gennaio 2023 l'assicurazione paga il premio a Filana, sorella di Tizio. Tizietto e Caietto, ritenendo di essere i legittimi beneficiari della polizza, si recano da un legale per un parere. Premessi brevi cenni sulle ipotesi in cui nel contratto di assicurazione il contraente e il beneficiario non coincidono, il candidato assume le vesti del legale di tizietto e caietto esprima motivato parere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2267**

**CDA: BARI**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Caia in regime di comunione legale acquistano un immobile che adibiscono a casa di abitazione della famiglia per pagare il prezzo, Tizio accende un mutuo ipotecario con cui paga con mezzi propri tutte le rate. Tizio e Caia non hanno figli. Successivamente essendo venuto meno l'affectio coniugalis Tizio e Caia si separano consensualmente senza alcuna previsione di assegno di mantenimento per Caia. Nel gennaio del 2023, Caia cita in giudizio Tizio per ottenere divisione dell'immobile. Tizio dovendosi costituire si rivolge ad un legale e gli chiede se può ottenere da Caia il rimborso di metà delle rate di mutuo pagate per l'acquisto della casa. Premessi brevi cenni sul giudizio di divisione il candidato assunto le vesti del legale di Tizio esprima motivato parere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2269**

**CDA: BOLOGNA**

**DATA: 06/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio prestava la somma di euro 15mila alla Società Alfa in persona del legale rappresentante caio il quale si obbligava a restituirla entro 2 anni, contestualmente caio consegna a tizio una dichiarazione con cui garantisce personalmente l'adempimento di tutti gli obblighi della società alfa sl a tizio fino ad un massimo di euro 50mila. decorsi 2 anni tizio chiede la restituzione delle somme ad alfa sl la quale risponde per iscritto con dichiarazione firmata da caio in cui la società riferisce che Ono sopravvenute difficoltà economiche e che non è in grado di restituire la somma ma anzi chiede un ulteriore prestito. Tizio presta ulteriori 25mila euro ad Alfa srl nelle mani di caio con l'impegno di alfa a restituire quest'ultima nei successivi 12 mesi. Decorso tale termine tizio chiede la restituzione della somma di euro 40 mila ad alfa srl che non risponde e quindi si rivolge direttamente a Caio. Assunte le vesti del legale di Caio il candidato illustri le questioni e azioni che tizio può intraprendere nei suoi confronti.

### **SOLUZIONE**

- Analisi atti e fatti giuridici - Atti leciti: obbligazioni e contratti - Contratto di mutuo - mezzi di garanzia personale: fideiussione - Differenza Società di persone e capitali: srl - Obbligazioni solidali - Processuale: D.I. - Soluzione: Caio potrebbe vedersi notificare un decreto ingiuntivo proposto da tizio sulla base del riconoscimento di debito per i debiti presenti e futuri assunti in solido con la Società Alf srl di cui è rappresentato. legale. Domande commissione, Azioni esperibili da Caio una volta notificato il D.I.: eventuale disconoscimento della firma.

**Traccia cod. 2271**

**CDA: TRIESTE**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è proprietario di un immobile e nel marzo 2005 lo concede in locazione a Caio, che intende aprire un'attività di alimentari. Il contratto, regolarmente registrato, prevede espressamente il pagamento in contanti del canone di € 700 presso il domicilio di Tizio, corrispondente alla sua residenza, entro il giorno 2 di ogni mese. Dopo i primi sei mesi di regolare esecuzione Caio, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre corrisponde a Tizio il canone pattuito mediante vaglia postali, che Tizio restituisce al conduttore invitandolo formalmente al rispetto delle modalità stabilite nel contratto. Il candidato, assume le vesti del legale di Tizio, inquadri gli istituti coinvolti e indichi la tutela da apprestare per il medesimo.

**SOLUZIONE**

L'invio di un vaglia postale per effettuare il pagamento non ha efficacia liberatoria se non viene accettato (espressamente o tacitamente) dal creditore/locatore. Esperibile ricorso (rito locatizio) per domandare risoluzione e pagamento canoni o la citazione per la convalida do sfratto. La materia (locazioni) è oggetto di mediazione obbligatoria. Artt. 1197 cc, 1277 cc, artt 1453 ss. Cc, art 1219 cc, artt 1571 e 1587 cc, artt 5 e 55 Legge 392/1978, artt 657 ss. Cpc

**Traccia cod. 2272**

**CDA: BARI**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è vedovo e padre di tre figli Caio Sempronio e Mevio. Caio e Sempronio hanno due figli ciascuno. Mevio non ha figli. Morto Tizio si scopre l'esistenza di un testamento con cui Tizio istituisce eredi i figli di Caio e di Sempronio. Mevio, deluso per essere stato pretermesso, si rivolge ad un avvocato perché vorrebbe agire contro i nipoti per ottenere la sua quota di legittima e quella spettante ai fratelli Caio e Sempronio. Il candidato, assunto le vesti del legale di Mevio, premessi cenni sulla successione testamentaria, sulla lesione di legittima e sul diritto di accrescimento, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che Mevio potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2280**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio con contratto di compravendita del 1999 acquista dai fratelli Zeta un locale deposito caratterizzato da un'ampia saracinesca elettrificata; per accedere al quale bisogna percorrere un vialetto che É sempre di proprietà dei fratelli Zeta e che non è oggetto della compravendita e sul quale grava una servitù di passaggio pedonale; nel vialetto si accede attraverso un cancello in ferro ad apertura unica centrale le cui chiavi vengono consegnate a Tizio al momento della compravendita. Il vialetto costituisce quindi l'unico tratto per accedere dalla pubblica via al locale oggetto della compravendita e viceversa. Per circa 10 anni Tizio accede al locale acquistato, che intanto ha trasformato in box auto con regolari denunce inoltrate presso le competenti autorità comunali, con le proprie auto. I fratelli Zeta dopo questo tempo, improvvisamente e di imperio, decidono di cambiare il cancello creando una piccola apertura laterale idonea al transito pedonale, consegnandone le chiavi a Tizio ed un'apertura centrale per il passaggio carraio, le cui chiavi restano nella loro esclusiva disponibilità. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, inquadri il caso individuando la possibilità di intraprendere eventuali azioni giudiziarie sia per far sì che Tizio nell'immediato possa rientrare nel godimento del proprio bene, sia per fare in modo che anche Tizio possa avere la titolarità per fruire del passaggio carraio del vialetto.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2283**

**CDA: MILANO**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Mevia è proprietaria del fondo Tuscolano confinante con il fondo Bellavista di proprietà dei fratelli Caio e Sempronio. Questi avevano rialzato il piano di campagna della loro proprietà costruendo un muro di contenimento appoggiato al terreno di Mevia eliminando anche la fossa di scolo delle acque che divideva i due fondi. Mevia cita in giudizio i due fratelli per chiedere il ripristino dei luoghi ed il risarcimento dei danni. Caio e Sempronio si costituiscono in giudizio ed obiettano che le opere realizzate non sono soggette alla disciplina delle distanze tra le costruzioni essendo, peraltro, tutte costruite al di sotto del piano di campagna del fondo contiguo di proprietà di Mevia. Il candidato, assunto le vesti del legale di Mevia, prospetti la soluzione del caso indicando anche l'atto più opportuno per tutelare la sua assistita

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2285**

**CDA: BARI**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è comproprietario di un immobile insieme al fratello caio in forza di successione dei genitori. Visto che tizio non ha altri immobili dove abitare, viene stipulato tra i due fratelli regolare contratto di locazione. Dopo due anni Tizio si trasferisce a Roma e comunica al fratello di voler recedere dal contratto di locazione e a tal fine riferisce di aver liberato l'immobile, tranne per alcuni mobili ed un divano 4 posti che toglierà da lì a breve. Dopo due mesi Tizio telefona a Caio per consegnargli le chiavi dell'immobile ma Caio fa presente che l'appartamento non è stato ancora completamente liberato e che pertanto non accetta la riconsegna dell'immobile. Trascorrono altri tre mesi e tizio non ha ancora asportato i mobili dall'appartamento ne paga il canone. Assunte le vesti del legale di Caio il candidato indichi le azioni da esperire a tutela del proprio assistito, dopo aver inquadrato la fattispecie giuridica e il quadro normativo di riferimento.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2286**

**CDA: BARI**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio con testamento pubblico 2018 disponeva legato A favore della signora Sempronio. Nel 2022 intervenuta la morte di tizio i suoi eredi presentavano regolare dichiarazione di successione ove veniva inserito pure il citato legato a favore di Sempronio. A seguito di tale atto di disposizione Sempronio diveniva proprietaria del bene immobile, regolarmente vuolurato in piena proprietà della stessa. Tale immobile era te occupato dal signor Caio figlio di tizio sempromnia decideva dunque di rivolgersi al legale a tutela delle sue ragioni il candidato assunte le vesti del legale di Sempronio inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative e la testa potrebbe assumere

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2288**

**CDA: MILANO**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, proprietario di un'unità immobiliare facente parte di un maggior fabbricato, nel marzo 2019 dava luogo ad una parziale demolizione di un muro perimetrale del fabbricato per realizzare un accesso diretto tra un locale di sua proprietà ed altro locale attiguo al fabbricato.

Il Condominio Alfa, con lettera del giugno 2020, intimava e diffidava il Condominio Tizio a ripristinare lo stato dei luoghi avendo, con detta apertura, alterato un bene comune, incidendo nella sua funzione di recinzione. A fronte del mancato riscontro del condomino Tizio, l'Amministratore del Condominio Alfa, in ossequio alla decisione assunta dall'assemblea, conferisce mandato al legale di fiducia, chiedendo delucidazioni in merito alle azioni esperibili da parte del Condominio. Il candidato, assunte le vesti del legale del Condominio Alfa rediga motivato parere

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2289**

**CDA: MILANO**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia, dopo aver visionato un appartamento con annessa cantina, essendo interessata all'acquisto, stipula un preliminare di compravendita avente ad oggetto tale immobile e, avendo intenzione di procedere quanto prima alla sua ristrutturazione, si accorda con il promittente venditore per l'anticipata immissione nella sua detenzione. Dopo la sottoscrizione del preliminare, avendo ricevuto le chiavi dell'immobile, Tizia si reca con un muratore di sua fiducia nell'appartamento per stabilire i lavori da fare, ma entrando nella cantina nota di tracce di estesa umidità. Al fine di chiarire l'origine del fenomeno, richiede l'intervento di un ingegnere di sua fiducia, il quale, all'esito di approfonditi accertamenti individua la causa nella presenza di una falda acquifera situata al di sotto della cantina Tizia, a questo punto, si reca da un legale e li illustra la situazione in cui si è venuta a trovare il candidato, quale legale di Tizia individui le problematiche sottese al caso in esame, nonché le iniziative processuali opportune a favore del proprio cliente.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2291**

**CDA: MILANO**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, sposato da diversi anni con Caia, in regime di comunione legale dei beni, decideva di adire il Tribunale di Beta con ricorso per separazione giudiziale, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale che lo legava alla propria moglie. Nell'indicare le condizioni della separazione, Tizio chiedeva il riconoscimento della titolarità del diritto di proprietà sulla villetta monofamiliare adibita a casa coniugale costruita in costanza di matrimonio con denaro investito paritariamente da entrambi i coniugi. La villetta, in particolare, era stata costruita su un terreno che Caia aveva ricevuto in donazione dal padre. Assunte le vesti del legale di Caia, il candidato, premessi brevi cenni sull'istituto dell'accessione, inquadri il caso, individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che potrebbe assumere, redigendo motivato parere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2293**

**CDA: BARI**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La società telefonica delta propone al condominio Alfa l'installazione dietro corrispettivo di un ripetitore telefonico riservandosi però il diritto di disporre nel corso del rapporto e di asportarlo alla fine del periodo a sporcarlo. L'amministratore del condominio Alfa decide di rivolgersi a un legale per comprendere con quale tipo di maggioranza assembleare il condominio dovrà deliberare. Il candidato assume le vesti del legale del condominio Alfa inquadri il caso individuando il quadro normativo, la disciplina applicabile e la soluzione da suggerire al condominio

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2297**

**CDA: REGGIO CALABRIA**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Parentesi quadra mia perché Sempronio è deceduto, quindi o ho scritto male o hanno sbagliato nome. In data 15 ottobre 2016 decede Sempronio, proprietario dell'immobile urbano x, composto da piano terra e primo piano, con adiacente terreno di pertinenza, costruito da Filano su un'area di proprietà del comune e posseduto dallo stesso sempronio fino alla sua morte. Rispetto a tale pertinenza Tizio, unico erede, presenta una istanza di condono edilizio con versamento dell'intera oblazione e richiesta di sdemanializzazione e vendita.

Quindici giorni dopo la stipula del contratto, avvenuta in data 5 aprile 2018, Sempronio [Tizio] si avvede del fatto che più di un anno prima una stanza non comunicante di mq 40 posta al primo piano dell'edificio e il terreno di pertinenza dell'intero immobile da cui si accede dalla predetta stanza, sono stati occupati senza titolo da Caio, il quale afferma di possederli da lungo tempo e ne contesta l'inclusione nell'asse ereditario. Tizio si rivolge ad un legale per ottenere il rilascio immediato della stanza e del terreno in quanto erede di sempronio e legittimo proprietario di entrambi gli immobili. Il candidato, assunto le vesti del legale interpellato, illustri le questioni giuridiche sottese alla fattispecie e gli eventuali rimedi a tutela dei suoi interessi

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2298**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Caio stipulano un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un`immobile, prevedendo il termine finale entro il quale le parti avrebbero dovuto concludere il contratto definitivo. Il prezzo della futura vendita viene pattuito in euro 400.000,00. Contestualmente alla stipula del preliminare, secondo quanto previsto dal contratto stesso, il promissario acquirente Caio consegna a Tizio la somma di euro 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria.

Trascorso il termine previsto, Caio non ottiene il mutuo che gli era necessario per il pagamento del prezzo dell`immobile, non potendo pertanto addivenire alla sottoscrizione del contratto definitivo. L`inadempimento di Caio provoca un danno a Tizio, che, nel frattempo, era stato costretto a rifiutare un`offerta molto più vantaggiosa per la vendita del bene.

Quest`ultimo si rivolge ad un legale per chiedere quali rimedi risarcitori ha a disposizione e cosa dovrebbe fare nel caso in cui volesse vendere l`immobile a terzi. Assunte le vesti del legale di Tizio, il candidato esamini e illustri le questioni sottese al caso in esame, individuando gli strumenti di tutela esperibili.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2299**

**CDA: MILANO**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio decide di lasciare per testamento il suo patrimonio alla moglie Caia ed ai figli Tizietto e Caietto, assegnando alla prima la piena proprietà della casa familiare oltre ai suoi arredi, ed agli altri due, un appartamento ciascuno; inoltre alla fedele governante Sempronia lascia un altro appartamento come ringraziamento per gli anni di servizio svolti presso la sua famiglia; tutti gli appartamenti hanno identico valore. Poco prima di morire, e senza avere il tempo di modificare il testamento, Tizio eredita da Mevio, un suo caro amico di infanzia e senza eredi, tutto il suo patrimonio per testamento, composto da tre immobili di identico valore. Dica il candidato come sarà divisa l'eredità di Tizio, indicando gli istituti giuridici coinvolti.

**SOLUZIONE**

Ho Fatto un excursus sulla successione testamentaria, legittima e necessaria. Come soluzione ho ipotizzato due vie, non avendo trovato niente e andando a ragionamento: Se tizio ha accettato l'eredità di mevio allora si sarebbero applicate le norme sulla successione testamentaria e quella legittima per la parte non presente nel testamento; in caso contrario nulla cambiava, con applicazione delle disposizioni testamentarie di Tizio

**Traccia cod. 2300**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

I Sig.ri Tizia e Caio sono comproprietari di un lotto di terreno edificabile, regolarmente accatastato e confinante con la proprietà del Sig Sempronio. Quest'ultimo, realizzando e ultimando un muro di sostegno lungo tutto il confine fra i 2 terreni, ha modificato le quote dei fondi e l'originale caratteristica altimetrica dei luoghi, arrecando un danno alla loro proprietà. Infatti se Tizia e Caio decidessero di edificare, si troverebbero nella condizione di dover arretrare la loro costruzione di almeno 5 m dal confine e dover rispettare ben più stringenti regole nell'ipotesi di voler aprire delle porte o delle finestre o di realizzare il manufatto su più piani. Su questi presupposti, si sono rivolti ad un legale per poter conoscere la normativa applicabile al caso di specie ed i rimedi esperibili anche al fine di scongiurare eventuale pericolo derivante dal crollo del muro, ormai ultimato, prospettando altresì di aver subito un danno pari a circa 80.000 euro. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizia e Caio, individui la migliore strategia difensiva ipotizzando eventuali azioni giuridiziarie e delineando gli istituti giuridici configurabili nella fattispecie.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2301**

**CDA: CATANZARO**

**DATA: 03/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia in data 27 dicembre 2022 viene convocata presso lo studio del notaio per la lettura del testamento del padre Caio, deceduto il 18 10 22 e di stato civile vedovo. Nel predetto testamento il de cuius così disponeva: "nomino miei eredi universali i miei tre figli Sempronio Cesare e tizia. Lascio ai miei tre figli Sempronio Cesare e tizia in parti uguali tra loro i miei buoni ordinari del Tesoro stipulati presso la filiale della banca beta per l'importo complessivo di 160.000 €; lascio altresì a mio figlio Sempronio il mio appartamento sito a Roma e a Cesare la mia villa sita a Cefalù. Lego al mio fedele collaboratore Ulpiano il saldo del mio conto corrente presso la banca gamma per importo complessivo di euro 18.000". Tizia, avendo preso atto dell'evidente sperequazione tra la propria quota e quella dei fratelli, si rivolge ad un legale per avere dei chiarimenti. Il candidato, assunto le vesti del legale di tizia, inquadrì l'istituto di riferimento ed esponga il proprio parere suggerendo l'azione legale esperibile da tizia

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2302**

**CDA: CATANZARO**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Francesca è una ricca proprietaria ma vive in modo solitario dopo la morte del marito. Il figlio Giovanni però, nonostante alcuni problemi di salute mentale della madre comparsi dopo la morte del padre, decide di allontanarsi dalla stessa e di vivere lontano. L'unico che si prende cura di Francesca è il fratello Giulio che giornalmente le fa visita. Proprio per tale motivo Francesca nel mese di aprile 2019 si reca dal notaio al fine di redigere testamento nominando per gratitudine il fratello suo erede universale. Dopo qualche mese però Francesca avuto un peggioramento delle proprie condizioni di salute, in particolare di quelle mentali, ed il fratello Giulio, preoccupato, la fa sottoporre a visita psichiatrica all'esito della quale le viene diagnosticata la schizofrenia. Nel mese di settembre 2022 il figlio Giovanni, venuto a conoscenza del testamento fatto dalla madre qualche anno prima, contatta lo zio per informarlo che agirà in giudizio al fine di impugnare il suddetto atto. Secondo Giovanni infatti, a fronte della diagnosi dei medici, la madre non era perfettamente lucida quando ha deciso di nominare lo zio erede unico. Giulio, preoccupato, si recano dal proprio legale di fiducia per ottenere spiegazioni sulla difesa. Il candidato, esaminato il quesito, verifichi se la pretesa di Giovanni è fondata e con quale strategia difensiva Giulio possa eventualmente difendersi.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2303**

**CDA: TORINO**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio, debitore di Caio di Euro 20.000, il 10/4/2021 gli cede pro solvendo un suo credito di Euro 10.000 vantato nei confronti di Sempronio; Caio notifica tale cessione a quest'ultimo, senza, tuttavia, ricevere il relativo pagamento. Il 20/5/2021 Tizio versa a Caio la somma di Euro 10.000, senza alcuna imputazione nella causale del bonifico e quest'ultimo la trattiene ad estinzione della somma di cui Tizio è rimasto debitore in via esclusiva. Il 15/6/2021 Caio richiede a Sempronio il pagamento di Euro 10.000 in virtù dell'intervenuta cessione, ma costui documenta di aver pagato il 15/5/2021 tale somma a Tizio, creditore originario cedente, e quest'ultimo, a sua volta, conferma tale circostanza e, a posteriori, dichiara che la somma di Euro 10.000 da lui corrisposta a Caio il 20/5/2021 deve essere imputata al credito ceduto e non alla somma di Euro 10.000 di cui lo stesso Tizio era rimasto esclusivo debitore nei confronti di Caio. Il candidato, assunte le vesti di legale di Caio, premessi brevi cenni sulla cessione di credito e sull'imputazione dei pagamenti, indichi a chi il proprio assistito possa ora richiedere il residuo importo di Euro 10.000 ancora a lui dovuto e se la posticcia imputazione del pagamento eseguito da Tizio il 20/5/2021 sia o meno giuridicamente corretta, con conseguente liberazione di Sempronio dall'obbligazione a favore di Caio sorta a seguito della notifica della cessione di credito.

### **SOLUZIONE**

Ho parlato in generale della cessione di credito (distinguendo quella pro soluto da quella pro solvendo) e dell'imputazione di pagamento. Ho poi fatto riferimento ad una sentenza che ho trovato sotto l'art. 1193 c.c. che spiega come l'imputazione del pagamento debba essere fatta nel momento in cui si effettua il pagamento e, se fatta successivamente, è inefficace se il creditore non l'accetta. Di conseguenza Sempronio non è liberato dall'obbligazione in quanto, tra l'altro, il pagamento deve essere imputato al credito meno garantito (quello assunto in proprio da Tizio e non quello su cui è intervenuta la cessione) ai sensi del 1193 c. 2 c.c.

**Traccia cod. 2304**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 06/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Si rivolge al proprio difensore la società "Assicuro e Garantisco S.p.A." riferendo di aver stipulato con la "Costruisco s.r.l." polizza fideiussoria in favore della committente "Commissiono s.r.l." per la somma di €500.000, relativa al contratto di appalto stipulato della predetta Commissiono con la Costruisco per la ristrutturazione e l'ampliamento di un immobile di proprietà della prima. Riferiva ancora la compagnia Assicuro e Garantisco che con lettera raccomandata del 29.09.22 la committente Commissiono le aveva richiesto il pagamento di €139.000. Precisava la Commissiono nella sua richiesta che con scrittura del 21.07.22 aveva preso in consegna dalla Costruisco s.r.l. i lavori, nonostante la presenza di vizi e che aveva pagato il saldo finale, a fronte dell'impegno della Costruisco di eliminare i difetti riscontrati dalla direzione lavori. Aggiungeva che aveva richiesto alla Assicuro e Garantisco il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento dell'appaltatrice poiché le opere di riparazione erano state eseguite solo in parte e non tutti i difetti erano stati eliminati. Assunte le difese della Assicuro e Garantisco illustri il candidato se le pretese della Commissiono siano fondate ed individui la migliore difesa perla propria assistita.

### **SOLUZIONE**

Istituti analizzati: -polizza fideiussoria e fideiussione; -contratto di appalto e in particolare artt. 1665 e 1667 cc. Risoluzione: - quando il committente accetta l'opera pur consapevole della presenza di vizi la garanzia non è dovuta; Cass. 11/2019: la consegna dell'opera e la sua accettazione liberano l'appaltatore per i vizi palesi e riconoscibili dal committente; - importante anche sottolineare che il committente aveva già versato il saldo prezzo prima di assicurarsi che l'appaltatore eliminasse i vizi (Cass. 15232/05: l'esenzione dell'appaltatore dalla responsabilità per difetti con conseguente assunzione del relativo rischio a carico del committente può ricavarsi da comportamenti concludenti); - infine con riguardo al rapporto intercorrente tra assicuratore e appaltatore analizzare il principio di buona fede e correttezza poiché l'appaltatore non aveva informato l'assicuratore dell'impegno ad eliminare i difetti

**Traccia cod. 2305**

**CDA: VENEZIA**

**DATA: 06/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caia si rivolge in più occasioni a Sempronia, titolare di una proprietà e di un'azienda confinante, affinché la stessa provveda ad eliminare le immissioni di odori nauseanti provenienti all'allevamento di polli e di altro bestiame gestito dalla stessa. Sempronia disattende le richieste di Caia sostenendo che essendo l'attività di allevamento preesistente all'edificazione del fondo vicino, il criterio della prevenzione doveva prevalere unitamente alle esigenze della produzione sulle minori esigenze olfattive dei vicini. Caia, recatasi dal proprio legale di fiducia, chiede di essere informata sugli strumenti di tutela cui ricorrere al fine di meglio tutelare le proprie ragioni. Il candidato illustri tutte le questioni sottese al caso di specie.

**SOLUZIONE**

Ho iniziato parlando della proprietà, limiti pubblicistici (espropriazione, occupazione..) e privatistici (distanze, atti emulativi). Sono arrivata poi alle immissioni e ho trattato l'art. 844. Ho ritenuto prevalente il diritto alla salute rispetto alle esigenze produttive. Il criterio del preuso è solo sussidiario e non vincola il giudice.

**Traccia cod. 2306**

**CDA: PALERMO**

**DATA: 06/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

In data 10 luglio 2022 Tizio consegna la propria autovettura alla carrozzeria Beta affinché questa proceda ad una serie di riparazioni di cui necessita il mezzo. Nella notte tra il 12 e 13 luglio 2 ladri si introducono all'interno della carrozzeria rompendo un vetro del portone. Suona l'allarme collegato all'istituto di vigilanza, ma i ladri riescono ad introdursi all'interno laddove, in un cassetto senza chiusura, sono custodite le chiavi di tutte la auto in deposito presso la carrozzeria in quel momento. I ladri riescono con gran velocità a rubare, tra le altre, anche l'auto di Tizio e a fuggire prima dell'arrivo della vigilanza. Avvisato dell'accaduto, il titolare della carrozzeria sporge querela e contatta tutti i clienti. Tizio, informato dell'accaduto, si rivolge al titolare della carrozzeria per avere il risarcimento del danno. Il candidato assume le vesti del legale di Tizio, esamini ed illustri i profili degli istituti applicabili al caso di specie ed indichi l'eventuale tutela consigliabile.

### **SOLUZIONE**

Qualificazione contratto come contratto misto (contratto prestazione d'opera art. 2222 + contratto deposito art. 1766), possibilità di applicare alla fattispecie la disciplina del deposito come stabilito da Cass. 18/486, obbligo di diligenza ex art. 1768, responsabilità del depositario in caso di perdita della cosa ex art. 1780. La Cass. 75/315 esclude espressamente che il furto costituisca un ipotesi di caso fortuito poichè il depositario avrebbe dovuto predisporre tutte le precauzioni necessarie per evitare l'evento dannoso (le chiavi erano contenute in cassetto senza chiusura), inoltre il furto non rappresenta un fatto esterno imprevedibile ed inevitabile. Responsabilità contrattuale del depositario anche ai sensi del combinato disposto art. 1218 e 1223 c.c.. Richiesta di risarcimento introdotta con atto di citazione (se di competenza del tribunale) o ricorso (se di competenza del giudice di pace a seconda il valore).

**Traccia cod. 2307**

**CDA: BOLOGNA**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Durante una camminata in montagna con la madre Sempronia, Tizietto, vivace bimbo di quattro anni, si sporgeva da una balaustra, cadendo in un lago artificiale e, tragicamente, vi moriva annegato. I congiunti di Tizietto adivano quindi il Tribunale competente per sentire condannato al risarcimento dei danni il Comune che aveva in gestione lo specchio d'acqua. Chiedevano in particolare, iure ereditario, il risarcimento del danno traumatologico (?), iure proprio, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Il giudice di prime cure accoglieva le domande, ma decurtava il risarcimento del 20 % evidenziando il rilievo causale, nella vicenda, del difetto di sorveglianza della madre. Riteneva invece irrilevante il comportamento oggettivamente negligente del minore, alla luce della sua tenera età. Perplesso dal contenuto della sentenza il padre Caio si rivolgeva dunque al proprio legale di fiducia, al fine di conoscere le eventuali criticità sottese al ragionamento giuridico del giudice. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio e prospetti le proprie valutazioni giuridiche circa il testo della sentenza e valuti, di conseguenza, l'esperibilità di una possibile impugnazione.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2308**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 06/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio, amministratore del condominio Bellavista, sito in Napoli, si rivolge ad un legale, spiegando l'intenzione di richiedere un risarcimento dei danni alla società che si è occupata di ristrutturare il condominio che rappresenta. Detta società, la Gastone srl, aveva assunto l'obbligo di occuparsi della manutenzione straordinaria al tetto e al solaio del condominio solo tre anni prima, ma già la scorsa settimana Tizio aveva notato evidenti fessurazioni e segni di cedimenti strutturati sulle parti asseritamente risistemate. Rivoltosi all'azienda, questa aveva negato qualsiasi responsabilità per le lesioni verificatesi, atteso il lungo lasso di tempo trascorso. Assunte le vesti del legale di Tizio, premessi brevi cenni sugli istituti in rilievo, il candidato rediga parere motivato.

### **SOLUZIONE**

Norme rilevanti: 1117,1130,1655,1669,2043. Iter logico: premesso brevi cenni sul condominio, sulle parti comuni e sulla rappresentanza processuale dell'amministratore, nonché la legittimazione a compiere atti conservativi inerenti l'edificio, ho qualificato il contratto come appalto che, secondo cassazione, riguarda qualsiasi modifica dello stato materiale, anche di cose preesistenti. Articolo di riferimento per la risoluzione del caso è il 1669 c.c., circa la responsabilità dell'appaltatore per cose immobili destinate a durare quando, a 10 anni dal compimento dell'opera, vi siano vizi (+ doppio termine di un anno, sia di decadenza che di prescrizione). Sentenze: Cass. 21327/2018, per cui il 1669 c.c. può essere invocato anche se i gravi difetti non si identificano con la staticità dell'edificio, ma qualsiasi alterazione che, pur riguardando una parte condominiale, impedisca il godimento. Cass. S.U. 2284/2014: si tratta di un particolare tipo di responsabilità extracontrattuale. Da qui, differenza tra 2043 (onus probandi a carico del danneggiato) e 1669 (presunzione di responsabilità a carico dell'appaltatore)

**Traccia cod. 2309**

**CDA: GENOVA**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, nel marzo 2017, mentre si trovava alla guida di go-kart da corsa, su circuito ricreativo privato, gestito da Caio, in forza di contratto di locazione stipulato con la società Alfa proprietaria della relativa struttura, finisce fuori pista, abbattendo un ostacolo esterno in quanto il circuito stesso era carente di barriere idonee ad evitare l'uscita di pista di veicoli. Tizio subisce gravissime fratture alle gambe che ne pregiudicano la deambulazione ed in parte anche la sua attività lavorativa di libero professionista. Tizio, che non ha presentato querela a Caio per le lesioni subite, preoccupato per le sue gravi condizioni fisiche, decide di rivolgersi ad un avvocato soltanto nel maggio 2022, decorsi cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto. Alcuni giorni prima, sempre nel maggio 2022, Tizio aveva scritto personalmente a Caio chiedendo risarcimento del danno subito, ma Caio si era rifiutato di risarcirlo, addebitando la responsabilità dell'evento dannoso alla società Alfa. Il candidato, individuata la normativa sostanziale di riferimento, assunta la veste di legale di Tizio, dica: -se il suo cliente è ancora in termine per proporre azione civile di danno; -se è preferibile, specificandone i motivi, proporre azione civile nei confronti del solo Caio oppure se opportuno citare in giudizio anche la società Alfa, che ha ceduto in locazione a Caio la relativa struttura sportiva; -quali sono i danni che Tizio potrebbe chiedere a Caio e/o alla società Alfa.

**SOLUZIONE**

-Responsabilità 2051, -L'azione non è prescritta perché se fatto illecito deriva da reato allora si considera la prescrizione del reato (maggiore di 5 anni, nel caso) -agisco anche contro la società, per due motivi. 1° il locatore poteva prefigurarsi usando l'ordinaria diligenza che il conduttore avrebbe potuto causare danni attraverso l'esercizio dell'attività pericolosa 2° Caio ha già detto che lo ritiene responsabile, quindi per evitare di perdere tempo e farlo chiamare in causa da Caio, si provvede già a chiamarlo in causa. -danno patrimoniale e danno non patrimoniale

**Traccia cod. 2310**

**CDA: MILANO**

**DATA: 03/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio percorreva una strada provinciale che costeggiava un parco naturale, quando all'improvviso un cinghiale attraversava la strada. Tizio pur facendo quanto possibile per evitare l'incidente, per evitare l'animale urtava il guard rail e l'incidente gli causava dei danni al veicolo e dei danni biologici. Nella strada provinciale che costeggiava il parco non vi era alcuna segnaletica che indicasse il pericolo di attraversamento degli animali. Il candidato assume le vesti del legale di Tizio illustri le questioni sostanziali e i rimedi processuali esperibili.

### **SOLUZIONE**

Ho parlato della responsabilità extracontrattuale in generale e poi nello specifico citando art. 2043, 2054 e poi quello applicabile al caso di specie ovvero il 2052. Il danno cagionato dalla fauna selvatica è risarcibile ai sensi dell'art. 2052 cc (Cass. 13848/2020). La legittimazione passiva spetta alla Regione, quale titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico. La Regione, inoltre, deve adottare le misure idonee volte a prevenire il danno causato dalla fauna selvatica e in questo caso ho citato anche il codice della strada in cui è previsto che anche solo a scopo preventivo vi debbano essere dei cartelli che indicano il pericolo. Ho inoltre sottolineato come poi la Regione avrebbe potuto eventualmente avere azione di rivalsa contro la Provincia o l'ente gestore del Parco Naturale. Ho evidenziato come nel caso concreto Tizio non fosse responsabile in alcun modo per il sinistro e pertanto ho consigliato, previo esperimento della procedura di negoziazione assistita nel caso in cui il danno fosse stimato sotto i 50k, di agire in giudizio per richiedere il risarcimento del danno patrimoniale (per l'ammontare dei danni al veicolo) e non patrimoniale (per i danni biologici subiti da Tizio).

**Traccia cod. 2311**

**CDA: L`AQUILA**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caia e Tizio, genitori della figlia minore Serena, convengono in giudizio Sempronio, noto ristoratore della città, perché durante una serata conviviale la cameriera servente, urtata da uno dei commensali, che era in piedi e si agitava, dello stesso tavolo della minore Serena, ha rovesciato sull`arto superiore la pizza bollente che recava, provocando così gravi ustioni. Sempronio resiste adducendo che: a) non è tenuto a garantire l`incolumità degli avventori nel locale, ma semplicemente a servirli fornendo loro quanto richiesto; b) non vi è nesso causale tra la condotta della cameriera e il danno, poiché è stato il fatto del terzo, l`urto inferto alla dipendente, a determinare l`incidente; c) il caso fortuito per fatto del terzo esclude la colpa imputabile a lui. Previo esame degli istituti sostanziali e processuali desumibili dal caso, prospetti il candidato gli esiti anche alternativi del giudizio instaurato da Caia e Tizio

**SOLUZIONE**

Traccia cod. 2312

CDA: BARI

DATA: 07/03/2023

**MATERIA: CIVILE**

### TRACCIA

Con contratto preliminare di compravendita del 10 luglio 2022 la società Alfa si obbligava a cedere alla società Beta un immobile per il prezzo di 300.000€, con contestuale versamento del promittente acquirente della caparra confirmatoria di 50.000€ e l'impegno del trasferimento del bene con contratto definitivo entro il termine del 30 settembre 2022, pena il pagamento di una penale di 10.000€ in caso di ritardo superiore ad un mese. Sia il primo che il secondo dei termini convenuti maturavano inutilmente sicché Beta notificava diffida ad adempiere il cui termine decorreva anch'esso inutilmente. Molto contrariato dell'accaduto, anche perché in considerazione dell'acquisto dell'immobile la società aveva acquistato macchinari e altri beni strumentali, l'amministratore unico di Beta intende chiedere ad Alfa, a fronte del suo inadempimento, il pagamento del doppio della caparra versata e inoltre, a titolo di risarcimento danni, gli importi pagati per l'acquisto dei macchinari non più utilizzabili, per ulteriori 30.000€. Il candidato, assunte le vesti del legale della società Beta, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le iniziative da assumere.

### SOLUZIONE

Soluzione: caparra confirmatoria art. 1385 cc " clausola penale art. ad equità della clausola penale, cosa non prevista per la caparra confirmatoria; se intende esigere la caparra non può richiedere anche il risarcimento del danno per i macchinari. Sent. Corte d'Appello di Perugia 202/2021: è possibile la coesistenza della caparra confirmatoria e della penale? No. La società Beta ha tre scelte (in teoria): 1. risoluzione del contratto + clausola penale 2. recesso dal contratto + doppio della caparra 3. esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto (art. 2932 cc) Con la richiesta dell'art. 2932 cc la sentenza non è direttamente esecutiva, quindi bisognerà attendere tutti i gradi del giudizio. Invece con il recesso ed il doppio della caparra giungerebbe prima ad un risultato. Domanda della commissione: - Qual è l'effetto della diffida ad adempiere (art. 1454 cc) in questo caso? La scelta della risoluzione che effetti produce ai sensi dell'art. 1454 comma III cc (risoluzione di diritto)? !' Beta non può chiedere il recesso di stato risolto di diritto, perciò la società Beta potrà agire per il risarcimento del danno. - Deve rinunciare al doppio della caparra o lo può richiedere? !' i che non si può chiedere la clausola penale. Io dico: sent. Cass. 21.838/2010 (art. 1454 cc): si può chiedere la restituzione del doppio della caparra.

**Traccia cod. 2313**

**CDA: BARI**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Caio, dipendenti da oltre 10 anni della società Alfa, produttrice di componenti elettronici di alta definizione, interrotto nel 2021 il rapporto di lavoro con la società Alfa nel corso del 2022 sono stati assunti nelle stesse mansioni dalla società Beta diretta concorrente della società Alfa. La società Beta, sfruttando la conoscenza di cui i due dipendenti godevano, in virtù dell'attività lavorativa precedentemente svolta presso Alfa, subentrava in molti dei contratti commerciali in precedenza intrattenuti dalla società Alfa, utilizzando allo scopo il portafoglio clienti fornito dai due nuovi dipendenti. L'amministratore della società Alfa intende reagire a quello che ritiene un illegittimo sviamento di clientela, responsabile di un considerevole calo del fatturato della società. Il candidato, assunto le vesti del legale della società Alfa, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le iniziative da assumere.

**SOLUZIONE**

art. 2598 c.c. (concorrenza sleale) richiamo all'art. 1175 c.c (comportamento secondo buona fede) art. 2599 c.c. (sanzioni da chiedere al giudice) art. 2600 c.c. (risarcimento del danno) collegato alla responsabilità art. 2043 c.c

**Traccia cod. 2314**

**CDA: LECCE**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Sempronia è madre di Filana e Mevia, con le quali ha interrotto ogni rapporto dopo il divorzio dal marito. Sempronia, animata dalla volontà di impedire alle figlie di ereditare il proprio patrimonio, decide di alienare tutti gli immobili di sua proprietà e di devolvere il ricavato in favore di associazioni benefiche. Per assicurarsi che le figlie non vengano a conoscenza dei suoi propositi, Sempronia decide di completare l'operazione con unico bonifico bancario indirizzato alla fondazione prescelta. Tuttavia, in seguito alla dipartita della madre, le figlie vengono al corrente dell'accaduto, apprendendo la notizia della generosa donazione tramite una mittente radiofonica. Decidono quindi di rivolgersi a un proprio legale di fiducia, al fine di verificare se, e in che misura, sia possibile reintegrare il patrimonio devoluto all'ente beneficiario nell'asse ereditario. Premessi brevi cenni sull'istituto dell'autonomia negoziale, il candidato assume le vesti di difensore delle signore Filana e Mevia, esponga la strategia difensiva più idonea a tutelare la posizione degli assistiti.

### **SOLUZIONE**

Ho parlato della donazione in generale per poi arrivare alla donazione indiretta. Serviva l'atto pubblico. Sentenza n.18725 del 2017. Mi hanno fatto domande sulla prescrizione dell'azione e sull'atto di citazione.

**Traccia cod. 2315**

**CDA: BRESCIA**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Nel 2016 la sig.ra Tizia, ultraottantenne e in buona salute, nel fare ritorno alla propria abitazione attraversava uno spiazzo comunale incolto e non recintato ove veniva accidentalmente urtata da cane di grossa taglia di proprietà del sig. Sempronio e che la sig.ra Caia, quale "dog sitter", aveva lasciato libero di girovagare. La sig.ra Tizia, all'esito dell'urto cadeva rovinosamente a terra riportando una serie di lesioni che la costringevano ad un ricovero in ospedale. In seguito l'anziana sig.ra manifestava un repentino e drastico scadimento delle proprie condizioni di salute, necessitano di assistenza totale. Non giungendosi ad un accordo stragiudiziale con l'assicurazione del sig. Sempronio (proprietario del cane), la quale opponeva che il cane, al verificarsi del fatto, risultava affidato alla sig.ra Caia quale "dog sitter", la sig.ra Tizia introduceva un accertamento tecnico preventivo (ATP). Il CTU nominato dal Tribunale accettava un elevato danno biologico subito dalla signora, la quale era passata da una preesistente condizione di invalidità permanente del 50% ad una permanente qualificabile dell'80%. All'esito dell'ATP la sig.ra Tizia veniva a mancare. La sig.ra Mevia, figlia convivente della sig.ra Tizia, si rivolge ad un legale, intenzionata a tutelare i propri interessi. Il candidato, assunte le vesti del legale, tratteggi gli istituti interessati dalla fattispecie descritta ed individui le azioni esperibili dalla sig. Ra Mevia.

### **SOLUZIONE**

Soluzione prospettata: 2052 cc danno cagionato da animali, responsabilità oggettiva e alternativa suo proprietario o su chi si serve dell'animale col consenso del primo (a quali condizioni, giurisprudenza), responsabilità fondata sul rapporto di fatto con l'animale, dovere di controllo sullo stesso (giurisprudenza). Caso di dissociazione fra proprietà e custodia. Consistenza del danno biologico e del danno da perdita del rapporto parentale. Richiesta di risarcimento del danno biologico iniziata da Tizia in vita, valore della ATP, trasmissibile a Mevia iure hereditatis, a fronte della responsabilità 2052 + azione per risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale ex 2059 in iure proprio di Mevia.

**Traccia cod. 2316**

**CDA: VENEZIA**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

In data 7 ottobre 2017 Tizio, di nazionalità senegalese, stava svolgendo le funzioni di Steward, durante l'incontro di calcio valevole per il campionato nazionale di serie C-girone C, squadra Alfa contro squadra beta, fissato per le ore 20.30 nello stadio comunale della città di Venezia. Nel corso della partita, uno dei tifosi della squadra Alfa (successivamente identificato in Mevio dalle forze dell'ordine), posizionato in tribuna, vicino al parapetto di fronte alla porta di sicurezza iniziava ad inveire reiteratamente e per circa 10-15 minuti nei suoi confronti con frasi denigratorie di matrice razzista. Gli insulti si protraevano fino al momento in cui il responsabile della sicurezza non disponeva lo spostamento di Tizio lontano dal settore ospiti, visto che il tifoso non desisteva. Il candidato, assunto le vesti di legale di Tizio inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative da assumere nei confronti di Mevio.

**SOLUZIONE**

Cappello introduttivo su responsabilità extracontrattuale, qualificazione come danno non patrimoniale ex 2059, inquadramento della condotta come diffamazione, rimproverabilità della condotta in quanto reato e per lesione della dignità della persona costituzionalmente tutelata. Quantificazione del danno sulla base delle tabelle di Milano. Evidenziato prescrizione. Azione: atto di citazione con termini pre e post riforma Cartabia. Esclusa mediazione e ipotizzata una negoziazione assistita.

**Traccia cod. 2317**

**CDA: PALERMO**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizia, che soffre di asma, per trovare sollievo si trasferisce da Palermo a Polizzi Generosa, acquistando un appartamento sito all'ultimo piano di una palazzina con vista sulla campagna circostante. Trascorsi due anni dall'acquisto, viene aperto a piano terra un ristorante. Il ristoratore Caio dota il ristorante di una ciminiera che, essendo infissa alla facciata della palazzina, la percorre per intero fino alla sommità. Il fumaiolo non disperde i fumi che solo in condizioni di forte vento riescono a diradarsi in fretta, restando altrimenti a ristagnare in prossimità delle finestre e del terrazzo di Tizia. In conseguenza di ciò Tizia è costretta a tenere le finestre chiuse e ricomincia ad avere difficoltà respiratorie. Tizia si rivolge a Caio chiedendo che la canna fumaria sia rimossa e che i fumi vengano emessi a livello del suolo. Caio dal canto suo sostiene di non dover cambiare alcunché in quanto i propri impianti sono dotati delle apposite autorizzazioni ambientali e sanitarie. Tizia si reca dal legale per ricevere consiglio. Il candidato, prese le vesti del legale di Tizia, esamini gli istituti che vengono in rilievo e consigli la tutela più adeguata alla cliente.

### **SOLUZIONE**

Ho introdotto l'argomento trattando dell'origine romana dell'istituto delle immissioni e del loro rapporto con il diritto di proprietà nel sistema liberale puro e in quello codicistico. Poi ho parlato dei criteri per la valutazione delle immissioni di cui all'art. 844 c.c., tanto dei due criteri legali (normale tollerabilità e contemperamento delle ragioni della produzione e della proprietà) quanto di quello giurisprudenziale (priorità d'uso). Ho chiarito come l'azione per far cessare le immissioni possa avere sia natura reale che personale a seconda della richiesta, come affermato dalla giurisprudenza. In relazione all'ultima delle due ho richiamato il danno da lesione del possesso. Infine, ho suggerito di agire con l'azione di manutenzione dato che si tratta di un'immissione che ha comportato una molestia nel possesso, citando gli articoli relativi (1170 c.c. e 703 e ss. c.p.c.). La commissione ha chiesto un approfondimento sulle misure che possono richiedersi e sull'eventuale coinvolgimento del condominio. Ho risposto facendo riferimento alla giurisprudenza che consente di chiedere qualsiasi provvedimento che tuteli contro le immissioni, anche se al di sotto della soglia della normale tollerabilità, e spiegando come un coinvolgimento del condominio, per quanto utile a fini probatori e fondabile sull'infissione della canna fumaria alla facciata, non sia strettamente necessario non essendo questo un litisconsorte necessario. L'ultimo commissario mi ha chiesto se sia possibile richiedere nel possessorio anche il risarcimento del danno da lesione del possesso. Ho risposto di no, ma la risposta corretta era sì.

**Traccia cod. 2318**

**CDA: GENOVA**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio acquista un abbonamento mensile dalla società Alfa, utilizzando il relativo autobus privato di linea per coprire quotidianamente il tragitto casa lavoro, condotto da autisti spesso diversi, tutti dipendenti della suindicata società. In una circostanza in cui l'autobus stava riscontrando ritardo, il conducente Caio, in pieno centro abitato affronta a forte velocità un dosso rallentatore. Tizio, a causa dell'imprudente manovra di guida dell'autista, viene sbalzato violentemente dal sedile e ricadendo sulla parte rigida dello stesso subisce lesioni a una vertebra. Tizio si rivolge a un legale in quanto intende richiedere il risarcimento del danno subito. Il candidato, individuata la normativa sostanziale di riferimento, assuma le vesti del legale di Tizio specificando quali domande egli possa proporre nei confronti della società Alfa per far valere in giudizio la sua pretesa risarcitoria.

### **SOLUZIONE**

Ho introdotto il discorso parlando del contratto di trasporto (in particolare di persone), concentrandomi sugli artt. 1681-1682 cc. Nel caso di specie Tizio può agire in giudizio con atto di citazione contro la società Alfa (che risponde del fatto dei propri dipendenti ex art. 1228) ai sensi dell'art. 1681, chiedendo risarcimento sia del danno da ritardo nell'adempimento, sia del danno derivante dal sinistro. A fronte della presunzione di responsabilità ex art. 1681, Tizio dovrà provare solo il danno e l'entità dello stesso (a tal fine ho proposto di effettuare una CTP) e il nesso di causalità. Spetterà al vettore dimostrare, invece, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Per quanto riguarda il danno da ritardo, occorre tenere in considerazione la condotta non del solo autista Caio, ma di tutti gli autisti precedenti (art. 1682). Per quanto riguarda il danno derivante dal sinistro, Tizio potrà chiedere risarcimento danno per il ritardo nonché danno patrimoniale (spese mediche, impossibilità di andare a lavoro etc.) e danno non patrimoniale (danno biologico + eventualmente danno morale).

**Traccia cod. 2319**

**CDA: BRESCIA**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Un amministratore di condominio di 24 condomini e altrettanti appartamenti stipula un contratto di appalto con un'impresa che non viene integralmente pagata per la sua opera. Indossanti le vesti del legale dell'impresa, e dopo avere illustrato le tematiche sottostanti, il candidato dica come intende operare per la difesa del suo assistito ed in particolare se sia possibile agire con ricorso per ingiunzione nei confronti dell'amministratore di condominio per consegna documenti e con richiesta di astreinte.

**SOLUZIONE**

Condominio, giurisprudenza sotto l'art.1223 (Cass SU 3255/2008 secondo cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio sono soggette a parziarietà) e poi art. 63 c 2 disp att cc secondo il quale i creditori non possono agire nei cfr degli obbligati in regola con i pagamenti. Sembrerebbe quindi possibile esperire azione dall'impresa direttamente nei cfr dei singoli condomini morosi. Astreinte art. 614 bis cpc

**Traccia cod. 2320**

**CDA: BRESCIA**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Il chirurgo convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni causati ad un suo paziente per accertata imperizia eccepisce la limitazione del risarcimento da lui dovuto ai soli danni subiti dal paziente nel periodo anteriore la messa a punto da parte di una avanzata struttura chirurgica americana di un innovativo metodo di trattamento in grado di rimuovere completamente gli esiti dell'evento lesivo. Il difensore del paziente intende contestare tale assunto. Quale argomento può far valere ed inoltre quali sono i tempi processuali per formulare l'eccezione da parte della difesa del chirurgo e per l'attore di confutare la stessa

### **SOLUZIONE**

La candidata ha inquadrato la responsabilità come extracontrattuale, ha citato una cassazione riguardante il consenso informato e non ha mai affrontato direttamente la questione della limitazione della responsabilità invocata dal chirurgo. E' stata più volte interrotta con domande quali "perchè il medico eccepisce una limitazione della responsabilità? la responsabilità è contrattuale o extracontrattuale? quale norma fa riferimento ad una limitazione della responsabilità? se il paziente si fosse rivolto alla struttura americana avrebbe ridotto il danno?" Da questa serie di domande (visto che dal testo della traccia si capisce molto poco) sembrerebbe che, secondo i commissari, il chirurgo stesse invocando un concorso di colpa ex 1127, poichè il paziente avrebbe potuto rivolgersi alla struttura americana per eliminare il danno ma non lo ha fatto. Risolve il caso la Cass n. 515/2020

**Traccia cod. 2321**

**CDA: GENOVA**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Nel gennaio 2014 Giovanni concede in locazione ad Anna, lontana parente in linea collaterale, un immobile ad uso abitativo sito nel comune di Roma. Giovanni non richiede mai ad Anna il pagamento dei canoni di locazione, né quest'ultima procede spontaneamente al pagamento. Solo nel gennaio 2022, a seguito di un diverbio tra i due non attinente al contratto di locazione, Giovanni intima ad Anna il pagamento dei canoni. A seguito del mancato pagamento di Anna, Giovanni formula ingiunzione di pagamento per la somma relativa ai canoni per il periodo marzo 2014 - marzo 2021, e viene emessa da tribunale di Roma in data 05 aprile 2022. Anna, ricevuta la notifica del provvedimento in questione il 15 aprile 2022, si reca dal proprio legale per sapere come tutelare i propri diritti. La candidata, assunte le vesti del legale di Anna, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e illustri la possibile strategia difensiva a tutela delle ragioni di Anna.

### **SOLUZIONE**

Ho parlato del contratto di locazione (1571 e ss.), delle obbligazioni principali del locatore e del conduttore. Ho citato cass. 16743/2021 e con riferimento alla stessa ho parlato degli atti emulativi, della remissione e del principio di buona fede. Ho poi introdotto l'opposizione al decreto ingiuntivo, parlato del giudice competente e prospettato la richiesta di accertamento del diritto dell'assistita e in via subordinata la diminuzione dei canoni richiesti in quanto applicabile l'art. 2948 relativo alla prescrizione "breve". Mi hanno chiesto gli articoli di riferimento della buona fede che non avevo citato e poi l'azione specifica che avrei esperito (cioè l'azione di accertamento che avevo introdotto nel discorso ma non citata espressamente).

**Traccia cod. 2322**

**CDA: MILANO**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Con contratto preliminare Caio si impegnava a vendere a Mevio la proprietà di un immobile. Il promittente venditore garantiva espressamente la piena e libera proprietà del bene. Quanto alle modalità di pagamento, le parti concordavano il versamento di somme rateizzate alle scadenze indicate in preliminare. Veniva riscontrato in seguito che, sin dalla stipula del preliminare, l'immobile era gravato da ipoteche. Diffidato dal liberare l'immobile dalle ipoteche, Mevio in via di autotutela sospendeva il pagamento delle rate del prezzo. Caio otteneva la cancellazione delle ipoteche solo nel giorno previsto per la stipula del definitivo. In tale data, tuttavia, il bene risultava gravato da due ulteriori ipoteche a garanzia di nuovi crediti vantati da terzi nei confronti di Caio. Mevio si dichiarava ciononostante ancora disposto all'acquisto, ma esigendo una riduzione del prezzo in ragione delle iscrizioni pregiudizievoli. Caio, invece, invocava la risoluzione del preliminare per inadempimento del promissario acquirente, per aver Mevio sospeso nel frattempo il pagamento delle rate pattuite. Mevio si reca dal proprio legale, del quale il candidato assume le vesti, individuando la disciplina applicabile al caso di specie e le iniziative da assumere in rappresentanza di Mevio.

**SOLUZIONE**

ART. 1470 cc, 1479 cc, 1480 cc, 1482 cc - ART 2932 cc Esecuzione in forma specifica del contratto e contestuale actio quanti minoris (Cass. civile n. 13208/2013; Cass. n. 23683/2015; Cass. n. 36241/2021) Mediazione obbligatoria

**Traccia cod. 2323**

**CDA: BARI**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Il comune di Topolinia, nel gennaio di 2015, stipula un contratto di appalto per la realizzazione di un'opera pubblica con la Betton costruzioni srl, convenendo un termine essenziale di 5 anni per la realizzazione delle opere e chiedendo che l'esatto adempimento venisse garantito tramite il rilascio di una garanzia "a prima richiesta e senza eccezione". L'esecuzione delle opere procede a rilento, anche in ragione di continue reciproche contestazioni tra l'ufficio tecnico comunale e la ditta sull'interpretazione di alcune clausole del capitolato d'appalto, tanto che, alla scadenza del termine convenuto, era stato realizzato appena il 30% del programma costruttivo. Nel gennaio del 2021, ancora immutato lo stato del cantiere, l'ente locale decide di azionare la garanzia fideiussoria, inviando una richiesta di escussione al garante Banca Alfa, il quale, però, sollevando eccezioni relative al rapporto intercorrente tra la propria cliente e il Comune, rifiuta il pagamento. Il comune di Topolinia, ritenendo illegittima la condotta della banca garante si rivolge a un legale. Il candidato, assunto le vesti del legale del comune, inquadri il caso, gli istituti di riferimento e prospetti la possibile strategia difensiva.

**SOLUZIONE**

Contratto di appalto - termine essenziale - obbligazione fideiussoria - contratto atipico di garanzia - eccezioni non opponibili

**Traccia cod. 2324**

**CDA: GENOVA**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Caia sono coniugati da oltre 40 anni in regime di separazione legale dei beni. Con loro convivono i due figli maggiori di età, Sempronio e Mevia. Tizio è proprietario di un locale adibito a bar ristorante e dei relativi beni aziendali, nel quale lavora con moglie e figli. Volendo rinnovare l'arredo, il banco frigo ed altri elementi utili per la condizione dell'azienda, Tizio contrae con l'amico Tizietto un mutuo di € 60.000,00. Tre anni dopo Tizio costituisce un fondo patrimoniale su bar e azienda. Rimaste inadempite le obbligazioni di Tizio nei confronti di Tizietto, quest'ultimo si rivolge a un avvocato. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere indicando, dopo aver illustrato le problematiche sottese alla fattispecie, di quali mezzi disponga Tizietto per il soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie.

**SOLUZIONE**

Ho fatto genericamente un'introduzione riguardante il regime di separazione dei beni e il contratto di mutuo. Mi sono concentrata poi sulla costituzione del fondo patrimoniale e in particolare quando è aggredibile dai creditori.

**Traccia cod. 2325**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia , Caia e Sempronia hanno diviso l'unico edificio del defunto padre e di cui sono eredi legittime . il contratto di divisione assegna un appartamento dell'edificio a ciascuna delle tre e stabilisce che il cortile rimane in comune , ma a Tizia viene assegnato il diritto reale d'uso esclusivo sullo stesso , perchè il suo appartamento è l'unico dei tre che non dispone di un box interno dove proteggere l'auto . Caia inizia a collocare sul cortile uno stendipanni e da ultimo una fioriera . Tizia invia, tramite un legale , una diffida a Caia in cui chiede di astenersi dal porre lo stendipanni e di rimuovere la fioriera in quanto lesivi del suo diritto reale d'uso esclusivo sul cortile . il candidato assume le vesti del legale di Caia fornisca pareri sulla vicenda individuando le problematiche sottese, la disciplina applicabile e le possibili azioni esperibili .

**SOLUZIONE**

questione giuridica : tipicità dei diritti reali . Le Sezioni Unite confermano che i diritti reali sono tipici , per cui non costituisce diritto reale l'uso esclusivo del cortile condominiale . Pertanto corrisponde a un riparto delle facoltà di godimento fra i condomini secondo modalità non paritarie determinate dal titolo . Norme di riferimento : artt. 1021 , 1102, 1117 , 1118 e 1226 "uso esclusivo del lastrico solare " che ho citato per delineare le differenze con il caso in esame . Atto : mediazione obbligatorie e azione negatoria . superato .

**Traccia cod. 2326**

**CDA: BRESCIA**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio e Caio residenti in Italia partono per una vacanza all'estero e prenotano un viaggio di 15 giorni presso una struttura alberghiera alle isole Maldive . Il viaggio si svolge a bordo di un aereo della compagnia Beta; giunti a destinazione però i bagagli di tizio e Caio consegnati al Check-in al personale di terra della compagnia aerea non vengono restituiti immediatamente nel senso che non sono fra quelli che girano sul nastro corrispondente all'oro volo. Dopo due giorni gli stessi vengono recapitati a cura e spese della compagnia aerea presso il resort dove tizio e Caio hanno iniziato la loro vacanza. Dopo essersi visti costretti ad acquistare degli abiti e comunque quanto loro necessario presso un venditore ambulante che non rilascia alcuna ricevuta di pagamento, al loro rientro in Italia si recano presso un legale chiedendogli quali potrebbero essere gli strumenti da azionare per la tutela dei loro diritti. Il candidato assume le vesti di legale di tizio e Caio illustri gli istituti sottesi alla fattispecie e le azioni esperibili a tutela dei medesimi.

### **SOLUZIONE**

Dopo aver fatto una breve introduzione sul contratto e gli elementi del contratto mi sono soffermata sugli artt. 1223, 1226 (non essendoci scontrini non potevo che rifarmi ad una valutazione del Giudice per l'importo del risarcimento) e 2059. Non avendo trovato sentenze risolutive (sebbene abbia accennato al "danno da vacanza rovinata" comunque opinabile dati i soli due giorni di ritardo), sono passata a procedura parlando dell'atto di citazione, del contenuto di esso e dei termini sia pre che post riforma

**Traccia cod. 2327**

**CDA: BARI**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

TIZIO MUNITO DI REGOLARE BIGLIETTO, VIAGGIA A BORDO DELL'AUTOBUS N.23 DELLA AZIENDA COMUNALE BETA. AD UN INCROCIO REGOLATO DA SEMAFORO IL CONDUCENTE DELL'AUTOBUS AD UNA BRUSCA FRENATA, PER EVITARE L'URTO CON L' AUTOVETTURA CONDOTTA DA CAIO CON VELOCITÀ ELEVATA HA ATTRAVERSATO L'INCROCIO NON RISPETTANDO IL SEGNALE DI LUCE ROSSA AL SEMAFORO. A SEGUITO DELLA BRUSCA FRENATA TIZIO RIPORTA LA FRATTURA DEL GINOCCHIO SINISTRO. SI RIVOLGE QUINDI ALL' AZIENDA BETA PRETENDENDO IL RISARCIMENTO DEL DANNO. L'AZIENDA BETA SI RIFIUTA, ASSUMENDO DI NON ESSERE RESPONSABILE DELLE LESIONI SUBITE DA TIZIO IN QUANTO LA BRUSCA FRENATA, IMPREVEDIBILE, ERA STATA DETERMINATA DALLA VIOLAZIONE DELL' AUTORE CAIO. TIZIO POCO CONVINTO SI RIVOLGE AD UN LEGALE. LA CANDIDATA ASSUNTE LE VESTI DI AVVOCATO VALUTA SE IL RIFIUTO DELL' AZIENDA BETA SIA O MENO LEGITTIMO E QUALI SIANO LE INIZIATIVE PIÙ OPPORTUNE A TUTELA DEL PREGIUDIZIO SOFFERTO DA TIZIO.

### **SOLUZIONE**

La candidata ha esposto la disciplina in tema di contratto di trasporto di persone, soffermandosi sulla responsabilità del vettore e quindi sull'art. 1681 c.c., distinguendo tra l'ipotesi di responsabilità contrattuale di cui al comma n.1 e l'ipotesi di responsabilità extra contrattuale di cui al comma n.2. Escludendo poi la responsabilità del vettore per aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare in sinistro, si è soffermata sulla possibilità di tizio di agire contro Caio ai sensi dell'art.2054

**Traccia cod. 2328**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 22/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio, promissario acquirente, al momento della stipula del contratto preliminare di vendita versa una caparra di Euro 35.000. Caio, promissario venditore, a distanza di soli quattro giorni dalla sottoscrizione del preliminare invia una dichiarazione a Tizio comunicando di non voler più vendere l'immobile e di voler risolvere il contratto preliminare allegando e quindi restituendo l'assegno di 35.000 versato da Tizio quale caparra. Tizio però non ritiene che la restituzione della caparra risarcisca il danno subito a casa della mancata vendita e richiede il doppio della caparra. Caio però ritiene che debba essere restituita la sola caparra avendo Tizio accettato la restituzione dell'assegno di 35.000 euro. Tizio pertanto decide di rivolgersi al proprio legale di fiducia al fine di verificare se è possibile ottenere il doppio della caparra versata. Il candidato assume le vesti del legale di Tizio inquadri il caso e dopo avere sinteticamente illustrato la fattispecie della caparra confirmatoria individui la disciplina applicabile e le iniziative giudiziarie che Tizio potrebbe assumere.

### **SOLUZIONE**

Ho iniziato l'esposizione parlando della Caparra Confirmatoria in generale. Successivamente ho citato la sentenza risolutiva Cass. 19801/2021 per la quale è stato affermato che "nel caso in cui la parte inadempiente restituisca la somma versata a titolo di caparra dall'altra parte contrattuale (nella specie, a mezzo assegno bancario) non viene meno il diritto della parte adempiente a pretendere il doppio della caparra, da far valere, ove non emerga in senso contrario un'univoca volontà abdicativa del suo diritto da parte del creditore, mediante l'esercizio del recesso, anche con la proposizione di apposita domanda giudiziale in caso di mancata conformazione spontanea dell'inadempiente al relativo obbligo". Considerando che Tizio non aveva manifestato una volontà abdicativa, aveva diritto al doppio della caparra. Ho anche parlato del contratto preliminare e concluso dicendo che Tizio poteva agire in giudizio nei confronti di Caio per chiedere il pagamento del doppio della caparra. Commissione tranquilla, ho parlato circa 8/10 minuti, alla fine dell'esposizione mi hanno chiesto di approfondire il tema della caparra confirmatoria, in particolare facendo riferimento ad altri istituti simili o altre tipi di caparre. Ho parlato della clausola penale in virtù della somiglianza tra gli istituti per il principio comune ad entrambe della autoliquidazione preventiva del danno.

**Traccia cod. 2329**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Caia dopo oltre 20 anni di matrimonio decidono di separarsi. Negli incontri volti a trovare una intesa per una separazione consensuale, Tizio avanza la richiesta di vedersi riconosciuta una indennità per le opere eseguite a proprie spese per apportare migliorie alla casa familiare, di esclusiva proprietà della moglie. Caia non intende riconoscere alcunchè, ma Tizio insiste ricordando che si è trattato di opere molto costose aventi ad oggetto interventi edilizi che hanno consentito di ricavare una sola unità abitativa dai due appartamenti contigui esistenti in origine con rifacimento degli impianti di riscaldamento ed impermeabilizzazione, oltre alla sostituzione dei pavimenti trattandosi di opere di entità tale da incrementare sicuramente il valore dell'immobile, Tizio non ritiene giusto che di tale incremento benefici la moglie quale proprietaria del bene. a fronte dell'insistenza del marito Caia si rivolge ad un avvocato per avere un parere in merito. Il candidato, assume le vesti dell'avvocato, cui si rivolge Caia, inquadri il caso illustrando gli istituti e le tematiche sottese alla fattispecie in esame, con particolare riguardo al rimborso nel caso di scioglimento della comunione tra i coniugi

**SOLUZIONE**

I contributi in denaro versati da Tizio non rappresentano un adempimento ad una obbligazione naturale poichè eccedono la proporzionalità trattandosi di ingenti spese. Tale evenienza consentirebbe a Tizio di agire ex art. 2041 c.c. Per quanto riguarda il regime dello scioglimento della comunione, esso è disciplinato dall'art. 191 c.c. che, appunto, annovera la separazione personale come una causa di scioglimento. Dunque, Caia è tenuta a corrispondere le somme che Tizio le chiederà di versare

**Traccia cod. 2330**

**CDA: L`AQUILA**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

I coniugi Tizio e Caia, genitori di due figlie minori, Lucilla e Terenzia, vivono nella villa coniugale costruita da Tizio prima del matrimonio su terreno proprio e nella quale Caia, con denaro proveniente dalla morte del padre Sempronio, avvenuta dopo il matrimonio, ha eseguito lavori di straordinaria manutenzione e l'edificazione di un ulteriore piano mansardato investendo l'importo di 70.000 euro. Trascorsi dieci anni di matrimonio, è venuta meno tra i coniugi l'affectio maritalis per cui Caia invaghita di Augusto abbandona la casa coniugale nella quale restano le minori, unitamente al padre. A distanza di un anno, in pendenza della causa di separazione, Caia approfittando di un periodo di assenza di Tizio e delle minori, rientra nella casa coniugale sostituendo la serratura che da accesso all'immobile. Tizio si rivolge ad un legale al fine di sapere quali iniziative possano legittimamente intraprendersi. Il candidato assume le vesti del legale di Tizio ed individua gli istituti giuridici sostanziali e processuali, redige motivato parere

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2331**

**CDA: PERUGIA**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La Pets SPA è proprietaria di una clinica veterinaria la cui direzione è affidata al dottor Tizio. Accadde un giorno che Mevio all'interno dei locali della clinica ove si è recato per ritirare i risultati di esami fatti al proprio animale domestico venga azzannato a una gamba da un cane di razza pastore tedesco circolante liberamente nella clinica stessa. Emerge in seguito che il cane non è di proprietà della Pets SPA né del dottor Tizio e nemmeno da questo utilizzato ovvero a loro affidato da un cliente; si riscontra invece che il cane è di proprietà di Caia, amica del veterinario Tizio e che l'animale usciva ed entrava liberamente dalla clinica. Dopo qualche tempo la Pets SPA e Tizio ricevono la lettera di un avvocato che in nome e per conto di Mevio intima loro il risarcimento dei danni subiti ritenendolo responsabile ai sensi dell'art 2052. La Pets spa e Tizio decidono quindi di rivolgersi ad un avvocato di loro fiducia per ricevere assistenza. Il candidato individui la condotta già opportuna prospettando le possibili linee di difesa della società.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2332**

**CDA: MILANO**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio, titolare di un noto salone di bellezza a Roma, ordinava alla società beta di Torino la fornitura di una serie di caschi asciugacapelli per la propria attività, così come presentati e individuati al momento dell'ordine effettuato presso il rappresentante della stessa ditta. La fornitrice inviava a Tizio a mezzo corriere i prodotti richiesti, che venivano recapitati di sabato in confezioni singole imballate con materiale trasparente. Tizio, esaminata la merce come gli era pervenuta, accettava la stessa senza riserva alcuna. Il martedì successivo, al momento dell'installazione e messa in funzione in salone, Tizio si avvedeva che i caschi erano privi del sistema che garantiva l'impostazione e la regolazione automatica della temperatura di esercizio, essendo invece presente solo il sistema di regolazione manuale della stessa. A fronte di ciò, Tizio contattava immediatamente la ditta Beta contestando la fornitura e chiedendo la sostituzione della merce ricevuta, in quanto avente caratteristiche non rispondenti a quelle visionate e concordate con il rappresentante al momento dell'ordine e quindi promesse. La fornitrice rigettava la richiesta di Tizio, asserendo che l'imballaggio permetteva la verifica della qualità delle apparecchiature e che la contestazione avrebbe dovuto essere formulata al momento della consegna. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, inquadra il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che il suo assistito potrebbe assumere.

### **SOLUZIONE**

Disciplina: garanzia dai vizi della compravendita. Inquadramento generale del contratto di compravendita ex 1470 ss. Garanzia per i vizi e escussione ex 1491 ove i vizi siano riconoscibili dal compratore. Ho trovato una sentenza sul codice commentato nel caso in cui il contratto sia stipulato col rappresentante della società. Tizio è nei termini per agire con atto di citazione per chiedere, a scelta, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, entro 1 anno dalla consegna. Mi è stato chiesto se il termine di 8 giorni per la denuncia dei vizi decorreva dal sabato (consegna) o dal martedì (scoperta dei vizi): ho risposto martedì.

**Traccia cod. 2333**

**CDA: BRESCIA**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio lascia la propria autovettura di particolare valore all'autolavaggio Alfa Srl, all'ingresso dell'autolavaggio vi è un cartello con il quale viene declinata ogni responsabilità per i furti occorsi alle autovetture. Tizio fa ritorno all'autolavaggio dopo qualche ora e apprende in tale momento che l'auto è stata rubata. Il furto in particolare è avvenuto grazie al prelievo delle chiavi della medesima auto che Caio, dipendente dell'autolavaggio Alfa, aveva riposto in una cassetta all'ingresso dello stabile dell'autolavaggio senza alcuna sorveglianza. Il candidato assume le vesti del legale di Tizio, individui la disciplina applicabile e le iniziative che potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

Ho parlato del contratto di autolavaggio come contratto misto tra contratto d'opera e deposito. Criterio prevalenza- applicazione disciplina del deposito. Il cartello esterno riconducibile ad offerta al pubblico 1336 ma essendo che esclude la responsabilità è clausola vessatoria quindi inefficace perché non approvata per iscritto. 1780 mancata tempestiva denuncia del furto, responsabilità di alfa anche per l'operato di Caio ex 1228. Atto di citazione per risarcimento per equivalente

**Traccia cod. 2334**

**CDA: ROMA**

**DATA: 06/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio e Caia, nell'organizzare il proprio matrimonio presso un ex convento, decidono di festeggiare il ricevimento affidandosi ad un rinomato servizio di catering, con il quale stipulano un contratto di prestazione d'opera. Nonostante la scelta attenta del menu, il servizio è disastroso, le portate insufficienti rispetto al numero di invitati comunicato, le bevande vengono servite solo al momento dei secondi, il menù per bambini completamente dimenticato, addirittura la torta nuziale è una banale torta al caffè, molto diversa da quella ricca ed elaborata scelta dagli sposi. La situazione è stata stressante, gli sposi si sono sentiti imbarazzati e preoccupati davanti agli ospiti. Insomma, il giorno più bello è stato completamente rovinato! Tizio e Caia a fine serata decidono di non saldare il responsabile del servizio catering, richiedendo anche la restituzione dell'acconto versato. Il responsabile del catering a sua volta afferma che da contratto ha reso il servizio richiesto e che gli è dovuto il saldo integrale del pagamento. Tizio e Caia, convinti delle loro ragioni, decidono di rivolgersi ad un legale. La candidata, assunte le vesti di loro avvocato redige parere motivato illustrando gli istituti e le tematiche sottese alla fattispecie posta al suo esame.

### **SOLUZIONE**

Questione: inadempimento contrattuale. Norme rilevanti: artt. 2222 e 2224 c.c. sul contratto d'opera, definizione ed esecuzione dell'opera con la diligenza dell'uomo medio, art. 1176 c.c. sulla diligenza qualificata nel contesto delle prestazioni professionali. Natura delle prestazioni professionali come obbligazioni di mezzi e non di risultato, per cui l'inadempimento non è ipso facto provato dal mancato raggiungimento dell'utilitas sperata, ma va valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale. Art. 1453 e ss. sulla risoluzione del contratto, inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455) + art. 1460. Mediazione condizione di procedibilità della domanda (post riforma Cartabia). Soluzione proposta ai clienti in caso di fallimento tentativo di mediazione: atto di citazione per la risoluzione del contratto per inadempimento, richiesta del risarcimento danni patrimoniali (1218) e non patrimoniali (2059)+restituzione di quanto versato a titolo di caparra. Domande della commissione: - specificare cos'è il danno non patrimoniale ex art. 2059 - le 4 ipotesi di risoluzione del contratto - effetto retroattivo della risoluzione e collegamento con la restituzione della caparra versata.

**Traccia cod. 2335**

**CDA: MESSINA**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La società Costruzioni e ristrutturazioni s.r.l. concludeva con la società Alberghi di lusso s.n.c. un contratto con cui si impegnava ad eseguire dei lavori edili presso un immobile adibito a struttura alberghiera di proprietà di quest'ultima società. Nella stesura del progetto dei lavori, la società Costruzioni e ristrutturazioni s.r.l., inseriva tra le attività necessarie per la ristrutturazione la demolizione di muri perimetrali della medesima struttura alberghiera. Tale passaggio del progetto veniva condiviso anche dalla società committente. Nell'esecuzione dei lavori e in particolare, nella demolizione dei predetti muri, venivano causati dei danni agli immobili di proprietà dei vicini, i quali chiedevano e ottenevano il risarcimento dalla società che aveva eseguito i lavori. Il legale rappresentante della società costruzioni e ristrutturazioni s.r.l. riteneva, tuttavia, che la responsabilità dei danni causati ai terzi fosse in realtà riconducibile alla società Alberghi di lusso snc titolare dell'immobile confinante con le proprietà danneggiate e che aveva condiviso il progetto dei lavori redatto dalla società Costruzioni e Ristrutturazioni s.r.l.; decideva pertanto, di rivolgersi ad un legale di fiducia. Il candidato, assunto le vesti del legale della società Costruzioni e Ristrutturazioni inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative e il legale rappresentante della società potrebbe assumere

**SOLUZIONE**

Trattasi di appalto, la commissione ha suggerito l'applicazione del 1227 secondo comma per ottenere parte del risarcimento già pagato ai terzi

**Traccia cod. 2336**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

L'edificio condominiale Alfa è privo di ascensore e l'assemblea ne delibera l'installazione nella tromba delle scale. Tizio è proprietario e occupa un appartamento al piano terra con accesso all'androne condominiale. L'installazione dell'ascensore renderà più scomodo l'accesso alla sua unità immobiliare perché installato l'ascensore potrà raggiungere il suouscio solo attraverso un passaggio stretto e buio da realizzarsi per aggirare l'ascensore. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, illustri gli eventuali rimedi a disposizione del suo assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2337**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio è proprietario di un fondo situato al piano terreno del condominio Gamma, e da lui adibito all'esercizio della propria attività commerciale di vendita al dettaglio di generi alimentari. Da anni i clienti sono soliti accedere al negozio di Tizio passando attraverso un resede di proprietà condominiale non recintato. L'assemblea condominiale del 17.2.2023, alla quale Tizio risulta assente, delibera di apporre per ragioni di sicurezza una recinzione ed un cancello a protezione del resede, fornendo a tutti i condomini un telecomando per l'apertura del cancello stesso. Di lì a pochi giorni l'impresa Alfa, incaricata dall'amministratore del condominio, provvede a montare recinzione e cancello. Tizio, allarmato dalla situazione creatasi e temendo che i suoi clienti risultino impossibilitati ad accedere al suo negozio, si reca dal suo legale di fiducia e gli chiede se i condomini potessero legittimamente prendere una tale decisione in sua assenza e, comunque, con quale strumenti giuridici sia adesso possibile reagire. Assunte le vesti dell'avvocato cui Tizio si è rivolto, illustri il candidato gli istituti civilistici sottesi e le possibili iniziative da prospettare al cliente.

### **SOLUZIONE**

Impugnazione determina assembleare Condomino assente dissenziente astenuto Excursus sul condominio  
Uso della cosa comune maggioranze Mansioni amministratore e assemblea Validità determina assembleare  
Servitù di passaggio coattivo calpestio Riduzione in pristino dello stato dei luoghi chiedono  
rimozione cancello e recinzione in quanto lesivo del diritto di Tizio comproprietario pro  
quota del resede Tutela del possesso di Tizio con azione di manutenzione Condizione di  
procedibilità mediazione obbligatoria e in caso di riscontro negativo atto di citazione in  
giudizio al condominio

**Traccia cod. 2338**

**CDA: BARI**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

In data 5 maggio 2022, a signora Tizia si recava presso il mercato ortofrutticolo del comune di Roma, per comprare della frutta e della verdura. Improvvisamente, dalla bancarella dell'ambulante Mevio si sganciava la struttura in ferro che reggeva la tenda, colpendo violentemente alla testa l'anziana donna che era lì ad aspettare il proprio turno. Tempestivamente soccorsa dai sanitari del 118, allertati dalla Polizia locale, veniva ricoverata presso l'ospedale Gemelli e sottoposta ad un delicato intervento chirurgico di riduzione del trauma cranico. La signora Tizia, dopo un ricovero di 20 giorni, veniva dimessa con una prognosi di ulteriori 35 giorni. Tizia, dopo essere guarita totalmente, si reca dal proprio avvocato raccontando l'accaduto e chiedendo se è possibile formulare domanda di risarcimento del danno subito. Il candidato, assunte le vesti di difensore della signora Tizia, individui gli istituti di diritto inerenti la fattispecie in esame indicando i soggetti responsabili del sinistro.

### **SOLUZIONE**

Responsabilità civile: contrattuale ed extracontrattuale + responsabilità del proprietario della bancarella, custode della bancarella. Art. 1218 e 2043; danno patrimoniale e danno non patrimoniale 2059. Problema dell'onere della prova, più pesante per la responsabilità extracontrattuale. Danni micro permanenti e tabelle di Milano. Art. 2051 danno cagionato da cose in custodia. No caso fortuito ma imperizia e manutenzione, mancanza di manutenzione da parte di Mevio. Mevio non ha prestato soccorso ma lo ha fatto la polizia locale. Mediazione (non obbligatoria, in questo caso) e poi citare Mevio ex art. 163 cc per il risarcimento dei danni con allegazione delle perizie. Domande della commissione: - Che legame c'è il comune di Roma e l'ambulante Mevio? A livello logico funzionale è più facile citare il comune, dato che non sappiamo se l'ambulante sia assicurato o meno. - Quanti giorni liberi si devono lasciare con la riforma Cartabia? Da 90 si passa a 120 giorni. Il convenuto ha 50 giorni per costituirsi e la signora ha 70 giorni per depositare la comparsa. Nei 70 giorni vi è una anticipazione di tutto ciò che avviene dopo ex art. 183 cpc.

**Traccia cod. 2339**

**CDA: GENOVA**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio è proprietario di un'area adibita a numerosi posti auto (fondo A), da lui acquistata nel 1994. Caio è proprietario di un confinante compendio immobiliare edificato (fondo B), acquistato nel 1995. Il dante causa di Tizio ed il Dante causa di Caio avevano stipulato nel 1979 una convenzione regolarmente trascritta, che costituiva il "diritto di parcheggio" su 4 posti auto del fondo A, in favore del miglior utilizzo e godimento del fondo B. Caio, subito dopo aver acquistato il fondo B nel 1995, principiava ad utilizzare, come suo dante causa, i 4 posti auto individuati nella convenzione del 1979 ritenendo di averne diritto in base al predetto titolo (Convenzione del 1979, richiamata espressamente nell'atto di acquisto del 1995 così come nell'atto di acquisto di Tizio dal suo dante causa nel 1994) o in subordine per intervenuta usucapione della "servitù di parcheggio". Tizio lamenta nel 2000 l'illegittima occupazione dei posti auto da parte di Caio e pretende l'immediata cessazione. Si rivolge al legale di fiducia nella persuasione che non possa configurarsi, neppure in astratto, una "servitù di passaggio", qualificabile come diritto gravante sul fondo A. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, illustri gli istituti giuridici rilevanti per la soluzione del caso e indichi a Tizio quali prospettive siano realisticamente configurabili per la tutela dei suoi interessi.

### **SOLUZIONE**

Dopo aver riassunto la traccia, ho cominciato a parlare della servitù in generale quale istituto giuridico centrale della traccia in esame. Ho citato l'articolo 1027 e quindi i criteri principali per l'istituzione della servitù prediale (vicinanza dei fondi; appartenenza a proprietari diversi; istituzione di un peso che grava sul fondo servente in favore del fondo dominante; concetto di utilitas e la sua ampiezza; principio di ambulatorietà e diritto di sequela). Relativamente all'ambulatorietà, ho trovato una sentenza Cass. 13817/2019 la quale affermava che l'alimentazione del fondo comporta trasferimento della servitù attive ad esso inerenti e il fondo servente reste quindi gravato; pertanto, per l'opponibilità ai terzi è necessaria la trascrizione dell'atto costitutivo o la menzione passiva nell'atto di trasferimento. Ci si chiede però se nel caso in esame si tratti effettivamente di una servitù. Infatti, secondo la Cass. 7561/2019 la servitù di parcheggio su un immobile o un fondo altrui non è preclusa in assoluto qualora, in base al titolo, tale facoltà risulti atta ad attribuire vantaggio al fondo dominante per la sua migliore utilizzazione! Si rileva però un importante contrasto giurisprudenziale. La servitù di parcheggio su un'area è infatti una manifestazione del possesso a titolo di proprietà del suolo MA NON anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto della Servitù come diritto caratterizzato da inerenza al fondo dominante dell'utilità nonché dall'inerenza del peso al fondo servente. La mera commoditas di parcheggiare l'auto NON può in alcun modo integrare gli estremi della utilitas inerente al fondo, risolvendosi in un vantaggio personale dei proprietari quindi legato al soggetto e non al fondo: Cass. 8137/2004; Cass. 5769/2013; Cass. 5603/2019. Mancando tale requisito non sembra potersi individuare quindi una servitù. Inoltre, il contratto che riconosce o costituisce tale servitù è NULLO per impossibilità dell'oggetto difettando la realitas propria del diritto di servitù come inerenza al fondo dominante e peso al fondo servente in quanto si instaurerebbe un vantaggio ad una determinata persona e non un vantaggio legato al fondo! Cass. 23708/2014 Ho, in ultima istanza, suggerito

**Traccia cod. 2340**

**CDA: BARI**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è proprietario di un immobile per civile abitazione sito nel comune di Roma in via Vittorio Veneto n. 140. Visti i buoni rapporti, con contratto verbale, Tizio concede in locazione predetto immobile a Caio, amico di infanzia, con l'accordo (verbale) che questi lo ristruttururi a proprie cure e spese e pagando un canone di locazione ridotto di 200€ mensili. Caio dopo aver preso possesso dell'immobile, né esegue la ristrutturazione né paga il canone convenuto tra le parti. Inutili e vane risultano le reiterate richieste di adempiere alle obbligazioni assunte o, in alternativa, di rilasciare l'immobile a Tizio, legittimo proprietario. Il candidato, assunte le vesti del legale di fiducia di Tizio, esponga motivato parere.

**SOLUZIONE**

Art. 1325 cc. La forma ha natura verbale in questo caso ma in base all'art. 1350 il contratto di locazione deve essere fatto per iscritto e deve essere anche trascritto. Caio avrebbe dovuto ristrutturare l'immobile e pagare un canone ridotto. Art. 1455 cc importanza dell'inadempimento. Risoluzione per inadempimento e risarcibilità del danno ex art. 1223 e risolvibilità per inadempimento ex art. 1453 cc. Messa in mora con diffida ad adempiere, risoluzione del contratto e la reintegrazione del possesso con previa mediazione. Azione civile per rilascio dell'immobile. Domande della commissione: - Se avesse fatto il contratto? Sfratto per morosità con procedimento sommario senza mediazione. - Tra la notifica e la prima comparsa del convenuto quanti giorni liberi ci sono? 50 giorni. - L'attore? Entro 120 giorni fa la citazione. - Come funzionano i tempi dell'art. 183 cpc? 70 giorni. - Trattandosi di restituzione come lo instaurerebbe il processo con atto di citazione o con procedimento sommario di cognizione? Atto di citazione perché manca un contratto scritto tra le parti.

**Traccia cod. 2341**

**CDA: FIRENZE**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caia è proprietaria di una villa a schiera con annesso giardino, che decide di vendere a tizio, suo vicino di casa. Caia e Tizio stipulano contratto preliminare di compravendita per l'importo di 150.000 €, stabilendo che il rogito definitivo dovrà effettuarsi entro quattro mesi. Contestualmente alla sottoscrizione del preliminare, Tizio consegna a Caia assegno bancario di 30.000 € a titolo di caparra confirmatoria. Caia non si presenta al rogito notarile e comunica a tizio di non essere più intenzionata a vendere la villa evidenziandogli inoltre di non aver messo all'incasso l'assegno di 30.000 € a titolo di caparra confirmatoria. Tizio, non pago di quanto riferito da Caia, si rivolge al proprio avvocato. il candidato esamina la questione sotteso al caso in dichiarazione giudiziale più idonea tutela di tizio.

**SOLUZIONE**

Ho parlato del contratto preliminare e definitivo, del loro rapporto e funzione, forma dei contratti, caparra confirmatoria (sotto l'art. 1385 cc c'è sent cass 10366/2022 che tratta della caparra consegnata via assegno ma non incassata), azione di adempimento/risoluzione, e infine azione ex art 2932 cc

**Traccia cod. 2342**

**CDA: LECCE**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio è coniugato con Sempronia in regime di comunione legale dei beni. Caio è proprietario esclusivo di un terreno e decide di edificarvi un immobile con denaro proprio. Successivamente caio stipula con tizia un preliminare di compravendita avente ad oggetto l'immobile edificato, tuttavia, alla data fissata per il definitivo, caio non si presenta alla stipula presso lo studio del notaio. Tizio agisce in giudizio nei confronti di caio e Sempronia per ottenere sentenza ai sensi dell'art 2932 c.c. Sempronia ritiene che non ci siano gli estremi per agire nei suoi confronti, e si rivolge ad un legale. Il candidato,assunte le vesti del legale di Sempronia, individui la strategia difensiva più adeguata al fine di tutelare la propria assistita

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2343**

**CDA: LECCE**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

I condomini tizio e caio, ripetutamente disturbati dal rumore prodotto dal funzionamento dell'impianto di riscaldamento condominiale, la cui centrale termica è ubicata in un locale sottostante proprio i loro appartamenti, reclamano presso l'amministratore affinché questo adotti accorgimenti idonei a limitare la rumorosità. Nonostante le rimostranze i due condomini non ottengono alcun provvedimento dal condominio che sembra essere sordo alla loro richiesta, tanto da indurli a procedere nelle più opportune sedi per ottenere quanto necessario ad eliminare ovvero limitare almeno la rumorosità. Il candidato, assunto le vesti di difensore tizio e caio, prospetti la soluzione del caso indicando anche l'atto più opportuno per tutelare i suoi assistiti.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2344**

**CDA: LECCE**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

T e C concludono con scrittura privata un contratto preliminare di vendita con cui concordano sia il bene promesso, sia il prezzo, sia il termine per la stipulazione del definitivo.

Dopo la scadenza del termine, T e C concludono per iscritto un accordo, in forza del quale prorogano il termine e si danno reciprocamente atto del contestuale avvenuto pagamento immediato di una caparra confirmatoria. Dopo la scadenza del termine prorogato, C formula verbalmente a T una proposta di ulteriore proroga dietro al pagamento di una ulteriore caparra. Con scrittura privata T per iscritto manifesta esclusivamente la propria volontà di incassare ulteriore caparra confirmatoria, senza rendere alcuna dichiarazione scritta in ordine alla richiesta di ulteriore proroga del termine. Prima della scadenza di questo ulteriore termine C invita T a concludere il definitivo. T oppone che il termine per la conclusione del definitivo, già prorogato una volta, è ormai scaduto, non potendo ritenersi che il preliminare potesse essere stato validamente modificato in difetto della forma scritta. Il candidato, assunte le vesti del legale di C, dopo aver chiarito la distinzione tra elementi essenziali e accidentali del contratto, dica se il termine è stato ulteriormente prorogato ed illustri le strategie processuali più appropriate per tutelare le sue ragioni ed in particolare per consentirgli di acquisire l'immobile promesso.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2345**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 27/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia nel ritornare verso la propria abitazione all'atto di entrare in casa nota un cane randagio di medie dimensioni vagare per la strada. L'animale nell'avvicinarsi, forse innervosito da un'improvviso rumore, le dà un morso e scappa. Tizia, ferita alla mano, si reca al pronto soccorso ove le vengono prestate le cure del caso e l'applicazione di punti di sutura, con prognosi di giorni 10. La stessa, libera professionista, è costretta a non poter lavorare per i suddetti giorni. Decide di rivolgersi ad un legale, onde verificare se vi è la possibilità di chiedere un risarcimento dei danni subiti e nei confronti di quale ente e se le sue pretese sono fondate. Il candidato, assunto le vesti dell'avvocato in questione, rediga parere motivato illustrando gli istituti e le tematiche sottese alla fattispecie posta al suo esame.

**SOLUZIONE**

Parte teorica sulla responsabilità extracontrattuale. Differenze tra la responsabilità ex art. 2043 e le altre responsabilità oggettive / aggravate previste dal codice. Descrizione art. 2052. Soluzione: risponde l'ente ai sensi delle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991 / comune ex art. 2043 e non 2052. La mia assistita dovrà quindi allegare e provare una condotta colposa e omissiva dell'ente cioè il mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile. Chiusura con parte processuale.

**Traccia cod. 2346**

**CDA: FIRENZE**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, ricoverato presso il reparto di psichiatria di un noto nosocomio fiorentino a causa di una conclamata schizofrenia cronica, aggredì il suo compagno di stanza Sempronio anch'egli affetto da disturbi psichici e lo uccise. La domanda risarcitoria proposta dai congiunti di Sempronio nel procedimento penale che vedeva Tizio imputato per il reato preterintenzionale non trovava poi accoglimento poiché Tizio veniva assolto a causa del suo vizio totale di mente con sentenza definitiva. Il candidato assunto le vesti del legale a cui i congiunti di Sempronio si sono rivolti emetta parere sulla possibilità di intraprendere ulteriori nuove azioni.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2347**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 27/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Caia, imprenditrice nel campo dell'abbigliamento, si rivolge a Tizio per ottenere un prestito di €200.000. Tizio e Caia si accordano e con l'ausilio di un commercialista redigono una scrittura privata, ove Tizio consegna €200.000 a Caia la quale consegna a Tizio il godimento della propria grande villa ad Ischia con l'intesa che dopo 1 anno l'avrebbe avuta in restituzione. Al contrario ove allo scadere dell'anno non ci sarebbe stata la restituzione della somma €200.000 data in prestito la villa passava di proprietà automaticamente a Tizio. Caia dopo aver sottoscritto l'atto nel timore di non poter restituire le somme si rivolge al legale di fiducia. Assunte le vesti del legale di Caia inquadri il caso, individui la disciplina applicabile e le possibili iniziative che Caia potrebbe assumere.

### **SOLUZIONE**

Contratto di mutuo art. 1813 c.c. Divieto di patto commissorio art. 2744 c.c. Contratto in frode alla legge art. 1344 c.c. Ho esaminato gli articoli di cui sopra, ritenendo che tra Tizio e Caia si fosse instaurato un contratto di mutuo, il quale nella parte in cui era stata inserita la clausola, che laddove Caia non avesse restituito la somma datale a titolo di mutuo vedeva trasferita la proprietà della sua villa ad Ischia automaticamente in capo a Tizio, fosse nulla in quanto tale clausola rappresentava patto commissorio e di conseguenza nullo secondo quanto previsto dall'art. 2744 c.c. del codice civile per cui collegamento con l'art. 1344 c.c.. Ho citato a sostegno della mia tesi le sentenze n. 5635/2005, n.5426/2010 e 27362/2021. Dal punto di vista processuale ho prospettato alla mia assistita Caia di citare in giudizio Tizio contestando la nullità parziale del contratto di mutuo nella parte in cui era stato inserito il patto commissorio. La commissione mi ha fatto domande circa il punto di vista processuale chiedendomi quale rimedio avrei esperito per riottenere la villa che era passata in capo a Tizio ed ho risposto che avrei esperito contro quest'ultimo un'azione di rivendica, loro mi hanno risposto che la risposta era parzialmente giusta perchè in tal modo avrei impiegato più tempo quindi la risposta corretta era di dover seguire le regole del 700 c.p.c. , quindi procedimento sommario di cognizione/azioni possessorie.

**Traccia cod. 2348**

**CDA: CATANZARO**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Menia e Flamini, figlie di Tizio e Sempronia, espongono al legale, presso cui si recano per un consulto, che i loro genitori avevano acquistato in costanza di matrimonio un lotto di terreno edificabile, dove avevano realizzato un fabbricato; che il rapporto tra i loro genitori si era deteriorato fino a condurli alla decisione di separarsi e poi a quella di divorziare; che sciolto il matrimonio con Sempronia, Tizio aveva allacciato una relazione di convivenza con Caia, nel corso della quale le aveva trasferito con atto di vendita, stipulato da notaio in assenza di testimoni, la sua quota di proprietà del suddetto immobile, per un prezzo astrattamente corrispondente al valore corrente del bene, prezzo che Tizio venditore dichiarava di avere ricevuto per intero in contanti dalla compratrice; che Tizio era deceduto; che Mevia non aveva ricevuto dal padre alcuna donazione in vita, né era stata destinataria di disposizioni mortis causa del predetto, mentre Flaminia aveva ricevuto dal padre la donazione di un piccolo appartamento; che Tizio era deceduto ab intestato; che il relictum ereditario era pressoché inesistente. Tanto premesso, Mevia e Flaminia chiedono al legale di indicare ad esse quali azioni soggettivamente ed oggettivamente cumulative o piuttosto autonome, avrebbero potuto esercitare contro Caia, quali eredi di Tizio. Il candidato, assunte le vesti del legale, esponga le sue conclusioni rispetto alla questione giuridica prospettata.

### **SOLUZIONE**

Ho iniziato la mia analisi seguendo passo passo la traccia ed evidenziando i punti più importanti. In primis parlando del matrimonio ex artt. 82 ss del c.c. e dell'acquisto fatto che ricadeva nella comunione legale ex art. 177 c.c. In seguito, ho parlato della separazione che, come da traccia, risultava essersi svolta tranquillamente e dunque ho prospettato una separazione consensuale ex art. 158 c.c. e poi il successivo scioglimento del matrimonio ex art. 149 c.c. Mi sono poi concentrato sul contratto di compravendita relativo alla quota del terreno e del fabbricato, ex art. 1470 c.c. e poi ho parlato dell'apertura della successione ex art. 456, nonché, mancando un testamento, sulla delazione dell'eredità, ex art. 457 c.c. e sulla quota legittima spettante agli eredi, art. 566. Ho messo in evidenza che a mio avviso vi era stata una simulazione ex art. 1414 c.c. con cui, invece di una compravendita, era stata dissimulata una donazione. Si trattava infatti di una donazione indiretta, invero oltre all'assenza di testimoni ed all'integrale pagamento in contanti, non risultava alcuna somma di denaro dato, visto e considerato che il relictum ereditario era inesistente. A questo punto ho proposto che Mevia agisse separatamente e in via autonoma, in quanto secondo Cass. 12317/2019, nonché altre sentenze, l'erede può agire come terzo e con un onere della prova limitato alla presunzione, provare che si trattava di donazione indiretta e chiedere la riduzione per ristabilire la quota legittima. Il Presidente di Commissione poi, riconoscendo di aver inquadrato correttamente il caso, ha posto domande sulla donazione cercando di farmi ragionare, al che ho precisato che a quel punto allora, una volta ricondotta la questione sotto l'atto della donazione e mancando i 2 testimoni richiesti ai fini della validità, la stessa sarebbe stata dichiarata nulla. Sono state poste poi domande sulla convivenza more uxorio e sulla successione del convivente. Commissione abbastanza tranquilla che fa ragionare sul caso concreto. Consiglio di seguire passo passo la traccia e (sembra banale) evidenziare con una penna rossa gli elementi più importanti o sospetti, su cui riflettere

**Traccia cod. 2349**

**CDA: FIRENZE**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio è un mediatore immobiliare regolarmente abilitato che ha in carico la vendita di un immobile di proprietà di Caio. Sempronio, interessato all'acquisto, visiona i documenti relativi all'immobile nell'ufficio di Tizio, nonché l'immobile stesso accompagnato da Tizio; trovandolo di suo gradimento, Sempronio, con l'assistenza di Tizio, formula una proposta di acquisto che Caio accetta. Caio e Sempronio sottoscrivono quindi un preliminare di vendita e contestualmente l'acquirente versa al venditore un importo a titolo di caparra. Prima della data prevista per il rogito, Sempronio scopre che l'immobile è gravato da ipoteca, circostanza non conosciuta dal mediatore. Per tale motivo recede dal contratto e chiede la restituzione della caparra, restituzione che viene effettuata. Qualche mese dopo Tizio scopre che Sempronio ha stipulato il rogito relativo all'immobile di proprietà di Caio, dopo essersi rivolto al notaio che ha redatto l'atto e che ha provveduto alla cancellazione dell'ipoteca. Tizio quindi chiede alle parti il versamento della provvigione pattuita, ma ottiene un rifiuto. Assunte le vesti del difensore di Tizio, inquadri giuridicamente il candidato la problematica esposta e, illustrati brevemente gli istituti giuridici sottesi, dica se e quali diritti può vantare Tizio nei confronti di Caio e Sempronio.

### **SOLUZIONE**

Trattati brevemente gli istituti di: 1) **MEDIAZIONE** (art. 1754; diritto alla provvigione art. 1755; responsabilità art. 1759 con sostegno della Cassazione che ritiene il mediatore non responsabile per i fatti non conosciuti; accenno alla mediazione atipica) 2) **CONTRATTO PRELIMINARE** (forma; vincolante tra le parti e infatti si può agire tramite esecuzione in forma specifica ex art 2932) 3) **IPOTECA** La Cassazione ha più volte ribadito che il diritto alla provvigione sorge quando le parti messe in rapporto tra loro contraggono un vincolo giuridico, quale è il preliminare, pertanto già era sorto il diritto alla provvigione (più recente la Cass. n. 30083/2019); nel caso prospettato le parti raggiungevano oltretutto il contratto definitivo, non a seguito di quelle che si potevano chiamare nuove trattative poiché problema determinante, poi risolto, era l'ipoteca, di cui Tizio non era nemmeno a conoscenza. Oltretutto, Tizio non si era solo limitato a mettere in relazione le parti ma aveva svolto un ruolo decisivo avendo seguito l'affare dal principio al preliminare. Determinante, nel caso in cui si trattasse di mediazione atipica tra Tizio e Caio, in quanto Tizio era stato incaricato di vendere l'immobile di Caio, la Cass. 22426/2020: anche in caso di mediazione atipica e scaduto il termine è riconosciuta la provvigione, a meno che l'accordo non sia stato raggiunto a seguito di nuove trattative. Essendo trascorsi pochi mesi, nessun problema riguardo alla prescrizione

**Traccia cod. 2387**

**CDA: ROMA**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio si occupa della realizzazione e distribuzione di libri di grande pregio. Nell'ambito di tale attività conferisce a Caio il compito di rilegare una serie di copie di un suo famoso testo. Caio, svolge regolarmente tale attività con piena soddisfazione di Tizio. Due anni dopo, Tizio conferisce nuovamente a Caio l'incarico di rilegare le copie di una nuova edizione del medesimo testo. Tuttavia, all'atto della consegna, Tizio si rende conto che le copertine del testo consegnate da Caio sono di una tonalità diversa da quella prevista e pubblicizzata nei cataloghi. Tizio segnala immediatamente la difformità ma Caio risponde che nel contratto era indicato solo il colore della copertina e non la sua tonalità. Ritenendo che Caio non potesse non conoscere ogni particolare dell'opera, Tizio non paga la merce ed anzi si rivolge ad un legale per veder tutelati i propri interessi.

La candidata effettuata una rapida analisi degli istituti coinvolti illustri le richieste che Tizio può avanzare nei confronti di Caio e le relative ragioni giuridiche

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2394**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio invia una mail a Caio, l.r.p.t. di Alfa, per richiedere il noleggio (locazione) per l'installazione nel suo locale di alcune apparecchiature di gioco di proprietà di Alfa, per il prezzo di 10.000€ annui. Caio non risponde alla mail, tuttavia dopo qualche giorno la merce richiesta da Tizio viene recapitata e, al momento della consegna, lo stesso Tizio sottoscrive, apponendo un'unica firma, un documento denominato "accordo commerciale" predisposto dalla sola Alfa. Dopo circa un anno Tizio viene contattato dalla società Beta la quale propone il medesimo servizio offerto da Alfa ad un prezzo sensibilmente inferiore. Di conseguenza Tizio invia una pec ad Alfa con la quale dichiara che intende recedere dall'accordo. Caio riscontra la comunicazione ricevuta da Tizio contestando la legittimità del recesso e richiamando la clausola n. 7 dell'accordo commerciale citato la quale recita: "il presente contratto ha durata di 5 anni dalla data odierna". Tizio quindi si rivolge a Lei, avvocato, al fine di avere un parere in merito alla vicenda descritta e, in particolare, in relazione alla validità ed efficacia della clausola contrattuale invocata da Caio.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2399**

**CDA: BARI**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, vedovo con due figlie, muore. Dopo il decesso i figlio Caio e Sempronio ricevono una lettera da Mevia, badante di tizio, con la quale comunica di aver proceduto alla pubblicazione del testamento olografo di Tizio il quale l'aveva nominata erede universale e di averlo regolarmente pubblicato da un notaio. Il candidato, assunte le vesti del difensore di Caio e Sempronio, indichi le azioni da porre in essere a tutela dei diritti dei propri assistiti, inquadrando la fattispecie normativa

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2400**

**CDA: BARI**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Beta, società produttrice di racchette da tennis, acquistava da Alfa uno stock di corde da montare su delle racchette in produzione. Le parti concordavano che la merce fosse consegnata presso lo stabilimento produttivo principale di Beta, la quale avrebbe poi curato la distribuzione del materiale nei suoi altri 3 stabilimenti produttivi secondari. Intervenuta la consegna in data 13.05.2022, Beta effettuava la spedizione agli stabilimenti secondari il successivo 20 maggio. 3 giorni dopo i responsabili dei 3 stabilimenti contattavano la sede principale segnalando che circa la metà delle corde spedite risultavano inutilizzabili in quanto, a causa di un difetto di fabbricazione, era impossibile montale sulle racchette. Il giorno stesso Beta indirizzava ad Alfa una PEC chiedendo di attivare la garanzia di legge. Il legale rappresentante di Alfa si reva quindi da un legale per comprendere quale posizione assumere. Il candidato, assunte le vesti del legale di Alfa, illustri la questione sottesa al caso di specie, indicando i diritti spettanti alla propria assistita

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2401**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Nell'anno 2000 tizio vende a Caio un quadro quale opera di un celebre pittore a fronte del versamento di un cospicuo prezzo. Caio, dopo quattro anni, volendo rivendere il quadro ad una galleria d'arte a seguito di verifiche apprende che la garantita autenticità del dipinto risulta insussistente. Caio lamenta a tizio quanto occorso e segnatamente il pregiudizio derivante dall'impossibilità di rivendere l'opera al prezzo originario di acquisto. Tizio eccepisce la prescrizione. Il candidato assuma le vesti del legale dell'acquirente Caio illustrando gli istituti di interesse indicando l'azione assumente nei confronti di tizio e descrivendo la linea difensiva da assumere rispetto alla prescrizione sollevata da tizio

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2403**

**CDA: BARI**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Il 30/09/2019 Tizio e Caio stipulano un contratto con il quale il primo di obbliga a trasferirgli e il secondo ad acquistare la proprietà di un appartamento ubicato al penultimo piano di uno stabile condominiale. All'atto della sottoscrizione del preliminare, Caio versa a Tizio, a titolo di caparra confirmatoria, la somma di € 150.000, pari alla metà del prezzo di vendita. Le parti convengono che il versamento del saldo avverrà il 31/01/2020, data prescelta per la stipula del definitivo, contestualmente all'immissione del promissario acquirente nel possesso dell'immobile. Il 16/02/20 l'appartamento oggetto del preliminare viene gravemente danneggiato dalla rottura di una condotta di scarico dell'unità abitata sita al piano sovrastante. Con una clausola concordemente aggiunta al preliminare le parti decidono di posticipare la stipula del definitivo di 60 giorni per consentire al promittente venditore, il quale se ne assume l'obbligo, di rimuovere i danni causati dalle infiltrazioni di acqua. Restando inadempita tale clausola da parte del venditore, Caio provvede a notificargli formale diffida ad adempiere ai sensi del 1454 cc con concessione di un ulteriore termine di 30 giorni per provvedere ai necessari lavori di risanamento. Persistendo l'inadempimento di Tizio oltre la scadenza del termine ulteriore assegnatogli, Caio si reca da un avvocato perché intende recedere dal preliminare ed esigere il doppio della caparra. Il candidato, assunto le vesti del legale, dica se la richiesta di Caio è legittima illustrando le problematiche sottese alla questione.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2405**

**CDA: BARI**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Nel 2015 Tizio e Caio, proprietari di due fondi confinanti, concludono un contratto di costituzione di servitù in virtù del quale il primo si obbliga per 10 anni a permettere a Caio e al figlio Caietto di parcheggiare le loro autovetture sul suo fondo. Agli inizi del 2023 Caio muore, e, poche settimane dopo, Tizio inizia ad impedire a Caietto l'accesso all'area di parcheggio. Per questo motivo Caietto si rivolge al suo legale di fiducia. La candidata, assunta le vesti del legale di Caietto, premessi cenni sugli istituti sottesi alla traccia, individui la linea difensiva più idonea a tutelare le ragioni del suo assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2406**

**CDA: TRIESTE**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, proprietario di tre distinti lotti di terreno con visuale mozzafiato sul golfo di Napoli, si riserva quello centrale dove è ubicata la villa con terrazza-belvedere e vende a caio quello edificabile posto ad ovest e a Sempronio noto botanico, quello ad est. In entrambi gli atti era stato imposto un peso sugli immobili alienati, infatti, era previsto il divieto di innalzare opere che pregiudicassero o riducessero la vista panoramica sul golfo di Napoli. Inoltre, in quello stipulato da Sempronio ne veniva dichiarata la destinazione ad orto botanico per accogliere piante esotiche di ogni genere e specie. Poichè nei confronti di caio che aveva alzato una costruzione che limitava la visuale sul golfo di Napoli il venditore aveva ottenuto la favorevole decisione di rimozione del manufatto eilizio, tizio vuole agire anche nei confronti di Sempronio in quanto le due sequoie americane, il cedro del libano, e i tre eucalipti australiani, benchè piantati a distanza superiore a quella legale, hanno recato pregiudizio alla amenità del fondo. Lo sviluppo in altezza degli alberi ed il fogliame hanno ridotto la panoramicità che prima si godeva dal fondo e dalla terrazza di proprietà di tizio per cui la preesistente situazione di fatto costituita dalla bellezza della visuale era modificata e pregiudicata. Tizio, pertanto, si reca dall'avvocato per un consulto e gli consegna una copia dell'atto di compravendita affinché possa esaminarne il contenuto. Assunte le vesti del legale di tizio, il candidato indichi le norme di diritto applicabili al caso di specie e fornisca motivato parere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2408**

**CDA: TRIESTE**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caia, anziana pensionata titolare di libretto di risparmio presso poste italiane spa, chiede al cassiere della sua filiale di prelevare 500 €. Il cassiere tizio esegue la richiesta della cliente, consegnandole la cifra domandata ma sul libretto indica in 1500€ l'operazione di prelievo in questione trattenendo per sé i 1000€ di differenza. Riflettendo il giorno successivo sulle possibili conseguenze della sua azione, si reca da un legale, raccontando i fatti. Assunte le vesti del legale contatto da tizio., individui il candidato la fattispecie criminosa ravvisabile nel caso di specie, ne illustri gli elementi costitutivi e quelli differenziali rispetto a quella o a quelle ad essa più affini.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2409**

**CDA: TRIESTE**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caia, viene condannata per il reato di cui all'art 388 II co. per avere eluso, con il trasferimento insieme ai figli in altra Regione, il provv del trib civile di omologa della separazione nel quale era previsto che dovesse andare a vivere con i minori nell'alloggio familiare, così inibendo il diritto di visita del padre. Insoddisfatta della decisione prende contatti con un legale al quale rappresenta che la decisione di trasferirsi era stata da lei assunta a causa della violazione, da parte del marito, dell'accordo di rilascio dell'abitazione e di aver preventivamente comunicato al servizio sociale di riferimento il luogo di destinazione. Alla luce delle info acquisite dalla donna esprima il candidato motivato parere in ordine ai motivi di impugnazione della s. Previa illustrazione degli elementi costitutivi del reato

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2413**

**CDA: MILANO**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

La società Alfa srl sin dal 1989 è intestataria di un rapporto di conto corrente stipulato con la banca Beta spa con apertura di credito fino a 25 milioni di vecchie lire. Tizio, socio della società Alfa srl, in data 15 gennaio 1990, in occasione dell'aumento del fido concesso dalla banca, sottoscriveva un modulo denominato "contratto di fideiussione" contenente una clausola con la quale in garante si obbligava a pagare "a prima richiesta" quanto eventualmente richiesto dalla banca quale saldo passivo del conto corrente. In data 20 settembre 2022, Tizio riceveva una lettera raccomandata con la quale la banca avvisava di aver comunicato alla debitrice principale il recesso dal rapporto di conto corrente e dall'apertura di credito a causa del mancato rientro dell'esposizione entro il limite dell'affidamento. Con la stessa lettera, la Banca pertanto, invitava sia la debitrice principale che il garante al pagamento del saldo che al momento del recesso risultava pari ad Euro 45.000,00. Tizio, chiesta e ottenuta copia del contratto di conto corrente nonché della relativa documentazione contabile, effettuata una consulenza tecnica di parte, si accorge che il saldo si è determinato a causa dell'addebito di interessi anatocistici fondato sulla clausola, contenuta nel contratto di conto corrente stipulato nel 1989, con la quale era prevista la capitalizzazione trimestrale del saldo debitore. Il 15 novembre 2022, Tizio pertanto, invia alla banca Beta spa una lettera raccomandata con la quale contesta la fondatezza della pretesa formulata nei suoi confronti, invitando la banca alla rideterminazione contabile. La banca, sostenendo che la clausola a prima richiesta contenuta nel modulo sottoscritto da Tizio determini la sussistenza di un contratto autonomo di garanzia, contesta la fondatezza delle contestazioni di Tizio che quindi viene invitato all'immediato pagamento. Tizio, temendo azioni giudiziarie nei suoi confronti, si rivolge ad un avvocato chiedendo se e quale possa essere la linea difensiva per un'utile contestazione della pretesa avversaria. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, fornisca il proprio parere.

### **SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2414**

**CDA: MILANO**

**DATA: 14/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, proprietario di un immobile ad uso residenziale, commissiona alla ditta individuale Alfa il rifacimento dell'intero impianto idraulico in quanto vetusto. Qualche giorno dopo il termine dei lavori, rientrando nel proprio appartamento, Tizio si accorge che le tubature del piano superiore dell'immobile stavano già cagionando notevoli infiltrazioni di acqua nelle pareti, tanto che gli stucchi con i quali queste erano state rivestite presentavano già vistosi segni di umidità. Convocato il titolare di Alfa presso l'immobile ed esaminate le tracce di umidità, si conveniva che, di lì a poco, Alfa avrebbe riparato le perdite a proprie spese. Tuttavia, trascorsi 6 mesi, i lavori promessi non venivano svolti. Soltanto 3 anni più tardi, Tizio si risolveva di inviare una rituale richiesta di risarcimento del danno ad Alfa, per la refusione dei danni patiti. Alfa tuttavia, a mezzo del proprio legale, opponeva l'intervenuto spirare del termine di prescrizione previsto in materia di vizi. A questo punto, preoccupato del riscontro negativo di Alfa, Tizio si rivolge al proprio legale di fiducia per sapere se sussistano i termini per proporre una valida azione risarcitoria.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2416**

**CDA: TRIESTE**

**DATA: 14/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio, usufruttuario di una unità immobiliare utilizzata come abitazione, vi esegue alcuni lavori consistenti di ammodernamento quali, in particolare, il rifacimento degli impianti, la ritinteggiatura delle pareti, lo spostamento dei bagni e l'ampliamento di alcune stanze.

Ritenendo che detti interventi abbiano carattere straordinario e come tali sia tenuto a sostenerne le spese il nudo proprietario Caio, chiede con lettera raccomandata a quest'ultimo il rimborso delle spese sostenute, minacciando in difetto iniziativa legale. Il candidato, assunte le vesti di legale di Caio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le iniziative da assumere.

### **SOLUZIONE**

usufrutto art. 987 cc e ss. Spese ordinarie artt. 1004 e 1005 cc, in quanto non vanno ad incidere sulla essenzialità della struttura della cosa. Onere dell'usufruttuario è affrontare le spese di godimento e di mantenimento del bene. Se il cedimento fosse stato strutturale sarebbero spettate al nudo proprietario le spese. Queste spese oltre che ordinarie sono anche voluttuarie. Sent. Cass. 22.797/2019. Art. 1006 cc indennità all'usufruttuario al termine dell'usufrutto qualora tali migliorie abbiano determinato una miglioria dell'immobile di per sé. Stiamo parlando di diritti reali, perciò c'è mediazione obbligatoria. In base alle spese si vedrà la competenza del Giudice di Pace o del Tribunale. Domande della commissione:

- In sede giudiziale entro quale termine può essere eccepita la mancata mediazione? Entro la prima udienza.
- Il suo assistito può esperire domanda riconvenzionale? Nel caso in cui questi lavori avessero causato un peggioramento dell'immobile.

**Traccia cod. 2418**

**CDA: BOLOGNA**

**DATA: 14/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Mentre tizio si trova alla guida della propria vettura, la marcia di questa viene improvvisamente intralciata da un cavallo imbizzarrito che invade la carreggiata e urta il mezzo danneggiandolo.

Subito dopo accorre caio, titolare di un maneggio, che nega di dover risarcire il danno precisando : l'animale è di proprietà di Sempronio, e che lo stesso, assolutamente mansueto, gli è sfuggito al controllo mentre si stava accingendo a rimetterlo nella stalla, al termine di una lezione di equitazione, quando ha dovuto rispondere ad una chiamata al cellulare; che egli non è tenuto a rispondere del fatto, trattandosi di caso fortuito. Interpellato allora Sempronio, al fine di ottenere ristoro del pregiudizio, lo stesso respinge la richiesta, affermando di aver totalmente affidato la cura dell'animale a Caio su richiesta del medesimo che, a fronte del suo accudimento, intendeva ricavarne un utile economico facendolo montare dai principianti frequentanti il maneggio. Tizio si reca quindi dal proprio legale onde avere lumi su cosa fare.

**SOLUZIONE**

2052 e non si configura il caso fortuito perchè era al telefono

**Traccia cod. 2419**

**CDA: LECCE**

**DATA: 14/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è usufruttuario vita natural durante di un appartamento del quale la nuda proprietà appartiene a Caio. Il bene, peraltro, è goduto dallo stesso Caio in forza di un contratto di locazione stipulato da Tizio. Dovendosi effettuare delle riparazioni straordinarie sull'immobile, sorge il contrasto tra gli stessi circa la spettanza e la relativa divisione delle spese. Il candidato, assunte le ragioni di Tizio, esprima un parere soffermandosi sugli istituti che possono trovare applicazione nella fattispecie in esame

**SOLUZIONE**

vi è differenza tra gli interventi di manutenzione straordinaria a carico del nudo proprietario (che sono principalmente quelli relativi alla struttura dell'immobile ex 1005 c.c.) e le riparazioni seppur straordinarie comunque a carico dell'usufruttuario perchè in ogni caso relative al godimento del bene (come la riparazione del guasto alla caldaia)

**Traccia cod. 2420**

**CDA: LECCE**

**DATA: 14/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio rilascia a Tizio procura generale comprendente anche il potere di disporre del patrimonio nel suo interesse e di concedere ipoteche a garanzia di terzi. Tizio con apposito contratto ottiene un mutuo a proprio favore da Sempronio concedendo a costui, a garanzia dello stesso, ipoteca su di un immobile di cui lo stesso Tizio è comproprietario proprio con Caio agendo sia in proprio, per la quota di cui è proprietario, sia quale rappresentante di Caio, per la quota di quest'ultimo, in virtù della predetta procura legale allegata al rogito notarile del mutuo. Dopo quattro anni, Caio muore ed il suo unico erede, dopo altri quattro anni, intende agire in giudizio contro Tizio ritenendo invalida la concessione di ipoteca relativamente alla quota del de cuius. Il candidato assume le vesti del legale dell'erede indichi quali siano gli istituti individuabili e quali siano le azioni esperibili a tutela delle ragioni dello stesso.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2424**

**CDA: ROMA**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, titolare di un esercizio per toelettatura per cani, prende in consegna da Caio un cane di grossa taglia, per il lavaggio del pelo e altri accorgimenti estetici. Dopo la consegna dell'animale, Caio si allontana, domandando a Tizio a che ora dovesse ritornare per il ritiro del suo cane, riferendo come risposta di ripassare dopo un'ora. Rimasto solo con il cane, però, Caio riceve una telefonata da un suo amico e così, per avere migliore ricezione del telefonino, esce dal negozio e si mette a parlare in strada per un paio di minuti, lasciando l'anima senza custodia e libero da museruola. In sua assenza, fa ingresso nel locale Sempronio, con in braccio un cane di piccola taglia. Alla sua vista, il cane di Caio gli si avventa contro, mordendolo sul braccio destro, provocandogli una ferita giudicata guaribile in 10 giorni. Tizio, nel timore di conseguenze legali si rivolge ad un avvocato per capire quale sia la sua posizione, nonché quali azioni legali possa avviare Sempronio, e contro chi. Il candidato, assume le vesti del legale di Tizio, inquadri la normativa di riferimento, gli orientamenti della giurisprudenza e riferisca su ogni aspetto problematico della vicenda ipotizzata.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2425**

**CDA: ROMA**

**DATA: 14/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio è proprietario di un locale commerciale dato in locazione a Tizio dietro corresponsione di un canone di locazione mensile pari ad euro 1000. Tizio gestisce un'attività commerciale che, purtroppo, a causa della crisi, non è più fiorente come all'inizio. Di fatto Tizio inizia a pagare il canone di locazione a mesi alterni accumulando nel giro di sei mesi tre mensilità arretrate, oltre agli oneri condominiali. Caio, esasperato, lo informa che intende intimargli lo sfratto per morosità, ma Tizio gli contesta che si opporrà allo sfratto e che quando gli libererà l'immobile dovrà comunque essergli corrisposta l'indennità di avviamento.

Il candidato, assunto le vesti del legale di Caio, rediga parere motivato illustrando gli istituti e le tematiche sottese al suo esame.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2426**

**CDA: ROMA**

**DATA: 14/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, di anni 19, scopre di non essere il figlio del proprio padre Caio, ma di Sempronio.

La sua nascita è frutto di una violenza subita dalla madre e da sempre taciuta. Innanzi a tale scoperta, Tizio, pur nutrendo grande amore e stima verso Caio, animato da spirito di vendetta per quanto subito dalla madre, decide di voler citare in giudizio Sempronio, onde vedersi riconosciuto e chiedergli così il mantenimento per tutti gli anni pregressi.

Il candidato, assunto le vesti dell'avvocato in questione, rediga parere motivato illustrando gli istituti e le tematiche sottese alla fattispecie posta al suo esame

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2428**

**CDA: POTENZA**

**DATA: 14/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

In un piccolo palazzo nella zona residenziale della città gamma sono siti soltanto due appartamenti, l'uno al primo piano e l'altro al secondo piano, entrambi di proprietà di Tizio che abita il primo e ha finora tenuto libero il secondo. Tizio decide di vendere l'appartamento sito al secondo piano a Caia che ne diventa proprietaria. Tizio ha sempre trascurato di curare l'androne del fabbricato e tutt'ora continua a manifestare disinteresse a riguardo quando Caia gliene parla. Per la migliore conservazione del locale, in effetti, appare necessario provvedere alla tinteggiatura della parete ed alla risistemazione della pavimentazione in alcuni punti. Caia decide di far eseguire i lavori durante le ferie estive, quando Tizio è in montagna, senza interpellarlo. Al ritorno di Tizio, Caia richiede una somma di denaro pari alla metà delle spese che ha sostenuto, delle quali ribadisce la necessità. Tizio nega il rimborso, affermando che nessuna somma era dovuta in mancanza del suo previo consenso. Caia minaccia pertanto un'azione giudiziaria per il recupero della somma e, anzi, assume che richiederà anche i danni, per essere stata costretta alla spesa dall'incuria di Tizio. Tizio si reca dall'avvocato. Il candidato assume le vesti del legale di Tizio inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le iniziative che potrebbe adottare per il proprio assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2431**

**CDA: LECCE**

**DATA: 14/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

In data 15 Luglio 2021 Tizietta conclude verbalmente coi suoi genitori, tizio e caia, un contratto di vitalizio alimentare, col quale, a fronte della cessione della somma di denaro pari a 60.000€ e del piccolo fondo beta, si impegna a prestare loro assistenza morale e materiale vita natural durante, avvalendosi anche dell'aiuto di una badante. All'accordo partecipa anche il fratellino Caietto che, un cambio del versamento alla sorella di una somma di pari importo (60.00€), viene esonerato da ogni dovere di cura, di natura personale e patrimoniale, verso i genitori. Nell'ottobre 2021 Caietto versa a Tizietta una prima parte della somma pattuita, con bonifico di 25.000€. Nel dicembre 2021 versa il residuo della somma, pari a 35.000€. Nell'intermezzo tra i due pagamenti, alla fine del mese di novembre, Caio muore e Tizietta effettua dei lavori presso la sua abitazione, al fine di poter ospitare la madre che, a seguito di un incidente avuto in casa anni prima, è costretta a stare su sedia a rotelle, a causa della difficoltà a deambulare. Dopo il trasferimento della madre presso l'abitazione della figlia, Caietto cita in giudizio la sorella, affermando di essere venuta meno agli accordi presi e di aver affidato l'assistenza della madre ad una badante, pagata con la pensione di Tizia. Tizietta, costituitasi in giudizio, nega di aver mai concluso un contratto col fratello e dimostra che i due bonifici da lui effettuati, sono stati da lei girati e versati sul conto della madre, quale reale e finale destinataria del contributo economico, necessario per effettuare i lavori, in grado di assicurare un'abitazione confortevole. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizietta, formuli motivato parere esaminando tutte le questioni sottese al caso.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2433**

**CDA: MILANO**

**DATA: 14/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio è un giovane molto ben voluto nel piccolo paese in cui vive. Nel dicembre del 2005 riceve in donazione dall'amico Sempronio un piccolo appezzamento di terreno; successivamente, nel maggio del 2008, acquista un piccolo appartamento con denaro dell'amico Mevio. Nel febbraio del 2016, Caio riceve la visita di Tizio, figlio e unico erede di Mevio, deceduto nel 2010, che gli rappresenta la propria intenzione di rivendicare la proprietà del predetto terreno, lasciategli in eredità da Mevio, nonché di ottenere la restituzione della somma di €50k, pari al prezzo dell'appartamento acquistato con denaro dello stesso Mevio. A sostegno della prima pretesa, Tizio sostiene che Caio non possa vantare alcun titolo sul terreno, non potendo considerarsi tale la donazione di cui il predetto aveva beneficiato nel dicembre 2005 dal momento che il disponente Sempronio non era titolare di alcun diritto sul bene donato. Quanto alla seconda pretesa, lo stesso rappresenta che l'acquisto del predetto appartamento con denaro di Mevio avesse realizzato una donazione di denaro di non modico valore, che doveva considerarsi nulla per non aver rivestito la forma prescritta dalla legge. Caio, che vive, dalla data della prima operazione, per altro immediatamente trascritta, aveva goduto direttamente del terreno, adibendolo ad orto. Preoccupato per quanto rappresentatogli da Tizio, si rivolge ad un legale al quale, dopo aver riferito i fatti per come sopra descritti, ribadisce di non aver mai saputo che il terreno donatogli da Sempronio fosse in realtà di proprietà di Mevio. Il candidato, assunto le vesti del legale di Caio, rediga un motivato parere, illustrando le questioni sottese al caso in esame e prospettando la linea difensiva più idonea a tutelare le ragioni del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2434**

**CDA: MILANO**

**DATA: 14/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La signora Tizia si reca dal proprio legale di fiducia lamentando la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito avvenuta con i modalità per lei particolarmente frustrante stante la notorietà della relazione intrattenuta con altra donna anche essa sposata. In particolare vuole valutare la possibilità di ottenere una condanna dei danni (biologico ed esistenziale) causatele dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio. Il candidato, assunta la qualità di difensore di Tizia, illustri le problematiche nel caso in esame e motivato parere

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2437**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 14/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La società x è concessionaria di una casa produttrice di arredamento di lusso, mentre la società y si occupa della vendita e distribuzione a livello locale. La particolare situazione di difficoltà economica, soprattutto in relazione alla generale diminuzione degli acquisti di beni di lusso, porta la società y a fare presente alla società x la necessità di modificare in proprio favore le condizioni economiche previste nel contratto, chiedendo di concordare la misura del prezzo da applicare per la vendita tra le parti. Poiché la società x dichiara, mediante lettera raccomandata, di non essere disponibile ad una modifica delle previsioni contrattuali nel senso richiesto, la società y esercita il diritto di recesso ad nutum previsto in suo favore dal contratto di concessione stipulato tra le parti. La candidata, assunte le vesti di difensore della società concessionaria x, illustri le problematiche sottese alla fattispecie in esame.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2438**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 14/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Caio sono comproprietari per quote uguali di un terreno agricolo. Nel dicembre 2019 Tizio si trasferisce all'estero per lavoro. Pochi mesi più tardi, a seguito di un cambio di destinazione urbanistica il terreno diviene edificabile e Caio, senza nulla dire a Tizio, fa costruire con denaro proprio un immobile sul fondo comune. Un anno dopo, Tizio fa ritorno in Italia e, scoperta la presenza dell'edificio, ne pretende da Caio l'immediata demolizione, avendo interesse a coltivare il terreno. Caio si oppone dichiarando anzi, per un verso, di essere l'unico titolare del diritto di proprietà sull'immobile avendone sostenuto in toto le spese di costituzione, e per altro verso, volendo ammettere che l'edificio sia di proprietà comune, di essere creditore di Tizio della metà dei costi sostenuti per la realizzazione dell'immobile. Perplesso dalle risposte ottenute Tizio si rivolge al proprio legale di fiducia al fine di verificare la fondatezza delle asserzioni di Caio. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, individui gli istituti coinvolti e la disciplina applicabile e fornisca quindi parere motivato sulla vicenda.

**SOLUZIONE**

Art. 934 accessione, come si acquista la proprietà in generale. Il caso rientra nella fattispecie della comunione, ss uu 3873/2018. Azione di rivendicazione, pagando la metà per divenire effettivo proprietario o chiedere la demolizione ius tollendi perché illegittima visto che Caio non era a conoscenza della costruzione e non ha dato consenso.

**Traccia cod. 2439**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 14/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Con la delibera del 15 set 2022 L assemblea per il condominio del quadraro a Roma ha approvato il contratto di appalto per L ' esecuzione dei lavori aventi ad oggetto lastrici solari e terrazza condominio avverso la citata delibera non è stata proposta alcuna impugnazione da parte dei condomini dissenzienti , astenuti ed assenti ai sensi del 1137 cc con la successiva delibera del 7 dicembre 2022 , L assemblea condominiale ha poi approvato il rendiconto annuale dell amministratore , ai sensi del 1935 c 3 cc ,recante la ripartizione delle spese condominiali riferite al citato contratto d appalto il condomino tizio ha impugnato dinnanzi al giudice competente la delibera del 7 dic 2022 di approvazione del rendiconto annuale dell amministratore e la ripartizione delle spese condominiali del contratto di appalto , deducendo nel merito L illegittimità dello stesso contratto d appalto per la violazione e la falsa applicazione della normativa di riferimento e L illegittimità del comportamento amministratore . Il candidato , nelle veste del legale dell amm del condominio , esponga i profili di diritto sostanziale e processuale relativi al caso di specie e discuta della situazione pratica applicativa con particolare riferimento alla redazione della comparsa di costituzione

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2440**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 14/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Lucio pomponio flacco, mentre passeggiava sull'appia antica, subiva il morso di un cane, lasciato libero di correre lungo la strada da Druso, che lo teneva al guinzaglio. Lucio pomponio Flacco successivamente ha citato in giudizio dinnanzi al tribunale di Roma Druso, chiedendogli il risarcimento dei danno subite per le lesioni dal morso del cane ex 2052 cc. Druso si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto della domanda eccependo di non essere il proprietario del cane e precisando di non aver avuto alcun autonomo potere di governo dell'animale, neppure temporaneo. Druso, infatti, ha eccepito che il cane gli era stato consegnato dall'amico Tiberio, che si era allontanato per sbrigare una breve commissione. Esaurita l'istruttoria e precisate le conclusioni, l'adito tribunale di Roma ha concesso il termine per le comparse conclusionali e le memorie, di cui al 190 cpc. Il candidato, assunte le vesti dell'avvocato di Lucio pomponio Flacco, esponga i profili di diritto sostanziale e procedurale relativi al caso di specie, con particolare riferimento alla comparsa conclusionale e alla contestazione delle eccezioni sollevate dal convenuto Druso

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2444**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio invia una mail a Caio, l.r.p.t. di Alfa, per richiedere il noleggio (locazione) per l'installazione nel suo locale di alcune apparecchiature di gioco di proprietà di Alfa, per il prezzo di 10.000€ annui. Caio non risponde alla mail, tuttavia dopo qualche giorno la merce richiesta da Tizio viene recapitata e, al momento della consegna, lo stesso Tizio sottoscrive, apponendo un'unica firma, un documento denominato "accordo commerciale" predisposto dalla sola Alfa. Dopo circa un anno Tizio viene contattato dalla società Beta la quale propone il medesimo servizio offerto da Alfa ad un prezzo sensibilmente inferiore. Di conseguenza Tizio invia una pec ad Alfa con la quale dichiara che intende recedere dall'accordo. Caio riscontra la comunicazione ricevuta da Tizio contestando la legittimità del recesso e richiamando la clausola n. 7 dell'accordo commerciale citato la quale recita: "il presente contratto ha durata di 5 anni dalla data odierna". Tizio quindi si rivolge a Lei, avvocato, al fine di avere un parere in merito alla vicenda descritta e, in particolare, in relazione alla validità ed efficacia della clausola contrattuale invocata da Caio.

### **SOLUZIONE**

1373 c.c. recesso unilaterale, nel contratto vi sarebbe una clausola risolutiva espressa (ma non ho capito la sua conclusione). In realtà la soluzione stava nei contratti conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c. e nelle clausole vessatorie che comportano nullità ai sensi del 1341 c.c.

**Traccia cod. 2445**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

con atto di citazione del 20 gennaio 2020 Tizio conveniva in giudizio Caia e la società cooperativa Alfa domandando la loro condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subito e quantificato nella misura di € 100.000. Riferiva, in particolare, che nel mese di ottobre 2017 aveva domandato la separazione personale dalla moglie Caia che, dopo l'avvio del procedimento di separazione, quest'ultima gli aveva confessato di intrattenere, ormai da tre anni, una relazione extraconiugale con Sempronio, suo collega di lavoro, alle dipendenze della Cooperativa Alfa. A seguito della scoperta dell'adulterio, Tizio era caduto in una profonda depressione. Per tali motivi, Tizio riteneva di avere diritto al risarcimento del danno alla salute da lui subito e del quale riteneva responsabile la moglie nonché il comune datore di lavoro di quest'ultima e del suo amante ai sensi dell'art. 2049 c.c. Ricevuta la notifica dell'atto di citazione, Caia e Mevio, l.r.p.t. della Cooperativa Alfa, si rivolgono a Lei quale unico avvocato domandando se l'iniziativa giudiziale intrapresa da Tizio fosse da ritenersi fondata. Assunte le vesti del legale di Caia e della Società cooperativa Alfa, rediga motivato parere.

### **SOLUZIONE**

a collega ha fatto un discorso attorno agli artt. 2043, 2049 e 2059 c.c. Per il l.r.p.t. della cooperativa ha escluso la responsabilità ex art. 2049 in quanto il suo lavoratore non stava agendo nell'esercizio delle incombenze lavorative cui era adibito. Sulla posizione della donna non ho ben capito bene la sua soluzione, ma ho sentito che ha accennato ad una sentenza (ripresa a più battute dalla giurisprudenza, e di cui avrei parlato anche io, ma per sostenere che l'argomentazione sia debole nei suoi confronti e che forse non conveniva rappresentare anche lei in giudizio) in cui sostanzialmente si dice che la violazione del dovere di fedeltà coniugale può fondare – oltre la richiesta di addebito in presenza dei presupposti dovuti – anche la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale in quanto il comportamento del coniuge, incidendo su beni essenziali della vita, ha prodotto un danno ingiusto (questa sentenza si trova sia sotto l'art. 2043 c.c., ed è la n. 8862/2012, sia sotto il 2059 c.c., ed è la n. 6598/2019), sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge si traduca, per la sua gravità o però la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente garantito quale quello alla salute, all'onore o alla dignità personale. La commissione, tra le domande fatte, le ha chiesto cosa succede laddove venisse provato che la relazione extraconiugale si fosse svolta con modalità plateali (ma non ho capito la risposta, ma dovrebbe riferirsi al fatto che non vi è dubbio che il soggetto possa chiedere il risarcimento del danno perché un tradimento perpetrato con modalità plateali comporta sicuramente sofferenze gravi e una grave lesione dell'integrità e dell'onore del soggetto tradito).

**Traccia cod. 2446**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 16/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio compera da Caio una villetta in una località di villeggiatura. Il contratto è concluso il giorno 25.5.2020 e il prezzo di 160.000€ viene pagato contestualmente al rogito notarile. Tre mesi dopo una località poco distante da quella in cui si trova la villetta viene prescelta come sede di una nuova centrale termoelettrica a carbone. Nel giro di poche settimane i prezzi degli immobili nel raggio di parecchi km crollano, sino ad arrivare a circa il 60% del livello cui erano quando Tizio ha concluso l'affare, tanto che la sua villetta ormai non vale più di 80.000/90.000€. Tizio, preoccupato, decide di rivolgersi ad un legale di fiducia per sapere se sia possibile tutelare i propri interessi in relazione alla compravendita stipulata pochi mesi prima e rivelatasi un pessimo affare. Assunte le vesti del legale di Tizio, il candidato illustri gli istituti civilistici sottesi e le possibili iniziative da prospettare al cliente.

### **SOLUZIONE**

il candidato ritiene che l'ambito di applicazione della fattispecie rientri nel contratto di compravendita, e bisogna chiedersi se Tizio possa agire per la risoluzione per eccessiva onerosità e quindi se l'evento rientri nell'alea normale del contratto. Quindi, si sofferma sulla disciplina dell'art. 1467 c.c., risoluzione per eccessiva onerosità. Secondo il candidato si rientra in tale ambito applicativo perché quello della traccia è un contratto ad esecuzione differita, siccome il prezzo è stato pagato immediatamente ma il trasferimento è differito. Occorre poi analizzare gli altri requisiti: l'evento che comporta l'oscillazione del prezzo rientra nell'alea normale. Giurisprudenza: in merito alla straordinarietà ed imprevedibilità degli eventi afferma che devono sussistere due requisiti, il primo è un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto nel momento in cui è stato pattuito il contratto (nel caso di specie, è molto elevato poiché la riduzione è della metà del prezzo pagato), il secondo è che tale evento non rientri nella normale alea contrattuale. Quindi sicuramente deve trattarsi di contratto non aleatorio, e non è il caso della traccia, perché l'aleatorietà non è né connaturata alla natura dello stesso né è stata definita dalle parti in sede contrattuale. Quindi sulla base di quanto detto Tizio potrà chiedere la risoluzione per eccessiva onerosità. Ovviamente il convenuto può chiedere una equa rettifica del contratto stesso. Qui poi il candidato presume che Tizio non avrà più interesse a mantenere quell'immobile, in quanto specifica che si è rivelato un pessimo affare. Per quanto riguarda la competenza, sarà competente il Tribunale e si potrà applicare il foro generale delle persone fisiche o il foro delle obbligazioni (artt. 18 o 20). Non si rientra in condizioni di procedibilità. Procederebbe con atto di citazione volto a chiedere la risoluzione e quindi ad ottenere una sentenza costitutiva, estintiva del vincolo. Qui il candidato inizia a fare un discorso anche sull'atto di citazione, sugli elementi, su petitum (mediato e immediato) e causa petendi; ancora parla della notifica (di come la farebbe), della costituzione. Interventi della COMMISSIONE: Lei dalla traccia dove rileva ci sia la consegna differita dell'immobile? Di solito quando si va dal notaio per il rogito da una parte c'è il pagamento del prezzo, e dalla parte del venditore il trasferimento materiale con la consegna delle chiavi. Mettiamo – come nel caso – che tutte le obbligazioni vengano adempiute in sede di rogito, siamo qui in un caso in cui la cosa venduta non abbia più le qualità promesse. Ad un certo punto il candidato inizia a parlare di immissioni e azione a favore del proprietario (per le eventuali

**Traccia cod. 2450**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 16/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio è creditore di un'ingente somma di denaro nei confronti di Caio, sfortunato imprenditore che, dopo una serie di iniziative imprenditoriali rivelatesi infruttuose, versa in stato di bisogno, tanto da dipendere economicamente dall'aiuto del padre Caione, facoltoso proprietario di numerosi immobili di pregio, alcuni dei quali concessi in locazione e dai quali ricava cospicue rendite. Nel piccolo centro dove vivono Tizio e Caio è noto a tutti che vi sono numerosi altri creditori di Caio che, come Tizio, si trovano nella sostanziale impossibilità di vedere soddisfatte le proprie ragioni. Alla morte di Caione, viene pubblicato il suo testamento in cui egli designa come unico erede il nipote minorenni Caietto, figlio di Caio, e anche questa notizia si diffonde rapidamente nell'ambito locale. Tizio, appreso ciò, si rivolge ad un legale di fiducia per sapere se esista una qualche possibilità di aggredire i beni ereditari. Assunte le vesti dell'avvocato di Tizio, il candidato illustri gli istituti civilistici sotesi e le possibili iniziative da prospettare al cliente.

### **SOLUZIONE**

azione surrogatoria 2900 c.c., per sostituirsi all'azione di riduzione per ottenere la quota di legittima. Intervento della Commissione: Idealmente quale sarebbe la quota di legittima di Caio laddove fosse l'unico discendente ? 50%, perché rimane in vita comunque il testamento per la quota disponibile. Quanto a Caietto minorenni ? Caio esercita la responsabilità genitoriale su Caietto, amministrando le sue sostanze, ma comunque al compimento del diciottesimo anno di età la situazione torna nella normalità (in realtà poi qui non è stato fatto, ma avrebbe dovuto farsi un discorso molto più ampio sul fatto che il genitore che esercita la responsabilità genitoriale avrebbe dovuto, con l'assistenza di un giudice tutelare, accettare con beneficio d'inventario, e tutte le conseguenze che ciò porta anche in tema di decadenza dal beneficio per il minore di età). Infine hanno chiesto cosa succede nel caso in cui si abbia un conflitto di interessi tra le due situazioni (cioè quella in cui Caio è sia esercente la responsabilità genitoriale in relazione all'eredità di Caietto e quella in cui Caio sarebbe stato surrogato nell'esercizio dell'azione surrogatoria da Tizio per esercitare poi l'azione di riduzione), e la risposta è stata secca, ricorso al giudice tutelare per la nomina di un curatore che avrebbe curato gli interessi di Caietto.

**Traccia cod. 2451**

**CDA: ROMA**

**DATA: 15/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, da anni convivente con Caia, apre un conto cointestato con quest'ultima, a firma disgiunta, dove deposita suo denaro per l'ammontare di euro 100.000. Dopo qualche tempo, i loro rapporti si incrinano irreversibilmente e, prima di separarsi da tizio, caio preleva dal conto cointestato la somma di euro 50.000, corrispondente alla giusta metà del saldo di tale conto. Per tale fatto, tizio cita in giudizio caia e chiede la restituzione della somma adducendo che l'apertura del conto cointestato non può formalmente configurarsi come atto di donazione e che pertanto caia si era appropriata illecitamente di tale somma. Caia si rivolge al proprio avvocato di fiducia per sapere se effettivamente la pretesa di tizio ha fondamento. All'uopo riferisce di poter provare con testimoni che l'apertura del conto cointestato è stato un regalo fattole da tizio. Il candidato, assunte le vesti dell'avvocato di caia, renda il parere richiesto da caia, illustrando le questioni sottese al caso in esame.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2452**

**CDA: ROMA**

**DATA: 15/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio concede in locazione ad uso abitativo un proprio appartamento sito in Roma, al signor caio, che vi trasferisce ivi la residenza familiare propria e della propria famiglia composta dalla signora alfa e dal figlio Sempronio, maggiorenne, conviventi con il conduttore. Purtroppo dopo alcuni anni dall'insorgere del rapporto il sig. Caio muore e tizio, ritenendo che tale circostanza implichi la cessazione degli effetti del contratto di locazione, richiede formalmente ad alfa e Sempronio la restituzione dell'immobile. Gli eredi di tizio, tuttavia, volendo proseguire nella conduzione in locazione si rivolgono ad un legale per la tutela delle proprie ragioni. Il candidato, assunte le vesti del difensore a cui alfa e Sempronio si sono rivolti, premessi brevi cenni in ordine alle norme che disciplinano la fattispecie, esponga motivato parere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2453**

**CDA: ROMA**

**DATA: 15/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio mediante la collocazione di una sbarra impediva a caio, proprietario dell'immobile confinante, di passare attraverso una strada che collegava la sua proprietà alla strada pubblica. Alla luce di quanto innanzi, caio, sostenendo di essere stato spossessato, si rivolgeva al locale tribunale per chiedere la reintegrazione nella disponibilità del viale di accesso, posto sul retro della sua abitazione, giusto art. 1168 c.c. Tizio, dopo la notifica del ricorso, si reca dal suo legale, al quale riferisce di aver collocato la sbarra sostituendo una catena installata circa 3 anni prima e che caio non aveva più potuto utilizzare la predetta strada da tale data. Il candidato, quale legale di tizio, esponga i profili di diritto sostanziale e processuale relativi al caso di specie e disponga della soluzione pratica e applicativa, con particolare riferimento alla redazione della comparsa di costituzione.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2454**

**CDA: ROMA**

**DATA: 15/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, proprietario immobile alfa, si incontra con Caio. Caio manifestava la volontà di acquistare l'immobile alfa. Tizio rendeva noto che sull'immobile gravava domanda giudiziale ma che sarebbe riuscito a cancellarla entro 6 mesi dalla stipula dell'atto di trasferimento. Così, i due concludevano un contratto di compravendita avente per oggetto il trasferimento del diritto di proprietà dell'immobile alfa. Nell'atto veniva scritto: "il venditore tizio si impegna a cancellare la domanda giudiziale gravante sull'immobile entro 6 mesi dalla stipula del presente atto". Successivamente, passavano 9 mesi ma tizio non si attivava in alcun modo alla citata cancellazione. Caio si recava da un legale. Il candidato assume le vesti del legale di caio rediga parere motivato specificando gli istituti e le norme sottese alla fattispecie nonché la possibile soluzione.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2455**

**CDA: MILANO**

**DATA: 16/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è proprietario di un fondo su cui insiste una scalinata realizzata da lunghissimo tempo, che collega la via pubblica a valle con quella a monte del predetto fondo. Tale scalinata è utilizzata da Caia per accedere ad una cantina di sua proprietà e collocata su un fondo osteggiato dalla scalinata e che ha un suo autonomo ingressi sulla via pubblica. Caia rivendica pertanto di aver acquisito per usucapiine il diritto di passaggio sulla scalinata, adducendo che si tratterebbe di servitù apparente e di esserci passata per oltre 20 anni in modo pacifico e indisturbato. Il candidato, assunte le difese di tizio, illustri la strategia difensiva più idonea, con breve esposizione delle norme e istituti giuridici applicabili

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2456**

**CDA: MILANO**

**DATA: 16/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Caio in data 30 gennaio 2021 concludono un contratto preliminare con il quale Tizio promette di vendere a Caio un appartamento nel comune di X. Contestualmente alla stipula del preliminare, Caio corrisponde a Tizio un acconto di 1/3 del prezzo convenuto per la compravendita e viene immesso nel possesso, con la consegna delle chiavi dell'appartamento, ove Caio si trasferisce immediatamente a vivere con la sua famiglia. Nel medesimo preliminare le parti convengono che il contratto definitivo sarebbe stato stipulato entro e non oltre il 30 giugno 2021, con pagamento della restante parte del prezzo. Tuttavia decorso tale termine e malgrado le formali diffide inviate da Tizio a Caio per concludere il contratto definitivo, Caio non risponde, restando inadempiente e continuando a vivere nell'appartamento in questione. Il candidato, assunte le difese di Tizio, illustri la strategia difensiva più idonea a sostenere le sue ragioni, con breve esposizione delle norme e istituti giuridici applicabili.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2459**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 14/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Mevio sta passeggiando con la propria moglie su una strada nel centro di Firenze. La giornata è luminosa di piena estate. Ad un certo punto, il piede di Mevio, si incastra su un cubetto di porfido che si era parzialmente distaccato dal manto stradale per altro coperto da fogliame. In conseguenza di ciò Mevio cade rovinosamente a terra procurandosi delle gravi lesioni personali (frattura del femore). Il candidato assuma la qualifica di legale di Mevio, premessi brevi cenni sugli istituti sostanziali e processuali attinenti, verifichi l'esistenza o meno di responsabilità da parte di soggetti terzi, nella cassazione dinamica dell'incidente de qui e predisponga l'atto giudiziale più idoneo a soddisfare le ragioni dell' assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2462**

**CDA: MILANO**

**DATA: 15/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, noto milionario, nel 2019 presta garanzia fideiussoria alla banca alfa per debiti bancari della società beta. A gennaio 2022, la banca alfa riceve dalla società beta la richiesta di un cospicuo ulteriore credito pari a €100.000. La banca, confidando nella capacità economica del fideiussore, essendo cmq da tempo consapevole che la società beta versa in gravi difficoltà economiche, senza informare tizio di quanto sta avvenendo, concede ulteriore credito alla società beta. Tizio, ricevuta in data 20/11/22 lettera di messa in mora da parte della banca alfa per il pagamento del debito contratto dalla società beta per 100.000€, si reca dal proprio avvocato per avere parere sulla fondatezza della richiesta della banca. Il candidato, assunte vesti legale di tizio, inquadrata brevemente la fattispecie, esamini tutte le questioni sottese al caso.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2463**

**CDA: MILANO**

**DATA: 15/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e caia si sposano e mevio, padre di tizio, conoscendo la precaria situazione economica dei novelli sposi, concede loro in comodato gratuito un immobile di sua proprietà affinché lo adibiscano a propria casa coniugale. Nei primi anni di matrimonio, tizio e caia eseguono diverse opere di ristrutturazione dell'immobile per migliorarlo e adeguarlo alle loro esigenze familiari. 4 anni dopo il matrimonio, i coniugi acquistano finalmente una casa e vi si trasferiscono, ma avendo necessità di risorse economiche per ristrutturare il nuovo immobile, richiedono a mevio la restituzione di €35.000 sostenendo di averli spesi per ristrutturazione e migliorie dell'immobile concessogli fino a quel momento in comodato. Il candidato, assunto vesti legale di mevio, premessi brevi cenni su istituti giuridici sottesi, esprima motivato parere su fondatezza o meno della richiesta ad egli pervenuta.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2464**

**CDA: MILANO**

**DATA: 15/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio con testamento dispone che alla propria morte l'immobile di sua proprietà a Milano, valutato 200.000€, andrà a suo unico figlio Caio e l'immobile di sua proprietà a Roma, valutato 100.000€, andrà a moglie sempronia con la quale si è separato giudizialmente 5 anni prima. Alla morte di tizio, il figlio Caio e la moglie sempronia ricevono comunicazione dalla banca alfa dell'esistenza di un conto corrente intestato al solo de cuius dove è depositata la cospicua somma di euro 100.000. Sempronia, ritenendo che la sua quota di legittima sia stata violata dalle disposizioni testamentarie, chiede a Caio di riconoscerle attribuzione dell'intera somma presente nel conto corrente. Dal canto suo Caio, per quanto riguarda l'importo presente sul conto corrente, ritiene di aver diritto a 1/3 in più rispetto a quanto spettante alla madre, xchè solo in questo modo ritiene siano rispettate le disposizioni testamentarie del de cuius. Il candidato, legale di Caio, inquadra brevemente la fattispecie, ed esamina tutte le questioni sottese al caso.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2466**

**CDA: ROMA**

**DATA: 16/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

la società XY vende alla società Srl un terreno agricolo su cui insistono fabbricati abusivi (privi di permesso a costruire ed il permesso in sanatoria). La società Srl si rivolge all'avvocato di fiducia al fine di conoscere la validità degli effetti del contratto. Il candidato assunto le vesti del difensore della società XY premetti brevi cenni sugli istituti sostanziali e processuali applicabili al caso in esame, illustri le problematiche sottese e le soluzioni prospettabili

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2467**

**CDA: MILANO**

**DATA: 16/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Con atto pubblico del 10 dicembre 2018 Tizio acquistava da Caio la proprietà dell'immobile alfa e contestualmente pagava il corrispettivo. L'acquisto veniva trascritto dal notaio solo il 10 gennaio 2019. Trascorsi due mesi dalla stipula senza che, con diversi pretesti, gli venissero consegnate le chiavi, Tizio si recava presso l'immobile per verificarne lo stato. Con sua sorpresa, scopriva che lo stesso era occupato da Caia la quale affermava di esserne la proprietaria. Eseguite le opportune verifiche Tizio scopriva che con atto pubblico del 2 gennaio 2019, trascritto lo stesso giorno, l'immobile era stato effettivamente venduto a Caia per un corrispettivo di pari importo a quello da lui pagato. Tizio inoltre veniva a sapere che Caia, da oltre 10 anni, era la compagna di Caio e che quest'ultimo versava in condizioni economiche disastrose a causa di scelte imprenditoriali poco ponderate. Preoccupato per quanto accaduto anche considerato che Caio risultava essere nullatenente Tizio si rivolgeva al proprio legale. Il candidato, assunto le vesti del legale, individui la disciplina applicabile alla fattispecie e i rimedi a tutela del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2470**

**CDA: MILANO**

**DATA: 16/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, celibe e senza figli, il 1.1.22 ha iniziato a costruire in economia una villetta su un terreno di sua proprietà sito nel comune di Guidonia e confinante con quello di suo fratello Giovanni, con il quale non è in buoni rapporti. Quest'ultimo il 15.3.22 recandosi nella sua proprietà per potare alcune piante, dopo aver constatato che il fratello con la sua costruzione aveva invaso una parte consistente del suo fondo, ha fatto notare tale circostanza a Tizio, minacciandolo di adire le vie legali per far distruggere il manufatto. Tizio invero non si era avveduto di aver sconfinato con la sua costruzione nella proprietà di Giovanni, giacché i due fondi non erano mai stati delimitati da una recinzione. Essi infatti provenivano da una divisione di un unico appezzamento di terreno appartenente al padre dei due fratelli e da essi delimitato in parti uguali nel 2010. Tizio, essendo estremamente preoccupato che i rapporti con Giovanni si deteriorino ulteriormente in seguito a tale vicenda ed appurato a mezzo di un tecnico l'avvenuto sconfinamento della costruzione sul terreno finitimo, vorrebbe ora trovare una soluzione pacifica da prospettare al fratello. Il candidato assume le vesti del legale di Tizio inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che il suo cliente potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2471**

**CDA: MILANO**

**DATA: 16/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La società beta srl il 17 ottobre 2020 riceve da Tizio un ordine per la consegna di numero 700 blocchi di cemento di 5 metri quadrati ciascuno al corrispettivo pattuito di Euro 60.000, con modalità di pagamento a 30 giorni data fattura da emettersi al momento della consegna. La merce viene fornita in data 17 dicembre 2020 e viene emessa contestuale fattura di Euro 60.000 ma alla scadenza del pagamento, ossia il 17 gennaio 2021, la società committente non riceve alcuna somma. Dopo numerosi solleciti di pagamento la società beta srl in data 20 aprile 2021 effettua delle verifiche sulla consistenza patrimoniale del proprio debitore, volendo procedere al recupero coattivo tramite un legale, e si avvede del fatto che Tizio, in data 21 dicembre 2020, aveva donato al figlio Caio una lussuosa villa sita nella campagna toscana, unico immobile di sua proprietà, e pertanto non risultava più proprietario di alcun altro bene immobile né risultava intestatario di altri beni mobili. A questo punto la società si reca da un legale per un parere. Il candidato assume le vesti di legale della società beta srl inquadri il caso individuando gli istituti e le possibili azioni da esperire per il recupero del credito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2473**

**CDA: ROMA**

**DATA: 16/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, a seguito di incidente stradale, nel quale assume di essere stato tamponato da Sempronio e sospinto contro le autovetture che lo precedevano ritenendo di avere la piena ragione ha portato la propria auto nella carrozzeria di Caio, il quale gli ha fatto sottoscrivere una cessione di credito per il pagamento integrale del danno direttamente alla carrozzeria a cura della compagnia di assicurazioni di Sempronio. La predetta cessione di credito veniva sottoscritta affinché Tizio non fosse obbligato ad anticipare denaro alla carrozzeria per l'ingente danno materiale subito sia nella parte anteriore che posteriore della sua auto. Tuttavia, a seguito dell'istruttoria svolta, la compagnia di assicurazione di Sempronio sosteneva che sarebbe stato Tizio a tamponare preliminarmente l'autovettura che lo precedeva, prima di essere a sua volta tamponato da Sempronio. La predetta compagnia rifondeva pertanto alla carrozzeria solo il danno patito nella parte posteriore della vettura di Tizio. La carrozzeria Caio, quindi, in forza di apposita pattuizione contenuta nella cessione di credito, senza rinunciare previamente alla predetta cessione, richiedeva a Tizio il saldo della fattura emessa a seguito della riparazione integrale della vettura dello stesso. Tizio, pur ritenendo di dover essere risarcito integralmente dalla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro (Sempronio), al fine di evitare azioni monitorie a suo danno, provvedeva a saldare la fattura emessa dalla carrozzeria, anticipando il danno anteriore patito dall'auto. Il candidato assuma le vesti del legale di Tizio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che potrebbe assumere, al fine di ottenere l'integrale risarcimento del danno subito, tenendo in debito conto la cessione di credito sottoscritta in favore della carrozzeria di Caio.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2474**

**CDA: ROMA**

**DATA: 16/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio in data 02 maggio 2020 si reca presso la concessionaria Alfa per acquistare un'automobile per poter raggiungere più agevolmente il luogo di lavoro, in un paesino di montagna. Dopo aver visionato alcuni veicoli, su consiglio di Caio, proprietario della concessionaria, ne acquista una usata ma ben conservata e perfettamente funzionante. Malauguratamente il 3 giugno 2021 Tizio rimane coinvolto in un grave sinistro stradale. Non riporta lesioni ma l'automobile subisce danni materiali che rendono anti economico ripararla; pertanto Tizio si reca dallo sfasciacarrozze Sempronio per far demolire l'automobile. Quest'ultimo, fatte alcune verifiche sull'automobile di Tizio, scopre che risulta un fermo amministrativo iscritto nel pubblico registro automobilistico associato al predetto veicolo e iscritto il 21 marzo 2019; pertanto si rifiuta di demolire il mezzo. Tizio, preoccupato delle conseguenze di tale scoperta, si reca dal proprio avvocato per chiedere come poter agire per ottenere risarcimento del danno da fermo del veicolo da lui acquistato senza essere stato informato della presenza del suddetto vincolo amministrativo. Assunte le vesti del legale di Tizio il candidato esponga succintamente gli istituti giuridici sottesi al caso prospettato e individui le possibili azioni giudiziarie esperibili a tutela del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2476**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 16/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Caia hanno contratto matrimonio nel corso del 2005 senza nulla stabilire in merito al regime patrimoniale della famiglia. Nel 2012 hanno acquistato un immobile adibito a residenza familiare nel comune di Torino; nel 2014 Caia ha ricevuto, a titolo di donazione dal padre, un quadro di un importante artista. Nel corso della vita coniugale Caia si è licenziata dalla precedente occupazione di segretaria di studio legale ed ha avviato la professione di flower designer nella forma dell'impresa individuale e, allo scopo, ha acquistato un immobile sito in provincia di Torino che ha adibito ad ufficio e magazzino. Nel 2021 i coniugi si sono separati e, successivamente, hanno ottenuto lo scioglimento del matrimonio. Successivamente Tizio, a mezzo raccomandata A/R, ha manifestato a Caia l'intenzione di chiedere la divisione giudiziale del patrimonio, evidenziando in particolare di ritenersi titolare del 50% del diritto di proprietà dell'ufficio in provincia di Torino e del quadro ricevuto dal padre. Caia si reca da un legale al quale espone di avere già sottoscritto contratto preliminare a mezzo del quale si è impegnata ad alienare l'ufficio in provincia di Torino a Sempronio. Il candidato, assunto le vesti del legale di Caia, analizzi le questioni sottese al caso di specie trattando, in particolare, della natura dei beni e dei diritti che saranno attribuiti a ciascuno degli ex coniugi in sede di divisione giudiziale.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2477**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 16/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

In data 10/06/2021, Tizio e Caio sottoscrivono un contratto preliminare avente ad oggetto la compravendita dell'appartamento di Tizio, sito in Roma, piazza Navona n. 3, per il prezzo di euro 600.000,00 e con termine per la stipulazione del contratto definitivo entro il 1/11/2021. In data 28/09/2021, stante alcune problematiche riscontrate da Tizio in merito alla non conformità delle planimetrie catastali dell'appartamento, con ulteriore scrittura privata, i medesimi soggetti hanno convenuto di prorogare il termine per la stipulazione del definitivo al 1/1/2022, termine entro cui Tizio è certo di poter regolarizzare le sopradette planimetrie catastali; contestualmente, Caio ha versato a Tizio euro 100.000,00 a titolo di caparra confirmatoria. Decorso il termine previsto per la stipulazione del contratto definitivo - e tenuto conto dell'intervenuta regolarizzazione delle planimetrie - il promittente acquirente Caio ha formulato verbalmente a Tizio la proposta di prorogare nuovamente il termine per la conclusione della compravendita al 1/3/2022 e ha offerto di versare subito ulteriori euro 100.000,00 a eguale titolo di caparra confirmatoria. Con lettera di risposta, Tizio ha manifestato la propria disponibilità di incassare la somma, senza però nulla dire in merito alla proposta di proroga. Con comunicazione in data 16/2/2022, Caio ha invitato formalmente Tizio a concludere il contratto definitivo di compravendita ma Tizio ha opposto che il termine per la conclusione del contratto, che era già stato consensualmente prorogato per una volta, è scaduto il giorno 1/1/22, non potendo essere considerato ulteriormente prorogato in difetto di forma scritta. Il candidato, assunto le vesti del legale di Caio, premessi brevi cenni sul contratto preliminare, indichi se il termine per la stipulazione del contratto definitivo possa intendersi prorogato a seguito dell'offerta orale effettuata a Tizio dal promittente acquirente Caio e formuli la strategia processuale più consona per la tutela delle ragioni del cliente, in particolare per consentirgli di acquistare la proprietà dell'immobile promesso in vendita.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2478**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Franco, impiegato presso la Banca Beta, ha la disponibilità della modulistica predisposta affinché i clienti effettuino prelievi di contanti allo sportello. Franco, conoscendo la ingente disponibilità di Maria, prendendo spunto dalla firma rilasciata da quest'ultimo sui moduli relativi alla privacy, ricopiava in mala fede la sottoscrizione, apponendola su un modello di prelievo e lo presentava allo sportello per conto della cliente. Con tale condotta Franco conseguiva un profitto di euro 5mila. Alcuni mesi dopo, Franco veniva convocato dal direttore della Banca, il quale gli contestava la suddetta condotta e pur informandolo che la cliente non aveva intenzione di sporgere querela, gli comunicava di avere egli stesso sporto denuncia ai carabinieri. Il candidato, assunto le vesti del difensore di Franco, individui l'ipotesi delittuosa ascrivibile a quest'ultimo e accenni gli ipotetici e probabili sviluppi procedurali.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2479**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 16/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Alfa società che si occupava della commercializzazione di manufatti in acciaio inox stipula a con Tizio titolare di un bar un contratto avente ad oggetto tra l'altro un bancone in acciaio su misura. A mettere in contatto i due contraenti era stato Nevio rappresentante di zona di Alfa. Tizio versava un acconto ad Alfa con un assegno intestato a Mevio e girava il titolo alla società Alfa. Tuttavia le misure del bancone erano errate pertanto Tizio non pagava il saldo prezzo. Risolta la problematica anche grazie all'intervento di Mevio come in precedenza Tizio pagava direttamente a quest'ultimo con assegno a lui intestato la somma residua di 5000 euro. Poco tempo dopo Alfa non avendo ricevuto il saldo prezzo notifica a il ricorso per decreto ingiuntivo. Il candidato assume che il legale di Tizio ore io inquadramento della fattispecie giuridica in esame indichi al cliente quale sia l'atto da predisporre e quali le norme da applicare nel caso esaminato.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2480**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 16/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Nel lontano 1998 Tizio, allevatore di cavalli, si impossessava di un terreno di proprietà di Caio, attiguo al suo maneggio e, dopo averlo modificato, vi edificava alcune stalle nelle quali ricoverava i cavalli di sua proprietà. Nel mese di dicembre 2021 Caio, residente all'estero, facendo ritorno in patria per trascorrere le vacanze, si recava a visitare il suo terreno e si avvedeva del fatto che Tizio se n'era impossessato e lo aveva edificato. Immediatamente Caio si rivolgeva ad un legale e, senza incardinare la procedura di mediazione, agiva giudizialmente nei confronti di Tizio, notificando atto di citazione nel quale richiedeva la rivendicazione del terreno al suo assistito e il riconoscimento della proprietà del manufatto esistente in capo a Caio in quanto proprietario del terreno. Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, esamini e illustri gli istituti sottesi al caso di specie, indichi

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2485**

**CDA: BRESCIA**

**DATA: 16/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio acquista da Caio un piccolo villino sito in campagna alle pendici di un'area collinare e circondato da un terreno di pertinenza. Tizio si trasferisce da subito presso il nuovo immobile, senonché, a seguito di un evento franoso proveniente dall'area collinare in prossimità della sua abitazione, effettua un sopralluogo e si avvede con sgomento che la sua casa è in buona misura edificata sopra una cavità naturale portata allo scoperto dall'evento franoso di cui sopra. Preoccupato per l'accaduto, informa le competenti autorità amministrative le quali, presa visione dei luoghi, dichiarano l'inagibilità dell'immobile in questione. Quindi, preso subito contatto con Caio, Tizio chiede la restituzione dell'importo pagato per la compravendita e l'annullamento dell'atto. Caio si rifiuta, invocando a tutela delle sue ragioni il principio res perit domino. In candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio e inquadrata la fattispecie alla luce della normativa codicistica di riferimento, rappresenti le ragioni di diritto poste alla base della richiesta del suo cliente di annullamento dell'atto e restituzione del prezzo corrisposto.

### **SOLUZIONE**

Ho dato la definizione del contratto di compravendita e parlato degli obblighi di compratore e venditore, soffermandomi sull'obbligo di quest'ultimo a garantire che la cosa sia esente da vizi. Ho parlato della garanzia per vizi (denuncia entro 8 giorni, effetti della garanzia, onere della prova a carico del compratore, risarcimento del danno dovuto dal venditore, effetti della risoluzione del contratto). Non ho trovato giurisprudenza a sostegno delle ragioni di Tizio, quindi tutto quello che ho detto si è basato sugli articoli del CC. Sono passata agli aspetti procedurali: - diffida stragiudiziale per risoluzione contratto e restituzione prezzo; - mediazione obbligatoria; - ATP per accertamento dei danni; - citazione (indicandone il contenuto alla luce della riforma Cartabia). Mi hanno fatto alcune domande per cercare di farmi approfondire il discorso su vizi o mancanza di qualità della cosa e sulla replica alle difese di Caio indicate nella traccia, ma non ho saputo rispondere. Non idonea.

**Traccia cod. 2486**

**CDA: CAMPOBASSO**

**DATA: 15/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio stipula un preliminare di compravendita con la società Alfa srl per l'acquisto di un appartamento in un complesso residenziale in costruzione versando la somma di euro 50000 a titolo di caparra confirmatoria. La società Alfa srl aveva ottenuto dalla propria banca un finanziamento per 1000000 di euro con garanzia ipotecaria anche sull'appartamento promesso in vendita a Tizio già iscritta al momento della stipula del preliminare. Decorso il termine per la consegna dell'appartamento e la stipula del rogito notarile, Tizio chiede ad Alfa srl di addivenire alla stipula dell'Atto definitivo libero da vincoli e ipoteche come previsto nel preliminare. Alfa, tuttavia, temporeggia e si rifiuta di presentarsi dal notaio per la stipula dell'atto definitivo di compravendita permanendo, tra l'altro, sull'immobile oggetto di compravendita il vincolo ipotecario della banca. Assunta la difesa di Tizio, il candidato inquadri il caso individuando la disciplina applicabile, le norme di riferimento e le possibili iniziative che Tizio potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

Per il contratto preliminare risoluzione del contratto con risarcimento del danno ovvero ottenimento con domanda giudiziale di una sentenza costituiva produttiva degli effetti del contratto non concluso. Per l'ipoteca, per poter liberare il bene: purgazione dell'ipoteca, rilascio del bene o pagamento del debito. Tizio inoltre avrà diritto alla restituzione della caparra pari a 100 000 euro

**Traccia cod. 2489**

**CDA: BARI**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

alfa srl concludeva con beta sr un contratto di distribuzione. l'art. 5 del contratto prevedeva che alfa srl aveva diritto di recedere con effetto immediato dal contratto qualora sia stata proposta un'istanza di fallimento nei confronti della società beta srl. venuta a sapere della pendenza di un'istanza di fallimento, alfa srl inviava in data 15.06.2022 una pec a beta srl con la quale dichiarava di voler esercitare il diritto di recesso con effetto dal 31.12.2022. il 20.11.2022 alfa srl riceveva una pec con la quale beta srl informava che, a seguito di accordo transattivo, il creditore rinunciava all'istanza di fallimento, sicché il recesso non avrebbe potuto spiegare i propri effetti. non essendo più interessata alla prosecuzione del rapporto, il legale rappresentante di alfa si recava da un legale. il candidato, assunte le vesti del legale di alfa srl, illustri la questione sottesa al caso di specie chiarendo i diritti spettanti alla propria assistita e l'eventuale azione esperibile.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2490**

**CDA: BARI**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

tizia ha vissuto con il marito caio fino al 1980, anno in cui Caio abbandonava la famiglia per andare a vivere con Calpurnia, in un immobile di proprietà esclusiva di Caio. Caio decedeva nell'anno 2007, qualche mese dopo dalla morte di Caio tizia veniva portata a conoscenza da Sempronio della circostanza che questi aveva acquistato il bene di Caio con regolare rogito del 2006. Tizia non intende lasciare l'immobile, asserendo di aver posseduto il bene animo domini sin dal 1980, di avere provveduto a lavori di manutenzione e ristrutturazione a propria cura e spese senza ottenere, seppur giudizialmente richiesto, ristoro dall'ex coniuge, delle spese sostenute, affermando pertanto di avere usucapito il bene con cui aveva convissuto con il marito. Sempronio si rivolge ad un legale per la tutela delle proprie ragioni. Il candidato, assunte le vesti del legale di sempronio, illustri le questioni sottese al caso in esame, evidenziando in particolare i profili giuridici della fattispecie e suggerisca le azioni da intraprendere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2495**

**CDA: BARI**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

i condomini Tizio e Caio sono ripetutamente sottoposti alle esalazioni provenienti da una canna fumaria che Mario, proprietario e gestore di un panificio sito al piano terra del loro fabbricato, ha fatto installare per lo smaltimento delle esalazioni di fumo e degli odori prodotti dal forno. In effetti, il tratto verticale della canna termina proprio a breve distanza dalle finestre di Tizio e Caio ma, nonostante le rimostranze, i due condomini non ottengono alcun provvedimento dal condominio e decidono di affidare la questione ad un avvocato. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio e Caio, individui la disciplina applicabile e le possibili iniziative da assumersi

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2498**

**CDA: MILANO**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, cliente da anni della banca Alfa, riferisce di aver versato alla stessa dopo la chiusura di alcuni rapporti di conto corrente con essa intrattenuti tra il 2005 e il 2019, un importo comprensivo di interessi computati a un tasso extra-legale, e capitalizzati trimestralmente per parte della durata dei suddetti rapporti e successivamente capitalizzati annualmente. Il candidato, assunte le vesti di difensore di Tizio, rediga motivato parere sugli istituti e sulle problematiche sottese alla fattispecie, in particolare sulle prescrizioni dell'eventuale ripetizione di indebitto, sull'anatocismo e sulla pattuizione inerente il tasso di interesse passivo.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2499**

**CDA: MILANO**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio concede in locazione a Caio un appartamento ad uso abitazione composto di cinque vani, oltre servizi ed accessori, per il canone mensile di euro mille. Nel contratto si prevede che uno dei vani, essendo pieno di ingombri di proprietà di Tizio, verrà consegnato libero entro tre mesi decorrenti dalla stipula del contratto e che, durante tali mesi, il canone mensile sarà di euro 800. Alla scadenza dei tre mesi Tizio non libera il vano giustificandosi con il fatto che gli era stata promessa da un terzo una cantina nella quale depositare i suoi ingombri, ma chi gli aveva fatto tale promessa non aveva mantenuto l'impegno. Caio sospende il pagamento dell'intero canone a partire dalla scadenza del termine trimestrale. Tizio, dopo aver sollecitato Caio al pagamento del canone ridotto e dopo averlo rassicurato che si stava adoperando per risolvere il problema, stante il persistere dell'inadempimento di Caio agisce in giudizio domandando la risoluzione del contratto per inadempimento, oltre alla condanna al pagamento dei canoni scaduti. Il candidato, assunto le vesti del legale di Caio, discuta in ordine alle problematiche sottese alla fattispecie, anche sotto il profilo processuale.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2500**

**CDA: MILANO**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, nel mese di gennaio 2010, muore lasciando un testamento olografo, pubblicato nel mese di dicembre 2010 nel quale, evitando di istituire suoi eredi universali i suoi due figli Sempronio e Mevio, dispone dell'intero suo patrimonio a favore della sua badante Caia in segno di riconoscenza per averlo affettuosamente accudito negli ultimi anni della propria vita. Mevio, nel mese di gennaio dell'anno 2019, subisce un dissesto finanziario e decide di rivolgersi ad un legale per comprendere quali azioni potrebbe esperire nei confronti di Caia. Il fratello Sempronio decide diversamente di desistere. Il candidato, assunto le vesti del legale di Caia, premessi brevi cenni sugli istituti giuridici coinvolti, discuta in ordine alla possibile difesa di Caia, anche sotto il profilo processuale.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2501**

**CDA: ROMA**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio acquistava da caio un immobile in località balneare, al fine di trascorrervi le vacanze estive. L'immobile si presentava in buone condizioni perché recentemente imbiancato le chiavi venivano consegnate a tizio all'atto stipula compravendita in data 15 febbraio 2020; l'acquirente preso possesso dell'immobile nello stesso mese, a causa restrizioni covid poteva recarsi presso immobile acquisito solo nel mese di giugno dello stesso anno. Nell'immobile il 2 giugno 2020, si avvedeva dell'insorgenza di grosse crepe su alcuni muri, non presenti ne all'atto della prima visita immobile ne nell'acquisto. Al fine di approfondire la natura delle stesse, tizio si rivolgeva a un tecnico il quale nell'effettuare dei saggi in data 5 giugno 2020, riscontrava la presenza di una rete per intonaco a copertura delle crepe che per ubicazione e morfologia dovevano ritenersi riconducibili a seri problemi strutturali. Tizio decideva pertanto di rivolgersi ad un avvocato. Il candidato assume vesti legale tizio descriva azioni esperibili.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2502**

**CDA: ROMA**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Con contratto a tempo indeterminato, tizio ha in locazione un immobile di proprietà di Caio sin dall'1.1.2010 ed adibito al commercio. In data 15.5.2016 il locatore notifica la disdetta a cui, però non da seguito e tizio prosegue il godimento immobile con corresponsione del canone di locazione per l'anno 2017 e 2018. In data 6.12.2016, caio provvede a registrare presso agenzia entrate il contratto di locazione originario del 2010, mai registrato. In data 8.2.2021 caio si reca dal proprio avvocato per conoscere la tutela giudiziaria in quanto dall' 1.1.2019 tizio pur godendo del bene locato, non corrispondeva il canone. Il candidato assume le vesti del legale di caio prospetti al cliente la tutela giudiziaria, previa disamina delle fattispecie prospettate.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2503**

**CDA: MILANO**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

A Tizio, autista di Caio, viene sottratto il furgone lasciato incustodito con le chiavi inserite nel cruscotto per il tempo necessario ad effettuare una consegna. Per poter accedere al risarcimento da parte dell' assicurazione, Caio induce Tizio a denunciare di essere stato rapinato. Successivamente, Tizio si pente di aver dichiarato il falso e riferisce alla PG che nessuna rapina si è verificata. Il candidato, assunto le vesti del difensore di Tizio e premessi brevi cenni sugli istituti sottesi, individui le conseguenze della condotta posta in essere dal proprio cliente e le possibili strategie difensive

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2506**

**CDA: MILANO**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, proprietario di un appartamento sovrastante un locale adibito a bar / ristorante, lamenta che da vario tempo da detta attività commerciale promanano, per tutta la durata del giorno sino a notte tarda, insopportabili immissioni sonore dovute a musica e schiamazzi, che incidono negativamente sulla serenità domestica e sul diritto al riposo giornaliero dello stesso e dei propri familiari. Non sopportando più tale stato di cose, Tizio si reca da un avvocato al fine di porvi rimedio. Premessi brevi cenni agli istituti attinenti al caso concreto, il candidato ne illustri le relative problematiche.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2507**

**CDA: MILANO**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La società Alfa, produttrice di pasta d'uso alimentare, ordina da Beta un ingente quantitativo di grano. Alla consegna del prodotto, il legale rappresentante della società Alfa si accorge che il grano ricevuto era destinato al solo utilizzo zoo tecnico. Per un disguido organizzativo, la lettera di diffida con richiesta di restituzione del prezzo e il ritiro della merce, viene inoltrata alla venditrice solamente dopo 15 gg dalla effettiva consegna. Beta non accoglie le richieste di Alfa, sostenendo la mancata tempestiva denuncia dei vizi. Il candidato, assunto le vesti del legale di Alfa, premessi brevi cenni sulle questioni sottese al caso in esame, indichi la linea difensiva più utile per la tutela della propria assistita.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2514**

**CDA: BARI**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio mediatore immobiliare, mette in contatto Caio che intende acquistare un appartamento e sempronio che intende venderlo. Dopo aver visitato il bene immobile, caio sottoscrive la proposta irrevocabile di acquisto fornita da tizio che viene firmata per accettazione da sempronio. Tizio quindi, conclusa l'attività di mediazione, chiede ad entrambi il pagamento della provvigione pattuita. Sia caio che sempronio però non intendono pagare perché non è stato possibile stipulare la compravendita e sempronio intende agire in giudizio contro caio, Tizio si reca da un avvocato per avere chiarimenti su cosa fare per ottenere il pag.to della provvigione. Il candidato, assume le vesti di legale di tizio, premetti cenni sull'attività mediatizia, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che tizio potrebbe assumere

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2515**

**CDA: LECCE**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Caio, eredi ab intestato del fratello Sempronio, defunto coniuge di Mevia, convengono in giudizio la donna per ottenere l'attribuzione pro quota della metà delle somme giacenti all'epoca del decesso del congiunto su un conto corrente cointestato ai coniugi Sempronio e Mevia presso la banca Gamma. A sostegno della propria domanda, gli attori espongono di aver appreso che il conto corrente al momento del decesso presentava un saldo attivo di 100k, la metà dei quali, il giorno della morte erano stati trasferiti da Mevia su altro conto corrente solo a lei intestato presso la medesima Banca Gamma. Mevia si rivolge ad un legale facendo presente che l'intera somma depositata sul conto corrente cointestato doveva ritenersi di sua esclusiva pertinenza poiché per la quasi totalità proveniente dalle successioni della propria madre e della propria sorella. Assunte le vesti del legale di Mevia indichi gli istituti giuridici sottesi e le possibili iniziative.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2516**

**CDA: ROMA**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio si occupa ed accudisce in via esclusiva l'anziano genitore gravemente malato, a differenza del fratello mevio che non si dedica affatto alle cure del padre e si disinteressa totalmente della situazione. Caio, che ha pagato le cure ed ha investito molto del proprio tempo nella gestione del genitore e della casa intende agire in giudizio nei confronti di mevio per ottenere il rimborso delle spese sostenute. Caio inoltre intende ottenere una quota maggiore dell'eredità del padre, una volta deceduto, e pensa di poter ottenere tutta l'eredità, ravvisandone l'indegnità a succedere a mevio. Assunte le vesti del legale di mevio, valuti e analizzi gli istituti sottesi e rediga parere.

**SOLUZIONE**

La candidata ha richiesto di convocare l'assemblea e procedere con i lavori perché legittimi e permetterebbero un miglioramento dell'uso del suo immobile

**Traccia cod. 2518**

**CDA: MILANO**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, proprietario di un appartamento sovrastante un locale adibito a bar ristorante, lamenta che da vario tempo da detta attività commerciale promanano, per tutta la durata del giorno sino a notte tarda, insopportabili immissioni sonore, dovute a musica e schiamazzi, che incidono negativamente sulla serenità domestica e sul diritto al riposo giornalieri dello stesso e dei propri familiari. Non sopportando più tale stato di cose, Tizia si reca da un avvocato al fine di porvi rimedio. Premessi brevi cenni agli istituti attinenti al caso concreto, il candidato ne illustri le relative problematiche.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2520**

**CDA: MILANO**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La società Alfa, società produttrice di pasta ad uso alimentare ordina da Beta un ingente quantitativo di grano. Alla consegna del prodotto, il legale rappresentante della società Alfa si accorge che il grano ricevuto era destinato al solo utilizzo zootecnico. Per un disguido organizzativo, la lettera di diffida con richiesta di restituzione del prezzo e il ritiro della merce, viene inoltrata alla venditrice solamente dopo 15 gg dall'effettiva consegna. Beta non accoglie le richieste di Alfa, sostenendo la mancata tempestiva denuncia dei vizi. Il candidato, assunto le vesti del legale di Alfa, premessi brevi cenni sulle questioni sottese al caso in esame, indichi la linea difensiva più utile per la tutela della propria assistita.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2521**

**CDA: BOLOGNA**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio intende vendere un appartamento di sua proprietà e a tal fine incarica l'agente immobiliare caio, impegnandosi espressamente a pagargli la provvigione "contestualmente alla sottoscrizione del contratto preliminare". Caio ottiene proposta irrevocabile di acquisto da parte di Sempronio, non accettata da tizio. Sempronio e tizio raggiungono comunque un accordo di massima sull'operazione negoziale, programmando altresì un successivo incontro in occasione del quale auspicano di sottoscrivere il contratto preliminare. Tizio però non si presenta all'incontro, comunicando poco prima dello stesso a Sempronio e caio, che non intende più vendere l'appartamento. Caio pretende allora da tizio il pagamento della provvigione. Assunte le vesti del legale di tizio, premessi cenni generali sugli istituti coinvolti, individui la disciplina applicabile prospettando altresì la migliore strategia difensiva

**SOLUZIONE**

Mediazione tipica e atipica, proposta irrevocabile, preliminare (differenze con puntuazione, preliminare di preliminare, e rimedi in caso di inadempimento), ha anche parlato della negoziazione assistita è spiegato cosa sia.

**Traccia cod. 2523**

**CDA: BARI**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

izio, rinomato collezionista e mercante di opere d'arte , giunto all'età di 53 anni apprende di essere affetto da una patologia agli occhi , per la quale , dopo ripetuti consulti specialistici , decide di sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico , che viene eseguito dal dott Caio , presso la clinica specialistica Villa Salus di proprietà della società Alfa spa. A causa delle complicanze insorte nel corso dell'intervento, Tizio subisce un peggioramento delle condizioni visive, che gli impediscono di proseguire la propria attività lavorativa e lo costringono a modificare le proprie abitudini di vita. Decide, quindi, di rivolgersi ad un legale x conseguire il risarcimento del danno patrimoniale non patrimoniale, subito a seguito dell'intervento non riuscito. Il candidato, assunte le vesti, del legale di Tizio rediga motivato parere sulle azioni giudiziale da intraprendere nei confronti del medico che ha eseguito l'intervento e della società titolare della struttura sanitaria ove è avvenuto il ricovero .

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2524**

**CDA: BARI**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, proprietario di un villino in Roma acquistato nel 2014, si accorge che nella cucina e nel corridoio sono presenti delle macchie di umidità e muffa derivanti da infiltrazioni d'acqua provenienti dalla terrazza. Il tecnico di sua fiducia, incaricato di verificare la fonte del danno, in effetti riferisce che le dette infiltrazioni sono dovute a carenze di impermeabilizzazione del manto di copertura dell'edificio. A questo punto, Tizio chiede al costruttore dell'edificio di provvedere immediatamente alla rimozione dei difetti, al fine di rendere idoneo all'uso che gli è proprio il detto immobile. Il costruttore Caio nega di avere alcuna responsabilità in merito, imputandolo, invece, ad una carenza aereazione dei locali da parte di Tizio. A fronte del diniego di Caio, Tizio si rivolge ad un avvocato. Il candidato assume le vesti del legale di Tizio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che potrebbe intraprendere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2562**

**CDA: POTENZA**

**DATA: 20/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Con contratto di compravendita del 15/3/2020, Tizio, titolare di una rivendita di ricambi per auto, acquista tramite un agente di commercio 100 batterie dalla società alfa. La fornitura gli viene consegnata tramite corriere il 20/3/2020 e tizio provvede a pagarne subito l'intero prezzo. Tre giorni dopo la ricezione della merce tizio si avvede che circa 20 delle batterie consegnate risultano inutilizzabili per la fuoriuscita di liquido e perciò chiama subito al telefono l'agente di commercio tramite il quale ha ordinato la merce denunciando i vizi della fornitura e chiedendogli di recarsi presso la sua attività. In data 5 aprile 2020 L'agente di commercio, verificato lo stato delle Batterie, riconosce la fondatezza delle lamentele dell' acquirente e redige un apposito modulo di reclamo, che sottoscrive insieme a tizio ritirando le batterie difettose. Non però avendo alcun riscontro dalla società alfa, tizio il 23 settembre 2020 in via alla venditrice fornitore una raccomandata a R chiedendo la restituzione di quanto pagato per le batterie restituite. Restituite e il risarcimento del danno. Rimasta senza riscontro anche detta raccomandata, tizio in data 30/3/2021 Si reca dal suo legale di fiducia per una consulenza. Il candidato assume le vesti del legale di tizio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le iniziative che tizio potrebbe adottare.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2564**

**CDA: POTENZA**

**DATA: 20/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Mevia e tizio sono proprietari di due edifici adiacenti e nel contempo anche titolari per quote uguali di un'area scoperta autonoma e distante dai predetti edifici. Mevia effettua alcuni lavori di ristrutturazione durante i quali trasforma due feritoie esistenti sul muro perimetrale del suo edificio in due finestre, che affacciano sull'atea scoperta. Tizio intima a mevia tramite il proprio legale il ripristino dello stato dei luoghi ritenendo che le opere realizzate siano lesive dei propri diritti su detta area. Mevia risponde a tizio che le sue lamentele sono infondate in quanto le aperture già esistevano e rappresenta che anch'essa è proprietaria dell'area comune. Tizio a questo punto si reca da un legale per un parere sulla controversia e su eventuali azioni da intraprendere. Il candidato assume le vesti del legale di tizio inquadri il caso e le iniziative che possono essere assunte

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2569**

**CDA: TRENTO**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Caio muore ab intestato, lasciando il coniuge e i 2 figli. Il terzo figlio di Caio è premorto e i suoi eredi superstiti sono la moglie e i 3 figli. Dalla consultazione dell'estratto del conto corrente intestato al de cuius si scopre che lo stesso pochi mesi prima di morire aveva trasferito mediante bonifico bancario una notevole somma di denaro ad uno dei figli azzerando quasi del tutto il saldo attivo del suo conto. Nessun atto di donazione avente ad oggetto tale somma era stato rogato. Gli altri eredi, che nulla hanno ricevuto da Caio quando questi era in vita e stante poi lo scarso patrimonio relitto, hanno il sospetto che l'anzidetto trasferimento della somma di danaro abbia leso i loro diritti di legittimari e si rivolgono ad un legale per valutare gli eventuali rimedi a tutela della loro posizione. Il candidato, assunto le vesti del legale degli eredi pretermessi da Caio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che gli stessi potrebbero assumere.

### **SOLUZIONE**

Ho iniziato con la nozione di successione e sul momento dell'apertura della stessa e sulla necessità di accettare o rifiutare l'eredità. Poi, ho introdotto la categoria dei legittimari e spiegato in questo caso quale quota spetterebbe a ciascuno: - 1/4 al coniuge più eventuale diritto di abitazione - 1/2 da dividersi fra i figli e i nipoti del figlio premorto di Caio, chiamati per rappresentazione (i quali però dovrebbero accettare con b. d'inventario se ancora minorenni). Poi, ho parlato del fatto che la quota dei legittimari corre il rischio di essere lesa da disposizioni testamentarie o da donazioni fatte in vita, quindi ho introdotto l'eventuale rimedio consistente nell'azione di riduzione. Tuttavia in questo caso non c'è formalmente una donazione perché manca l'atto pubblico (che è forma richiesta a pena nullità). Tale forma però non è necessaria per donazioni indirette, come pare essere quella nel caso di specie. Quindi, non resta altro che chiedere l'accertamento della dissimulazione della donazione, potendo beneficiare della prova per testimoni ex art. 1417 in quanto i legittimari che agiscono in riduzione si pongono come terzi (Cass. 41132/2021). Una volta accertata, si potrà agire in riduzione.

**Traccia cod. 2570**

**CDA: TORINO**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, in data 10 gennaio 2008, conclude un contratto preliminare di vendita con Caio - con previsione della stipula del contratto definitivo in data 10 marzo 2009 - avente ad oggetto un terreno che Caio, ingenuamente ritiene sia di proprietà di Tizio per avere osservato quest'ultimo da una dozzina d'anni, esercitare di fatto su di esso, pacificamente i diritti del proprietario. Nell'occasione Caio corrisponde a Tizio la somma di danaro stabilita a titolo di acconto. Nel novembre 2008 Caio scopre che il diritto di proprietà sull'immobile spetta a Sempronio, fratello di Tizio. Il terreno, in effetti, si trova tra due fondi, l'uno di proprietà di Tizio e l'altro di proprietà di Sempronio, e quest'ultimo non aveva contrastato Tizio allorquando questi aveva allargato la sfera del proprio possesso, ricomprendendo in esso il terreno intermedio di Sempronio. Caio decide di agire prontamente in giudizio, chiedendo, in via principale, l'annullamento del contratto per vizio del consenso costituito da errore e, in via subordinata, la risoluzione del contratto stesso per inadempimento, e chiedendo, altresì, la restituzione della somma versata ed il risarcimento del danno subito, avendo egli rinunciato ad acquistare un altro terreno di valore equivalente, sito nella stessa zona, di proprietà di Mevio, che frattanto lo ha venduto ad altri. Tizio si reca dal proprio avvocato, il candidato - assume le vesti del legale - rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.

**SOLUZIONE**

Compravendita immobiliare – Contratto preliminare (effetti meramente obbligatori) e forme – Obbligazioni venditore ed acquirente – Acquisto di cosa parzialmente altrui – NO pericolo di rivendica (in base a testo parere) – Comparsa costituzione e risposta (eccezione su mancata mediazione)

**Traccia cod. 2571**

**CDA: TORINO**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Nel 1999 Caia muore lasciando eredi legittimi dell'unico cespite (la casa familiare) i suoi cinque figli, tra i quali Tizio che con lei conviveva nella casa familiare. Nessuno degli eredi procede né alla presentazione di dichiarazione di successione, né all'accettazione dell'eredità e Tizio, unico figlio celibe, continua a vivere pacificamente nella casa materna pagandone le utenze, cambiando la serratura e ristrutturandola a sue spese. Nel 2020 Tizio e gli altri tre fratelli ricevono dalla sorella Mevia notifica di atto di citazione per lo scioglimento della comunione ereditaria e corresponsione di quota dei frutti civili derivanti dall'immobile caduto in successione, a far data dal 1999. Tizio si reca da un legale e dichiara che tutti i fratelli, eccetto il medesimo Tizio, avevano avuto dalla madre in vita delle elargizioni in denaro, circostanza, questa, confermata da dichiarazioni degli altri tre fratelli che Tizio esibisce al legale. Assunte le vesti del legale di Tizio, il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame ed individui le iniziative

**SOLUZIONE**

successione ab intestato – comunione – divisione ereditaria – usucapione – esercizio potere da parte del coerede in modo da escludere quello degli altri – dovere di far accertare avvenuto acquisto bene in comproprietà per usucapione – Comparsa costituzione e risposta (eccezione su mancata mediazione + domanda riconvenzionale per accertamento usucapione)

**Traccia cod. 2572**

**CDA: TORINO**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, creditore della somma di euro 2.000 nei confronti di Caio, in forza di un decreto ingiuntivo opposto, apprende che il debitore opponente Caio ha donato alla propria figlia Mevia l'unico bene di sua proprietà del valore di 100.000 euro. Tizio si rivolge all'avvocato per chiedere come poter tutelare la propria posizione creditoria, rilevando come il credito da lui vantato nei confronti di Caio rinvenga dalla fornitura di talune merci delle quali Caio ha contestato la conformità con quelle ordinate. Riveste il candidato la funzione dell'avvocato invocato da Tizio.

**SOLUZIONE**

decreto ingiuntivo e opposizione – donazione – contratto di somministrazione – azione revocatoria ex art. 2901 cc (valevole anche per i crediti "litigiosi"/eventuali: nel caso di specie, il credito è oggetto di un'opposizione a d.i.) – meglio: azione revocatoria "semplificata" ex art. 2929bis cc (consente al creditore di iniziare l'espropriazione forzata del bene anche senza aver prima ottenuto una dichiarazione di inefficacia dell'atto pregiudizievole posto in essere dal debitore.

**Traccia cod. 2573**

**CDA: TORINO**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio conviene in giudizio la moglie separata Caia, per sentire revocare la donazione dell'immobile sito in Alfa, risalente al 2001 è compiuta in costanza di matrimonio, sul presupposto della sopravvenienza di altri figli in epoca successiva alla donazione. Secondo Tizio, infatti (il quale dopo essersi separato dalla moglie ha iniziato una convivenza con un'altra donna, dalla quale successivamente è nato il suo terzo figlio), il sopraggiungere di altri discendenti giustifica la revocazione della donazione. Caia, però, intende opporsi perché la donazione in questione è intervenuta dopo la nascita del loro primo figlio, ma prima della nascita della loro seconda figlia e la decisione di Tizio di chiedere la revocazione della donazione e la notifica dell'atto di citazione sono giunte 4 anni dopo tale ultima nascita. In considerazione di tali fatti, Caia chiede quindi all'avvocato se è possibile contestare la pretesa restitutoria di Tizio. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caia, illustri le questioni giuridiche sottese al caso in esame, indicando la linea difensiva più utile a

**SOLUZIONE**

matrimonio, diritti e doveri e separazione – donazione – revoca per sopravvenienza di figli concessa solo allorché il donante, al tempo della donazione, non aveva figli, non in casi in cui gli stessi già sussistessero e, ciò nonostante, il donante si è determinato a donare (Cass. Civ., n. 5345/2017)

**Traccia cod. 2574**

**CDA: TORINO**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio, proprietario, concede in locazione un appartamento a Caio che lo adibisce ad abitazione propria e della propria famiglia. In prossimità della scadenza del contratto, Tizio intima licenza per finita locazione e cita in giudizio Caio per la convalida. All'udienza fissata per la convalida Caio compare personalmente e non si oppone e il giudice convalida la licenza, fissando per il rilascio la data del 10.01.2014. Caio non adempie e Tizio gli notifica quindi il 20.02.2014 atto di precetto; in data 31.03.2014 l'ufficiale giudiziario notifica a Caio preavviso di rilascio per la data del 20.07.2014. Caio il 10.05.2014 si reca in vacanza per alcuni giorni con la sua famiglia e in data 20.05.2014, al suo rientro, verifica di non essere in grado di rientrare nell'appartamento utilizzando le chiavi in suo possesso. Interpella quindi Tizio, il quale gli spiega di avere provveduto egli stesso a cambiare la serratura della porta di ingresso. Pur offrendo la restituzione dei beni di Caio ancora presenti in casa, Tizio dichiara di non essere disposto a consegnargli le nuove chiavi in quanto egli ritiene di avere agito legittimamente in virtù del titolo esecutivo. Assunte le vesti del difensore di Caio, il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame, evidenziando in particolare quali iniziative possa intraprendere il proprio assistito al fine di riprendere il godimento dell'immobile in questione

### **SOLUZIONE**

locazione – restituzione al termine di durata del rapporto – procedimento di intimazione di licenza per finita locazione – spoglio violento prima del termine per il rilascio indicato dall'ufficiale giudiziario – azione di reintegrazione nel possesso con ricorso

**Traccia cod. 2575**

**CDA: TORINO**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio acquista con rogito notarile l'appartamento di Mevio, agendo esclusivamente per conto della sorella Tizia, impiegando denaro della stessa, così come da apposita pattuizione verbale, secondo cui il fratello Caio avrebbe intestato a sè l'immobile solo fiduciariamente con l'impegno di trasferire l'appartamento alla sorella o ad altra persona da lei designata a richiesta di Tizia. Dopo un anno, Tizia chiede al fratello di procedere al trasferimento dell'appartamento a proprio nome, sentendosi tuttavia opporre un netto rifiuto da parte del medesimo. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizia, individuata la disciplina applicabile alla fattispecie, esponga la soluzione prospettata, nonché i termini, la forma ed il contenuto dell'azione esperibile per la tutela giurisdizionale della propria cliente.

**SOLUZIONE**

compravendita immobiliare – mandato – mandato con rappresentanza e senza rappresentanza – su quest'ultimo, art. 1706 cc in tema di acquisti ad opera del mandatario – SSUU n. 6459/2020 che, in tema di operazioni "fiduciarie", risolvono il problema della mancata pattuizione in forma scritta tra fiduciario e fiduciante (risolvono problema rilevato da Cass. Civ., n. 256/1991) – mediazione obbligatoria – atto di citazione per esecuzione obbligo di trasferimento immobiliare ex art. 2932 cc – trascrizione domanda ex art. 2652, n. 2, cc

**Traccia cod. 2576**

**CDA: TORINO**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, percorrendo la strada comunale alla guida del suo ciclomotore, cade a causa della presenza sul selciato di alcune pietre in ragione del crollo - avvenuto poco prima - di un muretto a secco delimitante un agrumeto. In considerazione delle lesioni riportate, a seguito della predetta caduta, Tizio chiama in giudizio il comune Beta per sentirlo condannare al risarcimento dei danni per le lesioni subite. Con sentenza depositata il 19 dicembre 2022, notificata il 2 febbraio 2023, al precedente difensore del Comune Beta, il tribunale ha accolto la domanda ex art. 2051 c.c. proposta da Tizio, condannando l'ente locale al risarcimento dei danni dallo stesso subiti oltre le spese legali. Il Comune, ritenendo ingiusta la decisione, si rivolge ad un legale diverso dal difensore in primo grado. Il candidato, assunte le vesti di difensore del Comune Beta, illustra le problematiche giuridiche sottese, individua la disciplina applicabile alla fattispecie, espone la soluzione prospettata, nonché i termini, la forma e il contenuto dell'iniziativa esperibile per la tutela giurisdizionale delle ragioni del proprio cliente.

**SOLUZIONE**

responsabilità per cose in custodia e sua esclusione per cause estrinseche ed estemporanee (caso fortuito)

**Traccia cod. 2577**

**CDA: TORINO**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio promittente acquirente e Caio promittente venditore sottoscrivono un contratto preliminare di compravendita di un immobile destinato ad abitazione. Le parti concordano il prezzo di vendita in € 90.000,00. Tizio versa € 20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria al momento della sottoscrizione del preliminare, il residuo prezzo avrebbe dovuto essere corrisposto quanto ad €40.000,00 mediante accollo di un mutuo contratto dal promittente alienante e quanto a €30.000,00 con assegno circolare al momento della stipula del contratto definitivo previsto a gennaio 2023. Caio, atteso lo scadere del termine per la sottoscrizione del contratto definitivo, sollecita con una diffida scritta Tizio a comparire dinnanzi al notaio XY per concludere il rogito per il giorno 13.02.2023 ore 10.00. Tizio che pure ha intenzione di concludere l'acquisto non si presenta per sottoscrivere l'atto definitivo e giustifica il suo rifiuto denunciando la presenza di alcuni vizi e difformità al fabbricato e, soprattutto, la mancata consegna da parte di Caio del certificato di abitabilità dell'immobile promesso in vendita. Il candidato assume le vesti del legale di Tizio, illustra le problematiche sottese al caso in esame ed individua la disciplina applicabile risolvendo la questione indicando le iniziative stragiudiziali e giudiziarie più opportune per il proprio cliente.

### **SOLUZIONE**

compravendita immobiliare – preliminare – accollo – mutuo – caparra confirmatoria – garanzia per vizi e difformità – aliud pro alio – prima riscontro diffida con giustificazione mancata stipula definitivo – successivamente, citazione con cui chiedere, alternativamente: 1. risoluzione contratto per inadempimento (1453) in virtù di mancanza qualità (1497) e risarcimento del danno (1223); 2. recesso dal contratto con richiesta del doppio della caparra

**Traccia cod. 2578**

**CDA: TORINO**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Con delibera condominiale del 4.2.2016, approvata con il voto di maggioranza di tutti i condomini, ad eccezione di Tizio, il condominio Alfa concede alla società Beta Telecomunicazioni S.p.A., dietro il pagamento di un corrispettivo, il diritto di installare un ripetitore di telefonia cellulare sul lastrico condominiale. Il contratto attribuisce alla società di telecomunicazioni la facoltà di installare e mantenere la disponibilità dell'impianto per la durata di 20 anni e di asportare il medesimo alla fine del rapporto. Tizio, proprietario di una unità immobiliare posta al piano attico, usa abitualmente il lastrico solare per le sue esigenze e di quelle dei suoi familiari. Egli si rivolge perciò ad un legale lamentando che la delibera assembleare di approvazione dell'installazione è stata adottata senza il suo consenso e in violazione della disposizione che vieta le innovazioni che rendono inservibili le parti comuni al godimento anche di un solo condomino. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, inquadra la fattispecie e illustra le problematiche giuridiche sottese, indicando la disciplina applicabile e le iniziative giudiziarie a tutela del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

condominio – innovazioni – differenza deliberazione annullabile e nulla – SSUU n. 8434/2020 su necessità di unanimità per delibere relative ad installazione ripetitore – nullità delibera, dunque impugnazione senza rispetto termini decadenza ex art. 1137 cc – diritto a condanna al risarcimento del danno nei confronti del condominio

**Traccia cod. 2579**

**CDA: TORINO**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Con atto di donazione Tizia trasferisce ai coniugi Caia e Mevio, estranei a rapporti di parentela con la stessa, la nuda proprietà di alcuni beni immobili, riservandosene l'usufrutto, con l'onere a carico dei donatari di prestare assistenza e con la previsione espressa che il contratto si sarebbe risolto di diritto nel caso in cui i donatari non avessero ottemperato all'obbligo di assistenza. Deceduta Tizia, i suoi eredi notificano atto di citazione a mezzo del loro legale evocando in giudizio innanzi al Tribunale, Caia e Mevio, indicando l'udienza del 30.03.2023. Gli eredi chiedono che venga dichiarata la risoluzione di diritto della donazione sul presupposto che i donatari non avessero adempiuto all'onere imposto asserendo che, dopo un anno dalla sottoscrizione dell'atto pubblico, Tizia era stata ricoverata in una casa di cura e non aveva quindi più ricevuto alcuna assistenza da parte dei convenuti. Caia e Mevio si rivolgono al legale per resistere alla domanda proposta dagli eredi di Tizio. Il candidato prospetti la soluzione della questione a tutela della posizione dei convenuti individuando la disciplina applicabile alla fattispecie e la iniziativa legale da porre in essere, indicando l'atto da redigere e illustrandone termini, forma e contenuto.

**SOLUZIONE**

donazione – usufrutto – donazione modale – clausola risolutiva espressa – inapplicabilità ai negozi a titolo gratuito (Cass. Civ., n. 28993/2020) – comparsa costituzione per eccepire risoluzione ipso iure del contratto di donazione per apposizione di clausola nulla

**Traccia cod. 2580**

**CDA: TORINO**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio conclude un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile di proprietà di Sempronio, che quest'ultimo dichiara come libero da pesi, vincoli e gravami. I contraenti concordano anche una caparra confirmatoria di euro 20.000, nonché la data della stipula del contratto definitivo. Tuttavia, nelle more, Tizio viene a conoscenza che l'immobile promesso in vendita risultava gravato da ipoteca iscritta in data antecedente alla stipula del contratto preliminare. Tizio, quindi, intenzionato a non sottoscrivere il contratto definitivo, per aver trovato nel frattempo un immobile più confacente alle proprie esigenze, si rivolge al legale. Il candidato, assunte le vesti di avvocato di Tizio, illustra le diverse problematiche giuridiche sottese, esponga la soluzione ritenuta più congrua ed efficace nonché gli strumenti stragiudiziali e giudiziali per tutelare le ragioni del proprio cliente

**SOLUZIONE**

compravendita immobiliare – preliminare – caparra confirmatoria – art. 1482 in tema di cose gravate da garanzie reali e vincoli – risoluzione per inadempimento e richiesta risarcimento danno

**Traccia cod. 2581**

**CDA: TORINO**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Il sig. Rossi, proprietario di un appartamento, con regolare contratto di locazione, lo affitta al sig. Bianchi. Sullo stesso piano insistono le abitazioni di Neri e Verdi. Dopo poco tempo, Bianchi inizia ad assumere comportamenti incivili e perfino molesti, come suonare i campanelli la notte, lasciare la spazzatura sul pianerottolo e addirittura imbrattare con frasi ingiuriose le porte dei vicini. Cosicché, questi ultimi, avendo superato il comportamento di Bianchi ogni limite di tollerabilità, ne fanno rimostranza al sig. Rossi, dimostrando attraverso alcuni video le condotte scorrette. Rossi si rivolge al legale per porre rimedio alla situazione denunciata. Il candidato, assunto le vesti di avvocato di Rossi, illustra le diverse problematiche giuridiche sottese, esponga la soluzione ritenuta più congrua ed efficace nonché gli strumenti stragiudiziali e giudiziali per tutelare le ragioni del proprio cliente.

**SOLUZIONE**

locazione – inadempimento obbligo di servirsi della cosa con diligenza buona padre di famiglia (artt. 1587-1176 cc) – risoluzione per inadempimento con ricorso (rito locatizio) oppure azione di sfratto (Cass. Civ., n. 22860/2020: il comportamento del conduttore che molesta i vicini costituisce abuso della cosa locata ed inadempimento contrattuale

**Traccia cod. 2582**

**CDA: TORINO**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Dal 01.01.1999 giorno del decesso di Tizio i suoi figli, unici eredi, Caio e Sempronia lasciavano indivisa la comunione ereditaria. Il giorno dopo la morte del genitore Caio si trasferiva di un immobile incluso nell'asse ereditario e, negli anni seguenti, vi apportava consistenti opere di migliorie sempre curandone a sue spese il mantenimento. Il 24.01.2023, morta Sempronia, il di lei figlio ed erede Mevio invitava Caio a liberare l'immobile per procedere allo scioglimento della comunione ereditaria. Registrata l'opposizione di Caio il quale, sul presupposto di aver mantenuto e migliorato il manufatto a sue spese e di averlo, comunque, posseduto da oltre un ventennio affermava di esserne diventato il solo proprietario, Mevio decide di rivolgersi ad un legale. Il candidato, assunte le vesti del difensore di Mevio, premessi brevi cenni sugli istituti sottesi nella fattispecie in esame, individui la strategia più utile per il suo assistito

**SOLUZIONE**

successione ab intestato – comunione – divisione ereditaria – usucapione (assente perché non c'è stato mutamento da detenzione a possesso) – mediazione obbligatoria – atto di citazione per accertamento non avvenuto acquisto per usucapione e, conseguen  
inquadramento generale v. risoluzione

**Traccia cod. 2583**

**CDA: TORINO**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è proprietario di un fondo agricolo in Lecce, confinante con altro fondo agricolo di proprietà di Caia. Da quasi novant'anni, al fondo di Tizio si accede esclusivamente attraverso uno stradone largo 1,50 m di proprietà di Caia su cui insiste una servitù di passaggio costituita con atto pubblico per Notaio Mevio del 29.11.1935 in favore del fondo di Tizio. Nel mese di ottobre 2022 Caia ha chiuso l'accesso allo stradone con un cancello automatico, con ciò impedendo di fatto l'accesso al fondo di Tizio. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, previa breve disamina degli istituti sottesi nella traccia, individui la linea difensiva più opportuna per il cliente.

**SOLUZIONE**

servitù prediali – acquisto servitù mediante usucapione – mediazione obbligatoria – azione di reintegrazione del possesso (perché giurisprudenzialmente la chiusura di un cancello in caso di servitù di passaggio è considerata uno spoglio violento/clandestino)

**Traccia cod. 2584**

**CDA: TORINO**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Il sig. Tizio è proprietario di un immobile sito a Milano in Via Centrale n. 18, al secondo piano in catasto urbano al Foglio 115, Particella 107, Sub 5, zona censuaria 2, rendita catastale Euro 1050. Tizio, nel mese di dicembre 2022, ha constatato vistose macchie di umidità e di muffe al soffitto della stanza adibita a bagno del proprio appartamento con propagazione dei fenomeni al soffitto della stanza adiacente senza soluzione di continuità. Il medesimo provvedeva a fotografare le parti ammalorate e conferiva incarico ad un ingegnere di fiducia per ogni migliore disamina. Il prefato professionista asseriva che le cause di detti fenomeni erano da ricercarsi nell'appartamento posto al piano superiore, oltre a ravvisare particolare urgenza di intervento per la preoccupante lesione nel calcestruzzo della trave di sostegno del locale bagno. Il sig. Tizio rendeva note le circostanze al proprietario dell'appartamento superiore con richiesta altresì di accesso per ogni migliore accertamento, ma invano di fronte alla noncuranza dello stesso. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, deve ricercare e desumere la fattispecie individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che ritenga opportune.

**SOLUZIONE**

condominio – proprietà – possesso – denuncia di danno temuto – responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 cc e risarcimento ex art. 2043 cc

**Traccia cod. 2585**

**CDA: TORINO**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia è coniugata con Caio da circa 20 anni. Recentemente i rapporti tra i coniugi si sono deteriorati e nel mese di dicembre 2022 Tizia veniva picchiata dal marito, subendo fratture, escoriazioni e contusioni su varie parti del corpo. Tizia si rivolge al legale per agire nei confronti di Caio, volendo chiedere il risarcimento dei danni subiti e la separazione. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizia, previa breve disamina degli istituti sottesi alla traccia, individui la linea difensiva più opportuna per la cliente

**SOLUZIONE**

matrimonio – diritti e doveri coniugi – separazione – addebito – risarcimento danno non patrimoniale per lesione dignità della persona (art. 2 Cost.)

**Traccia cod. 2586**

**CDA: TORINO**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

L'Avv. Tizio, nell' anno 2019, ha rappresentato e difeso la sig.ra Mevia in due giudizi dinanzi al Tribunale di Taranto. Le cause hanno trovato esito con l'emissione di sentenza. Il petitum della prima causa verteva una richiesta su risarcimento danni, la cui domanda giudiziale è stata introdotta con atto di citazione, mentre la seconda affermava un'opposizione a decreto ingiuntivo. Alla conclusione dei giudizi, l'Avv. Tizio invitava la signora Mevia presso il proprio studio per la liquidazione delle parcelle che sottoponeva alla cliente. Questa, dichiaratamente, riservava il pagamento alla migliore disamina delle parcelle. Nel perdurante silenzio, l'avv. Tizio inviava una diffida ad adempiere che messa in mora nei confronti della donna. La stessa indugiava nel silenzio e quindi l'Avv. Tizio ha inteso procedere nei suoi confronti. Il candidato assume le vesti dell'Avv. Tizio deve ricercare e desumere la fattispecie individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che ritenga opportune.

### **SOLUZIONE**

contratto d'opera professionale – mandato – obbligo corresponsione compenso – d.i., previa procedura di opinamento oppure ricorso ex art. 702 bis cpc, previa negoziazione assistita – modifica parametri (DM 147/2022)

**Traccia cod. 2587**

**CDA: TORINO**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Sempronio, proprietario dell'appartamento sito in Torino in piazza San Carlo , concede al figlio Tizio di vivere nell'immobile, senza alcuna specifica pattuizione e senza nulla in cambio pretendere. Cinque anni dopo, Tizio convola a nozze con Mevia ed insieme appena coniugati decidono di abitare nella abitazione della di lui genitore, già detenuta da Tizio. Dopo 4 anni di matrimonio Tizio viene a mancare e Mevia continua a detenere l'immobile. Sempronio, dopo tre anni, chiede a Mevia di liberare il bene, ma Mevia non è affatto compiacente. Sempronio si rivolge al proprio avvocato per riottenere la disponibilità dell'immobile di proprietà. Il candidato, assunto le vesti del legale di Sempronio deve ricercare e desumere la fattispecie individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che ritenga opportune.

**SOLUZIONE**

cenni su matrimonio, scioglimento, casa familiare – comodato – comodato precario – morte del comodante – irrilevanza adibizione immobile a casa familiare per richiesta restituzione ad nutum da parte del comodante in caso di comodato precario – precisazione che non si tratta di donazione – mediazione obbligatoria e citazione per rilascio immobile

**Traccia cod. 2588**

**CDA: TORINO**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio consegna la propria autovettura presso un garage, per una sosta temporanea. All'ingresso del locale è apposto un cartello che indica la assoluta carenza di responsabilità del gestore nel caso di furto, anche parziale. Tizio, per regolamento esposto all'interno del locale garage, parcheggia l'autovettura lasciando inserite le chiavi all'interruttore di accensione del motore, poi allontanandosi per guadagnare la via. Al suo ritorno non ritrova l'auto, e pertanto si rivolge al titolare dell'azienda per contestare il fatto occorso. Il medesimo dichiara la propria carenza di responsabilità civile, in forza di quanto scritto nel cartello posto all'ingresso del garage. Tizio, oltre a esporre denuncia di furto, si reca presso il proprio legale di fiducia per fare valere l'asserito proprio diritto. Il candidato, assunto le vesti dell'avvocato di Tizio, deve ricercare e desumere la fattispecie individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che ritenga opportune.

**SOLUZIONE**

autonomia contrattuale – contratto atipico di parcheggio – custodia – furto/rapina non configurano ex se un fatto imprevedibile ed inevitabile tale da escludere la responsabilità del custode – clausola limitativa della responsabilità deve essere specificamente approvata per iscritto, pena inefficacia (art. 1341, comma 2, cc)

**Traccia cod. 2589**

**CDA: TORINO**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

In data 30.07.2018, alle ore 21.10, il signor Sempronio percorreva a piedi il lungo mare Emanuele a Pescara, allorché, terminato l'attraversamento della strada, salendo sul marciapiedi all'angolo tra via Giovanazzi e via Mazzini, inciampava all'orlo/bordo del tombino posto a margine del marciapiedi cadendo rovinosamente e finendo con un balzo sulla parete dello stabile attiguo, posto al civico n.50 di via Giovanazzi. Il tombino costituiva una insidia in quanto la cornice o bordo che dir si voglia che lo conteneva era di alcuni centimetri sopraelevata e per tanto difficilmente visibile. Per due ragioni: a) il tombino era posto sul piano inclinato della discesa per disabili, b) le tenebre ormai avevano superato la luce. Alla vista dell'uomo accasciato molti passanti si sono soffermati. A seguito dell'intervento dei sanitari, Sempronio era trasportato al nosocomio laddove veniva riconosciuta una prognosi di 45 giorni. Il candidato, assunte le vesti del legale di sempronio deve ricercare ed desumere la fattispecie individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che ritenga opportune.

**SOLUZIONE**

responsabilità contrattuale, in particolare per danno da cosa in custodia – legittimazione passiva comune – no concorso di colpa del danneggiato – valenza dell'insidia e sua incidenza su onere della prova – danno non patrimoniale (biologico) – negoziazione assistita e citazione per risarcimento danni

**Traccia cod. 2590**

**CDA: TORINO**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

In data 28/07/2022 il Sig. Caio ha stipulato in Taranto un contratto ex art. 1705 c.c. con la ditta Alfa proprietaria di un supermercato. Tale contratto prevedeva l'impegno del mandatario a ricercare soggetti interessati all'acquisto della azienda. Il mandatario, intrattenute varie trattative, regolarmente comunicate al proprio mandante, infine riusciva a raggiungere lo scopo del contratto, ricevendo una proposta di acquisto. Successivamente, il mandatario eseguita ogni relativa attività finalizzata alla cessione, tra cui la trasmissione della proposta di acquisto al mandante Alfa, la trasmissione dell'accettazione al proponente, la redazione del contratto preliminare, il conferimento di incarico a consulenti fiscali etc, nel giorno fissato per la stipula del rogito è altresì comparso dinnanzi al notaio, nominato per la stesura dell'atto di cessione di azienda. Nella circostanza parte venditrice non ha più inteso sottoscrivere l'atto abbandonando lo studio notarile. Il mandatario, successivamente, con lettera trasmessa a mezzo pec ha intimato il mandante per il pagamento dei pattuiti propri compensi, ma invano, senza neppure ricevere riscontro alla missiva. Il candidato, assunto le vesti del legale di Caio, deve ricercare e desumere la fattispecie individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che ritenga opportune.

**SOLUZIONE**

mandato, in particolare senza rappresentanza – adempimento obbligazioni mandante – accenno a compravendita – pagamento compenso per prestazione effettuata, a prescindere da esito (obbligazione di mezzi, non di risultato) – ricorso per decreto ingiuntivo

**Traccia cod. 2591**

**CDA: TORINO**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

In data 23 giugno 2020, Tizio proprietario di un appartamento sito in Lecce concludeva con Caio un contratto preliminare per la vendita del detto immobile per il prezzo di euro 45mila. Caio promettente acquirente si obbligava a corrispondere il prezzo con le seguenti modalità: La somma di euro 5mila a titolo di caparra confirmatoria veniva versata alla sottoscrizione del preliminare la rimanere La rimanente somma di euro 40 mila sarebbe stata versata al momento della stipula del contratto definitivo da eseguirsi entro il termine del 30 dicembre 2020. L'atto pubblico non veniva redatto nel termine pattuito perché Tizio promissario venditore non si presentava innanzi al notaio seppure formalmente diffidato. Il candidato assume le vesti del legale di Caio previa breve disamina degli istituti sottesi nella traccia individui la linea difensiva più opportuna per il cliente.

**SOLUZIONE**

compravendita immobiliare – preliminare – caparra confirmatoria – citazione con cui chiedere, a scelta: 1. Esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto (art. 2932 cc); 2. Risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1453 cc) e risarcimento del danno (art. 1223 cc); 3. Recesso dal contratto e richiesta del doppio della caparra (art. 1385, comma 2, cc) – giudice competente ex art. 21 cpc

**Traccia cod. 2592**

**CDA: TORINO**

**DATA: 15/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

tizio, testatore, al momento della confezione del proprio testamento olografo, inserisce quale data la serie numerica 10.0499. Caio e Mevio, nella loro qualità di eredi di Tizio, ricorrono al competente tribunale invocando la nullità del testamento del defunto Tizio per difetto di forma in relazione alla data dello stesso. Sempronio, altro erede di Tizio, resiste in giudizio invocando la legittimità del redatto testamento. Il candidato, assunte le vesti del legale di Sempronio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative da assumere.

**SOLUZIONE**

successione – successione testamentaria – forma testamento – Cass. Civ., n. 37228/2021

**Traccia cod. 2593**

**CDA: TORINO**

**DATA: 15/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Le signore Tizia e Sempronio sono figlie della signora Beta, deceduta nell'anno 2015 presso una struttura nella quale era ospite a causa di alcune patologie riconducibili all'anzianità della stessa. Nell'anno 1999 la signora Beta aveva alienato un immobile al figlio Mevio e alla di lui moglie, in comunione dei beni, alle seguenti condizioni: "In pagamento del prezzo, i coniugi - in solido - assumono l'obbligo verso l'alienante, che accetta, di mantenerla vita natural durante nella loro famiglia fornendole alloggio, vitto, vestiario e quant'altro necessario ad una decorosa esistenza, nonché ogni amorevole assistenza in caso di malattia o comunque di bisogno". Valutata la natura simulatoria o meno dell'atto di vendita, vorrà il candidato redigere adeguato parere, con riferimento soprattutto all'eventuale prescrizione dell'azione di riduzione con indicazione del dies a quo.

**SOLUZIONE**

successioni – rendita vitalizia – contratto atipico di mantenimento / vitalizio alimentare  
– simulazione – contratto di vendita simulato (simulazione relativa: nei rapporti interni NON ha effetto il contratto simulato, ovvero quello di vendita, ma ha effetto un diverso contratto, ovvero quello atipico di mantenimento / vitalizio alimentare – azione di riduzione  
– termine prescrizione decennal

**Traccia cod. 2594**

**CDA: TORINO**

**DATA: 15/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Con provvedimento monitorio, il Tribunale di Roma, su analoga istanza del birrificio Alfa, ha ingiunto alla società Beta, titolare di attività di ristorazione, il pagamento di complessivi 30 mila, quale saldo per la fornitura di birra contenuta in bottiglie e fusti. Con atto di citazione, ha proposto opposizione la società ingiunta lamentando vizi della fornitura in fusti, i quali non avrebbero consentito la fuoriuscita del prodotto, risultato troppo schiumoso. La opponente, pertanto, formulando eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cc, previa revoca del DI opposto, ha invocato, in riconvenzionale, la declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento del birrificio, reo di aver fornito un prodotto non immune da vizi. Il candidato, assunto le vesti del birrificio Alfa, riferisca in ordine alle possibili azioni a difesa della società assistita.

**SOLUZIONE**

procedimento monitorio e opposizione – compravendita – differenza vizi redibitori e aliud pro alio – eccezione di inadempimento – mancata denuncia vizi dei fusti nel termine – mancato pagamento per bottiglie (non contestate) – comparsa costituzione e risposta, previa mediazione obbligatoria (art. 5bis D.Lgs. 28/2010)

**Traccia cod. 2595**

**CDA: TORINO**

**DATA: 15/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

La Banca Alfa spa chiede e ottiene dal Tribunale di Roma, decreto ingiuntivo in danno di Tizio, garante della srl Beta, in virtù di fideiussione omnibus, destinata a coprire più linee di credito (esposizione da conto corrente, anticipazioni, finanziamenti, ecc) concesse alla debitrice principale sino alla concorrenza del complessivo importo di € 100.000,00 Il provvedimento monitorio è emesso per € 55.500,00, pari al saldo del finanziamento ottenuto dalla Beta srl risultata morosa per rate scadute e a scadere, rispetto agli originari € 90.000,00 concessi in mutuo dall'istituto di credito. L'ingiunto propone opposizione lamentando, tra l'altro, la contrattazione di un tasso usurario nel finanziamento concesso dalla Banca alla srl. La Banca opposta, nel costituirsi in giudizio, eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione dal momento che il contratto sottoscritto da Tizio, all'articolo 7, prevedeva l'obbligo del fideiussore, di pagamento a prima richiesta e, dunque, integrando un contratto autonomo di garanzia. Il candidato riferisca sulle differenze tra garanzia accessoria e garanzia autonoma e in ordine alle ricadute sulla fattispecie in esame.

### **SOLUZIONE**

mutuo – fideiussione e eccezioni opponibili da fideiussore a creditore – contratto autonomo di garanzia – clausola a prima richiesta e clausola solve et repete – possibilità, anche in caso di contratto autonomo di garanzia, di chiedere annullamento clausola per anatocismo in quanto clausola contraria a uso normativo

**Traccia cod. 2596**

**CDA: TORINO**

**DATA: 15/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Mevia abbandona la casa coniugale portando con sé parte dei suoi effetti personali e nel contempo comunica al coniuge Caio di voler intraprendere una causa di separazione per addebito. La medesima dopo un breve soggiorno presso l'abitazione di un figlio prende in locazione un altro immobile che arreda e nel quale si trasferisce. Caio sostituisce le serrature dell'appartamento per evitare che la moglie vi faccia rientro o trafughi beni ed accessori che la arredano. Mevia contesta al marito tale arbitraria azione sostenendo di aver diritto ad accedere nell'immobile anche per lavare i panni e stendere il bucato. A seguito del rifiuto del marito si reca da un legale affinché le sia consentito l'accesso. Il candidato, assunte le vesti del legale di Mevia, rediga motivato parere illustrando le questioni sottese al caso in esame.

**SOLUZIONE**

matrimonio, comunione legale, doveri coniugi (abbandono NO obbligatoriamente causa di addebito se scelta dettata da intollerabilità convivenza) e separazione – casa coniugale – locazione – azione di reintegrazione da spoglio violento (ricorso)

**Traccia cod. 2597**

**CDA: TORINO**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

I signori Bianchi e Rossi, in data 15 novembre 2015, sottoscrivevano un contratto denominato "preliminare di preliminare di compravendita". In base agli accordi intercorsi, entro il successivo 15 novembre 2016, i due si sarebbero dovuti recare presso il notaio Scipio per la sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita, mentre la successiva stipula del definitivo doveva avvenire entro il termine essenziale del 15 novembre 2017. Constatata la volontà del sig. Bianchi di non adempiere agli impegni presi, nonostante i numerosi solleciti notificati con diverse modalità (e-mail, whatsapp, pec, a mezzo ufficiale giudiziario) il 20 dicembre 2017 il sig. Rossi citava in giudizio la controparte. Il Tribunale di Firenze con sentenza del 12 ottobre 2022 dichiarava nullo il contratto preliminare di preliminare e, ritenendo che il nostro ordinamento prevedesse esclusivamente il contratto preliminare di compravendita e non altre tipologie, per l'effetto rigettava la domanda del Sig. Rossi. Quest'ultimo informato della decisione sfavorevole revocava l'incarico al precedente difensore e lo conferiva a uno nuovo. Il candidato, assunte le vesti del nuovo avvocato del Sig. Rossi, premessi brevi cenni in ordine al contratto preliminare di preliminare illustri quale sia la migliore difesa per il proprio assistito.

**SOLUZIONE**

compravendita – preliminare – termine essenziale – preliminare di preliminare (contratto atipico, valido ed efficace (= NO nullità per difetto di causa) ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto – appello per accertamento responsabilità contrattuale da inadempimento ad obbligazione assunta in fase precontrattuale

**Traccia cod. 2598**

**CDA: TORINO**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio mentre percorreva Nottetempo una via periferica del comune di Alfa con la propria auto, vedeva improvvisamente attraversare la strada da un cane di grossa taglia. Nonostante la repentina manovra di emergenza, non riusciva ad evitare l'animale, finendo la corsa contro un palo posto a margine della carreggiata. A causa dell'occorso, Tizio riportava ingenti danni all'auto e gravi lesioni personali. Nell'immediatezza dei fatti, intervenivano sui luoghi teatro del sinistro la polizia locale, che eseguivano rilievi, allertando l'ASL territorialmente competente per lo smaltimento della carcassa dell'animale, che risultava essere di natura randagia. Una volta dimesso dall'ospedale, Tizio si rivolge al proprio legale per promuovere azione risarcitoria in danno del comune alfa e dell'asl territorialmente competente. Il candidato, assunte le vesti di Tizio, dopo aver premesso brevi cenni sulla differenza tra responsabilità ex 2043 cc e responsabilità ex 2052 cc, esponga i profili di responsabilità degli enti convenuti se riconducibili alla prima forma di responsabilità ovvero alla seconda.

### **SOLUZIONE**

responsabilità extracontrattuale in generale e differenze con responsabilità contrattuale – responsabilità ex art. 2052 cc – Cass. Civ., n. 18954/2017: in caso di danni causati da animali randagi non si fa applicazione dell'art. 2052 cc, bensì dell'art. 2043 cc – possibile responsabilità solidale dell'ASL in base a quanto previsto dalla legge regionale del luogo – ATP per accertamento danni subiti dall'automobile + negoziazione assistita + citazione per risarcimento del danno ex art. 2043 cc – giudice competente ex art. 25 cpc

**Traccia cod. 2599**

**CDA: TORINO**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio e Caio fratelli Germani hanno in comunione un immobile che il 31 gennaio 2020 Tizio ha dato in locazione a terzi senza il consenso del fratello irreperibile e dedito al vagabondaggio. Di ritorno dal suo lungo girovagare il 31 gennaio 2023 Caio non disponendo di altri immobili privo di alloggio e altri mezzi economici chiedeva al fratello di concedergli l'uso dell'immobile comune apprendendo a quel punto che l'immobile è attualmente occupato da un terzo. Caio si rivolge ad un avvocato per ricevere un parere. Assunte le vesti del legale di Caio premessi brevi cenni sugli istituti sottesi alla fattispecie in esame il candidato esponga la migliore strategia per il suo assistito.

### **SOLUZIONE**

comunione – locazione – per atti eccedenti l'ordinaria amministrazione serve deliberazione di maggioranza partecipanti a comunione (art. 1108 cc) – SSUU n. 11135/2012 (ripresa da Cass. Civ., n. 25433/2019): la locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito della gestione di affari, con la conseguenza che, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l'operato del gestore senza formalità particolare, potendo la ratifica essere espressa dalla stessa domanda di pagamento dei canoni, ed esigere dal conduttore, in virtù dell'art. 1705, comma 2, cc (applicabile per l'effetto del richiamo al mandato contenuto nell'art. 2032 cc) la parte, proporzionale alla propria quota di proprietà indivisa, dei canoni locatizi dovuti nel periodo successivo alla ratifica, non avendo tale atto efficacia retroattiva – gestione di affari altrui (artt. 2028 ss cc) – Cass. Civ., n. 9476/2021: nel caso in cui uno dei comproprietari metta in locazione la cosa comune viene in essere l'istituto della gestione d'affari che presuppone l'absentia domini, e richiede la spontaneità dell'intervento del gestore, l'animus aliena negotia gerendi, l'alienità dell'affare, l'utilità della gestione (utiliter coeptum) – Cass. Civ., n. 23203/2003: ai sensi degli artt. 2031 e 2032 cc, la gestione d'affari, che non abbia comportato la spendita del nome del dominus, può produrre, ancorché ratificata, effetti nei rapporti fra il dominus ed il gestore, ma non può in alcun caso valere a far subentrare il primo nel rapporto negoziale che il secondo abbia instaurato in nome proprio con il terzo – possibilità per cliente: o ratifica (art. 2032 cc) e fare ricorso per d.i. contro Tizio per la corresponsione di una quota dei canoni di locazione fino ad allora percepiti, oltre ad esigere dal conduttore parte dei canoni per il futuro; oppure non ratificare la gestione d'affari, con la conseguenza che il negozio si avrà come mai compiuto e dunque, previa mediazione, Caio potrà esperire azione di rivendica contro il conduttore per riottenere l'immobile

**Traccia cod. 2600**

**CDA: TORINO**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Dopo un seiennio dall'ultima azione edificatoria del 13 agosto 2017, da parte della stessa società venditrice Alfa, medio tempore posta in liquidazione volontaria, le facciate esterne ed il lastrico solare del fabbricato dell'ente di gestione Beta manifestavano in occasione delle piogge fenomeni infiltrativi. Mentre le murature, la pavimentazione ed i pilastri del portone manifestavano fenomeni infiltrativi di risalita. Per altro, gli aspetti patologici interessanti le facciate esterne ed il lastrico solare producevano fenomeni infiltrativi interessanti anche le pertinenze esclusive dei condomini che richiedevano all'amministratore condominiale di intervenire in termini manutentivi. Orbene il candidato, assunte le vesti di legale del condominio Beta, premessi i cenni del caso sugli istituti giuridici di riferimento, indichi gli aspetti della tutela delle ragioni del detto ente di gestione in funzione delle posizioni dei singoli condomini anche con riferimento all'onere probatorio.

**SOLUZIONE**

condominio – appalto (anche se incertezza circa sua configurabilità dato che traccia parla di “società venditrice”) – garanzia ex art. 1669 cc (responsabilità extracontrattuale presunta iuris tantum) applicabile anche al venditore (pur essendo inserita tra norme in tema di appalto)

**Traccia cod. 2601**

**CDA: TORINO**

**DATA: 20/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Il comune di Alfa concedeva in locazione ad uso commerciale alla società Beta per la durata novennale un locale parte del patrimonio disponibile dello stesso ente civico territoriale con contratto scritto e registrato verso il pagamento del canone annuale tarato in € 50 mila, da pagarsi in 12 soluzioni mensili anticipate di pari importo. Sta di fatto però che la conduttrice si rendeva morosa per il mancato pagamento con anticipazione del convenuto canone locativo per le ultime 6 mensilità. Peraltro, un anno prima, la società Beta aveva provveduto alla cessione aziendale in favore della società Gamma, comunicando telefonicamente all'URP del comune il detto subentro. Orbene, il candidato, assunte le vesti del legale del Comune di Alfa, premessi i cenni del caso sugli istituti giuridici di riferimento, indichi gli aspetti della tutela delle ragioni comunali, anche con riferimento all'onere probatorio.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2602**

**CDA: TORINO**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, condomino dell'ente di gestione Alfa, ritirava la convocazione assembleare inviatagli a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno solo dopo la celebrazione della tenuta riunione. Invero, Tizio vedeva eseguito il primo tentativo di consegna postale del detto avviso il quarto giorno antecedente la data fissata in prima convocazione per un'adunanza condominiale che, come indicato in avviso, si teneva in seconda convocazione due giorni dopo la prima convocazione. Ebbene, successivamente, il detto condomino, in quanto assente, si vedeva recapitare sempre a mezzo del servizio postale la deliberazione condominiale con la quale l'assemblea aveva deciso l'esecuzione in appalto di spese manutentive straordinarie per € 100 mila con un piano di ripartizione della spesa attributivo a Tizio della partecipazione tarata in € 3.500. Orbene, il candidato, assunte le vesti del legale di detto condomino assente, contrario alla spesa, per come deliberata, premetti i cenni del caso circa gli istituti giuridici di riferimento, indichi gli aspetti della tutela delle ragioni di Tizio, anche con riferimento all'onere probatorio.

**SOLUZIONE**

condominio – assemblea – validità deliberazioni se convocazione pervenuta entro 5 giorni da giorno delibera (art. 66 disp.att.cc) – annullamento deliberazione

**Traccia cod. 2603**

**CDA: TORINO**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia, vedova e madre di tre figli, apre un conto corrente sul quale l'INPS accrediterà la sua pensione e, essendo gravemente malata, lo contesta anche alla figlia Caia. Nel corso del tempo il conto anzidetto viene alimentato solo dalla pensione di Tizia, pari ad euro 2.000 mensili e, al momento del suo decesso, lo stesso presenta un saldo attivo di euro 100.000. Dopo la morte della madre in assenza di testamento, Sempronio e Mevio, figli di Tizia, chiedono alla sorella germana Caia la divisione in 3 parti uguali di quanto presente sul conto corrente anzidetto ma Caia sostiene che il 50% di tale saldo appartiene esclusivamente a lei, quale cointestataria del conto, mentre solo il restante 50% sarebbe caduto in successione. Il candidato, assunto le vesti di legale di Sempronio e Mevio, premessi brevi cenni sulle donazioni e sulle successioni legittime, dica se la posizione assunta da Caia sia giuridicamente corretta e indichi ai propri assistiti quali strumenti l'ordinamento pone a tutela dei loro diritti ereditari sul saldo attivo del conto.

**SOLUZIONE**

donazione, in particolare quella indiretta – successioni, in particolare quella legittima – conto corrente – esclusione donazione indiretta perché non sussiste l'animus donandi – mediazione obbligatoria e, previa accettazione dell'eredità, azione di riduzione, con dimostrazione che le somme presenti sul conto sono state versate unicamente dal de cuius e che quindi tutta la somma cade in successione

**Traccia cod. 2604**

**CDA: TORINO**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La quarta classe del liceo scientifico, composto in gran parte da diciassetenni, in gita scolastica, accompagnata dal docente, alloggia al primo piano di un albergo in stanze triple. L'ultimo giorno della gita, all'1 di notte, il docente accompagnatore, dopo aver controllato che tutti i ragazzi fossero rientrati nelle loro stanze, va anch'egli a dormire ma, poco dopo, viene svegliato di soprassalto, perchè uno studente, nel tentativo di raggiungere dal perimetro esterno la stanza accanto dove alloggiava la fidanzata, sportosi dal balcone, era caduto per terra e si era fratturato un piede. A seguito di tanto, i genitori del ragazzo danneggiato, citavano in giudizio l'istituto scolastico, il ministero dell'istruzione e il docente che aveva accompagnato la scolaresca in gita e ne richiedevano la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti dal figlio, ritenendoli responsabili ex art. 2048 c. 2 c.c. Il candidato, assunto le vesti del legale del docente, illustri le problematiche sottese all'azione giudiziaria anzi detta e indichi al proprio assistito se egli sia responsabile dell'accaduto e se sia tenuto a risarcire in proprio, sia pure solidalmente con gli altri convenuti, il danno riportato dallo studente.

**SOLUZIONE**

responsabilità extracontrattuale, in particolare di maestri e precettori – autolesione, quindi inapplicabilità – docente ha eventualmente responsabilità contrattuale da contatto sociale – mancato esperimento negoziazione assistita

**Traccia cod. 2605**

**CDA: TORINO**

**DATA: 20/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio è proprietario di un'abitazione confinante con quella del di lui fratello Sempronio. Entrambe le abitazioni erano parte di un unico compendio immobiliare originariamente di proprietà della comune genitrice. In seguito alla dipartita materna, in virtù della divisione testamentaria voluta dalla comune dante causa, Caio diveniva proprietario esclusivo dell'abitazione il cui bagno affacciava per destinazione genitoriale, attraverso la realizzata apertura lucifera, sul cortiletto esterno parte della finitima abitazione acquisita da Sempronio. Sta di fatto che quest'ultimo (ovvero Sempronio), ritenendo di poter erigere all'interno del proprio ambito cortilizio in aderenza nel rispetto dell'esistente altezza, un muro lungo tutta la parete esterna di confine con Caio, approfittando del temporaneo allontanamento per un weekend fuori porta del detto fratello abitante confinante, schermava l'apertura detta. Orbene il candidato, assunte le vesti di legale di Caio, premessi i rilievi del caso sugli istituti giuridici di riferimento, indichi gli aspetti della tutela delle ragioni del detto assistito, anche con riferimento all'onere probatorio.

**SOLUZIONE**

successione – divisione ereditaria con testamento – luci – costruzioni in aderenza – servitù per destinazione del padre di famiglia – servitù atipica di veduta – azione confessoria servitutis

**Traccia cod. 2606**

**CDA: TORINO**

**DATA: 20/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

In occasione delle ferie natalizie, i coniugi Tizio e Caia si concedono una vacanza nella cittadina Alfa. I detti vacanzieri, giunti presso il prenotato hotel Beta, chiedono al titolare della detta struttura ricettiva Mevio la custodia dei loro oggetti preziosi e di valore, ovvero: un orologio placcato in oro ed un anello di smeraldi, nonché euro 1.500. Tuttavia, Mevio rifiuta di prendere in custodia gli oggetti ed il denaro, senza una vera e propria giustificazione. Quindi lo stesso albergatore invitava i detti soggiornanti a non lasciare in camera i detti preziosi e la detta somma di denaro. Sta di fatto che il giorno successivo, Tizio e Caia, al rientro in albergo, dopo essere usciti per visitare il museo egizio della città ospitante, non trovavano più i suddetti oggetti preziosi e il denaro lasciato in camera. Di conseguenza, denunciavano immediatamente il fatto all'albergatore. Orbene, il candidato, assunte le vesti di legale di detti vacanzieri, premessi i cenni del caso sugli istituti giuridici di riferimento, indichi gli aspetti della tutela delle ragioni dei coniugi Tizio e Caia, anche con riferimento all'onere probatorio.

### **SOLUZIONE**

autonomia contrattuale – contratto atipico di albergo – deposito – deposito in albergo – responsabilità illimitata albergatore – onere prova e criteri per quantificazione risarcimento danno (diversi per il caso di consegna di beni e di denaro)

**Traccia cod. 2607**

**CDA: TORINO**

**DATA: 20/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio, debitore di Caio di Euro 20.000, il 10/4/2021 gli cede pro solvendo un suo credito di Euro 10.000 vantato nei confronti di Sempronio; Caio notifica tale cessione a quest'ultimo, senza, tuttavia, ricevere il relativo pagamento. Il 20/5/2021 Tizio versa a Caio la somma di Euro 10.000, senza alcuna imputazione nella causale del bonifico e quest'ultimo la trattiene ad estinzione della somma di cui Tizio è rimasto debitore in via esclusiva. Il 15/6/2021 Caio richiede a Sempronio il pagamento di Euro 10.000 in virtù dell'intervenuta cessione, ma costui documenta di aver pagato il 15/5/2021 tale somma a Tizio, creditore originario cedente, e quest'ultimo, a sua volta, conferma tale circostanza e, a posteriori, dichiara che la somma di Euro 10.000 da lui corrisposta a Caio il 20/5/2021 deve essere imputata al credito ceduto e non alla somma di Euro 10.000 di cui lo stesso Tizio era rimasto esclusivo debitore nei confronti di Caio. Il candidato, assunte le vesti di legale di Caio, premessi brevi cenni sulla cessione di credito e sull'imputazione dei pagamenti, indichi a chi il proprio assistito possa ora richiedere il residuo importo di Euro 10.000 ancora a lui dovuto e se la posticcia imputazione del pagamento eseguito da Tizio il 20/5/2021 sia o meno giuridicamente corretta, con conseguente liberazione di Sempronio dall'obbligazione a favore di Caio sorta a seguito della notifica della cessione di credito.

### **SOLUZIONE**

cessione del credito, in particolare pro solvendo (quindi, ex art. 1267 cc, il cedente garantisce, oltre all'esistenza del credito, anche l'adempimento da parte del debitore ceduto – efficacia cessione riguardo al debitore ceduto dal momento in cui accetta la cessione o gli viene notificata – imputazione pagamento – successiva dichiarazione dell'imputazione da parte del debitore senza adesione del creditore è giuridicamente inefficace – NO liberazione del debitore ceduto ex art. 1264 cc – richiesta pagamento a debitore ceduto (Sempronio) e, in caso di inadempimento, richiederlo a debitore cedente (Tizio)

**Traccia cod. 2608**

**CDA: MILANO**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Con sentenza del 25.07.2021 il Tribunale di Roma, adito da Tizio nei confronti di Mevia, dichiarava risolta per inadempimento dell'onere la donazione di due terreni e di un edificio effettuata dall'attore in favore della convenuta. Segnatamente, il Tribunale senza alcun accertamento sulla gravità dell'inadempimento dichiarava risolto il contratto di donazione, ritenendo che Tizio si era legittimamente avvalso della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto di donazione, che ne prevedeva la risoluzione in caso di inadempimento dell'onere modale gravare sulla donataria Mevia, consistito nel "somministrare al donante i normali e convenienti alimenti per tutto il tempo della vita del donante medesimo, come pure di prestare allo stesso donante ogni assistenza, cura e medicine in caso di malattia e di concedere al donante il godimento del fabbricato sopra donato vita natural durante". Mevia si rivolge al suo legale di fiducia riferendo di aver adempiuto, seppur in parte e per quanto a lei possibile, le obbligazioni modali. Il candidato, assunte le vesti del legale di Mevia inquadri il caso, individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che Mevia potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

Disciplina del contratto di donazione in generale, onere e clausola risolutiva espressa. Cass. 28993/2020: la risoluzione per inadempimento dell'onere non può avvenire ipso iure senza valutazione di gravità dell'inadempimento in forza di clausola risolutiva espressa, istituto che essendo proprio dei contratti sinallagmatici non può estendersi ai negozi a titolo gratuito, cui pure accede un modus. Atto di citazione in appello.

**Traccia cod. 2609**

**CDA: BOLOGNA**

**DATA: 09/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Presso gli uffici giudiziari del tribunale di Y, nell'ambito di un giudizio di divisione che vede coinvolti i fratelli Tizio e Caia, sono state depositate consistenti somme di denaro. Mevio, cancelliere del tribunale, fortemente indebitato ed intenzionato ad impossessarsi del denaro giacente sul libretto di deposito giudiziario affidato alla sua custodia, riesce nell'intento, recandosi presso il depositario per la riscossione, dopo aver falsificato la firma del funzionario competente per il mandato di pagamento. Tizio, venuto a conoscenza dei fatti, poiché in base all'esito del giudizio di divisione avrebbe diritto a quelle somme, si rivolge al suo legale di fiducia per sapere se del fatto subito può chiedere ristoro, oltre che al cancelliere infedele, anche al ministero della giustizia, essendo avvenuto il fatto in ufficio giudiziario. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, formuli motivato parere, indicando e descrivendo le azioni processuali ritenute più opportune.

### **SOLUZIONE**

L'esame è stato superato con un punteggio di 21 su 30, ho trattato degli art. 2043, 2049 cc e 28 cost al fine di ricostruire il ragionamento sul quale si basa la pronuncia SSUU n. 13246/19, la quale, nel caso di esistenza di rapporto di immedesimazione organica tra pubblico dipendente e la PA della quale è sottoposto, equipara la PA a qualunque soggetto privato nella responsabilità extracontrattuale del suo dipendente, anche se egli abbia agito per motivi personali o egoistici. Ho concluso indicando come atto da adottare la citazione nelle forme dell'art. 163 cpc chiamando in causa il solo ministero della giustizia, chiedendo al giudice l'accertamento dei fatti e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni ex art. 2049.

**Traccia cod. 2610**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio dopo aver terminato il lavoro rientra alla propria abitazione privata alla guida della vettura di sua proprietà regolarmente assicurata con RC Auto presso la società assicuratrice Alfa. Sul posto lo aspettano la moglie Caia e l'amico Sempronio, calciatore professionista, invitato dalla stessa per cenare con la coppia. Una volta varcato l'ingresso carrabile, Tizio, non accortosi della presenza dell'amico Sempronio sulla rampa del garage lo investe. L'investimento procura a Sempronio fratture multiple che lo immobilizzano per lungo tempo, impedendogli di svolgere la sua normale attività lavorativa. Sempronio si rivolge ad un legale. La candidata assume le vesti del legale di Sempronio, indichi la linea difensiva più adeguata soffermandosi sugli istituti di diritto sostanziale e processuale sottesi alla fattispecie in esame.

**SOLUZIONE**

2043-2054 - Cassazione SS.UU. 21983/2021 - Possibilità di agire sia nei confronti del solo conducente sia nei confronti dell'assicurazione e del conducente - Competenza del giudice di pace ex art. 7 cpc o del Tribunale (rito del lavoro) - Foro competente è il foro generale

**Traccia cod. 2611**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

La società di costruzioni Alfa srl è proprietaria di alcune particelle di terreno in agro del Comune di Torino, identificate al foglio di mappa 100 particella 10 subalterni 1,2 e 3, adiacenti ad altre due particelle caratterizzate dai subalterni 4 e 5, di proprietà di Tizio. Alfa chiedeva al Comune il rilascio di un permesso a costruire includendo tutte e cinque le particelle di terreno indicate, ottenendolo ma con esclusione delle particelle sub 4 e sub 5. In data 30.1.2020 Alfa, nonostante il provvedimento comunale, procedeva alla costruzione di un edificio, occupando parzialmente la particella sub 4 e realizzando sulla sub 5 interamente un piccolo manufatto. Tizio, all'oscuro di tutto, contestava nei termini le occupazioni ad Alfa, la quale manifestava la propria volontà di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente per sentirsi attribuire la proprietà di entrambe le particelle in presenza dei presupposti di legge. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, individui l'atto da predisporre, illustri le questioni problematiche sottese al caso in esame e le argomentazioni difensive opportune da sottoporre al magistrato competente.

### **SOLUZIONE**

Ho parlato del diritto di proprietà in generale e dei modi di acquisto della proprietà a titolo originario e derivativo. Mi sono poi soffermata sull'accessione (art. 934 c.c.), sull'ipotesi delle opere fatte da un terzo con materiali propri (art. 936 c.c.) e sui presupposti di operatività dell'accessione invertita (art. 938 c.c.). Ho ipotizzato un'azione di rivendicazione con richiesta di demolizione dell'opera realizzata dalla società sul fondo di Tizio e risarcimento del danno. Ho menzionato la giurisprudenza in materia di danno da occupazione abusiva. Domande della commissione: - differenza tra accessione e accessione invertita; - quale azione proporre per ottenere una tutela più rapida rispetto alla rivendicazione (azione possessoria); - ratio della regola dell'accessione (sicurezza dei traffici giuridici); - giurisprudenza sul caso del marito proprietario esclusivo del fondo che si sposa in regime di comunione legale e realizza insieme alla moglie un immobile sul fondo (il marito è proprietario esclusivo dell'immobile, ma la moglie ha diritto a metà delle somme spese per la realizzazione)

**Traccia cod. 2612**

**CDA: PALERMO**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Da una breve relazione sentimentale tra Caio e Mevia nasce il piccolo Sempronio. Caio, già sposato con Tizia e padre di due bambini, per nascondere la relazione extraconiugale avuta con Mevia, decide di non riconoscere Sempronio e di non contribuire, nonostante la propria agiatezza economica, al mantenimento del bambino. Dopo ben 14 anni dalla nascita di Sempronio, Mevia si rivolge ad un avvocato per conoscere quale tutela può essere riconosciuta al figlio. Assunte le vesti del legale di Mevia, il candidato esamini e illustri i profilo degli istituti applicabili al caso di specie ed indichi l'eventuale tutela consigliabile anche con riferimento alle iniziative processuali da assumersi.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2613**

**CDA: FIRENZE**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio, vedovo da alcuni anni, vive in un piccolo appartamento condotto in locazione e dispone di un unico reddito portato dall'assegno sociale; con l'avanzare dell'età il suo reddito si rileva insufficiente al suo mantenimento e, pertanto, chiede ai figli Caio e Sempronio di essere assistito. Caio è un facoltoso professionista che vive in Inghilterra e che da tempo non ha più rapporti con il padre, mentre Sempronio, che invece ha buoni rapporti con il padre, è un operaio. Sempronio riferisce al padre di non essere in condizioni di provvedere alle richieste, giacché il suo reddito è appena sufficiente a mantenere la propria famiglia, ma si dichiara disponibile a continuare ad occuparsi dei bisogni emotivi e affettivi del padre come ha sempre fatto; Caio si oppone accusando il padre di avere usato i suoi ultimi risparmi per il gioco d'azzardo e, quindi, di essere la causa del suo attuale stato economico. Tizio ricorda al figlio Caio di avere venduto l'appartamento di sua proprietà per sostenere i costosi studi all'estero dello stesso figlio e che il provento della vendita è stato interamente usato per quello scopo. Tizio si rivolge al suo legale per la tutela dei suoi diritti. Assunte le vesti del difensore di Tizio, inquadri giuridicamente il candidato la problematica esposta, illustrati brevemente gli istituti giuridici sottesi, dica se e quali diritti può vantare Tizio nei confronti di Caio e Sempronio.

### **SOLUZIONE**

Analisi della disciplina degli alimenti art. 433 e ss. Particolare focus sull'art 437 in tema di obblighi del donatario (ho però escluso che si trattasse di donazione richiamando l'art. 315bis sul diritto dei figli ad essere mantenuti, anche se maggiorenni, quando non autosufficienti e per cause di istruzione). Cenni alla riduzione per condotta disordinata e riprovevole (la traccia richiamava il gioco d'azzardo) ai sensi dell'art 440 per condotta disordinata e riprovevole, ma successiva all'assegnazione. Concorso ex art 441 tra i figli (hp di litisconsortio necessario, a meno che l'alimentando non dimostri l'incapacità di uno di essi—> non vi erano prove dell'incapacità di Sempronio; al massimo gradazione da parte del giudice). Atto di citazione ex art 163 cpc in cui si chiede l'accertamento dello stato di bisogno (per la definizione Cass. 25248/2013) e la condanna al pagamento dell'assegno alimentare.

**Traccia cod. 2621**

**CDA: MILANO**

**DATA: 21/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia, comproprietaria unitamente a Caio di un appartamento in un condominio al piano terzo, il 6 giugno 2021, a causa della caduta di una grande quantità di acqua in conseguenza delle forti piogge, subisce all'interno del suo appartamento danni da allagamento provenienti dal terrazzo dell'immobile posto al piano quarto di proprietà di terzi, e funge da lastrico solare di copertura dello stabile. Il terrazzo di specie allo scarico dell'acqua piovana posto in corrispondenza dell'angolo destro del balcone di proprietà di tizia e Caio. L'acqua, infiltratasi negli ambienti dei sopraindicato appartamento, a causato danni al parquet di tutto l'appartamento, ai tappeti intrisi di acqua piovana, oltreché al soffitto del balcone. Tizia e Caio si rivolgono a un legale al fine di evitare che le infiltrazioni possano riproporsi e che i danni già esistenti si aggravino. Il candidato assume le vesti del difensore di tizio e Caio, esami gli istituti di applicare al caso in esame e le eventuali azioni da intraprendere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2622**

**CDA: LECCE**

**DATA: 21/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio realizza opera su parti comuni del condominio alfa aprendo un varco nel muro perimetrale e mettendo in tal modo in comunicazione la sua proprietà esclusiva con altra sua proprietà esclusiva esterna al condominio, non accessibile né visibile agli altri condomini. Il condominio alfa intima a caia la rimozione delle opere effettuate; caia tuttavia espone che le opere risultano eseguite su porzioni convenzionalmente escluse dalla proprietà comune tramite una scrittura precedente e che, inoltre, alcuna facoltà d'uso risultava in concreto impedita ad altri condomini. Il candidato assume le vesti del legale del condominio alfa esamina gli istituti che vengono in rilievo ed indichi attraverso quali rimedi far valere le possibili ragioni del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2629**

**CDA: BARI**

**DATA: 21/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, creditore insoddisfatto di caio per prestazioni rese in suo favore e malgrado numerosi solleciti per ottenere il pagamento del prezzo, ad un tratto decide di rivolgersi nei confronti di caio con minacce indirizzate alla sua persona e a quella della sua famiglia laddove non avesse ottemperato immediatamente al pagamento. Caio a seguito della predetta condotta di tizio e temendo delle possibili conseguenze che ne sarebbero potute scaturire per se o per la propria famiglia, sporgeva formale denuncia a maggior tutela. Il candidato, assunto le vesti del legale di tizio, esamini ed illustri i profili degli istituti applicabili ed indichi la eventuale tutela legale consigliabile.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2631**

**CDA: TRIESTE**

**DATA: 21/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio, imprenditore del settore della moda stipula con Caio, commerciante al dettaglio, un contratto di locazione di un immobile a uso commerciale della durata di 6 anni, il primo nella veste di locatore, il secondo nella veste di conduttore. Dopo 5 anni Caio, a causa di alcune difficoltà economiche, inizia a non pagare i canoni di locazione, ricevendo di lì a poco la diffida di pagamento da parte del legale di Tizio. Rivoltosi a sua volta ad un legale, effettuati alcuni accertamenti, Caio viene a conoscenza della circostanza che una parte dell'immobile è abusiva, essendo stata realizzata in assenza delle necessarie autorizzazioni edilizie e non essendo stata oggetto di sanatoria. Nessuno, per altro, durante il rapporto, gli ha mai impedito il pieno godimento dell'immobile. Alla luce di quanto sopra il legale di Caio decide di agire in giudizio in prevenzione, chiedendo la declaratoria di nullità e/o risoluzione del contratto per illiceità dell'oggetto e/o della causa e/o per la presenza di vizi e difetti, il tutto con contestuale richiesta di ripetizione di tutte le somme versate durante il rapporto di locazione. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, dopo aver esposto per brevi cenni la disciplina giuridica del contratto di locazione, fornisca un parere motivato precisando come intenderebbe agire.

### **SOLUZIONE**

Soluzione prospettata X: L'abuso edilizio non determina nullità del contratto di locazione. Il focus era questo. Semmai inadempimento all'obbligazione di garantire il godimento della cosa, che nel caso però non c'è stato, avendo la conduttrice goduto senza disturbi della cosa. Poi a mio avviso c'era il tema della sospensione dei canoni (che però non è stato affrontato). Dunque comparsa di costituzione per rigettare domanda del conduttore e chiedere adempimento dell'obbligazione di pagare i canoni scaduti e non pagati. Mediazione come condizione di procedibilità.

**Traccia cod. 2632**

**CDA: TRIESTE**

**DATA: 21/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Caia, giovani sposi, si trasferiscono a vivere nell'immobile di cui Tizio è proprietario nel centro di Roma. Lì convivono per oltre 30 anni fin quando Tizio, persa la testa per la segretaria Mevia, abbandona il tetto coniugale e va a vivere con la nuova compagna. Alla morte di Tizio, Mevia contatta Caia che, nel frattempo, aveva sempre continuato a vivere con i figli nel vecchio appartamento in centro a Roma e, sul presupposto di aver acquistato quell'immobile da Tizio con atto pubblico concluso prima della sua morte, chiede a Caia di liberare immediatamente l'appartamento. Caia si rivolge ad un legale, il quale decide di convenire in giudizio Mevia chiedendo che venga dichiarata l'inefficacia del contratto di compravendita dell'immobile di proprietà di Tizio, avendo la moglie Caia posseduto il bene in via continuativa per oltre 30 anni e avendone pertanto acquisito la proprietà per usucapione. Il legale di Caia evidenzia che, nel corso degli anni, la sua assistita ha, peraltro, provveduto a effettuare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione dell'immobile, sostenendone in via esclusiva i costi. A questo punto, anche Mevia interpella un legale. Il candidato, assunto le vesti del legale di Mevia, fornisca brevi cenni sottonesi agli istituti nel caso in esame, elabori una linea difensiva a favore della sua cliente e indichi le modalità e la tempistica idonea per una tempestiva costituzione in giudizio.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2633**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 21/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio e Caia sono proprietari di due fondi confinanti. In occasione di alcuni lavori di realizzazione di una piscina sul fondo di Caia, Tizio le ha concesso di collocare un pozzetto di scolo pochi metri dopo la linea di confine sul proprio fondo. Le parti non hanno concordato alcun termine dell'autorizzazione. Finiti i lavori ormai da alcuni anni, Tizio, intenzionato anch'egli a realizzare una piscina sul proprio fondo, ha chiesto a Caia di rimuovere il pozzetto. La donna si è rifiutata ritenendo costituita una particolare servitù, stante il carattere perpetuo dell'autorizzazione rilasciata da Tizio. Tizio decide quindi di recarsi da un legale. Assunte le vesti del legale interpellato da Tizio, illustri la questione giuridica sottesa al caso di specie.

### **SOLUZIONE**

diritti reali, servitù e caratteri. Servitù irregolari e ammissibilità solo se contengono un termine, perché la perpetuità è caratteristica propria dei diritti reali, mentre con le servitù irregolari si instaura un rapporto obbligatorio tra le parti, in quanto tale insuscettibile di essere perpetuo. La collega dunque conclude per la nullità del negozio, da far valere previo esperimento della mediazione obbligatoria in quanto trattasi di materia di diritti reali. Se ci fosse stato un termine, obbligazione di sopportare la presenza di questo pozzetto, se Tizio vende il fondo ad un terzo, quest'obbligazione è opponibile al terzo fino alla scadenza del termine o meno ? Sì

**Traccia cod. 2645**

**CDA: ROMA**

**DATA: 21/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio percorreva l'autostrada Napoli Bari alla guida della sua audi 5, giunto al km 68, improvvisamente un cane attraversa la carreggiata. Caio, cerca di frenare al fine di evitare l'impatto, ma data l'alta velocità non vi riesce. Nell'impatto il cane decede e l'auto di Caio riporta ingenti danni alla carrozzeria e alla meccanica, al punto che non è più marciante e per tanto è necessario il carroattrezzi per raggiungere la concessionaria più vicina . Nell'attesa, Caio si accorge che quel tratto di autostrada è totalmente sprovvisto di recinzione e che gli animali della campagna circostante, possano facilmente immettersi sulla carreggiata. Caio, allora decide di rivolgersi ad un avvocato, onde sapere se può intentare un'azione di risarcimento del danno nei confronti della società autostradale, dal momento che per percorrere quel tratto di autostrada ha pagato un pedaggio e che la mancanza di ogni tipo di recinzione permette agli animali di invadere la carreggiata. Il candidato, assume le vesti dell'avvocato in questione fornisca un parere motivato illustrando gli istituti e le tematiche sottese alla fattispecie posta al suo esame.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2647**

**CDA: ROMA**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Plinio frequenta il primo anno di liceo classico "beta beta". Il liceo è composto dal plesso centrale e da un cortile delimitato da tre cancelli. Un sabato mattina, terminare le lezioni, Plinio si avvia all'uscita. Mentre attraversa il cortile con gli altri compagni di classe, viene spinto involontariamente da un alunno di un'altra classe. Nel cadere, Plinio si rompe gli occhiali, graduati, e si ferisce la mano. Viene immediatamente soccorso dal personale scolastico che, accortosi della gravità della ferita, lo conduceva in ospedale. Vengono immediatamente informati i genitori i quali si recano presso il nosocomio per assistere il minore. I genitori, dopo aver accertato che la caduta si è verificata all'interno della scuola, decidevano di rivolgersi ad un avvocato, onde verificare se vi è una responsabilità dei docenti e dell'istituto scolastico. Il candidato, assume le vesti dell'avvocato dei genitori, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le iniziative che potrebbero essere assunte.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2648**

**CDA: ROMA**

**DATA: 21/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Mevio acquista un terreno di 800 mq confinante con un altro terreno che viene venduto pochi mesi dopo a Caio. All'incirca dopo un mese, Mevio si accorge che Caio senza dirgli alcunché delimita i due terreni con una nuova recinzione che di fatto sconfinava di circa 1 m all'interno del terreno di sua proprietà. Caio chiede dei chiarimenti e questi riferisce di aver acquistato un terreno di 400 mq e che dalle misurazioni effettuate dal geometra di fiducia il punto esatto e in cui è stata posta la nuova recinzione corrisponde a quello che di fatto delimita i due terreni. Mevio contestando la misurazione del terreno effettuata da Caio si rivolge a un avvocato onde sapere quali strumenti e azioni ha a disposizione per tutelare i propri diritti. Il candidato assume le vesti l'avvocato di Mevio fornisca un parere motivato illustrando gli istituti e le tematiche sottoposte al suo esame.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2649**

**CDA: LECCE**

**DATA: 20/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Mevio e Sempronia sono sposati da circa 10 anni e hanno un unico figlio. I coniugi vivono in una casa concessa dai genitori di Mevio. Mevio e Sempronia si separano e l'unico figlio Caietto viene affidato alla madre. I genitori di Mevio non vogliono che Sempronia continui a vivere nella casa di loro proprietà, soprattutto a seguito della separazione col figlio Mevio. La candidata, assunte le vesti del legale dei genitori di Mevio prospetti la soluzione più opportuna per i propri assistiti, indicando le azioni da poter esperire

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2650**

**CDA: LECCE**

**DATA: 20/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, coniugato in regime di comunione legale con Caia, utilizzando i propri risparmi, accumulati prima del matrimonio, acquista dei titoli a nome all'insaputa di Caia. Qualche anno dopo, nel corso di una crisi coniugale, Caia scopre l'acquisto di tizio e viene anche a sapere che i titoli in questione erano stati da poco rivenduti. Si rivolge quindi a un legale ormai decisa di avviare il procedimento di separazione personale. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caia, illustri le eventuali iniziative da adottare a tutela delle sue ragioni, in relazione alla vicenda relativa all'acquisto e alla rivendita dei titoli

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2651**

**CDA: LECCE**

**DATA: 20/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Mevia è scivolata su una chiazza d'acqua e sapone gettata sul marciapiede nei pressi di un tombino di fronte al ristorante di Sempronio. Mevia si reca da un legale, specificando che i testimoni interpellati hanno confermato che l'acqua era stata versata da una ragazza impegnata nei lavori di pulizia del ristorante. Nell'impossibilità di risalire all'identità della ragazza e sul presupposto che Sempronio ha dichiarato e documentato di avere un solo dipendente, suo figlio Caio, la candidata illustri la questione giuridica sottesa alla fattispecie ed esponga i rimedi esperibili da Mevia.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2652**

**CDA: LECCE**

**DATA: 20/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La ditta beta per completare una ringhiera metallica presso una villa in contrada cappa aveva necessità di collocare un ultimo pannello in ferro zincato. La ditta Beta dopo aver realizzato il pannello grezzo e dopo aver proceduto al collaudo dello stesso si rivolgeva alla ditta gamma commissionando la zincatura del pannello. Tizio, titolare della ditta beta, in data 16.12.2020 ritirava dalla ditta gamma il pannello zincato pagando la somma pattuita. Tizio tuttavia nel montare il pannello zincato sulla rimghiera metallica scopriva che la parte centrale era deformata e quindi era impossibile completare l'opera. Tizio quindi contestava formalmente alla ditta gamma il lavoro effettuato con raccomandata del 18.12.2020 essendo stata determinata la deformazione del pannello da imperizia di tale ditta ma non riceveva alcuna risposta. Si rivolgeva dunque ad un legale. Il candidato illustri le questioni problematiche sottese al caso in esame e l'atto piu opportuno a tutela di tizio e della ditta beta

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2653**

**CDA: LECCE**

**DATA: 20/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio svolge un'attività d'agente immobiliare e, grazie alla propria attività di mediazione, consentì a Caio di vendere a Sempronio il proprio immobile al prezzo di 300.000€. Sempronio, a seguito della vendita a rogito del notaio Mevia, corrisponde la provvigione in favore di Tizio nella misura pattuita nel contratto, pari al 4% del prezzo di vendita dell'immobile.

Caio, quale promissario venditore, si rifiuta invece di corrispondere a Tizio la provvigione, in quanto sostiene che questi non ha posto in essere nessuna effettiva attività di mediazione essendosi limitato a mettere in contatto le parti, contestando in ogni caso che era stato pattuito nel contratto l'esclusione di ogni diritto alle provvigioni, poiché la relativa clausola era stata interlineata da Caio al momento del conferimento dell'incarico. La candidata, assunte le vesti del legale di fiducia di Tizio, inquadri la fattispecie descritta e illustri le iniziative da promuovere per la tutela delle ragioni del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2654**

**CDA: LECCE**

**DATA: 20/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio acquista dal vivaio PianteVerdi srl una partita di piante che successivamente si erano rivelate affette da virosi. In particolare, dopo l'acquisto del febbraio 2021, Tizio aveva restituito, in quanto viziate, parte delle piante nel marzo 2021 e aveva poi inviato ben 4 raccomandate al venditore che erano rimaste del tutto prive di riscontro. Tizio aveva quindi agito in giudizio nei confronti del vivaio PianteVerdi nel gennaio 2023 facendo valere i vizi denunciati e chiedendo la riduzione del prezzo originariamente pattuito. Il candidato, assunto le vesti del legale di fiducia del vivaio PianteVerdi, inquadri la fattispecie descritta e illustri gli istituti di cui si può avvalere il proprio assistito a seguito dell'azione giudiziaria esperita da Tizio

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2655**

**CDA: MILANO**

**DATA: 22/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, coniugato in regime di comunione legale con Caia, stipula un contratto preliminare di vendita di un terreno in favore di Mevio. L'atto, intestato come promessa di vendita, prevede testualmente che tra Tizio, nato a ... e Caia, nata a ... da una parte, e Mevio, nato a ..., dall'altra, si conviene e si stipula quanto segue: art. 1 il signor Tizio e Caia promette di vendere al signor Mevio che promette di acquistare .... E di seguito tutte le altre pattuizioni in merito all'oggetto del contratto e prezzo. L'atto viene sottoscritto da Tizio e da Mevio. Due anni dopo la stipula, Mevio sollecita la conclusione del contratto definitivo richiesta alla quale però Tizio risponde negativamente, informando Mevio di ritenere nullo il predetto contratto per difetto del consenso della moglie Caia. Mevio insiste, però, nella pretesa, affermando che a norma dell'art. 184 c.c. è prescritto il diritto di Caia di contestare l'atto. A fronte di tali argomentazioni, Tizio si rivolge ad un avvocato per avere un parere in merito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2656**

**CDA: FIRENZE**

**DATA: 23/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, in separazione di beni dona alla moglie un anello di brillanti dal valore di €50.000. Successivamente, dona al figlio Caio la somma di € 100.000 versandola sul conto corrente allo stesso intestato. Alla morte di Tizio la figlia Mevia apprende che l'asse ereditario è stato azzerato dalle donazioni effettuate a favore della moglie e dell'altro fratello.

Mevia si reca dal proprio legale di fiducia al fine di chiedere un parere relativo alle azioni da esperire. Dica il candidato assunto le vesti del legale incaricato, la fattispecie normativa, nei limiti del cc e CPC, fornisca le indicazioni e i rimedi esperibili.

**SOLUZIONE**

Bisognava concentrarsi sulla mancanza di forma delle donazioni

**Traccia cod. 2660**

**CDA: MILANO**

**DATA: 22/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio evoca in giudizio il comune di X al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti alla persona a seguito del sinistro conseguente al dissesto della strada comunale. Nella premessa dell'atto di citazione tizio asserisce che il fatto storico della responsabilità del comune è stata accertata, con sentenza passata in giudicato dal locale giudice di pace in altra causa promossa dallo stesso per il risarcimento di danni a cose, domanda avanzata quando i postumi permanenti si erano già stabilizzati. Il candidato assunto le vesti del difensore del comune dica quale difese intende adottare con particolare riferimento agli istituti di buona fede processuale e del divieto di frazionamento del credito

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2661**

**CDA: MILANO**

**DATA: 22/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio chiede alla banca Z il risarcimento dei danni subiti a seguito del prelevamento di consistenti somme di denaro ad opera del promotore finanziario dipendente della medesima banca. La banca eccepisce che nulla gli è dovuto perché egli non ha segnalato i prelievi non autorizzati allorché ha ricevuto gli estratti conto periodici. Il candidato, assunto le vesti di legale di Tizio, esamini gli istituti giuridici sottesi alla questione e indichi gli eventuali rimedi.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2662**

**CDA: TORINO**

**DATA: 22/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Il 17 agosto 2022, a causa di un'improvvisa tromba d'aria, il tetto della villa di proprietà di Caio veniva scoperchiato e le relative tegole cadevano sulla autovettura Porsche di Tizio parcheggiata nelle vicinanze, provocandole danni per oltre 40k€. Alla richiesta risarcitoria operata da Tizio, Caio eccepisce l'assenza di responsabilità da cosa in custodia ex art 2051 cc, essendosi verificato l'eventus damni per caso fortuito, da identificarsi nella eccezionalità dell'evento atmosferico che aveva determinato lo scoperchiamento del tetto ed il conseguente danno all'autovettura di Tizio. Il candidato, previa una breve disamina dell'istituto della responsabilità da cose in custodia di cui all'art 2051 cc, dica come assisterebbe Tizio in giudizio al fine di vedere accolta la domanda da quest'ultimo promossa.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2663**

**CDA: MILANO**

**DATA: 22/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio si rivolge all'autofficina Alfa per alcune riparazioni sulla carrozzeria della propria autovettura. Tornato per il ritiro dopo alcuni giorni come da intesa con l'autofficina Tizio si accorge non solo che le riparazioni non sono state ancora effettuate, ma che il veicolo, che aveva portato perfettamente funzionante e senza l'ausilio di alcun traino presso l'officina, è stato danneggiato nel motore che non si avvia a causa del drippaggio per carenza di olio. L'autofficina Alfa nega ogni responsabilità ed afferma che non vi è prova della inesistenza dei danni alla data della consegna del mezzo per la riparazione. Inoltre, l'autofficina chiede il pagamento della somma di euro 300 quale corrispettivo per i giorni di deposito sebbene nulla avessero concordato al riguardo le parti. Tizio chiama un carroattrezzi per ritirare il veicolo, ma a fronte del mancato pagamento da parte di Tizio di quanto preteso per il deposito, l'autofficina rifiuta di restituirgli il bene. il candidato assuma la veste del legale di Tizio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative, anche processuali, che potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2666**

**CDA: MILANO**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è titolare del ristorante Alfa specializzato in piatti a base di pesce. Allo scopo di rendere più interessante la propria offerta commerciale, egli decide di predisporre in luogo del normale menù, una lista in cui le diverse portate sono rappresentate da una foto a colori, in calce alla quale è aggiunto il solo prezzo, senza alcuna altra indicazione. La medesima lista, oltre che posta su ciascun tavolo viene affissa da Tizio, in più copie, alle vetrine del locale. In una occasione, tuttavia, non essendo riuscito a procurarsi pesce fresco, Tizio acquista una notevole partita di prodotti surgelati le cui diverse tipologie sono tali da coprire l'intera gamma di piatti offerta del ristorante. Il giorno seguente, pochi minuti dopo l'apertura del locale, Tizio riceve la visita di due militari del nucleo anti sofisticazione dei carabinieri i quali, dopo avere accertata la presenza degli alimenti surgelati ancora stoccati nel frigorifero ed a fronte di un esame del menù fotografico, procedono a redigere verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore a carico di Tizio, senza specificargli tuttavia per quale fattispecie essi stiano procedendo. Preoccupati Tizio si reca allora da un legale onde conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2670**

**CDA: MILANO**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Durante un evento meteorologico eccezionale e non previsto dal sistema di allerta nazionale, a causa del forte vento un albero di proprietà di Tizio cade sull'edificio confinante danneggiando il balcone di proprietà di Caio. Questi, ottenuto un preventivo di riparazione pari a Euro 10.000,00, ingiunge a Tizio il pagamento suddetto ritenendolo in quanto proprietario, responsabile del pregiudizio arrecatogli; Tizio quindi si reca dal proprio legale per sottoporre la questione e verificare la fondatezza della richiesta di Caio anche alla luce del fatto di aver sempre provveduto all'annuale manutenzione del giardino. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, illustri le possibili iniziative a tutela del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2673**

**CDA: POTENZA**

**DATA: 23/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Nella notte del 28 ottobre 2021 Tizio rientrando da una festa a bordo del proprio autoveicolo subiva uno scontro frontale violentissimo con un'altra autovettura che proveniva dalla direzione opposta e a causa dell'impatto perdeva la vita. L'indagine medico-legale svolta in merito al sinistro e accertava che Tizio era deceduto sul colpo. Caia vedova di Tizio avviava le trattative di risarcimento del danno con la compagnia Beta con cui il marito aveva stipulato la polizza per il proprio autoveicolo; e in particolare Caia domandava risarcimento del danno in proprio favore degli dei figli minori Sempronio e Mevio rimasti prematuramente orfani del padre. La compagnia assicurativa erogava in favore di Caia e dei figli un assegno complessivo di 1,5 milioni di euro quale risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da loro sofferto, ma rifiutava di corrispondere l'ulteriore importo richiesto dalla vedova a titolo di risarcimento del danno da perdita della vita subito dal marito il cui diritto doveva considerarsi trasmesso ereditariamente a lei e ai suoi figli. Ricevuta la comunicazione con cui la Beta assicurazioni formalizzava il rifiuto al risarcimento del suddetto danno da Caia si recava dal proprio legale domandando a se vi fossero i presupposti per rivendicare il risarcimento. Giudizio il risarcimento negato. La candidata assume le vesti del legale di Caia dopo aver individuato i principali istituti civilistici interessati rappresenta la rappresentante alla commissione in che termini Caia possa difendersi e con quali strumenti di tutela.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2675**

**CDA: PERUGIA**

**DATA: 23/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La società Alfa ha realizzato a favore della società Beta un impianto di rivestimento di tubature destinate alla conduzione di acqua calda per riscaldamento, seguendo le specifiche tecniche e progettuali fornite direttamente dalla committente Beta. La società Alfa chiede il pagamento dell'importo convenuto ma la società Beta, lamentando gravi anomalie nel funzionamento dell'impianto, tali da renderlo del tutto inadatto alla sua destinazione, non ottempera al pagamento. La società Alfa ricorre allora al giudice in via monitoria e ottiene un decreto ingiuntivo, notificato alla società Beta. Quest'ultima si rivolge quindi ad un legale per tutelare le proprie ragioni e opporsi alla pretesa creditoria della società Alfa. Assunte le difese della società Beta, il candidato definisca i profili processuali e di merito sottesi alla questione.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2678**

**CDA: PERUGIA**

**DATA: 23/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Mevia e Sempronio hanno intrattenuto una relazione sentimentale durata dall'aprile del 2007 al marzo del 2008 e da tale relazione è nato Pietro nel giugno 2008. Sempronio interruppe la relazione con Mevia a gennaio 2008 proprio in seguito alla notizia della gravidanza e si trasferì all'estero. Sempronio si è sempre rifiutato di riconoscere il figlio pur non avendo mai messo in dubbio la sua paternità e quando Mevia lo ha invitato a farlo ha posto come condizione per il riconoscimento la rinuncia da parte della madre al rimborso del contributo al mantenimento dalla nascita e comunque a qualsiasi pretesa pro praeterito. Mevia desidera che suo figlio sia riconosciuto dal padre e si rivolge al legale per avere un parere sui diritti del figlio e sui suoi diritti di madre. Assuma il candidato le vesti del difensore di Mevia, illustrando i diritti spettanti a Pietro e i diritti spettanti eventualmente a Mevia e individui le possibili domande azionabili in giudizio distinguendo il petitum e la causa pendenti.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2679**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 23/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia ha acquistato un pacchetto di 15 lezioni equestri presso il circolo ippico "Caval Donato" di proprietà di Caio, che ne è anche il gestore. Dopo 4 lezioni tenutesi sempre sotto l'attenta guida dell'istruttrice Mevia, effettuando solo andature al passo e al trotto, durante lo svolgimento della quinta lezione, svoltasi nell'area del maneggio, Caio, ritenendo Tizia pronta ad iniziare il galoppo e su espressa richiesta della stessa, intima al cavallo da lei montato di galoppare. L'animale effettua subito un repentino scatto per partire, provocando la caduta a terra di Tizia, che riporta un forte trauma contusivo-distorsivo del rachide e la frattura del radio del braccio destro. Tizia, una volta ripresasi dall'accaduto, si rivolge ad un legale per sapere se vi siano responsabilità a carico del gestore del maneggio. Assunte le vesti del legale di Tizia, il candidato illustri gli istituti civilistici sottesi e le possibili iniziative da prospettare alla cliente.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2680**

**CDA: LECCE**

**DATA: 23/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Durante la cena di San Valentino, Tizio chiede a Caia di sposarla e la giovane accetta. I fidanzati iniziano, pertanto, i preparativi del matrimonio e decidono di acquistare un immobile da destinare a casa coniugale. Dopo aver visionato diversi immobili in vendita, i fidanzati decidono di acquistare un appartamento in centro e, in quell'occasione, Tizio fornisce a Caia il denaro necessario per acquistare l'appartamento. Pochi giorni dopo la promessa di matrimonio, Caia si reca dal notaio e procede alla stipula del contratto di compravendita dichiarando in atti che il denaro utilizzato per il pagamento del prezzo gli è stato fornito da Tizio. In seguito ad alcune incomprensioni, il rapporto tra i promessi sposi si deteriora e, dopo l'ennesima lite, i due decidono di rompere il fidanzamento.

Qualche mese più tardi, Caia si rivolge ad un'agenzia immobiliare per mettere in vendita l'appartamento. Tizio, venuto a conoscenza del fatto, nutre dei dubbi sull'effettiva titolarità del bene in questione in capo a Caia e, pertanto, si reca dal suo legale di fiducia per chiedere un parere sulla questione. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, esaminato il quesito, verifichi la legittimità della condotta di Caia e, in caso negativo, l'eventuale strategia da adottare in favore dell'assistita.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2683**

**CDA: MILANO**

**DATA: 23/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio stipula un contratto di assicurazione sulla vita con la Alfa Spa con individuazione come beneficiari degli eredi testamentari dell' assicurato o in mancanza di testamento degli "di lui eredi legittimi". A seguito della morte di Tizio ab intestato, la moglie Caia ottiene dalla società Alfa la liquidazione della somma prevista dalla polizza nella misura di 1/3 quale quota dell' indennizzo dovuta a seguito della divisione in parti uguali fra i 3 eredi legittimi del medesimo e cioè fra la stessa Caia e i suoi due nipoti, figli della sorella del de cuius, a lui premorta. Caia contesta tale liquidazione affermando che le sarebbe spettata la metà (i 2/3) della somma perché in base alla polizza gli eredi legittimi si sarebbero dovuti identificare in essa stessa quale moglie e nella sorella del de cuius sebbene al medesimo premorta. La società Alfa replica però sostenendo che è corretta la liquidazione tra gli eredi in quote eguali essendo questi ultimi titolari di un diritto proprio derivante dal contratto di assicurazione e che la previsione contrattuale "eredi legittimi" costituisce una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari senza che però debbano trovare applicazione le regole codicistiche in materia di successione con le relative quote. Caia, non convinta della fondatezza delle argomentazioni di Alfa, si rivolge ad un avvocato per avere un parere in merito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2684**

**CDA: MILANO**

**DATA: 23/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio stipula con Alfa srl un contratto d'appalto per la ristrutturazione edile di un appartamento di sua proprietà. Nel corso dell'esecuzione dei lavori, Tizio chiede ad Alfa notevoli ed importanti variazioni delle opere rispetto al progetto originario. L'appaltatrice esegue quanto richiesto terminando i lavori e consegnando l'opera con un ritardo di alcuni mesi rispetto al termine originariamente previsto in contratto. Sennonché, alla richiesta del saldo lavori effettivamente svolti ed al netto dei pagamenti già eseguiti da Tizio, quest'ultimo replica contestando il ritardo nell'ultimazione dei lavori con conseguente applicazione della penale contrattualmente prevista per il ritardo il cui ammontare che supera il residuo credito dell'impresa stessa. A fronte di tali contestazioni, la società Alfa si rivolge ad un avvocato per avere un parere in merito alla fondatezza delle contestazioni di Tizio.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2686**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 23/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, proprietario di un appartamento sito al primo piano, viene citato da Caio proprietario dell'appartamento posto al secondo ed ultimo piano, per la condanna al ripristino a spese comuni del manto di asfalto impermeabilizzante, deteriorato dal tempo, della sovrastante terrazza a livello, di copertura, di proprietà comune causa anche di danni al proprio appartamento per infiltrazioni. Tizio a conoscenza di lavori eseguiti, contro la sua volontà da Caio sulla terrazza comune tra cui l'istallazione ad opera di Caio di due condizionatori poggiati sulla terrazza, la realizzazione di una cupolina in materiale trasparente per dar luce ad un locale sottostante privo di finestre e l'istallazione di una canna fumaria di un caminetto, si rivolge ad un legale per essere assistito nella insorta controversia. La candidata, assunte le vesti del legale di Tizio, illustri le questioni giuridiche sottese ed indichi le eventuali difese e domande che andrebbe a proporre.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2688**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 23/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Caio sono comproprietari ciascuno per la metà ed unitamente per l'intero di un immobile ad uso commerciale. Caio, di propria iniziativa, concede in locazione l'immobile alla società Alfa, per la durata di anni sei ed al prezzo di 300€ mensili. Lo stesso Caio è socio di maggioranza e legale rappresentante pro tempore. Tizio, contrario alla locazione, venutone a conoscenza e ritenuto che peraltro il corrispettivo è del tutto inadeguato a quello versato per immobili aventi le stesse caratteristiche e comunque ai prezzi di mercato, si reca da un legale per ricevere un parere in merito per tutelare il proprio diritto di comproprietario. Il candidato, assunto le vesti di difensore di Tizio, indichi le questioni giuridiche sottese al caso sottopostogli e formuli un parere sulle eventuali iniziative che andrebbe ad assumere nei confronti di Caio e della società Alfa.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2692**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 23/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, agente immobiliare iscritto nell'apposito albo, riceve mandato da Caio per reperire un inquilino che affitti il suo immobile. Sempronio, avendo avuto conoscenza della disponibilità dell'appartamento in affitto sul sito di Tizio, si rivolge a quest'ultimo dichiarandosi interessato alla locazione. Caio e sempronio, con l'intervento di Tizio, stipulano il contratto di locazione nel quale danno atto espressamente dell'intervento di Tizio nell'averli messi in contatto. Dopo la conclusione dell'affare, Tizio invia la propria fattura a Caio e a sempronio chiedendo il pagamento e la provvigione nella misura del 10% prevista dalla tabella degli usi della locale Camera di Commercio. Caio paga quanto richiesto mentre sempronio risponde che nulla è da lui dovuto in mancanza della determinazione per la somma dovuta per provvigione. Tizio si rivolge al proprio legale per verificare se abbia il diritto il pretendere il pagamento da sempronio. Il candidato, assunte le vesti di legale di tizio, inquadri il caso quando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che tizio potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2693**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 23/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia e Caio, in regime di separazione legale, hanno una figlia di 6 anni Sempronia, collocata presso la madre. Negli accordi di separazione era previsto che il papà tenesse con se la figlia a week alterni e un pomeriggio alla settimana. Un giorno Caio telefona a Tizia chiedendo di poter incontrare la bambina quello stesso pomeriggio in quanto suo giorno libero da impegni lavorativi. Tizia si rifiutava avendo già assunto altri impegni per se e per la figlia e si rendeva disponibile per il giorno successivo. Caio, adirato si recava dai carabinieri per denunciare la condotta di Tizia. Quest'ultima, spaventata, si rivolgeva ad un legale. Il candidato, nelle vesti di legale di Tizia illustri le problematiche evidenziate dal quesito, soffermandosi sulle ipotesi di reato che possono essere contestate alla propria assistita, prospettando una adeguata strategia difensiva e analizzando anche gli aspetti procedurali

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2694**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 23/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Sempronio è proprietario di un garage in Varese, cui può accedere con la propria vettura solo percorrendo uno slargo lastricato di proprietà di Tizio, cui si accede attraverso un portone prospiciente la strada pubblica. Per accedere al garage Sempronio deve necessariamente transitare dal fondo di Tizio per aprire la porta basculante posta sul confine tra il garage e lo slargo di Tizio. Tale situazione dura da oltre 30 anni, senonché, a seguito di un litigio con Sempronio, Tizio decide di chiudere il portone in modo che Sempronio non possa più accedere. Sempronio, piuttosto indispettito, lo invita formalmente a riaprire il portone o a dotarlo delle chiavi di apertura, ma questi gli oppone un netto rifiuto.

Sempronio, quindi, si reca dal suo legale al fine di verificare se abbia il diritto di avanzare pretese per passare sullo spiazzo antistante il garage di proprietà di Tizio. Il candidato assume le vesti di legale di Sempronio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che Sempronio potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2695**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 23/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

In data 5 settembre 2022 Tizio e Caio, condomini del complesso immobiliare sito in Milano via Abeta 21, comunicano all'amministratore di condominio Sempronio l'intenzione di proporre impugnazione avverso la delibera dell'assemblea condominiale adottata il 1 agosto 2022.

In particolare, Tizio e Caio lamentano l'omessa comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea ad alcuni condomini. Sempronio si reca dal legale di fiducia per ottenere un parere sulla natura del vizio che ha inficiato la delibera assembleare, per conoscere se Tizio e Caio sono soggetti legittimati ad impugnare e riguardo alla tempestività dell'impugnazione.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Sempronio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che Sempronio potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2696**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 25/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio stipula con la compagnia Quadrifoglio una polizza assicurativa sulla propria vita, designando come esclusiva beneficiaria l'amica Cornelia. Dopo alcuni anni Cornelia muore, ma Tizio non invia alla compagnia assicuratrice alcuna comunicazione e/o modifica in ordine al beneficiario della polizza. Morto Tizio, sono chiamati all'eredità i figli Caio e Sempronia. Il patrimonio reitto ammonta ad € 600000; i premi assicurativi, pagati in vita da Tizio, ammontano ad € 15000, mentre l'indennizzo dovuto dalla compagnia al beneficiario è pari ad €100000. Caio rinuncia all'eredità. Sempronia invia un'intimazione alla compagnia Quadrifoglio e a Filano, erede di Cornelia, rivendicando la propria qualità di unica erede e, pertanto, di avere titolo alla riscossione dell'indennizzo assicurativo, riservando in ogni caso di far valere contro Filano i suoi diritti di erede. Il candidato assume le vesti del legale di Filano, illustri la questione giuridica sottesa al caso di specie, individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che Filano potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

Successioni e assicurazione in generale; Artt. 1882 ss; art. 1920 la polizza sulla vita non rientra nell'asse ereditario sent. 26606/2016; solo se lesa la quota legittima il beneficiario è tenuto alla restituzione del premio pagato.

**Traccia cod. 2697**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 25/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, dovendo vendere il proprio immobile, si reca da un'agenzia immobiliare e conferisce alla stessa un incarico con procura a vendere la casa a un prezzo non inferiore ad € 150000, essendo il prezzo di mercato di € 160000 ma Tizio è comunque disposto a vendere a 10000 € in meno. D'avanti al notaio si presenta il solo legale rappresentante dell'agenzia che, in forza della procura ricevuta, vende alla stessa agenzia immobiliare l'appartamento per l'importo di € 170000. Tizio, avendo saputo l'identità dell'acquirente finale si rivolge a un legale per avere consiglio sulla legittimità di tale vendita. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, fornisca pareri sulla vicenda, individuando le problematiche sottese, la disciplina applicabile e le possibili azioni esperibili.

**SOLUZIONE**

Il candidato ha citato vari articoli ma senza soluzione.

**Traccia cod. 2698**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 25/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, titolare di un conto deposito titoli presso la Banca Omega, pochi giorni prima di morire trasferisce un importo rilevante di strumenti finanziari e valori mobiliari alla sua amica Caia. La banca ha proceduto con il trasferimento. Dopo la morte di Tizio, la figlia di quest'ultimo Sempronia, in qualità di unica erede rivendicava dalla beneficiaria Caia, la restituzione del valore degli strumenti finanziari e mobiliari, appartenenti al di lei padre. Caia, si rifiutava di restituire a Sempronia quanto ricevuto per spirito di liberalità dal de cuius, considerando il suddetto trasferimento di valore mobiliare, quale adempimento di obbligazione materiale, dettato dall'affetto che la legava a Tizio. Il candidato assume le vesti del legale di Sempronia, illustri la questione giuridica sottesa al caso di specie, individuando le sue problematiche, la disciplina applicabile e le possibili azioni esperibili.

**SOLUZIONE**

Art. 769 donazione, la donazione è nulla perchè priva della formula solenne SS UU

**Traccia cod. 2699**

**CDA: MILANO**

**DATA: 23/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia, proprietaria di numerosi beni, per tutelare i propri interessi conferisce con procura a suo figlio Caio l'amministrazione in suo nome di tutti i beni, attribuendogli poteri uguali a quelli del proprietario, compresa la facoltà di costituire ipoteche sugli stessi. Successivamente Caio stipula un atto per la costituzione di un'ipoteca su un immobile di proprietà della madre e rientrante nei beni oggetto della sua amministrazione a garanzia di un debito che un suo amico, Sempronio ha nei confronti di una banca. Tizia dopo aver appreso la notizia preoccupata che l'iniziativa del figlio possa recarle pregiudizio si rivolge al suo avvocato per valutare eventuali azioni da intraprendere a tutela dei suoi interessi. Il candidato assume le vesti del difensore di Tizia illustri le iniziative che intende intraprendere nell'interesse della propria assistita.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2701**

**CDA: MILANO**

**DATA: 23/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio stipula un preliminare di compravendita di un appartamento. In seguito al momento della stipula del definitivo Tizio sostituisce a se Caio suo figlio fornendogli il denaro per il pagamento del prezzo dell'immobile. Successivamente, in seguito alla morte di Tizio viene aperta la successione tra gli eredi del testatore tra cui Sempronio l'altro figlio del defunto. Sempronio chiede che nella massa attiva del patrimonio ereditario venga ricompreso anche il denaro che il padre aveva versato per l'acquisto dell'appartamento a favore del fratello. Caio rimane perplesso di fronte a tali richieste e decide di recarsi dal suo legale di fiducia per ottenere un parere circa la fondatezza della richiesta di Sempronio. Il candidato assume le vesti del legale di Caio prospetti la linea difensiva da contrapporre alle pretese di Sempronio

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2703**

**CDA: MILANO**

**DATA: 23/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio vedovo è proprietario di un unico bene immobile rappresentato da un appartamento di piccole dimensioni. Agli inizi degli anni 90 consentiva alla famiglia del figlio Caio, costituita dalla moglie e dai due figli, di andare a coabitare con lui in detto appartamento dal momento che la nuova famiglia non disponeva di sufficienti mezzi economici per acquistare o per condurre in locazione un immobile. Per garantire la giusta privacy alla giovane coppia, Tizio ricavava per sé un minimo spazio abitativo costituito da una camera con annessi piccolo wc e cucina entrambi ricavati dalla chiusura parziale del balcone. A distanza di anni, i coniugi si separavano e la casa coniugale rimaneva assegnata alla moglie la quale continuava ad occuparla con la figlia all'epoca minore. Con il passare degli anni le condizioni psico-fisiche di Tizio peggioravano e all'età di 85 anni veniva dichiarato invalido al 100% con conseguente necessità di essere assistito continuativamente. Per tale motivo, al fine di poter ospitare una persona che potesse prestargli la dovuta assistenza per le sopravvenute esigenze e il soddisfacimento dei bisogni quotidiani, veniva detto alla nuora di rilasciare l'immobile anche in considerazione del fatto che quest'ultima aveva oramai da anni un lavoro stabile e che la nipote fosse oramai maggiorenne. La nuora si opponeva a tale rilascio. Il candidato, assunto le vesti di legale di Tizio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative giudiziarie da assumere anche con riferimento alla scelta del rito.

### **SOLUZIONE**

- Spiegare l'istituto del comodato d'uso - Spiegare il rito che si sarebbe dovuto scegliere e di chi fosse la competenza (la candidata sosteneva che dopo l'assegnazione della casa coniugale alla ex moglie di Caio si passasse da comodato a diritto di abitazione e quindi che la competenza esulasse dal giudice di separazione passando al rito ordinario) - Spiegare le mutate condizioni dei rapporti prima tra Tizio e Caio poi tra ex moglie di Caio e Tizio

**Traccia cod. 2704**

**CDA: TRIESTE**

**DATA: 24/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, nel vendere il terreno, concede all'acquirente caio la facoltà di edificare a distanza non legale dalla villetta di sua proprietà dislocata su tre piani, alta m 10 e posta sul confine. Anche se i regolamenti locali prevedono una distanza di 10 m tra i fabbricati, viene espressamente pattuita la facoltà dell'acquirente di costruire a distanza non inferiore ai 5 m dal preesistente fabbricato del venditore. Dopo alcuni mesi i rapporti tra i due si deteriorano, il dirigente comunale preso atto delle pattuizioni contenute nel contratto di compravendita rilascia a caio il permesso di costruire rispettando la distanza di 5 m dal muro esterno della villetta. Poichè vuole fare un dispetto all'acquirente tizio chiede all'avvocato di indicargli se esiste una qualche possibilità giuridica per impedire a caio di costruire a distanza di 5m dal confine. Assunte le vesti del legale di tizio, il candidato indichi le norme di diritto sostanziale applicabili al caso di specie e fornisca motivato parere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2706**

**CDA: TRIESTE**

**DATA: 24/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, caio e Sempronio acquistano dalla fondazione alfa i biglietti volendo assistere la sera del 10 dicembre 2020 al teatro alla scala alla rappresentazione di un'opera lirica in 3 atti. Tuttavia, alla fine del primo atto si sprigiona un principio di incendio in uno dei camerini prossimo al palcoscenico e i vigili del fuoco, prontamente intervenuti sul posto, pongono divieto alla prosecuzione dello spettacolo invitando, altresì tutti i presenti ad allontanarsi dall'edificio. Tizio, caio e Sempronio richiedono ad alfa l'integrazione restituzione del prezzo pagato per i biglietti, ma alfa si dichiara disponibile solo ad una restituzione parziale allegando che essi hanno comunque potuto assistere all'intero primo atto della rappresentazione. Il candidato assume le vesti del legale di Tizio, caio e Sempronio inquadrando gli istituti coinvolti e indicando l'azione a tutela degli assistiti.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2708**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 23/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio e Caia sono coniugati in regime di separazione dei beni da oltre 10 anni e sono genitori di Tizietto che ha 7 anni. In occasione di un convegno, Caia rivede Sempronio, un collega con cui aveva avuto in passato una relazione sentimentale, e gli rivela di essere sempre stata convinta che Tizietto sia suo figlio. Caia non ha comunque nessuna intenzione di compromettere la sua vita matrimoniale, per cui chiede subito a Sempronio di mantenere il più assoluto riserbo. Sempronio, profondamente turbato dalla notizia, vorrebbe invece cercare delle conferme e stabilire un rapporto con il figlio, se risultato tale, per cui si rivolge al suo avvocato di fiducia per sapere quali siano le azioni eventualmente esperibili. Assunte le vesti del legale di Sempronio, il candidato illustri gli istituti civilistici sottesi e le soluzioni da prospettare al cliente.

### **SOLUZIONE**

parte facendo un excursus sulla filiazione a partire dalla riforma che ha eliminato la differenza tra figli naturali e legittimi. Presunzione di paternità del figlio nato nel matrimonio, mentre se nato fuori dal matrimonio riconoscimento non automatico e da farsi mediante apposita dichiarazione. Presunzione di paternità si può superare con azione di disconoscimento della paternità; altre azioni: 248 c.c. (azione di contestazione dello status di figlio, che rileva ai fini della risoluzione della traccia), tuttavia è un'azione residuale, e un'alternativa è l'azione di riconoscimento – giudiziale – del figlio. Riferimento anche all'art. 24 CEDU sui diritti del minore. Riguardo al caso sotteso alla traccia, Sempronio ha due alternative: può recarsi da Tizio e contestare ciò che Caia gli ha rivelato, al fine di superare la presunzione di paternità e far agire lui, o agisce ai sensi dell'art. 248, contestazione stato di figlio.

**Traccia cod. 2709**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 23/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizia ha acquistato un pacchetto di 15 lezioni equestri presso il circolo ippico "Caval Donato" di proprietà di Caio, che ne è anche il gestore. Dopo 4 lezioni tenutesi sempre sotto l'attenta guida dell'istruttrice Mevia, effettuando solo andature al passo e al trotto, durante lo svolgimento della quinta lezione, svoltasi nell'area del maneggio, Caio, ritenendo Tizia pronta ad iniziare il galoppo e su espressa richiesta della stessa, intima al cavallo da lei montato di galoppare. L'animale effettua subito un repentino scatto per partire, provocando la caduta a terra di Tizia, che riporta un forte trauma contusivo-distorsivo del rachide e la frattura del radio del braccio destro. Tizia, una volta ripresasi dall'accaduto, si rivolge ad un legale per sapere se vi siano responsabilità a carico del gestore del maneggio. Assunte le vesti del legale di Tizia, il candidato illustri gli istituti civilistici sottesi e le possibili iniziative da prospettare alla cliente.

### **SOLUZIONE**

la candidata ha tenuto in considerazione gli artt. 2050 e 2052 c.c., ma ha configurato la fattispecie nel 2050 c.c. (nomina Cass. 2008 ha stabilito che si applica tale 2050 per i danni riportati dai soggetti principianti partecipanti alle lezioni di equitazione). Poi passa a parlare della responsabilità oggettiva, delle caratteristiche, e poi di responsabilità extracontrattuale, per sottolineare la differenza sull'onere della prova in particolare. Suggerisce quindi a Tizia di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, in particolare del danno patrimoniale, perché ha subito delle lesioni fisiche che le hanno procurato delle spese, e non patrimoniale ex art. 2059. Accenna, quindi, al danno non patrimoniale e alle sentenze di San Martino. Commissione: rivolgendosi a Tizia, dalla traccia potrebbe ricavare qualcosa relativamente alla condotta di Tizia nella causazione dell'evento? Tizia si dichiara pronta e richiede espressamente di iniziare il galoppo, quindi cosa si sentirebbe di dire a Tizia come suo avvocato (oltre a sottacere questa cosa)? Caio potrebbe costituirsi in giudizio ed esporre questa circostanza. Quindi come si potrebbe concludere il giudizio? potrebbe essere esclusa la responsabilità o altro? Ci potrebbe essere un concorso di colpa.

**Traccia cod. 2710**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 23/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Mevio, professionista stimato, si rivolge a Caio per ottenere un prestito di 80.000€ per incrementare il suo studio professionale. Mevio e Caio si accordano e, con l'ausilio di un legale, redigono una scrittura privata ai sensi della quale Caio consegna € 80.000 a Mevio, e Mevio a sua volta consegna a Caio il godimento per un anno della propria villa di Rapallo, con l'intesa che dopo un anno l'avrebbe avuta in restituzione. Al contrario, ove allo scadere dell'anno non ci fosse stata la restituzione da parte di Mevio della somma di € 100.000, la villa sarebbe passata automaticamente in proprietà a Caio. Mevio, dopo aver sottoscritto l'atto, nel timore di non poter restituire la somma pattuita si rivolge al proprio legale di fiducia. Assunte le vesti dell'avvocato di Mevio, il candidato illustri gli istituti civilistici sottesi e le possibili iniziative da prospettare al cliente.

### **SOLUZIONE**

istituto sotteso contratto di mutuo 1813 e ss c.c. qualificato come mutuo di scopo, perché la volontà di Caio sarebbe anche quella di diventare proprietario di un immobile in caso di mancata restituzione della somma mutuata. Cass. 1981/3752, forma del mutuo di scopo convenzionale che persegua finalità ulteriori è viziato da nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. Quindi azione di nullità del contratto. Commissione: la questione della consegna dell'immobile a garanzia del mutuo potrebbe rientrare in un'altra fattispecie contrattuale? La candidata risponde negativamente, al che le fanno leggere l'art. 1960 e il 1963 c.c. La traccia non dice espressamente se la consegna avviene a garanzia o come corrispettivo, ma comunque è da tenere in considerazione l'anticresi e la nullità del patto commissorio. Comunque, la conclusione sarebbe sempre comunque la nullità.

**Traccia cod. 2714**

**CDA: BOLOGNA**

**DATA: 24/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio e Sempronia sottopongono all'assemblea condominiale un progetto di installazione di 12 pannelli fotovoltaici, su parte comune condominiale. L'assemblea esprime parere contrario, per il pregiudizio al pari uso della parte comune, invitando gli interessati a predisporre un progetto alternativo. Caio e Sempronia intendono impugnare la deliberazione assembleare dolendosi della mancata prestazione del consenso da parte dell'assemblea alla richiesta di autorizzazione dei pannelli in questione. La candidata assume le vesti di Caio e Sempronia individuando gli istituti di diritto sostanziale e processuale sottostanti alla fattispecie in esame e la relativa disciplina applicabile, prospettando la possibile soluzione del caso proposto.

**SOLUZIONE**

1122 bis

**Traccia cod. 2716**

**CDA: BARI**

**DATA: 22/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, avendo acquistato un terreno edificabile con accesso alla pubblica via, decide di realizzare un fabbricato. Il fondo acquistato da Tizio è anche accessibile da una stradella interpoderale attraverso un cancelletto. La stradella era stata realizzata molti anni prima ed il dante causa di Tizio, unitamente agli altri proprietari dei fondi limitrofi, aveva ceduto parte del proprio terreno al fine di consentire l'ampliamento della sede stradale.

Durante i lavori di realizzazione del fabbricato, Tizio decide pertanto di modificare l'accesso alla stradella ampliandone per consentire l'accesso agli autoveicoli. Caio, comproprietario del fondo, lamentando che Tizio non aveva diritto di passaggio, lo diffidava dall'esercitare il passaggio intimandogli di non proseguire la realizzazione del cancello di accesso. Il candidato, assunto le vesti di legale di Tizio, premessi brevi cenni sulle servitù prediali, inquadri il caso individuando le possibili iniziative a difesa di Tizio, il quale non intende rinunciare alla possibilità di realizzare un secondo accesso alla propria abitazione attraverso la stradella interpoderale.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2718**

**CDA: BARI**

**DATA: 22/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Con un primo testamento olografo tizio dispone a favore dei suoi due nipoti di alcuni beni immobili e mobili. La scheda testamentaria viene redatta in due originali di cui uno viene consegnata ai predetti nipoti. Tizio successivamente provvede a distruggere l'originale della scheda in suo possesso e a redigere un nuovo testamento con cui nomina erede universale mevia, alla quale rilascia anche una procura ad alienare i beni ereditari. Sennonchè, alla morte di tizio, i nipoti caio e sempronio rivendicano i beni oggetto del lascito in loro favore contenuto nella prima testamentaria. Mevia risponde negativamente affermando che tale sched è stata distrutta da tizio che h poi disposto solo in suo favore; i nipoti però insistono sostenendo l'irrelevanza della distruzione di una scheda quando ne esistono altri originali e quindi la sopravvivenza delle disposizioni contenute nella prima scheda, in quanto compatibili con la nomina di mevia quale erede universale contenuta nella seconda scheda. A fronte di tale insistenza, mevia si reca da un avv per avere un parere in merito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2719**

**CDA: BARI**

**DATA: 22/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La alfa srl che agisce per il tramite di caio in forza di uno specifico mandato, stipula un contratto preliminare con tizia avente ad oggetto la vendita di un appezzamento di terreno, cui fa seguito la stipula del definitiva con il buon fine dell'affare. Accade poi, due anni dopo, che la alfa srl venga contattata dalla stessa tizia la quale chiede venga data esecuzione ad un altro contratto preliminare; afferma infatti tizia di aver stipulato circa un anno dopo la conclusione del primo affare un ulteriore contratto con cui caio dichiarando di agire in rappresentanza della alfa le aveva promesso in vendita un appartamento per il quale lei aveva anche versato un acconto. La società alfa chiarisce a tizia di non ritenersi impegnata per tale contratto, poiché non era stato conferito alcun potere a caio per questo ultimo contratto. Tizia però insiste nella pretesa, invocando il principio dell'apparenza del diritto e sostenendo di aver confidato nel potere rappresentativo di caio, oltre che nel fatto che alfa avrebbe cmq ratificato il contratto mediante l'incasso dell'acconto; chiede quindi l'adempimento da parte della alfa srl prospettando di agire per l'esecuzione in forma specifica ai sensi 2932 c.c. e per il risarcimento del danno.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2720**

**CDA: BARI**

**DATA: 23/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio avendo acquistato un terreno edificabile con accesso dalla pubblica via, decide di realizzare un fabbricato. Il fondo acquistato da Tizio era anche accessibile da uno stradello interpoderale attraverso un cancelletto pedonale. Lo stradello era stato realizzato molti anni prima, e il dante causa di Tizio, unitamente agli altri proprietari dei fondi limitrofi, aveva ceduto parte del proprio terreno al fine di consentire l'ampliamento della sede stradale. Durante i lavori di realizzazione del fabbricato Tizio decide pertanto di modificare l'accesso dello stradello, ampliandolo, al fine di consentire l'accesso agli autoveicoli. Caio comproprietario dello stradello, lamentando che Tizio non aveva il diritto di passaggio, lo diffidava da esercitare il passaggio intimandogli di non proseguire la realizzazione del cancello d'accesso. Il candidato assuma le vesti di legale di Tizio, premessi brevi cenni sulle servitù prediali, inquadri il caso individuando la possibile iniziativa a difesa di Tizio, il quale non intende rinunciare alla possibilità di realizzare lo stradello interpoderale.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2722**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 24/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

T., figlio di C. precedentemente deceduto, viene a conoscenza dell'esistenza di un testamento pubblico, che provvede ad individuare ed a far pubblicare. Con la disposizione testamentaria C. lasciava alla propria moglie a titolo di legato in sostituzione di legittima l'usufrutto vitalizio su tutto il patrimonio mobiliare e immobiliare e la nuda proprietà di un appartamento, nella misura del 50% cadauna, a delle nipoti eredi legittime e figlie del proprio figlio premorto M. T., alla luce delle disposizioni testamentarie di C., ritenendo di essere stato leso nei propri diritti da tale manifestazione di volontà e che le nipoti non potessero essere considerate eredi legittime, decide di rivolgersi al proprio legale. Candidato assunto vesti legale T inquadrato il caso, illustri problematiche e azioni da intraprendere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2726**

**CDA: ROMA**

**DATA: 24/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio asserisce di non aver preventivamente acquisito il consenso informato per l'intervento chirurgico eseguito nel Policlinico di Napoli comunque condotto nel pieno rispetto delle *leges artis*. Eccepisce di non aver ricevuto le necessarie informazioni in merito alla natura dell'intervento praticato, alle complicanze prevedibili e non prevedibili e alle alternative terapeutiche concretamente praticabili. Il candidato assume le vesti di legale di Tizio emargini le questioni sottese alla fattispecie in esame, valutando una possibile azione legale volta alla tutela risarcitoria del suo cliente.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2727**

**CDA: ROMA**

**DATA: 24/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caia convenuta da Tizio in un giudizio di separazione giudiziale ottiene con provvedimento presidenziale del marzo 2018 l'assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva di Tizio in funzione di collocamento preferenziale dei figli minori presso di lei. A settembre del 2018 Caia riceve un atto di diffida da parte di Mevio con cui quest'ultimo le intima il rilascio dell'immobile avendolo acquistato da Tizio con atto del 2016 regolarmente trascritto ed in cui la consegna del bene era stata pattuita per il mese di agosto 2018. Caia rifiuta di rilasciare l'immobile adducendo di non sapere nulla della vendita e forte dell'intervenuto provvedimento di assegnazione in sua favore. Il candidato, assunto le vesti di difensore di Mevio, deve tutelarne le ragioni.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2735**

**CDA: MILANO**

**DATA: 22/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Mevia, impiegata in un'azienda di calzature, ha avuto una lunga relazione sentimentale con Caio, giovane architetto iscritto all'albo professionale; relazione poi sfociata in convivenza. Prima dell'instaurazione della convivenza, quando i due vivevano ancora separatamente, avevano entrambi contribuito con denaro e lavoro personale alla costruzione della loro futura casa di abitazione, eretta però sul terreno appartenente alla sola Mevia. Rottosi il rapporto, Caio si reca da un legale per chiedere se, ed eventualmente quali, diritti avrebbe potuto vantare nei confronti di Mevia. Il candidato, assunto le vesti del difensore di Caio, inquadri la fattispecie sia rispetto alle pretese di Caio che rispetto alle osservazioni che Mevia, una volta convenuta in giudizio da Caio, potrebbe sollevare.

### **SOLUZIONE**

Innanzitutto, ho parlato della legge 76/2016 e ho fatto un inquadramento generale delle convivenze di fatto. Ho poi parlato dell'accessione quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario. Ho citato il filone giurisprudenziale secondo cui nel caso in cui il convivente more uxorio abbia realizzato a sue spese opere sull'immobile eretto sul terreno appartenente solo all'altro convivente non si applica l'art. 936 c.c., che riguarda solo l'autore delle opere che non ha alcun rapporto con il fondo, ma l'art. 2041 c.c., purché si accerti, tenuto conto dell'entità delle opere in base alle condizioni patrimoniali e personali dei partners, che le spese erano state sostenute senza spirito di liberalità, in vista di un progetto di vita comune: è quindi necessario provare che non si trattasse di un'obbligazione naturale. Ho altresì citato una giurisprudenza secondo cui si applica l'art. 2041 c.c. (e non l'art. 936 c.c.) non solo al convivente ma anche a chi sia legato da una mera relazione sentimentale con il proprietario del terreno: nel caso di specie, infatti, l'immobile era stato costruito quando Mevia e Caio non erano ancora conviventi ma erano legati da una mera relazione. Pertanto, ho consigliato al cliente di agire con un'azione di arricchimento senza causa, mediante atto di citazione, previo tentativo obbligatorio di negoziazione assistita nel caso in cui la richiesta fosse inferiore a 50.000 euro.

**Traccia cod. 2736**

**CDA: ROMA**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, titolare di un'agenzia pubblicitaria, stipula un contratto con Caio, impegnandosi a pubblicizzare l'attività commerciale da quest'ultimo esercitata. Il contratto prevede espressamente che detta pubblicità avvenga esclusivamente a mezzo di sponsorizzazioni. In adempimento dell'obbligo assunto stipula un contratto di sponsorizzazione con un noto artista, ma il ritorno pubblicitario è nullo. Poiché Caio sostiene che Tizio deve essere considerato inadempiente, quest'ultimo si rivolge ad un legale. Il candidato assume le vesti del legale, individui le fattispecie applicabili al caso di specie e i rimedi esperibili.

**SOLUZIONE**

Cass. 1288/2000 in commento all'art 1655: il contratto di pubblicità è un contratto d'appalto di servizi. Riferimento all'art. 1656 per quanto riguarda la clausola sulla sponsorizzazione. Riferimento a Cass. 7083/2006 sulla natura patrimoniale del contratto di sponsorizzazione. Mi sono soffermata su Cass. del 2004 che ritiene la pubblicità un'obbligazione di risultato per il solo fatto della diffusione, il mancato incremento di vendita non è considerato inadempimento. Scorrettezza di Caio in violazione e dell'art. 1175 cc. Diffida con messa in mora del committente. Mi hanno poi chiesto di approfondire meglio la figura del noto artista in termini di impossibilità sopravvenuta e mancanza di rispetto dell'accordo e su chi eventualmente ricade la responsabilità.

**Traccia cod. 2737**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Nell'ambito di un contratto di affitto d'azienda, la soc. Alfa srl concludeva con la soc. Beta srl, gestore temporaneo del porto di Lavagna, contratto di ormeggio per l'utilizzo di posti barca. La soc. Beta srl utilizzava 4 posti barca nel periodo dal 16/05/2020 al 15/11/2020, ma ometteva il pagamento del corrispettivo concordato. Alfa srl, rivolta ad un legale, proponeva domanda principale di adempimento contrattuale e chiedeva il pagamento del dovuto, e domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa per l'utilizzo di cui si è detto. Il tribunale competente per territorio rigettava la domanda principale, ritenendo non provata la conclusione del contratto di ormeggio tra le parti ed accoglieva la domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa per l'utilizzo effettuato da parte di Beta srl, condannando la stessa società al pagamento di un indennizzo secondo valutazione effettuata da consulenza tecnica di ufficio disposta in corso di giudizio. La sentenza veniva confermata anche in appello. Il candidato, assunto le vesti del legale di Beta srl, inquadri il caso, individuando la disciplina applicabile e le questioni sottese alla fattispecie in esame.

### **SOLUZIONE**

Mia scaletta: -contratto di affitto di azienda, -contratto di ormeggio, -azione di adempimento ex art. 1453 c.c., -arricchimento senza causa ex artt. 2041 e 2042 c.c., -ricorso per Cassazione ex art. 360, c.1, n)3 c.p.c.. Fatti brevissimi cenni sui contratti di cui sopra e sull'azione di adempimento, la soluzione si rinviene nella disciplina dell'azione residuale di arricchimento senza causa, che, appunto, in quanto tale, implica che vi è possibile fare ricorso solo quando l'ordinamento non predispone altro strumento di tutela. Diversamente da quanto fatto per i contratti in apertura, per questa azione ho speso qualche parola in più, menzionando i relativi presupposti ed elementi. In particolare, la vicenda può volgere favorevolmente alla Beta poiché decisivo è stato il rigetto, sia in primo grado sia in appello, della domanda principale attorea per MANCATA PROVA della conclusione del contratto di ormeggio tra le parti. Quindi, difettando le prove del titolo posto a fondamento della domanda principale, la domanda ex. art. 2041, ancorché posta in via subordinata, non era proponibile né così poteva essere accolta. Pertanto, Beta può proporre ricorso per la cassazione della sentenza di merito ex art. 360, c. 1 n) 3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., svolgendo le predette argomentazioni. Giurisprudenza di riferimento, in senso pressoché conforme, Cass. n. 11682/2018 e n. 15239/2017: L'azione di arricchimento può essere valutata se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale in via principale soltanto qualora questa sia rigettata per difetto del titolo posto a suo fondamento, MA NON ANCHE nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria fondata sul titolo contrattuale SENZA OFFRIRE PROVE sufficienti all'accoglimento.

**Traccia cod. 2738**

**CDA: BARI**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio, coltivatore diretto, è proprietario di un terreno sito nel comune di Roma in agro Vallone, foglio 55, particelle 678 e 679. Nella particella 679, insiste un pozzo d'acqua della portata di 50 litri al secondo. Il comune di Roma, stante la penuria d'acqua, espropria la predetta particella 679, pagando a Tizio l'indennità di rendita. In ogni caso, visto che Tizio (coltivatore diretto) sulla particella 678 ha una coltivazione di uva da tavola, da cui ricava la fonte primaria del suo reddito, stipula con il comune una convenzione per l'eduazione di 0,5 litri al secondo dal predetto pozzo da realizzarsi a cure e spese del comune. Il comune, nonostante l'obbligo contrattuale assunto con Tizio, non realizza la rete idrica che consente l'eduazione di acqua (parola mancante), causando la perdita del raccolto fino all'estirpazione della vigna. Il candidato, assunte le vesti del legale di fiducia di Tizio, esponga motivato parere.

### **SOLUZIONE**

Il candidato ha parlato di: espropriazione per pubblica utilità art. 844 cc. Il comune viene meno agli obblighi che aveva assunto e su cui aveva fatto affidamento Tizio. Responsabilità contrattuale del comune. Diffida ad adempiere art. 1454 cc. Risarcimento del danno art. 1223 cc, danno da perdita di chance: danno emergente e lucro cessante. Mediazione (non obbligatoria, in questo caso) e poi atto di citazione. In alternativa all'atto di citazione si può chiedere direttamente il procedimento sommario di cognizione attivando la domanda con ricorso. Il candidato chiederebbe l'adempimento ed il risarcimento del danno.

**Traccia cod. 2739**

**CDA: MILANO**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

La società Alfa srl sin dal 1989 è intestataria di un rapporto di conto corrente stipulato con la Banca spa con apertura di credito fino a 25 milioni di vecchie lire. Tizio, socio della Alfa srl in data 15 gennaio 1990 in occasione dell'aumento del fido concesso dalla banca, sottoscriveva un modulo denominato contratto di fideiussione contenente una clausola con la quale il garante si obbligava a pagare a prima richiesta quanto eventualmente richiesto dalla Banca quale saldo passivo del cc. In data 20 settembre 2022 tizio riceveva una lettera raccomandata con la quale la banca avvisava di avere comunicato alla debitrice principale il recesso dal rapporto di conto corrente e dall'apertura di credito a causa del mancato rientro dell'esposizione entro il limite dell'affidamento. Con la stessa lettera la Banca pertanto invitava sia la debitrice principale che il garante al pagamento del saldo che al momento del recesso risultava pari a 45.000. Tizio chiesta e ottenuta copia del contratto di cc nonché della relativa documentazione contabile effettuata una consulenza tecnica di parte si accorge che il saldo si è determinato a causa degli interessi anatocistici fondata sulla clausola contenuta nel contratto di cc stipulato dalla banca nel 1989, con la quale era prevista la capitalizzazione trimestrale del saldo debitorio. Il 15 novembre 2022 tizio pertanto inviava alla banca una raccomandata con la quale contestava la fondatezza della pretesa formulata nei suoi cnf invitando la banca alla rideterminazione contabile. La banca sostenendo che la clausola a prima richiesta contenuta nel modulo sottoscritto da Tizio determini la sussistenza del contratto autonomo di garanzia, contesta la fondatezza delle contestazioni di tizio che viene invitato immediatamente al pagamento. Tizio temendo azioni giudiziarie nei suoi confronti si rivolge ad un avvocato chiedendo se e quale possa essere la linea difensiva per un'utile contestazione della pretesa avversaria. Il candidato assume le vesti del legale di Tizio esprima motivato parere

### **SOLUZIONE**

Ho parlato di fideiussione, di differenza tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia ho richiamato la Cassazione n.4717/2019 (ha ad oggi. il caso specifico della fideiussione contenente la clausola "a prima richiesta") Ho inquadrato il rapporto come fideiussione. Ho parlato dell'anatocismo, e richiamato il 1945 per sostenere la nullità della clausola del conto corrente stipulato tra debitrice principale e la Banca. Ho richiamato anche la Cassazione 24051/2019 che parla di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi antocistici maturati. Ho concluso dicendo che i 45.000 Mila euro non sono dovuti.

**Traccia cod. 2740**

**CDA: VENEZIA**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Caio sottoscrive un contratto di utenza telefonica con la società di telecomunicazioni Beta spa. La società Beta spa, assumendo una inesistente morosità di Caio, procede al distacco della linea telefonica, che veniva ripristinata soltanto dopo 30 giorni. Caio, ritenendo di aver sofferto un danno per non aver potuto disporre del servizio, si reca dal proprio legale al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, ivi compreso il danno non patrimoniale da "temporaneo disagio psichico". Il candidato assuma la veste del legale di Caio, inquadri il caso individuando la disciplina e le possibili iniziative che Caio potrebbe assumere.

### **SOLUZIONE**

Ho inquadrato il contratto di utenza telefonica come contratto di somministrazione ex artt. 1559 ss. c.c., parlando della relativa disciplina (contratto di durata, a prestazioni corrispettive, prestazione di carattere continuativo). Ho escluso la configurabilità di un danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., citando Cassazione n. 3544/2020, sostenendo invece che la fattispecie andasse ricondotta alla disciplina della responsabilità contrattuale per inadempimento (con relativo onere probatorio più favorevole per il creditore). In particolare, l'art. 1565 c.c. dispone che, in caso di inadempimento di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso.

**Traccia cod. 2741**

**CDA: GENOVA**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

In data 18/12/2020, la società Alfa acquista dall'azienda Beta al prezzo di Euro 2500, un macchinario per la pulizia a vapore di ambienti e mobili. Al primo utilizzo del bene consegnatole, Alfa realizza che lo stesso risulta gravemente difettoso e non idoneo alla funzione cui è destinato poichè, non emettendo sufficiente vapore, non consente di pulire. Dopo il periodo delle ferie natalizie, precisamente, in data 20/01/2021, la società Alfa si rivolge all'azienda Beta che ne riconosce il vizio e si impegna ad effettuare le necessarie riparazioni; Beta trattiene quindi il bene con il consenso di Alfa e glielo riconsegna il 20/04/2021. Nonostante l'intervento dell'azienda produttrice e venditrice il macchinario continua a non funzionare, lasciando aloni di sporco sulle superfici che, invece, dovrebbe pulire; la società Alfa, quindi, si rivolge all'azienda Beta lamentando il permanere dei vizi e chiedendo la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo oltre al risarcimento del danno. Beta respinge le richieste di Alfa assumendo che, dato il tempo trascorso, quest'ultima è deceduta da qualsivoglia garanzia. Alfa decide quindi di rivolgersi ad un legale. Il candidato, assunte le vesti del legale di Alfa, inquadri il caso ed esponga parere motivato circa le iniziative esperibili dalla stessa nei confronti della società Beta.

### **SOLUZIONE**

Dopo una breve ricostruzione fattuale, mi sono focalizzato sulla garanzia per vizi della cosa venduta ex art 1490 e seguenti. Sono poi passato all'analisi della disciplina dell'art. 1497 in tema di mancanza delle qualità promesse ovvero essenziali della cosa venduta facendo un paragone con la disciplina dell'ordinaria garanzia per vizi. Sono passato poi all'analisi dell'articolo 1495 in tema di decadenza e prescrizione precisando che nel caso di specie siccome vi era stato un riconoscimento dei vizi da parte del venditore non era stato necessario rispettare il termine decadenziale degli otto giorni dalla scoperta per la denuncia. Ho concluso precisando che al fine di tutelare gli interessi di Alfa avrei agito in giudizio tramite un atto di citazione davanti al giudice di pace previo esperimento della negoziazione assistita. Il presidente mi ha chiesto se avessi ipotizzato altre forme di tutela e se nello specifico avessi rilevato una fattispecie di "aliud pro alio". Ho analizzato il tema della vendita di "aliud pro alio" tuttavia non ritenendola applicabile al caso di specie in quanto il bene oggetto della vendita apparteneva allo stesso genere del bene richiesto. Mi hanno poi chiesto di precisare se con l'introduzione della riforma Cartabia avrei comunque fatto un atto di citazione o un ricorso e ho precisato che al tempo della traccia (2021) avrei fatto un atto di citazione mentre ad oggi un ricorso.

**Traccia cod. 2742**

**CDA: ROMA**

**DATA: 24/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, amministratore del condominio di un fabbricato adibito a civili abitazioni, sito in Milano alla Via Omega, dopo essere stato sostituito dai condomini, con regolare delibera assembleare, consegna al nuovo amministratore Caio l'intera documentazione condominiale. Successivamente Tizio, vantando un credito di € 15.000,00 nei confronti del condominio, derivante da anticipazioni da lui effettuate e corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili del conto consuntivo consegnato a Caio, dopo aver inviato al condominio una missiva contenente una richiesta bonaria di pagamento, conviene in giudizio quest'ultimo al fine di sentirlo condannare al pagamento della suddetta somma, oltre interessi legali decorrenti dal giorno in cui erano state fatte le suddette anticipazioni. Caio si rivolge ad un legale per un consulto. Il candidato, assunto le vesti del legale del condominio, illustri le questioni sottese al caso in esame, individuando la disciplina applicabile e indicando la linea difensiva più utile a tutelare la posizione del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2743**

**CDA: ROMA**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio è proprietario di un appartamento nel condominio X nel cui piano terra sono allocate unità commerciali. Nel regolamento di condominio l'area cortilizia antistante il fabbricato condominiale sovrastante i garage è riservata in via esclusiva ai proprietari dei locali terranei. Caio, proprietario terraneo, appone dei vasi nell'area del cortile riservata in via esclusiva dal regolamento di condominio al proprio cespite. Tizio, rilevato che nel rogito di acquisto di Caio alcun riferimento è contenuto all'area antistante al locale, la ritiene condominiale per cui ritiene illegittima l'apposizione dei vasi. Il candidato renda a Tizio parere motivato sulla titolarità della proprietà dell'area antistante il locale della proprietà di Caio e se sia o meno condominiale.

### **SOLUZIONE**

Ho parlato della comunione, del condominio, dell'assemblea e dell'amministratore. Ho poi parlato del diritto di proprietà, del numerus clausus dei diritti reali e che non poteva configurarsi un diritto di uso atipico senza menzione nel titolo. Ho esposto l'evoluzione giurisprudenziale tra la sent. SU 84 che permetteva la limitazione della proprietà anche tramite regolamento condominiale e poi la sentenza 5459/2020 che invece affermava che il regolamento condominiale non può superare da solo presunzioni di condominialità dei beni senza alcuna menzione nel titolo. Inoltre ho parlato della l. 2020/2012 che ha inserito la presunzione di condominialità per le aree di parcheggio (visto che il cortile si trovava sopra il parcheggio). Non credo fosse la sentenza che volevano sentirsi dire quindi ho deciso di esporre molta teoria e ho poi prospettato due soluzioni bonarie (non essendoci strutture da buttare giù ma solo dei vasi) e ho detto che il cliente avrebbe potuto, se i vasi fossero stati ingombranti, chiedere di rimuoverli all'amministratore, in caso contrario, ai sensi del 1102 molto probabilmente no.

**Traccia cod. 2744**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Dopo l'esecuzione di lavori di rifacimento della rete fognaria, un tratto di circa 50 metri della via Verdi del comune X resta, per alcune settimane, caratterizzato dalla presenza di forte dissesto del manto stradale, con presenza di alcune buche, senza che però l'ente abbia apposto alcuna segnaletica di pericolo. Una mattina la signora Tizia, attraversando la strada nel tratto dissestato, inciampa in una piccola buca, cadendo a terra e riportando la lesione dei legamenti del ginocchio destro. Il candidato, assume le vesti del legale di Tizia, inquadri il caso, individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che Tizia potrebbe assumere.

### **SOLUZIONE**

Ho parlato della responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. e del suo carattere oggettivo (Sezioni Unite 20943/22). Affinchè si possa individuare il responsabile è necessario comprendere chi sia il custode della cosa e questo aspetto, per quanto riguarda i beni demaniali, è stato lungamente oggetto di interpretazioni che negavano l'applicabilità del 2051 per i danni che si verificavano su strade pubbliche, a causa dell'immensa vastità della rete stradale pubblica e il conseguente difficile controllo da parte della P. A. proprietaria. Questo orientamento è stato superato. Tizia deve provare soltanto il nesso di causalità. Dunque, ho parlato della causalità giuridica e materiale. Inoltre, la lesione al legamento rappresenta un danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. Per quanto riguarda l'atto consigliato: atto di citazione ex art. 163 c.p.c

**Traccia cod. 2745**

**CDA: BARI**

**DATA: 14/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, usufruttuario di una unità immobiliare utilizzata come abitazione, vi esegue alcuni lavori consistenti di ammodernamento quali, in particolare, il rifacimento degli impianti, la ritinteggiatura delle pareti, lo spostamento dei bagni e l'ampliamento di alcune stanze. Ritenendo che detti interventi abbiano carattere straordinario e come tali sia tenuto a sostenerne le spese il nudo proprietario Caio, chiede con lettera raccomandata a quest'ultimo il rimborso delle spese sostenute, minacciando in difetto iniziativa legale. Il candidato, assunto le vesti di legale di Caio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le iniziative da assumere.

**SOLUZIONE**

Usufrutto art. 987 cc e ss. Spese ordinarie artt. 1004 e 1005 cc, in quanto non vanno ad incidere sulla essenzialità della struttura della cosa. Onere dell'usufruttuario è affrontare le spese di godimento e di mantenimento del bene. Se il cedimento fosse stato strutturale sarebbero spettate al nudo proprietario le spese. Queste spese oltre che ordinarie sono anche voluttuarie. Sent. Cass. 22.797/2019. Art. 1006 cc indennità all'usufruttuario al termine dell'usufrutto qualora tali migliorie abbiano determinato una miglioria dell'immobile di per sé. Stiamo parlando di diritti reali, perciò c'è mediazione obbligatoria. In base alle spese si vedrà la competenza del Giudice di Pace o del Tribunale. Domande della commissione:  
- In sede giudiziale entro quale termine può essere eccepita la mancata mediazione? Entro la prima udienza. - Il suo assistito può esperire domanda riconvenzionale? Nel caso in cui questi lavori avessero causato un peggioramento dell'immobile

**Traccia cod. 2746**

**CDA: FIRENZE**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Il Condominio Alfa approvava due delibere con le quali è stata regolamentata nel pieno rispetto di quanto statuito nel regolamento condominiale l'assegnazione individuale e nominativa dei posti auto situati nell'area condominiale adibita a parcheggio in favore dei soli condomini proprietari di unità abitative ubicate nello stabile, escludendo dal godimento della medesima area comune i condomini proprietari di locali commerciali. Il condomino Tizio proprietario di un immobile commerciale all'interno del medesimo condominio si recava dal proprio legale di fiducia per avere un parere circa la possibilità di impugnare tali delibere. Il candidato assume le vesti del legale del condomino Tizio, individuati gli istituti giuridici interessati, illustri le eventuali e più opportune iniziative da intraprendere

### **SOLUZIONE**

Parlato del condominio quale ipotesi di comunione forzosa; fatto brevissimo cenno alla riforma attuata dalla L. n. 220/2012; analisi dell'art. 1117 c.c. con riferimento ai principi di servilità e accessorietà delle parti comuni rispetto all'unità immobiliari; applicazione dell'art. 1102 c.c. e limiti nel godimento della cosa comune; riferimento alla sentenza delle SS. UU. n. 28972/2020. Impugnazione delle due delibere con atto di citazione, previo esperimento della mediazione obbligatoria, essendo queste illegittime perché non si può escludere totalmente alcuni condomini del godimento della cosa comune. Diritto ad uso esclusivo che al massimo si può qualificare come diritto personale di godimento e non come diritto d'uso esclusivo.

**Traccia cod. 2747**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 14/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio e Caio sottoscrivono un preliminare di compravendita con cui Tizio si impegna a cedere a Caio la proprietà dell'immobile della madre, alla morte di questa. Decorsi 5 anni, permanendo il buon stato di salute della madre di Tizio, Caio chiede a Tizio di stipulare il contratto definitivo inserendo la medesima condizione di cui al preliminare. A fronte del rifiuto di Tizio, Caio notifica a Tizio atto di citazione per ottenere l'obbligo di concludere il contratto. Il candidato assume le vesti del legale di Tizio illustri le questioni giuridiche di interesse e l'azione giudiziaria più opportuna.

### **SOLUZIONE**

Ho iniziato parlando del contratto preliminare. Successivamente mi sono soffermata sulle condizioni (sospensive e risolutive ex art 1353 cc); ho evidenziato che la morte della madre di Tizio fosse la condizione sospensiva che subordinava la conclusione del definitivo. La mancata morte non è imputabile a Tizio, poiché non è in suo potere tale condizione e dunque Caio non può agire ex art 2932 cc (breve cenno) e ho citato la Cass. 22343/2019. Tizio si costituisce ex art 167 cpc.

**Traccia cod. 2748**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 15/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, proprietario di vari immobili, dona con atto pubblico alla figlia Caia la nuda proprietà di un immobile ad uso commerciale dato in locazione a Sempronio riservandosi l'usufrutto. Tizio percepisce il canone di locazione in qualità di usufruttuario tuttavia, dal mese di gennaio 2023 la figlia Caia, ritenendo di averne diritto invita Sempronio a rispondere a lei i canoni di locazione. A seguito di ciò Tizio si rivolge al proprio legale di fiducia al fine di conoscere i propri diritti. Il candidato illustri gli istituti giuridici sottesi e indichi l'atto più opportuno.

**SOLUZIONE**

Ho parlato delle donazioni e del contratto di locazione in generale, mi sono soffermata sull'usufrutto e precisamente sull'art 999cc. Non ho trovato alcuna giurisprudenza che risolva il caso in esame solo la Cassazione 18536/2018 che mi ha condotto a parlare e accennare qualcosa sulla cessione del credito. Riguardo l'atto da redigere ho optato per la citazione verso Caia allo scopo di ottenere la restituzione delle somme illegittimamente percepite. Mi hanno chiesto se il soggetto usufruttuario potesse esperire qualche azione possessoria e ho detto di sì accennando all'azione di manutenzione ma nel caso in esame non si configurava tale ipotesi.

**Traccia cod. 2749**

**CDA: TRENTO**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio decide di trasferirsi da Milano a Catania, sua città di origine, e chiede al nipote Caio di aiutarlo nel disbrigo delle relative incombenze, non avendo alcun rapporto con i propri figli ed essendo vedovo. Tizio, avendo nella sua disponibilità la somma contante di euro 20.000,00 ed essendo sprovvisto di conto corrente, chiede a Caio, che accetta, di depositare sul suo conto corrente la suddetta somma con la specificazione che il denaro sarebbe stato restituito a Tizio a sua semplice richiesta. Tizio specificava anche che il trasferimento di denaro non veniva effettuato a titolo di remunerazione e non costituiva atto di liberalità e non doveva trovare fondamento giuridico nell'obbligazione naturale. Tizio, non ricevendo la restituzione da parte di Caio, lo cita in giudizio ritenendo sussistenti gli estremi per poter legittimamente esercitare azione di arricchimento senza giusta causa. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che Caio potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

Ho iniziato parlando di un ipotetico inquadramento del caso in esame nell'alveo del contratto di deposito irregolare. Tuttavia, mi sono resa conto che il fulcro della traccia verteva sull'azione di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. quindi poi mi sono soffermata su quello. La commissione mi ha chiesto se la domanda di Tizio fosse quindi infondata e/o anche inammissibile e su cui incombesse l'onere della prova. Io ho risposto che la domanda era inammissibile perchè il 2041 può essere esperito solo in via residuale e che l'onere probatorio incombeva su Tizio.

**Traccia cod. 2750**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 06/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Mevia da oltre tre anni convive con Caio nell'appartamento che questi aveva avuto in comodato gratuito dal fratello Sempronio. Caio a causa di una malattia è costretto ad un lungo periodo di ricovero in ospedale. Nelle more del ricovero di Caio i suoi familiari si introducono nell'appartamento cambiando la serratura per impedire a Mevia di tornare a casa. Il candidato, assunte le vesti del legale di Mevia, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili strategie difensive per tutelare le ragioni della propria cliente.

**SOLUZIONE**

Il quesito posto dalla traccia è relativo alla possibilità per il convivente more uxorio di esperire l'azione di reintegrazione nel possesso. In particolare, dopo aver fatto una premessa sul possesso in generale, bisogna fare riferimento alla differenza tra detenzione qualificata e non qualificata (cioè quella relativa a ragioni di cortesia ospitalità), di fatti l'azione di reintegrazione nel possesso può essere esperita solo dal detentore qualificato. La corte di cassazione si è più volte espressa nel senso di considerare il convivente detentore qualificato (le sentenze si trovano sotto l'art. relativo all'azione di reintegrazione).  
Soluzione: l'azione può essere esperita da Mevia

**Traccia cod. 2751**

**CDA: TORINO**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, facoltoso imprenditore, decede dopo una lunga malattia il 20 ottobre 2020, lasciando il coniuge, Mevia e due figli Caia e Sempronio. Con testamento pubblico istituisce eredi in parti uguali dell'intero patrimonio mobiliare e immobiliare la moglie e il figlio Sempronio, escludendo Caia, asserendo di non essere stata una figlia meritevole per non averlo assistito e non aver mantenuto alcun contatto con il prestatore, nonostante alcuni anni prima avesse per lei acquistato, corrispondendo direttamente al venditore il relativo importo, un appartamento in Milano, intestandolo in sede di stipula notarile, direttamente alla figlia appena diciottenne che appariva quindi l'acquirente. Con identiche modalità Tizio aveva acquistato in Roma un immobile intestandolo al figlio appena maggiorenne. La figlia tuttavia ritenendo di aver diritto alla quota di riserva contatta il proprio legale per intraprendere un'azione giudiziaria per la tutela dei suoi interessi. Instaurato il giudizio si costituiscono, con atti separati, la moglie e il figlio del de cuius che resistono alla domanda di Caia chiedendone il rigetto. Il candidato, assunte le vesti del legale di Sempronio, inquadri il caso, individuando la disciplina applicabile e gli istituti giuridici interessati, oltre le iniziative processuali che il proprio assistito potrebbe intraprendere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2753**

**CDA: MILANO**

**DATA: 27/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Caia, proprietaria di un appartamento nel condominio alfa, tornata dalle ferie trovava delle macchie sul soffitto della cucina. Chiamato un perito scopriva che tali macchie erano da ricondursi alle infiltrazioni di acqua derivanti dal terrazzo sovrastante, che funge anche da copertura di quella parte dell'edificio condominiale. Caia, avendo intenzione di vendere il proprio immobile nel giro di un anno, decide di non intraprendere alcuna azione e procede solamente a riverniciare gli interni dell'appartamento. Tuttavia, a seguito di numerosi tentativi infruttuosi di vendere, a causa del crollo del mercato immobiliare, comunicava al proprietario dell'immobile del terrazzo sovrastante l'intenzione di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa delle infiltrazioni. Il Signor Sempronio, divenuto nel frattempo proprietario dell'appartamento e del terrazzo da pochi mesi, si rivolgeva ad un legale per valutare la sua eventuale responsabilità. Il candidato, assunto le vesti di difensore di Sempronio, illustri motivato parere sulla questione.

### **SOLUZIONE**

Analisi della disciplina condominiale (artt. 1117, 1123, 1126 cc) e riferimento alla responsabilità extra-contrattuale 2051. Sempronio non è responsabile per i danni dovuti in quanto non era il custode del bene al momento della causazione del danno. Ho precisato altresì che, ad ogni modo, il risarcimento avrebbe dovuto essere ridotto in ragione della condotta tenuta da Caia che ha concorso ad aggravare il danno ai sensi dell'art. 1227 cc. Se citato in giudizio da Caia: costituzione in giudizio 166-167 cpc, eccezione relativamente alla eventuale mancata mediazione obbligatoria, rigetto della domanda, chiamata del terzo ex proprietario in giudizio

**Traccia cod. 2755**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 28/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, condomino di alfa ubicato in Roma, scrive una lettera all' amministratore pro tempore del condominio affinché lo stesso deliberi e lo autorizzi a distaccarsi dall impianto centralizzato di riscaldamento, per poterne creare uno autonomo. Convocata l'assemblea, la stessa non autorizza il condomino Tizio. L'assemblea ha deciso di non concedergli la possibilità di distaccare la sua unità immobiliare dall'impianto di riscaldamento condominiale, poiché il distacco avrebbe comportato un danneggiamento delle altre unità immobiliari sia sotto l'aspetto economico che del rendimento del riscaldamento. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, esprima parere motivato circa le problematiche sottese alla fattispecie e le possibili soluzioni giudiziarie

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2756**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 27/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, proprietario dell'appartamento sito in ROMA, conviene in giudizio dinanzi al tribunale della capitale Caio, titolare dell'omonima impresa edilizia, richiedendo il risarcimento dei danni cagionati al proprio appartamento a causa delle infiltrazioni di acque meteoriche, determinate da inadeguata impermeabilizzazione del telo di copertura delle opere relative a lavori di ristrutturazione del pavimento dell'immobile sovrastante, Tizio richiede altresì l'adempimento della polizza assicurativa sulla responsabilità civile, stipulata da Caio con la compagnia di assicurazioni alfa, sostenendo che la clausola contrattuale che escludeva dalla garanzia i danni derivanti da acqua piovana e/o da altri eventi atmosferici in genere, rivestiva carattere vessatorio e doveva pertanto essere specificamente sottoscritta ex art 1341 cc in quanto costitutiva di limitazione di responsabilità. Il candidato, assunto le vesti del legale di fiducia di Caio, esprima parere motivato in ordine alle problematiche giuridiche sottese alla fattispecie con riferimento alla disciplina delle clausole vessatorie e indichi la possibile tesi difensiva da adottare in sede giudiziale.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2757**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 27/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Con scrittura privata del 30 maggio 2020 tizio, coniugato in regime di comunione legale con Caia prometteva di vendere a sempronio che prometteva di acquistare per sè o per persona da nominare entro il 30 luglio 2020, l'immobile di proprietà comune con Caia sito in Roma alla via Aurelia. Caia, non partecipa alla stipula del contratto preliminare di vendita perché non concorda sulla scelta effettuata dal marito di vendere L'appartamento in Roma. Al riguardo Caia, contrariata, si reca dal legale di fiducia per chiedere consiglio sulla soluzione da adottare. Il candidato, assunto le vesti del legale di fiducia di Caia, premessi brevi cenni sull'amministrazione dei beni in comunione, esprima parere motivato evidenziando problematiche e proponendo soluzioni giudiziarie.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2759**

**CDA: ROMA**

**DATA: 27/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, trovandosi in temporanee difficoltà economiche, si rivolge a Caio, da lungo tempo suo amico ed ex collega di lavoro per richiedergli un prestito di € 8.000. Caio gli concede il prestito richiesto, emettendo in favore di Tizio due assegni bancari di € 4.000 ciascuno. successivamente Tizio, a causa di una grave malattia riesce a restituire a Caio soltanto la metà della somma mutuata, versandogliela in contanti e senza richiedere alcuna ricevuta, stante i rapporti di amicizia con Caio e chiedendo a Caio di attendere ancora qualche tempo per la restituzione del residuo. Caio, dopo qualche tempo, non ricevendo la residua somma da Tizio, lo cita in giudizio asserendo di non aver ricevuto nulla da Tizio e richiedendo la restituzione dell'intera somma a suo tempo mutuata. Tizio, ricevuta la notifica dell'atto di citazione, si rivolge ad un legale per conoscere la possibilità di difendersi dalla ingiusta richiesta di Caio del pagamento dell'intera somma. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e prospetti le possibili iniziative legali che Tizio potrebbe adottare, indicando le norme sostanziali e processuali di riferimento.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2764**

**CDA: ROMA**

**DATA: 27/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, trovandosi in temporanee difficoltà economiche, si rivolge a Caio, da lungo tempo suo amico ed ex collega di lavoro per richiedergli un prestito di € 8.000. Caio gli concede il prestito richiesto, emettendo in favore di Tizio due assegni bancari di € 4.000 ciascuno. successivamente Tizio, a causa di una grave malattia riesce a restituire a Caio soltanto la metà della somma mutuata, versandogliela in contanti e senza richiedere alcuna ricevuta, stante i rapporti di amicizia con Caio e chiedendo a Caio di attendere ancora qualche tempo per la restituzione del residuo. Caio, dopo qualche tempo, non ricevendo la residua somma da Tizio, lo cita in giudizio asserendo di non aver ricevuto nulla da Tizio e richiedendo la restituzione dell'intera somma a suo tempo mutuata. Tizio, ricevuta la notifica dell'atto di citazione, si rivolge ad un legale per conoscere la possibilità di difendersi dalla ingiusta richiesta di Caio del pagamento dell'intera somma. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e prospetti le possibili iniziative legali che Tizio potrebbe adottare, indicando le norme sostanziali e processuali di riferimento.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2775**

**CDA: ROMA**

**DATA: 28/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio si avvale dell'opera professionale dell'avv. Caio nel giudizio di divisione ereditaria introdotto dalla sorella Mevia e concluso con sentenza pubblicata in data 04.11.12, notificata il successivo 02.12.12 e non impugnata. Con atto di citazione notificato in data 19.04.16, non preceduta da atto di costituzione in mora, l'Avv. Caio conviene in giudizio Tizio per ottenere il pagamento del compenso dovuto. Tizio, assumendo di aver già soddisfatto l'Avv. Caio a mezzo assegno bancario consegnato a mani il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, si rivolge al proprio legale. Il candidato assume le vesti del legale di Tizio, individui le questioni sottese al caso di specie e le possibili soluzioni

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2776**

**CDA: ROMA**

**DATA: 28/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia, attesa la crisi dell'unione coniugale, notifica ricorso per separazione giudiziale al marito Caio, che nel frattempo, si è già allontanato dalla casa familiare, richiedendo al Tribunale di prevedere a carico del padre un contributo di mantenimento per le due figlie della coppia, entrambe conviventi con la madre. La figlia più grande, Tizietta, ha 28 anni è diplomata e fin da quando aveva 20 anni ha trovato diverse occupazioni come baby sitter, sempre con regolari contratti a tempo determinato e per una retribuzione media mensile di euro 900. Alla data della proposizione del ricorso tuttavia, è priva di un'occupazione da 6 mesi. La figlia più piccola, Caietta, ha invece 16 anni e frequenta il liceo. Caio si reca dal proprio legale di fiducia in quanto intende costituirsi nel giudizio di separazione.

Il candidato assume le vesti del legale di Caio individuando le questioni sottese al caso di specie e le possibili soluzioni.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2777**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 28/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, dietro compenso in denaro, cede a Caio della cocaina, nella consapevolezza dell'alta concentrazione di principio attivo contenuto nella sostanza ceduta è nella ulteriore consapevolezza di gravi disturbi cardiaci scoperti da Caio. Caio, immediatamente dopo l'assunzione della sostanza psicotropa vendutagli da Tizio ha un malore e muore. Tizio, saputo della cosa, si rivolge ad un avvocato per sapere quale possa essere la sua posizione. Il candidato, assume le vesti del legale, evitando di soffermarsi sul reato di spaccio, dal quale origina la condotta ipotizzata, individui le disposizioni applicabili, gli orientamenti giurisprudenziali pertinenti ed ogni aspetto problematico posto dal caso in esame

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2780**

**CDA: BARI**

**DATA: 28/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Mevio e Tizia, uniti in matrimonio, hanno 3 figli, Caio, Filano e Mariano. Dopo l'ennesima violenta lite con quest'ultimo, Mevio nel 2022, redige un testamento del seguente tenore: "Io Mevio, lascio tutti i miei beni a mia moglie ed ai miei figli Caio e Filano". I rapporti tra padre e Mariano si erano già deteriorati nel giugno 2017 dopo che Mariano era venuto al corrente del fatto che il padre un mese prima aveva donato pressoché la metà dell'intero patrimonio di famiglia agli altri due fratelli. Nel gennaio 2023 è venuto a mancare Mevio, Tizia, Caio e Filano provvedono a far pubblicare il testamento olografo rinvenuto nello studio del de cuius. Mariano, ritenendo di aver subito un'ingiustizia decide di rivolgersi ad un legale. Il candidato assume le vesti del legale di Mariano, inquadra gli istituti di riferimento ed esponga motivato parere sulle possibili azioni da intraprendere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2781**

**CDA: BARI**

**DATA: 28/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Il sig. Bianchi stipula un preliminare di vendita del proprio fondo rustico con la Edil costruzioni srl. Qualche giorno dopo, il promettente venditore viene a sapere che, in seguito all'approvazione del nuovo piano regolatore, il fondo ricade in zona edificabile e, soprattutto che il legale rappresentante della ditta, geometra, al momento di conclusione dell'affare era già a conoscenza delle imminenti modifiche allo strumento urbanistico. Il sig. Bianchi allora decide di rivolgersi ad un legale per sapere se può ottenere l'annullamento del contratto o, in ogni caso, se possa legittimamente rifiutarsi di concludere il definitivo. Il candidato, assunte le vesti del legale del sig. Bianchi, inquadri il caso, gli istituti di riferimento e prospetti una adeguata linea difensiva.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2782**

**CDA: MILANO**

**DATA: 28/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio concede in locazione un appartamento a Caia, la quale saltuariamente concede l'uso del bene a Mevia che ne dispone per esercitarvi il mestiere di cartomante. Accade però che nell'appartamento in questione divampi un incendio, originato dal difettoso funzionamento della macchina del caffè attaccata alla presa di corrente e lasciata accesa. In seguito, viene accertato che, al momento dell'incendio, nell'appartamento si trovava Mevia. Per ottenere il risarcimento dei danni subiti Tizio si rivolge a Caia, la quale però esclude ogni sua responsabilità, affermando che la richiesta deve essere rivolta a Mevia, che aveva la custodia del bene al momento dell'incendio ed è quindi responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. Anche Mevia, però, nega ogni sua responsabilità, invitando Tizio a rivolgersi a Caia quale sua conduttrice. Disorientato dalle risposte ricevute, Tizio si rivolge ad un avvocato per avere un parere in merito alla vicenda; il candidato assunto il ruolo del difensore di Tizia rediga motivato parere

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2783**

**CDA: MILANO**

**DATA: 28/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Il commercialista Tizio, coniugato con Caia in regime di comunione dei beni, acquista un appartamento; all'atto di rogito di acquisto presenza la moglie Caia dichiarando che il bene è escluso dalla comunione in quanto destinato all'esercizio della professione del marito, In realtà però, il bene in questione viene fin da subito destinato ad abitazione coniugale e tale rimane fino a quando il rapporto tra i coniugi si deteriora e gli stessi giungono alla decisione di separarsi. Nella discussione relativa alla imminente separazione, Caia avanza pretese per quanto attiene l'abitazione in questione che considera quale bene facente parte della comunione in quanto effettivamente destinato a casa coniugale. Tizio replica però che il bene deve considerarsi personale, come del resto dichiarato all'atto dell'acquisto dalla stessa Caia che pertanto non può più avanzare pretese al riguardo. Caia si rivolge allora ad un avvocato di sua fiducia per avere un parere in merito alla vicenda; il candidato assunto il ruolo del difensore di Caia rediga motivato parere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2785**

**CDA: MILANO**

**DATA: 28/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Alba hanno contratto matrimonio in regime di comunione legale. Nel corso della vita coniugale, Alba ha trasformato il proprio hobby - la riparazione e il restauro di moto d'epoca che inizialmente effettuava nel garage di casa - in una vera professione costituendo una ditta individuale e acquistando un immobile adibito a ufficio e officina. Molti anni dopo, Tizio, che ha instaurato una relazione con Mevia ha chiesto ed ottenuto la separazione e lo scioglimento del matrimonio. L'uomo ha inoltre indirizzato alla ex moglie una raccomandata, nella quale, vantandosi titolare del 50% dell'immobile destinato all'esercizio dell'impresa individuale, ha manifestato la volontà di chiederne la divisione giudiziale. Alba si reca dal legale, al quale espone di avere già sottoscritto un contratto preliminare a mezzo del quale si è impegnata ad alienare l'immobile a Sempronio. Il candidato, assunto le vesti del legale interpellato, analizzi la questione sottesa al caso di specie, redigendo motivato parere

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2786**

**CDA: ROMA**

**DATA: 27/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio aliena fittiziamente a Caio un immobile abitato da Mevio, suo figlio. Deceduto Tizio gli succede Mevio mortis causa. Deceduto Caio gli succede sempre mortis causa Sempronio che dichiarandosi proprietario dell'immobile chiede a Mevio di rilasciarlo. Non sapendo come comportarsi Mevio si rivolge ad un legale. La candidata assume le vesti del legale di Mevio illustri le problematiche sottese alla fattispecie in esame.

**SOLUZIONE**

Disamina delle norme in materia di simulazione Artt. 1414 c.c. e ss. con particolare attenzione all'azione di simulazione e alle limitazioni probatorie ex art. 1417 c.c. Questione problematica: la qualificazione dell'erede come parte o come terzo ai fini dell'applicazione dell'art. 1417 c.c. Giurisprudenza risolutiva sotto l'art. 1417 c.c. (Giuffrè): l'erede è da considerare parte del contratto, tranne il caso in cui agisce anche con azione di riduzione sussistendo una lesione di legittima (in tal caso l'erede legittimario è da qualificare come terzo). Questioni processuali: atto di citazione con riferimento alle novità introdotte dalla riforma Cartabia (contenuto e termine per la costituzione dell'attore). Idoneo

**Traccia cod. 2788**

**CDA: ROMA**

**DATA: 27/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Caia sono titolari di un conto corrente cointestato presso un noto istituto di credito bancario. Caia contrae un debito per l'acquisto di un personal computer che però non onora. Il creditore Mevio ottenuto titolo esecutivo contro Caia, intraprende l'azione esecutiva nelle forme del pignoramento presso terzi, aggredendo il saldo del conto corrente, che è di poco superiore all'importo dovuto. Tizio, tuttavia, rappresenta che lui non è affatto debitore e quel conto è alimentato esclusivamente da lui. Caia però gli oppone la presunzione di comproprietà delle somme giacenti. Il candidato assume le vesti di difensore di Tizio, esamini gli istituti giuridici di riferimento, renda parere motivato sulla questione ed indichi l'opportuna attività difensiva per la tutela del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2789**

**CDA: ROMA**

**DATA: 27/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

In data 15 aprile 2021, i coniugi Tizio e Caia, ormai anziani e senza figli, con l'assistenza del notaio Mevio, donano al nipote Sempronio la nuda proprietà di un appartamento, riservando a se stessi l'usufrutto, a condizione che egli presti loro assistenza e paghi le spese per i loro funerali, una volta passati a miglior vita. L'atto prevede espressamente che, se Sempronio non dovesse adempiere ad uno degli obblighi, il contratto si risolverà di diritto. Dopo circa un anno, Tizio viene a mancare e Caia paga le spese funerarie. Sempronio, informato dell'accaduto, si offre di rimborsare le spese sostenute, ma la richiesta risulta vana in quanto reputata tardiva da Caia. successivamente, Caia cita in giudizio il nipote Sempronio al fine di ottenere la risoluzione della donazione per inadempimento. Il candidato, assunte le vesti del legale di Sempronio, rappresenti la strategia difensiva da prospettare al proprio assistito, nonché lo strumento processuale necessario.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2790**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 28/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

In data 15 aprile 2021, i coniugi Tizio e Caia, ormai anziani e senza figli, con l'assistenza del notaio Mevio, donano al nipote Sempronio la nuda proprietà di un appartamento, riservando a se stessi l'usufrutto, a condizione che egli presti loro assistenza e paghi le spese per i loro funerali, una volta passati a miglior vita. L'atto prevede espressamente che, se Sempronio non dovesse adempiere ad uno degli obblighi, il contratto si risolverà di diritto. Dopo circa un anno, Tizio viene a mancare e Caia paga le spese funerarie. Sempronio, informato dell'accaduto, si offre di rimborsare le spese sostenute, ma la richiesta risulta vana in quanto reputata tardiva da Caia. successivamente, Caia cita in giudizio il nipote Sempronio al fine di ottenere la risoluzione della donazione per inadempimento. Il candidato, assunto le vesti del legale di Sempronio, rappresenti la strategia difensiva da prospettare al proprio assistito, nonché lo strumento processuale necessario.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2791**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 28/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, titolare di un'impresa edile, stipula un contratto di appalto con Caio, avente ad oggetto l'esecuzione di opere di straordinaria manutenzione sull'immobile di proprietà del committente. Iniziati i lavori, Tizio più volte diffida Caio al pagamento del SAL n.6 preavvisando che in mancanza sospenderà i lavori. Stante il perdurante inadempimento di Caio, con missiva dell'8.01.22 tizio comunica al committente la sospensione dei lavori. In data 20.01.22 un dipendente dell'impresa edile di Tizio, recatosi sul cantiere, non riesce ad accedere allo stesso, essendo stata installata una nuova catena con lucchetto. Lo stesso giorno Caio comunica a Tizio di aver rimosso il sistema di chiusura e di averne installato uno nuovo, avvisandolo che le chiavi sarebbero state messe a disposizione presso il cantiere il giorno seguente. L'indomani tuttavia Caio comunica la sua volontà di recedere dal contratto e non procede alla consegna delle chiavi all'appaltatore. Tizio, pertanto, si reca dal legale Sempronio al quale rappresenta altresì che all'interno del cantiere siano ancora presenti le proprie attrezzature. Il candidato, assunte le vesti del legale Sempronio, prospetti la soluzione del caso, indicando l'atto più opportuno per salvaguardare gli interessi dell'assistito

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2792**

**CDA: BOLOGNA**

**DATA: 28/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Mevio, ragazzo di 12 anni, nel corso di una partita di basket svoltasi nell'orario scolastico contro una squadra formata da studenti di anni 17, viene violentemente colpito da una pallonata al viso, subendo lesioni da cui è derivato danno biologico temporaneo e danno biologico permanente, quantificato al 15% di invalidità. I genitori di Mevio, Caio e Caia, intendendo agire per ottenere il risarcimento dei danni subito dal figlio, chiedono al ministero dell'istruzione che provveda al pagamento di quanto dovuto a tale titolo. L'amministrazione respinge però la richiesta, adducendo che l'incidente si sia verificato per caso fortuito, posto che il pallone è stato lanciato dall'alunno tizio durante una azione di gioco e accidentalmente è stato colpito Mevio. La candidata, assunte vesti del legale di caio e Caia, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che si possono intraprendere

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2793**

**CDA: BOLOGNA**

**DATA: 28/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Con atto notarile 10/10/2015 Tizio ha acquistato da Sempronio la piena proprietà di un terreno agricolo. Essendo il fondo intercluso, per accedervi tizio utilizza uno stradello sterrato che insiste sulla proprietà di Sempronio, sulla base di una servitù di passaggio pedonale e carraio costituita nel 2015 con il citato rogito di acquisto. L'accesso allo stradello dalla strada pubblica è diretto e libero da ostacoli. il 15/10/2021 Sempronio installa all'inizio del suo stradello e in prossimità della via pubblica un cancello chiuso con catena e lucchetto. Il 30/11/21 tizio, provenendo dalla via pubblica, si avvede della posizione del cancello chiuso col lucchetto che impedisce l'accesso alla sua proprietà. Contrariato, tizio scrive il medesimo giorno lettera raccomandata a Sempronio nella quale contesta l'installazione del cancello ed intima la sua immediata rimozione. Non ricevendo riscontro, il 15/12/21 tizio si rivolge ad un legale consegnandogli la raccomandata inviata a Sempronio e chiedendo che tuteli i suoi interessi. La candidata assume le vesti del legale di tizio inquadrando il caso individuando la disciplina applicabile e le iniziative che il cliente può assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2795**

**CDA: MILANO**

**DATA: 29/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia ha tre figli, Caio, Sempronio e Mevio e muore lasciando una disposizione testamentaria con la quale indica che l'unico bene immobile di sua proprietà del valore di euro 100.000 rimanga interamente a Caio e la somma di euro 20.000, depositata in banca, venga divisa equamente tra loro. A questo punto Sempronio e Mevio, eredi legittimi di tizia, si recano da un legale. Il candidato, assume le vesti del legale di Sempronio e Mevio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative, soprattutto processuali che potrebbero assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2796**

**CDA: MILANO**

**DATA: 29/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Sempronio e Mevio concludono un contratto preliminare di compravendita con cui il primo si obbliga a trasferire al secondo un immobile di sua proprietà. Nel preliminare era prevista una clausola penale da applicare in caso di ritardo nella consegna dell'immobile, la quale però non veniva riportata nel definitivo poi stipulato. Mevio, ritenendo Sempronio inadempiente, affermava di voler agire contro quest'ultimo per ottenere il risarcimento del danno subito comprensivo della notevole penale da ritardo nella consegna dell'immobile; secondo l'acquirente, la clausola penale inserita nel preliminare non poteva dirsi tacitamente rinunciata per il solo fatto di non essere stata riportata nel definitivo. Assunte le vesti del legale di Mevio, il candidato individui la disciplina applicabile e la strategia processuale secondo la quale agire.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2797**

**CDA: MILANO**

**DATA: 29/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio concede suo figlio Caio in comodato d'uso gratuito una casa ed il contratto viene registrato. Caio vi trasferisce la residenza e vi opera all'interno i lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Per incomprensioni familiari, tizio richiede l'immediata restituzione della casa e Caio si rifiuta di consegnarla perché pretende rimborso di tutte le spese straordinarie che ha sostenuto negli anni, finalizzate alla conservazione del bene. Sostiene, infatti, che i suoi interventi hanno aumentato il valore di mercato dell'immobile a vantaggio esclusivo di suo padre tizio, in qualità di proprietario. Caio si reca da un legale. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, in quadri il caso individuando la disciplina applicabile possibili iniziative, soprattutto processuali, che potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2799**

**CDA: LECCE**

**DATA: 30/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La società immobiliare BETA SRL, promittente venditore, e TIZIO, promittente acquirente, stipulano nel maggio 2020 un contratto preliminare di compravendita di un immobile sito a Salerno, con termine per la stipula del definitivo fissato per il mese di maggio 2021. TIZIO versa alla società BETA SRL la somma di 50.000 euro a titolo di caparra confirmatoria e acconto sul prezzo di vendita, pari ad 250.000 euro da versare alla data di stipula del contratto definitivo. Trascorso qualche mese dalla stipula del contratto preliminare TIZIO scopre casualmente che l'immobile promesso in vendita non è di proprietà della società BETA SRL ma di un'altra società immobiliare, la GAMMA SRL. TIZIO decide, pertanto, di agire in giudizio al fine di ottenere la risoluzione del contratto preliminare e la restituzione del doppio della caparra. Il giudizio viene introdotto con atto di citazione notificato alla società immobiliare BETA SRL in data 10 settembre 2020. L'amministratore della società BETA SRL si reca dal proprio legale di fiducia al fine di comprendere se la pretesa di TIZIO sia fondata. Il candidato, assunte le vesti del legale della società, esaminato il quesito, verifichi se sussistono i presupposti per l'azione di risoluzione e individui l'eventuale strategia difensiva per tutelare gli interessi della società sua assistita.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2800**

**CDA: LECCE**

**DATA: 30/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Pasquale è un anziano vedovo di 84 anni, nonché padre di tre figli: Livia, Claudio e Rossana. Consapevole del poco tempo che gli resta da vivere, Pasquale vorrebbe premiare la figlia maggiore Livia, per essere stata molto vicina, lasciandole in eredità la casa di famiglia. A tale scopo, sapendo di avere una pessima grafia, chiede la cortesia all'operatrice domestica che lo assiste di riportare per iscritto le sue volontà testamentarie. Dopo aver letto quanto scritto dalla signora, provvede a firmare di suo pugno. Alla morte di Pasquale, viene data lettura del testamento cui partecipano però solo Livia e il fratello Claudio, mentre l'altra sorella Rossana, avendo interrotto del tutto i rapporti con la famiglia d'origine decide di non presentarsi. Claudio, sentendosi estromesso dall'eredità e nutrendo forti dubbi circa l'autenticità del testamento, si rivolge ad un legale al fine di verificare in che modo possa agire per tutelare la propria posizione. Il candidato, assunto le vesti del legale di Claudio, premessi brevi cenni sull'istituto giuridici sottesi, Ri dica motivato parere sulla vicenda e riferisca quali siano le iniziative processuali da intraprendere

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2803**

**CDA: MILANO**

**DATA: 29/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Nel 1985 Tizio acquista da Caio un fondo di circa 300 mq con relativo manufatto su di esso insistente, con l'intenzione di ristrutturarlo, sì da adibirlo ad abitazione per soggiorni nel periodo estivo. Appena pochi giorni dopo l'acquisto, Tizio si trasferisce negli Stati Uniti per lavoro, senza aver potuto prendere materiale disponibilità del compendio acquistato, facendo poi ritorno in Italia saltuariamente e per brevi periodi e in via definitiva soltanto nel 2002. Al suo ritorno scopre che Caio continua a possedere quando a suo tempo oggetto di contratto di compravendita, avendo addirittura ristrutturato il manufatto che usa abitandovi saltuariamente. Nonostante le pressanti richieste di Tizio affinché lasci immediatamente l'immobile che era stato a lui venduto nel lontano 1985, Caio rifiuta di adeguarsi a quanto stabilito nel contratto di compravendita, sostenendo essersi compiuta a suo favore l'usucapione del bene in questione, in virtù del possesso untravennale dello stesso, risalente al 1974. A questo punto Tizio si rivolge al suo legale di fiducia, allo scopo di tutelare i propri diritti conseguiti alla compravendita conclusa con Caio nel 1985. Il candidato, assunto le vesti dell'avvocato incaricato da Tizio, premessi cenni al regime di cessione del possesso nei contratti ad effetto reale in rapporto alle problematiche che interferiscono con l'acquisto dell'usucapione, illustri le azioni più opportune da rivolgere nell'interesse del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2811**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 30/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio detiene presso la banca Alfa un contratto di conto corrente bancario sul quale deposita la somma di € 200.000,00; senonché tempo dopo Tizio constata che il proprio conto è stato quasi azzerato ad opera di ignoti truffatori; contesta pertanto alla banca una condotta gravemente negligente per aver omesso in più circostanze i dovuti controlli. Chiede quindi alla banca Alfa il risarcimento dei danni comprensivi della somma di € 200.000,00, oggetto della sottrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria. La banca Alfa replica negando l'addebito osservando che : - la somma in questione era stata trasferita a seguito del ricevimento di un ordine di bonifico redatto su carta intestata di Tizio e apparentemente da lui sottoscritto con firma conforme allo specimen (firma poi rivelatasi apposta a messo scannerizzazione); - al ricevimento dell'ordine, non avendo avuto alcun contatto diretto col cliente Tizio, nemmeno telefonico, la banca sospendeva l'esecuzione del bonifico; - 2 settimane dopo la banca riceveva telefonicamente un sollecito per l'esecuzione del bonifico da parte di un soggetto qualificatosi come Tizio a cui il funzionario chiedeva i dati della patente di guida e informazioni relative allo stato del conto, domande alle quali l'interlocutore rispondeva in maniera pertinente; - il funzionario chiedeva anche informazioni presso la banca su cui era intrattenuto il conto corrente del destinatario dell'ordine di bonifico e il funzionario di tale istituto di credito forniva "buine informazioni" sulla persona beneficiaria, definita come cliente che oberava regolarmente, confermando che la medesima era in attesa del denaro relativo all'acquisto di un immobile, del quale era stato appositamente consegnato un atto di compravendita (poi rivelatosi un falso); - solo all'esito di tale verifiche, la banca aveva disposto il bonifico. Tizio si rivolge ad un avvocato per avere un parere in merito, nonché per sapere come poter far valere le proprie ragioni in un eventuale giudizio, e quindi quali siano le migliori azioni da intraprendere nei confronti della banca Alfa.

### **SOLUZIONE**

responsabilità contrattuale della banca ex art. 1218 c.c.; diligenza ex art. 1176, co. 2, c.c.; cass. 25894/2021 sotto l'art. 1176 c.c; atto di citazione

**Traccia cod. 2812**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 30/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Alfa, per tramite di Caio, stipula un contratto preliminare con Tizia avente ad oggetto la vendita di un appezzamento di terreno, cui successivamente fa seguito la stipula del definitivo con il buon fine dell'affare. Accade poi che due anni dopo la Alfa Srl venga contattata dalla stessa Tizia la quale chiede che venga data esecuzione ad un altro preliminare. Afferma infatti Tizia di aver stipulato, circa un anno dopo la conclusione del primo affare, un ulteriore contratto con cui Caio, dichiarando di agire in rappresentanza della Alfa, le aveva promesso in vendita un appartamento per il quale lei aveva anche versato un acconto. La società Alfa chiarisce a Tizia di non ritenersi impegnata per tale contratto, poi non era stato conferito alcun potere a Caio per detto ultimo contratto. Tizio insiste nella pretesa invocando il principio dell'apparenza del diritto e sostenendo di aver affidato nel potere rappresentativo di Caio, oltre che Alfa avrebbe ratificato il contratto mediante l'incasso dell'acconto, chiede esecuzione ex art 2932 cc per la stipula del definitivo e per il risarcimento del danno patito. Il candidato assume le vesti del legale di Alfa illustri la tecnica difensiva.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2820**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 30/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio e Sempronia acquistano in regime di comunione coniugale dei beni la proprietà dell'immobile adibito a casa familiare sito nel comune di alfa, ove i coniugi abitano con i loro figli Mevio e Caio. Alla morte di tizio, Sempronia, dopo aver approvato e sottoscritto per accettazione il preventivo redatto da Callisto, in qualità di titolare dell'impresa individuale Callisto Costruzioni, decide di far eseguire dei lavori di ristrutturazione del prefetto immobile. A lavori ultimati, nel mese di marzo 2020, Callisto richiede il pagamento del prezzo pattuito e risultante dal preventivo di 20.000€. In data 1 aprile 2020 senza avere provveduto al pagamento della somma richiesta, Sempronia muore ab intestato. In data 30 dicembre 2020, caio rinuncia con scrittura privata sottoscritta da lui e dal fratello Mevio all'eredità materna. Mevio invece in data 2 marzo 2021 presentata regolarmente la denuncia di successione della madre avanti all'Ade competente. Con missiva a mezzo raccomandata a/r datata 13 marzo 2021, Callisto, venuto a conoscenza del decesso di Sempronia, costituisce in mora Caio e me io, ritenendo i due fratelli debitori solidali per il pagamento del credito da lui vantato nei confronti della defunta. Caio si rivolge al proprio legale per avere lumi sui suoi diritti. Assunte le vesti del legale di Caio, svolti brevi cenni sugli istituti giuridici sotteso al caso sopra esposto, suggerisca il candidato la strategia difensiva più adeguata al caso

### **SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2822**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 30/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è proprietario di un immobile nel comune di Delta. Caio, nel mese di marzo 2000, acquista l'immobile confinante con quello di proprietà di Tizio e, per impedire la vista del vicino sulla sua proprietà, decide di piantare una siepe divisoria dei due fondi. Convinto che tale soluzione non sia sufficiente allo scopo, nel mese di gennaio 2001, sostituisce la siepe con un muro in cemento realizzato in conformità alla normativa regolamentare urbanistica allora vigente. Tizio, senza mai aver eccepito alcunchè al vicino riguardo all'innalzamento del muro, che aveva anzi sfruttato anch'egli come sostegno per le proprie piante da frutto, nel mese di gennaio 2023 invia una missiva a mezzo raccomandata A/R a Caio, regolarmente ricevuta dal destinatario, diffidandolo ad abbattere il muro entro 10gg dal ricevimento della missiva ed a sue esclusive spese. In mancanza, Tizio avrebbe agito giudizialmente nei confronti di Caio. Stupito dalla diffida ricevuta, Caio si rivolge al proprio avvocato di fiducia per sapere se la pretesa di Tizio è fondata e a quali conseguenze potrebbe andare incontro qualora non provvedesse nei termini richiesti dal vicino. Assunte le vesti del legale di Caio, il candidato illustri brevemente gli istituti giuridici sottesi al caso prospettato e le possibili azioni esperibili da Caio al fine di opporsi alle pretese del vicino.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2823**

**CDA: MILANO**

**DATA: 29/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia e Tizio sono due anziani coniugi che vivono da più di 20 anni in una villetta nel comune di Alberobello da loro acquistata in regime di comunione legale. Tale immobile confina con un'antica masseria gestita con enorme successo da 5 anni da Sempronio e da questi prevalentemente utilizzata per ricevimenti e cerimonie, soprattutto nel periodo ricompreso tra il mese di aprile e quello di novembre. In questo lungo periodo di tempo gli spazi esterni del casale che comprendono anche una grande piscina con scivoli sono costantemente impiegati per lo svolgimento di attività ricreative estremamente rumorose, e ciò non soltanto per il vociare degli ospiti ma anche perché è sempre presente un'orchestra che accompagna i cantanti ingaggiati da Sempronio per allietare la permanenza degli avventori. I ripetuti solleciti rivolti dai due coniugi a Sempronio per adottare gli accorgimenti più idonei a moderare le propagazioni sonore che disturbano la loro qualità della vita, soprattutto di notte, sono rimasti inascoltati. Il candidato, assunto le vesti del legale dei due coniugi Tizio e Tizia inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che i suoi clienti potrebbero assumere per tutelare le proprie ragioni.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2824**

**CDA: MILANO**

**DATA: 29/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

I fratelli germani Tizia e Caio sono comproprietari pro indiviso di un appartamento nel comune di Fano pervenuto loro per successione legittima del padre Mevio, deceduto il 1 gennaio 2022. Tizia il 17 novembre 2022 ha venduto la propria quota sul suddetto immobile a Calpurnio, il suo parrucchiere di fiducia, per la somma di Euro 200.000, senza preventivamente informare delle sue intenzioni il fratello. Caio, che era interessato a rilevare la quota di Tizia sull'immobile, vorrebbe sapere se può in qualche modo impugnare la vendita. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che il suo cliente potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2825**

**CDA: MILANO**

**DATA: 29/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

La Alfa s.r.l. acquista un pullman e stipula un contratto di assicurazione con la compagnia Beta, includente anche la copertura per l'ipotesi di furto. Qualche mese dopo il veicolo viene ricoverato presso il parcheggio gestito dalla Gamma S.p.A. e completamente automatizzato, munito di recinzione e sbarra meccanica regolatrice dell'entrata e dell'uscita mediante un biglietto da ritirare all'ingresso e reinserire una volta pagato il corrispettivo per la sosta per fare alzare la sbarra in uscita. All'ingresso è posizionato un totem che indica trattarsi di parcheggio automatizzato senza presenza di personale con l'indicazione "non custodito" – precisazione contenuta anche sul retro del biglietto unitamente all'espressa esclusione di responsabilità della società Gamma per furto o danneggiamento e alla previsione della possibilità di uscire subito dalla struttura senza esborsi se non si intende aderire alle condizioni contrattuali. Senonché, il giorno seguente al parcheggio il pullman non viene rinvenuto nell'area di sosta in quanto rubato da ignoti. Nei mesi successivi la Alfa S.r.l. riceve un indennizzo di euro 250mila dalla compagnia Beta, la quale, surrogatasi all'assicurata, cita in giudizio la Gamma S.p.A., ritenendola responsabile del furto per non aver rispettato l'obbligo di custodia gravante sul depositario con la richiesta di risarcimento del danno corrispondente all'indennizzo versato alla società Alfa. La Gamma S.p.A. non ritenendo fondata la richiesta risarcitoria formulata dalla compagnia Beta chiede ad un avvocato se sussistono ragioni per costituirsi in giudizio e contestare la pretesa della società attrice. Il candidato, assunto le vesti del legale di Gamma, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le azioni che la sua assistita potrebbe assumere.

### **SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2826**

**CDA: MILANO**

**DATA: 29/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio acquista dalla nota casa automobilistica F una costosa autovettura sportiva. Il contratto prevede, nelle condizioni generali, una garanzia commerciale in favore dell'acquirente rilasciata dalla F della durata di 3 anni per eventuali difetti di conformità della vettura rispetto alle prestazioni dichiarate nel libretto di uso e manutenzione da eliminare in tempi ragionevoli e senza spese per l'acquirente presso un centro di assistenza tecnica autorizzato dalla stessa F. Accade però che dopo circa 16 km di percorrenza l'autovettura si fermi per un guasto ai collettori di scarico, guasto prontamente riparato gratuitamente presso l'officina Beta quale centro di assistenza tecnica autorizzato dalla F. Senonché, dopo altri 5000 km circa, l'autovettura si ferma nuovamente per la rottura del motore causata, secondo quanto successivamente accertato, dalla presenza di residui metallici dei collettori sostituiti nei condotti del motore, residui che, mischiati con l'olio, ne hanno causato la rottura. Tizio si rivolge quindi alla F al fine di ottenere il risarcimento del danno subito, dato l'ingente valore dell'autovettura in questione, ma la F nega ogni sua responsabilità sostenendo l'inoperatività della garanzia, in quanto il danno non deriva da un difetto o vizio della vettura ma da un negligente intervento riparativo di un terzo. A fronte di tale rifiuto, Tizio si rivolge ad un avvocato per avere un parere in merito alla possibilità di ottenere dalla società F il risarcimento dei danni subiti. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, inquadri il caso individuando le questioni ad esso sottese, la disciplina applicabile e le iniziative da assumere a tutela degli interessi del proprio assistito nei confronti della società F.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2827**

**CDA: MILANO**

**DATA: 31/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, comproprietario pro indiviso, con la società beta, di un terreno adiacente al fabbricato condominiale tra le medesime parti, è interessato allo scioglimento della comunione delle unità immobiliari edificate dalla società beta sul suolo comune (costituite da un corpo edilizio interrato, composto da due piani sovrapposti e da altra costruzione a livello semi interrato adibita ad autorimessa e cantina), con conseguente attribuzione delle quote di spettanza di ciascuno e con determinazione degli eventuali conguagli. La società beta, dal canto suo sostiene di essere proprietaria esclusiva del corpo edilizio interrato. In particolare, tale corpo di fabbrica: (a) risulta essenzialmente incorporato alla proprietà esclusiva della società beta (che vi accede per mezzo di una scala interrata dall'unità abitativa di sua proprietà, situata al piano terra dell'edificio condominiale) ed è stato realizzato su progetto e con lavori eseguiti dallo stesso tizio (socio e legale rappresentante dell'omonima impresa edile), ma pagati esclusivamente dalla società beta sul presupposto che esso sarebbe stato di proprietà esclusiva di quest'ultima e non di proprietà comune; (b) non è incorporato né funzionalmente legato alla proprietà di tizio; (c) è privo di caratteristiche (quali un muro maestro o un tetto) tali da indurlo a ritenerlo essenziale all'esistenza dei beni comuni; (d) infine, è stato progettato e realizzato in funzione esclusiva delle preesistenti unità immobiliari di proprietà della società beta. Il candidato, premessi brevi cenni relativi all'inquadramento giuridico degli istituti oggetto della traccia, assumte le vesti del legale della società beta formuli un parere sulle possibilità di difesa, sostanziale e processuale, nei confronti di una possibile azioni edilizia.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2830**

**CDA: MILANO**

**DATA: 31/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio nel corso dei suoi ultimi anni di attività artigiana, aveva accumulato un ingente debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, per omesso versamento dell'IVA. Alla sua morte, Tizio ha lasciato solo la moglie Caia questa, consigliata dal proprio commercialista, ha formato e trasmesso all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione, la quale espone, all'attivo il modesto saldo della carta prepagata di Tizio e al passivo, l'ingente debito collettario. Poco tempo dopo, Caia è stata citata in giudizio dall'Agenzia delle Entrate, la quale ne ha chiesto la condanna al pagamento del debito accumulato dal de cuius, previo accertamento della sua qualità di erede. Caia si reca quindi dal proprio legale, per valutare come difendersi dalla pretesa elariale. Il candidato illustri la questione giuridica sottesa alla fattispecie

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2831**

**CDA: MILANO**

**DATA: 31/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio ha sottoscritto un preliminare di compravendita immobiliare con Caio, che si è qualificato in atto come procuratore speciale della sorella Sempronia, promittente venditrice. Tizio prima di trascrivere il preliminare, ha versato a Caio un acconto e perché, pochi giorni dopo, quest'ultimo ha consegnato al promissario acquirente (Tizio) la quietanza firmata da Sempronia. Poco prima della data convenuta per la stipula del contratto definitivo, Sempronia ha inviato a Tizio e Caio una raccomandata con cui ha dichiarato di non ritenersi vincolata al contratto, poiché Caio lo ha concluso senza averne i poteri, non avendo lei rilasciato alcuna procura.

Tizio si reca quindi da un legale; il candidato illustri la questione giuridica sottesa al caso di specie, chiarendo quali rimedio siano dati a Tizio per la tutela dei suoi interessi.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2837**

**CDA: BOLOGNA**

**DATA: 27/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, dipendente della società alfa, viene incaricato dal direttore generale caio di svolgere mansioni di autista in favore di mevia, funzionaria pubblica della regione. A seguito di indagini, si scopre che caio e mevia avevano pattuito di favorire la società alfa in alcuni bandi regionali, dietro corresponsione di denaro e altri benefici a vantaggio di mevia stessa, ivi incluso il servizio di autista svolto da tizio al quale veniva pertanto imputato di essere parte dell'operazione illecita. Il candidato, assunto le vesti del legale di tizio, esamini e illustri i profili di possibile rilevanza penale che emergono nel caso concreto e prospetti una linea difensiva, comprensiva delle iniziative che possono essere assunte

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2842**

**CDA: MILANO**

**DATA: 31/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La alfa Srl sottoscrive con il condominio Beta un contratto di locazione della durata di 6 anni per l'utilizzo di una parete cieca del fabbricato al fine di porvi delle esposizioni pubblicitarie. A causa della pandemia da Covid-19, Alfa Srl subisce una drastica diminuzione della richiesta di spazi pubblicitari e conseguentemente, chiede al condominio la riduzione dell'importo del canone di locazione. Il candidato, assunto le vesti del legale del condominio, discuta in ordine alle problematiche sottese alla fattispecie anche sotto il profilo processuale.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2849**

**CDA: BARI**

**DATA: 31/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Caia, genitori di Sempronia, hanno donato un'immobile ad un'associazione che si occupa di aiutare i poveri. Detta donazione è stata sottoposta a una condizione risolutiva: l'immobile sarebbe ritornato ai donanti se il bene non fosse stato utilizzato per tale scopo. Deceduti i donanti, Sempronia si accorge, transitando davanti al bene donato, che l'immobile era in totale stato di abbandono e che non veniva utilizzato per lo scopo voluto. Assunte informazioni dai titolari delle limitrofe attività commerciali, Sempronia apprendeva che l'immobile era in totale stato di abbandono da diversi anni. Sempronia si reca da un avvocato per sapere se è possibile far valere la suddetta condizione risolutiva ed ottenere la restituzione del bene. La candidata, assunte le vesti di legale di Sempronia, premessi cenni sulla donazione, sugli elementi accidentali del negozio giuridico e sulla legittimazione ad agire dell'erede, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che Sempronia potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2852**

**CDA: PALERMO**

**DATA: 03/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia in data 27 dicembre 2022 viene convocata presso lo studio del notaio per la lettura del testamento del padre Caio, deceduto il 18 10 22 e di stato civile vedovo. Nel predetto testamento il de cuius così disponeva: "nomino miei eredi universali i miei tre figli Sempronio Cesare e tizia. Lascio ai miei tre figli Sempronio Cesare e tizia in parti uguali tra loro i miei buoni ordinari del Tesoro stipulati presso la filiale della banca beta per l'importo complessivo di 160.000 €; lascio altresì a mio figlio Sempronio il mio appartamento sito a Roma e a Cesare la mia villa sita a Cefalù. Lego al mio fedele collaboratore Ulpiano il saldo del mio conto corrente presso la banca gamma per importo complessivo di euro 18.000". Tizia, avendo preso atto dell'evidente sperequazione tra la propria quota e quella dei fratelli, si rivolge ad un legale per avere dei chiarimenti. Il candidato, assunto le vesti del legale di tizia, inquadrì l'istituto di riferimento ed esponga il proprio parere suggerendo l'azione legale esperibile da tizia

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2853**

**CDA: PALERMO**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Forwarded message Osvaldo Francesca è una ricca proprietaria ma vive in modo solitario dopo la morte del marito. Il figlio Giovanni però, nonostante alcuni problemi di salute mentale della madre comparsi dopo la morte del padre, decide di allontanarsi dalla stessa e di vivere lontano. L'unico che si prende cura di Francesca è il fratello Giulio che giornalmente le fa visita. Proprio per tale motivo Francesca nel mese di aprile 2019 si reca dal notaio al fine di redigere testamento nominando per gratitudine il fratello suo erede universale. Dopo qualche mese però Francesca avuto un peggioramento delle proprie condizioni di salute, in particolare di quelle mentali, ed il fratello Giulio, preoccupato, la fa sottoporre a visita psichiatrica all'esito della quale le viene diagnosticata la schizofrenia. Nel mese di settembre 2022 il figlio Giovanni, venuto a conoscenza del testamento fatto dalla madre qualche anno prima, contatta lo zio per informarlo che agirà in giudizio al fine di impugnare il suddetto atto. Secondo Giovanni infatti, a fronte della diagnosi dei medici, la madre non era perfettamente lucida quando ha deciso di nominare lo zio erede unico. Giulio, preoccupato, si reca dal proprio legale di fiducia per ottenere spiegazioni sulla difesa. Il candidato, esaminato il quesito, verifichi se la pretesa di Giovanni è fondata e con quale strategia difensiva Giulio possa eventualmente difendersi.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2854**

**CDA: PALERMO**

**DATA: 23/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La società Luce, che si occupa della realizzazione di impianti fotovoltaici in fondi agricoli, è alla ricerca di nuovi terreni da acquistare presso il Comune di Flora. Francesco, proprietario terriero nel predetto Comune, viene contattato dalla predetta società per l'acquisto di alcuni fondi. alcuni di questi fondi sono però da tempo coltivati da Giulio, coltivatori iscritti ad un'associazione di imprenditori agricoli conosciuta a livello nazionale per la produzione di prodotti biologici. La società Luce, in previsione del contratto di compravendita, deve procedere ad effettuare dei rilievi tecnici sui fondi da acquistare per verificare la compatibilità degli stessi al progetto da realizzare ed escludere eventuali vincoli di carattere paesaggistico ed ambientale. Per tale ragione, i tecnici della società luce si recano sui luoghi ma trovano Giulio intento a coltivare il terreno e lo stesso, che non era stato informato dell'operazioni, chiede ai tecnici le dovute spiegazioni. Così Giulio apprende che il terreno da lui coltivato sarà venduto da Francesco alla società luce. Giulio dunque decide di agire in giudizio al fine di ottenere l'intervenuta usucapione del terreno in oggetto, assumendo la coltivazione dello stesso da vent'anni. Francesco quindi decide di recarsi dal proprio legale di fiducia per comprendere se vi siano i presupposti affinché venga accertata in capo a Giulio la proprietà del fondo agricolo. Il candidato, assunte le vesti del legale di Francesco, esaminato il quesito, verifichi se la pretesa di Giulio è fondata e quale sia la strategia difensiva più idonea alla tutela dei diritti del proprio assistito

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2878**

**CDA: FIRENZE**

**DATA: 29/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Il Sig. Tizio, figlio unico di madre vedova, vive con l'anziana madre, Sig.ra Caia, nell'alloggio di questa e si occupa di tutti i pagamenti delle utenze e degli oneri condominiali. Caia muore lasciando quale unico erede il figlio Tizio, il quale provvede alla denuncia di successione e a tutte le incombenze connesse con essa. Tizio, che continua ad abitare nel medesimo alloggio, riceve un giorno la visita di Sempronio. Questi vantava un credito di euro 10.000,00 nei confronti di Caia, che ora intende ottenere dal figlio. Tizio, ritenendo non dovuta tale somma perchè non era stata accettata l'eredità materna, si rivolge al proprio legale. Il candidato, assunte le vesti dell'avvocato di Tizio, dopo aver inquadrato la disciplina applicabile ed individuato gli istituti rilevanti, esprima motivato parere sul caso in esame e sulle iniziative che possono essere assunte a tutela del proprio assistito.

### **SOLUZIONE**

Ho esposto sinteticamente le norme generali su successioni, accettazione pura e semplice -espressa o tacita - accettazione con beneficio d'inventario o rinuncia. Ho fatto notare che Tizio non potesse essere considerato erede puro e semplice per il fatto di aver provveduto alla denuncia di successione (essendo incombenza di natura meramente fiscale), e quindi, essendo egli nel possesso dei beni ereditari e qualora non fossero passati ancora 3 mesi dalla morte della madre, avrebbe dovuto procedere ad inventario per accettare eventualmente con beneficio. Nel contempo ho suggerito a Tizio di indagare circa eventuali altri debiti per valutare se fosse conveniente accettare o meno l'eredità. Qualora fossero già trascorsi 3 mesi invece avrebbe dovuto procedere al pagamento del debito materno, non potendo spendere alcuna eccezione anche in sede di eventuale opp.al decreto ingiuntivo.

**Traccia cod. 2887**

**CDA: LECCE**

**DATA: 04/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

In data 8/10/2020 Tizio, mentre percorre una pista ciclabile in sella ad una bici, a causa del sopraggiungere di un persone è costretto a spostarsi in una zona verde adiacente alla pista, ove cade a terra riportando serie lesioni al volto. La caduta è dovuta alla presenza di una buca profonda circa 40cm e larga 50x50 cm, occultata dall'erba incolta. Tizio cita in giudizio il Comune di Alfa perché sia condannato al risarcimento del danno. Il comune si costituisce negando la propria responsabilità e sostenendo che il sinistro sia imputabile alla condotta negligente ed imprudente di Tizio, che aveva prima impegnato uno spazio riservato al solo transito di pedoni e, successivamente, aveva invaso l'area verde, posta al di fuori della pista e preclusa al transito dei velocipedi, per natura caratterizzata da irregolarità del terreno. Per Tizio, invece, il tratto dove si era verificato il sinistro non era esterno alla pista ma era una sua prosecuzione, interrotta dalla presenza di un attraversamento pedonale. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, esponga la linea difensiva da adottare.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2892**

**CDA: MILANO**

**DATA: 04/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

In data 27 maggio 2021, Claudio e Flaminia sottoscrivevano il contratto preliminare di compravendita dell'immobile sito in Monza alla via cherubini 15, ai sensi del quale Calpurnia, proprietaria, garantiva la regolarità urbanistica del bene. Il prezzo della promessa di vendita veniva stabilito in euro 70mila, di cui euro 5mila a titolo di caparra confirmatoria, ed euro 65mila da corrispondersi al momento della stipula dell'atto definitivo. I promissari acquirenti richiedevano un mutuo bancario, ma, all'esito della stima da parte della banca, emergeva la difformità dell'immobile rispetto allo stato attuale, sicché l'istituto valutava il prezzo di acquisto in misura inferiore rispetto a quanto convenuto dalle parti. La sussistenza della difformità veniva poi confermata da un tecnico incaricato dai promissari acquirenti, il quale dichiarava la irregolarità urbanistica non sanabile dell'immobile. Claudio e Flaminia lamentavano alla promittente venditrice la violazione dei patti preliminari, riservandosi di agire in giudizio. Il candidato, assunte le vesti del legale, esponga la fattispecie sostanziale applicabile, individuando l'iniziativa giudiziale da assumere e illustrando la dinamica processuale dell'azione da intraprendere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2893**

**CDA: BARI**

**DATA: 31/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio acquistava dal condomino Sempronio un appartamento nel condominio beta. Dopo poco tempo decideva di installare una tensostruttura nella porzione del cortile condominiale antistante la propria abitazione. Ricevute diverse lamentele dagli altri condomini, Tizio replicava rivendicando la piena legittimità del proprio operato, in quanto nel rogito notarile di compravendita era specificato che egli aveva acquistato la piena proprietà dell'unità immobiliare e l'uso esclusivo della porzione di corte antistante. Il candidato, assunto le vesti del legale dei condomini, illustri la questione sottesa al caso di specie, chiarendo i diritti spettanti e l'eventuale azione esperibile nei confronti di tizio.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2894**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 03/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio acquista dalla nota causa automobilistica effe una costosa autovettura sportiva. Il contratto prevede, nelle condizioni generali, una garanzia commerciale in favore dell'acquirente rilasciata dalla effe della durata di tre anni per "eventuali difetti di conformità della vettura" rispetto alle prestazioni dichiarate nel libretto di uso e manutenzione, da eliminare "in tempi ragionevoli" e "senza spese" per l'acquirente presso un centro di assistenza tecnica autorizzato dalla stessa effe. Accade però che dopo circa 16mila km di percorrenza l'autovettura si fermi per un guasto ai collettori di scarico, guasto prontamente riparato gratuitamente presso l'officina beta, quale centro di assistenza tecnica autorizzato dalla effe. Sennonché, dopo altri 5mila km circa l'autovettura si ferma nuovamente per la rottura del motore, causata (secondo quanto successivamente accertato) dalla presenza di residui metallici dei collettori sostituiti nei condotti del motore, residui che, mischiatisi con l'olio, hanno causato la rottura. Tizio si rivolge quindi alla effe al fine di ottenere il risarcimento del danno subito, dato l'ingente valore dell'autovettura in questione, ma la effe nega ogni sua responsabilità, sostenendo l'inoperatività della garanzia, in quanto il danno non deriva da un difetto o vizio della vettura, ma da un negligente intervento riparativo di un terzo. A fronte di tale rifiuto, tizio si rivolge ad un avvocato per avere un parere in merito alla possibilità di ottenere dalla società effe il risarcimento dei danni subiti e quali possono essere gli atti per adire in giudizio la società effe.

### **SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2895**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 03/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

La Alfa srl acquista un pullman e stipula un contratto di assicurazione con la compagnia beta includente anche la copertura per le ipotesi di furto. Qualche mese dopo, il veicolo viene ricoverato presso il parcheggio gestito dalla gamma spa e completamente automatizzata, munito di recinzione e sbarra meccanica regolatrice dell'entrata e dell'uscita, mediante un biglietto, da ritirare all'ingresso e in uscita, una volta pagato il corrispettivo per la sosta, per fare alzare la sbarra in uscita. All'ingresso è posizionato un totem che indica trattarsi di parcheggio automatizzato senza presenza di personale con l'indicazione "non custodito", precisazione contenuta anche sul retro del biglietto, unitamente all'espressa esclusione di responsabilità della società gamma per furto e danneggiamento e alla possibilità di uscire subito dalla struttura senza esporsi se non si intende aderire alle condizioni contrattuali. Sennonché, il giorno seguente al parcheggio il pullman non veniva rinvenuto in quanto rubato da ignoti. Nei mesi successivi la Alfa srl riceve un indennizzo di euro 250mila dalla compagnia beta, la quale, surrogatasi all'assicurata, cita in giudizio la gamma spa ritenendola responsabile del furto per non aver rispettato l'obbligo di custodia, con la richiesta del risarcimento del danno corrispondente all'indennizzo versato dalla società Alfa. La gamma spa, non ritenendo fondata la richiesta risarcitoria formulata da beta, chiede ad un avvocato se sussistono ragioni per costituirsi in giudizio e contestare la pretesa della società attrice

### **SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2896**

**CDA: ROMA**

**DATA: 05/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caia, quarantenne, affetta da ritardo mentale congenito, e legalmente interdetta, si avvale delle prestazioni di un centro di terapia occupazionale, per raggiungere il quale utilizza quotidianamente il servizio di trasporto utilizzato dalla ASL di competenza a mezzo pulmino, servizio appaltato dalla stessa ASL alla cooperativa beta. Un giorno caia, arrivata al centro, nell'atto di scendere dal pulmino, cade e rovina al suolo e per l'impatto riporta la rottura del femore e di un osso del bacino. Decide quindi di rivolgersi ad un legale per verificare la sussistenza del diritto ad ottenere un risarcimento dei danni. Il candidato, premessi brevi cenni sulle questioni sottese al caso in esame, assunte le vesti del legale di Caia esprima motivato parere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2897**

**CDA: ROMA**

**DATA: 05/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio entra in un pubblico parcheggio a pagamento per sostare con il proprio veicolo. L'area di sosta reca all'interno un avviso ben visibile che, appunto, avvisa che il parcheggio declina ogni responsabilità in caso di furto, ma anche che è necessario lasciare le chiavi del veicolo per consentirne lo spostamento. Al momento del ritiro, tizia verifica che il proprio veicolo è stato rubato. Il candidato, assunte le vesti del legale a cui tizio si rivolge per chiedere se ha diritto a un risarcimento, premessi brevi cenni sugli istituti che regolano la fattispecie, esprima motivato parere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2902**

**CDA: ROMA**

**DATA: 05/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio è proprietario di diversi terreni agricoli nel comune di Frosinone, su uno dei quali risulta insistente un fabbricato adibito ad abitazione familiare di Caio e della sua figlia più piccola Sempronia. Nel novembre del 1975 Caio muore e le figlie, Mevia e Sempronia, sottoscrivono un accordo di divisione in virtù del quale, l'immobile originariamente adibito a casa familiare, viene assegnato a Mevia, sebbene Sempronia, con il consenso della sorella, abbia continuato ad occuparlo fino al 15 gennaio 2010, data della sua morte. Nelle more, il 10 aprile 1991, Sempronia mette al mondo un figlio, Tizio, il quale ha sempre convissuto con lei nell'immobile di Frosinone. Nell'aprile 2020 muore anche Mevia ed il suo unico figlio ed erede, Sempronio, mette in mora Tizio richiedendogli la restituzione dell'immobile sito in Frosinone. In risposta, Tizio, per il tramite di un suo legale, evidenzia l'infondatezza della richiesta, ritenendo di aver usucapito l'immobile per avervi ininterrottamente abitato fin dalla nascita, per oltre 30 anni, prima con sua madre e, dopo la morte di costei, da solo. Sempronio si rivolge, quindi, ad un legale per ottenere un parere. Il candidato, assunto le vesti del legale di Sempronio, fornisca il richiesto parere illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2903**

**CDA: ROMA**

**DATA: 05/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio coniugato con mevia dalla quale ha avuto una figlia caietta ha dal 1991 Intrattenuto una relazione sentimentale con Sempronia . Con l'intento di disporre dei propri beni dopo la sua morte tizio nel 2018 fa testamento olografo , ed il 10 dicembre 2020 muore . Dopo la sua morte Sempronia rinviene una fotocopia del testamento con riportata in originale la dicitura scritta di proprio pugno da tizio la presente fotocopia firmata in originale e copia dell'originale nella disponibilità di Sempronia e su cui di proprio pugno erano apportate alcune modifiche alle disposizioni testamentarie riprodotte in fotocopia . Sempronia quindi si rivolge ad un legale per chiedere un parere , il candidato fornisca parere

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2910**

**CDA: ROMA**

**DATA: 05/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio entra in un pubblico parcheggio a pagamento per sostare con il proprio veicolo. L'area di sosta reca all'interno un avviso ben visibile che, appunto, avvisa che il parcheggio declina ogni responsabilità in caso di furto ma anche che è necessario lasciare le chiavi del veicolo per consentirne lo spostamento. Al momento del ritiro, dunque, Tizio verifica che il proprio autoveicolo è stato rubato. Il candidato assume le vesti del legale a cui Tizio si rivolge, per chiedere se ha diritto al risarcimento, premessi i brevi cenni sugli istituti che regolano la fattispecie, esprima un motivato parere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2911**

**CDA: MILANO**

**DATA: 05/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

I coniugi tizio e caia, rispettivamente di 62 e 60anni, muoiono in un incidente il giorno 11 novembre lasciando due figlie, mevia, 40 anni, e sempronia, 42 anni e senza aver fatto testamento. Sempronia, dopo la celebrazione dei funerali, apprende dagli zii, Giulio e Tullio, che in data 8 maggio 1993, con atto per notaio dottor Aurelio, i genitori avevano trasferito la piena proprietà di tutto il loro patrimonio immobiliare, composta da due appartamenti ed un appezzamento di terreno agricolo alla sorella mevia, pattuendo come corrispettivo l'obbligo di quest'ultima di provvedere al mantenimento di entrambi vita natural durante, nonché di assisterli in caso di malattia, provvedendo alle cure mediche adeguate e necessarie. Sempronia, sorpresa dalla pattuizione contenente nell'atto stipulato nel 1993, poiché la sorella mevia, lasciati gli studi a 18 anni, non ha mai svolto altre attività lavorativa, vivendo da sempre solo grazie al contributo economico dei genitori, entrambi impiegati nell'azienda Alfa sino al giorno del decesso, decide di rivolgersi al suo legale di fiducia per essere edotta sulle possibilità di ottenere tutela in sede giudiziaria. Il candidato, assunto le vesti del legale di sempronia, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile le possibili iniziative che sempronia potrebbe assumere

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2913**

**CDA: MILANO**

**DATA: 05/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

tizio, proprietario di un immobile utilizzato dallo stesso come autofficina di cui è titolare, lamentava copiose infiltrazioni e percolazioni d'acqua all'interno del proprio locale provenienti dal cortile condominiale sovrastante. Tali fenomeni aggravandosi velocemente comportavano anche il distacco di parti rilevanti dell'intonaco che cadevano sulle auto ricoverate all'interno dell'officina e rischiavano di colpire il titolare e gli addetti alle riparazioni. Il condominio, proprietario del cortile, si rifiutava tanto di eseguire gli accertamenti necessari per l'individuazione delle cause delle infiltrazioni quanto di contribuire ai costi di eliminazione di queste ultime e di ripristino della struttura danneggiata, asserendo di avere da poco rinnovato la pavimentazione del cortile stesso e ritenendo pertanto di non avere alcuna responsabilità per quanto accaduto. Il candidato, assunto le vesti di legale di tizio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che il suo assistito potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2918**

**CDA: MILANO**

**DATA: 05/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio commissionava alla società Alfa S.r.l. il rifacimento della pavimentazione della propria abitazione. Alla consegna dell'opera, Tizio si avvede che il pavimento presenta delle imperfezioni che denuncia tempestivamente ad Alfa S.r.l. Quest'ultima, riconosce a mezzo e-mail l'esistenza dei difetti e propone un incontro sul luogo per definire quali sono le imperfezioni e quali i rimedi da assumere. Tuttavia, a tale comunicazione non segue alcun intervento di Alfa Srl, Tizio provvede allora ad incaricare un tecnico il quale valuta il danno in Euro 8.000 e, 3 anni dopo la scoperta dei vizi invia a Alfa Srl una richiesta di pagamento della suddetta somma. La società Alfa Srl risponde, tramite il proprio Avvocato, contestando la richiesta di pagamento ed affermando che ogni diritto di Tizio si era prescritto. Il candidato assume le vesti del legale di Tizio, inquadri il caso, individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che il cliente potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2919**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 05/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Caia hanno ereditato dal padre, in parti uguali, un appartamento al centro di Milano. La coerede Caia, per evitare che l'immobile in comunione si deteriori, fa svolgere lavori di manutenzione all'interno dello stesso sostenendo le relative spese. Dopo qualche tempo, Caia conviene in giudizio il fratello Tizio per chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria; pretendendo, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche un'indennità pari all'aumento del valore dell'appartamento per effetto dei miglioramenti apportati. Tizio si rivolge al proprio legale. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, dopo aver illustrato gli istituti sottesi al caso in questione, delinea la linea difensiva sostanziale e processuale da assumere nell'interesse del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2921**

**CDA: MILANO**

**DATA: 05/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Nell'appartamento di tizio ubicato al piano terra di un edificio condominiale si verificano delle infiltrazioni di acqua causate dalla mancata manutenzione della corte comune. All'esito del giudizio civile promosso da Tizio il condominio viene condannato ad eliminare la causa delle infiltrazioni e a corrispondere a tizio la somma di euro 10mila a titolo di risarcimento danni. Dovendo dare esecuzione alla sentenza Caio amministratore del condominio si rivolge ad un legale al fine di ottenere un parere in ordine alla eventuale partecipazione di tizio in giudizio alla spese di risarcimento in ragione della sua quota percentuale di titolarità sulle parti comuni del complesso condominiale. Legale di Caio

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2925**

**CDA: MILANO**

**DATA: 06/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, imprenditore commerciale, il 1° gennaio 2000 acquistò un terreno edificabile nel comune di Como. Il 20 febbraio 2005 lo stesso contrasse matrimonio civile con Tizia senza stipulare alcuna convenzione matrimoniale. L'anno successivo i due coniugi decisero concordemente di realizzare su tale fondo una villa composta da due appartamenti comunicanti da adibire a residenza familiare e stipularono a tal fine un contratto di appalto con l'impresa alfa spa. Il 30 dicembre 2008 la villa fu ultimata e i coniugi vi si trasferirono il 6 gennaio 2009 anche se il rapporto coniugale era ormai entrato in crisi a causa dei ripetuti tradimenti di tizio che tizia aveva nel frattempo scoperto. Poiché tizio fu dichiarato fallito il 7 giugno 2010, tizia decise di rivolgersi ad un legale al quale spiegò di aver contribuito per la metà delle spese necessarie per la realizzazione della villa impiegando a tal fine una cospicua somma di denaro ricevuta per donazione dal proprio padre e di voler salvaguardare il suo acquisto consistente nella metà del diritto di proprietà sulla costruzione realizzata sul terreno di tizio facendosi assegnare la proprietà esclusiva di uno dei due appartamenti. Il candidato assume le vesti del legale di tizia inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che la sua cliente potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2926**

**CDA: MILANO**

**DATA: 05/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio abita in qualità di conduttore in una villa indipendente situata in una tranquilla zona di campagna di fronte alla quale il Comune fa realizzare una sala prove per i gruppi musicali locali. Il Comune, assumendone direttamente la gestione, decide di tenere aperta la sala 7 giorni su 7 dalle ore 15 alle ore 24. Sin dalla data dell'inaugurazione, dalla sala iniziano a promanare immissioni acustiche alquanto rumorose e si rivelano nocive per il riposo di Tizio sia al ritorno dal lavoro sia nel fine settimana. Le misurazioni effettuate da un tecnico di fiducia di Tizio appurano che le immissioni acustiche superano costantemente la soglia di tollerabilità. Inoltre, la sala non è dotata di adeguati sistemi di insonorizzazione. Tizio si reca quindi dal legale di fiducia lamentando un danno alla salute psicofisica e chiedendo se vi sia modo di far cessare l'insopportabile frastuono. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che il suo cliente potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2927**

**CDA: MILANO**

**DATA: 06/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio il 1 gennaio 2020 stipulò con la società Beta S.p.A. un contratto di assicurazione sulla vita contro il rischio di infortuni mortali. La polizza copriva il rischio di infortuni mortali occorsi al contraente per causa fortuita, violenta ed esterna e individuava quale beneficiaria dell'assicurazione la di lui moglie Caia. Il 17 febbraio 2023 Tizio si suicidò e la società assicuratrice rifiutò di corrispondere l'indennizzo a Caia giacché la polizza copriva esclusivamente gli infortuni dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna. Caia, ritenendo che in tale fattispecie si dovessero applicare le norme sul contratto di assicurazione sulla vita si rivolse allora ad un legale per sapere se e a quali condizioni fosse possibile ottenere comunque l'indennizzo dalla società assicuratrice. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caia, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che la sua cliente potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2931**

**CDA: MILANO**

**DATA: 06/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio è un condomino a cui la ditta Alfa richiede il pagamento dell'intera fornitura di carburante utilizzata per l'impianto di riscaldamento centralizzato. Caio, spaventato dalla ritenuta solidarietà delle obbligazioni condominiali e dalle conseguenti possibilità di azioni esecutive nei propri confronti, provvede al pagamento di tutte le somme richieste e si rivolge ad un legale per ottenere il rimborso di quanto pagato in più rispetto alla propria quota millesimale. Il candidato, assunto le vesti del legale di Caio, descriva il tipo di obbligazione cui è tenuto Caio nei confronti del condominio e la conseguente azione da intraprendere nel caso di specie.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2932**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 06/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Caia sposati da 12 anni e i genitori della bimba tizietta, hanno vissuto molti anni nella casa coniugale di proprietà esclusiva di tizio. La relazione tra i due coniugi, caratterizzata da continui e violenti litigi anche in presenza della figlia, aveva determinato il progressivo logoramento del rapporto affettivo con conseguente preparazione dei coniugi. Per questa ragione Caia aveva abbandonato il tetto coniugale perché la convivenza era diventata intollerabile. Caia si reca dal legale al fine di conoscere le conseguenze della sua condotta e le eventuali ripercussioni riguardanti l'affidamento di Tizietta. Il candidato, assunto le vesti del legale di Caia, inquadrare il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che Caia potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2933**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 06/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, residente in Milano, è costretto a trasferirsi a Roma e intende a tal fine acquistare un immobile. Dopo alcune settimane di ricerca, Tizio entra in trattative con Caio, titolare di un bilocale appena ristrutturato. Tizio e Caio, senza l'intermediazione di un'agenzia, si accordano quindi sui principali elementi del futuro atto di vendita, convenendo che: il prezzo del bene sia pari a 350k e l'affare debba essere concluso entro tre mesi dall'accordo. I contraenti non redigono però alcun contratto in forma scritta sul presupposto che a breve stipuleranno il contratto di vendita. Viene così fissata la data del rogito di fronte al notaio e vengono predisposti tutti i documenti necessari alla stipula della vendita. Il giorno prima dell'atto Caio comunica a Tizio che non intende più vendere l'immobile di sua proprietà. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, si soffermi sugli istituti sottesi alla fattispecie e chiarisca le possibili iniziative giudiziali da assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2934**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 06/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La ditta Alfa, costruttrice e proprietaria di immobili, vende un appartamento a Tizio. Quest'ultimo dopo un anno da\_\_\_ si accorge dell'esistenza di vizi e in particolare delle infiltrazioni di acqua dal tetto e dei difetti nell'impianto di climatizzazione collegato alla caldaia dell'appartamento. Tizio effettua la denuncia dei predetti vizi alla ditta Alfa dopo un mese dalla loro scoperta, ma non ottiene alcun riscontro. Il candidato, si soffermi sugli istituti sottesi alla fattispecie e chiarisca le possibili iniziative giudiziarie da assumere a tutela degli interessi del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 2935**

**CDA: ROMA**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, titolare di un'agenzia pubblicitaria, stipula un contratto con Caio, impegnandosi a pubblicizzare l'attività commerciale da quest'ultimo esercitata. Il contratto prevede espressamente che detta pubblicità avvenga esclusivamente a mezzo di sponsorizzazioni. In adempimento dell'obbligo assunto stipula un contratto di sponsorizzazione con un noto artista, ma il ritorno pubblicitario è nullo. Poiché Caio sostiene che Tizio deve essere considerato inadempiente, quest'ultimo si rivolge ad un legale. Il candidato assume le vesti del legale, individui le fattispecie applicabili al caso di specie e i rimedi esperibili.

**SOLUZIONE**

Cass. 1288/2000 in commento all'art 1655: il contratto di pubblicità è un contratto d'appalto di servizi. Riferimento all'art. 1656 per quanto riguarda la clausola sulla sponsorizzazione. Riferimento a Cass. 7083/2006 sulla natura patrimoniale del contratto di sponsorizzazione. Mi sono soffermata su Cass. del 2004 che ritiene la pubblicità un'obbligazione di risultato per il solo fatto della diffusione, il mancato incremento di vendita non è considerato inadempimento. Scorrettezza di Caio in violazione e dell'art. 1175 cc. Diffida con messa in mora del committente. Mi hanno poi chiesto di approfondire meglio la figura del noto artista in termini di impossibilità sopravvenuta e mancanza di rispetto dell'accordo e su chi eventualmente ricade la responsabilità.

**Traccia cod. 2936**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Nell'ambito di un contratto di affitto d'azienda, la soc. Alfa srl concludeva con la soc. Beta srl, gestore temporaneo del porto di Lavagna, contratto di ormeggio per l'utilizzo di posti barca. La soc. Beta srl utilizzava 4 posti barca nel periodo dal 16/05/2020 al 15/11/2020, ma ometteva il pagamento del corrispettivo concordato. Alfa srl, rivolta ad un legale, proponeva domanda principale di adempimento contrattuale e chiedeva il pagamento del dovuto, e domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa per l'utilizzo di cui si è detto. Il tribunale competente per territorio rigettava la domanda principale, ritenendo non provata la conclusione del contratto di ormeggio tra le parti ed accoglieva la domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa per l'utilizzo effettuato da parte di Beta srl, condannando la stessa società al pagamento di un indennizzo secondo valutazione effettuata da consulenza tecnica di ufficio disposta in corso di giudizio. La sentenza veniva confermata anche in appello. Il candidato, assunto le vesti del legale di Beta srl, inquadri il caso, individuando la disciplina applicabile e le questioni sottese alla fattispecie in esame.

### **SOLUZIONE**

Fatti brevissimi cenni sui contratti di cui sopra e sull'azione di adempimento, la soluzione si rinviene nella disciplina dell'azione residuale di arricchimento senza causa, che, appunto, in quanto tale, implica che vi è possibile fare ricorso solo quando l'ordinamento non predispone altro strumento di tutela. Diversamente da quanto fatto per i contratti in apertura, per questa azione ho speso qualche parola in più, menzionando i relativi presupposti ed elementi. In particolare, la vicenda può volgere favorevolmente alla Beta poiché decisivo è stato il rigetto, sia in primo grado sia in appello, della domanda principale attorea per MANCATA PROVA della conclusione del contratto di ormeggio tra le parti. Quindi, difettando le prove del titolo posto a fondamento della domanda principale, la domanda ex art. 2041, ancorché posta in via subordinata, non era proponibile né così poteva essere accolta. Pertanto, Beta può proporre ricorso per la cassazione della sentenza di merito ex art. 360, c. 1 n) 3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., svolgendo le predette argomentazioni. Giurisprudenza di riferimento, in senso pressoché conforme, Cass. n. 11682/2018 e n. 15239/2017: L'azione di arricchimento può essere valutata se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale in via principale soltanto qualora questa sia rigettata per difetto del titolo posto a suo fondamento, MA NON ANCHE nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria fondata sul titolo contrattuale SENZA OFFRIRE PROVE sufficienti all'accoglimento.

**Traccia cod. 2937**

**CDA: BARI**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio, coltivatore diretto, è proprietario di un terreno sito nel comune di Roma in agro Vallone, foglio 55, particelle 678 e 679. Nella particella 679, insiste un pozzo d'acqua della portata di 50 litri al secondo. Il comune di Roma, stante la penuria d'acqua, espropria la predetta particella 679, pagando a Tizio l'indennità di rendita. In ogni caso, visto che Tizio (coltivatore diretto) sulla particella 678 ha una coltivazione di uva da tavola, da cui ricava la fonte primaria del suo reddito, stipula con il comune una convenzione per l'eduazione di 0,5 litri al secondo dal predetto pozzo da realizzarsi a cure e spese del comune. Il comune, nonostante l'obbligo contrattuale assunto con Tizio, non realizza la rete idrica che consente l'eduazione di acqua (parola mancante), causando la perdita del raccolto fino all'estirpazione della vigna. Il candidato, assunte le vesti del legale di fiducia di Tizio, esponga motivato parere.

### **SOLUZIONE**

Il candidato ha parlato di: espropriazione per pubblica utilità art. 844 cc. Il comune viene meno agli obblighi che aveva assunto e su cui aveva fatto affidamento Tizio. Responsabilità contrattuale del comune. Diffida ad adempiere art. 1454 cc. Risarcimento del danno art. 1223 cc, danno da perdita di chance: danno emergente e lucro cessante. Mediazione (non obbligatoria, in questo caso) e poi atto di citazione. In alternativa all'atto di citazione si può chiedere direttamente il procedimento sommario di cognizione attivando la domanda con ricorso. Il candidato chiederebbe l'adempimento ed il risarcimento del danno.

**Traccia cod. 2938**

**CDA: VENEZIA**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Caio sottoscrive un contratto di utenza telefonica con la società di telecomunicazioni Beta spa. La società Beta spa, assumendo una inesistente morosità di Caio, procede al distacco della linea telefonica, che veniva ripristinata soltanto dopo 30 giorni. Caio, ritenendo di aver sofferto un danno per non aver potuto disporre del servizio, si reca dal proprio legale al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, ivi compreso il danno non patrimoniale da "temporaneo disagio psichico". Il candidato assuma la veste del legale di Caio, inquadri il caso individuando la disciplina e le possibili iniziative che Caio potrebbe assumere

### **SOLUZIONE**

Ho inquadrato il contratto di utenza telefonica come contratto di somministrazione ex artt. 1559 ss. c.c., parlando della relativa disciplina (contratto di durata, a prestazioni corrispettive, prestazione di carattere continuativo). Ho escluso la configurabilità di un danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., citando Cassazione n. 3544/2020, sostenendo invece che la fattispecie andasse ricondotta alla disciplina della responsabilità contrattuale per inadempimento (con relativo onere probatorio più favorevole per il creditore). In particolare, l'art. 1565 c.c. dispone che, in caso di inadempimento di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso.

**Traccia cod. 2939**

**CDA: GENOVA**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

In data 18/12/2020, la società Alfa acquista dall'azienda Beta al prezzo di Euro 2500, un macchinario per la pulizia a vapore di ambienti e mobili. Al primo utilizzo del bene consegnatole, Alfa realizza che lo stesso risulta gravemente difettoso e non idoneo alla funzione cui è destinato poichè, non emettendo sufficiente vapore, non consente di pulire. Dopo il periodo delle ferie natalizie, precisamente, in data 20/01/2021, la società Alfa si rivolge all'azienda Beta che ne riconosce il vizio e si impegna ad effettuare le necessarie riparazioni; Beta trattiene quindi il bene con il consenso di Alfa e glielo riconsegna il 20/04/2021. Nonostante l'intervento dell'azienda produttrice e venditrice il macchinario continua a non funzionare, lasciando aloni di sporco sulle superfici che, invece, dovrebbe pulire; la società Alfa, quindi, si rivolge all'azienda Beta lamentando il permanere dei vizi e chiedendo la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo oltre al risarcimento del danno. Beta respinge le richieste di Alfa assumendo che, dato il tempo trascorso, quest'ultima è deceduta da qualsivoglia garanzia. Alfa decide quindi di rivolgersi ad un legale. Il candidato, assunte le vesti del legale di Alfa, inquadri il caso ed esponga parere motivato circa le iniziative esperibili dalla stessa nei confronti della società Beta.

### **SOLUZIONE**

Dopo una breve ricostruzione fattuale, mi sono focalizzato sulla garanzia per vizi della cosa venduta ex art 1490 e seguenti. Sono poi passato all'analisi della disciplina dell'art. 1497 in tema di mancanza delle qualità promesse ovvero essenziali della cosa venduta facendo un paragone con la disciplina dell'ordinaria garanzia per vizi. Sono passato poi all'analisi dell'articolo 1495 in tema di decadenza e prescrizione precisando che nel caso di specie siccome vi era stato un riconoscimento dei vizi da parte del venditore non era stato necessario rispettare il termine decadenziale degli otto giorni dalla scoperta per la denuncia. Ho concluso precisando che al fine di tutelare gli interessi di Alfa avrei agito in giudizio tramite un atto di citazione davanti al giudice di pace previo esperimento della negoziazione assistita. Il presidente mi ha chiesto se avessi ipotizzato altre forme di tutela e se nello specifico avessi rilevato una fattispecie di "aliud pro alio". Ho analizzato il tema della vendita di "aliud pro alio" tuttavia non ritenendola applicabile al caso di specie in quanto il bene oggetto della vendita apparteneva allo stesso genere del bene richiesto. Mi hanno poi chiesto di precisare se con l'introduzione della riforma Cartabia avrei comunque fatto un atto di citazione o un ricorso e ho precisato che al tempo della traccia (2021) avrei fatto un atto di citazione mentre ad oggi un ricorso.

**Traccia cod. 2940**

**CDA: ROMA**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio è proprietario di un appartamento nel condominio X nel cui piano terra sono allocate unità commerciali. Nel regolamento di condominio l'area cortilizia antistante il fabbricato condominiale sovrastante i garage è riservata in via esclusiva ai proprietari dei locali terranei. Caio, proprietario terraneo, appone dei vasi nell'area del cortile riservata in via esclusiva dal regolamento di condominio al proprio cespite. Tizio, rilevato che nel rogito di acquisto di Caio alcun riferimento è contenuto all'area antistante al locale, la ritiene condominiale per cui ritiene illegittima l'apposizione dei vasi. Il candidato renda a Tizio parere motivato sulla titolarità della proprietà dell'area antistante il locale della proprietà di Caio e se sia o meno condominiale.

### **SOLUZIONE**

Ho parlato della comunione, del condominio, dell'assemblea e dell'amministratore. Ho poi parlato del diritto di proprietà, del numerus clausus dei diritti reali e che non poteva configurarsi un diritto di uso atipico senza menzione nel titolo. Ho esposto l'evoluzione giurisprudenziale tra la sent. SU 84 che permetteva la limitazione della proprietà anche tramite regolamento condominiale e poi la sentenza 5459/2020 che invece affermava che il regolamento condominiale non può superare da solo presunzioni di condominialità dei beni senza alcuna menzione nel titolo. Inoltre ho parlato della l. 2020/2012 che ha inserito la presunzione di condominialità per le aree di parcheggio (visto che il cortile si trovava sopra il parcheggio). Non credo fosse la sentenza che volevano sentirsi dire quindi ho deciso di esporre molta teoria e ho poi prospettato due soluzioni bonarie (non essendoci strutture da buttare giù ma solo dei vasi) e ho detto che il cliente avrebbe potuto, se i vasi fossero stati ingombranti, chiedere di rimuoverli all'amministratore, in caso contrario, ai sensi del 1102 molto probabilmente no.

**Traccia cod. 2941**

**CDA: FIRENZE**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Il Condominio Alfa approvava due delibere con le quali è stata regolamentata nel pieno rispetto di quanto statuito nel regolamento condominiale l'assegnazione individuale e nominativa dei posti auto situati nell'area condominiale adibita a parcheggio in favore dei soli condomini proprietari di unità abitative ubicate nello stabile, escludendo dal godimento della medesima area comune i condomini proprietari di locali commerciali. Il condomino Tizio proprietario di un immobile commerciale all'interno del medesimo condominio si recava dal proprio legale di fiducia per avere un parere circa la possibilità di impugnare tali delibere. Il candidato assume le vesti del legale del condomino Tizio, individuati gli istituti giuridici interessati, illustri le eventuali e più opportune iniziative da intraprendere

### **SOLUZIONE**

Parlato del condominio quale ipotesi di comunione forzosa; fatto brevissimo cenno alla riforma attuata dalla L. n. 220/2012; analisi dell'art. 1117 c.c. con riferimento ai principi di servilità e accessorietà delle parti comuni rispetto all'unità immobiliari; applicazione dell'art. 1102 c.c. e limiti nel godimento della cosa comune; riferimento alla sentenza delle SS. UU. n. 28972/2020. Impugnazione delle due delibere con atto di citazione, previo esperimento della mediazione obbligatoria, essendo queste illegittime perché non si può escludere totalmente alcuni condomini del godimento della cosa comune. Diritto ad uso esclusivo che al massimo si può qualificare come diritto personale di godimento e non come diritto d'uso esclusivo.

**Traccia cod. 2942**

**CDA: TRENTO**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio decide di trasferirsi da Milano a Catania, sua città di origine, e chiede al nipote Caio di aiutarlo nel disbrigo delle relative incombenze, non avendo alcun rapporto con i propri figli ed essendo vedovo. Tizio, avendo nella sua disponibilità la somma contante di euro 20.000,00 ed essendo sprovvisto di conto corrente, chiede a Caio, che accetta, di depositare sul suo conto corrente la suddetta somma con la specificazione che il denaro sarebbe stato restituito a Tizio a sua semplice richiesta. Tizio specificava anche che il trasferimento di denaro non veniva effettuato a titolo di remunerazione e non costituiva atto di liberalità e non doveva trovare fondamento giuridico nell'obbligazione naturale. Tizio, non ricevendo la restituzione da parte di Caio, lo cita in giudizio ritenendo sussistenti gli estremi per poter legittimamente esercitare azione di arricchimento senza giusta causa. Il candidato, assume le vesti del legale di Caio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che Caio potrebbe assumere.

### **SOLUZIONE**

Ho iniziato parlando di un ipotetico inquadramento del caso in esame nell'alveo del contratto di deposito irregolare. Tuttavia, mi sono resa conto che il fulcro della traccia verteva sull'azione di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. quindi poi mi sono soffermata su quello. La commissione mi ha chiesto se la domanda di Tizio fosse quindi infondata e/o anche inammissibile e su cui incombesse l'onere della prova. Io ho risposto che la domanda era inammissibile perché il 2041 può essere esperito solo in via residuale e che l'onere probatorio incombeva su Tizio.

**Traccia cod. 2943**

**CDA: CATANZARO**

**DATA: 14/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

La società Alfa vendeva a Gennaio 2022 alla Ditta Beta 200 mq di mattoni per rivestire il lastrico solare di un edificio condominiale in cui quest'ultima stava eseguendo lavori di manutenzione. Nel mese di marzo 2022 la Ditta Beta durante la posa si rende conto che alcuni mattoni super idonei come caratteristiche tecniche certificate con Marchio cei (esempio: antiscivolo e resistenza alla scoloritura) presentavano toni di colori non omogenei. Il direttore dei lavori, resosi conto delle differenze, invitava la ditta Beta a sostituire quelli non omogenei con una nuova fornitura. La società Alfa omaggiava ulteriori 20 mq ma durante la posa risultava ancora con diversi toni, ma la società Beta in luogo di fermarsi nella posa decideva di pavimentare tutto il terrazzo. Il direttore dei lavori, in luogo di sospendere i lavori, tollerava la posa ma successivamente a seguito delle lamentele dell'amministratore di condominio, si vedeva costretto a fare la contestazione formale, considerando l'opera irricevibile. La ditta beta si vedeva così costretta a sostenere tutti i costi dell'opera (ossia nuova fornitura di mattoni privi di discriminazione e manodopera). La Ditta Beta con lettera di messa in mora contestava alla società Alfa la risoluzione del contratto di vendita e richiedeva il risarcimento dei danni patiti. Il candidato quale legale della Società Alfa indichi le eccezioni e le difese più idonee della propria assistita.

### **SOLUZIONE**

Fatta una premessa sulla differenza tra responsabilità extracontrattuale e contrattuale, sono passata a parlare del contratto vendita e delle garanzie cui è tenuto il venditore, facendo presente però che nel caso di specie non ricorresse un vizio redibitorio ex art. 1490 ma, eventualmente, la mancanza di qualità di cui all'art. 1497. Tuttavia, non essendo intervenuta alcuna denuncia nei termini di legge (8 giorni dalla scoperta del vizio, ex art. 1495) nessun vizio si sarebbe potuto far valere. Ho precisato che nell'ipotesi di vizio derivante dalla mancanza della qualità promessa o essenziale all'uso, sarebbe stato inoltre necessario dimostrare la colpa del venditore (diversamente dall'ipotesi di cui all'art. 1490), ulteriore aspetto mancante nel caso di specie. Ho precisato che nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuto il danno in sede giudiziale, sarebbe stato opportuno far valere il concorso di colpa ex art. 1227, al fine di ottenere una diminuzione del danno. Mi è stato chiesto quali termini si sarebbero applicati nel caso di vendita aliud pro alio e ho risposto che vige il termine ordinario di prescrizione e che non si applica il termine di decadenza di 8 giorni.

**Traccia cod. 2944**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio vive nel condominio Alfa in un immobile ottenuto in donazione nel 1991 in qualità di usufruttuario dal genitore Caio. Tizio partecipa attivamente alla vita del condominio e a tutte le assemblee condominiali ed è sempre puntuale nel pagamento delle spese condominiali. Nel 2021 l'assemblea condominiale delibera l'autorizzazione ad eseguire opere straordinarie nello stabile condominiale ed il signor Tizio partecipa attivamente a tutte le riunioni assembleari in cui erano stati discussi i lavori straordinari, valutati i preventivi, e svolte le operazioni di voto. Dopo diversi solleciti verbali e scritti dell'amministratore inviati a Tizio che lo esortavano al pagamento delle sue quote relative ai lavori straordinari questi riceve un decreto ingiuntivo del tribunale competente che gli intima di pagare immediatamente la somma di euro 5.340,00, oltre le spese legali. Tizio si rivolge ad un legale al fine di maggiori raggugli. Il candidato assumta la difesa di Tizio illustri il suo parere e le eventuali azioni giudiziarie da intraprendere.

**SOLUZIONE**

Condominio - usufrutto- impugnazione delibere - nullità e annullabilità delibere- opposizione a decreto ingiuntivo

**Traccia cod. 2945**

**CDA: ROMA**

**DATA: 20/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, nominato Amministratore del Condominio Alpha con incarico annuale, viene revocato dalla carica senza giusta causa prima della scadenza, per cui si rivolge al Condominio per ottenere il pagamento integrale delle proprie competenze e il risarcimento del danno. Il Condominio Alpha nega il ristoro dei danni, sostenendo che il rapporto deve essere inquadrato come esplicazione di un contratto di prestazione d'opera intellettuale, per cui è dovuto solo il compenso per l'attività effettivamente prestata e non anche il risarcimento dei danni. Il Candidato, assunte le vesti del Legale di Tizio, inquadri il caso, individuando la disciplina applicabile e gli orientamenti giurisprudenziali inerenti alla fattispecie.

**SOLUZIONE**

Sentenza risolutiva: Cass. n. 7874/2021 Commissione tranquilla, nessuna domanda.

**Traccia cod. 2946**

**CDA: MILANO**

**DATA: 01/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Nel 2019 il Sig. Caio, che ha intenzione di strutturare l'appartamento in cui abita e desidera usufruire del bonus ristrutturazione per la stessa, viene contattato dalla società ALFA SRL che si offre di provvedere alla esecuzione dei lavori e alla predisposizione della documentazione necessaria. Il sig. CAIO accetta la proposta e firma un contratto predisposto a mezzo modulo versando un anticipo di € 2.500 con assegno bancario intestato alla società. La società ALFA SRL, incassata la somma, tuttavia non inizia alcun lavoro e non consegna alcun progetto di esecuzione dei lavori, nonostante le ripetute richieste da parte di Caio. A seguito di un email di sollecito la ALFA risponde sempre a mezzo email di non poter più eseguire alcun lavoro a causa della modificazione della normativa di settore. Il sig. CAIO richiede dunque la restituzione di quanto versato ma la società ALFA non risponde alla richiesta. Il candidato, assunto le vesti del legale di Caio fornisca un parere motivato, illustrando le questioni sottese al caso in esame indicando la tutela più utile per tutelare la posizione del proprio assistito.

### **SOLUZIONE**

Esame preliminare delle norme in materia di appalto (in particolare art. 1672 c.c.) e cenno su contratti conclusi mediante moduli e formulari e impossibilità sopravvenuta della prestazione con relativi requisiti. Ipotizzata impossibilità sopravvenuta nel caso di specie e proposta azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. con negoziazione assistita obbligatoria visto che la somma è inferiore a 50k

**Traccia cod. 2947**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 02/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

I due figli di Tizio, nel 2020, apprendevano che il loro padre, ultraottantenne e invalido civile al 100%, con necessità di assistenza globale permanente nonché assistito da un'amministratore di sostegno, nel 2016 aveva contratto matrimonio con l'allora badante, di quasi 40 anni più giovane, e verificavano la dilapidazione del suo patrimonio mediante donazioni dissimulate in forma di compravendita. Poichè, oggi, i due figli hanno ottenuto dal tribunale la pronuncia di nullità del matrimonio del padre, ai sensi dell'art. 85 c.c., l'amministratore di sostegno si rivolge ad un legale per tutelare Tizio. Il candidato, assunto le vesti del legale dell'amministratore, individui la disciplina applicabile e le iniziative più utili per tutelare le ragioni di Tizio.

### **SOLUZIONE**

Sono partito dall'istituto dell'amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.) illustrando anche le differenze con gli altri due istituti previsti dal codice civile relativi alla limitazione della capacità di agire e cioè l'interdizione (art. 414 cc) e l'inabilitazione (art. 415 cc). Mi sono poi soffermato sull'art. 85 cc (nullità del matrimonio contratto dall'interdetto per infermità di mente) che è anche alla base della pronuncia di nullità del tribunale che si intende impugnare e della sua possibilità di essere esteso all'amministrazione di sostegno. Ho sostenuto che il diritto a contrarre matrimonio non possa essere limitato all'amministrato in quanto diritto personalissimo così come rimarcato anche da varia giurisprudenza di legittimità (da ultimo cass. 11536/17). Su tale base ho affermato l'inapplicabilità estensiva dell'art. 85 cc. (tra l'altro esso non è nemmeno richiamato tra le norme di cui all'art. 411 cc che è un elenco tassativo secondo la giurisprudenza). Tale inapplicabilità è tra l'altro confermata pure dalla giurisprudenza richiamata prima. Alla luce di ciò ho concluso per la possibilità da parte dell'assistito di proporre impugnazione alla decisione del tribunale di primo grado. La commissione mi ha chiesto cosa sarebbe successo invece se nel provvedimento del giudice tutelare fosse stato previsto che l'amministrato non potesse contrarre matrimonio. Io ho risposto che una tale situazione sarebbe stata comunque impossibile nel caso concreto in quanto un eventuale provvedimento del giudice tutelare che avesse previsto una simile limitazione sarebbe stato reclamabile alla Corte di Appello in quanto comunque lesivo di un diritto personalissimo così come tra l'altro affermato anche da cass. 4733/21.

**Traccia cod. 2948**

**CDA: L`AQUILA**

**DATA: 14/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio e Caia, coniugi in regime di separazione dei beni dal 1981, vivono in Roma in Via dei Condotti n.6; in detto stabile Tizio, noto chirurgo estetico, è proprietario per successione dal proprio padre Tizione di due grandi appartamenti adibiti l'uno ad abitazione ed il secondo, contiguo al primo, a studio professionale. Morto Tizio, Caia ritiene essere suo diritto quale coniuge superstite, di poter continuare a vivere nel primo appartamento, e, contestualmente, dare in locazione il secondo immobile a Sempronio, avvocato matrimonialista disposto a pagare un elevato canone mensile. Tizietta, unica figlia di Tizio e Caia, si oppone alla scelta della madre e chiede parere all'avvocata Calburnia, sua cara amica, per sapere quali diritti spettino in concreto alla madre e chi debba assumere eventuali decisioni relative alla destinazione dell'immobile in oggetto. Assunte le vesti di Calburnia, si fornisca a Tizietta motivato parere sulla questione.

### **SOLUZIONE**

Ho correttamente individuato ed analizzato: -Separazione dei beni ex 215; -Successione legittima; -Riserva a favore del coniuge ex art. 540; Poi purtroppo ho pensato di esperire azione di riduzione contestualmente all'azione di divisione giudiziale del patrimonio. La commissione ha provato ad aiutarmi cercando di farmi capire che in assenza di alcuna lesione ed in caso di successione ex lege l'azione di riduzione è inutile. Alla fine credo loro intendessero sentire qualche riferimento circa azioni a tutela del possesso, ad esempio l'azione negatoria, che però purtroppo non ho saputo dire loro.

**Traccia cod. 2949**

**CDA: MESSINA**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio e Caia sono una coppia sposata da 10 anni e in regime di comunione dei beni, che, da qualche tempo attraversa un momento di crisi. Dopo la sentenza di separazione personale pronunciata dal tribunale di Alfa, Caia inoltra al marito una lettera raccomandata con la quale lo invita a procedere alla divisione dell'unico bene facente parte della comunione, la villetta a schiera sita nel comune di Alfa e costruita qualche anno prima della celebrazione del matrimonio. Con la predetta lettera, Caia faceva inoltre presente che, poiché l'immobile non risultava comodamente divisibile Tizio avrebbe dovuto acconsentire alla vendita del bene e a dividere con lei il ricavato, liquidando la quota a lei spettante che stimava nell'importo di 100.000 €, pari alla metà del valore di mercato dell'immobile. Ricevuta la lettera, Tizio si reca del proprio avvocato di fiducia, al quale fa presente che la villetta a schiera, della quale Caia afferma di essere comproprietaria è stata costituita da entrambi i coniugi su un terreno di proprietà esclusiva di Tizio, del valore non inferiore a 300.000€, che gli era stato donato dal padre cinque anni prima del matrimonio. Il candidato assume le vesti del legale di Tizio, premessi brevi cenni sugli istituti giuridici di rilievo, individui la soluzione giuridica più opportuna a tutelare gli interessi dell'assistito.

Tizio e Caia sono una coppia sposata da 10 anni e in regime di comunione dei beni, che, da qualche tempo attraversa un momento di crisi. Dopo la sentenza di separazione personale pronunciata dal tribunale di Alfa, Caia inoltra al marito una lettera raccomandata con la quale lo invita a procedere alla divisione dell'unico bene facente parte della comunione, la villetta a schiera sita nel comune di Alfa e costruita qualche anno prima della celebrazione del matrimonio. Con la predetta lettera, Caia faceva inoltre presente che, poiché l'immobile non risultava comodamente divisibile Tizio avrebbe dovuto acconsentire alla vendita del bene e a dividere con lei il ricavato, liquidando la quota a lei spettante che stimava nell'importo di 100.000 €, pari alla metà del valore di mercato dell'immobile. Ricevuta la lettera, Tizio si reca del proprio avvocato di fiducia, al quale fa presente che la villetta a schiera, della quale Caia afferma di essere comproprietaria è stata costituita da entrambi i coniugi su un terreno di proprietà esclusiva di Tizio, del valore non inferiore a 300.000€, che gli era stato donato dal padre cinque anni prima del matrimonio. Il candidato assume le vesti del legale di Tizio, premessi brevi cenni sugli istituti giuridici di rilievo, individui la soluzione giuridica più opportuna a tutelare gli interessi dell'assistito.

### **SOLUZIONE**

Parlato dei modi di acquisto della proprietà, in particolar modo dell'accessione e del regime patrimoniale della famiglia, in special modo della comunione legale dei coniugi.

**Traccia cod. 2950**

**CDA: VENEZIA**

**DATA: 13/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio, proprietario di un appezzamento di terreno posto in cima ad una collina, nel 1990 vi fa costruire una residenza per anziani con giardino pertinenziale ed annessa abitazione propria. Dalle finestre e dalla terrazza degli immobili si può godere dell'ampia visuale della pianura circostante. Il vicino Sempronio, agricoltore, proprietario del fondo confinante posto di fronte alla facciata principale della residenza e a valle rispetto alla stessa, nel 2005 pianta 12 alberi di alto fusto alla distanza di 10 metri dal confine. Col tempo detti alberi crescono sino a che, nel 2020, le loro chiome, pur mantenendosi all'interno del terreno di Sempronio, diventano così rigogliose da impedire qualsiasi visuale della pianura circostante della proprietà di Tizio. Tizio, seccato, invita quindi Sempronio a rimuovere o almeno a potare immediatamente le piante, sostenendo di aver usucapito, per decorso del termine ultraventennale, il diritto di veduta all'infinito dai propri immobili. Sempronio, preoccupato dalla richiesta di Tizio, ma fermo nella volontà di mantenere le piante nello stato in cui si trovano, si rivolge al proprio legale di fiducia per avere un parere in merito alla pretesa avanzata dal vicino. Il candidato, assunto le vesti del suddetto avvocato, premetta brevi cenni sull'istituto della servitù ed illustri la questione problematica sottesa alla traccia, individuando altresì l'atto giudiziario più opportuno per tutelare il diritto di Sempronio nel caso in cui Tizio, sostenendo l'esistenza della servitù, tenti di potare le cime degli alberi.

### **SOLUZIONE**

1027 c.c. e ss. diritto di servitù. 892 c.c. distanze per gli alberi. 1061 c.c. servitù non apparenti (servitù negativa *altius non tollendi*). 949 c.c. azione negatoria (*actio negatoria servitutis*), ma da valutare procedimento cautelare. Mi è stato poi chiesto cosa farei, al contrario, se Tizio mi convenisse in giudizio ex art. 1079 c.c.: comparso di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale 949 c.c.

**Traccia cod. 2951**

**CDA: MESSINA**

**DATA: 16/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio concede in locazione a Caio, per la durata di sei anni rinnovabili, una porzione di 1000 mq di un capannone di sua proprietà ad uso magazzino al canone di 2000 € mensili. Le obbligazioni contrattuali del conduttore vengono garantite da Sempronio mediante fideiussione di pari durata per la concorrenza massima di 20.000 €. Dopo poche settimane Caio constata che la predetta superficie gli è insufficiente. Allora, con una scrittura privata titolata "accordo novativo", Tizio e Caio stipulano un nuovo contratto di locazione avente ad oggetto una diversa porzione dello stesso immobile, della superficie di 2000 mq, al canone di 4000 € mensili sempre per la durata di sei anni rinnovabili, con decorrenza dalla sottoscrizione del nuovo contratto. Un apposita clausola dichiara superato ed estinto il precedente rapporto. Dall'inizio del quinto anno Caio rimane in mora nel pagamento dei canoni e Tizio lo sfratta. Quindi Tizio chiede a Sempronio, dal quale si ritiene sempre garantito in virtù dell'originaria fideiussione, il pagamento dei canoni rimasti insoluti fino alla liberazione del locale. Sempronio rifiuta. Tizio promuove azione giudiziale di condanna per via ordinaria contro Sempronio. La candidata, in veste di legale del convenuto Sempronio, illustri ed elabori le linee difensive che ritiene esperibili formulando conclusioni di merito.

**SOLUZIONE**

Fideiussione Novazione Comparsa di costituzione e risposta Rigetto domanda ex adverso formulata e chiamata in causa del terzo

**Traccia cod. 2952**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio dovendo ristrutturare il suo appartamento stipula un contratto di appalto con l'impresa edile Alfa. Durante l'esecuzione delle opere concordate, Tizio richiede all'impresa Alfa notevoli e importanti variazioni delle opere rispetto al progetto originario. L'appaltatrice, eseguiti e terminati i lavori, consegna le opere a Tizio con un ritardo di alcuni mesi rispetto al termine originariamente previsto in contratto. L'impresa Alfa, pertanto, terminate le opere chiedeva a Tizio il pagamento del saldo al netto degli acconti già eseguiti. Tizio nel contestare il ritardo nella consegna delle opere, chiedeva all'impresa Alfa l'applicazione della penale prevista in contratto per il ritardo pari ad una somma superiore al credito spettante a saldo all'impresa. L'impresa Alfa si rivolgeva ad un legale per avere un parere sulla fondatezza delle contestazioni sollevate da Tizio. Il candidato, assunto le vesti del legale dell'impresa Alfa inquadri la disciplina applicabile al caso esaminato e le possibili iniziative giudiziarie che l'impresa Alfa potrebbe assumere

**SOLUZIONE**

Ho parlato della disciplina dell'appalto e in particolare ho fatto riferimento all'art 1661c.c. Soluzione Cass. civ. n. 20484/2011 Possibile azione giudiziaria decreto ingiuntivo

**Traccia cod. 2953**

**CDA: MILANO**

**DATA: 15/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Con atto pubblico in data 18/04/2018 Tizio acquista da Caio, per l'importo di € 180.000,00, un immobile costituito da un'abitazione ed annesso locale. All'atto della stipula del contratto Caio immette Tizio nel possesso della sua abitazione. Tizio insospettito di tale condotta si attiva presso la locale conservatoria dei registri immobiliari e verifica che il locale deposito non è del venditore Caio ma di Sempronio. Conseguentemente Tizio si rivolge a Caio il 30/07/2019 intimandogli che gli procuri l'acquisto del locale del proprietario Sempronio o in alternativa gli restituisca parte del corrispettivo pagato. Caio risponde che nulla deve a Tizio considerato che la richiesta era pervenuta da oltre un anno dalla consegna dell'immobile. Tizio si rivolge al proprio legale. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, premessi brevi cenni sugli istituti sottesi, rediga parere motivato.

**SOLUZIONE**

Compravendita in generale e ipotesi ad effetti obbligatori. Obbligazioni principali delle parti. Compravendita immobiliare artt. 1537 ss., 1350, 2643 cc. Art. 1480 c.c. vendita di cosa parzialmente altrui. Prescrizione dell'azione ordinaria decennale con esclusione dell'applicazione dell'art. 1541 c.c. cfr. Cass. 23343/2009.

**Traccia cod. 2954**

**CDA: PALERMO**

**DATA: 16/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio possiede da 5 anni un bene immobile nel comune di Palanzano. Detto immobile è stato posseduto in interrottamente, pacificamente, animo domini, anche dei propri genitori (deceduti) a partire dal 1990. Tale possesso si è concretizzato non solo nell'avervi fissato la propria residenza ma anche nel fatto di averne curato la manutenzione ordinaria e straordinaria. Tizio, nel momento in cui ha preso possesso dell'immobile, ha trovato in un cassetto due raccomandate inviate anni prima ai propri genitori, con le quali, tale Sempronio, dichiarandosi comproprietario, chiedeva loro di liberare l'immobile. Successivamente, in occasione di alcuni lavori di restauro del fabbricato, eseguiti nel 2020, emerge effettivamente che una quota di detto immobile risulta intestata a Sempronio, il quale, interpellato in merito, si rifiuta di riconoscere la suddetta situazione di fatto. Il candidato assume le vesti del difensore di Tizio, evidenzi la tematica giuridica sottesa ed esponga in che termini possa concretizzarsi la tutela della parte assistita e in quale forma processuale.

### **SOLUZIONE**

Artt. 1146, 1158, 1165, 2943 c.c. Questione giuridica: accertare se sia intervenuto l'acquisto per usucapione da parte di tizio e che valore hanno le raccomandate inviate da Sempronio ai genitori di Tizio. Soluzione: alla luce di una sentenza della Cassazione del 2019 le raccomandate non hanno efficacia interruttiva del possesso. Tizio succede nel possesso dei propri genitori ai sensi dell'art. 1146. Conclusioni: agire sperando il preventivo tentativo di mediazione obbligatoria ed in caso di esito negativo dello stesso citazione ex art. 163 c.p.c. al fine di accertare e dichiarare l'acquisto dell'immobile per intervenuta usucapione. Domande della commissione: la buona fede rileva nell'usucapione ordinaria? no, è elemento dell'usucapione abbreviata. Se la mediazione ha esito positivo come si conclude? il verbale di mediazione diventa titolo di proprietà. che sentenza emette il giudice nel merito? dichiarativa.

**Traccia cod. 2955**

**CDA: BOLOGNA**

**DATA: 16/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia, erede di Tizio sulla base di testamento olografo agisce in giudizio per far dichiarare l'invalidità di due procure speciali e vendere due immobili, conferite da Tizio a Caio, il quale ha perfezionato poi le vendite a favore di se medesimo e della propria figlia. Tizio, pertanto, decide di agire in giudizio per far dichiarare l'invalidità degli atti di compravendita degli immobili suddetti. Caio e sua figlia si costituiscono in giudizio eccependo il difetto di legittimità ad agire in capo a Tizia, posto che è intervenuta la revoca dal testamento in una successiva lettera raccomandata indirizzata a Tizia e prodotta dalla difesa di Caio in copia fotostatica. Detta lettera attiene anche la nomina di un nuovo erede universale. Il Tribunale di primo grado rigettava le pretese di Tizia, evidenziando che la lettera raccomandata ha i requisiti di forma prescritti per il testamento olografo e quindi è idonea a revocare il primo testamento. Tizia propone appello, rilevando tra l'altro che era onere di Caio dimostrare che la lettera contenente la revoca del precedente testamento fosse ancora esistente alla data di apertura della successione, in quanto, stante l'irreperibilità dell'originale lettera, nulla impediva che il testatore avesse distrutto l'originale dopo averla fotocopiata al fine di prevenire la revoca del secondo testamento. Il candidato assuma le vesti del difensore di Caio individuando gli aspetti problematici, le disposizioni applicabili e gli orientamenti giurisprudenziali.

**SOLUZIONE**

successione, testamento, forma e testamento olografo analisi dei requisiti, nullità e annullabilità. validità testamento olografo epistolare (cass. 307/65), validità copia atto in sede giudiziale, onere della prova relativa all'autenticità dell'atto (S.U. 12307/2015 + sent 27353/2014).

**Traccia cod. 2956**

**CDA: MESSINA**

**DATA: 16/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Con scrittura privata Tizio eroga a Caio un mutuo di euro 100.000 da rimborsare dopo un anno. Il prestito è garantito dal pegno regolare di alcuni gioielli, preventivamente stimati di pari valore. Alla scadenza Caio non è in grado di rimborsare la somma. Allora Caio conferisce a Tizio una procura notarile a vendere i gioielli dati in pegno, al prezzo di stima e incamerare il ricavato a saldo del proprio credito. Il mandato è conferito anche nell'interesse del mandatario. A breve distanza di tempo Caio eccepisce che tale meccanismo negoziale infrange il divieto di patto commissorio e promuove giudiziale azione di nullità. La candidata, in veste di legale di Tizio, elabori ed illustri una linea difensiva per resistere ed eventualmente proporre una domanda riconvenzionale, con i connessi adempimenti processuali.

### **SOLUZIONE**

ho parlato nell'ordine del contratto di mutuo, del pegno, del patto commissorio e degli adempimenti per la riconvenzionale (termini agg. riforma cartabia), senza focalizzare immediatamente l'attenzione sugli artt. 2796 e 2797, cruciali per la soluzione in quanto il mandato conferito di fatto ne ricalcava il contenuto e pertanto era ben lontano dall'illecito. Commissione molto disponibile, mediante il dialogo mi hanno comunque portata alla soluzione.

**Traccia cod. 2957**

**CDA: BRESCIA**

**DATA: 16/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio acquista da Caio un piccolo villino sito in campagna alle pendici di un'area collinare e circondato da un terreno di pertinenza. Tizio si trasferisce da subito presso il nuovo immobile, senonché, a seguito di un evento franoso proveniente dall'area collinare in prossimità della sua abitazione, effettua un sopralluogo e si avvede con sgomento che la sua casa è in buona misura edificata sopra una cavità naturale portata allo scoperto dall'evento franoso di cui sopra. Preoccupato per l'accaduto, informa le competenti autorità amministrative le quali, presa visione dei luoghi, dichiarano l'inagibilità dell'immobile in questione. Quindi, preso subito contatto con Caio, Tizio chiede la restituzione dell'importo pagato per la compravendita e l'annullamento dell'atto. Caio si rifiuta, invocando a tutela delle sue ragioni il principio res perit domino. In candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio e inquadrata la fattispecie alla luce della normativa codicistica di riferimento, rappresenti le ragioni di diritto poste alla base della richiesta del suo cliente di annullamento dell'atto e restituzione del prezzo corrisposto.

### **SOLUZIONE**

Ho dato la definizione del contratto di compravendita e parlato degli obblighi di compratore e venditore, soffermandomi sull'obbligo di quest'ultimo a garantire che la cosa sia esente da vizi. Ho parlato della garanzia per vizi (denuncia entro 8 giorni, effetti della garanzia, onere della prova a carico del compratore, risarcimento del danno dovuto dal venditore, effetti della risoluzione del contratto). Non ho trovato giurisprudenza a sostegno delle ragioni di Tizio, quindi tutto quello che ho detto si è basato sugli articoli del CC. Sono passata agli aspetti procedurali: - diffida stragiudiziale per risoluzione contratto e restituzione prezzo; - mediazione obbligatoria; - ATP per accertamento dei danni; - citazione (indicandone il contenuto alla luce della riforma Cartabia).

**Traccia cod. 2958**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 06/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, pensionato proprietario della casa coniugale e di un altro immobile in Milano, concede in comodato d'uso gratuito l'immobile in Napoli al proprio figlio Caio, sposato con Mevia, affinché lo adibisca casa coniugale e senza indicazione della durata del contratto. A distanza di cinque anni dal matrimonio, Caio e Mevia, che non hanno figli, decidono di separarsi consensualmente, concordando, tra le condizioni di separazione, l'assegnazione della casa coniugale a Mevia. Dopo un mese dalla separazione Tizio cade e necessita di cure costose e quindi comunica a Mevia di versare un canone di locazione o di liberare l'immobile immediatamente. Mevia si rifiuta, adducendo che l'occupazione dell'immobile avviene in forza di contratto di comodato. La candidata, premessi brevi cenni in materia di comodato, riferisca a Tizio quali sono i possibili rimedi esperibili.

**SOLUZIONE**

risoluzione per mutata destinazione o sopravvenienza di un bisogno urgente e non prevedibile  
1803 ss. c.c.

**Traccia cod. 3002**

**CDA: BOLOGNA**

**DATA: 11/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Nel corso di un forte temporale una corriera ed un pulmino della abc srl, parcheggiati di fronte ad un edificio di proprietà di caio, restano travolti dall'improvviso crollo dell'immobile utilizzato quale deposito di materiale chimico nocivo e in precarie condizioni di stabilità. Tizio, legale rappresentante della abc srl, chiede quindi al proprietario dell'immobile Caio di risarcirgli i danni subiti per la riparazione del pulmino danneggiato e per la distruzione della corriera. Facendo inoltre presente che le macerie del palazzo hanno ostruito per giorni la strada, costituente unico accesso ai propri mezzi, Tizio crede altresì il ristoro del pregiudizio per la mancata possibilità di utilizzo di altre 3 corriere che dovevano essere adibite allo svolgimento di un servizio già commissionato per la settimana seguente. Caio rifiuta di accogliere tali pretese eccependo che il collasso dell'edificio, già da tempo fatiscente, è stato in realtà concausato dalla pioggia caduta nel giorno del sinistro e facendo inoltre presente che il permanere in loco delle macerie non è dipeso da lui ma dall'ordinanza contingibile urgente emanata dal sindaco, che ha imposto modalità particolari di recupero del materiale chimico onde evitare rischi alla salute pubblica. Il candidato, assunto le vesti del legale abc srl inquadri il caso, la disciplina applicabile e le iniziative che la società assistita potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3004**

**CDA: LECCE**

**DATA: 11/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è titolare di un'auto scuola che abitualmente mette a disposizione, per lo svolgimento dell'esame di guida, un'autovettura di sua proprietà. Il giorno fissato per l'esame, sull'autovettura di Tizio prendono posto un candidato e l'esaminatore ed essi sono seguiti da un'autovettura, condotta da Caio, dipendente di Tizio, con a bordo altri candidati. L'autovettura in questione è di proprietà del padre di uno dei candidati. Improvvisamente per un'inescusabile atto di Caio, l'autovettura da lui guidata va a collidere quella di Tizio, danneggiandola gravemente, nel sinistro non si verificano danni alle persone e Tizio chiede il risarcimento del danno alla società alpha, titolare del rapporto assicurativo dell'automezzo condotto da Caio. Il candidato, assunte le vesti del legale della società alpha rediga motivato parere circa la situazione di alpha e gli istituti sottesi al caso.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3005**

**CDA: LECCE**

**DATA: 11/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia, proprietaria di un appartamento in un fabbricato condominiale, scendendo le scale che conducono al portone di accesso dello stabile inciampa in una mattonella che già necessitava di manutenzione in quanto, a seguito di usura, risultava staccata e disallineata dal resto dell'androne condominiale. Numerose erano state le segnalazioni del problema all'amministratore del fabbricato, tra cui una volta Tizia. A seguito della caduta Tizia riportava la frattura della tibia per la quale si era necessaria un'operazione e delle cure riabilitative per circa tre mesi, all'esito delle quali venivano accertati postumi permanenti. Pertanto Tizia conveniva in giudizio il condominio per ottenere il risarcimento dei danni. Il candidato, assunte le vesti del legale del condominio, indichi le ragioni di fatto e di diritto in virtù delle quali ritiene infondata la domanda di Tizia.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3006**

**CDA: LECCE**

**DATA: 11/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Il giorno 10.06.20, alle ore 8.00, Tizio, a bordo della sua motocicletta, percorreva via Nomentana a Roma, procedendo a velocità sostenuta per raggiungere il proprio ufficio. In prossimità di una curva sbandava e cadeva pesantemente a terra riportando la frattura del femore e danni alla moto. La polizia locale, intervenuta per i rilievi e gli accertamenti di rito, constatava la presenza sulla carreggiata di brecciolina, caduta da un camion in transito rimasto sconosciuto. Tizio, pertanto, per ottenere il risarcimento di tutti i danni conveniva in giudizio Roma Capitale, la quale costituitasi in giudizio chiamava in causa la ditta Alpha a cui era stata affidata la manutenzione delle strade cittadine, con obbligo di vigilanza delle stesse. Il candidato, assunto le vesti del legale di Alpha, previa individuazione della disciplina applicabile, indichi le ragioni di fatto e di diritto in virtù delle quali ritiene infondata la chiamata in causa e la domanda attorea.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3009**

**CDA: ROMA**

**DATA: 12/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio, proprietario di un appartamento sito al penultimo piano di un condominio, cita in giudizio Tizio lamentando danni al proprio immobile, conseguenti all'invio trazione di acqua proveniente dal terrazzo di proprietà esclusiva di Tizio che copre l'intera verticale condominiale, onde ottenere la condanna del convenuto alla rimozione delle cause di infiltrazione e al risarcimento dei danni subiti. Tizio, convenuto in giudizio, decide di rivolgersi a un avvocato per tutelare le proprie ragioni. Il candidato, premessi brevi cenni sulle questioni sottese al caso in esame, assunte le vesti del legale di Tizio, esprima motivato parere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3013**

**CDA: MILANO**

**DATA: 12/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio, muratore, eseguiva dei piccoli lavori per il condominio Alpha: pattuito il compenso, riceveva l'incarico. Al termine di essi, sorgeva una controversia sul predetto corrispettivo: Caio, più esattamente, lamentava che, nello svolgimento delle attività, si era trovato di fronte ad innumerevoli aspetti critici che lo avevano costretto a giorni di lavoro aggiuntivi. Il condominio provvedeva al relativo pagamento, ma si rivolgeva, immediatamente, ad un legale per accertarsi che la dazione ulteriore avesse un fondamento. L'avvocato, effettuate alcune verifiche per il tramite di un ingegnere, decideva di proporre, nei confronti di Caio, denuncia querela per appropriazione indebita. All'esito delle indagini, il PU chiedeva (ed otteneva) l'archiviazione del relativo procedimento; l'avvocato del condominio proponeva opposizione, ma senza alcun esito. Caio, di lì a poco, veniva a conoscenza dell'avvenuta archiviazione e, ritenendo di essere stato accusato ingiustamente, intendeva proporre, a sua volta, nei termini di legge, querela nei confronti del legale del predetto condominio, chiedendo procedersi per il reato di calunnia e domandarsi la rifusione dei danni derivanti dalla illegittima denuncia. Si rivolge, così, ad un avvocato. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, premessi brevi cenni sull'elemento soggettivo nel reato, fornisca motivato parere, delucidando in ordine alla sussistenza del reato di calunnia e, per conseguenza, se l'istanza risarcitoria di Caio possa avere fondamento.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3014**

**CDA: ROMA**

**DATA: 12/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio, proprietario di un appartamento sito al penultimo piano di un condominio, cita in giudizio tizio lamentando danni al proprio immobile conseguenti ad infiltrazioni di acqua provenienti dal terrazzo di proprietà esclusiva di tizio, che copre l'intera verticale condominiale, onde ottenere la condanna del convenuto alla rimozione delle cause di infiltrazione e il risarcimento dei danni subiti. Tizio, convenuto in giudizio, decide quindi di rivolgersi ad un avvocato per tutelare le proprie ragioni. Il candidato, premessi brevi cenni sulle questioni sottese al caso in esame, assunte le vesti del legale di tizio, esprima motivato parere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3015**

**CDA: ROMA**

**DATA: 12/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Con la delibera del 15.9.21 l'assemblea del condominio del quadraro a Roma ha approvato il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori aventi ad oggetto i lastrici solari e la terrazza del condominio. Avverso la citata delibera non è stata proposta alcuna impugnazione da parte dei condomini dissenzienti, astenuti ed assenti ai sensi dell'articolo 1137 cc. Con la successiva delibera del 7.12.21 l'assemblea condominiale ha poi approvato il rendiconto annuale dell'amministratore ai sensi dell'articolo 1135 n. 3 cc recante la ripartizione delle spese condominiali riferite al citato contratto d'appalto. Il condomino tizio ha impugnato dinnanzi al giudice competente la delibera del 7.12.21 di approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e la ripartizione delle spese condominiali del contratto di appalto deducendo nel merito l'illegittimità dello stesso contratto di appalto per violazione è falsa applicazione della normativa di riferimento e l'illegittimità del comportamento dell'amministratore. Il candidato, nelle vesti dell'avvocato dell'amministratore del condominio, esponga i profili di diritto sostanziale e processuale relativo al caso di specie e della soluzione pratico applicativa con particolare riferimento alla redazione della comparsa di costituzione.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3016**

**CDA: MILANO**

**DATA: 13/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

in data 10 settembre 2018 Tizio e Caia sottoscrissero, presso l'agenzia di intermediazione immobiliare Alfa, su modulo da quest'ultima predisposto, la proposta d'acquisto di un immobile sito in Roma, di proprietà di Mevio, specificando che il rogito del definitivo atto di compravendita sarebbe stato da stipulare entro il 20 novembre 2018 e concordando con Alfa la provvigione di euro 10 mila, da versarsi in caso di accettazione della proposta. In data 20 settembre 2018 Mevio accettò integralmente la proposta. In data 29 ottobre 2018 Alfa inviò a Tizio e Caia la documentazione relativa all'immobile oggetto del contratto. Tizio e Caia riscontrarono, in questa occasione, che nella planimetria depositata al catasto fabbricati erano presenti delle lievi difformità rispetto allo stato di fatto, sanabili mediante la predisposizione di nuove planimetrie. Dunque, in accordo con Mevio, avviarono le procedure di regolarizzazione delle difformità riscontrate, dovendo rinviare di circa un mese il termine per la stipula del contratto definitivo di compravendita. Il 20 dicembre 2018 l'atto definitivo venne finalmente stipulato ma Tizio e Caia si rifiutarono di corrispondere ad Alfa la provvigione pattuita, eccependo il suo negligente adempimento, in quanto nel modulo prestampato sul quale essi avevano formulato la proposta era scritto che "l'immobile risulta conforme in ordine alla planimetria e ai dati catastali" cosa poi non risultata vera. Il legale rappresentante della Alfa si rivolge, a questo punto, ad un legale per verificare se abbia o meno diritto al pagamento della provvigione. Il candidato, assunto le vesti del legale di Alfa, premesso l'inquadramento degli istituti giuridici interessati nella fattispecie, individui le iniziative che essa potrebbe legittimamente assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3019**

**CDA: ROMA**

**DATA: 11/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

tizio proprietario di un appartamento, al sesto piano, rileva il suo appartamento è interessato da infiltrazioni di acqua meteorica che gli hanno seriamente danneggiato il soffitto. egli si rivolge al proprietario della sovrastante terrazza al livello, chiedendogli di effettuare i lavori necessari ad eliminare le infiltrazioni che interessavano il suo appartamento. caio gli risponde che essendo il lastrico solare annoverato tra le parti comuni dell'edificio condominiali è il condominio a dover risolvere il problema ed eventualmente a risarcire i danni. tizio non è convinto e decide di rivolgersi d un legale. il candidato assume le vesti dell'avv. di tizio rediga motivato parere illustrando gli istituti e le tematiche sottese alla fttispecie posta al suo esame.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3021**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 13/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Nel lontano 1988, Tizio, a seguito di una lite, ha ucciso la propria moglie Caia, Sindaco del piccolo Comune di Giringiro. La notizia dell'omicidio ha avuto grandissima risonanza soprattutto a livello locale. Per il delitto Tizio, condannato in via definitiva a 15 anni di reclusione, espiata la pena, è riuscito a ricostruirsi una vita intraprendendo un' apprezzata attività di consulente finanziario e, reinserendosi nel contesto sociale del suo paese. Nel 2022 però, un noto sito internet denominato Alpha, con collegamento sui social network, ha rievocato l'episodio che aveva visto protagonista Tizio. L'articolo online, a firma di un giornalista che all'epoca dei fatti si era occupato del caso, riportava la ricostruzione di tutti i particolari e recava, oltre al nome di Tizio, un collegamento ipertestuale agli articoli dei giornali locali dell'epoca, rendendo così ancor più immediata la conoscibilità da parte degli abitanti di Giringiro e rinnovando il ricordo dell'efferato omicidio. Tale pubblicazione, letta da moltissimi abitanti del paese, aveva così determinato non solo un profondo senso di angoscia e prostrazione di Tizio, ma aveva anche causato un notevole danno esponendolo a gogna mediatica con ripercussioni anche sul piano economico pregiudicando l'attività di consulente finanziario di Tizio. Tizio allora decideva di rivolgersi ad un legale per la tutela dei propri diritti. La candidata, assunte le vesti del legale di tizio, elabori la linea difensiva più appropriata soffermandosi sugli istituti sottesi alla fattispecie, sia sostanziali che processuali, con riguardo anche alla legittimazione passiva dell'eventuale azione intrapresa da tizio.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3024**

**CDA: ROMA**

**DATA: 13/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Beta spa, società costruttrice di immobili, promette di vendere a Sempronia un appartamento al prezzo di euro 100.000. Viene dunque stipulato tra acquirente e venditrice un preliminare di vendita, nel quale le parti convengono che il rogito definitivo dovrà stipularsi nei tre mesi successivi alla firma del preliminare stesso e nel quale si dà atto del versamento da parte di Sempronia della somma di euro 80.000 a titolo di acconto prezzo. Scaduto il termine di tre mesi, la Beta spa viene convocata dinanzi a notaio prescelto da Sempronia che si dichiara pronta ad adempiere; nonostante ciò la Beta spa non si presenta, dando così modo di capire di non voler più procedere alla compravendita. Sempronia, essendo fermamente interessata ad acquisire la proprietà dell'appartamento promesso in vendita, si reca dal suo legale per verificare se e quali siano le concrete possibilità d'azione onde ottenere la proprietà dell'appartamento, il cui prezzo è già stato pagato in buona parte. Assuma il candidato le vesti di legale di Sempronia e, dopo aver esaminato il caso, prospetti le possibili iniziative da assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3025**

**CDA: BOLOGNA**

**DATA: 14/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

In occasione della conclusione di un contratto preliminare di compravendita, il promissario acquirente tizio, anticipando il pagamento dell'intero corrispettivo pattuito, ottiene l'immediata consegna del bene promesso in vendita, iniziando subito a gestirlo come proprio e affermandosene proprietario tanto di fronte ai terzi quanto di fronte alla stessa promettente venditrice Caia, la quale a sua volta tratta anche pubblicamente tizio come proprietario dell'immobile.

22 anni dopo Caia agisce in giudizio per la condanna di tizio alla restituzione l'immobile.

Tizio convinto di essere divenuto proprietario intende resistere e a tal fine si rivolge un legale. Il candidato assume le vesti legale di tizio permessi brevi cenni generali sui siti coinvolti, individui la disciplina applicabile al caso di specie difensiva.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3026**

**CDA: BOLOGNA**

**DATA: 14/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio cita in giudizio caio, chiedendone la condanna alla restituzione della somma di euro 50.000 che quest'ultimo ha prelevato dal conto corrente bancario cointestato tra i due e pari alla metà del saldo ivi esistente. Sostiene tizio che vi è prova documentale del fatto che l'intera provvista esistente sul c/c bancario cointestato gli appartiene in via esclusiva. Caio pur non contestando che l'intera somma sia stata versata sul conto corrente bancario esclusivamente da Tizio, ritiene di esserne divenuto comproprietario e quindi che gli aspetti la metà per donazione indiretta e per applicazione dell'articolo 1298 codice civile. Il candidato assume le vesti del legale di Caio inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che potrebbe assumere

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3027**

**CDA: MILANO**

**DATA: 14/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La società Alfa proprietaria di un fondo a destinazione edificatoria, appalta alla società Beta la costruzione di un fabbricato di tipo residenziale insistente sul fondo stesso. Ultimato il fabbricato con esito positivo del collaudo, la società Alfa vende alla signora Tizia un'unità immobiliare posta all'ultimo piano del fabbricato medesimo. Trascorsi due anni, insorgono alcuni gravi difetti dell'immobile acquistato dalla signora Tizia. In particolare, si verificano infiltrazioni di acqua dal tetto appaiono crepe nelle strutture portanti di dimensioni in costanze aumento. Tizia si rivolge immediatamente alla società costruttrice Beta la quale, però, nega ogni responsabilità, rilevando di non essere la parte venditrice e, comunque, di aver eseguito i lavori a regola d'arte, seguendo pedissequamente le istruzioni della committente. All'esito del diniego di resp. della ditta costruttrice, Tizia decide di rivolgersi ad un legale. La candidata, assunte le vesti del legale di Tizia, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e delinei la soluzione idonea a tutelare gli interessi della propria assistita

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3030**

**CDA: MILANO**

**DATA: 14/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

I coniugi Tizio e Caia convengono dinanzi al Tribunale di Alfa i vicini Sempronio e Mevia esponendo che: 1) avevano stipulato un contratto di transazione con i convenuti, con i quali intendevano porre fine a varie liti tra loro pendenti, aventi ad oggetto rapporti di vicinato e questioni di proprietà fondiaria; 2) la transazione poneva a carico dei convenuti vari obblighi che questi ultimi non avevano adempiuto, in particolare l'obbligo di stipulare una permuta di un proprio fondo con uno delle controparti e l'obbligo di concedere loro una servitù di passaggio. Sulla base di tali assunti, gli attori chiedevano una pronuncia costitutiva che tenga luogo del consenso dei convenuti all'adempimento degli obblighi assunti con la suddetta transazione. I convenuti si costituiscono e, oltre a chiedere il rigetto della domanda, allegano che erano stati gli attori per primi a non adempiere gli obblighi scaturenti dalla suddetta transazione. Chiedono pertanto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di transazione per inadempimento degli attori.

Il Tribunale di Alfa rigetta le domande degli attori e li condanna al risarcimento del danno per lite temeraria; rigetta però anche la domanda riconvenzionale ritenendo che, pur sussistendo l'inadempimento degli attori, l'accoglimento della richiesta di risoluzione del contratto "significherebbe di fatto sciupare anche i principi di adempimento e, in ultima analisi, apparirebbe contrario all'interesse degli stessi convenuti, nella misura in cui anch'essi desiderano la conclusione di anni di scontri e litigi con gli attori e una definizione di rapporti quanto più possibile soddisfacente". Conosciuta la decisione, Sempronio e Mevia chiedono al loro avvocato di fiducia se sussistono i presupposti per impugnare il capo della sentenza che ha rigettato la domanda riconvenzionale. Assunte le vesti del legale il candidato illustri le questioni di diritto sostanziale e processuale sottese al caso in esame.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3031**

**CDA: MILANO**

**DATA: 14/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio conveniva in giudizio Caio e la scuola di volo Alfa deducendo che: 1) si era iscritto alla scuola x un corso di deltaplano; 2) dopo alcune lezioni, di teoria e di pratica, si era trovato a svolgere una lezione di volo su un deltaplano della Alfa seguito da terra e via radio dall'istruttore Caio; nel corso della predetta lezione era caduto rovinosamente a terra, riportando lesioni gravissime con una valutazione di danno biologico pari al 90%.

Sulla base di tali circostanze, Tizio aveva concluso chiedendo che i convenuti fossero condannati in solido al ristoro dei danni subiti. Si costituivano in giudizio Caio e la società Alfa negando le responsabilità loro contestate se non che il Tribunale rigettava la domanda di Tizio, affermando che "il volo in deltaplano costituisce sicuramente uno sport estremo, particolarmente pericoloso e pertanto chi lo pratica accetta ragionevolmente il rischio di mettere a repentaglio la propria incolumità fisica. Non può dunque essere ipotizzata una responsabilità contrattuale dei convenuti, i quali hanno garantito unicamente l'impegno ad impartire l'insegnamento professionale e le lezioni previste con la presenza costante dell'istruttore e l'uso delle precauzioni necessarie x la sicurezza ma senza tuttavia assumere resp. x l'incolumità fisica dell'allievo in casi di errori nell'esecuzione delle manovre nella pratica sportiva". Non condividendo la decisione assunta dal Tribunale, Tizio chiede al proprio avvocato se è possibile appellare la sentenza precisando al procuratore che fino al momento dell'incidente aveva eseguito solo 6 voli e, pertanto, non aveva alcuna esperienza tanto che le esercitazioni erano state sempre portate a termine con notevole difficoltà; precisava altresì che l'istruttore in quel giorno stava seguendo contemporaneamente 20 allievi in volo e che lui, già in altre occasioni, aveva avuto difficoltà a tenere il contatto radio con l'istruttore. Assunte le vesti del legale di Tizio, il candidato illustri le questioni di diritto sostanziale e processuale sottese al caso in esame.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3033**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 14/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è proprietario di un abitazione cui si accede dalla pubblica via transitando attraverso vicolo stretto . Tizio ormai da oltre 20 anni per fare ingresso alla sua abitazione anziché servirsi del vicoletto , utilizza il sentiero di proprietà esclusiva del vicino caio , assai più ampio e comodo senza tuttavia chiedere una formale autorizzazione . All'improvviso caio decide di far valere il proprio diritto esclusivo di proprietà del sentiero lo sbarra con un cancello . Tizio dopo 3 mesi di inutili richieste a caio di poter nuovamente utilizzare il sentiero , si reca dall'avv. mevio per informarsi sull'esistenza ed eventuale tutela dei propri diritti

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3035**

**CDA: MILANO**

**DATA: 14/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia si rivolge al proprio legale di fiducia al fine di essere edotta in merito alla legittimità del trasferimento di strumenti finanziari disposto dal di lei padre, Caio, un mese prima della sua morte, risalente all'agosto 2017, in favore della sua compagna Mevia. In particolare, Tizia riferisce che il padre era titolare di strumenti finanziari del valore di euro 250 mila custoditi in un apposito conto di deposito titoli in amministrazione dell'istituto di credito Alfa; e, venuto a conoscenza del male incurabile che lo aveva colpito e della brevissima aspettativa di vita, Caio aveva dato ordine all'istituto di credito Alfa di trasferire gli strumenti finanziari sul conto personale della stessa Mevia. Tale richiesta veniva reiterata da Mevia, in qualità di delegata di Caio, avendo la banca smarrito il primo ordine. Il candidato, premessi brevi cenni sulla donazione e donazioni indirette, rediga motivato parere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3036**

**CDA: MILANO**

**DATA: 14/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio e Caia, con atto pubblico del 7 novembre 2016, acquistano le quote ereditarie della proprietà del fabbricato sito nel comune di x da Sempronio e Mevio, fratelli di Caia. In ragione del mancato rilascio di uno degli appartamenti del fabbricato da parte di Sempronio, gli acquirenti convenivano in giudizio quest'ultimo al fine di sentirlo condannare al rilascio del bene che lo stesso continuava ad occupare senza alcun titolo. Sempronio, ricevuto in notifica l'atto di citazione, si rivolge al proprio legale di fiducia riferendo di aver scoperto, dopo la stipula del contratto di compravendita, il testamento del defunto padre, originario proprietario dell'anzidetto fabbricato, con cui gli attribuiva 2/3 dei diritti spettanti sull'appartamento da lui attualmente occupato e quindi che, ove avesse avuto contezza della disposizione testamentaria, non avrebbe concluso il contratto di compravendita con Tizio e Caia, chiedendo piuttosto la divisione del bene con assegnazione della porzione occupata; chiede pertanto di essere edotto in merito all'eventuale possibilità di domandare l'annullamento del contratto di compravendita alla luce dei fatti esposti. Il candidato, premessi brevi cenni sull'errore quale causa di annullabilità del contratto, rediga motivato parere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3118**

**CDA: CATANZARO**

**DATA: 07/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Sempronio, agente immobiliare, con il suo intervento favoriva l'incontro fra Tizia e Caia, finalizzato al reperimento sul mercato di un immobile in locazione. Solo in un secondo momento, cioè alla vista di un cartello alla vista "vendesi" riguardante il medesimo appartamento, Tizia inizialmente interessata a prendere l'immobile in locazione, si avvedeva che il bene di Caia non era solo disponibile per una locazione ma anche per una possibile vendita. Tizia, autonomamente e senza l'intervento di Sempronio, dopo aver valutato il prezzo richiesto da Caia per la cessione dell'immobile e ritenuto lo stesso congruo, addiveniva alla stipula di un contratto di compravendita del bene, invece del contratto di locazione che inizialmente si era preposta di concludere grazie all'incontro favorito dal mediatore. Sempronio, mediatore, chiedeva a Tizia il pagamento della provvigione spettante per legge al mediatore. Tizia rifiutava di effettuare il pagamento dichiarando di avere contattato Sempronio al solo fine di prendere in locazione un immobile non per un possibile acquisto e che aveva dichiarato alla presenza del notaio di non essersi avvalsa dell'opera del mediatore. Sempronio si recava da un avvocato per verificare la possibilità di ottenere il pagamento della provvigione. Il candidato, assunte le vesti del legale di Sempronio individui la disciplina applicabile e le iniziative che Sempronio potrebbe assumere per ottenere il pagamento della provvigione.

### **SOLUZIONE**

Brevi cenni sul contratto di mediazione. Art. 1754 e ss cc, Provvigione art. 1755 cc Rimborso spese 1756 cc Il mediatore ha favorito l'incontro tra Tizia e Caia, senza il suo intervento il contratto di compravendita non sarebbe stato stipulato. Calcolo del compenso al mediatore, valutazione equitativa fatta dal Giudice. Sempronio non può presentare querela di falso per la dichiarazione effettuata dal notaio in quanto non fa piena prova. Il notaio non garantisce la veridicità della dichiarazione. Termine di prescrizione 1 anno. Mediazione obbligatoria e atto di citazione.

**Traccia cod. 3119**

**CDA: CATANZARO**

**DATA: 16/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Il Signor Aldo vendeva alla società Alfa, nel febbraio 2020, un appartamento in centro città. La sorella Marina, nominata successivamente amministratrice di sostegno di Aldo, si rivolge ad un avvocato, sottolineando come, all'epoca della conclusione della vendita, il fratello si trovasse in stato di afasia e impossibilità di deambulazione e che il prezzo di 600.000 Euro pattuito fosse sproporzionato al valore di mercato dell'immobile pari ad almeno 800.000 Euro. Il candidato, assunto le vesti del legale di Aldo, valuti il mezzo di impugnazione del contratto di compravendita necessario alla tutela delle sue ragioni, verificandone i presupposti di esperibilità in giudizio.

**SOLUZIONE**

Annulabilità contratto ex art. 1425 e 428 c.c.

**Traccia cod. 3121**

**CDA: CAMPOBASSO**

**DATA: 15/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio stipula un preliminare di compravendita con la società Alfa srl per l'acquisto di un appartamento in un complesso residenziale in costruzione versando la somma di euro 50000 a titolo di caparra confirmatoria. La società Alfa srl aveva ottenuto dalla propria banca un finanziamento per 1000000 di euro con garanzia ipotecaria anche sull'appartamento promesso in vendita a Tizio già iscritta al momento della stipula del preliminare. Decorso il termine per la consegna dell'appartamento e la stipula del rogito notarile, Tizio chiede ad Alfa srl di addivenire alla stipula dell'Atto definitivo libero da vincoli e ipoteche come previsto nel preliminare. Alfa, tuttavia, temporeggia e si rifiuta di presentarsi dal notaio per la stipula dell'atto definitivo di compravendita permanendo, tra l'altro, sull'immobile oggetto di compravendita il vincolo ipotecario della banca. Assunta la difesa di Tizio, il candidato inquadri il caso individuando la disciplina applicabile, le norme di riferimento e le possibili iniziative che Tizio potrebbe assumere

**SOLUZIONE**

ho proposto a scelta tra la risoluzione del contratto con relativo risarcimento del danno, o in alternativa, la proposizione con domanda giudiziale di una sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso. Per le ipoteche, per poter liberare il bene il soggetto potrebbe scegliere tra la purgazione dell'ipoteca, il rilascio del bene o il pagamento del debito. Il soggetto avrà diritto alla restituzione della caparra confirmatoria pari ad euro 100 000

**Traccia cod. 3122**

**CDA: ANCONA**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

La Società Alfa concludeva un contratto di conto corrente e un contratto di finanziamento sotto forma di mutuo, con istituto di credito Beta per l'importo di 75.000€. A garanzia dei citati contratti, Tizio, uno dei soci, sottoscriveva due distinte fideiussioni sono a concorrenza della somma di 166.000€. Nel 2010, la Banca Beta ha comunicato alla Società Alfa (debitore principale) la risoluzione dei contratti chiedendo la restituzione dello scoperto e nel 2011, il creditore otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore Tizio in relazione alle 2 fideiussioni prestate. L'ingiunto Tizio proponeva opposizione e il giudice, su istanza dell'opponente, sospendeva il giudizio ex art 295 cpc in quanto, nelle more del giudizio di opposizione, il fideiussore Tizio instaurava un procedimento davanti alla Corte d'appello ai sensi di quanto previsto dall'art 33 L. 287/1990, nel testo applicabile ratione temporis evocando in giudizio la Banca Beta e chiedendo che fossero dichiarati nulli i contratti di fideiussione per violazione della disciplina antitrust (in particolare art. 2 co. 2 lett. a) L. 287/1990). Tizio chiedeva altresì la condanna dell'istituto di credito al risarcimento del danno oltre alla cancellazione del nominativo della centrale rischi; in subordine domandava la nullità delle singole clausole contrattuali violative della disciplina di cui sopra, ed, infine, chiedeva che venisse dichiarato che egli nulla doveva, poiché la Banca aveva proposto le sue istanze nei confronti del fideiussore ben oltre il termine di 6 mesi ex art 1957 cc. La corte appello dichiarava la nullità delle clausole contestate, condannava la Banca Beta al risarcimento del danno non patrimoniale e ordinava la cancellazione del nominativo di Tizio dalla centrale rischi della Banca centrale d'Italia. Avverso tale pronuncia l'istituto di credito decide di proporre ricorso per cassazione. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, esponga parere motivato illustrando le questioni giuridiche emergenti dalla fattispecie in esame

### **SOLUZIONE**

la candidata ha parlato in generale del contratto di fideiussione ex artt. 1936 ss cc, focalizzandosi principalmente sulla disposizione ex art 1957 cc e facendo valere la decadenza della Banca Beta dal termine di proposizione delle istanze, menzionando anche la sent. Cass. 31569/2019 che sancisce che un'eventuale deroga implicita su termini di cui all'art. in questione fosse ammessa solo con specifico impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque e senza limiti l'adempimento dell' obbligazione principale e che tale impegno poteva desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale, ma, dalla traccia in esame, non vi erano elementi che facessero presumere in tal senso.

**Traccia cod. 3126**

**CDA: ROMA**

**DATA: 18/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Il 4.01.2018 Tizio conferisce all'agenzia immobiliare Alfa l'incarico professionale, della durata di 1 anno, senza necessità di disdetta, avente ad oggetto la vendita dell'immobile di sua proprietà al prezzo di Euro 750.000. In data 7.06.2018, accompagnata da un agente della società Alfa, Caia si reca a visionare l'immobile di proprietà di Tizio. Alla vista non seguono né trattative né la formulazione di una proposta d'acquisto. Successivamente, il 3.05.2020, accompagnata dall'agente della società Beta, alla quale nel frattempo Tizio ha conferito nuovo incarico professionale, Caia visita nuovamente il medesimo immobile, questa volta proposto in vendita al prezzo inferiore di Euro 650.000. Dopo aver visionato una seconda volta l'immobile insieme al marito Sempronio, Caia avvia intense trattative con il venditore, avvalendosi dell'attività di mediazione della società Beta. Le trattative sfociano in una proposta d'acquisto di Caia e, infine, in data 10.07.2020, nella sottoscrizione del contratto di compravendita tra le parti al prezzo di Euro 620.000. In data 3.01.2021, l'agenzia Alfa, assumendo che l'affare fosse stato concluso grazie al proprio intervento, avendo messo in contatto per la prima volta le parti, cita in giudizio Tizio e Caia per ottenere il pagamento della provvigione pattuita. Tizio, deducendo di aver già corrisposto la provvigione alla società Beta, che fattivamente aveva determinato la conclusione dell'affare, si rivolge al legale di fiducia. Il candidato assume le vesti del legale di Tizio, individui le questioni sottese al caso di specie e le possibili soluzioni.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3127**

**CDA: ROMA**

**DATA: 18/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

In costanza di matrimonio con Caia, con atto del 2.02.2000, Tizio dona alla moglie un immobile. Successivamente, i due divorziano e, in data 8.04.2005, Tizio contrae nuovo matrimonio con Mevia, dal quale nascono due figli, Tizietto, il 1.09.2006, e Tizietta il 10.11.2007. Con atto di citazione notificato in data 9.10.2013, Tizio conviene in giudizio Caia per ottenere la revocazione della donazione fatta a suo tempo. Caia, ritenendo che una corretta applicazione del principio costituzionale di uguaglianza di cui all'art.3 della Cost. imponga di estendere il rimedio dell'irrevocabilità anche alla donazione fatta in favore del coniuge, si rivolge al legale di fiducia. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caia, individui le questioni sottese al caso di specie e le possibili soluzioni. 21)

In costanza di matrimonio con Caia, con atto del 2.02.2000, Tizio dona alla moglie un immobile. Successivamente, i due divorziano e, in data 8.04.2005, Tizio contrae nuovo matrimonio con Mevia, dal quale nascono due figli, Tizietto, il 1.09.2006, e Tizietta il 10.11.2007. Con atto di citazione notificato in data 9.10.2013, Tizio conviene in giudizio Caia per ottenere la revocazione della donazione fatta a suo tempo. Caia, ritenendo che una corretta applicazione del principio costituzionale di uguaglianza di cui all'art.3 della Cost. imponga di estendere il rimedio dell'irrevocabilità anche alla donazione fatta in favore del coniuge, si rivolge al legale di fiducia. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caia, individui le questioni sottese al caso di specie e le possibili soluzioni.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3128**

**CDA: ROMA**

**DATA: 18/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Con contratto preliminare del gennaio 2020, la società Alfa, promittente venditrice e Caio, promissario acquirente, si obbligavano a stipulare un contratto di compravendita di un'unità immobiliare facente parte di un maggior fabbricato in fase di costruzione, sulla base del progetto autorizzato dall'ente, verso il pagamento di un corrispettivo di Euro 200.000. In fase di preliminare, Caio versava in acconto l'importo di Euro 50.000 obbligandosi alla corresponsione di rate mensili di Euro 10.000 con versamento della residua somma contestualmente alla stipula del contratto definitivo, fissata per il 30.07.2020. Alla scadenza del termine, non seguiva la stipula del contratto definitivo, attesa la presenza di irregolarità amministrative per il rilascio del certificato di agibilità e da gravi vizi costruttivi rilevati dal promissario acquirente. Il candidato, assunto le vesti del difensore di Caio, illustri gli istituti giuridici sottesi ed applicabili al caso in esame e la linea difensiva più idonea da adottare per la tutela del suo assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3129**

**CDA: ROMA**

**DATA: 18/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio ottiene dalla banca Zeta un finanziamento per l'importo di Euro 48.000 da rimborsarsi in numero 120 rate dell'importo di Euro 400,00 ciascuna, la prima con scadenza il 15.05.2003 e l'ultima con scadenza 15.04.2013. Tizio si rende moroso nel pagamento delle rate a decorrere dal mese di dicembre del 2009. Per questo motivo, con ricorso monitorio depositato in data 25.11.2013, non preceduto da preventiva comunicazione di decadenza dal beneficio del termine né da atto di costituzione in mora, la banca Zeta chiede ingiungersi a Tizio il pagamento dell'intero. Il decreto ingiuntivo viene opposto da Tizio il quale, in via preliminare, eccepisce di non aver mai ricevuto comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e, in ogni caso, eccepisce la prescrizione del diritto. Il candidato, assunte le vesti del legale della banca Zeta, individui le questioni sottese al caso di specie e le possibili soluzioni.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3130**

**CDA: ROMA**

**DATA: 19/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio stipula con la società alfa un contratto avente ad oggetto la cessione da parte di Tizio di un ampio terreno edificabile in cambio dell'impegno della seconda a cedere in permuta una porzione del complesso edilizio da realizzarsi su suddetto terreno ad opera di Alfa. Le parti pattuiscono inoltre quale impegno imprescindibile la stipula da parte della società alfa di una polizza fideiussoria volta a garantire nell'intenzione dei contraenti il permanere dei rapporti corrispettivi circa le prestazioni oggetto di originale permuta. Tizio, dopo la stipula del contratto, si avvede tramite l'aiuto di un tecnico incaricato, che la polizza fideiussoria stipulata da alfa sia falsa, circostanza che viene poi definitivamente appurata all'esito di un procedimento penale. Tizio dunque si rivolge al proprio legale per vagliare la possibilità di eventuali azioni giudiziarie. Il candidato, assunto le vesti del legale di tizio, individui la linea difensiva più idonea a tutelare le ragioni del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3131**

**CDA: LECCE**

**DATA: 18/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, padre di Tizietto, concede nel maggio 2009 in comodato al figlio e alla convivente more uxorio Sempronia un immobile di sua proprietà, senza alcun termine di durata perché lo destinino a casa familiare. Tizietto e Sempronia vi abitano per un congruo numero di anni, sino al gennaio 2020, quando la convivenza cessa per aver stretto Sempronia una relazione con altra persona e per aver la medesima acquistato un immobile in comproprietà col nuovo compagno . Tizietto lascia l'abitazione, mentre Sempronia decide di continuare a detenere l'immobile ricevuto in comodato per utilizzarlo durante il weekend. Nel dicembre 2020, al sopraggiungere di un urgente e imprevisto bisogno, Tizio richiede a Sempronia l'immediato rilascio dell'immobile, onde rientrare in possesso del bene di sua proprietà. Quest'ultima, tuttavia, si rifiuta di lasciare l'appartamento. Assunte le vesti del legale di tizio, il candidato illustri le problematiche sottese al caso in esame ed esprima parere al riguardo circa le possibili azioni da intentare.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3132**

**CDA: LECCE**

**DATA: 18/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, mentre transita con il proprio autoveicolo su una strada comunale, a tarda ora e in una serata piovosa, finisce in una buca non segnalata e ne visibile. A causa dell'evento il suo autoveicolo subisce danni ai pneumatici, lato anteriore e posteriore destro, e alle relative parti meccaniche che non permettono all'autoveicolo di poter marciare. Tizio pertanto si rivolge al proprio legale chiedendo se vi sia la possibilità di ottenere un risarcimento. Illustri il candidato gli istituti giuridici sottesi a tale vicenda e formuli un parere in risposta alla richiesta di tizio circa le azioni da intentare

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3133**

**CDA: MILANO**

**DATA: 19/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, proprietario di un appartamento, consente a caio di utilizzarlo per abitarvi, a condizione che provveda al pagamento degli oneri condominiali e delle bollette di acqua, luce e gas. Successivamente, tizio, avendo bisogno dell'appartamento, chiede a caio di rilasciarglielo, ma questi si oppone affermando che non è ancora scaduta la durata legale minima del contratto di locazione. Tizio si rivolge al proprio legale per chiedere un parere in merito alla quesitone. il candidato, assunte le vesti del legale di tizio, premessi brevi cenni agli istituti giuridici emergenti nella fattispecie, esponga la linea difensiva ritenuta più utile a tutelare gli interessi del proprio assistito e le iniziative da intraprendere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3134**

**CDA: MILANO**

**DATA: 18/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

tizio, mentre percorre a piedi la rampa condominiale di accesso alle autorimesse condominiali per recarsi nel proprio box, scivola su una macchia d'olio non visibile e cade rompendosi la tibia. Si rivolge allora al condominio chiedendo il risarcimento del danno subito. Il condominio, rifiuta di risarcire sostenendo che la presenza della macchia d'olio sulla rampa condominiale non era riconducibile al comportamento colposo del condominio stesso. tizio si rivolge quindi al proprio avvocato per sapere come ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il candidato, assunto e visto dal legale di tizio, esprima parere motivato sulla questione, illustrando gli istituti di diritto sostanziale coinvolti e la possibile strategia da adottare per tutelare la posizione di tizio

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3135**

**CDA: MILANO**

**DATA: 18/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

in una piovosa notte, tizio vestito di nero procede a piedi lungo la strada provinciale castelbello castelvechio, in un tratto extraurbano in cui vige il limite di velocità di 70 km/h, privo di illuminazione pubblica, lungo il margine destro della careggiata, con la medesima direzione del senso di marcia dei veicoli che la percorrono. Dopo una curva a sinistra, che limita la visione del successivo tratto stradale ai veicoli che stanno sopraggiungendo, viene investito dal veicolo condotto da caio, che percorre la predetta strada nel medesimo senso di marcia del pedone, a bordo del proprio veicolo alla velocità di 65 km/h. A seguito del sinistro, tizio riporta gravi lesioni e muore il successivo 20 febbraio. Gli eredi di tizio, si rivolgono ad un legale che inoltra a caio ed alla compagnia garante il rischio di RCA del suo veicolo una richiesta con cui richiede il risarcimento del danno, ritenendolo responsabile della morte del loro congiunto, chiedono il risarcimento "dei danni tutti subiti". tizio, spaventato dalla richiesta e non comprendendo bene quali potrebbero essere le voci di danno richieste, si rivolge ad un legale per un consiglio. Il candidato, assunte le vesti del legale di caio, premessi brevi cenni sugli istituti giuridici emergenti nella fattispecie, esponga la linea difensiva ritenuta più utile a tutelare la posizione del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3137**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 18/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

I coniugi Caio e Sempronia si recano da un legale al quale espongono quanto segue. Tizio, di recente deceduto, con quattro testamenti olografi redatti nel periodo compreso fra il 2011 e il 2015 aveva istituito i predetti coniugi legatari, assegnando a Caio la proprietà di un terreno e di una casa con giardino e a Sempronia la somma di 5 milioni di vecchie lire e il denaro depositato presso gli uffici postali del paese. Con due testamenti di data più precedente redatti fra il 2018 e il 2019, lo stesso Tizio aveva nominato suo erede universale Filano. I predetti coniugi chiedono al legale se e a quali condizioni le disposizioni testamentarie a loro favore sono da considerarsi valide ed efficaci. La candidata, assunte le vesti del legale prospetti la soluzione della fattispecie, elaborando la linea difensiva più appropriata soffermandosi sugli istituti sottesi alla fattispecie.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3138**

**CDA: MILANO**

**DATA: 18/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La condomina Caia, proprietaria del terrazzo di copertura del condominio Azzurro, pagava autonomamente la somma dovuta all'impresa Alfa che aveva provveduto al rifacimento del terrazzo su incarico d'urgenza dell'amministratore del condominio a causa delle infiltrazioni di acqua piovana da esso provenienti. In particolare l'assemblea condominiale aveva inoltre incaricato un ingegnere affinché provvedesse a ripartire le spese occorse per i lavori. All'esito di tale consulenza, esse venivano ripartite in misura di 1/3 a carico della condomina proprietaria del terrazzo, e di 2/3 a carico dei condomini della verticale da esso coperta. Nonostante l'impresa Alfa avesse sollecitato il pagamento ai condomini, questo era integralmente pervenuto dalla condomina caia, proprietaria del terrazzo, la quale veniva rimborsata solo da alcuni dei condomini tenuti per 2/3. La condomina caia provvedeva pertanto ad agire nei confronti degli ultimi condomini, tizio e Sempronio, che non avevano rimborsato alla stessa la propria quota, depositando ricorso per decreto ingiuntivo (asserendo di essere titolare di un diritto di regresso nei confronti degli intimati), cui seguiva l'emissione dello stesso. Il candidato, assunte le vesti dei legali di tizio e Sempronio, illustri la questione sottesa al caso in esame e prospetti l'atto giudiziario più idoneo a tutelare le ragioni dei propri assistiti.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3143**

**CDA: LECCE**

**DATA: 18/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio promette di vendere a Tizio un'unità abitativa facente parte di un immobile storico edificato circa 2 secoli prima. A seguito del rogito notarile di trasferimento del bene, l'acquirente Tizio scopre che parte del solaio di copertura dell'unità acquistata mostra segni di cedimento. Tizio ritenendo che il bene presenti dei vizi cita Caio in giudizio per la risoluzione del contratto di vendita e in subordine, per la riduzione del prezzo di acquisto. Il candidato, assunte le vesti di difensore di Caio, illustri gli istituti che vengono in rilievo e la strategia processuale più appropriata per difendere i diritti del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3145**

**CDA: BOLOGNA**

**DATA: 20/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, quale promissario acquirente, stipula con il promissario venditore Caio un contratto preliminare per l'acquisto della casa di quest'ultimo al prezzo di euro 300.000 da pagarsi in tre rate da 100.000 ciascuna la prima alla firma del contratto preliminare, la seconda alla firma del contratto definitivo e la terza a sei mesi dal definitivo. le parti in sede di stipula del contratto definitivo dichiarano che il prezzo della casa è di 200.000 €; contestualmente viene versata da tizio la prima rata da 100.000 € Caio, a fronte del rifiuto di tizio di pagare la terza rata ancora dovuta, cita questi avanti al tribunale per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di euro 100.000 così come concordato in sede di contratto preliminare. Tizio, contestualmente, deduce che le pattuizioni assunte con il contratto preliminare erano state modificate dal reale accordo poi raggiunto dalle parti in sede di Definitivo. il tribunale accoglie la domanda di caio esclusivamente sulla base della testimonianza resa mevio che in giudizio ha affermato che il reale ammontare del prezzo era di euro 300.000 La candidato assume le vesti del legale di tizio inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che Tizio può intraprendere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3146**

**CDA: BOLOGNA**

**DATA: 20/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Durante una partita amichevole di calcio tizio interviene in scivolata colpendo da dietro le gambe dell'avversario Caio cagionandogli lesioni personali con esiti invalidanti di natura permanenti Caio cita in giudizio tizio chiedendo condanna del risarcimento del danno. la candidata assume le vesti legale di tizio inquadri il caso individuandone la disciplina applicabile le possibili iniziative che Tizio potrebbe assumere

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3147**

**CDA: PERUGIA**

**DATA: 20/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio, decide di frazionare una sua proprietà edilizia, composta originariamente da 2 villette con ampio giardino, formando così 2 proprietà distinte. Caio vende a Sempronio una proprietà mentre l'altra viene acquistata da Gisella. Gisella trascorsi 25 anni dall'acquisto intima a Sempronio di recidere i rami di una vecchia quercia che si protendono sopra il tetto della sua casa, causando danni e rischio cadute. Il candidato, assume le vesti del legale di Sempronio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che Gisella potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3148**

**CDA: PERUGIA**

**DATA: 20/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio deposita €100.00,00 su un conto corrente disponendone la cointestazione con Caio, nonché l'operabilità a firma disgiunta. Dopo qualche tempo Caio chiede in via giudiziale che venga accertato il proprio diritto a metà della predetta somma, in quanto donata da Tizio come offre di provare per testimoni che possano confermare lo spirito di liberalità di Tizio nei propri confronti. Tizio si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto delle pretese in quanto la donazione sarebbe dovuta avvenire per atto pubblico e il Tribunale emette sentenza di accoglimento delle pretese di Tizio. Con la medesima Sentenza il Tribunale condanna Caio anche a una somma ingente ex art 96 cpc che rischia di gettare Caio in stato d'insolvenza economica nei confronti -in particolare- dei propri obblighi per il mutuo fondiario. Il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame e l'atto più opportuno a tutelare Caio.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3149**

**CDA: ROMA**

**DATA: 18/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Il 15 aprile 2000 il notaio Plinio pubblica il testamento olografo di Caio defunto un mese prima. Nel testamento Caio ha espressamente legato tutti i suoi beni immobili a Tizio e i beni mobili a Sempronio. Poco dopo a Sempronio, che nel frattempo aveva accettato espressamente il lascito con dichiarazione verbalizzata dal cancelliere del Tribubale in cui si è aperta la successione, vengono notificate le diffide ad adempiere da parte dei creditori del defunto. Individui il candidato gli istituti giuridici configurabili nella specie e quali rimedi ha Sempronio per la tutela delle sue ragioni

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3150**

**CDA: ROMA**

**DATA: 18/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, in forza di sentenza emessa all'esito del giudizio, in data 11.10.2018 con la quale il tribunale condannava caio al pagamento, in suo favore della somma di euro 50.000, a titolo di risarcimento dei danni, oltre spese di lite, azionava detto titolo mediante pignoramento immobiliare e, in fase di trascrizione del titolo, veniva a conoscenza dell'alienazione dell'unico immobile di proprietà di caio, e del valore di oltre 100.000 euro, in favore del proprio fratello al prezzo dichiarato di euro 55.000, di cui euro 25.200 mediante tre bonifici eseguiti nell'agosto 2016, euro 17.000 oggetto di compensazione tra posizioni creditorie e debitorie esistenti tra caio ed il fratello ed euro 13.000 da versarsi in più soluzioni entro il 30.05.2018. Nella convinzione che tale atto fosse volto a ledere il suo credito e comunque simulato, essendo ivi indicato un prezzo irrisorio rispetto al valore effettivo del bene, si rivolge al proprio legale. Il candidato nelle vesti di legale di tizio, illustri le problematiche sottese al caso in esame e prospetti quale azione intraprendere per tutelare l'interesse del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3152**

**CDA: MILANO**

**DATA: 21/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio concedeva in comodato al figlio Sempronio, in occasione del matrimonio di quest'ultimo con Caia, un immobile di sua proprietà. In particolare, si trattava di un contratto senza determinazione di tempo ove tuttavia le parti avevano convenuto la concessione in godimento dell'alloggio "quale situazione temporanea, provvisoria e precaria" per giovani coniugi. Successivamente interveniva separazione personale giudiziale della coppia con assegnazione della casa familiare alla moglie in quanto affidataria dei figli. A questo punto, Tizio ha interesse a riottenere la disponibilità dell'immobile. IL candidato assume le vesti del suo legale, suggerisca l'azione più idonea alla tutela del proprio assistito, affrontando altresì le principali problematiche sostanziali sottese al caso di specie.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3156**

**CDA: MILANO**

**DATA: 21/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio si reca presso la banca Alfa per chiedere un mutuo. La banca Alfa accetta, ma pretendeva di ricevere con contratto separato da Tizio una procura a vendere il suo immobile, trattenendo la somma dovuta a titolo di mutuo e restituendo la parte eccedente. Così venivano conclusi due contratti: con il primo (contratto di mutuo), la banca Alfa eroga una somma di denaro in favore di Tizio, con l'accordo che quest'ultimo avrebbe dovuto restituire la somma con l'aggiunta degli interessi; con il secondo, Tizio firma una procura a vendere il proprio immobile in favore della banca Alfa, con l'accordo che quest'ultima avrebbe dovuto procedere alla vendita in caso di inadempimento di Tizio, trattenendo una somma pari solo al mutuo ed agli interessi, mentre la somma eccedente sarebbe stata restituita. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, discuta in ordine alla validità dell'operazione negoziale posta in essere e valuti anche tutte le possibili azioni processuali a favore del proprio assistito.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3200**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 16/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio, in data 2/5/2020, si reca presso la concessionaria Alfa per acquistare un'automobile per poter raggiungere più agevolmente il luogo di lavoro, in un paesino di montagna. Dopo aver visionato alcuni veicoli, su consiglio di Caio, proprietario della concessionaria, ne acquista una usata ma ben conservata e perfettamente funzionante. Malauguratamente, il 03/06/2021 rimane coinvolto in un grave sinistro stradale. Non riporta lesioni, ma l'automobile subisce danni materiali che rendono anti-economico ripararla; pertanto Tizio si reca dallo sfasciacarrozze Sempronio per far demolire l'automobile. Quest'ultimo, fatte alcune verifiche sull'automobile di Tizio, scopre che risulta un fermo amministrativo iscritto nel pubblico registro automobilistico associato al predetto veicolo e iscritto il 21/03/2019; pertanto si rifiuta di demolire il mezzo. Tizio, preoccupato dalle conseguenze di tale scoperta, si reca dal proprio avvocato per chiedere come poter agire per ottenere risarcimento del danno da fermo del veicolo da lui acquistato senza essere stato informato della presenza del suddetto vincolo amministrativo. Assunte le vesti del legale di Tizio, il candidato esponga succintamente gli istituti giuridici sottesi al caso prospettato e individui le possibili azioni esperibili a tutela del proprio assistito.

### **SOLUZIONE**

- contratto di compravendita - analisi della disciplina e focus sul sistema delle garanzie e dei termini decadenziali e prescrizionali previsti ad hoc dal legislatore per questa tipologia di contratto - nel caso di specie si tratta però di un aliud pro alio (Cass. 26953/2008) che sfugge dai termini previsti dall'art. 1495 cc e soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale (Cass.996/2022) sia per l'azione di risoluzione sia, naturalmente, per quella risarcitoria.

- risarcimento del danno 1218 e funzione - relativamente all'incidente stradale cui fa cenno la traccia, ho anche specificato che non potrebbe profilarsi un'azione risarcitoria di natura extracontrattuale contro l'eventuale autore del danno (2054) stante la carenza della causalità giuridica ( Tizio non ha riportato lesioni) - profili processuali: atto di citazione (richiamo ai nuovi termini introdotti dalla Riforma Cartabia)

**Traccia cod. 3201**

**CDA: MILANO**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Nel mese di gennaio 2010 la società Alfa incaricava la società Beta di provvedere alla realizzazione di un capannone industriale. L'opera ultimata veniva consegnata dalla società appaltatrice alla società committente, la quale la accettava, nel mese di febbraio 2011. Successivamente però, nel corso dell'anno 2014, copiose infiltrazioni di acqua piovana, provenendo dalla copertura piana del capannone, si propagavano all'interno della struttura, causando notevoli danni all'edificio. Il legale rappresentante della società Alfa si rivolgeva quindi ad un avvocato per ottenere la tutela delle proprie ragioni. Il candidato illustri gli istituti e le problematiche attinenti alla fattispecie di cui trattasi.

**SOLUZIONE**

Ho parlato in generale del contratto di appalto e delle due forme di tutela del committente, quella ex art. 1667 c.c. e quella ex art. 1669 c.c. Ho spiegato perché non era applicabile il 1667 (decorso dei termini, 2 anni dalla consegna dell'opera) e quindi ho trattato dell'art. 1669 c.c., considerata norma che delinea una fattispecie di responsabilità extracontrattuale per colpa presunta, facendo poi un paragone con l'art. 2043. Come soluzioni per tutelare il cliente: richiesta di risarcimento dei danni stragiudiziale, in modo da denunciare i gravi difetti (lo richiede l'art. 1669 c.c.), e poi citazione per risarcimento danni extracontrattuali entro un anno dalla denuncia.

**Traccia cod. 3202**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 14/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio, costruttore edile, realizza una palazzina e nei contratti di alienazione dei singoli appartamenti inserisce una clausola attraverso la quale si riserva il diritto di installare o di autorizzare l'installazione sul lastrico solare dell'edificio un'antenna per la telefonia cellulare, ferma restando la facoltà per gli acquirenti di accedervi sia prima sia dopo l'installazione. Successivamente, caio stipula un contratto con cui concede ad un'azienda la possibilità di installare un'antenna di telefonia cellulare. Il candidato, assunto le vesti del difensore di Sempronio, proprietario di un appartamento, delinea la strategia perseguibile.

**SOLUZIONE**

Artt. 1102, 1108, 1117 e 1117-quater Condominio e uso comune Giurisprudenza su innovazioni e lastrico solare Modificazione destinazione d'uso in assenza di delibera Azione di manutenzione

**Traccia cod. 3203**

**CDA: MILANO**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio, cliente da anni della Banca Alfa, riferisce di aver versato alla stessa dopo una chiusura di alcuni rapporti di conto corrente con essa intrattenuti dal 2005 al 2019, un importo comprensivo di interessi computati ad un tasso extra-legale e capitalizzati trimestralmente per parte della durata dei suddetti rapporti e successivamente capitalizzati annualmente. Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, rediga motivato parere sugli istituti e sulle problematiche sottese alla fattispecie, in particolare sulle prescrizioni dell'eventuale ripetizione dell'indebitto, sull'anatocismo e sulla pattuizione inerente il tasso di interesse passivo.

### **SOLUZIONE**

Breve introduzione sulla disciplina del conto corrente bancario, degli interessi e della ripetizione d'indebitto. Nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale in quanto la stessa non costituisce un uso normativo, bensì negoziale (SU 2004). Il correntista potrà agire per ottenere la declaratoria di nullità della clausola, limitando la domanda di ripetizione per le somme percepite dalla banca in dipendenza di tali clausole. Conclusioni: - mediazione obbligatoria (contratto bancario); - agire per accertare nullità della clausola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi e, per l'effetto, ripetizione delle somme versate limitatamente al periodo temporale in cui la capitalizzazione è avvenuta su base trimestrale.

**Traccia cod. 3204**

**CDA: MILANO**

**DATA: 16/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Nel giugno 2018 Tizio stipulava con Caio, titolare della ditta Alfa, un contratto di progettazione, fornitura e posa in opera di un impianto di condizionamento d'aria presso il proprio studio medico. Sin da subito l'impianto manifestava un funzionamento difettoso, circostanza questa che spingeva Tizio a chiedere l'immediato intervento di Caio per il ripristino della funzionalità dell'impianto. Caio, riscontrando formalmente la richiesta di Tizio, eccepiva di non avere alcuna responsabilità in merito a quanto lamentato dal Cliente, atteso che il difetto dipendeva dalla cattiva utilizzazione dell'impianto. Tizio si rivolge al proprio legale di fiducia per ottenere chiarimenti in merito alle azioni esperibili nei confronti di Caio. Il candidato, premessi brevi cenni sul contratto di appalto, rediga motivato parere.

### **SOLUZIONE**

Ho parlato dei seguenti argomenti: - contratti atipici/misti - disciplina in generale dell'appalto - focus sull'accettazione dell'opera che segna il discrimine dell'onere della prova a carico di committente o appaltatore (Cass. n. 19146/2013 "Finché l'opera non sia, espressamente o tacitamente accettata, l'applicazione all'appalto del principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive importa che, sorta contestazione sull'esattezza dell'adempimento dell'obbligazione, al committente che faccia valere in giudizio la garanzia per i vizi dell'opera è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore, debitore della prestazione, l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. Invece, una volta verificata positivamente l'opera, anche per facta concludentia, è il committente che accetta e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica a dover dimostrare l'esistenza dei vizi"); - focus su decorso termine prescrizione di esercizio dell'azione ex 1667 cod. civ. (in particolare, decorre dall'accettazione dell'opera e comunque nel caso di specie c'è stata anche l'interruzione del termine di prescrizione perché Tizio ha inviato la missiva); - azioni esperibili: in via principale risoluzione, in via subordinata eliminazione vizi oppure riduzione prezzo. Esperimento tentativo obbligatorio negoziazione assistita.

**Traccia cod. 3205**

**CDA: LECCE**

**DATA: 15/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizia, tredicenne, frequenta la scuola media e vi si reca quotidianamente in bicicletta che lascia parcheggiata nel cortile dell'istituto scolastico utilizzando la relativa rastrelliera. Durante l'intervallo, conversando con alcune compagne di classe, si siede sul portapacchi della propria bicicletta ma, perso l'equilibrio, rovina malamente a terra con il mento procurandosi lesioni dentali e la frattura composta della mandibola. Caia, insegnante di turno della sorveglianza degli studenti, unitamente ad altri due colleghi, soccorre immediatamente Tizia trovandosi in quel momento in prossimità della rastrelliera. L'istituto scolastico fornisce ai genitori di Tizia gli estremi dell'assicurazione stipulata a copertura dei danni derivanti da lesioni personali e, al rifiuto da questi opposto alla loro richiesta di rifusione dei danni patiti dalla loro figlia, sia patrimoniali che non patrimoniali, comunicano che avrebbero agito giudizialmente nei confronti dei diretti responsabili di quanto avvenuto, indicandovi espressamente Caia. Il candidato, assunto le vesti del difensore di Caia, dopo aver illustrato brevemente le questioni di diritto sostanziale e processuale di cui agli articoli 1218 e 2048 cc, illustri la strategia difensiva che ritiene più utile ed opportuna per la difesa del proprio assistito e l'onere probatorio a carico

### **SOLUZIONE**

Analisi articoli 1218 e 2048, analogie e differenze. Articolo 1173, contatto sociale. Onere della prova differenziato tra 1218 e 2048. Distinzione tra lesione a terzi e auto lesione. Difetto di legittimazione passiva di Caia perché la legge stabilisce che bisogna agire giudizialmente contro il ministero di appartenenza. Soluzione: in via principale, eccepire difetto di legittimazione passiva chiamando in causa ministero e assicurazione; in via subordinata rigetto della pretesa attorea dimostrando che Caia ha fatto il possibile per evitare il danno, trovandosi peraltro in prossimità della rastrelliera. Negoziazione assistita entro i 50.000€

**Traccia cod. 3206**

**CDA: ROMA**

**DATA: 14/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, mediante la collocazione di una sbarra, impediva a caio, proprietario dell'immobile confinante, di passare attraverso una strada che collegava la sua proprietà alla strada pubblica. Alla luce di quanto innanzi, caio sostenendo di essere stato spossessato, si rivolgeva al locale tribunale per richiedere la reintegrazione nella disponibilità del viale di accesso posto sul retro della sua abitazione. Giusta l'art. 1168, tizio dopo la notifica del ricorso, si reca dal legale al quale riferisce di aver collocato la citata sbarra sostituendo una catena installata circa tre anni prima e che caio non aveva più potuto utilizzare la predetta strada da tale data. Il candidato, quale legale di tizio, esponga i profili di diritto sostanziale e processuale relativi al caso di specie e discuta della soluzione pratica è applicata con particolare riferimento alla redazione della comparsa di costituzione.

**SOLUZIONE**

Prescrizione ex art 1168

**Traccia cod. 3207**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 16/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia proprietaria di un appartamento ubicato al piano terra del condominio di via Alfa n.3 si reca dal proprio avvocato per chiedere se e quali azioni possono essere esperite nei confronti dei proprietari dell'ultimo piano. Questi hanno infatti senza alcuna autorizzazione del condominio alterato il tetto comune realizzandovi una terrazza che occupa tutto il tetto. Tizia ritiene che la terrazza sia illegittima e vorrebbe fosse rimossa con rimessione dei luoghi nel pristino stato. Assunte le vesti del suddetto legale il candidato dopo aver inquadrato la fattispecie, suggerisca le eventuali azioni da intraprendere.

**SOLUZIONE**

Istituto Condominio Natura giuridica condominio Innovazioni art 1120 cc e art 1122 cc Trasformazione tetto condominio Sent. Cass 2126/2021 comportamento apparentemente ammissibile purché la trasformazione non comporti modifiche significative in rapporto alla sua estensione e non attuato con tecniche che pregiudicano la funzione da copertura e protezione del tetto oltre che alterare decoro architettonico struttura. Condizione procedibilità mediazione obbligatoria.

**Traccia cod. 3208**

**CDA: GENOVA**

**DATA: 20/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Il 30/01/2023 viene notificato a Filano un decreto ingiuntivo per il pagamento, a favore dell'impresa Beta, di una somma dovuta a titolo di prezzo per la fornitura di materiale informatico utilizzato dal debitore nell'esercizio della propria attività, oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio. Filano restava perplesso dall'aver ricevuto tale ingiunzione di pagamento e, pertanto, decideva di rivolgersi ad un avvocato, al quale riferiva di aver già eseguito il pagamento della predetta fornitura avendo egli consegnato un titolo di credito non trasferibile intestato all'impresa Beta nella mani di Polivio. Filano, nell'ammettere. Di aver avuto qualche difficoltà economica in conseguenza del lungo periodo di pandemia da Covid 19 riferisce, altresì di aver ricevuto diversi solleciti di pagamento dall'impresa Beta in epoca precedente alla procedura monitoria intrapresa da quest'ultima, la quale aveva informato anche Polivio della situazione in cui versava Filano; di aver in passato pagato il corrispettivo di due precedenti forniture sempre nelle mani di Polivio senza mai aver ricevuto nessuna contestazione a riguardo. Il candidato, assunto le vesti del legale di Filano, esponga motivato parere circa le iniziative da intraprendersi a tutela di quest'ultimo, indicando altresì l'atto difensivo ritenuto più opportuni a tal fine.

### **SOLUZIONE**

- art 1189 pagamento creditore apparente -> effetto liberatorio; - resp contrattuale della banca, avendo questa un obbligo professionale di protezione nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione (perché credito non trasferibile) - atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. - evidenziare che Beta non aveva esperito neg assistita (se la cifra fosse stata inferiore a 50000). Nessuna domanda di sostanziale, ma alcune sulla procedura del decreto ingiuntivo.

**Traccia cod. 3209**

**CDA: ROMA**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

I condomini del condominio Mimosa convengono in giudizio Marta, proprietaria dell'ultimo piano del condominio, affinché quest'ultima venisse condannata al risarcimento del danno ed al ripristino dello stato dei luoghi. Marta, infatti, aveva accorpato il vano scala dell'unità condominiale al proprio appartamento rendendolo ad uso esclusivo. Marta, dal canto suo, afferma che l'accorpamento era stato autorizzato dai condomini verbalmente. Il candidato, assunto le vesti del condominio Mimosa, rediga parere motivato ed illustri le norme in particolare sull'uso della cosa comune.

**SOLUZIONE**

Ho analizzato le seguenti norme: artt. 1117, 1117-ter, 1118, 1139 e 1102 c.c. Come sentenza risolutiva ho fatto riferimento a SS. UU. 28972/2020 relativa all'inesistenza del c.d. "diritto reale di uso esclusivo". Inoltre, impossibilità di destinare ad un uso diverso il bene comune in assenza di una delibera dell'assemblea condominiale.

**Traccia cod. 3210**

**CDA: MILANO**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, dopo essersi sottoposto ad un intervento chirurgico presso la casa di cura Caia, accusa una serie di patologie che, sulla base di successivi accertamenti diagnostici, ritiene ascrivibili a errori commessi durante lo svolgimento dell'intervento chirurgico. Tizio chiede pertanto di essere risarcito di tutti i danni subiti dalla casa di cura Caia, la quale tuttavia respinge ogni richiesta adducendo in particolare che il medico chirurgo che effettuò l'intervento non era e non era mai stato un suo dipendente. Il candidato, assunte le difese di Tizio, illustri la strategia difensiva più idonea a sostenere le sue ragioni, con breve esposizione delle norme e degli istituti giuridici applicabili.

**SOLUZIONE**

Contratto atipico di spedalità. Artt. 1218 e 1228 c.c. La casa di cura risponde del fatto colposo o doloso dei suoi ausiliari, a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con questi ultimi, purché si sia avvalsa della loro opera (nesso di causalità necessaria). Procedimento ex art. 696 bis c.p.c.

**Traccia cod. 3211**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 08/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizi e Caia hanno contratto matrimonio nel corso del 2005 senza nulla stabilire in merito al regime patrimoniale della famiglia. Nel 2012 Caia ha ricevuto , a titolo di donazione del proprio padre , un quadro di un importante artista. Nel corso della vita coniugale Caia si è licenziata dalla precedente occupazione di segretaria di studio legale ed avviato la professione di flower designer nella forma dell'impresa individuale e allo scopo , ha acquistato un immobile sito in provincia di Torino , che ha adibito ad ufficio e magazzino. Nel 2021 i coniugi si sono separati e hanno ottenuto lo scioglimento del matrimonio. Successivamente Tizio , a mezzo raccomandata A/R ha manifestato a Caia l'intenzione di chiedere la divisione giudiziale del patrimonio , evidenziando in particolare di ritenersi titolare al 50% del diritto di proprietà dell'ufficio in provincia di Torino e del quadro ricevuto dal padre. Caia si reca da un legale al quale espone di aver già sottoscritto un contratto preliminare a mezzo del quale si è impegnata ad alienare l'ufficio in provincia di Torino a Sempronio. Il candidato , assunto le vesti del legale, analizzi le questioni sottese al caso di specie , trattando , in particolare della natura dei beni e dei diritti che saranno attribuiti a ciascuno degli ex coniugi in sede di divisione giudiziale.

**SOLUZIONE**

ha ritenuto che Tizio non potesse avanzare alcuna pretesa sul quadro e sull'immobile in quanto entrambi appartenenti esclusivamente a Caia ai sensi dell'art. 179 l. b) e d) . Tizio avrà diritto ad accedere ai proventi derivanti dalla cd. comunione de residuo.

**Traccia cod. 3212**

**CDA: GENOVA**

**DATA: 20/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

La Banca popolare Alfa concede al proprio correntista Tizio, già suo debitore, un mutuo ipotecario per il ripianamento di una sua esposizione pregressa verso la medesima Banca. In ragione della mancata restituzione della somma mutuata, la Banca dà inizio alla esecuzione forzata in danno degli eredi di Tizio, nel frattempo deceduto, invocando quale titolo esecutivo il contratto di mutuo. Gli eredi propongono opposizione all'esecuzione eccependo la nullità del contratto di mutuo, deducendo che esso era stato utilizzato per ripianare un debito pregresso con conseguente alterazione della causa tipica. Il candidato, assunte le vesti del legale della Banca Alfa, esponga motivato parere circa le possibili strategie anche processuali da intraprendere a tutela dei suoi interessi.

### **SOLUZIONE**

Ho parlato del contratto di mutuo in generale (articoli 1813 e seguenti). Secondo la Cassazione (21/1517) l'utilizzo di somme di denaro da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria di un correntista, con contestuale costituzione, in favore della banca, di una garanzia reale, costituisce una operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone l'avvenuta consegna del denaro dal mutante al mutuatario. Inoltre, secondo Cassazione 22/23149, che pure inquadra tale operazione nell'ambito del contratto di mutuo, non sussiste nullità in quanto non si ravvisa contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative. Atto processuale: comparsa di costituzione e risposta

**Traccia cod. 3213**

**CDA: MILANO**

**DATA: 20/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizia, durante un soggiorno in una località turistica, ha alloggiato con il compagno Caio e la coppia di amici Mevia e Sempronio all'hotel Belvedere. Una mattina, Tizia, in compagnia di Mevia, dopo aver prelevato da un bancomat sito nei pressi dell'albergo l'importo di Euro 1.000, rientrata in hotel e si recava immediatamente nella sala colazioni. Dopo aver appoggiato la propria borsa (contenente una fotocamera, un telefono cellulare e un portafoglio di prestigiosa marca all'interno del quale aveva introdotto l'importo appena prelevato) su una delle sedie poste intorno al proprio tavolo, se ne allontanava pur continuando a vigilare che non si avvicinassero estranei; intenta ad appoggiare alcuni piatti sul vassoio, si distraeva per alcuni secondi. Tornata al tavolo, scopriva la mancanza della borsa. Recatasi immediatamente alla reception al fine di lamentare quanto accaduto, si accorgeva della presenza di un ingresso secondario la cui porta, aperta, era proprio vicino alla sala colazioni. Considerato che il personale addetto alla reception negava qualsiasi responsabilità, Tizia consegnava una diffida con la quale, dopo aver rappresentato i fatti e riservandosi anche di sporgere formale denuncia contro ignoti, invitava la società proprietaria dell'albergo, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire il danno patrimoniale per l'importo corrispondente al valore dei beni rubati. Copia della diffida veniva controfirmata "per ricevuta" dal legale rappresentante della società. Rientrata nel proprio luogo di residenza, dopo alcuni giorni, Tizia riceveva riscontro dalla società proprietaria dell'hotel, la quale, pur manifestando il proprio dispiacere, contestava qualsivoglia responsabilità e rifiutava di corrispondere qualsiasi importo a titolo di risarcimento: sosteneva infatti che il furto fosse avvenuto a opera di ignoti e, in ogni caso, nella reception era affisso l'avviso con il quale si avvertiva la clientela che l'albergo declinava ogni responsabilità per l'eventuale furto di oggetti lasciati incustoditi all'interno delle camere o dei locali. Tizia si rivolge ad un avvocato chiedendo se sussistono i presupposti per un'eventuale azione giudiziaria. Il candidato, assunte le vesti del legale, esponga il proprio parere in merito alla sussistenza o meno dei presupposti per un'eventuale azione e sugli elementi probatori idonei ai fini dell'eventuale accoglimento.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3214**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 21/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è proprietario esclusivo del lastrico solare di un condominio edificato nell'anno 2018. Nel novembre 2021, Caio, proprietario dell'appartamento sottostante al detto lastrico, trasmette sia a Tizio che all'amministratore condominiale una diffida in cui lamenta l'esistenza di copiose infiltrazioni di umidità derivanti dal lastrico stesso. Correda la propria istanza con una perizia di parte, da cui si evince che il solaio è caratterizzato da palesi difetti originari di costruzione. Mevio, amministratore del condominio, decide di rivolgersi ad un legale per avere un parere sulla vicenda da rappresentare in assemblea. Il candidato, assunto le vesti del legale del condominio, inquadri il caso, individuando la fattispecie applicabile ed indicando all'amministratore le strategie difensive più attinenti alla questione.

**SOLUZIONE**

Ho parlato del lastrico solare e della presunzione di condominialità ex art 1117 cc. Lastrico solare ad uso esclusivo 1126 cc. Responsabilità del condominio 2051 cc. Ho parlato anche del contratto di appalto con focus 1669 cc per rovina cose immobili. Rappresentanza amm condominio 1131 cc . Commissione tranquilla non mi hanno fatto domande anche se ho abbracciato tutte le tematiche

**Traccia cod. 3215**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 21/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, caio e Sempronio sono comproprietari per la pari quota di 1/3 ciascuno, di due terreni agricoli acquistati con diversi atti di compravendita, ma contigui e tali da costruire un'unica unità produttiva. Il primo terreno misura 1000mq e il secondo 20.000mq. Tizio conviene in giudizio Caio Sempronio chiedendo la divisione in natura mediante la formazione di tre lotti, considerando unitariamente i due terreni. Caio si costituisce in giudizio chiedendo di vedersi assegnare la proprietà esclusiva di entrambi i terreni previa liquidazione in denaro delle quote degli altri proprietari. Sempronio, titolare dell'azienda agricola insediata su entrambi i terreni, intende chiedere l'assegnazione del terreno di 1000 mq e la divisione del terreno di 20.000 mq. La candidata, assunta le vesti del difensore di Sempronio, inquadri il caso individuando gli istituti giuridici connessi alla fattispecie, la disciplina applicabile, e la linea difensiva che potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3216**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 21/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Il padre tizio, concede in comodato al figlio Caio, un immobile per far fronte alle esigenze familiari di quest'ultimo, senza indicare una scadenza per la restituzione. Sopraggiunta la cessazione degli effetti civili del matrimonio del figlio ed avendo questi contratto nuovo matrimonio, con la conseguente costituzione di un nuovo nucleo familiare tizio chiede restituzione dell'immobile. Ricevuta risposta negativa Tizio cita in giudizio Caio, allo scopo di far accertare la risoluzione del contratto di comodato, stante l'assenza di un termine è la modifica dell'originario nucleo familiare del figlio, rispetto a quello esistente all'atto della conclusione del contratto. Il candidato assume le vesti del legale di Caio individuando la disciplina applicabile e le iniziative che Caio potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3217**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Il cortile del condominio Gamma da tempo viene utilizzato come parcheggio per le auto e Tizio, uno dei condomini, è solito lasciarvi la propria autovettura senza curarsi delle esigenze degli altri proprietari. Poichè nel cortile non vi è spazio sufficiente ad ospitare tutti i veicoli del condominio, l'assemblea decide a maggioranza di introdurre un criterio turnario. Tizio si rifiuta, però, di rispettare i criteri stabiliti dall'assemblea, giudicando la delibera invalida e sostenendo di avere ormai usucapito l'area in questione. A questo punto i condomini si rivolgono ad un legale, per avere un parere in merito alla legittimità del comportamento di Tizio. Il candidato, assunto le vesti del legale, inquadrata la disciplina sull'uso delle parti comuni, riferisca come possono agire i condomini per tutelare il loro diritto all'uso del parcheggio e sulla fondatezza delle pretese di Tizio.

### **SOLUZIONE**

Ho parlato in generale del condominio, della disciplina sull'uso delle parti comuni e delle delibere assembleari, inquadrando la pretesa di Tizio come un diritto di servitù di parcheggio nell'area condominiale. Ho parlato quindi delle servitù in generale e della questione specifica della servitù di parcheggio, illustrando la giurisprudenza che ne esclude la configurabilità a sostegno delle pretese del condominio, ma dando atto dell'esistenza di un indirizzo anche contrario. Ho parlato anche del diritto d'uso, escludendo anche questa ipotesi (c'è sentenza sul punto). Ho concluso dicendo che il condominio avrebbe potuto agire con actio negatoria servitutis. Mi hanno fatto alcune domande sulla competenza in materia condominiale (GdP ex art. 7 cpc, oppure si seguono le regole per valore + art. 23 cpc) e su quale altra azione potesse essere esperita (non ho risposto).

**Traccia cod. 3218**

**CDA: BARI**

**DATA: 21/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La sera del 20 gennaio 2023 Tizio, recatosi presso il club sportivo Alfa s.r.l. per disputare con amici una partita di calcetto a 7, nel tentativo di recuperare il pallone che stava uscendo lateralmente dal perimetro di gioco in fallo laterale, finiva contro il palo di ferro di una delle quattro porte destinate al calcetto a 5, che erano state poste al bordo del campo da un dipendente della società, che invece avrebbe dovuto spostarle. Tizio nell'incidente riportava la rottura del tendine del piede sinistro. Attribuendo la causa dell'incidente all'inadempimento di un dipendente del club sportivo, Tizio era intenzionato ad agire nei confronti della società Alfa s.r.l. per il risarcimento dei danni. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le iniziative da assumere

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3219**

**CDA: TORINO**

**DATA: 21/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio, coniugato in regime di comunione legale con Caia, stipula un contratto preliminare di vendita di un terreno in favore di Mevio. L'atto, intestato come "promessa di vendita" prevede testualmente che tra "Tizio, nato a ... e Caia, nata a ..., da una parte, e Mevio, nato a ..., dall'altra, si conviene quanto segue: il sig. Tizio e la sig.ra Caia promettono di vendere al sig. Mevio che promette di acquistare...", con di seguito tutte le pattuizioni, l'oggetto del contratto e il prezzo. L'atto viene sottoscritto da Tizio e da Mevio. Due anni dopo la stipula del preliminare, Mevio sollecita la conclusione del contratto definitivo, richiesta alla quale Tizio si oppone sostenendo la nullità del preliminare. Mevio insiste nella pretesa affermando che il diritto di Caia di contestare il contratto si sia prescritto. Il candidato, assunto le vesti dell'avvocato di Tizio esponga la questione rilevante al caso in esame offrendo un parere al proprio assistito, indicando anche l'eventuale sviluppo processuale che si può adottare nella fattispecie.

### **SOLUZIONE**

Premetto che, al fine di poter risolvere la presente traccia non era necessaria la giurisprudenza. Ho esordito andando a delineare le fattispecie sottese al caso in esame, le quali erano: il regime patrimoniale dei coniugi, soffermandomi in particolar modo sulla comunione legale dei beni; i negozi preparatori del contratto, in particolare il preliminare (eventuale differenza con le puntuazioni); l'invalidità del contratto, focalizzandomi sulla nullità dello stesso e quali fossero le differenze con la annullabilità. La soluzione era che Tizio, nel caso in cui Mevio avesse deciso di chiedere l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., avrebbe potuto costituirsi in giudizio con una comparsa di costituzione e risposta al fine di far valere la nullità strutturale del contratto ex art. 1418 c.c., per la mancanza del consenso della sig.ra Caia. Io, invece, poiché nella traccia si faceva riferimento anche all'intervenuta prescrizione del diritto di Caia, ho risolto con la sentenza che segue: "per l'esecuzione in forma specifica, a norma dell'art. 2932 cod. civ., di un preliminare di vendita di un bene immobile rientrante nella comunione legale dei coniugi, non è necessaria la sottoscrizione di entrambi i promittenti venditori, ma è sufficiente il consenso del coniuge non stipulante, traducendosi la mancanza di detto consenso in un vizio di annullabilità, da far valere, ai sensi dell'art. 184 cod. civ., nel rispetto del principio generale della buona fede e dell'affidamento, entro il termine di un anno, decorrente dalla conoscenza dell'atto o dalla trascrizione (Cass. 20439/2019)".

**Traccia cod. 3220**

**CDA: ROMA**

**DATA: 20/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Il testamento olografo con cui Pasquale istituisce unica erede la moglie Maria viene impugnato da Nicoletta, sorella di Pasquale, che assume essere la disposizione testamentaria nulla per indegnità di Maria e che di conseguenza sarebbe stato necessario procedere secondo le norme che regolano la successione senza testamento. Alla base dell'impugnativa del testamento la sorella di Pasquale assume che la di lui consorte aveva posto in essere una serie di attività finalizzate ad allontanare il testatore dalla famiglia di origine, da parenti e da amici. Le predette attività sarebbero arrivate ad influire sulla effettiva volontà testamentaria al punto che Pasquale avrebbe redatto un testamento contrario alla sua reale intenzione che implicava l'attribuzione di taluni cespiti ad essa Nicoletta sorella di Pasquale. L'impugnativa testamentaria si fondava da un lato su alcune dichiarazioni di un amico del testatore che riferiva Pasquale gli avesse manifestato la volontà di attribuire alcuni suoi beni alla sorella, dall'altro lato dalle dichiarazioni di persone a conoscenza della circostanza per la quale Pasquale era soggiogato dalla consorte che assumeva comportamenti intimidatori nei confronti del marito che per questa ragione si sarebbe sentito perseguitato da Maria. Il candidato, assunte le vesti del legale di Maria, rediga motivato parere in ordine all'eventuale ritenuta sussistenza dei presupposti giuridici al fine di contestare in giudizio quanto affermato dalla sorella di Pasquale.

### **SOLUZIONE**

Ho parlato in generale degli istituti sottesi alla traccia (successione testamentaria, indegnità, impugnazione del testamento per dolo), riferendo della giurisprudenza relativa all'onere della prova dell'indegnità e del dolo. Ho rilevato dal punto di vista processuale il mancato esperimento del tentativo di mediazione e il mancato raggiungimento della prova richiesta per l'accoglimento delle pretese.

**Traccia cod. 3221**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 21/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio e Caia dopo 25 anni di matrimonio decidono di separarsi. Durante il matrimonio nasceva Caietta la quale, intrapresi gli studi di giurisprudenza, conseguiva la laurea in concomitanza della separazione dei genitori. In fase di giudizio di separazione, il Tribunale, con ordinanza pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti, stabilendo a carico di Tizio l'obbligo di contributo economico nei confronti della figlia Caietta non ancora indipendente economicamente, nella misura di 800€ mensili, decorrente tale corresponsione dalla data di proposizione della domanda. Dopo 3 anni nel corso dei quali Tizio ha sempre e regolarmente adempiuto alla prescrizione imposta, versando regolarmente il contributo economico, lo stesso si rifiuta di continuare a farlo in ragione dei rifiuti alle proposte di lavoro di Caietta. Tizio, pertanto, si rivolge ad un legale ritenendo che Caietta fosse in grado di lavorare per provvedere al proprio mantenimento e che non ci fosse ragione per cui avesse rifiutato le proposte lavorative. Riteneva che la figlia si adagiasse sul contributo economico mensile e che il venire meno fosse da stimolo alla ricerca di una stabile ed adeguata occupazione. Il candidato, premessi brevi cenni sugli istituti giuridici della fattispecie, assunte le vesti del legale di Tizio, indichi le più opportune iniziative difensive nell'interesse dello stesso.

### **SOLUZIONE**

La mia discussione è stata impostata come segue. - Introduzione generale sui doveri dei genitori verso i figli ex art. 147 c.c.; - Obblighi dei genitori nei confronti dei figli anche nelle ipotesi di cessazione del vincolo matrimoniale art. 337-ter, con particolare riferimento al secondo comma dove si parla di "mantenimento"; - Ipotesi dei figli maggiorenni di cui all'art. 337-septies, in cui si dice che il giudice può disporre la corresponsione di un assegno periodico in favore del figlio maggiorenne non indipendente economicamente; - Individuazione, all'art. 337-quinquies, del diritto del genitore a richiedere la modifica delle disposizioni stabilite per i figli e segnatamente riguardo la misura e modalità del contributo economico inizialmente stabilito a loro favore; - Supporto della giurisprudenza (che ho trovato sotto l'art 337-septies del codice dei contrasti): in particolare ho trovato l'eccellente sentenza della Cassazione n. 27904/21 che si occupava esattamente di un caso analogo, ponendo una serie di principi che ho usato per concludere il ragionamento. In sintesi: che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età; tuttavia che si può compiere una valutazione successiva che tenga conto dell'età del figlio, delle condizioni di salute, della sua condotta rivolta alla ricerca di una occupazione, del suo impegno verso l'acquisizione di occupazione; che in tal caso sarebbe onere del figlio che abbia portato a termine gli studi provare di essersi attivato per trovare una occupazione in base alle opportunità di mercato e se del caso ridimensionare le sue aspirazioni.

**Traccia cod. 3222**

**CDA: TORINO**

**DATA: 20/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio per essere certo dell'infedeltà della moglie Mevia dà incarico ad un'agenzia investigativa di pedinamenti il coniuge. L'agenzia a seguito di vari appostamenti, sorprende Mevia in atteggiamenti amorosi con un'altra persona. Viene redatta una relazione con allegate varie foto che ritraggono i due amanti. Caio intende proporre un giudizio di separazione con addebito alla moglie alla quale non intende in alcun modo che venga riconosciuto un mantenimento e si rivolge ad un avvocato perché gli consigli la soluzione più vantaggiosa. Assunte il candidato tale vesti, illustri la disciplina applicabile alla vicenda e indichi le possibili azioni giudiziarie da intraprendere.

**SOLUZIONE**

Brevi cenni al matrimonio - obblighi ex art 143 - separazione personale art 150 e modalità di separazione differenti -separazione giudiziale art 151- richiesta di addebito correlata all'obbligo di fedeltà e discrezionalità del giudice - prova dell'infedeltà (Cass. 4899/2020) - mantenimento art 156 - obbligo di alimenti art 433 - atto da predisporre (ricorso con richiesta di addebito e allegato il materiale fotografico con la commissione)

**Traccia cod. 3226**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 21/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Mevia è Scivolata su una chiazza di Acqua e sapone gettata su un marciapiede nei pressi di un tombino di fronte al ristorante di Sempronio. Mevia si reca da un legale, specificando che i testimoni interpellati hanno confermato che l'acqua era stata versata da una ragazza impegnata nei lavori di pulizia del ristorante. Nell'impossibilità di risalire all'identità della ragazza e sul presupposto che Sempronio ha dichiarato e documentato di avere un solo dipendente, il figlio Caio, la candidata illustri la questione giuridica sottesa alla fattispecie ed esponga i rimedi esperibili da Mevia.

**SOLUZIONE**

1173 cc, 1218 cc, 2043 cc, 2049 cc, 244 e 245 cpc. Cassazione codice commentato Cedam da articolo 2049 n. 12283/2016.

**Traccia cod. 3227**

**CDA: SALERNO**

**DATA: 21/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

In data 10/10/2004 Tizio redige un testamento olografo con il quale dispone a favore dei nipoti Lucio e Cornelio di alcuni beni immobili di sua proprietà; la scheda testamentaria viene redatta in due originali, il primo dei quali viene trattenuto da Tizio, mentre il secondo viene consegnato a Mevia, sorella del testatore e madre di Lucio e Cornelio. Il 27/03/2009, Tizio distrugge la copia del testamento olografo in suo possesso e redige un nuovo testamento olografo con il quale nomina erede universale Licia, cui conferisce, altresì, procura ad alienare i beni ereditari. Peraltro, alla morte di Tizio, i nipoti, sulla base della scheda testamentaria, in data 10/10/2024 loro consegnata dalla madre, rivendicano giudizialmente nei confronti di Licia i beni oggetto del lascito a loro favore. Il candidati, nelle vesti del difensore di Licia, previo inquadramento delle fattispecie sostanziali, esponga le iniziative da assumere a tutela della posizione della propria assistita.

### **SOLUZIONE**

- differenza tra successione a titolo universale e successione a titolo particolare; - differenza tra successione testamentaria e successione legittima; - apertura, vocazione, delazione, accettazione/rinuncia  
- analisi della successione testamentaria + inquadramento del testamento quale atto unilaterale non recettizio - forme del testamento + analisi del testamento olografo - possibilità di revoca del testamento (revoca espressa, tacita, presunta). Nel caso di specie di trattava di una revoca presunta ex art. 684 c.c. quindi il nuovo testamento ha reso invalide le disposizioni del testamento anteriore che risultano prive di effetto. Licia dovrà costituirsi in giudizio nei termini previsti e far valere l'invalidità delle precedenti disposizioni testamentarie

**Traccia cod. 3228**

**CDA: ROMA**

**DATA: 21/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Plinio frequenta il primo anno di liceo classico "beta beta". Il liceo è composto dal plesso centrale e da un cortile delimitato da tre cancelli. Un sabato mattina, terminare le lezioni, Plinio si avvia all'uscita. Mentre attraversa il cortile con gli altri compagni di classe, viene spinto involontariamente da un alunno di un'altra classe. Nel cadere, Plinio si rompe gli occhiali, graduati, e si ferisce la mano. Viene immediatamente soccorso dal personale scolastico che, accortosi della gravità della ferita, lo conduceva in ospedale. Vengono immediatamente informati i genitori i quali si recano presso il nosocomio per assistere il minore. I genitori, dopo aver accertato che la caduta si è verificata all'interno della scuola, decidevano di rivolgersi ad un avvocato, onde verificare se vi è una responsabilità dei docenti e dell'istituto scolastico. Il candidato, assunto le vesti dell'avvocato dei genitori, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le iniziative che potrebbero essere assunte.

### **SOLUZIONE**

- introduzione con riferimento alla responsabilità civile e distinzione tra contrattuale ed extracontrattuale;
- 2048 c.c. che rileva nel caso di specie per invocare la responsabilità dell'istituto;
- azione nei confronti del Ministero stante l'assenza di legittimazione passiva in capo agli insegnanti, poiché nel caso in esame la responsabilità è di natura extracontrattuale;
- richiesta di risarcimento per il danno patrimoniale e non patrimoniale.

**Traccia cod. 3229**

**CDA: PALERMO**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Con contratto preliminare del 03.01.2021 Tizio ha promesso di alienare a Caio la proprietà di un appartamento al prezzo di 100.000 euro. In premessa le parti danno atto che Caio nel corso del 2019 ha consegnato a Tizio il più soluzioni e a titolo di prestito, la complessiva somma di euro 100.000 e che quest'ultimo non ha restituito a Caio nè la sorte capitale nè gli interessi maturati. Sempre in premessa si precisa che Tizio addiviene alla stipula del preliminare al fine di estinguere il debito di euro 100.000. Caio il 10.12.2022 invita formalmente Tizio a recarsi presso il notaio Mevio alla data convenuta nell'accordo, ma il promittente venditore, con raccomandata A.R., risponde che non darà esecuzione al contratto preliminare, a suo avviso invalido, essendo previsto nell'atto il trasferimento di un immobile a tacitazione di un debito. Il candidato assume le vesti del legale di Caio esamini ed illustri i profili degli istituti applicabili al caso di specie ed indichi l'eventuale tutela consigliabile

**SOLUZIONE**

Candidato ha fatto breve parafrasi della traccia, successivamente si è posto la questione della validità del contratto preliminare. Ha fatto brevi cenni sul contratto preliminare. Successivamente ha parlato del preliminare di preliminare, soluzione processuale: art. 2932 c.c. Oppure chiedere la risoluzione e il risarcimento dei danni tramite atto di citazione oppure ricorso semplificato con la riforma cartabia.

**Traccia cod. 3230**

**CDA: PALERMO**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Il condominio alfa, in persona del suo amministratore, stipula con la società zeta contratto di appalto avente ad oggetto il rifacimento di tutti i 70 balconi del condominio medesimo. Nel contratto le parti stabiliscono che l'opera dovrà essere conclusa entro 3 mesi dall'inizio delle lavorazioni, stabilendo una penale di euro 100 per ogni giorno di ritardo. Dopo l'inizio dei lavori l'assemblea condominiale delibera di conferire alla medesima ditta appaltatrice anche il rifacimento dei cornicioni condominiali e di aggiungere alcuni particolari estetici nei balconi medesimi. La società zeta procede quindi ad eseguire tali ulteriori lavorazioni senza che venga apportata alcuna modifica al termine finale previsto dal contratto originario. Posto che la società zeta conclude le lavorazioni con 2 mesi di ritardo rispetto a quanto pattuito contrattualmente, il condominio alfa pretende l'applicazione della penale che provvede direttamente a decurtare dall'ultima fattura emessa dalla ditta appaltatrice. Il candidato assume le vesti del legale della società zeta esamini ed illustri i profili degli istituti applicabili al caso di specie ed indichi l'eventuale tutela consigliabile

### **SOLUZIONE**

Candidata ha parlato del contratto in generale ai sensi dell'art. 1321 c.c., poi ha affrontato la disciplina del contratto di appalto, clausola penale, Cass. 11/20484. Soluzione processuale decreto ingiuntivo.

**Traccia cod. 3231**

**CDA: PALERMO**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio è proprietario di una villetta con area cortiliva. Annessa alla citata villetta si trova da 30 anni, una tettoia in lamiera di recupero, poggiante su pali di legno, usata come capanno attrezzi. Tale tettoia è situata a distanza di soli 30 cm dal confine che separa la proprietà da quella del vicino Caio ed in particolare a distanza inferiore rispetto a quella legale di 1,5 m previste dalle norme tecniche di attuazione nta del comune di residenza. Tizio decide di abbattere la tettoia e la trasforma in locale abitabile, ricostruendola, nello stesso punto, ma in muratura e sulla base di nuove fondazioni. Il vicino Caio si rivolge allora ad un legale per fare ridurre in pristino la tettoia. Il candidato assume le vesti del legale di Caio esamini ed illustri i profili degli istituti applicabili al caso di specie ed indichi l'eventuale tutela consigliabile

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3232**

**CDA: CATANIA**

**DATA: 10/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio ha indirizzato una raccomandata con allegata documentazione fotografica e medica all'istituto scolastico Beta chiedendo il risarcimento dei danni conseguiti dalle lesioni riportate inciampando in una mattonella sconnessa del marciapiede antistante la scuola che gli procurava una caduta rovinosa a terra. La struttura scolastica ha respinto la richiesta ritenendo insussistenza la responsabilità di Beta in quanto alla ricostruzione dei fatti e la documentazione allegata non sono idonei a dimostrare la non visibilità e la non prevedibilità dell'evento. Il candidato assunto le vesti del legale di Caio valuti la fondatezza della pretesa risarcitoria illustrando le questioni sostanziali e processuali relativi al caso in esame.

**SOLUZIONE**

Art. 2051 Cass. 3081/2015

**Traccia cod. 3233**

**CDA: L`AQUILA**

**DATA: 22/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, acquistato un villino risalente agli anni 50 decide, visto il pessimo stato di conservazione, di affidare gli incisivi lavori di ristrutturazione alla società Alfa. Circa sei anni più tardi cominciano a manifestarsi significative problematiche di infiltrazioni che, tra l'altro, determinano un ammaloramento dei muri esterni. Effettuate alcune analisi, il grave problema viene ricondotto alla cattiva esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore. Previo esame ed esposizione degli istituti sostanziali desumibili dal caso, il candidato assume le vesti del legale di Tizio esponga i presupposti normativi applicabili alla fattispecie e le strategie anche di ordine processuale da porre in esame per sostenere la difesa di Tizio.

**SOLUZIONE**

Appalto 1655 e ss Garanzia per vizi e difformità dell'opera 1667-1668-1669 (e relativa giurisprudenza)  
Accertamento tecnico preventivo

**Traccia cod. 3234**

**CDA: TORINO**

**DATA: 20/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio si rivolge a un dermatologo per un problema alla cute. Il medico, dopo averlo visitato, diagnosticava un'afezione cutanea che, tuttavia, dopo alcuni mesi di cure, stante la mancata rispondenza alle stesse e a seguito di esami più approfonditi, rivelava la sua natura maligna particolarmente aggressiva, tanto da provocarne inesorabilmente il decesso. Trattavasi in particolare di una forma tumorale non curabile e pertanto il pacifico ritardo nella diagnosi non avrebbe, in ogni caso, influito sull'esito infausto della malattia. Gli eredi di Tizio, tuttavia, dolendosi del fatto che se il paziente fosse stato tempestivamente informato della patologia infausta avrebbe avuto la possibilità di determinarsi liberamente riguardo alla scelta del percorso di vita da attuare, ritenevano di aver diritto a tutelare giudizialmente le proprie ragioni. Il candidato, assunto le vesti del legale degli eredi di Tizio, inquadri il caso, individuando la disciplina applicabile e gli istituti giuridici interessati, evidenziando inoltre le iniziative processuali che i propri assistiti potrebbero intraprendere.

### **SOLUZIONE**

Tema del quesito è la responsabilità medica. Parlato delle differenze tra la legge balduzzi e la Gelli Bianco del 2017. Medico risponde a titolo extracontrattuale (contatto sociale), l'ospedale risponde a titolo contrattuale. Agli eredi spetta il danno non patrimoniale ex art 2059. Sentenza 18284/21. Citazione e mediazione obbligatoria.

**Traccia cod. 3235**

**CDA: VENEZIA**

**DATA: 22/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio commissiona alla Alfa Spa il rifacimento della pavimentazione della propria abitazione. Alla consegna dell'opera Tizio si avvede, tuttavia, che il pavimento presenta delle imperfezioni che denuncia tempestivamente alla società appaltatrice, la quale riconosce l'esistenza dei difetti e prospetta un incontro in cantiere per definire quale siano le imperfezioni in discussione e quali i rimedi da assumere. A tale comunicazione non segue alcun intervento da parte della società Alfa. Tizio provvede allora ad incaricare un tecnico che valuta il danno in 35.000€ e, tre anni dopo la scoperta del vizio, invia alla società Alfa una richiesta di pagamento della predetta somma. Alfa Spa, tuttavia, risponde tramite il proprio avvocato, contestando la richiesta di pagamento ed affermando che ogni diritto di Tizio è ormai prescritto. Tizio si rivolge ad un avvocato per valutare se vi è la possibilità di agire in giudizio per il risarcimento dei danni. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere.

### **SOLUZIONE**

Ho iniziato trattando il contratto d'appalto. Sono passata poi alla disciplina della garanzia per vizi e difformità ex art. 1667 e 1668, applicabile solo in apparenza, in quanto, in questo caso, la società Alfa aveva riconosciuto i vizi e aveva proposto una soluzione congiunta per rimediare. In realtà, non poteva trattarsi di novazione oggettiva del rapporto (Cass. 6670/2009) dal momento che, essendo la novazione un contratto, non era intervenuta l'accettazione da parte di Tizio. Altre pronunce però hanno sostenuto che basti la proposta da parte dell'appaltatore per svincolare il committente dai termini di decadenza e prescrizione della garanzia (Cass. 14815/2018 o (Cass. 19560/2009). Di conseguenza, il termine di prescrizione era quello ordinario decennale. Negoziazione assistita obbligatoria e atto di citazione.

**Traccia cod. 3236**

**CDA: MILANO**

**DATA: 22/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, durante la cena in un ristorante subisce un danno cagionatogli dall'aver, un cameriere, versatogli la pietanza bollente sul volto in quanto urtato da altro cliente alzatosi dal proprio tavolo proprio nel momento in cui il cameriere serviva le portate. Tizio si rivolge a Caio, proprietario del ristorante per chiedere il risarcimento del danno cagionatogli all'interno dell'esercizio commerciale. Assunte le vesti del legale di Caio individui il candidato le eventuali fonti della responsabilità del proprio cliente e predisponga adeguata difesa, soffermandosi sulle caratteristiche del fatto del terzo nella responsabilità per danni e su quelle del caso fortuito idonee ad escludere eventualmente i profili di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

**SOLUZIONE**

Introduzione sulle principali differenze tra responsabilità contrattuale e da fatto illecito (più ipotesi di resp. Oggettiva e di colpa aggravata), inquadramento del caso come responsabilità contrattuale (1228 per ausiliari e 1218). Esclusa responsabilità in capo a Caio (sentenza di Cassazione risolutiva: va valutato fatto del terzo se improvviso o perdurante, trovata sotto il 1218 contrasti).

**Traccia cod. 3237**

**CDA: BOLOGNA**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio è detentore in quanto conduttore di un appartamento adibito ad uso abitativo confinante con un terreno di proprietà di Caio, il quale ha conferito a Sempronio l'appalto per l'esecuzione dei lavori di scavo per la profondità di circa tre metri sotto il suolo e interessanti la parte di terreno posta al confine della casa abitata da Tizio. In conseguenza dei lavori di scavo una parete dell'abitazione crollava provocando la distruzione dell'arredamento ivi esistente con un danno stimato di euro 8.000. Tizio si rivolge al suo avvocato per sapere se sia esperibile un'azione giudiziaria diretta ad ottenere il risarcimento del danno. La candidata, assunte le vesti del legale di Tizio, inquadri il caso indicando la disciplina applicabile e le eventuali azioni esperibili in favore dello stesso.

### **SOLUZIONE**

Mi sono soffermata preliminarmente sull'analisi dei profili generali del contratto di appalto, di quello di locazione e della responsabilità per fatto illecito. Considerato l'elemento dell'autonomia propria dell'appaltatore (esclusa solo in precise ipotesi: nudus minister e ingerenza del committente con specifiche direttive) ho prospettato una responsabilità ex art. 2043 in capo a Sempronio (appaltatore) con possibilità di agire per Tizio, in qualità di detentore qualificato, a mezzo di un ricorso al Giudice di Pace (art. 7 cpc riformato) per ottenere il risarcimento del danno patito. Necessità di procedere ai sensi del D.L. 132/2014 in quanto trattasi di risa

**Traccia cod. 3238**

**CDA: CAMPOBASSO**

**DATA: 17/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

La signora Mevia, vedova ed erede di Sempronio, a seguito della morte di quest'ultimo si rivolge al Comune di Milano per chiedere il pagamento di lavori eseguiti dal marito, non inclusi nel contratto stipulato per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria di alcuni edifici scolastici ma che gli erano stati richiesti dal Comune in quanto ritenuti, in base ad una perizia di variante, indispensabili al fine di assicurare la funzionalità dell'edificio scolastico. Il Comune di Milano, tuttavia, non accoglie positivamente tale richiesta in quanto afferma non sussistere alcuna delibera della giunta in tal senso e che non vi è quindi alcun riconoscimento da parte dell'ente dell'utilitas di tali lavori, elemento indispensabile ai fini dell'indennizzo, richiesta da Mevia, quale erede di Sempronio. Mevia, quindi, determinata nell'intenzione di ottenere un congruo indennizzo dei lavori eseguiti dal marito, ancorché non inclusi nel contratto stipulato con il comune, si rivolge ad un legale. Assunta la difesa di Mevia, il candidato inquadri gli istituti giuridici sottesi, la disciplina applicabile e le possibili iniziative che Mevia potrebbe assumere.

**SOLUZIONE**

1655 cc e differenze con contratto d'opera Obbl. di mezzi e di risultato 1659 cc e ss  
Cass 8/1/14 n. 142 Ho insistito sull'onere probatorio facendo molto esempi Rimedio: 633  
e 634 cp

**Traccia cod. 3239**

**CDA: CAGLIARI**

**DATA: 22/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio è proprietario di un garage cui può accedere con la propria autovettura solo utilizzando uno slargo lastricato di proprietà di Caio, cui si accede attraverso un portone prospiciente la strada pubblica. Per accedere al garage Tizio deve necessariamente transitare dal fondo di Caio per aprire la porta basculante posta su confine tra il garage e lo slargo di Caio. Tale situazione dura da oltre 20 anni, senonché, a seguito di un litigio con Tizio Caio decide di chiudere il portone in modo che Tizio non possa più accedere. Tizio, piuttosto indispettito, lo invita formalmente a riaprire il portone o a dotarlo delle chiavi di apertura, ma questi gli oppone un netto rifiuto. Tizio, quindi, si reca dal suo legale al fine di verificare se abbia il diritto di avanzare pretese per passare sullo spiazzo antistante il garage di proprietà di Caio. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, premessi brevi cenni sugli istituti giuridici sottesi, individui la strategia difensiva ritenuta più idonea a tutelare gli interessi del proprio assistito.

### **SOLUZIONE**

Ho parlato della servitù in generale, con riferimento alle caratteristiche che deve avere e come si costituisce. Ho parlato dell'articolo 1051, escludendo l'applicazione del 1052. Ho accennato brevemente alla servitù non apparente, che è l'unica che può essere usucapita. Ho ritenuto, dato che è molto controverso in giurisprudenza, che non vi fosse servitù apparente. In realtà era esattamente una servitù apparente, quindi avrei dovuto parlare del 1061 c.c.

Mediazione obbligatoria e atto di citazione. La soluzione più corretta, in realtà, era l'azione possessoria

**Traccia cod. 3240**

**CDA: MILANO**

**DATA: 22/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio è proprietario di un fondo in una nota località di mare. In tale fondo insiste un passaggio per accedere direttamente (attraverso un viottolo e qualche scalino) al mare. Caio, proprietario di un fondo confinante con quello di Tizio, utilizza da anni il predetto passaggio per accedere anche lui al mare, dovendo altrimenti percorrere un percorso molto più lungo e disagiata per raggiungere il mare, attraverso la pubblica via. Prima di Caio, già i suoi danti causa erano soliti utilizzare il medesimo passaggio insistente nel fondo di Tizio. Improvvisamente però Tizio, infastidito dal passaggio di Caio e dei suoi numerosi ospiti, pone un cancello chiuso con chiavistello per impedire l'accesso a tale passaggio e non consegna la chiavi a Caio, il quale si rivolge quindi al vostro studio per un parere. Il candidato, assunte le difese di Caio, illustri la strategia difensiva più idonea alle sue ragioni con breve esposizione delle norme e degli istituti giuridici applicabili.

### **SOLUZIONE**

Ho analizzato primariamente l'istituto della servitù prediale (art. 1027 c.c. e ss) quale diritto reale su cosa altrui, con le sue caratteristiche principali. Poi ho esposto le differenze tra l'art. 1051 cc e 1052 cc. Ho cercato di capire se si potesse trattare di interclusione relativa ai sensi dell'art 1051 cc (perchè dalla traccia emerge solo che Caio ha difficoltà di accesso al mare ma non alla via pubblica) o meno (ho escluso che si potesse trattare di servitù coattiva ai sensi dell'art. 1052 cc perchè non c'erano esigenze legate all'industria o all'agricoltura). Ho quindi analizzato l'art. 1061 cc sull'usucapione delle servitù apparenti. Il problema era capire se si potesse trattare di una servitù coattiva (e quindi non soggetta ad usucapione) oppure di una semplice servitù apparente (e quindi usucapibile). Non ho trovato sentenze dirimenti sul punto, pertanto, me la sono cavata dicendo che avrei consigliato a Caio di far eseguire una consulenza tecnica di parte per capire se si potesse trattare di interclusione relativa o meno. Nel caso in cui si fosse accertata un'interclusione relativa allora, trattandosi di servitù coattiva, avrei esperito l'azione confessoria ex art. 1079 cc, mentre, in mancanza dei presupposti per la servitù coattiva, comunque avrei fatto accertare la titolarità del diritto di Caio e chiesto la condanna di Tizio alla rimessione in pristino. Il tutto previa mediazione obbligatoria. Ho, da ultimo, analizzato anche la differenza tra accessione nel possesso e successione nel possesso.

**Traccia cod. 3241**

**CDA: TORINO**

**DATA: 22/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Il condomino Tizio conveniva in giudizio innanzi al tribunale ordinario sezione civile di Beta l'ente di gestione Alfa, spiegando impugnativa della deliberazione assembleare approvativa del bilancio consuntivo per l'anno solare precedente. In particolare, parte attrice contestava la deliberata deroga alla regolamentazione condominiale ovvero alla legge in ragione della quale il consesso assembleare aveva disposto la ripartizione della sostenuta spesa manutentiva di euro 200.000 in parti uguali e non in misura proporzionale. Orbene l'impugnante condomino era stato chiamato ad una partecipazione contributiva complessivamente tarata in euro 4.900. Comunque per una parte della deliberata partecipazione, quella inerente alla manutenzione di taluni ambiti comuni, Tizio invece di vedersi imputare per millesimi la spesa di 1.500 euro, si vedeva caricato in parti uguali della somma di 1.200 euro. Mentre la restante spesa di euro 3.700, come detto anch'essa ripartita in parti uguali, ineriva la manutenzione dei posti auto, quali pertinenze esclusive sostanzialmente identiche per tutti i condomini. Orbene il candidato, assunte le vesti di legale del condominio Alfa, premessi i rilievi del caso sugli istituti giuridici di riferimento, indichi gli aspetti della tutela delle ragioni del detto ente di gestione, anche con riferimento all'onere probatorio.

### **SOLUZIONE**

Introduzione su condominio, organi del condominio e deliberazioni assembleari. Distinzione tra nullità e annullabilità delle delibere, concludendo per un'ipotesi di ipotetica nullità nel caso di specie trattandosi di deroga all'art.1123 e analisi dell'articolo. Nel caso di specie la nullità però non ricorreva concretamente dal momento che: -per quanto riguarda la spesa di 1.200€ manca l'interesse ad agire (art. 100 cpc), essendo stata imputata all'attore una quota minore a quella realmente spettantegli; -alla spesa relativa ai posti auto non si applica l'art.1123 trattandosi di proprietà esclusiva. Dal punto di vista processuale: -mancato esperimento mediazione obbligatoria. -incompetenza per valore.

**Traccia cod. 3242**

**CDA: FIRENZE**

**DATA: 23/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Tizio, in separazione di beni dona alla moglie un anello di brillanti dal valore di €50.000. Successivamente, dona al figlio Caio la somma di € 100.000 versandola sul conto corrente allo stesso intestato. Alla morte di Tizio la figlia Mevia apprende che l'asse ereditario è stato azzerato dalle donazioni effettuate a favore della moglie e dell'altro fratello. Mevia si reca dal proprio legale di fiducia al fine di chiedere un parere relativo alle azioni da esperire. Dica il candidato assunto le vesti del legale incaricato, la fattispecie normativa, nei limiti del cc e CPC, fornisca le indicazioni e i rimedi esperibili.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3243**

**CDA: L`AQUILA**

**DATA: 23/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio eredita da Tizione un terreno edificabile e matura l'intenzione di realizzarvi un edificio residenziale. L'area è attualmente utilizzata da Caio che vi ha realizzato 4 posti auto per il B&B di sua proprietà confinante con il terreno. Tizio si reca da Caio al fine di chiedere bonariamente il rilascio dell'area ma Caio obietta di avere acquistato il B&B in data 15.02.2000 da Sempronio, che Tizione e Sempronio in data 23.01.1984 avevano stipulato un contratto con il quale era stato costituito il diritto di parcheggio in questione, che pertanto il suo diritto di parcheggio trova fondamento in tale titolo e che comunque è maturata l'usucapione. Tizio si reca da un legale al fine di comprendere i termini della propria posizione per le possibilità di tutela. Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi brevi cenni sui diritti reali e sulla servitù in particolare, illustri gli strumenti attraverso i quali tutelare la posizione del proprio assistito.

### **SOLUZIONE**

Diritto di parcheggio non è servitù prediale (in realtà c'è ultima Cassazione che dice che è possibile a determinate condizioni, ma ho premuto sul fatto che non lo fosse), che potrebbe trattarsi al massimo di servitù irregolare (non trasmissibile) o contratto con cui Tizione aveva concesso la possibilità di utilizzare il parcheggio a Sempronio (obbligazione negativa non trasmissibile). Tentativo di mediazione obbligatoria + azione negatoria per la tutela di Tizio. Domande a raffica su disciplina servitù prediali, servitù irregolari, diritto d'uso e usucapione.

**Traccia cod. 3244**

**CDA: BOLOGNA**

**DATA: 20/04/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio e caio concludono un contratto di locazione di un trattore, accordandosi per il pagamento del canone mensile e con preventivo versamento da parte di caio della somma di euro 2 mila a titolo di caparra confirmatoria. Caio, però, non riscontrando nel bene le caratteristiche dedotte, pur trattenendo il trattore non effettua i pagamenti. Tizio, a fronte di tale situazione, decide e promuove azione per la risoluzione per inadempimento, dichiarando di trattenere la caparra a titolo di risarcimento del danno. Assunte le vesti del del legale di caio, il candidato illustri le questioni sottese e indichi e illustri l'azione processuale da svolgere per la tutela delle ragioni del cliente.

### **SOLUZIONE**

- Mi sono posta inizialmente due quesiti: 1) se la difformità del trattore rispetto alle caratteristiche del contratto costituisca inadempimento del locatore o possa essere ricondotto ad un vizio della cosa locata garantito dal locatore ex 1578 cc. 2) quale sia il rapporto tra risoluzione per inadempimento e recesso in forza di caparra confirmatoria. - Dopo aver individuato i principali elementi di fatto ho analizzato la locazione in generale, concentrandomi sulle obbligazioni di entrambe le parti. Ho parlato poi della garanzia per vizi ex art 1578 cc e ho citato un orientamento giurisprudenziale in base al quale (analogamente alla vendita) se il conduttore riesce a fornire prova dei vizi che rendono la cosa locata inidonea all'uso ciò non costituisce inadempimento, mentre determina l'attivazione della garanzia e la scelta dei rimedi ex 1578 cc da parte del conduttore. - Sono passata poi al secondo quesito e, dopo aver parlato della caparra confirmatoria in generale quale espressione dell'autonomia contrattuale ex 1322 cc (e un breve cenno alla differenza con la caparra penitenziale), mi sono concentrata sull'ultimo comma dell'art 1385 cc in base al quale risoluzione per inadempimento e recesso in forza di caparra sono rimedi alternativi. Di conseguenza se si decide di chiedere adempimento o risoluzione ex art 1453 cc, l'eventuale risarcimento del danno può essere chiesto secondo le regole generali. Quindi Tizio non può incamerare la caparra ma solo trattenerla quale anticipo del danno che, a seguito della prova secondo le regole generali, il giudice deciderà eventualmente di liquidare. - Ho concluso suggerendo a Caio comparsa di costituzione e risposta: A) in rito: ho eccepito il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista in materia di locazione. B) nel merito: dopo aver ribadito l'illegittimità della condotta di Tizio (che ha chiesto la risoluzione e incamerato la caparra quale risarcimento del danno) ho suggerito di proporre domanda riconvenzionale per provare il vizio della cosa locata e attivare la garanzia ex art 1578 cc. In più avrei chiesto il risarcimento danni nella voce di eventuale danno emergente, ma soprattutto lucro cessante (il mancato utilizzo del mezzo agricolo potrebbe aver impedito a Caio di serviresene per il lavoro nei campi con la conseguente ed eventuale impossibilità di rispettare altri impegni contrattuali)

**Traccia cod. 3246**

**CDA: NAPOLI**

**DATA: 21/02/2023**

**MATERIA: CIVILE**

**TRACCIA**

Caio, mediatore immobiliare, conviene in giudizio Tizio davanti al tribunale di Torino, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 10.000 dovuta a titolo di provvigione per l'attività di mediazione svolta da Caio a favore di Tizio in relazione alla compravendita di una villa. Tizio si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni che asserisce di aver subito per la mancata informazione circa i vizi occulti dell'immobile da parte di Caio, nonostante il mediatore avesse espressamente dichiarato l'ottimo stato di manutenzione dell'edificio. Il tribunale pronuncia sentenza di condanna di Tizio al pagamento della provvigione a favore di Caio, respingendo la domanda riconvenzionale nei confronti di Caio, in quanto Tizio avrebbe dovuto rivolgere la richiesta di risarcimento danni per i vizi al venditore. Il candidato quale legale di Tizio valuti la questione al fine della proposizione dell'appello avverso la sentenza.

**SOLUZIONE**

**Traccia cod. 3247**

**CDA: BRESCIA**

**DATA: 28/03/2023**

**MATERIA: CIVILE**

### **TRACCIA**

Tizio interessato all'acquisto di un appartamento conclude con Caio un preliminare di vendita. Il preliminare prevede la consegna dell'appartamento in data anteriore a quella fissata per la stipula del contratto definitivo. Successivamente alla sola consegna del bene, e quindi prima ancora del definitivo, ma a distanza di oltre un mese dalla consegna, Tizio denuncia la presenza nel bene di vizi apparenti non segnalato gli al momento del preliminare (macroscopici dislivelli nelle piastrellature dei servizi e nella pavimentazione di tutte le stanze). Chiede pertanto a Caio una riduzione del prezzo previsto nel preliminare facendo presente che tale contratto era stato concluso "sulla carta" senza che cioè nessun precede sopralluogo sul bene gli fosse stato possibile compiere e senza che nessun avvertimento sulla presenza di vizi riscontrati gli fosse stato dato al momento della firma. Caio non accetta la richiesta di riduzione del prezzo, stante l'immediata riconoscibilità dei vizi al momento della consegna e la decorrenza da tale momento del termine decadenziale di 8 GG. Si rifiuta pertanto di stipulare il definitivo ad un prezzo diverso da quello pattuito. Assunte le vesti del difensore di Tizio l'esaminando dica se la pretesa di quest'ultimo sia fondata e quali siano le azioni a sua disposizione.

### **SOLUZIONE**

Ho parlato del contratto preliminare 1351 cc, del contratto di vendita art. 1470, delle obbligazioni principali del venditore in particolare il punto 3 in correlazione con l'art. 1490 cc. Cassazione risolutiva 9953/2020 non si applica il termine decadenziale 1495 cc. Per cui l'acquirente può agire chiedendo l'adempimento del preliminare in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 e contemporaneamente agire per la diminuzione del prezzo senza che gli si possa opporre la decadenza o la prescrizione. Posto che Tizio aveva chiesto la riduzione del prezzo e Caio non l'ha accettata può agire per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 cc